365.1179_365.1049 20/03/18 16:27 Pagina 1

Il volume, partendo dalla lettura della gestione aziendale secondo il modello economico-finanziario nel quale a categorie omogenee di operazioni trovano rispondenza categorie altrettanto omogenee di valori, prosegue nel percorso avviato con il precedente lavoro dedicato alle rilevazioni in contabilità generale per focalizzarsi sul bilancio d'esercizio nella sua veste di principale strumento di comunicazione aziendale sia per i soggetti interni che esterni all'impresa.

Nel fare questo analizza i principi e i documenti del bilancio per poi descrivere le classi di voci dello stato patrimoniale, affrontando criticamente le loro problematiche di valutazione ed esposizione e tenendo conto di tutti i cambiamenti introdotti nella normativa civilistica dal D.Lgs. n. 139/2015, dei principi contabili nazionali pubblicati dall'OIC e di quelli internazionali redatti dallo IASB, nonché delle norme fiscali rilevanti, senza mai tralasciare i legami concettuali fra la dottrina aziendalistica e le soluzioni indicate dalle norme e dai principi in questione.

Alessandro Montrone, professore ordinario di Economia aziendale presso il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Perugia, è titolare degli insegnamenti di Economia aziendale e di Analisi della performance d'impresa e di gruppo. È autore di numerosi articoli e monografie su temi riguardanti principalmente il bilancio consolidato, il valore aggiunto e le analisi di bilancio.

Antonio Ricciardi, professore ordinario di Economia aziendale presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell'Università della Calabria, è titolare degli insegnamenti di Strategia e politica aziendale e di Bilancio e analisi finanziaria. È autore di numerosi articoli e monografie su temi riguardanti principalmente il bilancio, le strategie di cooperazione e gli strumenti di finanza innovativa.

Franco E. Rubino è professore ordinario di Economia aziendale e Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell'Università della Calabria, nonché titolare dell'insegnamento di Economia aziendale. È autore di numerosi articoli e monografie su temi riguardanti principalmente la corporate governance, il capitale intellettuale e le imprese familiari.

FrancoAngeli
La passione per le conoscenze

ISBN 978-88-917-7003-5

9 788891 770035

€ 38,00 (U)

365.1179

A. Montrone, A. Ricciardi, F.E. Rubino (a cura di) LA LETTURA ECONOMICO-AZIENDALE DELLA GESTIONE D'AZIENDA

FrancoAngeli

LA LETTURA ECONOMICO-AZIENDALE DELLA GESTIONE D'AZIENDA

Il bilancio d'esercizio

a cura di
Alessandro Montrone
Antonio Ricciardi
Franco E. Rubino

365.1179_365.1049 20/03/18 16:27 Pagina 2

LA LETTURA ECONOMICO-AZIENDALE DELLA GESTIONE D'AZIENDA

Il bilancio d'esercizio

a cura di
Alessandro Montrone
Antonio Ricciardi
Franco E. Rubino

FrancoAngeli

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati
possono consultare il nostro sito Internet: *www.francoangeli.it* e iscriversi nella home page
al servizio "Informatemi" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

COPY 15,5X23 1-02-2016 8:56 Pagina 1

LA LETTURA ECONOMICO-AZIENDALE DELLA GESTIONE D'AZIENDA

Il bilancio d'esercizio

a cura di
Alessandro Montrone
Antonio Ricciardi
Franco E. Rubino

FrancoAngeli

Copyright © 2018 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

Ristampa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Anno
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d'autore.
Sono vietate e sanzionate (se non espressamente autorizzate) la riproduzione in ogni modo e forma (comprese le fotocopie, la scansione, la memorizzazione elettronica) e la comunicazione (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la distribuzione, l'adattamento, la traduzione e la rielaborazione, anche a mezzo di canali digitali interattivi e con qualsiasi modalità attualmente nota od in futuro sviluppata).

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali (www.clearedi.org; e-mail autorizzazioni@clearedi.org).

Stampa: Digital Print Service srl - sede legale: via dell'Annunciata 27, 20121 Milano;
sedi operative: via Torricelli 9, 20090 Segrate (MI) e via Merano 18, 20127 Milano.

INDICE

Prefazione pag. 11

CAPITOLO PRIMO
L'EVOLUZIONE DOTTRINALE E NORMATIVA IN MATERIA DI BILANCIO D'ESERCIZIO
(A. Montrone - P. Pastore - F.E. Rubino)

1. Il processo di armonizzazione contabile » 13
2. l bilancio d'esercizio nell'ottica dei principi contabili nazionali » 26
3. Il bilancio d'esercizio nell'ottica dei principi contabili internazionali » 43

CAPITOLO SECONDO
IL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO LA NORMATIVA E I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI
(G. Bronzetti - E. Cristiano - R. Mazzotta - A. Silvestri - D.R. Cambrea)

1. Premessa » 59
2. L'iter formativo del bilancio » 62
3. Lo Stato Patrimoniale » 64
4. Il Conto Economico » 74
5. Il Rendiconto Finanziario » 85
6. La Nota Integrativa » 101
7. La Relazione sulla Gestione » 108
8. La Dichiarazione di carattere non finanziario *ex* D.Lgs. n. 254/2016 » 115

CAPITOLO TERZO
IL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
(R. Mazzotta – O. Ferraro)

1. Aspetti generali di riferimento pag. 121
2. La composizione del bilancio secondo lo IAS 1 e campo di applicazione » 124
3. Lo Stato Patrimoniale » 126
4. Il Conto Economico » 132
5. Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto » 139
6. Il Rendiconto Finanziario » 141
7. Le Note al bilancio » 146
8. La Relazione sulla Gestione » 148
9. Un confronto tra Stato Patrimoniale e Conto Economico "internazionali" e "nazionali" » 149
10. Considerazioni conclusive » 154

CAPITOLO QUARTO
LE PROBLEMATICHE FISCALI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO
(M. Mainardi)

1. La normativa fiscale sul bilancio d'esercizio » 157
2. La determinazione del reddito fiscale: le variazioni in aumento e in diminuzione » 163
3. La determinazione della base imponibile IRAP delle imprese industriali e commerciali » 166

CAPITOLO QUINTO
LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
(A. Montrone)

1. Significato economico-aziendale » 169
2. Rappresentazione in bilancio » 173
3. Criteri di valutazione e principi contabili nazionali » 174
4. L'ottica dei principi contabili internazionali » 191
5. Considerazioni conclusive » 196

CAPITOLO SESTO
LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
(O. Ferraro)

1.	Significato economico-aziendale	pag.	199
2.	Rappresentazione in bilancio	»	202
3.	Criteri di valutazione e principi contabili nazionali	»	206
4.	L'ottica dei principi contabili internazionali	»	208
5.	Considerazioni conclusive	»	217

CAPITOLO SETTIMO
LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
(A. Ricciardi – M.F. Ingarozza)

1.	Significato economico-aziendale	»	221
2.	Rappresentazione in bilancio	»	225
3.	Criteri di valutazione e principi contabili nazionali	»	226
4.	L'ottica dei principi contabili internazionali	»	236
5.	Considerazioni conclusive	»	240

CAPITOLO OTTAVO
LE RIMANENZE D'ESERCIZIO
(S. Veltri)

1.	Significato economico-aziendale	»	243
2.	Rappresentazione in bilancio	»	245
3.	Criteri di valutazione e principi contabili nazionali	»	249
4.	L'ottica dei principi contabili internazionali	»	259
5.	Considerazioni conclusive	»	264

CAPITOLO NONO
I LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
(A. Silvestri)

1.	Significato economico-aziendale	»	271
2.	Rappresentazione in bilancio	»	273
3.	Criteri di valutazione e principi contabili nazionali	»	275
4.	L'ottica dei principi contabili internazionali	»	288
5.	Considerazioni conclusive	»	290

CAPITOLO DECIMO
I CREDITI
(R. Mazzotta)

1.	Significato economico-aziendale	pag.	293
2.	Rappresentazione in bilancio	»	295
3.	Criteri di valutazione e principi contabili nazionali	»	300
4.	L'ottica dei principi contabili internazionali	»	320
5.	Considerazioni conclusive	»	321

CAPITOLO UNDICESIMO
LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE, I RATEI E I RISCONTI
(P. Tenuta)

1.	Significato economico-aziendale	»	325
2.	Rappresentazione in bilancio	»	329
3.	Criteri di valutazione e principi contabili nazionali	»	336
4.	L'ottica dei principi contabili internazionali	»	338
5.	Considerazioni conclusive	»	340

CAPITOLO DODICESIMO
IL PATRIMONIO NETTO
(S. Tommaso)

1.	Significato economico-aziendale	»	343
2.	Rappresentazione in bilancio	»	345
3.	Criteri di valutazione e principi contabili nazionali	»	352
4.	L'ottica dei principi contabili internazionali	»	360
5.	Considerazioni conclusive	»	364

CAPITOLO TREDICESIMO
I FONDI PER RISCHI E ONERI
(P. Puntillo - V. Palermo)

1.	Significato economico-aziendale	»	369
2.	Rappresentazione in bilancio	»	372
3.	Criteri di valutazione e principi contabili nazionali	»	381
4.	L'ottica dei principi contabili internazionali	»	383
5.	Considerazioni conclusive	»	385

CAPITOLO QUATTORDICESIMO
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(F.E. Rubino - E. Cristiano)

1.	Significato economico-aziendale	pag.	389
2.	Rappresentazione in bilancio	»	390
3.	Criteri di valutazione e principi contabili nazionali	»	391
4.	L'ottica dei principi contabili internazionali	»	394
5.	Considerazioni conclusive	»	399

CAPITOLO QUINDICESIMO
I DEBITI
(A. D'Achille)

1.	Significato economico-aziendale	»	401
2.	Rappresentazione in bilancio	»	406
3.	Criteri di valutazione e principi contabili nazionali	»	411
4.	L'ottica dei principi contabili internazionali	»	416
5.	Considerazioni conclusive	»	419

CAPITOLO SEDICESIMO
I BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI
(M. Rija)

1.	Significato economico-aziendale	»	423
2.	Criteri di valutazione e principi contabili nazionali	»	425
3.	Rappresentazione in bilancio	»	428
4.	L'ottica dei principi contabili internazionali	»	438
5.	La disciplina fiscale	»	440
6.	Considerazioni conclusive	»	443

CAPITOLO DICIASSETTESIMO
I CONTI D'ORDINE
DALLO STATO PATRIMONIALE ALLA NOTA INTEGRATIVA
(G. Sicoli)

1.	Premessa	»	447
2.	Significato storico-dottrinale dei conti d'ordine	»	449
3.	I conti d'ordine alla luce del D.Lgs. n. 139/2015	»	451
4.	Il sistema degli impegni	»	454
5.	Le garanzie e le passività potenziali	»	455

6. Il funzionamento dei conti d'ordine pag. 457
7. Considerazioni conclusive » 460

CAPITOLO DICIOTTESIMO
IL FALSO IN BILANCIO
(D.R. Cambrea)

1. Premessa » 463
2. Evoluzione normativa » 464
3. Soggetti attivi » 471
4. Il falso in bilancio nelle società non quotate » 478
5. Il falso in bilancio nelle società quotate » 480
6. Lieve entità e società fallibili » 482
7. Tenuità del fatto » 483

PREFAZIONE

Il presente volume, ancora collocato nel filone della lettura economico-aziendale della gestione d'azienda, rappresenta la prosecuzione naturale del precedente lavoro da noi curato relativo alle rilevazioni in contabilità generale. Questa volta gli Autori hanno, infatti, prodotto un insieme di contributi sulla tematica relativa al bilancio, frutto dell'attività di ricerca degli stessi, nonché oggetto di studio, dibattito ed evoluzione in dottrina, così come di proficua applicazione in campo aziendale.

Questa impostazione di fondo ha portato ad analizzare criticamente le modalità di quantificazione e di rappresentazione delle diverse poste presenti in bilancio, seguendo il "doppio binario" rispettivamente connesso alla regolamentazione della materia da parte delle norme e dei principi contabili nazionali, tenendo conto di tutti i cambiamenti introdotti nella normativa civilistica dal D.Lgs. n. 139/2015, per poi passare alla trattazione delle indicazioni rivenienti dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Lo scopo è stato quello di offrire, nel complesso, un quadro adeguatamente esaustivo della composizione e della formazione del bilancio di esercizio, che era e rimane il principale strumento di comunicazione aziendale sia nei confronti dei soggetti interni che degli stakeholder esterni all'impresa.

Nel fare questo, dopo una doverosa parte introduttiva sulla evoluzione dottrinale e normativa in materia di bilancio di esercizio nel quadro del processo di armonizzazione contabile tuttora in atto, il testo si sofferma sulla articolazione del bilancio nel quadro nazionale, secondo la più recente impostazione riveniente dal ricordato D.Lgs. n. 139/2015, e a livello internazionale, tenendo conto dei dettami forniti dai principi IAS/IFRS elaborati dallo IASB. Il passaggio immediatamente successivo, tuttavia, tenuto conto dei significativi e invasivi condizionamenti fiscali alla formazione del bilancio, non poteva non essere dedicato alle connesse problematiche.

Il testo prosegue poi in una rassegna delle classi di voci che caratterizzano l'attivo di stato patrimoniale, partendo dalle diverse categorie di immobilizzazioni per arrivare alle principali componenti dell'attivo circolante; esaurita questa parte, viene presa in considerazione la sezione

opposta del citato documento di bilancio, partendo dalla trattazione del patrimonio netto per poi passare alle classi di voci componenti le passività.

Infine, vengono trattati argomenti più specifici quali, nell'ordine:

- i beni gratuitamente devolvibili, tematica che rientra in un ambito molto più complesso, ossia quello del *project financing*, che spesso si configura come uno strumento di finanziamento privato di opere pubbliche da parte delle imprese;
- i conti d'ordine che, proprio per effetto della introduzione del ricordato D.Lgs. n. 139/2015, "transitano" dallo stato patrimoniale alla nota integrativa ma mantengono un ruolo di sicuro rilievo nella comunicazione di situazioni che, pur ancora prive di immediata valenza economico-finanziaria, condizionano non poco la gestione dell'impresa;
- il falso in bilancio, con il puntuale esame di una normativa complessa e articolata la quale ha conosciuto non poche evoluzioni, e correlative problematiche, negli ultimi anni.

Arriva così a compimento il percorso per la lettura economico-aziendale della gestione d'azienda, iniziato con il volume dedicato alle rilevazioni in contabilità generale, il cui obiettivo non era la mera annotazione degli effetti delle singole operazioni, bensì quello di pervenire ad espressioni di sintesi in grado di dimostrare la dinamica economica e finanziaria nonché la situazione patrimoniale dell'azienda, necessarie a dare dimostrazione del reddito conseguito in un determinato periodo e rappresentazione del capitale al termine del periodo stesso, il tutto per mezzo del bilancio di esercizio, vero fulcro intorno al quale quota il presente lavoro.

Il testo è frutto della collaborazione di un gruppo di docenti e ricercatori, che ringraziamo ancora per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata nello stesso, i quali trovano il loro comune denominatore nella presenza, attuale o passata, duratura o limitata nel tempo, presso l'Università della Calabria, ma che hanno diverse provenienze accademiche, condizione che rappresenta un punto di forza per la ricchezza e la fecondità del confronto che la differenti esperienze e appartenenze per loro natura generano.

Coloro che hanno contribuito a questo ed al precedente testo lo hanno fatto nell'auspicio di trasmettere al lettore, con umiltà ma con impegno, la stessa passione per un campo di studi vitale, prolifico e impegnato nella "rincorsa" alla lettura e rappresentazione di una realtà aziendale che spesso sfugge anche i più validi e riusciti tentativi di sistematizzazione.

Alessandro Montrone
Antonio Ricciardi
Franco E. Rubino

CAPITOLO PRIMO

L'EVOLUZIONE DOTTRINALE E NORMATIVA IN MATERIA DI BILANCIO DI ESERCIZIO

di A. Montrone, P. Pastore e F.E. Rubino[1]

1. Il processo di armonizzazione contabile

La tematica dell'informativa di bilancio travalica i confini della singola nazione e persino quelli ben più ampi di unità sopranazionali, quali l'Unione Europea.

Una realtà imprenditoriale che voglia operare e finanziarsi a livello internazionale, deve rendersi "trasparente" rispetto ad una gamma di stakeholder appartenenti a paesi fra loro diversificati per impostazione e cultura economico-aziendale, nonché per "linguaggio contabile"; da qui l'importanza e la delicatezza del processo di armonizzazione contabile a livello internazionale.

Infatti, tuttora è possibile riscontrare sostanziali differenze nei sistemi contabili adottati nei diversi paesi, differenze derivanti, in ultima analisi, da quelli che sono i fabbisogni di informazione espressi localmente[2].

Questi, a loro volta, dipendono dall'ambiente che caratterizza ogni paese, relativamente agli aspetti culturali, linguistici, politico-legislativi, economici, demografici e, "last but not least", fiscali.

Non basta, dunque, tradurre lingua e valuta con le quali è espresso un bilancio per renderlo significativo ai lettori "oltre frontiera"; la traduzione

---

[1] Per quanto il capitolo sia frutto di un lavoro congiunto, il paragrafo 1 è attribuibile ad Alessandro Montrone, il paragrafo 2 a Patrizia Pastore e il paragrafo 3 a Franco E. Rubino.

[2] VAN HULLE osserva che «it is fair to say that accounting standards still differ quite extensively from country to country. It is also interesting to see how proud people are about their own accounting rules. In fact, they may not like them, but they still believe that they are so much better than those which exist in other countries. This is the challenge of harmonization. » (*Harmonization of accounting standards in the EC*, pag. 16).

deve avere una portata ben più profonda, in modo che la realtà sottostante al bilancio medesimo possa essere efficacemente comunicata ad un pubblico la cui esperienza e la cui educazione in materia di informativa contabile differiscono da quelle dei suoi redattori.

È quasi superfluo rimarcare come ciò sia tutt'altro che agevole, ma la crescente internazionalizzazione dell'attività economica tende a creare una rimarchevole pressione verso una maggiore uniformità e integrazione nei sistemi contabili a livello sopranazionale, da cui i numerosi ed autorevoli sforzi, tuttora in atto, verso quella che si potrebbe a buon titolo definire come "armonizzazione contabile".

Ed è proprio quest'ultimo termine che potrebbe essere erroneamente associato con il concetto di completa standardizzazione, dal quale in realtà differisce profondamente[3].

Infatti, "standardizzazione" significa che procedure in atto in un dato paese, o adottate da un qualche organismo sopranazionale, dovrebbero essere impiegate anche da tutti gli altri; ciò, oltre ad essere difficilmente realizzabile, configura un approccio in qualche misura "coercitivo"[4].

Più realistico, oltre che rispettoso delle diverse realtà nazionali, è invece l'approccio proprio di un processo di armonizzazione, che implica la ricomposizione, in via dialettica e riconciliativa, di differenti punti di vista; in definitiva, si può così arrivare ad una migliore informativa in una veste che può essere interpretata e compresa internazionalmente[5].

È evidente come il concetto di armonizzazione sia più condivisibile. Si parte, infatti, dal presupposto che ogni paese ha le proprie leggi e regole, scritte e non, in materia contabile, frutto delle condizioni ambientali ivi presenti; l'armonizzazione consiste nell'individuazione di queste "idiosincrasie" nazionali e nel tentativo di riconciliarle con le esigenze

---

[3] CHEVALIER evidenzia che «as with most controversies, the literature on the subject soon polarized into two points of view. One holds that international accounting practices should be standardized, arguing that accounting principles and practices are universal, as are the needs of the users of financial information. (…) Opponents of uniformity, on the other hand, feel that since accounting is affected by the various countries' social, economic and legal environments, it would be very difficult to standardize international accounting practices» (*Should accounting practices be universal*, pag. 36).

[4] CHANDLER sottolinea che, in seguito ad un simile processo, «some countries will have to abandon some of their existing practices. Those countries may be persuaded that the advantages of compliance with international pronouncements outweigh the loss of sovereignty in the setting of national standards.» (*The international harmonization of accounting*, pag. 5).

[5] In questo senso si esprime WILSON: «the term harmonization as opposed to standardization implies a reconciliation of different points of view. This is a more practical and conciliatory approach than standardizations, particularly when standardization means that the procedures of one country should be adopted by all others. Harmonization becomes a matter of better communication of information in a form that can be interpreted and understood internationally» (*The need for standardization of international accounting,* pag. 40).

esistenti a livello internazionale; in seconda battuta, si cerca quindi di correggere o, se possibile, eliminare alcune di queste "barriere".

Si possono riscontrare in tutto ciò una serie di vantaggi, tra i quali giova ricordare i seguenti:

- in quei paesi dove non si è raggiunto autonomamente un adeguato livello nella codificazione di standard contabili e di revisione, il riferimento a quelli esistenti e accettati a livello internazionale non solo elimina i tempi (ed i costi) di statuizione di detti principi, ma permette anche l'immediato adeguamento alle esigenze poste da un mercato di dimensione globale;
- proprio a causa di questo contesto ambientale di crescente interdipendenza e interscambio tra nazioni, sia in termini di commerci che di investimenti, l'armonizzazione contabile facilita le transazioni a livello internazionale e rende i mercati dei capitali più efficienti;
- le imprese vengono poste nella condizione necessaria, anche se non sufficiente, per reperire fondi dai finanziatori esteri, i quali basano su una adeguata ed affidabile informativa contabile le loro scelte di investimento, privilegiando quelle imprese il cui bilancio è agevolmente comprensibile e, soprattutto, comparabile.

Per converso, esistono anche dei concreti limiti all'attuazione di un adeguato processo di armonizzazione a livello internazionale; in particolare, si pensi che, essendo l'imposizione fiscale una delle principali determinanti della domanda di informazione contabile, ed essendo le modalità e la misura dell'imposizione medesima spesso decisamente differenti da paese a paese, ne consegue una marcata differenziazione per ragioni fiscali nella redazione dei bilanci; è questo forse il più consistente ostacolo all'armonizzazione contabile ed il più difficile da superare, andando ad intaccare interessi "forti" in termini di politica fiscale delle diverse nazioni. Anzi, forse l'unica vera soluzione consiste in un "aggiramento" di tale ostacolo, possibile solo in una logica di "doppio binario"[6].

Tuttavia, quello dell'imposizione fiscale è solo un aspetto della più ampia questione rappresentata dalle differenze nei sistemi politici ed economici tuttora esistenti da un paese all'altro, che possono continuare a

[6] Il problema nasce dalla sostanziale distinzione tra l'utile d'esercizio, come risultato espresso dal bilancio, ed il reddito imponibile che, pur avendo una comune matrice di ordine contabile con il primo, si differenzia nella sua quantificazione a causa delle diverse regole di valutazione imposte dal legislatore tributario. I rapporti tra utile civilistico e reddito imponibile, e dunque i rapporti tra normativa civilistica e tributaria, possono però assumere diverse configurazioni, dalla dipendenza di vario tipo e direzione alla completa indipendenza. Quest'ultima, riconducibile all'impostazione teorica del "doppio binario", presuppone l'autonomia tra bilancio e dichiarazione dei redditi e, dunque, tra utile d'esercizio e reddito imponibile che percorrono due strade separate.

costituire un rilevante impedimento all'armonizzazione contabile, anche se resta innegabile che l'economia delle aziende ha dei caratteri di generalità e comunanza trans-nazionale, tanto da costituire un "comune denominatore" in grado di rendere delle ragionevoli impostazioni contabili globalmente accettabili.

Un'altra critica, rinvenibile nella letteratura esistente in materia, concerne la possibilità che un processo di armonizzazione (o, in maggior misura, quello di standardizzazione) finisca per dare corpo ad una sorta di "colonialismo contabile".

Infatti, l'influenza delle nazioni di matrice anglo-sassone, soprattutto Stati Uniti e Regno Unito, sui pronunciamenti e sulle elaborazioni dello IASB (International Accounting Standards Board),[7] può essere percepita dagli altri paesi (soprattutto da parte di quelli in via di sviluppo, ma non solo) come una sorta di imposizione degli standard contabili da parte di coloro che in materia hanno maggior peso e tradizione.

Per converso, dove finiscano per prevalere soluzioni di compromesso, spesso indispensabili per raccogliere il necessario consenso in un contesto internazionale, le alternative lasciate ai redattori del bilancio rischiano di vanificare la ricerca di un'effettiva armonizzazione.

Si tratta, dunque, di trovare un ragionevole equilibrio tra imposizione di regole comuni e previsione di accettabili alternative; nel fare ciò si possono configurare essenzialmente tre distinti approcci:

1) tutti i redattori del bilancio devono applicare le stesse regole: tuttavia, ciò presuppone anche l'esistenza di un ambiente sostanzialmente omogeneo;
2) non è necessario sviluppare regole del tutto uniformi, è anzi perfettamente accettabile lasciare delle opzioni ai redattori, purché dei differenti comportamenti venga fornita adeguata informativa integrativa[8];

---

[7] Si tenga conto che lo IASB (International Accounting Standards Board) è nato dallo IASC (International Accounting Standards Committee), organo di cui rappresenta un'evoluzione. Lo IASC fu fondato il 29 giugno 1973 a Londra dall'accordo di organismi contabili di l0 paesi: Stati Uniti, Canada, Australia, Messico, Giappone, Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda. Lo IASC, fin dal 1974, con l'introduzione di sei nuovi paesi, iniziò ad allargare la propria base accogliendo due anni dopo anche la collaborazione di un gruppo di dieci governatori di banche mentre l'Italia entrò nel 1983.

[8] Ciò è quanto è avvenuto a livello di Unione Europea con l'emanazione delle direttive comunitarie, prima, ed il loro recepimento nelle legislazioni nazionali, poi. Non senza una punta di amara ironia, NOBES osservava che nella VII Direttiva CEE «there are 51 obvious options, as outlined in a survey of EC implementation conducted earlier this year by the Federation des Experts Comptables Europeens. If they are all assumed to be yes/no option, that means 2^{51} ways of implementing the Directive, that is, approximately 2×10^{15} or 2 zillion. » (*EC group accounting*, pag. 202).

3) le opzioni non sono escluse, ma sono graduate tra quelle di riferimento e quelle alternative in modo che, coloro i quali decidano di applicare queste ultime, sono tenuti alla riconciliazione con le prime, fornendo adeguata informativa a tal fine; è questo l'approccio utilizzato dallo International Accounting Standards Board (già International Accounting Standards Committee) che si pone, quindi, su una posizione in un certo senso intermedia rispetto alle due precedenti, anche se l'obiettivo ultimo rimane (più o meno dichiaratamente) quello della graduale eliminazione delle opzioni[9].

Così, nel nostro Paese, dopo il primo fondamentale progresso verso l'armonizzazione contabile, anche se limitata al contesto dell'Unione Europea, realizzato grazie alle direttive comunitarie in materia contabile ed alla conseguente emanazione del D.Lgs. n. 127/1991, dalla seconda metà degli anni '90 si è iniziato a sentire l'effetto di una politica comunitaria in tema di informativa di bilancio che imprimeva una nuova spinta verso una più completa internazionalizzazione.

Infatti, nell'Unione Europea, il 1995 segna un'accelerazione nel processo di armonizzazione, in quanto la Commissione Europea decide di supportare un precedente accordo fra IASC e IOSCO per l'utilizzo degli IAS (principi contabili internazionali emanati dallo IASC) da parte delle imprese multinazionali europee.

Pertanto, con la Comunicazione n. 508/95/CEE su "Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale", la Commissione Europea sceglieva definitivamente gli IAS quali principi base per le proprie imprese[10].

---

[9] In questo approccio, come precisa VAN HULLE, «options are not totally ruled out. They are, however, labelled as good ones (preferred) and bad ones (alternative). Those undertakings which apply the alternative treatment must reconcile to the preferred method» (*Harmonization of accounting standards in the EC*, pag. 16).

[10] È opportuno riassumere quali sono stati motivi per i quali l'Unione Europea, nel 1995 con la comunicazione n. 508/95/CEE su "Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale", ha consigliato l'uso degli allora IAS al posto degli Us Gaap:

1. nell'introduzione al punto 3 della ricordata comunicazione, la Commissione europea avverte il problema delle grandi multinazionali non americane che si accingono alla quotazione alla Borsa di New York, le quali per una questione di allineamento e comparabilità tendono ad adottare gli Us Gaap che, secondo la Commissione, sono "messi a punto senza alcun apporto europeo". Questa affermazione rileva il primo grande motivo per una preferenza degli IAS. L'UE, infatti, non ha alcun ruolo nell'emanazione dei Gaap, mentre già dal 1990 collabora con lo IASC;
2. nel punto 4 afferma come gli IAS siano principi adottati/adottabili da tutti i mercati finanziari del mondo, questo a conferma del fatto che l'espansione di tali principi è molto più ampia e abbraccia molti più paesi rispetto agli Us Gaap;
3. altro elemento è la collaborazione dello IASB con la IOSCO; infatti, nella seconda parte della comunicazione (Contesto) al punto 8, si fa chiaramente riferimento all'accordo

Accogliere, però, i principi emessi dallo IASB comportava una serie di conseguenze relative all'adeguamento delle direttive in vigore e, dunque, all'attenta analisi delle eventuali incompatibilità tra le direttive e i nuovi principi. La Comunicazione, pur elogiando i risultati prodotti dalla IV e dalla VII direttiva, le quali avevano garantito un miglioramento nella qualità dell'informazione finanziaria rendendo più comparabili i bilanci, osservava, tuttavia, che non avevano risolto tutti i problemi, soprattutto quelli relativi alle imprese "a vocazione internazionale". Infatti, queste ultime si trovavano di fronte a mercati finanziari più esigenti, nei quali i conti redatti secondo la legislazione nazionale risultano insoddisfacenti; ciò determinava una serie di problematiche sia economiche che pratiche. Dal punto di vista economico si creava una serie supplementare di costi, dovuti alla necessità di redigere i documenti contabili secondo le richieste informative dei mercati di quotazione, oltre che nelle forme prescritte dagli ordinamenti di appartenenza.

Pertanto, la Commissione elaborò una proposta in linea con l'esigenza di armonizzazione e con il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità previsti dal Trattato di Maastricht, cercando di evitare un sovraccarico di norme e modifiche legislative.

Ciò ha implicato un'opera di confronto tra gli IAS allora vigenti e le direttive contabili valutandone la compatibilità. In caso di esito negativo del raffronto, sarebbe stato deciso se modificare le direttive o chiedere una modifica degli IAS.

In questo senso l'Unione Europea si è assunta il compito di esaminare, per opera di un Comitato di contatto, i progetti di norme (i cosiddetti Exposure Drafts) emanati dallo IASB, venendosi così anche a trovare in una posizione di progressiva maggiore influenza nei confronti di quest'ultimo organismo.

Dal 1995 in poi il Comitato di contatto ha svolto diligentemente il proprio compito elaborando un documento, intitolato "Analisi della conformità dei Principi contabili internazionali con le Direttive contabili europee", nel quale sintetizzava il lavoro compiuto a partire dalla comunicazione 95/508/CEE fino al dicembre 1996. Dall'analisi del Comitato emerse che gli IAS richiedevano schemi più complessi e

---

sopra citato del 1995, per la realizzazione di un "insieme di norme contabili internazionali destinate alle imprese che desiderano far quotare i loro titoli in più paesi". Questo renderebbe più semplice l'inserimento delle imprese europee anche nei mercati statunitensi dato che gli IAS sono elaborati secondo una visione più internazionale, mentre gli Us Gaap fanno riferimento in modo specifico al contesto economico americano;

4. altra differenza sta nel fatto che i principi americani sono eccessivamente analitici e rigidi, mentre uno dei punti di forza degli IAS sta nel fatto che stabiliscono norme più elastiche per i singoli paesi almeno fin quando non vi sarà un adeguamento totale da parte di tutti gli stati membri dell'UE (vedi Regolamento 1606/2002).

dettagliati di quelli previsti dalle direttive e che, tra i vari IAS allora presenti, i numeri 7, l0, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 26 e 29, coprendo argomenti che non erano trattati in modo specifico dalle direttive, non sollevavano problemi.

Quattro anni più tardi, con la comunicazione 232/99/CEE sul "Piano d'Azione per i servizi finanziari", si sottolineava l'importanza della comparabilità, dell'attendibilità e della trasparenza dei bilanci UE come base fondamentale dell'informativa finanziaria. Il documento poneva particolare enfasi sulla crescita dei servizi finanziari come "motore della crescita e dell'occupazione europea"; infatti, non sarebbe stata possibile la creazione di un mercato unico finanziario in Europa se gli investimenti fossero stati scoraggiati dalla scarsa confrontabilità dei bilanci. La comunicazione evidenziava, dunque, la necessità di una serie di principi unici e generalmente accettati. Anche in questo caso si ribadiva l'uso degli IAS come strumento alternativo ai principi nazionali.

Il tema dei servizi finanziari è stato poi ripreso dal Consiglio Europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000) e si è concretizzato in un'ulteriore comunicazione, la n. 359/00/CEE su "La strategia dell'UE in materia d'informazione finanziaria: la via da seguire". Questa comunicazione rimarcava la necessità dell'utilizzo degli IAS per salvaguardare i creditori, gli investitori attuali e potenziali o qualsiasi altro stakeholder della società e per creare un mercato efficiente e stabile, oltre che unico.

Il 2000 ha così rappresentato un anno chiave nel processo di armonizzazione contabile internazionale. In particolare, i passaggi da ricordare sono:

- l'approvazione da parte della IOSCO dei 30 principi emanati dallo IASC (poi divenuto IASB);
- la proposta di comunicazione del 16 giugno 2000, che effettua un'abrogazione della VII direttiva, stabilendo che dal 2005 le società quotate in mercati finanziari dell'UE avrebbero dovuto redigere il bilancio consolidato in base ai principi IAS;
- la predisposizione di un progetto di modifica della IV e VII direttiva per l'introduzione del criterio di valutazione del fair value al posto del criterio del costo.

Nel 2001 si è deciso, poi, di trattare l'argomento dell'armonizzazione contabile sotto un'ottica nuova e cioè non più mediante direttive, bensì con regolamento, evitando così tutti i problemi di recepimento, in termini di opzioni concesse, ritardi e interpretazioni nazionali, che queste avrebbero comportato.

Nasceva così una proposta di regolamento, la Comunicazione 2001/80, predisposta dalla Commissione europea. Questa prevedeva che entro il 2005 tutte le società UE quotate, nonché le società che si preparano ad essere ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, avrebbero

dovuto redigere i propri bilanci e conti consolidati conformemente agli IAS.

L'articolo 5 della proposta prevedeva anche che gli stati membri avrebbero potuto:

- imporre o consentire l'applicazione degli IAS adottati nella redazione dei conti annuali;
- imporre o consentire l'applicazione degli IAS adottati dalle società non quotate, oppure,
- imporre l'applicazione uniforme degli IAS adottati in settori importanti come quello bancario o assicurativo, indipendentemente dal fatto che le società siano o meno quotate.

La suddetta proposta di regolamento ha seguito un iter che ha portato alla approvazione del Regolamento 1606 del 19 luglio 2002.

L'intervento successivo, e di fondamentale importanza, in sede comunitaria si riconduce poi all'emanazione del Regolamento n. 1725/2003 della Commissione, avvenuta il 29 settembre 2003, con il quale sono adottati "taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio".

In sostanza, furono così recepiti in ambito comunitario tutti i principi contabili internazionali esistenti alla data del 14 settembre 2002, ad eccezione dello IAS 32, dello IAS 39 e delle relative interpretazioni che richiedevano alcuni aggiustamenti.

Al regolamento n. 1725/2003 ha, quindi, fatto seguito nel nostro paese l'approvazione della legge comunitaria 2003, avvenuta in data 23 ottobre 2003, la quale ha avuto importanti conseguenze in materia contabile. Infatti, in base all'articolo 25 della legge mutavano obblighi e soggetti interessati, dal 2005, all'utilizzo dei principi contabili internazionali nella redazione dei bilanci; infatti, entro un anno dall'entrata in vigore della legge in questione, veniva prevista l'adozione di uno o più decreti legislativi al fine di rendere applicabili i principi contabili internazionali.

Peraltro, l'articolo 25 della legge comunitaria 2003, esercitando la facoltà concessa agli Stati membri dall'articolo 5 del regolamento citato, obbligava le società quotate a redigere non solo i consolidati, ma anche i bilanci di esercizio adottando i principi contabili internazionali. Ciò è quanto meno logico, atteso che sarebbe una inutile complicazione la redazione di bilanci d'impresa con criteri difformi da quelli utilizzati per il bilancio di gruppo, nel quale i primi devono successivamente confluire. Il già ricordato articolo 25 obbligava, inoltre, all'adozione dei principi internazionali (sia per i bilanci della singola impresa che per quelli di gruppo):

- le società che hanno emesso strumenti finanziari diffusi presso il pubblico;[11]
- le banche e gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia.[12]

Infine, sempre sulla base del richiamato articolo 25, tutte le altre imprese non quotate avevano la facoltà di redigere i bilanci di esercizio e i bilanci consolidati in base ai principi contabili internazionali, con l'esclusione soltanto delle imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata.

Tuttavia, nei successivi sviluppi fu esclusa l'applicazione obbligatoria dei principi contabili internazionali dal 1° gennaio 2005 ai bilanci individuali, operazione che richiedeva un delicato lavoro di modifica della normativa fiscale e civilistica per renderla effettivamente compatibile con gli IAS/IFRS.

Pertanto, l'adozione dei principi contabili internazionali venne scadenzata come segue:

a) società quotate, società con strumenti finanziari diffusi, banche, enti finanziari vigilati: dal 2005 IAS/IFRS obbligatori per il bilancio consolidato e facoltativi per quello individuale, con obbligo che per quest'ultimo scattava dal 2006;
b) compagnie assicurative quotate e non: dal 2005 IAS/IFRS obbligatori per il bilancio consolidato ma non per quello individuale, con obbligo che per quest'ultimo scattava dal 2006 nelle imprese di assicurazione quotate che non redigono il consolidato;
c) società consolidate da società di cui al punto a) ed altre società che redigono il consolidato (escluse quelle minori): dal 2005 IAS/IFRS facoltativi sia per il bilancio consolidato che per quello individuale (in caso di esercizio della facoltà, questo deve valere per entrambi i bilanci);
d) altre società (non consolidate da società che redigono il bilancio di gruppo): non si applicano gli IAS/IFRS;
e) società minori (art. 2435-bis C.C.): non si applicano gli IAS/IFRS.

Sempre nel 2003 veniva, poi, emanato un Decreto Legislativo (n. 394 del 30 dicembre) con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2001/65 "per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie".

---

[11] Si tratta delle società comprese nell'articolo 116 del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58/98).

[12] Un discorso a parte va fatto per le imprese assicurative, obbligate a seguire gli IAS nella redazione del bilancio consolidato e nel bilancio di esercizio, ma, in quest'ultimo caso, solo nel caso in cui siano quotate e non redigano il bilancio consolidato.

Nel frattempo, nel nostro Paese, il 27 novembre 2001 nasceva l'OIC (Organismo Italiano di Contabilità), come conseguenza dell'adeguamento contabile dell'Italia al processo di armonizzazione europea. Esso veniva costituito come fondazione privata con lo scopo di indirizzare la professione contabile italiana in base ai nuovi cambiamenti internazionali.

L'OIC ha, dunque, assunto funzioni prima prerogativa in parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, ma coinvolgendo tutti i soggetti che si occupano della materia contabile in Italia, tra cui si possono ricordare:

a. i sopra citati Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri;
b. i soggetti deputati al controllo legale dei conti, come l'Assirevi;
c. i soggetti che rappresentano i "preparers", cioè il mondo imprenditoriale, come Assonime, Abi, Ania, Confcommercio e Confindustria;
d. le autorità di controllo e vigilanza, come la Consob, l'Isvap e la Banca d'Italia;
e. la Borsa Italiana SpA;
f. i regulators, come i Ministeri della Giustizia e dell'Economia;
g. i soggetti rappresentanti gli analisti finanziari e gli investitori specializzati (users), come l'Aiaf, l'Assogestioni e la Centrale dei Bilanci SpA;
h. il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

I compiti dell'OIC, previsti nel suo statuto, sono raggruppabili nelle seguenti tipologie:

1) aggiornamento dei principi contabili per la redazione dei bilanci delle società non quotate alle quali è richiesta l'applicazione dei principi contabili internazionali;
2) predisposizione dei principi contabili per la redazione dei preventivi e dei rendiconti di enti e pubbliche amministrazioni, nazionali e locali e delle aziende no profit;
3) collaborazione con gli organismi internazionali e, in particolare, con l'EFRAG, oltre che con lo IASB; tutto ciò tramite la predisposizione di note, guide e commenti sugli elaborati degli organismi citati, oltre alla definizione di pareri su possibili incompatibilità con i principi italiani;
4) svolgimento di un ruolo propositivo per il legislatore italiano per meglio favorire il processo di adeguamento in corso.

Infine, il più recente passaggio di grande rilievo nel nostro Paese verso l'armonizzazione contabile è stato compiuto con il D.Lgs. n. 139/2015. Con questo decreto è stata, unfatti, recepita la Direttiva 2013/34/UE, portando a significative modifiche nelle norme civilistiche che regolamentano il bilancio e, quindi, andando anche ad incidere sulle

società non quotate con l'introduzione di disposizioni ispirate ai principi contabili internazionali.

L'influenza degli IAS/IFRS è infatti evidente laddove si stabilisce:

- l'obbligo del rendiconto finanziario;
- il divieto di iscrivere all'attivo le azioni proprie e i costi di ricerca e di pubblicità;
- l'obbligo di esporre il valore degli strumenti finanziari derivati;
- l'eliminazione dei conti d'ordine;
- l'eliminazione del segmento straordinario della gestione dal conto economico,

ma ben più numerose sono le modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015. Nello specifico, nello schema di stato patrimoniale ai sensi dell'art. 2424 C.C. si registrano i seguenti cambiamenti:

- le *azioni proprie* sono portate a diretta diminuzione del patrimonio netto, per cui scompaiono come poste dell'attivo;
- dalla preesistente voce delle immobilizzazioni immateriali dedicata ai *costi di ricerca, sviluppo, pubblicità*, pubblicità e ricerca sono eliminate, rimanendo ammissibile la capitalizzazione dei soli costi di sviluppo;
- con riferimento alle *società sotto il controllo della medesima controllante*, vengono inserite specifiche voci per rappresentare distintamente i crediti e i debiti verso questi soggetti;
- sono aggiunte specifiche voci per i *derivati* attivi (sia tra le immobilizzazioni, sia nel circolante) e passivi (nei fondi per rischi ed oneri);
- viene aggiunta una voce specifica nelle poste del patrimonio netto per accogliere la *riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri*;
- i *conti d'ordine* sono eliminati e, di conseguenza, le informazioni sugli impegni e i rischi devono essere riportate nelle note al bilancio;
- gli *aggi e disaggi di emissione* sono eliminati in quanto è introdotto il metodo del costo ammortizzato per la rappresentazione dei prestiti obbligazionari.

Nello schema di conto economico ai sensi dell'art. 2425 C.C. si registrano, invece, le seguenti modifiche:

- sono introdotte specifiche voci nella classe C *per i proventi che derivano dai rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti*;
- sono introdotte nella classe D delle specifiche voci per gli *oneri/proventi derivanti dalle variazioni di fair value dei derivati*;
- la *classe D, Rettifiche di valore di attività finanziarie,* diventa «Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie»;

- la Classe E, *Oneri e proventi straordinari,* è eliminata dallo schema e, di conseguenza, le voci di costo e ricavo di natura straordinaria incluse nelle diverse voci del conto economico devono essere illustrate nella nota integrativa.

Numerose sono poi le modifiche apportate in materia di criteri di valutazione, ossia:

- *fair value*: viene introdotto uno specifico comma all'art. 2426 C.C. (n. 4) per i criteri di determinazione. Il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati;
- *derivati*: vanno iscritti in bilancio in base al loro fair value, e le variazioni nel fair value medesimo vanno imputate al conto economico a meno che si tratti di operazioni di copertura;
- *copertura del rischio dei flussi di cassa*: se lo strumento derivato copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi o di un'operazione programmata, la variazione di fair value è imputata a una riserva di patrimonio netto, poi stornata a conto economico nella misura e nei tempi del verificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto;
- *amortized cost (o costo ammortizzato)*: i titoli di debito immobilizzati, i crediti e i debiti sono rappresentati con il modello del costo ammortizzato;
- *partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto*: la differenza iniziale si determina alla data di acquisizione;
- *avviamento*: si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile, si ammortizza entro un periodo massimo di dieci anni;
- *costi di sviluppo*: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano entro un periodo massimo di cinque anni;
- *valutazione costante*: viene abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze.

Infine, anche il contenuto della nota integrativa subisce delle significative modifiche e aggiunte; più precisamente:

- deve contenere informazioni per il fair value dei derivati;
- deve riportare informazioni su impegni, rischi e passività potenziali;
- l'ordine di presentazione delle informazioni deve essere secondo l'ordine delle voci indicate in stato patrimoniale e conto economico;
- gli eventi successivi alla chiusura del bilancio devono essere segnalati in nota integrativa e non più in relazione sulla gestione;
- va indicata la proposta di destinazione dell'utile;
- vanno fornite informazioni su ciò che può influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

- deve essere inserita una tabella che indichi i movimenti della riserva di *fair value* avvenuti nell'esercizio.

Nel loro insieme, si tratta quindi di numerosi cambiamenti che investono i bilanci delle società non quotate, con un evidente movimento nella direzione di una maggiore armonizzazione con i principi contabili internazionali; tuttavia, mentre non sono discutibili le ragioni richiamate a sostegno della adozione degli IAS/IFRS per il bilanci individuali e consolidati delle società quotate, che per loro natura e dimensione si rivolgono ad un contesto sovra-nazionale, meno convincente è la convergenza verso logiche ed impostazioni proprie dei principi internazionali anche per i bilanci delle società non quotate.

Se è, infatti, da vedere con favore la progressiva convergenza delle prassi e dei linguaggi contabili dei vari paesi, con una informazione più utile per gli investitori e una rappresentazione dei valori più comparabile, è innegabile che sono state introdotte anche innovazioni (sostanziali) che riflettono i connotati del contesto sociale ed economico in cui si è formato e sviluppato il corpo di regole cui ci si è ispirati, ossia quello dei paesi di matrice "anglo-sassone" (Stati Uniti e Regno Unito per primi), dove:

- il modello di impresa caratteristico è quello della *public company;*
- i mercati finanziari sono estesi e funzionanti e costituiscono la prevalente fonte di copertura dei fabbisogni finanziari delle imprese;
- gli operatori apprezzano gli andamenti e i risultati delle imprese prevalentemente sotto il profilo finanziario;
- tra i differenti soggetti destinatari dell'informazione di bilancio sono privilegiati gli *shareholder*.

Pertanto, i principi contabili internazionali, una volta calati nel nostro contesto, mettono in discussione paradigmi consolidati, introducono criteri nuovi per molte voci di bilancio, provocano una "rivoluzione" nella nostra cultura contabile, nel senso che:

- si passa da una *revenue and expense view* ad una *asset and liability view*, con preminenza concettuale dello stato patrimoniale sul conto economico;
- si sostituisce alla nozione di *reddito prodotto* quello di *comprehensive income*;
- si declina più debolmente il principio di prudenza e si introduce il *fair value*, che sostituisce nella misurazione di alcuni valori il criterio del costo storico.

Si entra quindi in contrasto con le peculiarità del modello contabile italiano, caratterizzato da:

- la sistemica priorità del reddito sul capitale;
- la modesta attenzione alla dinamica finanziaria;
- i legami fra competenza economica e prudenza valutativa;
- la convenzione del costo storico per le attività;

- l'apprezzamento asimmetrico di taluni eventi gestionali e il tendenziale accoglimento delle sole perdite presunte;
- la prevalenza dei profili formali;
- l'attitudine a comprimere i margini di soggettività sulle operazioni in corso di svolgimento e ad esporre il reddito prodotto dai soli cicli conclusi (integrità del capitale e salvaguardia degli interessi patrimoniali dei terzi).

La transizione indotta dal processo di armonizzazione contabile in atto è dunque *in itinere* e non si esaurirà in tempi brevi, anche se le modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015 hanno «virato» nella direzione dello IASB, stavolta con l'imprimatur della direttiva comunitaria.

I principi contabili internazionali segnano una direzione univoca, ancora da completare, ma è pure il caso di meditare sulla convenienza di un'importazione acritica di nuove regole contabili, spesso troppo gravose per l'entità dei *compliance cost* e che potrebbero mettere in difficoltà soprattutto le aziende medio-piccole.

2. Il bilancio d'esercizio nell'ottica dei principi contabili nazionali

Il raggiungimento di un'informativa di bilancio comparabile nel tempo e nello spazio, perseguita attraverso «la convergenza tra le differenti convenzioni e prassi contabili nazionali, così da pervenire ad un linguaggio comune, comprensibile da parte di utilizzatori appartenenti al mondo intero»[13] rappresenta un importante obiettivo del processo di normalizzazione contabile a livello internazionale con lo scopo di migliorare il controllo dell'operato delle aziende (attraverso il rispetto dei principi che ne disciplinano la redazione, la verifica dell'attendibilità dei dati rappresentati) nonché la qualità e la comprensibilità delle informazioni contabili e non alla base delle valutazioni e delle decisioni di investimento nel mercato finanziario globalizzato.

Il bilancio di esercizio dovrebbe essere, «per logica e per norma di legge, unico, in grado di soddisfare le esigenze conoscitive dei soggetti interni ed esterni all'azienda»[14].

A seguito del complesso e recente processo di armonizzazione delle tecniche contabili, attraverso l'adozione di norme contabili confrontabili tra Paesi diversi ispirate ai principi contabili internazionali IAS/IFRS[15], si è

[13] MARCHI e POTITO (2012), *L'impatto dell'adozione degli Ias/Ifrs sui bilanci delle imprese italiane quotate.*

[14] QUAGLI (2017), *Bilancio di esercizio e principi contabili*, pag. 10.

[15] I principi contabili internazionali sono stati inizialmente conosciuti come IAS (*International Accounting Standard*), poi dal 2001 come IFRS (*International Financial*

assistito ad un rilevante mutamento delle logiche e dei processi di valutazione delle poste di bilancio (passando dal prevalente impiego della logica del costo storico all'uso prioritario di quella relativa al *fair value*) e all'uniformità nella redazione dei bilanci consolidati e di esercizio delle società i cui titoli sono trattati su mercati regolamentati ma anche di quelli delle altre società[16].

Evidentemente, le scelte di valutazione ed esposizione dei valori del bilancio sono influenzate dalle esigenze conoscitive convergenti sul bilancio dei diversi stakeholder e «possono mutare secondo i fini per i quali il bilancio viene composto o, per dir meglio, secondo le conoscenze che dal bilancio si vogliono trarre»[17].

In materia di bilancio, nei Paesi europei convivono una normativa internazionale e una nazionale[18]. In particolare, l'Unione Europea, con una successione di regolamenti[19], ha riconosciuto e reso obbligatori negli Stati membri, a partire dal 1 gennaio 2005, i principi dell'*International Accounting Standards Board* (d'ora in avanti, IASB) per la redazione del bilancio consolidato da parte delle società quotate nei mercati finanziari dei Paesi dell'UE. In particolare, la direttiva comunitaria n. 2013/34/EU, abrogando tutte le precedenti direttive sui bilanci individuali e consolidati delle società, ha introdotto un nuovo regime contabile chiaramente ispirato alle indicazioni contenute nei principi contabili dello IASB.

In Italia, la redazione del bilancio é disciplinata dalla norme contenute negli artt. 2423 - 2435 *ter* del Codice Civile (Libro Quinto, Titolo V, Capo V, Sezione IX "*Del bilancio*") per come modificati in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015 (c.d. *decreto bilanci*), che

reporting Standard) mentre la denominazione delle relative regole interpretative di detti principi era IFRIC (*International Financial Reporting Standard Interpretations Committe*).

[16] Giova ricordare, al riguardo, che i principi contabili internazionali sono stati «destinati principalmente ai bilanci consolidati di gruppo, poiché sono questi che devono confrontarsi sul piano internazionale con quelli degli altri Paesi e richiedono quindi una necessaria uniformità di costruzione e di linguaggio» (POTITO, 2016, p. XXIV).

[17] ONIDA (1951), *Il bilancio di esercizio nelle imprese*, pag. 4.

[18] FADDA ET AL. (2012), *La qualità del bilancio delle società di capitali tra ragioneria e diritto.*

[19] Si fa riferimento ai Regolamenti con i quali l'UE ha approvato e omologato i principi contabili dello IASB (IAS, IFRS e IFRIC), a partire dal Regolamento CE n. 1606 del 19 luglio 2002 (c.d. "regolamento IAS") e da: Regolamento CE n. 1725 del 29 settembre 2003 (Adozione degli IAS); Regolamento CE n. 707/2004 (Recepimento dell'IFRS 1 – Prima applicazione degli IAS/IFRS); Regolamento CE n. 2086 del 19/11/2004 (Adozione dello IAS 39 - Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione); Regolamento CE n. 2236 del 29/12/2004 (Adozione dell'IFRS 3 - Aggregazioni aziendali, dell'IFRS 4 - Contratti assicurativi e dell'IFRS 5 - Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate.

recepisce nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria n. 2013/34/EU[20] e dai nuovi e modificati principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità che, fornendo regole di dettaglio, interpretano e integrano tecnicamente le norme del Codice Civile e le regole contabili internazionali.

Complessivamente, la normativa italiana sul bilancio di esercizio ha avuto nel corso del tempo una continua e progressiva evoluzione tesa, da un lato, ad adeguare il sistema contabile nazionale al sistema delle regole contabili internazionali degli IAS/IFRS ormai largamente consolidate e, dall'altro lato, a conferire un maggiore grado di uniformità, comparabilità e trasparenza dell'informativa resa dai bilanci nonché trovare un giusto equilibrio tra gli interessi dei diversi destinatari dei bilanci attraverso una migliore rappresentazione delle informazioni contabili.

In particolare, il D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015 ha introdotto un nuovo regime contabile, più conforme al modello anglosassone, applicabile a tutte le società che nella redazione dei propri bilanci non utilizzano, per obbligo o per scelta, i principi contabili internazionali IAS/IFRS e cioè (art. 2435 bis C.C.): le imprese con limiti dimensionali inferiori a quelli di redazione del bilancio in forma abbreviata, che non abbiano optato per la redazione del bilancio secondo il modello IASB; le imprese, diverse da quelle quotate, bancarie ed assicurative, con limiti dimensionali superiori a quelli di redazione del bilancio in forma abbreviata, che non optino per l'adozione dei principi contabili internazionali[21].

---

[20] Sotto il profilo normativo, il *D.Lgs.139/2015* ("Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge") è solo l'ultimo intervento in tema di formazione del bilancio (di esercizio e consolidato) in ordine di tempo in Italia. Esso è stato preceduto dal *D.Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991* ("Attuazione delle Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69"), che contiene gli indirizzi sulla formazione del bilancio relativamente a postulati, criteri di rappresentazione e di valutazione e dai successivi interventi contenuti: nel *D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003* ("Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366"); nel *D.Lgs. n. 310 del 28 dicembre 2004* ("Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia"); nel *D.Lgs. n. 32 del 2 febbraio 2007* ("Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione"); nel *D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010* ("Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE").

[21] Solo alcune disposizioni contenute nella direttiva 2013/34/UE sono state contemplate nel D.Lgs. n. 139/2015 in quanto altre hanno trovato la loro corrispondenza in previsioni legislative già presenti nell'ordinamento nazionale e derivanti dal recepimento delle due

Tali principi si rivolgono al bilancio consolidato delle società quotate (cioè il bilancio del gruppo di imprese) e si applicano, in Italia, anche al bilancio di esercizio "separato" (cioè, nel linguaggio IASB, il bilancio della singola società appartenente a un gruppo di imprese e che confluisce quindi in un bilancio di esercizio consolidato)[22] delle società quotate e non quotate, delle banche, delle assicurazioni e, in via opzionale, delle altre società, ad esclusione soltanto di quelle ammesse alla redazione del bilancio in forma abbreviata (Tab.1).

Tab. 1 - Ambito di applicazione del modello IAS/IFRS in Italia

Società	Bilancio consolidato			Bilancio d'esercizio		
	Obbligo	Facoltà	Esclusione	Obbligo	Facoltà	Esclusione
Società quotate e società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico	X			X		
Banche e intermediari finanziari vigilati	X			X		
Imprese di assicurazione quotate	X			X (per quelle che non redigono il bilancio consolidato)		
Imprese di assicurazione non quotate	X					X
Imprese industriali e commerciali escluse dalla redazione del bilancio in forma abbreviata		X			X	
Imprese industriali e commerciali soggette alla redazione del bilancio in forma abbreviata			X		X	

Fonte: Ns adattamento da Savioli (2017), pag. 20

direttive abrogate dalla nuova direttiva. Già la Legge n. 306 del 31 ottobre 2003 (all'art. 25) e il successivo D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 (artt.2,3,4), in ottemperanza al Regolamento CE n. 1606 del 19 luglio 2002 che ha introdotto anche in Italia i principi IAS/IFRS, avevano stabilito l'ambito di applicazione dei principi contabili internazionali IASB. Inoltre, la direttiva 2013/34/UE è stata recepita nel nostro ordinamento con un ulteriore decreto legislativo che disciplina gli obblighi di bilancio per i confidi minori e gli operatori del microcredito (D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 136). QUAGLI evidenzia come in ambito UE «l'Italia è stato uno dei pochi Paesi membri ad aver previsto la più amplia applicazione di tali principi, specialmente con l'obbligo di adottare gli IAS/IFRS anche nel bilancio di esercizio delle singole società quotate, delle banche e delle assicurazioni (pag. 20). Questa estensione dei principi contabili internazionali ai bilanci delle singole società ha comportato l'adeguamento di numerose norme italiane (contenute nel D.Lgs. 38/2005) concernenti la distribuzione degli utili e la determinazione del reddito imponibile ai fini tributari, in quanto è il bilancio di esercizio e non quello consolidato, la base per stabilire i dividendi e calcolare il reddito imponibile» (*Bilancio di esercizio e principi contabili*, pagg. 20-21).

[22] Il termine bilancio di esercizio individuale indica, invece, il bilancio della singola impresa che non fa parte di un gruppo.

La normativa nazionale si applica in via residuale a tutte le altre società di capitali e cooperative (Tab. 2).

Tab. 2 - Ambito di applicazione del modello del bilancio d'esercizio "civilistico"

Società	Norma di riferimento
Società per azioni	art.2423 c.c.
Società in accomandita per azioni	art.2454 c.c.
Società a responsabilità limitata	art.2478-bis c.c.
Società cooperative	art.2519 c.c.
Consorzi con attività esterna	art.2615-bis c.c.
Società di persone (S.n.c., S.a.s.) interamente partecipate da società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.)	art.111-duodecies disp. att. c.c.

Fonte: Savioli (2017), pag. 21

Pertanto, una prima novità consiste nell'aver introdotto una separazione delle imprese in relazione alle loro differenti dimensioni alle quali si associano differenti regole contabili nonché la previsione di semplificazioni nella redazione del bilancio di esercizio e più "leggeri" adempimenti amministrativi e informativi per le società e le imprese di piccole e piccolissime dimensioni e di obblighi aggiuntivi per quelle di maggiori dimensioni.

A questo fine, con riferimento agli ambiti di applicazione, l'art. 3 della direttiva 2013/34/UE definisce le imprese e i gruppi di imprese classificandoli in diverse categorie dimensionali sulla base di parametri quantitativi, quali: limiti di stato patrimoniale, limiti di conto economico, numero medio dei dipendenti occupati (Tab. 3).

Le imprese nonché i gruppi societari rientrano in una delle categorie determinate (micro-imprese, piccole imprese, medie imprese e grandi imprese; piccoli gruppi societari, gruppi di medie dimensioni, grandi gruppi) se il relativo bilancio (individuale, separato e consolidato, rispettivamente) alla data di chiusura, soddisfa almeno due dei tre parametri quantitativi individuati dalla direttiva.

Tab. 3 - Dimensioni e classificazione delle imprese e dei gruppi di imprese individuati dalla direttiva 2013/34/UE

CATEGORIE DI IMPRESE				
Definizioni	**Micro-imprese**	**Piccole imprese ***	**Medie imprese**	**Grandi imprese**
Stato patrimoniale (euro)	≤ 350.000	≤ 4.000.000	≤ 20.000.000	> 20.000.000
Ricavi netti vendite e prestazioni (euro)	≤ 700.000	≤ 8.000.000	≤ 40.000.000	> 40.000.000
Numero medio dipendenti	10 unità	50 unità	250 unità	> 250 unità

CATEGORIE DI GRUPPI IMPRESE			
Definizioni	**Piccoli gruppi**	**Gruppi di Medie dimensioni**	**Grandi gruppi**
Stato patrimoniale (euro)	≤ 4.000.000	≤ 20.000.000	> 20.000.000
Ricavi netti vendite e prestazioni (euro)	≤ 8.000.000	≤ 40.000.000	> 40.000.000
Numero medio dipendenti	50 unità	250 unità	> 250 unità

** La direttiva prevede che in relazione alle piccole imprese gli Stati membri possano stabilire soglie superiori di quelle individuate purché non superino i 6milioni di euro per il totale dello stato patrimoniale e i 12 milioni di euro per i ricavi delle vendite e delle prestazioni.*

Fonte: Direttiva 2013/34/Ue, art. 3

Il D.Lgs. n. 139/2015, recependo tali parametri in tema di definizione di grandi imprese, medie imprese, micro imprese ha elevato le soglie concernenti i casi di esonero del bilancio consolidato, raccordandoli con quelli presenti nella direttiva con riferimento alla definizione di grandi gruppi. Più precisamente:

1) si considerano micro-imprese le società di cui all'art. 2435 *ter* C.C. (dedicato al bilancio delle micro-imprese e introdotto dal decreto legislativo) che nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due delle seguenti soglie:

Stato patrimoniale (euro)	**Ricavi netti vendite e prestazioni (euro)**	**Numero medio dipendenti**
≤ 175.000	≤ 350.000	5 unità

2) si considerano piccole imprese le società di cui all'art. 2435 *bis* C.C. che nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due delle seguenti soglie:

Stato patrimoniale (euro)	Ricavi netti vendite e prestazioni (euro)	Numero medio dipendenti
≤ 4.400.000	≤ 8.800.000	50 unità

3) si considerano grandi imprese le società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato almeno due delle seguenti soglie:

Stato patrimoniale (euro)	Ricavi netti vendite e prestazioni (euro)	Numero medio dipendenti
≤ 20.000.000	≤ 40.000.000	250 unità

4) si considerano gruppi di medie dimensioni i gruppi il cui bilancio consolidato soddisfa almeno due delle seguenti soglie:

Stato patrimoniale (euro)	Ricavi netti vendite e prestazioni (euro)	Numero medio dipendenti
≤ 20.000.000	≤ 40.000.000	≤ 250 unità

La rilevanza di queste novità, ha comportato un'ulteriore riforma del bilancio di esercizio e il venir meno dell'univocità del sistema del bilancio in Italia[23] (LAI, 2016, pag. XL). In particolare, è prevista la segmentazione dei regimi contabili in relazione alle dimensioni delle imprese (micro imprese, piccole imprese, imprese ordinarie). Pertanto, il modello di bilancio in Italia:

- per le *micro-imprese* è in forma *semplificata* (art. 2435 *ter*, introdotto dal D.Lgs.139/2015): ad esempio, è previsto l'esonero della redazione della nota integrativa e del rendiconto finanziario;
- per le *piccole imprese* è in forma *abbreviata* (sussistendo minori semplificazioni rispetto alle micro-imprese): ad esempio, è previsto l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario;

[23] LAI (2016), *La formazione del bilancio di esercizio,* pag. 40.

- per le i*mprese di medie dimensioni* è forma *ordinaria* disciplinato dall'art. 2423 all'art. 2435 bis del Codice Civile;
- per le *società quotate* è quello redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS in via obbligatoria. Analogamente, per le società che hanno scelto di utilizzare gli standard internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio questi rappresentano l'unico riferimento obbligatorio e rappresentano la regola ordinaria di redazione del bilancio di esercizio.

Sono state introdotte, inoltre, interessanti novità che coinvolgono sia aspetti formali di rappresentazione dei fatti di gestione, allineando il trattamento contabile delle singole fattispecie alla prassi internazionale, sia aspetti sostanziali delle valutazioni da adottare per alcune voci del bilancio in forma ordinaria. Le modifiche apportate hanno interessato l'architettura del bilancio (documenti, postulati e principi), nonché gli aspetti relativi alla rappresentazione (schemi) e alla valutazione (criteri) delle poste contabili.

Si pensi ai cambiamenti introdotti dal D.Lgs. n. 139/2015 (art. 6, comma 2) e che riguardano i principi di redazione del bilancio (artt. 2423 e 2423 *bis* del Codice Civile), come:

- l'introduzione del rendiconto finanziario (art. 2423, comma 1, riformulato), fino ad allora soltanto raccomandata dai principi contabili nazionali, quale ulteriore documento obbligatorio del bilancio di esercizio per le imprese (facoltativo per quelle di dimensioni minori che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ex art. 2435-ter C.C.), al fine di migliorare in modo significativo l'informativa sulla situazione finanziaria della società o del gruppo (compresa la liquidità e la solvibilità)[24];
- l'introduzione nell'art. 2423 C.C. del principio della "rilevanza" ("*materiality*"), proprio del modello IAS/IFRS, e l'affermazione del principio generale della "prevalenza della sostanza sulla forma" (art. 2423 *bis* C.C.) stabilendo che la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale devono tenere conto della sostanza dell'operazione/contratto (che è quella economica) piuttosto che della forma, giuridica o contrattuale[25], laddove il principio della forma sulla sostanza è un assunto fondamentale dei principi contabili internazionali;

[24] Sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario: le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435 *bis* C.C.; le micro-imprese, cioè le società che non superano i limiti di cui al nuovo art. 2435 *ter* C.C.

[25] Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma era già stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 6 che aveva modificato l'art. 2423 *bis* C.C., prevedendo al comma 1, n. 1) che "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato".

- l'estensione della platea di imprese che può avvalersi del bilancio in forma abbreviata[26].

Altre importanti novità riguardano la rappresentazione dei valori e gli schemi di bilancio (art. 2424 C.C.); tra queste, sembra opportuno segnalare:

- l'eliminazione dell'area straordinaria del conto economico, con la conseguenza che eventuali componenti straordinari di reddito, se di entità o incidenza eccezionali, devono essere indicati nella nota integrativa;
- l'ampliamento delle informazioni da fornire nella Nota integrativa,
- il divieto di iscrivere all'attivo le azioni proprie (che ora sono classificate a diretta deduzione del patrimonio netto) e di capitalizzare i costi di ricerca e di pubblicità,
- l'eliminazione dei conti d'ordine, con conseguente migrazione delle relative informazioni nella nota integrativa;
- l'obbligo di esporre il valore degli strumenti finanziari derivati, in precedenza trascurati dal legislatore italiano, con la conseguente creazione di nuove voci negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.

Anche la nota integrativa (art. 2427) e la relazione sulla gestione (art. 2428) sono state interessate da alcune variazioni con ulteriori informazioni da fornire nei documenti di riferimento.

Ulteriori innovazioni interessano i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 C.C. riformulato ai sensi del D.Lgs. n. 139/2015 tra cui:

- l'adozione del criterio del *costo ammortizzato* (del tutto assente nella normativa italiana precedente) per la valorizzazione delle poste finanziarie (proprio dei principi contabili internazionali) rappresentate da crediti, debiti, titoli immobilizzati (comma 1, numeri 1, 7, 8)[27];
- la rilevazione degli strumenti finanziari al fair value (comma 1, numero 11 *bis* e comma 2);

---

[26] I requisiti soggettivi e oggettivi necessari perché le società possano optare per la redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2435 *bis* C.C., comma 1, C.C.) sono i seguenti: non aver emesso titoli negoziati in mercati regolamentati; non aver superato, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

[27] Per la definizione di costo ammortizzato si rinvia ai principi contabili internazionali omologati dall'Unione europea IAS 39. La normativa in vigore prima di questa modifica introdotta al codice civile prevedeva che i crediti fossero iscritti al presumibile valore di realizzo mentre i debiti dovevano essere iscritti al loro valore nominale. Nella attuale disciplina, tuttavia, le micro-imprese e le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata hanno la facoltà di non applicare il costo ammortizzato e di continuare a valutare i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

- l'obbligo di iscrivere gli strumenti finanziari derivati nel corpo del bilancio e di valutarli al fair value ("il prezzo che si riceverebbe dalla vendita di un'attività o dal trasferimento di una passività in una transazione ordinaria tra i partecipanti al mercato alla data di misurazione")[28];
- la discrezionalità nella ripartizione dell'avviamento sulla scorta della vita utile;
- l'adozione di un criterio di ammortamento differente per i costi di impianto e ampliamento (entro un periodo non superiore a cinque anni) e per i costi di sviluppo (secondo la loro vita utile ovvero, nell'impossibilità di una stima attendibile, entro cinque anni) (comma 1, numero 5).

Tali novità segnano il percorso compiuto nella direzione di una maggiore uniformità del linguaggio contabile usato nella formazione e nella dinamica dei valori contabili accolti dai conti di sintesi del bilancio di esercizio.

Le problematiche connesse alle numerose e significative novità introdotte hanno imposto un necessario processo di aggiornamento e rielaborazione del corpo dei principi contabili nazionali di derivazione economico-aziendale e professionale alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n. 139/2015.

Attesa la loro funzione di integrazione e interpretazione tecnica delle norme di legge in materia di bilancio[29], l'Organismo Italiano di Contabilità (d'ora in avanti OIC)[30] ha proceduto a modificare il corpo dei principi contabili nazionali (con efficacia a partire dai bilanci redatti al 31 dicembre 2016) e a fornire gli standard di riferimento e gli elementi interpretativi e applicativi necessari per la rilevazione, classificazione, valutazione ed esposizione in bilancio delle operazioni di gestione e la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato (Tab. 4).

---

[28] Sul fair value PIZZO E MOSCARIELLO (2013), *Il fair value*.
Alcuni autori (DANJOU, 2013; PERRONE 2011) hanno osservato che in realtà il modello di misurazione a base degli IAS/IFRS abbia natura mista e che in esso l'impiego del fair value è stato circoscritto ad alcune attività e passività, per le quali l'adozione di criteri alternativi, come ad esempio il costo storico, produrrebbe rappresentazioni fuorvianti per gli utilizzatori del bilancio (FORTE ET AL., 2016, pag. 92).

[29] POZZOLI (2001), *I componenti straordinari di reddito,* pag. 32.

[30] L'OIC, istituto nazionale per i principi contabili, è nato dall'esigenza di costituire uno standard setter nazionale dotato di ampia rappresentatività, capace di esprimere in modo coeso le istanze nazionali in materia contabile. Il ruolo pubblico e le funzioni normative dell'OIC e delle sue attività sono riconosciute dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 che ha riconosciuto l'OIC quale Standard Setter nazionale. Il D.Lgs. n. 139/2015, nelle disposizioni finali e transitorie prevede all'art. 12 che "l'Organismo Italiano di Contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'art. 9 bis, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto".

Tab. 4 - Principi contabili nazionali aggiornati ed emendati dall'OIC a seguito delle novità introdotte dal D.lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE

- OIC 1 I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio
- OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
- OIC 4 Fusione e scissione
- OIC 5 Bilanci di liquidazione
- OIC 6 Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio
- OIC 7 I certificati verdi
- OIC 8 Le quote di emissione di gas ad effetto serra
- OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
- OIC 10 Rendiconto finanziario
- OIC 11 Bilancio d'esercizio – finalità è postulati
- OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
- OIC 13 Rimanenze
- OIC 14 Disponibilità liquide
- OIC 15 Crediti
- OIC 16 Immobilizzazioni materiali
- OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
- OIC 18 Ratei e risconti
- OIC 19 Debiti
- OIC 20 Titoli di debito
- OIC 21 Partecipazioni
- OIC 23 Lavori in corso su ordinazione
- OIC 24 Immobilizzazioni immateriali
- OIC 25 Imposte sul reddito
- OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera
- OIC 28 Patrimonio netto
- OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
- OIC 30 Bilanci intermedi
- OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto
- OIC 32 Strumenti finanziari derivati

I principi contabili dell'OIC recepiscono e contengono esempi applicativi del principio della rilevanza.
Sotto il primo aspetto, il principio contabile OIC 11 ha recepito il criterio della rilevanza, prevedendo che la rappresentazione in bilancio dei fatti economici venga fatta valutando la loro significatività e rilevanza sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari.

Considerando il secondo aspetto, i principi dell'OIC chiariscono, per esempio, che la società ai sensi della normativa deve illustrare in nota integrativa le politiche di bilancio adottate se, essendo tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato, decide di non utilizzarlo:

- per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di

mercato, come previsto dall'OIC 19 - Debiti. Disposizioni analoghe sono contenute nell'OIC 15 – Crediti;
- per titoli di debito immobilizzati con costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo, come previsto dall'OIC 20 - Titoli di debito;
- per i titoli non immobilizzati detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi, come previsto dall'OIC 20 - Titoli di debito[31].

Il nuovo principio contabile OIC 12 dedicato alla "Composizione e schemi del bilancio di esercizio" indica la corretta collocazione dei costi e dei proventi che la precedente versione dell'OIC qualificava come "straordinari", prevedendo la riclassificazione dei componenti positivi e negativi non più straordinari nella macroclasse A, relativa alla gestione caratteristica o nella macroclasse C, relativa alla gestione finanziaria.

In Italia, dunque, la normativa civilistica del bilancio d'esercizio è articolata su tre livelli gerarchicamente ordinati. Al primo livello si colloca la *clausola generale* fissata dall'art. 2423 C.C. (comma 2) che enuncia i tre principi della *chiarezza*, *verità* e *correttezza* analoghi al concetto sovraordinato del *true and fair view* di derivazione anglosassone[32]. La clausola generale della *rappresentazione veritiera e corretta* dei riflessi economico-finanziari della gestione aziendale è rafforzata dal postulato della *completezza informativa* (prevista al comma 3 dell'art. 2423 C.C.)[33],

---

[31] QUAGLI, al riguardo, afferma che esempi di declinazione pratica del principio di rilevanza da illustrare in Nota integrativa sono rinvenibili, per esempio, nell'OIC 13 - Rimanenze e nell'OIC 16 - immobilizzazioni materiali. Con riferimento all'OIC 13 - Rimanenze, in materia di determinazione del costo delle rimanenze con metodi alternativi al LIFO, FIFO e costo medio ponderato, tali esempi sono rappresentati da: «l'utilizzo del metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio, oppure del valore costante delle materie prime, sussidiarie e di consumo». Nell'OIC 16 - Immobilizzazioni materiali essi sono rappresentati «dall'iscrizione in bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio e quando non si hanno variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione di tali immobilizzazioni materiali, o l'utilizzo ai fini dell'ammortamento della metà dell'aliquota normale per i cespiti acquistati nell'anno, se la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso» (*Bilancio di esercizio e principi contabili*, pag. 26).

[32] Come osservato da CORONELLA ET AL. (2016), «i valori di bilancio, pur derivando da analisi di tipo soggettivo, dovrebbero possedere il requisito essenziale della "attendibilità" e della "credibilità» (*La politica di bilancio nella dottrina economico-aziendale: riflessioni criticate*, pag. 41). In argomento si rinvia inoltre a FERRERO (*I complementari principi della "chiarezza" della "verità" e della "correttezza" nella redazione del bilancio di esercizio*, pagg. 21-22) e CARAMIELLO (*Il bilancio di esercizio, ieri e oggi. Brevi note per un confronto,* pag. 20).

[33] L'art. 2423, comma 3 dispone quanto segue: «se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo». Specularmente, il comma 5 dell'art. 2423 C.C. prevede l'obbligo (e non semplicemente la facoltà) di derogare

che ammette l'integrazione di informazioni mancanti, non previste dalla legge, allo scopo di assicurare l'attendibilità del bilancio e della realtà gestionale in esso rappresentata. Tuttavia, il comma 4[34], introdotto dall'art. 6, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 139/2015, prevede altresì la possibilità di «omettere l'esposizione e il commento di importi irrilevanti o l'applicazione di criteri di valutazione che in relazione alla loro complessità a allo sforzo amministrativo per applicarli non danno beneficio informativo»[35]. Tuttavia, questa discrezionalità:

1) potrebbe indurre gli amministratori ad applicare in modo opportunistico il principio della rilevanza, evitando per esempio di rappresentare e commentare poste di importo quantitativamente irrilevanti ma riferite a fatti che qualitativamente sarebbero suscettibili di influenzare la valutazione, il giudizio e il processo decisionale dei lettori (per esempio, nel caso di sanzioni o penalità dovute nei rapporti commerciali) sull'andamento aziendale e ridurre l'effettiva comparabilità dei bilanci con le altre aziende;
2) trova un limite nei "soli casi eccezionali" e nella necessità di motivare in Nota integrativa le deroghe operate.

Al secondo livello sono posti i *principi generali di redazione del bilancio* (art. 2423-bis), che rappresentano i criteri guida individuati dal legislatore per dare contenuto alla clausola generale della rappresentazione chiara, veritiera e corretta: correttezza; prudenza; realizzazione; competenza; rilevanza; prospettiva della continuità aziendale; rappresentazione sostanziale (prevalenza della sostanza sulla forma); costanza nei criteri di valutazione; valutazione separata degli elementi eterogenei ricompresi nella medesima voce di bilancio[36].

---

alle norme di legge riferite a specifiche voci di bilancio qualora ci sia il rischio di inficiare la veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'azienda. In particolare, è disposto che «se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato».

[34] Il comma 4 dell'art. 2423 C.C. recita: «Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione».

[35] QUAGLI (2017), *Bilancio di esercizio e principi contabili,* pag. 25.

[36] Tali principi generali che il redattore del bilancio deve tenere presenti (e che integrano quelli contenuti nell'art. 2423) prevedono che:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;

Altri principi non espressamente indicati nell'art. 2423 bis ma che «sono di sicura rilevanza (in dottrina) e di condivisa applicazione (nella prassi)»[37] trovano espressa indicazione nel principio contabile OIC 11 "Bilancio d'esercizio - Finalità e postulati": periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale; neutralità (imparzialità); comparabilità; omogeneità (dell'unità di moneta di conto); conformità del bilancio ai principi contabili; incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettiche dell'investitore; funzione informativa e completezza della nota integrativa e delle altre informazioni necessarie; verificabilità delle informazioni.

Il terzo livello, infine, è occupato dai *criteri di valutazione* delle singole poste di bilancio (art. 2426 C.C.), che costituiscono la diretta applicazione dei principi di redazione nella valutazione di specifici elementi patrimoniali, e dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico (artt. 2424 e 2425), che rappresentano le modalità espositive delle singole voci.

«La relazione gerarchica tra questi tre livelli è tale per cui i criteri di valutazione del terzo livello sono strumentali all'adozione dei principi del secondo livello e questi, a loro volta, al raggiungimento degli obiettivi della clausola generale»[38].

Si è già sottolineato come gli interventi normativi succedutisi e la riformulazione dei principi contabili nazionali codificati dall'OIC abbiano reso il bilancio d'esercizio civilistico decisamente più simile al modello dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, ormai accettati e ritenuti quali standard di alta qualità informativa sia dal legislatore europeo sia da quello nazionale[39].

Tuttavia, alcune differenze permangono tenuto conto del differente approccio al bilancio dei principi contabili nazionali rispetto ai principi contabili internazionali, con rilevanti conseguenze circa i criteri di redazione e di valutazione adottati.

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto (tale numero è stato inserito dall'art. 6 comma 3 lett. b) d. lg. 18 agosto 2015 n. 139);

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

[37] CORBELLA (2016), *I principi generali di redazione,* pag. 39.

[38] SANNINO (1951), *Il modello nel framework IAS/IFRS,* pag. 38.

[39] SAVIOLI (2017), *Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili,* pag. 17.

Al riguardo, diversi sono il framework concettuale, gli interessi oggetto di tutela e le finalità dei bilanci civilistici e dei bilanci IAS/IFRS.

I primi sono rivolti a soddisfare le esigenze e garantire la tutela degli interessi dei soci e dei creditori e hanno principalmente la finalità di una prudente determinazione e valutazione dell'utile prelevabile ai fini della conservazione del patrimonio. Diversamente, i bilanci IAS/IFRS si rivolgono principalmente a soddisfare le attese degli investitori attuali e potenziali (il risultato dell'esercizio è inteso quale indicatore delle performance aziendali future) e sono orientati a «misurare il valore effettivo, le performance economiche dell'azienda e la capacità di generare flussi di cassa netti»[40].

Conseguentemente, diversi sono i principi che presiedono alla formazione del bilancio. I bilanci civilistici si richiamano alla prudenza e alla competenza economica con valutazioni fondate sul costo storico mentre i bilanci IAS/IFRS, privilegiando la competenza rispetto alla prudenza, presentano il bilancio in chiave dinamica e prospettica e allineano le valutazioni alle grandezze espresse dal mercato, con il fair value quale criterio prevalente e preferito al costo storico proprio della prassi comunitaria e italiana[41]. In questa ottica, il modello contabile internazionale è volto a ridurre le asimmetrie informative esistenti tra imprese e mercati finanziari, privilegiando in particolare gli investitori nelle loro scelte di allocazione dei capitali (Fig. 1).

Tenuto conto delle peculiarità del sistema industriale italiano, fondato principalmente su imprese industriali e commerciali a prevalente proprietà familiare, il modello del bilancio civilistico assume la priorità del reddito (e quindi del conto economico) sul capitale (cioè sullo stato patrimoniale) e una più modesta attenzione alla dinamica finanziaria e le regole per la sua redazione si ispirano:

- al principio della prudenza (art. 2423-bis C.C.), con la conseguenza che il valore del patrimonio aziendale espresso dal bilancio è sicuramente sottostimato rispetto al suo valore corrente[42];

---

[40] PALMA (2016), *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali,* pagg. 12-13.
[41] BALDARELLI E SCHIERA (2015), *Il criterio base di valutazione del costo storico,* pag. 17.
[42] Al riguardo, il criterio del costo impedisce non solo di attribuire maggiori valori alle attività rispetto al loro costo di acquisto o di produzione, ma impone anche di procedere svalutazioni nel caso in cui il valore corrente dell'elemento patrimoniale risulti inferiore al costo.
Sotto questo profilo, SANNINO osserva che l'orientamento alla salvaguardia dei creditori sociali del bilancio in Italia, porta a identificare nello scambio e nel collegato criterio del costo storico l'evento critico dal quale fare discendere la rilevazione della ricchezza prodotta dalla gestione aziendale nei prospetti di bilancio. Conseguentemente, la performance dell'impresa risulta sottostimata in periodi di prosperità (dovuta essenzialmente all'esclusione degli utili maturati ma non ancora realizzati (e in via generale al mismatching tra costi e ricavi) (*Il framework nel modello IAS/IFRS*, pag. 64).

Fig. 1 - Modello di bilancio "italiano" a costi storici e Modello di bilancio IASB a valori correnti a confronto

(a) Modello di bilancio "italiano" a costi storici

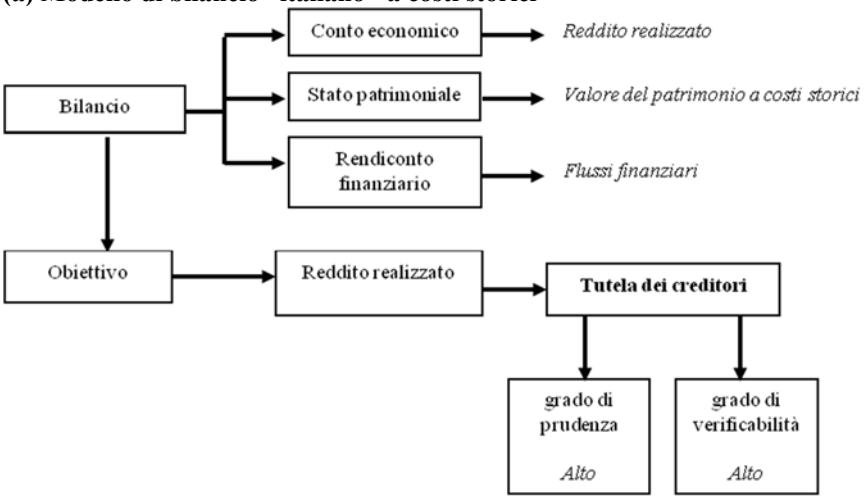

(b) **Modello di bilancio IASB a valori correnti**

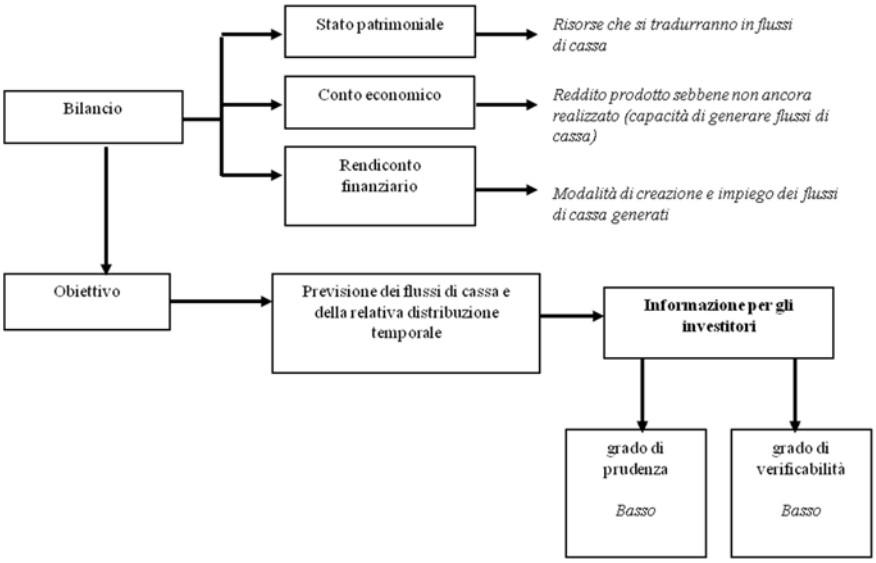

Fonte: SAVIOLI (2017), pp. 23-24

- al principio della realizzazione (strettamente correlato al modello a costi storici), che ha autonoma valenza concettuale operativa ma che al tempo stesso costituisce una specificazione di quello della prudenza, per cui non è possibile rilevare e distribuire utili che non siano effettivamente realizzati alla chiusura dell'esercizio mentre occorre considerare i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso;
- ai principi della rilevanza e della prevalenza della "sostanza" dell'operazione/contratto (che è quella economica) sulla forma, giuridica o contrattuale, laddove tale principio è un assunto fondamentale dei principi contabili internazionali;
- alla verificabilità delle valutazioni di bilancio in quanto il criterio del costo rende più oggettiva e meno discrezionale la valutazione degli amministratori rispetto a quanto accade nel modello dei principi contabili internazionali[43].

Diversamente, il modello di bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali emanati dallo IASB introduce criteri nuovi nel riconoscimento e nella misurazione di molti valori di bilancio che ne modificano le modalità di rappresentazione e sovvertono categorie e paradigmi contabili consolidati nel tempo nella maggior parte dei Paesi europei.

In particolare, nel modello IASB, dove in termini di contenuti si attribuisce maggior rilievo all'analisi dell'aspetto finanziario:

- assume preminenza lo stato patrimoniale rispetto al conto economico: per cui, concettualmente il reddito e le sue componenti dipendono dalle attività e dalla passività;
- la nozione di *comprensive income* sostituisce quella di reddito prodotto;
- richiede l'esposizione delle attività a valori correnti, cioè al f*air value.*

Quest'ultima caratteristica rende il bilancio IASB caratterizzato:

- da un livello inferiore di prudenza, perché le valutazioni al valore corrente eliminano "riserve di valore" presenti nel modello a costi storici;
- dalla possibilità di distribuire utili non ancora realizzati ma rilevati in bilancio sulla base del valore corrente di attività di pronto realizzo;
- da una maggiore variabilità dei risultati di bilancio e dell'ammontare di patrimonio netto, poiché strettamente connessi con le fluttuazioni dei valori di mercato degli elementi patrimoniali espressi a valori correnti;
- da una maggiore soggettività e, conseguentemente, da una minore verificabilità delle valutazioni operate dagli amministratori.

Esso permette di trarre utili informazioni circa il valore corrente dell'impresa e quindi delle sue azioni, e appare essere più funzionale a contesti economici caratterizzati da mercati finanziari estesi e funzionanti e

[43] SAVIOLI (2017), *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali,* pag. 22.

modelli imprenditoriali con spiccata separazione tra proprietà e controllo (tipici delle imprese di dimensioni medio-grandi ad azionariato diffuso o public company) [44].

Tuttavia, il quadro normativo del bilancio di esercizio in Italia risulta influenzato da molteplici prescrizioni derivanti da fonti di vario livello: regole europee, disposizioni di legge e codicistiche, principi contabili internazionali e nazionali, norme fiscali. Complessivamente considerate, tali prescrizioni sono il risultato di un processo di progressiva convergenza delle prassi contabili internazionali finalizzate ad assicurare e tutelare la capacità informativa dei bilanci, la loro chiarezza, intelligibilità e comparabilità mediante:

- la standardizzazione internazionale delle regole contabili finalizzate alla redazione dei bilanci, in chiave di iscrizione, valutazione e rappresentazione dei fatti di gestione e la conseguente armonizzazione tramite una condivisa diffusione internazionale;
- la distinzione tra società quotate che applicano gli IAS/IFRS, società non quotate che applicano le norme del Codice Civile e i principi dell'OIC, che comunque nel tempo si sono adeguate e continuano ad adeguarsi progressivamente agli IAS/IFRS;
- la distinzione delle società non quotate su base dimensionale tra le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, quelle che lo redigono in forma abbreviata e le micro-imprese, con il conseguente venir meno dell'univocità del sistema del bilancio in Italia[45].

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, sembra opportuno rilevare come i processi di redazione del bilancio in Italia possano essere caratterizzati da livelli diversi di discrezionalità laddove per obbligo o per facoltà venga adottato un sistema di valutazione misto a valori storici, a fair value e a costi ammortizzati, di fatto riducendo la comparabilità spaziale dei bilanci redatti con criteri diversi.

3. Il bilancio d'esercizio nell'ottica dei principi contabili internazionali

Il bilancio secondo i principi contabili internazionali si fonda su un presupposto diverso da quello del nostro Paese. Infatti, il sistema dei principi contabili di generale accettazione nasce nei paesi *common law*, nei quali la norma sul bilancio non è codificata, ma enucleata dalla prassi contabile consolidata. Quindi, a fronte di un corpo di norme giuridiche integrate da norme tecniche, come avviene nel nostro ordinamento a diritto codificato

[44] SAVIOLI (2017), *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali,* pag. 24.
[45] LAI (2016), *La formazione del bilancio di esercizio,* pag. 40.

(*civil law*), si inverte il meccanismo e si trovano norme tecniche che, accettate da tutti gli operatori, forniscono le *guidelines* per la formazione del bilancio[46].

La finalità dell'operatore, però, non è quella del legislatore civilistico nazionale e ciò porta a un impianto di bilancio destinato a dare conto del valore corrente dei beni e delle attività aziendali, cioè del loro valore di realizzo sul mercato. In altri termini, il bilancio è costruito per fornire informazioni più sulla futura capacità dell'impresa di produrre reddito, che su quanto prodotto in passato. Dal bilancio si traggono informazioni puntuali al momento della chiusura dell'esercizio e non consuntive sull'andamento della gestione nel tempo. Il bilancio secondo la prassi contabile internazionale è finalizzato a fornire informazione sui valori patrimoniali, finanziari ed economici, valutati secondo le indicazioni del mercato alla data di chiusura dell'esercizio; il che, in alcuni casi, può condurre a valori più prudenziali del costo, e in altri no, ma sicuramente conduce sempre a valori che fluttuano da un esercizio a un altro, non basandosi su elementi storici. Non a caso, tanto lo IAS 1 - Presentazione del bilancio, quanto il *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements)*[47], chiariscono che fra i destinatari delle informazioni

---

46 VIGANÒ (1990), *L'impresa e il bilancio europeo*, pagg. 47 e ss; BIANCHI (1998), *Scritti in materia di bilancio*, pagg. 58 e ss.

47 Il *Framework*, approvato e pubblicato nel 1989, è un importante documento che precede la serie dei principi contabili internazionali. La sua elaborazione - avvenuta in un momento successivo a quella della maggior parte dei principi contabili internazionali - si è resa necessaria a seguito di una serie di problemi legati ai diversi trattamenti contabili a cui sono state sottoposte alcune voci di bilancio del tutto simili fra loro. Il *Framework* definisce, quindi, un quadro teorico o una struttura concettuale di riferimento, prima assente o comunque non formalizzata, per la preparazione e presentazione dei bilanci secondo i principi contabili internazionali. Le funzioni del *Framework* sono:

- rappresentare un ausilio per gli organismi preposti alla statuizione dei principi contabili nei diversi contesti nazionali;
- assistere coloro i quali sono rispettivamente preposti alla redazione e al controllo dei bilanci;
- rivolgersi agli utilizzatori delle informazioni economico-finanziarie di bilancio, che possono trovare in questo quadro teorico un supporto all'interpretazione dei valori di bilancio.

Durante la riunione congiunta di ottobre 2004 lo IASB e il FASB statunitense decidono di avviare un progetto comune per sviluppare un quadro concettuale comune, basata su e costruito su entrambi gli attuali Framework, che entrambe gli organismi utilizzano come base per i loro principi contabili. Il progetto di revisione è stato diviso nelle seguenti otto fasi:

- Phase A: Objectives and Qualitative Characteristics;
- Phase B: Elements and Recognition;
- Phase C: Measurement;
- Phase D: Reporting Entity;
- Phase E: Presentation and Disclosure;
- Phase F: Purpose and Status;
- Phase G: Application to Not-for-profit Entities;

di bilancio vanno privilegiati gli investitori attuali, i soci, e quelli potenziali. Il bilancio deve fornire informazioni atte a valutare l'opportunità di continuare, o cominciare, a investire in una data impresa. Si tratta, dunque, di uno strumento di analisi che deve consentire di fare scelte per il futuro e non dare solo conto del passato.

Posto quanto sopra, nel prosieguo della trattazione esamineremo dapprima la clausola generale o finalità, quindi, gli assunti di base e le caratteristiche qualitative delle informazioni contabili del bilancio IFRS, evidenziando, ove opportuno, le differenze con la normativa e i principi contabili nazionali.

La finalità principale dei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali è rappresentata, come anticipato, dall'*utilità delle informazioni contabili ai fini decisionali*. Si legge, infatti, nel *Framework* che il bilancio ha come obiettivo quello di "fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni della struttura finanziaria dell'impresa, utili ad un'ampia gamma di utilizzatori per prendere decisioni in campo economico". Quanto detto viene poi ripreso, e meglio specificato, nello IAS 1 che, al paragrafo 9, individua quale scopo del bilancio di esercizio quello "di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari di un'entità che siano di utilità per una vasta gamma di utilizzatori nell'assumere decisioni di carattere economico. Il bilancio, inoltre, espone i risultati della gestione da parte della direzione aziendale delle risorse ad essa affidate." Dalla lettura combinata dei suddetti documenti si deduce che, la finalità primaria del bilancio è quella di fornire informazioni qualitative che permettano al "lettore" di prendere decisioni riferite all'azienda o al gruppo in esame[48].

- Phase H: Remaining Issues.

Nel momento in cui si scrive il processo di revisione del Framework è ancor in corso.

[48] Per informazioni qualitative sull'impresa si intendono quelle relative alle sue attività, alle sue passività, al patrimonio netto, ai ricavi e ai costi e ai flussi delle disponibilità liquide. In merito, invece, alla categoria del "lettore" del bilancio questa è molto ampia includendo in essa diversi attori, quali: gli *investitori*, che richiedono informazioni in grado di aiutarli a decidere se comprare, mantenere o vendere il loro investimento nell'azienda, nonché valutare la capacità dell'impresa di pagare i dividendi; i *finanziatori*, interessati alle informazioni che possano metterli in grado di capire se i loro finanziamenti, e i relativi interessi, saranno pagati alle scadenze stabilite; i *clienti* dell'impresa o del gruppo, che hanno interesse ad acquisire informazioni in merito alla continuità dell'impresa, specialmente quando hanno un coinvolgimento di lungo termine o dipendono dalla stessa; i *dipendenti* e i loro *gruppi di rappresentanza*, che hanno interesse ad avere informazioni in merito alla stabilità e alla redditività dei loro datori di lavoro, nonché ad avere informazioni sui livelli di remunerazione, sui benefici pensionistici e sulle opportunità di impiego. Nell'ambito di tali soggetti esiste una precisa gerarchia: il *Framework* precisa, infatti che "dato che sono gli investitori a fornire il capitale di rischio all'impresa, la preparazione dei bilanci, che soddisfano le necessità informative di costoro, soddisferà anche la maggior parte delle

Affinché le informazioni qualitative fornite consentano il raggiungimento della finalità suddette, occorre che il bilancio presenti "attendibilmente la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico e i flussi finanziari di un'entità. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele (*faithful representation*) degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni secondo quanto previsto dai criteri di definizione e di rilevazione per attività, passività, proventi e costi esposti nel Quadro sistematico" (IAS 1, 15).

Una rappresentazione corretta (*fair presentation*) richiede:

- la selezione e applicazione di un set di principi contabili secondo la gerarchia prevista dallo IAS 8 - *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*;
- la presentazione di informazioni che soddisfino i requisiti di rilevanza, affidabilità, comparabilità e comprensibilità;
- l'aggiunta di informazioni ulteriori, qualora quelle obbligatorie, specificatamente previste negli IAS/IFRS, siano insufficienti per consentire ai lettori la comprensione dell'impatto di particolari eventi o transazioni sulla posizione finanziaria ed economica dell'azienda[49].

Lo IAS 1 sottolinea come la corretta applicazione dei principi contabili internazionali, con informazioni supplementari se necessarie, si traduce, praticamente in tutti i casi, in bilanci d'esercizio rappresentativi di un quadro fedele. La "rappresentazione fedele", pertanto, a livello di IASB, pur avendo una connotazione generale, non ha una sua completa autonomia, essendo diretta conseguenza della corretta applicazione dei principi contabili di redazione.[50] Quanto detto è rafforzato dal fatto che le *circostanze* che una corretta applicazione degli IFRS comportino una rappresentazione non fedele sono estremamente rare: lo IAS 1 specifica sia quando ciò può verificarsi (paragrafo 19), sia l'informativa da fornire se ciò si verifica (paragrafo 20).

"Un'entità il cui bilancio è conforme agli IFRS deve fare un'attestazione esplicita e senza riserve di tale conformità nelle note" (IAS 1, 16). L'attestazione in oggetto non deve essere inserita qualora il bilancio stesso

---

necessità degli altri utilizzatori". Da qui ne discende che gli investitori, con le proprie esigenze informative, si posizionano al primo posto nella scala gerarchica dei possibili utilizzatori del bilancio IFRS; essi, infatti, nel valutare la *performance* dell'impresa, saranno in grado di decidere se incrementare, mantenere o liquidare il proprio investimento. Per approfondimenti si rinvia a: MARINIELLO (2004), *L'applicazione degli IFRS e la performance d'impresa*, pagg. 489-514.

[49] IAS 1, 17.

[50] Il concetto è ribadito anche dal Framework in cui si legge che "l'applicazione delle principali caratteristiche qualitative e dei corretti principi contabili è una tappa obbligata per quei bilanci che hanno come obiettivo la presentazione di un quadro fedele e corretto di tali informazioni."

(compreso il corpo delle note) non sia conforme ai requisiti di ciascuno dei principi IFRS applicabili, ed a ciascuna delle pertinenti interpretazioni.

Il principio IFRS 1- *First Time Adoption of IFRS* (o FTA) ribadisce l'obbligo di redigere i documenti del bilancio attraverso l'applicazione integrale dei postulati IFRS. Una perfetta adozione di questi ultimi agevola, infatti, l'intero processo di adozione dei principi contabili internazionali consentendo di usufruire delle facilitazioni concesse dallo stesso IFRS 1. Inoltre, un'applicazione parziale degli IFRS pregiudicherebbe il raggiungimento degli obiettivi di uniformità e comparabilità delle informazioni contabili.

Qualora l'applicazione rigida dei principi contabili internazionali sia in contrasto con l'obiettivo generale della rappresentazione attendibile (casi estremamente rari), lo IAS 1 ammette la possibilità di deroga ai principi internazionali.

Il management, nel valutare la necessità di deroga, deve considerare che l'obiettivo del bilancio è, come ricordato, quello di fornire informazioni rilevanti ai lettori per assumere decisioni economiche. Se si decide di derogare, il management deve considerare *perché* le finalità del bilancio non sono state conseguite nelle particolari circostanze, e *come* le circostanze dell'entità differiscono da quelle di altre entità che, invece, ottemperano alla disposizione. Se altre entità in circostanze simili ottemperano alla disposizione, vi è una presunzione relativa che la conformità dell'entità alla disposizione non sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro sistematico.

Una volta appurato che il rispetto di uno dei principi IFRS è fuorviante rispetto all'obiettivo della *true and fair view*, due sono le strade percorribili:

1. se il contesto normativo di riferimento *proibisce* la disapplicazione del principio, il redattore del bilancio deve ridurre nella massima misura possibile gli effetti derivanti dal disallineamento fornendo adeguata motivazione ed informativa contabile (IAS 1, 23);
2. se il contesto normativo di riferimento *non proibisce*, o richiede, la disapplicazione del principio, il redattore ha la facoltà di non applicarlo, fornendo le seguenti indicazioni nelle note di commento al bilancio (IAS 1, 20):
   - la Direzione ritiene che il bilancio rappresenta fedelmente (*fairly present*) la posizione finanziaria, l'andamento economico ed i flussi di cassa dell'impresa;
   - il bilancio è conforme agli IFRS applicabili, ad eccezione di uno o più standard, in quanto la loro applicazione avrebbe contrastato con l'obiettivo della rappresentazione chiara e fedele;
   - una identificazione inequivocabile degli standard non applicati, il trattamento contabile che lo standard avrebbe richiesto e quello

effettivamente seguito, spiegando le ragioni per cui tale applicazione avrebbe contrastato con l'obiettivo del quadro chiaro e fedele;
- l'impatto (effetti economico-patrimoniali) della mancata applicazione sul risultato economico d'esercizio, le attività e le passività, il patrimonio netto ed il *cash flow* per ciascun periodo amministrativo presentato in bilancio.[51]

A livello nazionale il sistema dei principi ruota attorno alla clausola generale (quale principio sovraordinato) contenuta nell'art. 2423 C.C. secondo cui "il documento annuale deve dare un "quadro fedele" della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, cioè deve rappresentare con chiarezza, veridicità e correttezza il risultato economico e le determinanti del patrimonio e della situazione finanziaria"[52].

Il nostro legislatore, quindi, nell'individuare lo scopo del bilancio non fa alcun esplicito riferimento né al principio dell'utilità delle informazioni contabili ai fini decisionali, né un accenno ai destinatari delle stesse. Infatti, a differenza di quanto previsto nel *Framework*, le norme del Codice civile non si preoccupano di mettere apertamente i bilanci al "servizio degli utilizzatori", focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche dello strumento informativo, piuttosto che sull'utilità delle informazioni contabili per i possibili fruitori[53].

Il requisito della rappresentazione veritiera e corretta esprime, quindi, un principio sovraordinato e a carattere autonomo. Ciò è enfatizzato anche dalle disposizioni del Codice Civile che prevedono che:
- "se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art. 2423, comma 3, C.C.). Tale disposizione, anche se compatibile, risulta assai più incisiva della *faithful presentation* dello IAS 1;
- "se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli del Codice Civile in tema di bilancio è incompatibile con la

---

51 Cfr. CASTELLI, LENZI, VIRGILIO A. (2004), *Introduzione ai principi contabili internazionali*, pag. 23.

52 Cfr. SANTESSO, SÒSTERO U. (2004), *Il bilancio. Principi generali, strutture e regole di valutazione*, pag. 6. L'espressione "quadro fedele" è quella utilizzata nella versione italiana della IV direttiva Cee per la traduzione del termine anglosassone *true and fair view*. Per approfondimenti sul concetto di *true and fair view* si vedano, tra gli altri, FIORI (1999), *Il principio della rappresentazione veritiera e corretta nella redazione del bilancio di esercizio*; INCOLLINGO (1999), *L'applicazione del principio del true and fair view nel bilancio di esercizio: l'impatto sull'informazione societaria nei principali paesi europei*; JAEGER (1988), *La clausola generale e la filosofia del progetto di legge*; LACCHINI (1994), *Modelli teorico-contabili e principi di redazione del bilancio*.

53 Si vedano: AZZALI (2002), *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali*; FONDAZIONE LUCA PACIOLI (2003), *Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio*.

rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata" (art. 2423, comma 4 C.C.). In questo caso, la Nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico[54].

Nei principi contabili internazionali si distingue tra assunti di base *(basic assumption)* e caratteristiche qualitative delle informazioni contabili *(qualitative characteristics)*.

Gli *assunti di base*, che rappresentano le ipotesi fondamentali che guidano l'intera compilazione del bilancio di esercizio, sono:

a. la competenza economica (*accrual basis*);
b. la prospettiva dell'impresa in funzionamento (*going concern*).

In base al principio della competenza economica, gli effetti delle operazioni e degli altri eventi sono rilevati quando essi si verificano (e non quando viene ricevuto o versato denaro o un suo equivalente) e sono riportati nei libri contabili e rilevati nel bilancio degli esercizi cui si riferiscono (Framework, par. 22).

Più nel dettaglio, il *Framework* indica anche i criteri per il riconoscimento dei costi e dei ricavi (questi ultimi approfonditi, poi, nello IAS 18 – *Revenue*).[55]

In particolare, "i ricavi sono rilevati nel Conto economico nel momento in cui ha luogo un incremento di benefici economici futuri comportante un incremento di attività o un decremento di passività che può essere valutato attendibilmente" (Framework, par. 92).[56] Coerentemente, i "costi sono rilevati nel Conto economico quando ha luogo un decremento dei benefici economici futuri comportante un decremento di attività o un incremento di passività che può essere valutato attendibilmente" (par. 94); quindi viene affermato il principio della *correlazione* o della *correlatività*.

---

[54] Il legislatore riprende in sostanza quanto stabilito dall'art. 2 della IV direttiva Cee.

[55] Il principio della competenza economica presuppone la realizzazione dei redditi d'esercizio che si determina attraverso la maturazione economica dei ricavi e dei correlati costi; si pone quindi il problema di stabilire in quale momento i componenti negativi e positivi di reddito si possono considerare realizzati. Nel *Framework* è contenuta una descrizione piuttosto sintetica circa le modalità di "riconoscimento" sia dei ricavi che dei costi. Lo IAS 18 - *Ricavi* fornisce, invece, una esauriente trattazione circa la rilevazione dei ricavi, mentre nessun "nuovo" documento emanato dallo IASB si è preoccupato di approfondire il tema dell'attribuzione all'esercizio dei costi. Per approfondimenti sul tema si veda: CRISTORI, MIELE (2000), *Principio di competenza economica e correlazione costi-ricavi*.

[56] Nel par. 93 del *Framework*, inoltre, è precisato che "le procedure normalmente adottate nella prassi per la rilevazione dei ricavi (per esempio il requisito che i ricavi devono essere conseguiti) sono applicazioni dei criteri di rilevazione contenuti nel Quadro sistematico. Tali procedure sono generalmente volte a restringere la rilevazione come ricavo a quegli elementi che possono essere valutati attendibilmente e che hanno un sufficiente grado di certezza".

In ambito nazionale, il principio della competenza è richiamato dall'art. 2423-*bis*, punto 3, nel quale è stabilito che "si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento". La norma non definisce, però, in che cosa consiste specificatamente la competenza; valgono, pertanto, le specificazione contenute nel principio contabile n. 11 che fornisce della competenza economica una formulazione sostanzialmente simile a quella proposta dal *Framework*[57].

Il principio dell'impresa in funzionamento si basa sul fatto che il bilancio deve essere redatto nell'ottica della continuità operativa dell'impresa per il prossimo futuro, a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'impresa o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a fare questo. Qualora il bilancio non sia redatto nell'ottica di una impresa in funzionamento tale fatto deve essere indicato, unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l'impresa non è considerata in funzionamento.

A livello nazionale, il principio in commento è esplicitato in modo sostanzialmente identico dall'art. 2423-bis C.C., punto 1, in cui è stabilito che la valutazione delle poste contabili deve avvenire nella prospettiva della continuazione dell'attività[58].

Le *caratteristiche qualitative delle informazioni contabili* sono: la comprensibilità *(understandability)*, la significatività *(relevance)*, l'attendibilità (*reliability)* e la confrontabilità o comparabilità *(comparability)*.

Una caratteristica essenziale delle informazioni fornite nei bilanci è l'immediata comprensibilità da parte del lettore del bilancio che abbia, quanto meno, "una ragionevole conoscenza della dinamica degli affari, dell'attività economica e della contabilità, nonché la volontà di esaminare le informazioni con la normale diligenza" (Framework, par. 25). Questo non

---

[57] Si legge, infatti, nel documento che "l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti numerario" ed ancora che "la determinazione dei risultati d'esercizio implica un procedimento di identificazione, misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio".

[58] Il principio di revisione n. 21 – *Continuità aziendale* fornisce un'elencazione degli indicatori che possono essere utilizzati per valutare il rischio che il presupposto della continuità aziendale possa non essere rispettato. Gli indicatori sono di tre tipi:

- *finanziari*, situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo, costanti perdite d'esercizio, mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividenti, difficoltà nel rispetto delle clausole contrattuali dei prestiti;
- *gestionali,* dimissioni dei Consiglieri e dei Sindaci, perdita di personale a livello dirigenziale, perdita dei mercati fondamentali, di franchising, di concessioni, ecc.;
- *e altri indicatori*, capitale ridotto al di sotto dei limiti legali, contenziosi legali e fiscali che in caso di soccombenza potrebbero portare a condanne che l'impresa non è in grado di sopportare, ecc..

esclude, peraltro, che se esistono delle informazioni particolarmente significative, anche se molto complesse, devono in ogni caso essere comprese nel bilancio. Un esempio di cosa gli IFRS intendono per comprensibilità può essere rappresentato dal principio del divieto di compensazione tra poste contabili. Nel rispetto e ad integrazione del principio della comprensibilità fissato dal *Framework*, lo IAS 1 prevede, infatti, che sia le attività e le passività sia i costi e ricavi devono essere rilevati distintamente. Il divieto si giustifica col fatto che le operazioni di compensazione riducono la comprensibilità dei prospetti di bilancio, diminuendo le loro capacità informative verso gli utilizzatori.

Il principio della comprensibilità (o chiarezza) è enunciato nel Codice civile all'art. 2423 ove al 2° comma si stabilisce che il bilancio deve essere redatto con chiarezza (…). Ulteriore qualificazione della comprensibilità si ha, poi, attraverso il documento contabile n. 11 nel quale si precisa che il bilancio per essere comprensibile deve essere analitico e corredato dalla Nota integrativa che faciliti la comprensibilità e l'intelligibilità della schematica simbologia contabile[59]. La principale differenza rispetto agli IFRS si ha con riguardo al diverso livello gerarchico assunto dal principio in oggetto all'interno dei principi contabili di redazione. Mentre nel Framework la comprensibilità è subordinata alla finalità del bilancio, nel Codice civile lo stesso principio rappresenta una *parte* della clausola generale (veridicità e correttezza ne completano la formula)[60].

Il principio della significatività, così come quello della comprensibilità, è da intendere con riguardo alla finalità del bilancio indicata nel *Framework*: un'informazione è significativa quando è in grado di incidere, o influenzare le decisioni dei possibili utilizzatori del bilancio mettendoli in condizione, da un lato, di apprezzare, in modo prospettico, le variabili che presumibilmente incideranno sulla futura attività aziendale e, dall'altro, di verificare le valutazioni effettuate in passato. La significatività dell'informazione è correlata sia alla sua natura, sia alla sua *rilevanza* quantitativa *(materiality)*. Quest'ultima dipende dalla dimensione quantitativa e dalla natura dell'informazione omessa o rappresentata in modo scorretto, configurandosi, di fatto, come un limite minimo per considerare significativa un'informazione contabile.

La significatività e la rilevanza, pur non rientrando tra i principi di redazione del bilancio fissati dal Codice civile, trovano poi un richiamo

---

[59] Si noti come il termine comprensibilità non è mai utilizzato dal Codice Civile, al contrario il principio contabile n. 11 lo considera come sinonimo di chiarezza.

[60] Altro aspetto di differenziazione riguarda la diretta relazione che esiste nel nostro ordinamento tra il concetto di chiarezza e il rigido rispetto degli schemi di bilancio. Tale relazione non sussiste, invece, nell'ambito dei principi contabili internazionali nei quali, come vedremo nel prosieguo del lavoro, gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico non si presentano con una rigida impostazione.

indiretto in diverse disposizioni[61]. Nel documento contabile n. 11 sono, invece, espressamente richiamati con significati simili rispetto ai principi contabili internazionali, anche se il documento in commento tende a considerare i due termini come sinonimi[62].

L'*attendibilità* delle informazioni contabili implica l'assenza di errori rilevanti o di pregiudizi tale da fornire ai lettori del bilancio una rappresentazione fedele dell'operazione contabile considerata.[63] Essa si esplicita in altri cinque principi, che sono: la rappresentazione fedele, la prevalenza della sostanza sulla forma, la neutralità, la prudenza e la completezza.

Per essere attendibile un'informazione contabile deve, anzitutto, rappresentare fedelmente *(faithful presentation)* l'informazione o il fatto oggetto dell'informazione stessa.

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (*substance over form)* implica che, se non esiste una perfetta concordanza tra l'aspetto sostanziale e quello giuridico-formale di un'operazione, ai fini della contabilizzazione prevale la sostanza economica dell'operazione, piuttosto che la forma giuridica.[64] Il principio in oggetto costituisce un concetto fondamentale nella redazione del bilancio IASB. A livello europeo, le recenti modifiche alle direttive contabili hanno previsto l'inserimento del criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, chiarendo come lo stesso sia in linea con il postulato generale della rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società. A livello nazionale, attraverso il D.Lgs n. 6/2003, in considerazione della progressiva introduzione degli IFRS e delle nuove direttive contabili (la 65/01 e la 51/03), si è inserito tale principio tra le norme codicistiche (art. 2423, punto 1) seppure con una formula piuttosto oscura e ibrida[65]. Il documento contabile n. 11 considera

---

61 Ci si riferisce all'art. 2423-*ter*, comma 2 C.C. e all'art. 2427, punto 7, 10 e 13 del Codice civile.

62 Nel Principio contabile n. 11 si legge, infatti, che "il bilancio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari…Errori, esemplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi in pratica non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari."

63 IASC, *Framework*, par. 31-35.

64 AGNOLI (2004), *La forma e la sostanza nell'ambito dell'International Accounting Standards Board*.

65 Nel nostro Paese il principio della prevalenza della sostanza sulla forma fu introdotto per la prima volta dal D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 87 relativo ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari in cui all'art. 7 si prevede che "i conti del bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione". Successivamente, nell'ambito della riforma della disciplina in materia di bilancio delle imprese, attuata con il D.lgs 17 gennaio 2003, n. 6, è stato modificato, tra l'altro, l'art. 2423-bis del Codice civile in

il principio della prevalenza della sostanza sulla forma come uno dei postulati di bilancio, sottolineandone l'importanza in relazione sia all'utilità del bilancio per gli utilizzatori sia al fine di fornire una rappresentazione fedele e corretta della gestione aziendale.

Un'informazione rispetta il principio della neutralità (*neutrality*) se, nello scegliere o nel presentare un dato, riesce a non influenzare una decisione o un giudizio al fine di ottenere un risultato predeterminato. La neutralità non è presente tra i principi generali per la redazione del bilancio fissati dal Codice civile (art. 2423-*bis*), mentre è ripresa, in modo sostanzialmente identico, nel documento contabile n. 11[66].

Nel caso in cui la valutazione di talune poste presenti dei margini di incertezza, il redattore deve tenere in debita considerazione il principio della *prudenza* (*prudence)*. Esso si sostanzia nell'uso di un certo grado di cautela nell'esercizio del giudizio discrezionale dei redattori del bilancio, tale cioè da non consentire la sopravalutazione delle attività e dei ricavi né la sottovalutazione delle passività e dei costi; tali situazioni inciderebbero, infatti, sulla neutralità e, conseguentemente, sull'attendibilità del bilancio.[67]

Nel nostro ordinamento giuridico, sul principio della prudenza l'art. 2423-*bis* C.C. stabilisce che:

- "la valutazione delle voci deve essere fatta con prudenza (…)" (punto 1);
- "si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento" (punto 3);
- "si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo" (punto 4).

Dai punti del suddetto articolo si evince che, il principio della prudenza in ambito nazionale si esplicita nell'iscrizione in bilancio delle perdite anche solo "presunte" o "potenziali", ma non degli utili "sperati" cosa che, invece, accadrebbe se lo stesso bilancio fosse redatto seguendo quanto stabilito in ambito internazionale. Ne consegue che, mentre per lo IASB la prudenza è una semplice esplicitazione dell'attendibilità, per il nostro ordinamento giuridico lo stesso principio assume un ruolo principale nella redazione del

---

cui si è inserito il concetto di funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo creando alcune problematiche interpretative relative al ruolo del principio della prevalenza della sostanza sulla forma nella redazione del bilancio. Più approfonditamente: AGNOLI (2004), *La forma e la sostanza nell'ambito dell'International Accounting Standards Board*; CACCIAMANI (2002), *Bilanci, la sostanza in primo piano. Ma la prevalenza sulla forma è indicata in modo poco chiaro*.

[66] In merito al principio della neutralità il documento contabile n. 11 così recita: "il bilancio d'esercizio deve essere preparato per una moltitudine di destinatari e deve fondarsi pertanto su principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi."

[67] LACCHINI, TREQUATTRINI (2002), *Ascesa e declino del principio di prudenza nel sistema contabile italiano:riflessioni critiche*.

bilancio, con importanti riflessi sui criteri di valutazione da adottare. Inoltre, il diverso "ruolo" assunto dal principio della prudenza negli IFRS determina l'assenza di un qualsiasi riferimento al divieto di rilevare nel Conto economico utili non realizzati (divieto, invece, previsto nella disciplina nazionale proprio nell'ambito del principio della prudenza). "Secondo lo IASB, infatti, il Conto economico deve rilevare tutto il risultato economico prodotto dall'impresa in un esercizio (la sua «financial performance») e tale risultato può essere composto anche da ricavi o proventi non realizzati".[68]

In ultimo, l'attendibilità si esplicita con il principio della completezza (*completeness)* secondo cui l'informazione contabile non può essere considerata completa se una qualche omissione può renderla falsa e comunque fuorviante, e quindi inattendibile e priva della qualità della significatività.

Il postulato della confrontabilità o comparabilità consiste in una valutazione ed esposizione omogenea delle poste di bilancio nel corso del tempo nella stessa impresa e tra imprese diverse. La comparabilità dei prospetti di bilancio assume, dunque, un duplice aspetto: il confronto può avvenire, infatti, sia con riguardo al bilancio di una stessa impresa in momenti diversi (confronto temporale) sia in relazione a bilanci di imprese diverse (confronto spaziale). Nel primo caso, è possibile analizzare l'evoluzione temporale dei risultati economici e della struttura patrimoniale mentre, nel secondo caso, si possono apprezzare le diverse realtà imprenditoriali sintetizzate attraverso i bilanci.

Il postulato in oggetto assume una rilevanza centrale nell'ambito dei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali. Il confronto spazio-temporale tra le informazioni contabili costituisce, infatti, uno strumento essenziale per valutare l'andamento della gestione aziendale e la conseguente assunzione delle opportune decisioni da parte dei destinatari di tali informazioni. In particolare, gli investitori, in quanto principali utilizzatori dei bilanci redatti secondo il modello IASB, ricavano da tale confronto informazioni rilevanti al fine di acquistare, vendere o mantenere le azioni della società, potendo valutare le prospettive reddituali e finanziarie, gli andamenti negativi degli stessi dati verificatesi nel corso dell'esercizio passato, nonché i *trend* di crescita.

Corollario di tale principio è la previsione nello IAS 1 della costanza nella redazione del bilancio, intesa come principio di continuità di presentazione e classificazione delle poste contabili.[69] Il principio stabilisce,

---

[68] Cfr. CARATOZZOLO (2004), *Effetti giuridici dell'applicazione dei principi contabili internazionali in Italia*, pag. 309.

[69] Il *Framework* chiarisce, infatti, al paragrafo 41, come "l'esigenza della comparabilità non dovrebbe essere confusa con la uniformità e non dovrebbe, perciò, diventare un impedimento all'introduzione di miglioramenti nei principi contabili adottati. Non è auspicabile, infatti, per un'impresa insistere con le medesime tecniche contabili nella rilevazione di operazioni o

infatti, che la struttura e la classificazione delle voci di un bilancio non può essere modificata da un esercizio all'altro a meno che:

- vi sia un cambiamento significativo della natura delle operazioni o una revisione della struttura del bilancio non comporti una migliore rappresentazione dei fatti o delle operazioni aziendali; *o*
- la modifica sia richiesta da un principio contabile internazionale o da un'interpretazione.

Per dare pratica applicazione al principio della confrontabilità, il *Framework* richiede che nei bilanci, accanto ai valori dell'esercizio, siano contenuti anche i corrispondenti valori degli esercizi precedenti. Lo IAS 1, par. 38, stabilisce, infatti, che devono presentarsi informazioni comparative per il periodo precedente per tutti i dati inclusi in un bilancio; tali informazioni possono assumere anche forma narrativa e descrittiva quando ciò sia rilevante per la comprensione dei bilanci. Se rispetto all'esercizio precedente sono stati modificati taluni criteri contabili, i dati comparativi devono essere riclassificati, assicurando, anche in questo caso, il necessario confronto tra dati.

Inoltre, lo IAS 1 stabilisce le informazioni comparative minime che l'entità deve presentare e che si differenziano a seconda che ci siano stati o meno dei mutamenti (volontari o obbligatori) nell'applicazione di un principio.

Secondo lo IAS 1, par. 39, in caso di assenza di mutamenti un'entità che indica le informazioni comparative deve presentare, come minimo, due prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, due di ciascuno degli altri prospetti e le relative note.

Mentre, se un'entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci del proprio bilancio o quando riclassifica le voci nel proprio bilancio, deve presentare, come minimo:

- tre prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria:
  - alla data di chiusura dell'esercizio corrente;
  - alla data di chiusura dell'esercizio precedente, coincidente con l'inizio dell'esercizio corrente;
  - alla data d'inizio del primo esercizio comparativo.
- due di ciascuno degli altri prospetti, e
- le relative note.

altri accadimenti se la tecnica adottata non è in linea con le caratteristiche della significatività e dell'attendibilità. Neppure è corretto per un'impresa mantenere invariata la propria tecnica contabile, quando esistono alternative con maggior significatività e attendibilità".

Bibliografia

AGNOLI N. (2004), "La forma e la sostanza nell'ambito dell'International Accounting Standards Board", in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, marzo-aprile.

AZZALI S. (2002), *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali*, Il Sole 24 Ore, Milano.

BALDARELLI M.G., SCHIERA M. (2015), I*l criterio base di valutazione del costo storico e del fair value nei processi di valutazione del bilancio d'esercizio: prime proposizioni*, Amsacta, Università di Bologna (DOI 10.6092/unibo/amsacta/4292).

BIANCHI C. (1998), *Scritti in materia di bilancio d'esercizio*, Roma.

CACCIAMANI G. (2002), "Bilanci, la sostanza in primo piano. Ma la prevalenza sulla forma è indicata in modo poco chiaro", in *Italia Oggi*, 30 ottobre 2002.

CARAMIELLO C. (1994), Il *bilancio di esercizio, ieri e oggi. Brevi note per un confronto*, Giuffrè, Milano.

CARATOZZOLO M. (2004), "Effetti giuridici dell'applicazione dei principi contabili internazionali in Italia", in *Le Società*, n. 3.

CASTELLI M., LENZI E., VIRGILIO A. (2004), *Introduzione ai principi contabili internazionali*, Ipsoa, Milano.

CHANDLER R. (1996), *The international harmonization of accounting*, in Blake J. - Hossain M. (a cura di), "Readings in international accounting", Thomson Business Press, London.

CHEVALIER G. (1996), *Should accounting practices be universal? Different needs for different creeds,* in Blake J. - Hossain M. (a cura di), "Readings in international accounting", Thomson Business Press, London.

CORBELLA S. (2016), "I principi generali di redazione", in PALMA A. (a cura di), *Il Bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili*, Giuffré, Milano.

CORONELLA S., RISALITI G., VERONA R. (2016), "La politica di bilancio nella dottrina economico-aziendale: riflessioni criticate", in MARCHI L., LOMBARDI R., ANSELMI L. (a cura di), *Il Governo aziendale tra tradizione e innovazione. Bilancio e Principi contabili,* Milano, FrancoAngeli, pp. I-25 - I -46

CRISTORI G., MIELE M. (2000), "Principio di competenza economica e correlazione costi-ricavi", in *Contabilità, Finanza e Controllo*, n. 5.

DANJOU P. (2013), *An update on international financial reporting standards (IFRS)*, Available:http://www.ifrs.org/Features/Pages/An-Update-on-IFRSs-by-Philippe Danjou.aspx

FADDA I., MODICA P., PAVAN A. (2016), "La qualità del bilancio delle società di capitali tra ragioneria e diritto", in MARCHI L., LOMBARDI R., ANSELMI L. (a cura di), *Il Governo aziendale tra tradizione e innovazione. Bilancio e Principi contabili*, FrancoAngeli, Milano.

FERRERO G. (1991), *I complementari principi della "chiarezza" della "verità" e della "correttezza" nella redazione del bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano.

FIORI G. (1999), *Il principio della rappresentazione veritiera e corretta nella redazione del bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano.

FONDAZIONE LUCA PACIOLI (2003), *Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio*, studio n. 2, documento n. 11 del 27 maggio 2003.

FORTE W., SANNINO G., TARTAGLIA POLCINI P. (2016), "Fair value", in AA.VV., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni*, Giappichelli, Torino.

INCOLLINGO A. (1999), *L'applicazione del principio del true and fair view nel bilancio di esercizio: l'impatto sull'informazione societaria nei principali paesi europei*, Giuffrè, Milano.

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD (IASB) (1989), *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*.

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD (IASB) (1992), *IAS 7 – Cash Flow Statements*.

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD (IASB) (2003), *IFRS 1- First Time Adoption of IFRS*, giugno.

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD (IASB) (2004), *IAS 1 - Presentation of Financial Statements*, dicembre.

JAEGER P.G. (1988), "La clausola generale e la filosofia del progetto di legge, in Jorio A. (a cura di), *Il progetto italiano della IV Direttiva Cee*, Milano, Giuffrè.

JORIO A. (a cura di) (1988), *Il progetto italiano della IV Direttiva Cee*, Giuffrè, Milano.

LACCHINI M. (1994), *Modelli teorico-contabili e principi di redazione del bilancio*, Giappichelli, Torino.

LACCHINI M., TREQUATTRINI R. (2002), "Ascesa e declino del principio di prudenza nel sistema contabile italiano: riflessioni critiche", in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, luglio-agosto.

LAI A. (2016), "La formazione del bilancio di esercizio: gli aspetti generali, la disciplina normativa e i principi contabili", in PALMA A. (a cura di), *Il Bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili*, Giuffré, Milano.

MARCHI L., POTITO L. (2012), *L'impatto dell'adozione degli Ias/Ifrs sui bilanci delle imprese italiane quotate*, FrancoAngeli, Milano.

MARI L.M. (2016), "Considerazioni generali in merito all'eliminazione dell'area straordinaria del conto economico", in MARCHI L., LOMBARDI R., ANSELMI L. (a cura di), *Il Governo aziendale tra tradizione e innovazione. Bilancio e Principi contabili*, FrancoAngeli, Milano.

MARINIELLO L.F. (2004), "L'applicazione degli IFRS e la performance d'impresa", in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 3.

NOBES C. (1996), *EC group accounting. Two zillion ways to do it,* in Blake J. - Hossain M. (a cura di), "Readings in international accounting", Thomson Business Press, London.

ONIDA P. (1951), *Il bilancio di esercizio nelle imprese. Significato economico del bilancio. Problemi di valutazione*, Giuffré, Milano.

PALMA A. (2016), "Le valutazioni", in PALMA, A. (a cura di), *Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili*, V Edizione, Giuffrè, Milano.

PERRONE E. (2011), *Il costo e il fair value nel bilancio d'esercizio*, Sette Città, Viterbo.

PIZZO M., MOSCARIELLO N. (2013), "Il fair value", in AA.VV., *I principi contabili internazionali: caratteristiche, struttura, contenuto*, Giappichelli,

POTITO L. (2016), "Introduzione", in AA.VV., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni*, Giappichelli, Torino.

POZZOLI M. (2001), *I componenti straordinari di reddito*, Egea, Milano.

QUAGLI A. (2017), *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Giappichelli, Torino.

SANNINO G. (2016), "Il framework nel modello IAS/IFRS", in AA.VV., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni*, Giappichelli, Torino.

SANTESSO E., SÒSTERO U. (2004), *Il bilancio. Principi generali, strutture e regole di valutazioni*, II edizione, Il Sole 24 Ore, Milano.

SAVIOLI G. (2017), *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali*, Giuffré, Milano.

Torino.

VAN HULLE K. (1996), *Harmonization of accounting standards in the EC. Is it the beginning or the end?,* in Blake J. - Hossain M. (a cura di), "Readings in international accounting", Thomson Business Press, London.

VIGANÒ E. (1990), *L'impresa e il bilancio europeo*, Cedam, Padova.

VIGANÒ E. (2007), *Contenuto e finalità del bilancio come modello convenzionale per l'impresa caratteristica*, Cedam, Padova.

WILSON R. (1996), *The need for standardization of international accounting*, in Blake J. - Hossain M. (a cura di), Readings in international accounting, London, Thomson Business Press, London.

CAPITOLO SECONDO

IL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO LA NORMATIVA E I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

di *Giovanni Bronzetti, Elena Cristiano, Romilda Mazzotta, Antonella Silvestri e Domenico Rocco Cambrea*[1]

1. Premessa

Durante l'esercizio amministrativo le scritture contabili hanno avuto il compito di rappresentare le operazioni di gestione svolte, misurandole in termini economici e patrimoniali al fine di determinare il reddito di esercizio e il capitale di funzionamento. I valori esistenti al momento della chiusura dell'esercizio, per il loro saldo, confluiscono in due prospetti contabili, formati da due sezioni contrapposte, ossia nel:

1. prospetto del capitale di funzionamento o Stato Patrimoniale, nel quale confluiscono tutti i valori relativi alle operazioni di gestione non ancora concluse: la sezione di sinistra (Dare) indica le Attività e quella di destra (Avere) le Passività e il Netto;
2. prospetto del reddito di esercizio o Conto Economico, nel quale confluiscono tutti i valori relativi alle operazioni di gestione concluse: la sezione di sinistra (Dare) indica i Costi e quella di destra i Ricavi di competenza economica dell'esercizio.

[1] Per quanto il capitolo sia frutto di un lavoro congiunto, i paragrafi 1, 2 e 4 sono attribuibili a Elena Cristiano, il paragrafo 3 a Giovanni Bronzetti, il paragrafo 5 a Romilda Mazzotta, il paragrafo 6 a Domenico R. Cambrea e i paragrafi 7 e 8 ad Antonella Silvestri.

I valori che costituiscono i componenti del reddito di esercizio, che sono esclusivamente di tipo economico, esprimono operazioni concluse, che non avranno cioè più effetto economico sulla gestione del periodo amministrativo futuro. Per tale motivo essi si dicono senza ripresa di saldo in quanto non presenteranno alcun importo al momento della riapertura dei conti nel periodo amministrativo successivo.

I valori che confluiscono nel prospetto di Stato Patrimoniale, invece, rappresentano operazioni di gestione che alla fine del periodo amministrativo sono ancora in corso e, quindi, il cui ciclo economico-finanziario non si è ancora concluso. Tali valori, che sono sia finanziari sia economici, esprimono, da un lato, il modo con cui sono impiegate le risorse e dall'altro le fonti da cui provengono. Essi influenzeranno la dinamica dei valori relativi agli esercizi amministrativi futuri. In tale senso si dicono valori con ripresa di saldo in quanto conservano la loro consistenza al momento della riapertura dei conti nel periodo amministrativo futuro.

Generalmente, come noto, la forma dei prospetti a derivazione contabile è quella a sezioni contrapposte che, sebbene abbia l'indubbio vantaggio della sintesi dei valori, presenta alcuni limiti tra i quali l'assenza di aggregazione dei valori stessi in classi omogenee, non consentendo un'agevole interpretazione dei dati. I valori determinati al termine del periodo amministrativo, per effetto delle operazioni di gestione, infatti, sono collocati nelle apposite sezioni indistintamente, senza un particolare ordine, pur avendo significato e natura tra loro talvolta diversi. Occorre, pertanto, opportunamente riordinarli e raggrupparli in idonei strumenti, in modo che essi possano rappresentare puntualmente la situazione economica e patrimoniale dell'azienda, assolvendo alla funzione informativa alla quale sono preposti. I prospetti contabili di Conto Economico e di Stato Patrimoniale, dunque, rappresentano la base dalla quale partire per "formare" il bilancio di esercizio, che rappresenta la sintesi, in termini sia economici sia finanziari sia patrimoniali, della gestione svolta durante il periodo amministrativo. Esso è composto da quattro documenti obbligatori, ossia lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la Nota Integrativa.

Il bilancio, pertanto, riveste un'importante funzione informativa, da un punto di vista non solo quantitativo (Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario) ma anche qualitativo (Nota Integrativa). Tale tipologia di informazione è rivolta sia all'interno (in genere alle persone preposte all'assunzione delle decisioni) sia all'esterno (ai soggetti interessati a conoscere la situazione aziendale)[2].

[2] Per poter interpretare gli andamenti aziendali, inoltre, si rende necessario effettuare una riclassificazione dei valori rappresentati negli schemi di bilancio in categorie omogenee che consentano la costruzione di indici e rapporti che pongano in evidenza particolari aspetti. Questo procedimento prende il nome di Analisi di Bilancio.

La valenza informativa del bilancio, specie per i soggetti esterni, è tutelata dalla statuizione da parte del legislatore di principi, regole e criteri ai quali è necessario attenersi per redigere il bilancio conformemente agli schemi indicati. Il legislatore, dunque, ha stabilito particolari forme sia per lo Stato Patrimoniale sia per il Conto Economico che impongono l'iscrizione delle voci secondo la forma e l'ordine indicato negli articoli 2424 (contenuto dello Stato Patrimoniale), 2425 (contenuto del Conto Economico), 2425-ter (contenuto del Rendiconto Finanziario), 2427 (contenuto della Nota Integrativa) del Codice Civile. Il bilancio, così composto, per la sua valenza informativa esterna e interna, è vincolato sia negli schemi sia nei contenuti da disposizioni legislative civilistiche che riguardano non solo le modalità di esposizioni ma che le valutazioni delle poste di bilancio. L'obiettivo primario è quello di redigere un bilancio che sia chiaro e che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda (art. 2423 c.c.). A tale fine è necessario il rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di bilancio e il riferimento ai principi contabili nazionali e internazionali.

Il legislatore ha previsto, sia per Stato Patrimoniale che per Conto Economico, l'articolazione in:

- macroclassi, indicate da lettere maiuscole (A, B, C, ...);
- mlassi, indicate da numeri romani (I, II, III, …);
- voci, indicate da lettere minuscole (a, b, c, …);
- sottovoci, indicate da numeri arabi (1, 2, 3 …).

La forma dei documenti che compongono il bilancio, che ne rappresenta la struttura, è rigida e immodificabile; si prevede, tuttavia, un margine di flessibilità solo in relazione a limitati aspetti. La struttura degli schemi è determinata dalle macroclassi e dalle classi in relazione alle quali, pertanto, non è ammessa alcuna modifica. È prevista la modificabilità degli schemi solo in relazione alle voci e alle sottovoci. In particolare:

a) è ammessa la facoltà di:

- suddividere più particolareggiata delle voci e delle sottovoci, purché non venga eliminata la voce complessiva e il relativo importo;
- raggruppare delle voci e delle sottovoci ma solo quando queste siano di importo irrilevante e/ o si favorisce la chiarezza del bilancio;

b) è fatto obbligo di:

- aggiungere voci o sottovoci, quando il loro contenuto non è compreso in quelle previste dalla legge o se la voce da aggiungere è, per importo o natura, di rilevanza informativa (in caso contrario si possono utilizzare le ricorrenti voci "altri");
- adattare le voci o le sottovoci quando lo esiga la natura dell'attività svolta (per adattamento delle voci si intende quello della loro terminologia e nomenclatura).

Non è obbligatorio riportare la codifica alfanumerica della legge, anche se spesso questo viene fatto. Essa ha il solo scopo di agevolare la comprensione della struttura dei documenti. Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto economico deve essere indicato l'importo dell'anno precedente (principio della comparabilità). Salvo che per i macroaggregati, non è necessario indicare le voci con importo "zero", tranne nei casi in cui esista una voce corrispondente dell'esercizio precedente. Sono vietati, infine, i compensi di partite.

Nel passaggio dalle situazioni contabili (economica e patrimoniale) ai relativi schemi di bilancio occorre, dunque, attenersi rigorosamente alle disposizioni vigenti a tale riguardo. Nei successivi paragrafi sarà esemplificata la struttura degli schemi di bilancio e del rendiconto finanziario, rinviando ai successivi capitoli del volume gli approfondimenti relativi agli aspetti normativi e valutativi.

2. L'iter formativo del bilancio

La procedura di formazione e di approvazione del Bilancio d'esercizio si articola in varie fasi, durante le quali i diversi organi sociali concorrono alla predisposizione dei documenti fondamentali e degli allegati di bilancio richiesti dalla legge. La redazione del Bilancio d'esercizio (o, meglio, del Progetto di bilancio) compete al Consiglio di Amministrazione nei sistemi di governance ordinario e monistico; al Consiglio di Gestione nel sistema dualistico. L'approvazione del Bilancio d'esercizio spetta all'Assemblea dei Soci nelle società che non hanno il Consiglio di Sorveglianza (modelli di governance ordinario e monistico); al Consiglio di Sorveglianza (modello dualistico) nelle società in cui è previsto tale organo (a quest'ultimo compete anche l'approvazione del conto consolidato).

L'Assemblea si riunisce una volta l'anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale; lo statuto può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a 180 giorni, se la società è tenuta al Bilancio consolidato o quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano; le ragioni della dilazione devono essere indicate dagli amministratori nella loro Relazione sulla gestione. Il Bilancio d'esercizio, corredato della Relazione sulla gestione predisposta dagli amministratori, deve essere trasmesso al Collegio sindacale e al soggetto incaricato del controllo contabile almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea che deve discuterlo. Tale relazione contiene, in base a quanto statuito nell'art. 2428 c.c., un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società, dell'andamento e del risultato della gestione e una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. I sindaci e i revisori hanno a disposizione 15

giorni per predisporre la loro Relazione da sottoporre all'Assemblea. Decorso questo termine, il Bilancio d'esercizio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto finanziario e dall'informativa complementare, opportunamente corredato delle Relazioni degli amministratori, dei sindaci, del soggetto incaricato del controllo contabile e delle copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate nonché del prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle collegate, viene depositato presso la sede sociale, affinché i soci possano prenderne visione, durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea e comunque fino a quando il bilancio non sia approvato.

Una copia del Bilancio d'esercizio, corredata di tutte le relazioni in precedenza indicate e del verbale di approvazione dell'Assemblea dei soci o del Consiglio di sorveglianza, deve essere, entro 30 giorni dall'approvazione, depositata presso l'Ufficio del Registro delle imprese. Le società non quotate sono tenute, inoltre, a depositare l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero di azioni possedute e dei soggetti, diversi dai soci, titolari di diritti e vincoli sulle azioni stesse.

Il deposito del bilancio, a cura degli amministratori, può avvenire per via telematica, su supporto informatico o a mezzo di lettera raccomandata.

La normativa indicata risulta applicabile in generale anche nel caso delle società quotate nei mercati regolamentati, le quali comunque hanno degli adempimenti aggiuntivi. In queste società, infatti, il controllo contabile deve essere obbligatoriamente esercitato da una società di revisione soggetta alla vigilanza della Consob. La Relazione della società di revisione contenente il giudizio sul bilancio deve essere allegata al Bilancio d'esercizio il quale, oltre ai documenti già elencati, deve fornire le informazioni complementari previste o raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dallo IASB e dalla Consob, con lo scopo di rendere più trasparente l'informativa di bilancio.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Bilancio d'esercizio della società capogruppo deve essere integrato dal Bilancio consolidato. Il D.Lgs. 28 dicembre 2005, n. 262, stabilisce che nelle società quotate nei mercati regolamentati deve essere nominato un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Egli deve predisporre le procedure amministrative e contabili per la redazione del Bilancio d'esercizio e, se previsto, del Bilancio consolidato. Al Bilancio d'esercizio e, ove previsto, al Bilancio consolidato, inoltre, deve essere allegata la relazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili nella quale si attesta l'effettiva applicazione delle procedure contabili predisposte e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Le società quotate, infine, devono redigere anche una Relazione trimestrale e una Relazione semestrale sull'andamento della gestione; queste

hanno la funzione di completare l'informativa annuale, ritenuta inadeguata rispetto alle esigenze del mercato mobiliare.

Tab. 1 - L'iter formativo del bilancio

ADEMPIMENTI AMMINISTRATORI	**Società con organo di controllo**		**Società senza organo di controllo**	
	Termine ord. max	**Termine straord. max**	**Termine ord. max**	**Termine straord. max**
Redazione progetto di bilancio e Relazione sulla gestione	30 giorni precedenti l'Assemblea	30 giorni precedenti l'Assemblea	Entro 15 giorni precedenti l'Assemblea	Entro 15 giorni precedenti l'Assemblea
Trasmissione all'organo di controllo			-	-
Deposito presso la **sede sociale**	Entro 15 giorni precedenti l'Assemblea	Entro 15 giorni precedenti l'Assemblea	Entro 15 giorni precedenti l'Assemblea	Entro 15 giorni precedenti l'Assemblea
Approvazione bilancio	Entro 120 giorni la chiusura dell'esercizio sociale	Entro 180 giorni la chiusura dell'esercizio sociale	Entro 120 giorni la chiusura dell'esercizio sociale	Entro 180 giorni la chiusura dell'esercizio sociale

3. Lo Stato Patrimoniale

3.1. Premessa

Lo Stato Patrimoniale è il primo documento di bilancio indicato dal codice civile che lo disciplina indicandone la forma, la struttura e il contenuto (2424, 2424 *bis*, 2423 *ter*). Esso illustra la dimensione qualitativa e quantitativa del patrimonio aziendale alla data di chiusura dell'esercizio amministrativo, ossia la consistenza, da un lato, degli elementi attivi, che indicano le forme di impiego del capitale monetario (insieme di investimenti in attesa di realizzo); dall'altro, degli elementi passivi, che indicano le fonti di acquisizione del capitale monetario (insieme di finanziamenti ai quali si è ricorso per effettuare gli investimenti). Dalla differenza tra le attività e le passività è possibile misurare complessivamente e unitariamente il patrimonio netto contabile.

Al fine di comprendere la struttura dello Stato Patrimoniale si rende necessario aggregare e classificare omogeneamente, secondo una logica di rappresentazione, le diverse tipologie di investimenti e finanziamenti presenti in

ordine sparso nei prospetti contabili. Nel costruire lo schema di Stato Patrimoniale (da ora in poi SP) il legislatore, nonostante abbia definito dettagliatamente il contenuto delle voci, in passato non aveva indicato le caratteristiche che gli elementi dovevano avere affinché potessero trovare corretta collocazione nello SP. L'evoluzione nel tempo del concetto di funzione informativa del bilancio ha consentito di colmare questo vuoto normativo, affermando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma che consente di definire gli elementi attivi e passivi in relazione alla natura dell'attività economica svolta senza influenze giuridico-formali. Prendendo come riferimento i principi contabili internazionali un'attività è considerata una «risorsa controllata dall'impresa in conseguenza di eventi passati e dalla quale sono attesi in futuro benefici economici per l'impresa stessa»[3]. È necessario, inoltre, che nell'impresa possano confluire flussi di benefici economici futuri di probabile manifestazione, ossia sufficientemente certi, il cui valore possa essere determinato in modo attendibile, ossia senza errori e distorsioni. Al contempo, una passività è considerata una «obbligazione attuale dell'impresa derivante da eventi passati e la cui estinzione darà luogo a una fuoriuscita dall'impresa di risorse che incorporano benefici economici»[4]. Analogamente alle attività, le passività possono essere iscritte in SP solo se sussiste la probabilità del verificarsi dei deflussi economici e se la valutazione dell'importo sia attendibile. Il patrimonio netto è una categoria residuale che di ottiene sottraendo alle attività tutte le passività, analiticamente formato dalle quoteparti ideali del capitale (capitale sociale, fondi di riserva, utili portati a nuovo, finanziamenti apportati dai soci a titolo di capitale di rischio) e le riserve. [5] La parte ideale del capitale ha importanza rilevante ai fini della funzione informativa del bilancio e, inoltre, consente di applicare le indicazioni fornite dal Codice Civile che impone di verificare le variazioni subite a seguito delle operazioni di gestione da alcune componenti del patrimonio, vincolate e/o condizionate nell'utilizzazione.[6] Dalla lettura dello SP è possibile individuare la struttura patrimoniale (attività) dell'azienda ossia le caratteristiche quali-quantitative delle risorse a disposizione della stessa; la struttura finanziaria (passività) ossia il grado di indebitamento e di capacità di raccolta di capitali attuale e futura; la liquidità e la conseguente solvibilità ossia la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni assunti (attività e passività).

Nel recepire la direttiva comunitaria, il legislatore ha previsto per lo SP la forma a sezioni divise e contrapposte, scegliendo tra le alternative proposte

[3] Cfr IASB, *Framework,* par. 4.4.
[4] Cfr IASB, *Framework,* par. 4.4.
[5] Cfr IASB, *Framework*, par. 4.4. Per approfondimenti sul tema si veda FABBRINI, MONTRONE (2014), cap.XIV.
[6] Si pensi, ad esempio alla riserva legale il cui accantonamento deve avvenire ogni anno nella misura di un ventesimo degli utili di esercizio fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale e da reintegrarsi in caso di utilizzo.

quella più vicina al prospetto contabile. Prevede, pertanto, due sezioni destinate ad accogliere da un lato le attività (forme di impiego del capitale) e dall'altro i valori del capitale netto e le passività (fonti di raccolta del capitale). Lo schema di SP è rigido, consentendo l'iscrizione esclusivamente delle poste previste dal legislatore seguendo la denominazione e l'ordine stabilito dalla norma. La struttura prevede l'articolazione in macroclassi (lettere maiuscole), classi (numeri romani), voci (numeri arabi), sottovoci (lettere minuscole). Per ciascuna posta si deve riportare l'importo dell'esercizio precedente, applicando così il principio della comparabilità, con l'indicazione da fornire in Nota Integrativa in caso di non comparabilità o adattamento degli importi. Nel rispetto del principio di chiarezza e correttezza del bilancio, le poste dell'attivo e del passivo non possono essere compensate, tranne nei casi previsti dalla legge. Ad esempio, nel passivo non sono collocati i fondi rettificativi dell'attivo, che sono inseriti a diretta detrazione delle poste alle quali si riferiscono. Ne sono un esempio il fondo ammortamento, il fondo svalutazione crediti, il fondo svalutazione partecipazioni: di fatto, nel rispetto della chiarezza, si deroga al principio del divieto di compenso di partite che, in questi casi, è consentito dalla norma. Esistono degli ambiti di elasticità relativamente alle voci e alle sottovoci (mai per macroclassi e classi) che talora possono essere suddivise e/o raggruppate e talvolta devono essere adattate/aggiunte.

Le macroclassi di valori in cui lo SP può essere sintetizzato sono per l'attivo Crediti verso soci, Immobilizzazioni, Attivo Circolante, Ratei e Risconti; per il passivo Patrimonio Netto, Fondi per rischi ed Oneri, Trattamento di fine rapporto, Debiti, Ratei e Risconti (Tab.1).

Tab. 1 - Schema di sintesi dello Stato Patrimoniale ai sensi dell'art.2424c.c.

A) Crediti verso soci	A) Patrimonio Netto
B) Immobilizzazioni	B) Fondi per rischi e oneri
C) Attivo Circolante	C) Trattamento di fine rapporto
D) Ratei e Risconti	D) Debiti
	D) Ratei e Risconti

Le macroclassi più importanti dell'attivo sono le Immobilizzazioni e l'Attivo Circolante nelle quali le poste sono collocate seguendo il criterio della destinazione che prevede «gli elementi patrimoniale destinati ad essere durevolmente utilizzati devono essere collocati nelle immobilizzazioni»[7]. In base a tale principio si definiscono:

- immobilizzazioni tutti gli investimenti destinati ad essere durevolmente vincolati all'impresa;

[7] Cfr. art. 2424 *bis* c.c.

- liquidità tutti gli investimenti che, indipendentemente dal loro tempo di ritorno in forma monetaria, sono destinati al realizzo.

In base a tale principio una voce (ad esempio le partecipazioni) può ritrovarsi al contempo nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante a seconda della sua funzionalità, ossia se destinata ad essere durevolmente o meno utilizzata nell'impresa[8]. La collocazioni delle voci nell'una o nell'altra classe ha rilevanza non solo sul piano formale ma anche su quello sostanziale in quanto un elemento patrimoniale è valutato con criteri diversi a seconda se sia collocato in una macroclasse piuttosto che in un'altra[9].

La classificazione del passivo dello SP non segue una logica particolare se non quella dell'origine dei mezzi monetari affluiti in azienda in base alla quale si distinguono i mezzi propri da quelli di terzi. In realtà vi è una distinzione tra il Capitale Netto e le altre passività, sebbene il legislatore denomini la sezione in cui tali poste sono collocate come quella generica del passivo, mentre potrebbe a ben vedere essere denominata come sezione del passivo e netto.

In sintesi, si può affermare che, escludendo i Crediti verso i soci, per l'esposizione delle voci sia nell'attivo sia nel passivo si adotta anche il criterio di liquidità/esigibilità crescente, considerando anche che per i crediti è necessario specificarne l'esigibilità entro/oltre l'esercizio successivo a seconda se siano collocati rispettivamente nelle immobilizzazioni e nelle disponibilità; per i debiti è richiesto di segnalare gli importi rimborsabili *entro* l'esercizio distinguendoli da quelli rimborsabili *oltre*. Tale indicazione risulta rilevante ai fini informativi in quanto consente di conoscere il grado di solvibilità dell'impresa nell'arco dell'esercizio successivo a quello di redazione del bilancio, ossia di liquidità aziendale[10].

La scelta del legislatore, pur privilegiando il criterio della destinazione, consente di integrarlo con elementi informativi che riguardano il criterio finanziario. Si pensi, ancora, ai crediti presenti in macroclassi diverse sebbene abbiano la medesima natura: la scelta del legislatore è stata quella di tenere distinti i crediti di natura finanziaria (collocati tra le immobilizzazioni) con

[8] Al criterio della destinazione si contrappone tradizionalmente quello finanziario, secondo il quale l'attivo è suddiviso in corrente e non corrente. Al primo appartengono i valori destinati a generare dei flussi finanziari in entrata in azienda nel breve tempo (di norma 12 mesi a partire dalla data di chiusura dell'esercizio); al secondo appartengono i valori patrimoniali per i quali non è possibile definire flussi finanziari in entrata in azienda nell'esercizio successivo.
[9] Per la valutazione degli elementi patrimoniali si rimanda ai capitoli successivi del presente volume.
[10] A titolo esemplificativo si pensi ad un'attrezzatura in possesso dell'azienda che è stata destinata alla vendita e alla sostituzione da realizzare nell'esercizio successivo. In base al criterio della destinazione economica l'attrezzatura deve essere inserita nella macroclasse delle Immobilizzazioni, considerando il vincolo nel lungo termine all'attività produttiva. In base al criterio finanziario, considerato il fatto che la vendita dell'attrezzatura è destinata a generare flussi finanziari in entrata nell'esercizio successivo alla chiusura dell'esercizio, farebbe collocare l'attrezzatura nell'attivo corrente.

indicazione di quelli esigibili entro il successivo esercizio da quelli di natura commerciale (collocati nell'attivo circolante) con separata indicazione di quelli esigibili oltre il successivo esercizio, guardando non solo alla destinazione economica ma anche alla logica finanziaria.

Per quanto riguarda il passivo, il patrimonio netto trae origine dai rapporti tra azionisti e impresa in relazione alla posizione dei portatori dei mezzi propri; debiti sono originati dai rapporti dell'azienda con soggetti terzi che hanno a vario titolo diritto di esigere dall'azienda stessa una prestazione; i fondi per rischi e oneri, infine, traggono origine da eventi economici la cui manifestazione e/o l'entità sono permeate da incertezza.

3.2. Il contenuto dello Stato Patrimoniale: l'attivo

La sezione dell'*attivo* dello SP è formata dalle quattro macroclassi:

A. Crediti verso soci
B. Immobilizzazioni
C. Attivo Circolante
D. *Ratei e Risconti*

La struttura si fonda sulla distinzione tra immobilizzazioni e attivo circolante. Le prime definiscono la struttura produttiva dell'impresa, ossia l'apparato stabile dell'impresa; l'attivo circolante raccoglie tutti gli investimenti destinati al realizzo, derivanti in larga parte dallo svolgimento del ciclo operativo ossia dallo svolgimento quotidiano dell'attività produttiva.

Ciascuna delle macroclassi si articola in classi, voci e sottovoci.

La macroclasse *A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata* accoglie tutti i crediti che la società vanta nei confronti dei soci per la parte di capitale che essi hanno sottoscritto, in fase di costituzione e/o di aumento del capitale, ma non ancora versata alla data di redazione del bilancio.

La macroclasse *B) Immobilizzazioni* si suddivide nelle classi I) Immateriali; II) Materiali; III) Finanziarie. L'intenzione del legislatore è stata quella di distinguere le immobilizzazioni tecniche da quelle finanziarie ma anche quella di tenere separate la componente immateriale da quella materiale.

La macroclasse *C) Attivo Circolante* si suddivide nelle classi I) Rimanenze; II) Crediti; III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; IV) Disponibilità liquide.

La macroclasse *D) Ratei e Risconti*, che specularmente si trova anche nel passivo, accoglie tutti i valori generati dal processo contabile dell'assestamento e svolgono una funzione o integrativa di ricavi (ratei) o rettificativa di costi *(*risconti). I valori sono quelli la cui consistenza varia in funzione del tempo e comuni a due o più esercizi contigui.

3.2. Il contenuto dello Stato Patrimoniale: il passivo

La sezione del *passivo* dello SP è formata dalle cinque seguenti macroclassi:

A. Patrimonio Netto
B. Fondi per rischi e oneri
C. Trattamento di fine rapporto
D. Debiti
E. Ratei e Risconti

La macroclasse *A) Patrimonio Netto* è articolata in dieci classi che evidenziano le parti ideali del patrimonio netto, formato essenzialmente dalle tre seguenti componenti, ossia capitale sociale (classi I e II); Riserve (classi III e IV); Utile (perdite) di esercizio e di esercizi precedenti (classi VIII e IX).

La macroclasse *B) Fondi per rischi e oneri* accoglie le cosiddette riserve di provvisione o da utili lordi ossia ricchezza trattenuta in azienda al fine di fronteggiare oneri di manifestazione futura la cui entità deriva da stime soggettive che alla data di chiusura dell'esercizio presentano natura determinata, esistenza certa o probabile, ammontare e/o scadenza indeterminata. Tale restrizione è stabilita dal legislatore per evitare la realizzazione di politiche di bilancio, alle quali questa tipologia di valori facilmente si prestano.

La macroclasse *C) Trattamento di fine rapporto* accoglie la quota spettante al dipendente al termine del rapporto di lavoro con l'azienda, comunemente definita liquidazione, proporzionata alla retribuzione percepita e alla durata del rapporto di lavoro. Tale classe si distingue da quella precedente in quanto il TFR rappresenta un debito di natura determinata, esistenza certa, ammontare determinata, scadenza indeterminata

La macroclasse *D) Debiti* accoglie tutti gli impegni dell'azienda aventi natura determinata, esistenza certa, ammontare determinata, scadenza determinata.

La macroclasse *D) Ratei e Risconti* accoglie tutti i valori generati dal processo contabile dell'assestamento e svolgono una funzione o integrativa di costi (ratei) o rettificativa di ricavi (risconti). I valori sono quelli la cui consistenza varia in funzione del tempo e comuni a due o più esercizi contigui.

3.4. Il contenuto del Stato Patrimoniale: la valutazione delle poste di bilancio

Come noto, nella costruzione del bilancio è necessario considerare sia gli aspetti formali sia gli aspetti sostanziali. I primi riguardano la struttura e il contenuto degli schemi; i secondi riguardano i criteri con i quali misurare e quantificare i valori da inserire negli schemi di bilancio (criteri di valutazione). Il legislatore ha stabilito, all'art. 2426 c.c., precise regole che devono essere seguite nella valutazione degli elementi patrimoniali al fine di evitare

che la discrezionalità del redattore si trasformi in arbitrio. L'adozione di corretti criteri di valutazione assicura omogeneità ai diversi elementi patrimoniali al fine di pervenire alla determinazione del capitale come fondo netto di valori. La valutazione consiste in un processo delicato, assolutamente non automatico, che richiede stime, congetture, apprezzamenti e giudizi che inevitabilmente risentono della discrezionalità del redattore. Si è di fronte, tuttavia, ad una discrezionalità *tecnica*, da non confondersi con l'arbitrarietà, da riferire alla possibilità che il redattore ha di scegliere tra le alternative proposte dal legislatore nel determinare i valori di bilancio, assumendo un atteggiamento congruo e corretto nel rispetto del principio di rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale.

La ripartizione dei costi pluriennali, la valutazione delle rimanenze di magazzino, la previsione delle spese e delle perdite di futura manifestazione sono tutti esempi di determinazioni che richiedono di formulare valutazioni in merito alla dinamica futura dei valori aziendali. La valutazione è frutto di un attento processo logico che presuppone l'attendibilità delle stime utilizzate, in relazione alle fonti di informazione interne ed esterne all'azienda; la trasparenza del processo di stima; la continuità nei criteri di valutazione. I criteri di valutazione utilizzabili sono:

- *costo storico o di acquisto*, che corrisponde al costo sostenuto ovvero alle risorse utilizzate, per acquisire un bene o un servizio;
- *costo di produzione*, che corrisponde al costo sostenuto per produrre/realizzare un bene;
- *valore di realizzazione* desumibile dall'andamento del mercato, che corrisponde al valore che si stima di realizzare in occasione della vendita di un bene, di un prodotto o di merce;
- *prezzo corrente* che corrisponde al prezzo di mercato di un bene alla data di chiusura dell'esercizio;
- *valore di presumibile realizzo* (dei crediti) che corrisponde alla somma che si stima di poter riscuotere al momento della riscossione del credito;
- *valore attuale*, utilizzabile per la valutazione di determinate attività/passività finanziarie (ad esempio i fondi pensione), corrispondente al valore attualizzato tramite un tasso di sconto dei flussi di cassa di durata determinata, ossia esigibile a data fattura;
- *metodo del patrimonio netto* utilizzato per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie che, partendo dal costo di acquisto lo allinea per la quota capitale detenuta alle variazioni, in aumento e in diminuzione, del patrimonio netto della società controllata;
- *fair value*, che esprime il prezzo che sarebbe ricavabile dalla cessione di un'attività o che sarebbe riconoscibile per il trasferimento di una passività in una negoziazione svolta in un mercato attivo o ipotetico;
- *valore d'uso*, definito dal valore attuale dei flussi di cassa attesi da una singola attività;

- *valore recuperabile*, dato dal maggiore tra l'importo originato dall'eventuale vendita del bene, stimato in base al prezzo di mercato (fair value) e quello d'uso;
- *costo di sostituzione* (o di rimpiazzo) rappresentato dal costo sostenuto per la realizzazione o l'acquisizione di una immobilizzazione in grado di sostituire il bene in uso con analoghe capacità e resa;
- *costo ammortizzato*, applicato alle attività e alla passività finanziarie detenute fino alla scadenza e ai finanziamenti e ai crediti, esclusi quelli a breve termine, corrispondente al valore attuale dei flussi finanziari previsti generati dallo strumento finanziario, scontati a un tasso di interesse effettivo.

Il criterio al quale il legislatore si ispira nelle valutazioni di bilancio è quello del costo storico, variamente combinato con altri. Nella lettura dei punti dell'art. 2426 c.c., nei quali si definiscono le modalità di determinazione dei valori patrimoniali attivi, sono indicati i criteri da poter utilizzare in alternativa al costo storico.

Tab. 2 - Lo schema dello Stato Patrimoniale ai sensi art. 2424 c.c.

ATTIVO
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata
B) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle connesse in locazione finanziaria
I. Immateriali
1. Costi impianto e ampliamento
2. Costi di sviluppo
3. Diritti di brevetto e opere di ingegno
4. Concessioni, licenze marchi e simili
5. Avviamento
6. Immobilizzazioni in corso e acconti
7. Altre
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II. Materiali
1. Terreni e fabbricati
2. Impianti e macchinari
3. Attrezzature industriali e commerciali
4. Altri beni
5. Immobilizzazioni in corso e acconti
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
1. Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) altre imprese

2. Crediti
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
nprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) altri
finanziari derivati attivi
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo
2. Prodotti in corso e semilavorati
3. Lavori in corso su ordinazione
4. Prodotti finiti e merci
5. Acconti
TOTALE RIMANENZE
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1. Verso clienti
2. Verso imprese controllate
3. Verso imprese collegate
4. Verso controllanti
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5- bis) Crediti tributari
5- ter) Imposte anticipate
5- quater) Verso altri
TOTALE CREDITI
III. Attività finanziarie non immobilizzate
1. Partecipazioni in imprese controllate
2. Partecipazioni in imprese collegate
3. Partecipazioni in imprese controllanti
3- bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
4. Altre partecipazioni
5. Strumenti finanziari derivati attivi
6. Altri titoli
TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
IV. Disponibilità liquide
1. Depositi bancari e postali
2. Assegni
3. Denaro e valori in cassa
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

PASSIVO E NETTO
A) PATRIMONIO NETTO
I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Altre riserve, distintamente indicate
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell'esercizio
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.
TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1. F.do trattamento di quiescenza e obblighi simili
2. per imposte, anche differite
3) strumenti finanziari derivati passivi
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1. Obbligazioni
2. Obbligazioni convertibili
3. Debiti v/soci per finanziamenti
4. Debiti v/banche
5. Debiti v/altri finanziatori
6. Acconti
7. Debiti v/fornitori
8. Debiti rappresentati da titoli di credito
9. Debiti verso imprese controllate
10. Debiti verso imprese collegate
11. Debiti verso imprese controllanti
11 -bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
12. Debiti tributari
13. Debiti v/enti previdenziali
14. Altri debiti
TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI
Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO E NETTO

4. Il Conto Economico

4.1. Premessa

Il Conto Economico è il documento che evidenzia la consistenza quantitativa del reddito di esercizio, ossia il risultato economico ottenuto dal normale svolgimento delle operazioni della gestione amministrativa dell'impresa in un determinato periodo di tempo di riferimento. In particolare, mette in evidenza, dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo, la composizione dei costi e dei ricavi relativi ad un periodo amministrativo (solitamente di 12 mesi). Pur se non indicate esplicitamente, le caratteristiche che le componenti reddituali devono possedere si possono desumere dal principio della competenza economica e della correlazione. Nel rispetto dei principi generali statuiti nel Codice Civile, inoltre, la prassi contabile nazionale consente la rilevazione esclusivamente dei ricavi realizzati, ossia a quelli che si riferiscono ai prodotti (beni e servizi) il cui "processo produttivo" è completato e dei quali è avvenuto lo scambio e il conseguente diritto di proprietà. Individuati i ricavi realizzati è possibile individuare i costi correlati, cioè riferibili ad essi[11]. La lettura del Conto Economico, così redatto, consente di ottenere informazioni sull'andamento economico dell'impresa, sintetizzato nell'ammontare del risultato economico di esercizio, ossia il reddito (utile o perdita) e dalle sue variazioni nel corso del tempo.

Il legislatore, nel recepire la direttiva comunitaria, ha definito la forma, la struttura e il contenuto del Conto Economico (artt. 2425 c.c., 2425 bis e 2423 *ter*). La forma consente di definire le sezioni contabili nelle quali i valori sono esposti nello schema, indicandone anche la modalità di rappresentazione. La scelta del legislatore di adottate la forma a sezioni riunite o scalare consente di raggruppare i costi e i ricavi di esercizio in relazione alla natura delle operazioni di gestione dalle quali essi derivano, collocandoli nell'area di gestione di loro pertinenza.

Alla forma a sezioni contrapposte, tipicamente contabile, formata da due sezioni (una che accoglie i costi e l'altra che accoglie i ricavi di esercizio) si

[11] Secondo la prassi contabile internazionale i ricavi di esercizio da inserire nel Conto Economico sono quelli definiti come «incrementi lordi di benefici economici di competenza del periodo amministrativo, che si manifestano sotto forma di aumenti di attività o riduzioni di passività dai quali deriva un incremento del patrimonio netto diverso da quello connesso ai conferimenti operati da coloro che partecipano al capitale». I ricavi così definiti possono essere iscritti in Conto Economico solo se il flusso dei benefici economici lordi è probabile e determinato in modo attendibile. Specularmente, i costi di esercizio si definiscono come «decrementi nei benefici economici di competenza del periodo amministrativo, che si manifestano sotto forma di riduzioni di attività o aumenti di passività dai quali deriva un decremento del patrimonio netto diverso da quello connesso alle distribuzioni operate da coloro che partecipano al capitale». Per iscrivere nel Conto Economico un costo così definito occorre che si verifichino la probabilità di deflussi di benefici economici futuri e l'attendibilità della valutazione dell'ammontare di tali deflussi». Cfr GIUNTA, PISANI (2017), pagg.226- 229.

sostituisce questa ad unica sezione, ad indicare l'unitarietà della gestione, sebbene essa sia divisa in aree (di gestione) che raggruppano elementi analoghi. In base a tale logica i costi e i ricavi sono raggruppati in base alla natura delle operazioni svolte, dalle quali essi sono generati. Tale logica consente di evidenziare non solo la quantità ma anche la qualità del reddito prodotto, dividendolo in tanti redditi parziali (risultati intermedi) quante sono le sezioni di gestione individuate. Attraverso la somma algebrica dei redditi di ciascuna area così determinati si ottiene il reddito netto globale dell'esercizio, ossia il risultato economico derivante da tutte le aree di gestione. Le poste sono divise e raggruppate in macroclassi (indicate con lettere maiuscole), voci (indicate con numeri arabi) e sottovoci (indicate con lettere minuscole), che determinano la struttura dello schema in tali parti *rigida* ossia non modificabile[12]. Lo schema di Conto Economico (da ora in poi CE) deve essere rappresentato in forma comparativa, per cui per ogni posta è necessario indicare il valore assunto nell'esercizio precedente; nel caso in cui gli importi di una voce da un esercizio all'altro non siano comparabili occorre adattare l'importo dell'esercizio precedente. Sono vietati i compensi di partite, se non nei casi previsti e consentiti per meglio ottemperare al principio della chiarezza[13].

Tab. 2 - La struttura del Conto Economico ai sensi art. 2425 C.C. e le aree di gestione

A) Valore della Produzione	Gestione Operativa
B) Costi della Produzione	
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	
C) Proventi e Oneri finanziari	Gestione Finanziaria
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	
Risultato prima delle imposte (A-B ± C±D)	
20) Imposte sul reddito di esercizio	Gestione Tributaria
21) Utile (perdite) dell'esercizio	

La sezione della gestione operativa accoglie tutti i costi e i ricavi generati dalla produzione e dalla vendita di beni e servizi caratterizzanti l'attività economica specifica dell'impresa e per questo motivo è detta anche tipica o accessoria. Essa rappresenta il cuore della gestione aziendale, specie se in relazione con la gestione finanziaria, considerando che esprime la differenza tra il valore dei prodotti venduti e quello dei mezzi impiegati per realizzarli.

[12] Nel Conto Economico non sono presenti le classi (contrassegnate con i numeri romani, in un certo senso, sostituite dalle voci, consideratone la loro rilevanza.
[13] I valori di costi e di ricavi, ad esempio, sono collocati al netto di resi sconti e abbuoni. Il valore delle rimanenze, inoltre, è collocato come saldo tra il valore finale e il valore iniziale.

Il primo risultato intermedio, ossia la differenza tra ricavi e costi della produzione, evidenzia il reddito prodotto svolgendo la normale attività d'impresa tipica e accessoria, considerando anche i componenti derivanti da operazioni non ordinarie, quali ad esempio le plusvalenze derivanti dalla cessione di un immobile da inserire nella voce Altri Ricavi e Proventi o le minusvalenze da inserire nella voce Oneri Diversi di Gestione. Tale differenza rappresenta il reddito che l'azienda avrebbe generato in assenza di imposte e senza considerare gli effetti delle operazioni di tipo finanziario (c.d EBIT, acronimo anglosassone di *Earning Before Interests and Taxes*)

La sezione della *gestione finanziaria* include tutti i costi e i ricavi generati dalle operazioni mediante le quali l'impresa si procura i mezzi monetari necessari allo svolgimento della sua attività economica. Per questo collocati in questa sezione sono prevalentemente i componenti negativi di reddito sotto forma di interessi passivi maturati su prestiti e contratti. Per i componenti positivi di reddito, nelle maggior parte dei casi, si tratta di contributi in conto interessi ricevuti o dallo Stato o da altri Enti Pubblici o da interessi attivi maturati sull'investimento di capitale monetario in titoli, partecipazioni, crediti di finanziamento, valute.

Il secondo risultato parziale che si evidenzia nello schema di Conto Economico dettato dal legislatore è il risultato prima delle imposte che non considera l'impatto dell'imposizione fiscale, esprimendo il risultato che l'azienda conseguirebbe in assenza della tassazione. Tale risultato consente al destinatario dell'informazione contabile di valutare l'impatto della fiscalità sulla performance aziendale e di calcolare il cosiddetto *Tax Rate* (quoziente dato dal rapporto tra le imposte e il risultato ante imposte, primo indicatore di sintesi dell'incidenza fiscale sul risultato economico).

La gestione tributaria, infine, consente di dare particolare rilievo al carico tributario, importante informazione per la cosiddetta pianificazione fiscale della gestione[14].

[14] Con il D.lgs. 139/2015 il legislatore, in linea con la prassi contabile internazionale (IAS 1), ha modificato l'art. 2425 c.c. eliminando dallo schema di Conto Economico la macroclasse dei Proventi e Oneri Straordinari, vietando così al redattore del bilancio di separare la gestione ordinaria da quella straordinaria e dando così maggiore rilievo all'unitarietà e l'inscindibilità della gestione. La cancellazione di tale macroclasse evita la distinzione arbitraria tra componenti ordinari e straordinari ma non elimina la necessità di valutare comunque il contributo degli eventi straordinari nella formazione del reddito di esercizio, informazione utile anche per le previsioni sui risultati futuri. La capacità duratura dell'impresa di produrre redditi futuri, infatti, è legata allo svolgimento soprattutto di attività caratteristiche (normali); per valutare la durabilità dell'azienda, in termini di risultati sia conseguiti sia prevedibili, occorre distinguere tra componenti ricorrenti e non ricorrenti, isolando questi ultimi poiché se positivi potrebbero illudere (se negativi potrebbero viceversa comprimere) riguardo le prospettive di reddito futuro. Alla luce di tali considerazioni il legislatore impone all'art. 2427 c.c. di indicare in Nota Integrativa l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo e di costo di entità e di incidenza eccezionali. Al lettore del bilancio si affida, dunque, il compito di esaminare

4.2. Il contenuto del Conto Economico: il valore della produzione

Il valore della produzione esprime il valore dell'insieme della produzione realizzata durante il periodo amministrativo e non solo, quindi, quello dei ricavi delle vendite che, infatti, esprimono il valore della sola produzione venduta nell'esercizio. Il totale della produzione realizzata, mediante il consumo dei fattori interni ed esterni, può essere espresso dalla realizzazione di valori sia negoziati (valutazione oggettiva) frutto di scambi con terze economie, sia stimati (le scorte di prodotti finiti, semilavorati, lavori in corso su ordinazione) che sono soggetti a valutazioni soggettive, pur se vincolate dalla legge e dalla tecnica contabile.

In base a questa logica lo schema del Conto Economico prevede la suddivisione della macroclasse *A) Valore della Produzione* nelle seguenti cinque voci:

1. ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2. variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti;
3. variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4. incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5. altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

I ricavi di vendita e delle prestazioni, nel rispetto del principio della chiarezza e secondo quanto indicato all'art. 2425 bis c.c., devono essere iscritti al netto dei resi degli sconti, abbuoni e premi, esprimendo il fatturato caratteristico. Si effettua, di fatto, un compenso di partite che, seppur vietato, è in questo caso consentito espressamente dalla legge.

La voce dedicata alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti, accoglie la differenza tra il valore delle rimanenze finali e quelle iniziali che, se positiva, va sommata (se negativa, sottratta) al valore della produzione. Il valore delle rimanenze di fattori esprime lo svolgimento di un processo produttivo che genera un incremento di valore che può variare da un esercizio ad un altro. La variazione positiva delle rimanenze segnala che l'impresa ha prodotto più di quanto ha venduto; viceversa, nel caso opposto. In termini contabili, anche in questo caso, si opera un compenso di partite che, seppur vietato, è in questo caso consentito espressamente dalla legge.

Le variazioni dei lavori in corso su ordinazione hanno significato analogo a quello della voce precedente e rappresentano una voce tipica delle imprese

attentamente i documenti di bilancio (Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa) e i relativi allegati (note al bilancio e relazione degli amministratori) per individuare quei componenti reddituali da considerarsi estranei al normale svolgimento della gestione e di tenerne conto nella valutazione sull'andamento economico *dell'impresa.*

che producono su commessa. Quando le commesse risultano completate e vendute il valore originato sarà inserito come ricavo di vendita.

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono tipici di imprese di alto contenuto tecnologico che realizzano al proprio interno alcune immobilizzazioni tecniche (sia materiali, quali impianti e fabbricati, sia immateriali, quali brevetti e software), non acquistandole dal mercato. Tale voce accoglie i valori derivanti dalla capitalizzazione dei costi[15].

Gli altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio, rappresentano una posta con carattere residuale non per importanza ma perché accoglie tutti i componenti positivi di reddito non finanziari che non possono essere collocati, per la loro natura, in nessuna altra voce precedente. In essa, dunque, è possibile iscrivere proventi delle attività accessorie (fitti attivi di terreni e fabbricati, royalties per la concessione dell'utilizzo di marchi e brevetti); plusvalenze di natura non finanziaria, derivanti dalla alienazione di immobilizzazioni materiale e immateriali; sopravvenienze e insussistenze attive; ripristini di valore, conseguenti a svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali già effettuate, dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide le cui svalutazioni sono iscritte alla voce B.10); ricavi e proventi, di natura non finanziaria quali rimborsi spese. Sono, infine, iscritti i contributi in conto esercizio, rappresentati da somme di denaro versate all'impresa dallo Stato o da altri Enti pubblici. Essi possono essere o generici (a copertura di costi aziendali o a integrazione di ricavi) o specifici (contributi erogati a fronte di spese di ricerca e sviluppo sostenute dall'impresa).

4.3. Il contenuto del Conto Economico: i costi della produzione

Accoglie tutti i costi ossia i valori dei fattori produttivi negoziati e impiegati nella produzione. Essi sono individuati ed elencati secondo la classificazione per natura, ossia guardando alla tipologia del fattore produttivo la cui acquisizione e il cui impiego lo ha generato e, in estrema sintesi, possono essere raggruppati in tre categorie ossia spese per materie prime e servizi, lavoro e immobilizzazioni tecniche materiali e immateriali.

La macroclasse B*) Costi della Produzione* si articola nelle seguenti nove voci:

6. costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7. costi per servizi;
8. costi per il godimento di beni di terzi;
9. costi per il personale;

[15] Dal punto di vista strettamente contabile la capitalizzazione dei costi consiste nello storno di costi che sono così rinviati agli esercizi futuri. Si effettua la rettifica indiretta di costi interni (ad esempio i costi del personale) sia esterni (ad esempio acquisti di materiale e servizi) sostenuti per la realizzazione delle immobilizzazioni in oggetto e già contabilizzati nel CE nelle voci della macroclasse B) Costi della produzione

10. ammortamenti e svalutazioni;
11. variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
12. accantonamenti per rischi;
13. altri accantonamenti;
14. oneri diversi di gestione.

Rispetto alla precedente macroclasse, vi è un maggiore analiticità delle voci, prevedendo un'articolazione in sottovoci (ad esempio le sottovoci dei costi per il personale) che, talvolta, non aggiungono informazioni significative e, quindi, rendono meno snella la struttura dello schema.

La voce dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci include tutti costi sostenuti per l'acquisizione dei materiali di ogni tipo, impiegati nelle diverse aree funzionali della gestione (ad esempio costi per materie prime, imballaggi, carburanti, per materiali pubblicitari, cancelleria, ecc.). Nel rispetto del principio della chiarezza e secondo quanto indicato all'art. 2425 - bis del c.c., detti costi devono essere iscritti al netto dei resi degli sconti, abbuoni e premi. Si effettua, di fatto, un compenso di partite che, seppur vietato, è in questo caso consentito espressamente dalla legge.

La voce dei costi per servizi include gli oneri sostenuti dall'impresa per avvalersi delle prestazioni di terzi che, seguendo la logica funzionale, possono riferirsi a servizi legati alle funzioni di approvvigionamento (ad esempio trasporto, assicurazione); di produzione (ad esempio lavorazioni presso terzi, manutenzioni esterne); commerciale (ad esempio pubblicità, provvigioni su vendite); amministrativa (ad esempio consulenze legali e amministrative, posta e telecomunicazioni).

La voce relativa ai costi per il godimento di beni di terzi accoglie i costi sostenuti per l'utilizzo di beni, materiali e immateriali, non di proprietà dell'impresa (ad esempio i fitti passivi, noleggi, canoni di leasing, licenze e concessioni di utilizzo di marchi, brevetti e simili)

La voce dei costi per il personale accoglie tutti i costi sostenuti per il personale dipendente ed è articolata in cinque sottovoci che rappresentano le componenti del costo del lavoro, ossia a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto (con contropartita della macroclasse C del passivo dello Stato Patrimoniale); d) trattamento di quiescenza o obblighi simili (con contropartita nella voce B.1 del passivo dello Stato Patrimoniale); e) altri costi (per esempio indennità di prepensionamento, borse di studio favore dei dipendenti e dei loro familiari).

La voce dedicata agli ammortamenti e alle svalutazioni raggruppa gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali e dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; i valori determinati in corrispondenza di poste correttive di valori iscritti tra le attività dello Stato Patrimoniale. Tale voce si articola in quattro sottovoci: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (in relazione a B.I

dell'Attivo); b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (in relazione a B.II dell'Attivo); c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni (in relazione a B.I e a B.II dell'Attivo); d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (in relazione a C.II e a C.IV dell'Attivo).

Le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono strettamente collegate ai valori inseriti nella dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci. Si determina come differenza tra rimanenza finale ed esistenza iniziale e rappresenta un ulteriore esempio di compensi di partite ammesso dalla legge. Considerando che i valori accolti nella macroclasse B) rappresentano dei costi e quindi hanno segno negativo, per la corretta iscrizione di tale posta bisogna prestare attenzione al segno che tale differenza assume. Se le rimanenze finali sono maggiori delle esistenze iniziali la variazione assume segno positivo indicando che i costi rinviati al futuro attraverso le rimanenze finali sono maggiori di quelli ereditati dal passato; viceversa se le rimanenze finali sono minori delle esistenze iniziali la variazione assume segno negativo indicando che i costi rinviati al futuro attraverso le rimanenze finali sono minori di quelli ereditati dal passato. In sostanza la somma algebrica tra il valore degli acquisti e la variazione delle rimanenze esprime i consumi di materie prime e simili avvenute nel corso dell'esercizio ossia i costi di quella parte di fattori realmente impiegata nello svolgimento dei processi produttivi aziendali che hanno, pertanto, generato i ricavi. Attraverso tale processo si risponde esattamente a quanto indicato dal principio della competenza economica.

Gli accantonamenti per rischi e altri accantonamenti includono i costi per gli accantonamenti ai fondi rischi (relativi a oneri futuri la cui esistenza è solo probabile) e oneri (relativi a spese e oneri futuri di esistenza certa) iscritti nella macroclasse B) del passivo, in particolare quelli alla voce B.3). In questa voce, quindi, trovano iscrizione gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri che non possono essere iscritti propriamente nelle altre specifiche voci di Conto Economico.

Gli oneri diversi di gestione rappresentano una posta con carattere residuale non per importanza ma perché accoglie tutti i componenti negativi di reddito non finanziari che non possono essere collocati, per la loro natura, in nessuna altra voce precedente. In essa, dunque, è possibile iscrivere minusvalenze di natura non finanziaria, derivanti dalla alienazione di immobilizzazioni materiale e immateriali; sopravvenienze e insussistenze passive; imposte indirette e tasse; costi e oneri di natura non finanziaria quali contributi ad associazioni sindacali e di categoria, liberalità erogate a terzi, abbonamenti a giornali e riviste).

4.4. Il contenuto del Conto Economico: la differenza tra valore e costi della produzione

Tale valore (A-B) rappresenta il primo risultato intermedio. Il legislatore non attribuisce a tale risultato altro significato specifico e particolare, in quanto determinato da componenti generati da aree di gestione diverse. La sua funzione è quella di delimitare la gestione tipica, escludendo la gestione finanziaria, e di indicare la capacità dell'impresa di ottenere risultati mediante le sue attività tipiche produttive, prescindendo dalle scelte finanziarie relative al periodo amministrativo considerato.

4.5. Il contenuto del Conto Economico: proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari (macroclasse C) sono suddivisi nelle seguenti quattro voci:

15. Proventi da partecipazioni;
16. Altri proventi finanziari;
17. Interessi e altri oneri finanziari;

17-bis). Utili e perdite su cambi.

Nei proventi da partecipazioni sono rilevati tutti i ricavi derivanti da partecipazioni in società quali dividendi, proventi derivanti dalla vendita di diritti di opzione, plusvalenze da alienazione iscritte nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante. In relazione a ciò la voce si articola in sottovoci necessarie a indicare separatamente quelli relativi a imprese controllate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Gli altri proventi finanziari includono tutti i ricavi generati da attività finanziare diverse dalle partecipazioni che sono iscritti in quattro diverse sottovoci, ossia: a) crediti iscritti nelle immobilizzazioni (ad esempio gli interessi attivi); b) proventi generati da titoli, che non costituiscono partecipazioni, iscritti nelle immobilizzazioni (ad esempio gli interessi attivi maturati nell'esercizio e le plusvalenze da alienazione); c) proventi generati da titoli, che non costituiscono partecipazioni, iscritti nell'attivo circolante (ad esempio gli interessi attivi maturati nell'esercizio e le plusvalenze); d) proventi diversi dai precedenti (posta residuale atta ad accogliere le componenti che non trovano esplicita collocazione in precedenti), con separata indicazione dei valori sorti nei confronti di imprese controllate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Gli interessi e altri oneri finanziari comprendono i componenti negativi di tipo finanziario a prescindere dalla loro fonte, quali gli interessi passivi maturati nell'esercizio legati alle diverse forme di finanziamento; le spese bancarie e altri oneri legati a servizi finanziari; minusvalenze realizzate nell'alienazione di partecipazioni e titoli.

Gli utili e perdite su cambi sono sia quelli realizzati, cioè quelli derivanti da operazioni concluse nell'esercizio, sia quelli presunti, legati a situazioni ancora in itinere che richiedono una valutazione dei cambi alla data di chiusura dell'esercizio per le quali possono esserci perdite/utili in corso di maturazione.

4.6. Il contenuto del Conto Economico: rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Nella macroclasse D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie sono inseriti i componenti positivi (rivalutazioni) e negativi (svalutazioni) di reddito conseguenti al processo di valutazione che hanno generato un mutamento quantitativo nella composizione del patrimonio. Tale posta è suddivisa in due voci:

18. Rivalutazioni;
19. Svalutazioni.

Ciascuna è a sua volta articolata in tante sottovoci quanti sono gli elementi coinvolti da tali processi:

a) partecipazioni: si tratta di svalutazioni o per perdite durevoli (se si applica il criterio del costo) o per adeguamento del valore della partecipazione al valore patrimoniale netto contabile della partecipata (se si applica il criterio del patrimonio netto);
b) immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni: ci si riferisce ai crediti finanziari concessi dall'impresa o a titoli destinati ad investimento durevole;
c) titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni: si tratta di svalutazioni e rivalutazioni che si possono manifestare con frequenza, considerato che si tratta di titoli che non sono destinati ad un investimento durevole;
d) strumenti finanziari derivati attivi, iscritti nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante: si tratta di svalutazioni e rivalutazioni determinate dalle variazioni di *fair value,* criterio al quale tali titolo sono valutati quando acquisiti per finalità speculative;
e) strumenti finanziari derivati: anche in questo caso si tratta di svalutazioni e rivalutazioni determinate dalle variazioni di *fair value* criterio al quale tali titolo sono valutati quando acquisiti per finalità speculative.

Da quanto esposto si evince che lo schema previsto dal legislatore non evidenzia una netta distinzione tra gestione finanziaria attiva e gestione finanziaria passiva sebbene sia garantita la separazione tra gestione operativa e gestione finanziaria.

4.7. Il contenuto del Conto Economico: dal risultato prima delle imposte al reddito netto

La somma algebrica delle macroclassi (A-B) ± C ± D determina il secondo risultato intermedio, cioè il *risultato prima delle imposte* che esprime la ricchezza prodotta dall'insieme delle operazioni di gestione, escluso l'onere fiscale. Attraverso le variazioni previste dalle norme fiscali si determina il reddito imponibile e da qui le imposte correnti dell'esercizio[16] che rappresentano le imposte dovute allo Stato. Tra il risultato ante imposte e il reddito imponibile determinato per il calcolo delle imposte possono esserci delle differenze di carattere o temporaneo o permanente. La differenza temporanea è dovuta ad una differenza tra il valore di un'attività determinato con i criteri di valutazione indicati dal codice civile e quello determinato valutando la stessa attività mediante criteri fiscali. Tale differenza è destinata ad annullarsi in esercizi successivi.

La differenza permanente, invece, è dovuta ad una differenza tra il valore di un'attività determinato con i criteri di valutazione indicati dal Codice Civile e quello determinato valutando la stessa attività mediante criteri fiscali che non è destinata ad annullarsi. Esse si generano quando la normativa fiscale non accetta la deduzione di alcuni elementi negativi di reddito che, invece, determinano il risultato economico secondo le indicazioni civilistiche oppure quando consente che non siano tassati alcuni elementi positivi di reddito. In questi casi si parla di fiscalità differita. Oltre alle imposte correnti e quelle differite, vi sono anche quelle che le imposte anticipate, ossia pagate anticipatamente e che verranno recuperate negli esercizi successivi. Esse sono determinate dalla differenza tra le imposte di competenza, calcolate sul reddito di bilancio con le differenze permanenti, e le imposte correnti, determinate considerando il reddito imponibile calcolato considerando anche le differenze temporanee le quali danno origine a anticipi di tassazione.

La voce delle imposte sul reddito di esercizio deve includere, quindi, le imposte correnti, quelle anticipate e quelle differite. La fiscalità corrente consente di conoscere la reale uscita di denaro già avvenuta mediante il versamento degli acconti e da terminare con il versamento del saldo; la fiscalità differita, invece, conferisce al carico fiscale rilevato in bilancio una maggiore coerenza con la competenza economica. Il risultato ante imposte al netto delle imposte sul reddito rappresenta il risultato economico netto dell'esercizio, ossia il valore di Utile o di Perdita dell'esercizio, riportato nella voce 21) del Conto Economico. Tale valore si trova anche nello Stato Patrimoniale tra le poste del Patrimonio Netto, sezione del Passivo e Netto alla voce A.IX)

[16] Le imposte sono rappresentate dall'IRES e dall'IRAP. Per il calcolo dell'IRES il reddito imponibile è determinato apportando al risultato di bilancio prima delle imposte le variazioni in aumento e in diminuzione richieste dall'applicazione delle norme fiscali. Per il calcolo dell'IRAP, invece, si prende in considerazione il valore del primo risultato intermedio, ossia la differenza tra il valore e i costi della produzione (A-B).

Tab. 3 – Lo schema del Conto Economico ai sensi art. 2425 C.C.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime,sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipend
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
17) Interessi ed altri oneri finanziari
17-bis) Utili e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni
d) di strumenti finanziari derivati
19) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni
d) di strumenti finanziari derivati
TOTALE RETTIFICHE (18-19)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

5. Il Rendiconto Finanziario

5.1. Premessa

L'amministrazione delle liquidità diviene ad un certo punto un valore discriminante per le imprese poiché si diffonde l'idea che se l'utile è una opinione la cassa è un fatto[17]. Al diffondersi di tale idea, gli stakeholder (interni ed esterni) accrescono la domanda di informazioni sulla dinamica finanziaria (liquidità) e nel corso del tempo spingono per un adeguamento in tal senso delle norme (e della prassi contabile) relative al bilancio, poiché i soli classici documenti quantitativi che costituiscono il bilancio (Stato Patrimoniale e Conto Economico) non permettono di misurare e di informare sulla liquidità aziendale.

In tale contesto nel 2015 si ha l'approvazione del "decreto bilanci"[18] che porta all'introduzione di un nuovo documento contabile: il Rendiconto Finanziario[19]. Questo, spostando l'attenzione sulla dinamica finanziaria (flussi

[17] Cfr. GIUNTA, PISANI (2016), pag. 481.

[18] D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, "Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/XE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge", G.U. n 205 de 4 settembre 2015. Il Dlgs 139/2015 è noto anche come decreto bilanci. Per tener conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale da tale decreto sono stati modificati diversi articoli del codice civile e sono stati aggiornati i principi contabili.

[19] Al pari dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, anche il Rendiconto Finanziario è un documento di matrice contabile tuttavia i dati sui movimenti finanziari che sintetizza non sono contenuti nella contabilità ma da questi partono. Si veda BAUER, SERGIACOMO (2017). In precedenza il Rendiconto finanziario, non concepito quale prospetto di bilancio, era collocato all'interno della Nota Integrativa. Le attuali norme comunque prevedono che in Nota

impieghi e flussi fonti), permette di misurare la liquidità aziendale e di comprendere se l'impresa è in grado di operare con relativa autonomia finanziaria e monetaria[20].

Il Rendiconto Finanziario è disciplinato dal Codice Civile (agli articoli 2423, comma 1 e 4; 2425-ter e 2435 bis e ter) e dal principio contabile nazionale OIC 10.

5.2. Contenuto del Rendiconto Finanziario

Il legislatore, a differenza di quanto dispone per lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, non impone uno schema rigido e vincolante di Rendiconto Finanziario, ma si limita ad indicare all'art. 2425 ter del Codice Civile che dal Rendiconto Finanziario debbono risultare "per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci".

Due sono, pertanto, gli aspetti principali su quali il legislatore pone l'attenzione: la risorsa di riferimento e il contenuto del documento.

In primo luogo il legislatore identifica le disponibilità liquide quale risorsa finanziaria di riferimento. Cosa costituiscano le disponibilità liquide è precisato dall'OIC 14, il quale in tale categoria fa rientrare i depositi bancari e postali, gli assegni e il denaro e valori in cassa.

In merito al contenuto, il Codice Civile, e l'OIC 10, specificano che il Rendiconto Finanziario deve presentare l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide anche per l'esercizio precedente, nonché i flussi finanziari, ovvero le variazioni in aumento o in diminuzione dell'ammontare delle disponibilità liquide[21] di tre aggregati fondamentali: attività operativa (o gestione operativa), attività di investimento e attività di finanziamento[22].

Flusso generato dall'attività operativa

Il flusso generato dell'attività operativa (o della gestione reddituale) esprime la capacità dell'azienda di autofinanziarsi, ovvero di creare, tramite

Integrativa siano indicate le variazioni che intervengono nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo nonché il dettaglio delle movimentazioni delle immobilizzazioni da un esercizio all'altro.

[20] Importanti informazioni di natura finanziaria si possono desumere anche dallo Stato Patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari o dagli indici di bilancio, ma essi non danno evidenza delle cause di variazione, si veda a proposito PALMA (2017).

[21] Si veda OIC 10, par. 16.

[22] Si vedano OIC 10, par. 16 e art. 2425 ter C.C.

l'attività per cui è stata costituita, risorse monetarie da impiegare in altre attività di investimento e finanziamento[23]. Il flussi finanziari relativi alla gestione reddituale sono, in altre parole, quelli che derivano dall'attività volte al conseguimento del risultato economico d'esercizio[24] e quindi le attività di acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi nonché gli altri flussi non ricompresi nelle attività di investimento e di finanziamento[25].

Dal punto di vista procedurale, per determinare il flusso della gestione reddituale occorre analizzare il Conto Economico ed individuare gli effetti finanziari delle operazioni che si sono manifestate attraverso costi e ricavi da cui scaturisce poi il risultato d'esercizio.

Il calcolo del flusso di cassa derivante dall'attività operativa può essere effettuato secondo due metodi alternativi: diretto ed indiretto.

Il metodo diretto prevede di sottrarre dai ricavi monetari i costi monetari, laddove per costi e ricavi monetari si intendono quei costi e quei ricavi che hanno dato luogo a una uscita o a una entrata di denaro liquido. In altre parole, si considerano le diverse voci che influiscono sul risultato economico e si scartano quelle voci che pur avendo un impatto sul risultato dell'esercizio non hanno rilevanza finanziaria (accantonamenti e ammortamenti ad esempio) e quelle relative ad altre attività (per esempio le plusvalenze relative all'area di investimento). Per redigere il rendiconto finanziario con il metodo diretto occorrono una serie di informazioni non disponibili, generalmente, ad un analista esterno.

Il metodo indiretto, invece, fa un percorso a ritroso che parte dal risultato d'esercizio il quale viene poi rettificato in aumento o in diminuzione per isolare l'impatto finanziario delle componenti reddituali che non hanno rilevanza finanziaria[26]. Questo metodo è di più semplice applicazione ed ha impatti limitati sul sistema organizzativo e contabile[27].

I due metodi di determinazione del flusso di cassa della gestione reddituale rispondono, di fatto, a diverse esigenze informative. Se le si deve rispondere a esigenze informative esterne, ad esempio la redazione del rendiconto finanziario ai fini della presentazione di documenti per ottenere un finanziamento da una banca, si dovrebbe propendere per la scelta del metodo diretto che, più del metodo indiretto, permette di evidenziare chiaramente l'origine delle variazioni di denaro[28], aspetto di valenza informativa di sicuro interesse per la banca. Se l'esigenza informativa è essenzialmente interna, il metodo indiretto appare invece preferibile.

[23] Si veda SÒSTERO, FERRARESE, MANCIN, MARCON (2016).
[24] Cfr. SÒSTERO, FERRARESE, MANCIN, MARCON (2016) e BAUER, SERGIACOMO (2017).
[25] Cfr. OIC 10, par. 26.
[26] Cfr. SÒSTERO, FERRARESE, MANCIN, MARCON (2016).
[27] Si veda BAUER, SERGIACOMO (2017).
[28] Si veda QUAGLI (2017).

Flusso generato dall'attività di investimento

Un secondo flusso è quello che proviene dalle operazioni di investimento e disinvestimento relativo alle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e dalle attività finanziarie non immobilizzate (OIC 10, par. 32). Costituiscono esempi l'acquisto o vendita di fabbricati, impianti e attrezzature o di brevetti, l'acquisizione o cessione di partecipazioni (OIC 10, par. 33). I flussi finanziari connessi ad acquisti/vendite di immobilizzazioni devono essere esposti per l'uscita/entrata effettivamente sostenuti nell'esercizio al netto, quindi, dell'eventuale debito verso fornitore/credito verso cliente. L'eventuale plusvalenza o minusvalenza, per evitare duplicazioni, deve essere stornata dal risultato d'esercizio.

Il flusso generato dall'attività di investimento evidenzia i flussi di liquidità derivanti dai cambiamenti della struttura aziendale; consente di analizzare i pagamenti effettuati per acquisire attività (immobilizzazioni) destinate a produrre ricavi in futuro; permette inoltre, di comprendere la consistenza delle disponibilità liquide incassate o corrisposte a titolo di capitale di rischio o di capitale di debito.

Flusso generato dall'attività di finanziamento

Il terzo flusso riguarda i movimenti di liquidità causati dalle operazioni di finanziamento a titolo di mezzi propri e di debito[29]. Il flusso generato da debiti di finanziamento esprime il saldo delle entrate di cassa e uscite di cassa legate alla gestione dei debiti finanziari mentre il flusso di cassa del capitale di rischio esprime il saldo delle entrate di cassa e uscite di cassa legate alla gestione del capitale di rischio[30]. Rientrano in tali flussi entrate di liquidità (per esempio causati da rimborso di prestiti ottenuti) o deflussi (per esempio derivanti dal pagamento dei dividendi).

5.3. Struttura del Rendiconto Finanziario

Se il Codice Civile si limita a definire il contenuto del documento e non introduce schemi di riferimento, l'OIC 10, svolgendo la sua natura di principio contabile che interpreta ed integra le norme, fornisce una guida per il redattore del documento. Nello specifico, l'OIC 10, tra le diverse possibili rappresentazioni del Rendiconto Finanziario (scalare, a sezioni contrapposte, a sezioni divise sovrapposte), opta per la forma scalare con evidenziazione delle diverse aree di gestione (reddituale, investimento e finanziamento) che hanno prodotto o consumato moneta[31] e nell'appendice al principio presenta

[29] Cfr. OIC 10, par. 38.
[30] Cfr. GIUNTA, PISANI (2017).
[31] Si vedano OIC 10 e GIUNTA, PISANI (2016).

due schemi di riferimento: lo schema n. 1, Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo indiretto (Tab. 1) e schema n. 2 denominato Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo diretto (Tab. 2).

La differenza tra i due schemi si ricollega al modo in cui (diretto o indiretto) è calcolato il flusso della gestione reddituale.

Nel primo schema (Tab. 1) il punto di partenza è dato dal flusso finanziario derivante dalla gestione operativa determinato con il metodo indiretto. Il metodo indiretto, come specificato nell'OIC 10[32] parte dall'utile (perdita) dell'esercizio il quale viene rettificato per tenere conto di:

- elementi di natura non monetaria, ossia poste contabili che non hanno determinato una variazione nelle disponibilità liquide nel corso dell'esercizio e che non hanno avuto una contropartita nel capitale circolante netto come, ad esempio, gli ammortamenti e gli accantonamenti;
- variazioni nel capitale circolante netto connesse a costi e ricavi dell'attività operativa, come le variazioni di rimanenze o le variazioni nei crediti e nei debiti o nei ratei e risconti;
- operazioni i cui effetti sono ricompresi tra i flussi derivanti dall'attività di investimento e di finanziamento, come plusvalenze e minusvalenze.

Tali rettifiche hanno lo scopo di trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti (variazioni di disponibilità liquide).

Con il metodo indiretto il flusso della gestione reddituale si ottiene quale somma algebrica di quattro risultati intermedi. L'OIC 10 come primo risultato evidenzia l'Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione (A.1), ottenuto rettificando l'utile (o la perdita) dell'esercizio per le imposte e gli interessi, considerati alla stregua di attività operative, e le plusvalenze/minusvalenze operazioni i cui effetti sono ricompresi tra i flussi derivanti dall'attività di investimento e finanziamento.

Il secondo risultato parziale è il Flusso finanziario prima delle variazioni del Capitale Circolante Netto (A.2), ottenuto rettificando A.1 per tenere conto di elementi di natura non monetaria, ossia poste contabili che non hanno richiesto esborso/incasso di disponibilità liquide nel corso dell'esercizio e che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto. Ne costituiscono esempi gli ammortamenti di immobilizzazioni; gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri; gli accantonamenti per trattamento di fine rapporto; le svalutazioni per perdite durevoli di valore; gli utili non distribuiti relativi a partecipazioni in società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto.

Il terzo risultato è il Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN (A.3), quest'ultimo si ottiene rettificando il risultato A.2 per tenere conto di varia-

[32] Cfr. OIC 10, par. 29.

zioni del capitale circolante netto (attività correnti e passività correnti) connesse ai costi o ricavi dell'attività operativa. Le variazioni del capitale circolante netto rappresentano gli scostamenti rispetto ai saldi dell'esercizio precedente. Alcuni esempi sono:

- variazioni di rimanenze: l'incremento (decremento) delle rimanenze è sottratto (sommato) all'utile (perdita) dell'esercizio poiché nel calcolo dell'utile sono considerati i costi della produzione, che comprendono oltre agli acquisti anche la variazione delle rimanenze, mentre per le variazioni di disponibilità liquide hanno rilievo solo gli acquisti;
- variazioni di crediti verso clienti: l'incremento dei crediti verso clienti è sottratto dall'utile (perdita) dell'esercizio, in quanto tale aumento rappresenta il minore ammontare incassato dai clienti rispetto ai ricavi di competenza dell'esercizio e accreditati al conto economico; al contrario una diminuzione dei crediti è aggiunta all'utile (perdita) dell'esercizio in quanto rappresenta il maggior ammontare dei crediti incassati rispetto ai ricavi di competenza dell'esercizio e accreditati al conto economico;
- variazioni di debiti verso fornitori: l'incremento (decremento) dei debiti verso fornitori è sommato (sottratto) all'utile (perdita) dell'esercizio, in quanto rappresenta una parte di costi della produzione non ancora pagata (o una parte di costi della produzione pagata in più rispetto ai costi di competenza);
- variazioni di ratei e risconti attivi/passivi: l'aumento dei ratei passivi è aggiunto all'utile/perdita dell'esercizio in quanto tale aumento rappresenta il maggior ammontare delle spese non ancora pagate tramite liquidità rispetto alle spese addebitate a conto economico.

Tav. 1 - Schema Rendiconto Finanziario con flusso reddituale determinato con il metodo indiretto

	20X0	20X1
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi /(Interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti da cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni		
Svalutazioni per perdite durature di valore		

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movim. monetaria		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento /(Incremento) delle rimanenze		
Decremento /(Incremento) dei crediti verso clienti		
Incremento/(Decremento) dei debiti v/fornitori		
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi		
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi		
Altre variazioni del capitale circolante netto		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/pagamenti		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizioni di rami d'azienda al netto delle dispon. liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento /(Decremento) debiti a breve verso le banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		

Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide (A ±B±C)		
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio: di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio: di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		

Fonte: OIC 10

Seguono altre rettifiche che conducono quindi al Flusso finanziario dell'attività operativa (A). Si tratta nello specifico di rettifiche relative all'area extra-caratteristica che riguardano proventi accessori patrimoniali netti, proventi finanziari netti, oneri finanziari e imposte pagate.

Il flusso A, sommato algebricamente con il flusso della gestione di investimento e di finanziamento, permette di evidenziare i flussi di cassa alla fine del periodo esaminato.

Con il metodo diretto (Tav. 2), invece, il flusso della gestione reddituale è determinato calcolando la differenza tra ricavi e costi che hanno avuto manifestazione monetaria (o meglio tra ricavi che hanno determinato afflusso di denaro e costi che hanno portato via liquidità) e che sono definiti rispettivamente ricavi "monetari" e costi "monetari".

Tale differenza non coincide con il risultato di esercizio; quest'ultimo, infatti, è una grandezza che comprende anche ricavi "non monetari" (incremento di magazzino, costi capitalizzati) e costi "non monetari" (ammortamenti, accantonamenti ad esempio) ovvero costi e ricavi che non incidono sulla liquidità aziendale.

Tav. 2 - Schema Rendiconto Finanziario con flusso reddituale determinato con il metodo diretto

	20X0	20X1
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Incassi da clienti		
Altri incassi		
(Pagamenti a fornitori per acquisti)		
(Pagamenti a fornitori per servizi)		
(Pagamenti al personale)		
(Altri pagamenti)		
(Imposte pagate sul reddito)		
Interessi incassati/(pagati)		
Dividendi incassati		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizioni rami d'azienda al netto delle disponib. liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento /(Decremento) debiti a breve verso le banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		

Incremento/(Decremento) disponibilità liquide (A ±B±C)		
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio: di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio: di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		

Fonte: OIC 10

I due schemi, come si può notare, differiscono tra loro solo per quanto attiene la determinazione dei flussi di cassa della gestione reddituale, nulla varia con rifermento ai flussi relativi alla gestione degli investimenti e dei finanziamenti.

5.6. La valenza informativa del rendiconto finanziario

I benefici informativi del rendiconto sono molteplici, esso, ad esempio, permette di:

- valutare il contributo delle singole gestioni alla variazione delle disponibilità liquide, e quindi riflettere sulle cause che hanno migliorato o peggiorato la situazione finanziaria dell'impresa[33];
- individuare la gestione che più di altre ha assorbito risorse e quella che ha generato maggiori fonti[34];
- esaminare la composizione delle fonti e degli impieghi verificandone l'equilibrio (o il disequilibrio) e identificando le aree in cui si dovrebbe intervenire[35];
- valutare la capacità dell'organizzazione di far fronte agli impegni finanziari a breve e di autofinanziarsi[36];
- comprendere il grado di flessibilità dei fabbisogni finanziari dell'impresa;
- ricercare correlazioni tra specifiche tipologie di impieghi e di fonti;
- esprimere valutazioni sulle scelte di finanziamento dell'impresa.

[33] Cfr. ALLEGRINI, GIORGETTI, GRECO (2014); PALMA, *op. cit*: OIC 10.
[34] Si vedano GIUNTA, PISANI, op. cit; BAUER, SERGIACOMO, op. cit. 2017, ed OIC 10, par. 3.
[35] Si veda PALMA, *op. cit*;
[36] Si vedano QUAGLI, *op. cit.;* SAVIOLI, (2017) nonché OIC 10 par. 2 e 3.

5.5. Altre regole generali

Il Rendiconto Finanziario deve essere redatto dagli amministratori[37], sono esonerate dalla redazione le società che redigono il bilancio in forma abbreviata[38] e le micro imprese[39].

Le società esonerate possono comunque decidere, su base volontaria, di presentare il documento finanziario come prospetto autonomo nel qual caso sono tenute ad osservare il principio OIC 10.

Lo schema di Rendiconto Finanziario proposto può essere modificato con l'aggiunta di ulteriori flussi rispetto a quelli previsti nello schema (Tav. 1 e Tav. 2), se ciò è necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta. Inoltre, i singoli flussi individuati con le lettere maiuscole possono essere ulteriormente suddivisi[40] se ciò favorisce la chiarezza o raggruppati se il raggruppamento è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta[41].

Il Rendiconto Finanziario è redatto sempre con riferimento all'esercizio in chiusura e al precedente[42].

Non sono ammesse, infine, compensazioni tra flussi finanziari di segno opposto[43].

In calce al rendiconto la società deve indicare la presenta saldi di disponibilità liquide significativi che non sono liberamente utilizzabili (a causa ad esempio di restrizioni legali o in presenza di un conto corrente vincolato).

5.6. La logica di costruzione del rendiconto: una esemplificazione

Ai fini di una migliore comprensione sulle modalità di costruzione del Rendiconto Finanziario consideriamo il caso dell'azienda Alfa SpA, ripreso con modifiche dall'OIC 10. Per redigere il Rendiconto Finanziario è necessario disporre:

- dello Stato Patrimoniale sui due esercizi, ipotizziamo gli anni 20X0 e 20X1 (Tabella 1);
- del Conto Economico, per l'anno 20X1 (Tabella 2);
- delle informazioni supplementari per ricostruire le variazioni patrimoniali ed economiche.

[37] Cfr. art. 2423 Codice Civile.
[38] Cfr. art. 2435-bis, comma 2, Codice Civile.
[39] Cfr. art. 2435-ter, Codice Civile.
[40] Cfr. OIC 10, par. 21.
[41] Cfr. OIC 10, par. 22.
[42] Cfr. OIC 10, par. 23.
[43] Cfr. OIC 10, par. 24.

Tabella 1 - Stato Patrimoniale comparato

Attivo	20X1	20X0	Variazione
Immobilizzazioni materiali	1.250	700	550
Rimanenze	700	600	100
Crediti v/clienti	500	400	100
Disponibilità liquide	250	100	150
Ratei attivi	10	20	-10
Totale attività	2.710	1.820	890
Passivo			
Patrimonio netto			
Capitale sociale	850	700	150
Riserve	100	80	20
Utile netto	50	40	10
Fondo TFR	60	50	10
Debiti v/banche:			
Esigibili entro l'esercizio	400	200	200
Esigibili oltre l'esercizio	450	350	100
Debiti verso fornitori	700	335	365
Debiti tributari	50	40	10
Ratei passivi	50	25	25
Totale passività	2.710	1.820	890

Tabella 2 - Conto Economico esercizio 20X1

CONTO ECONOMICO 20X1	
Valore della produzione	
Ricavi delle vendite e prestazioni	1.450
Variazioni rimanenze prodotti finiti	50
Altri ricavi e proventi	10
Totale valore della produzione	**1.510**
Costi della produzione	
Per materie prime	450
Per servizi	350
Per personale	
Salari e stipendi	450
TFR	30
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	130
Variazione rimanenze materie prime	-50
Totale costi	**1.360**
Differenza tra valore e costi della produzione	150
Oneri finanziari	50
Risultato prima delle imposte	**100**
Imposte sul reddito d'esercizio	50
Utile d'esercizio	**50**

Ai fini della redazione del rendiconto finanziario si hanno le informazioni supplementari che seguono:

1. gli acquisti confluiti nei debiti verso fornitori sono relativi a:
   a) forniture dell'esercizio per euro 400 per il 20X1 e euro 285 per il 20X0;
   b) immobilizzazioni materiali per euro 300 per l'anno 20X1 e a euro 50 per l'anno 20X0 (da considerare a lungo termine);
2. nella voce Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo è incluso un mutuo di euro 150 contratto nell'anno;
3. nella voce Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo euro 50 sono relativi alla quota a breve dei mutui passivi;
4. nel corso dell'esercizio sono stati effettuati disinvestimenti di immobilizzazioni materiali, il valore contabile netto è pari a euro 30 (costo storico euro 60 ammortizzati per euro 30) mentre il valore di realizzo euro 40;
5. le imposte pagate nell'esercizio 20X1 sono pari a euro 40;
6. le immobilizzazioni materiali al 31/12/20X1 presentano un saldo di euro 1.000, incrementi euro 710, dismissioni per 60 (come già indicato al punto 4) per un saldo finale di euro 1.650;
7. il fondo ammortamento delle immobilizzazioni materiali presenta al 31/12/20X0 un saldo di euro 300, l'ammortamento dell'esercizio è di euro 130 e il fondo è stato utilizzato per euro 30, il saldo finale al 31/12/20X1 è quindi pari ad euro 400;
8. gli interessi pagati sono pari ad euro 50;
9. il fondo TFR presenta al 31/12/20X0 un saldo di euro 50, la quota dell'esercizio è pari ad euro 30 e gli utilizzi nello stesso sono stati per euro 20;
10. l'utile d'esercizio presenta al 31/12/20X0 un saldo di euro 40, i dividendi pagati sono pari ad euro 20 e le imputazioni a riserva sempre euro 20.
11. le disponibilità liquide sono composte da soli depositi bancari.

Costruiamo il rendiconto con il metodo indiretto relativamente all'anno 20X1.

Costruzione del rendiconto finanziario

Partendo dallo Stato Patrimoniale, si determina dapprima la variazione nelle disponibilità liquide nette, ossia la differenza tra la cassa e banche attive (C.IV dello Stato patrimoniale attivo) e le banche c/c passive (comprese insieme ad altre voci nel punto D.4 dello Stato patrimoniale passivo).

Variazione nelle disponibilità liquide
Disponibilità liquide al 31/12/20X0 …… € 100
Disponibilità liquide al 31/12/20X1 …… € 250
Incremento disponibilità liquide ……. € 150

Alla fine dell'esercizio, pertanto, si registra un incremento nei depositi bancari per euro 150. Per comprendere come tale incremento si è determinato si procede con la costruzione del rendiconto finanziario.

Occorre innanzitutto determinare il flusso della gestione reddituale. Utilizzando il metodo indiretto, l'utile (perdita) dell'esercizio viene dapprima rettificato del valore delle imposte, interessi, dividendi e plusvalenze/minusvalenze di cessione per il loro intero ammontare come desumibile dal conto economico o dalle informazioni aggiuntive. Tali valori saranno poi rettificati al fine di tener conto della parte incassata e pagata. Nello specifico nel caso in esame si ha:

	20X1
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)	
Utile (perdita) dell'esercizio	50
Imposte sul reddito	50
Interessi passivi /(Interessi attivi)	50
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti da cessione di attività	(10)
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	140

L'aggregato 1 così ottenuto deve essere rettificato degli elementi non monetari che hanno avuto una contropartita nel capitale circolante netto (come accantonamenti e ammortamenti). Nel caso in esame si ha un accantonamento al fondo TFR e gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, come desumibile dal prospetto di Conto Economico, per cui si ha:

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	140
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
Accantonamenti ai fondi	30
Ammortamenti delle immobilizzazioni	130
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	300

A questo punto si devono considerare le variazioni nel CCN (attività correnti - passività correnti), per costruire questa parte si utilizza lo Stato Patrimoniale e, in particolare, si considerano le variazioni tra valore finale e iniziale nell'ambito dell'attivo e passivo corrente.

Un incremento nelle poste attive verrà riportato con il segno mento e un decremento con il segno più, accade il contrario per le poste del passivo. Si presti attenzione ai debiti in parte connessi alle immobilizzazioni che non devono essere considerati in quanto non comportano variazioni nelle componenti del CCN.

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	300
Variazioni del capitale circolante netto	
Decremento /(Incremento) delle rimanenze	(100)
Decremento /(Incremento) dei crediti verso clienti	(100)
Incremento/(Decremento) dei debiti v/fornitori	115
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	10
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	25
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	250

Per giungere dal flusso finanziario dopo le variazioni del CCN si devono apportare le rettifiche relative a interessi incassati/pagati, alle imposte sul reddito pagate, ai dividendi incassati e agli utilizzi di fondi.

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	250
Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	(50)
(Imposte sul reddito pagate)	(40)
(Utilizzo dei fondi)	(20)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	140

Il flusso finanziario dell'attività operativa è quindi pari ad euro 140. Tale risultato rappresenta, inoltre, l'autofinanziamento potenziale, ovvero il flusso che genererebbe l'impresa dalla gestione corrente se tutti i ricavi fossero stati riscossi e tutti i costi fossero stati pagati durante l'anno.

Seguono quindi i flussi relativi all'attività di investimento e di finanziamento.

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento	
Immobilizzazioni materiali	
(Investimenti)[44]	(710)
Incremento debiti vs fornitori per immobilizzazioni materiali	250
Disinvestimenti (prezzo realizzo)	40
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(420)

Il valore degli investimenti è fornito dalla traccia ed è pari a euro 710, tale valore da decurtato della parte compresa tra i debiti verso fornitori per euro

[44] L'ammontare degli investimenti se non fornito può essere calcolato partendo dalla relazione che segue: Valore investimenti = valore finale investimenti netto - valore iniziale immob. netto + dismissioni + quota ammo.to anno in corso – utilizzo fondo amm.to da cui si ha: Valore investimenti = 1250 (valore finale investimenti netto) – 700 (valore iniziale immob. netto) + 60 (dismissioni) + 130 (quota ammo.to anno in corso) – 30 (utilizzo fondo amm.to) = euro 710

250. Il valore del prezzo di realizzo dei disinvestimenti è indicato al punto 4 delle informazioni complementari.

Per quanto riguarda, invece, i flussi derivanti dall'attività di finanziamento dalla lettura delle informazioni supplementari si desume l'accensione di un mutuo (punto 2 informazioni supplementari) e il rimborso di un finanziamento (punto 3 informazioni supplementari).

Relativamente ai mezzi propri dall'esame delle variazioni del patrimonio emerge un incremento del capitale sociale di euro 150, mentre il pagamento di dividenti si desume dalla lettura del punto 10 delle informazioni supplementari.

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Mezzi di terzi	
Incremento /(Decremento) debiti a breve verso le banche	200
Accensione finanziamenti (punto 2 IC)	150
(Rimborso finanziamenti) (punto 3 IC)	(50)
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	150
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)	(20)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	430
Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide (A ±B±C)	150
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	

L'ultima parte del rendiconto, quindi, dà evidenza delle disponibilità liquide e della loro composizione presenti a inizio e fine esercizio, e con riferimento al nostro esempio si ha:

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio:	100
di cui:	
depositi bancari e postali	100
assegni	
denaro e valori in cassa	
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio:	250
di cui:	
depositi bancari e postali	250
assegni	
denaro e valori in cassa	

6. La Nota Integrativa

L'articolo 2423, comma 1, del Codice Civile indica nello stato patrimoniale, nel conto economico, nel rendiconto finanziario e nella nota integrativa i documenti che compongono il bilancio di esercizio. Pertanto, la nota integrativa è parte integrante e documento sostanziale del bilancio aziendale.

La nota integrativa può essere definita un documento extra-contabile di tipo narrativo[45], poiché ha la finalità di commentare in maniera minuziosa le varie voci presenti negli altri documenti costituenti il bilancio di esercizio.

È possibile individuare cinque funzioni principali della nota integrativa[46]:

1) illustrare e spiegare i criteri di valutazione adottati per le valutazioni di bilancio;
2) dettagliare le voci inserite nel conto economico o nello stato patrimoniale;
3) dettagliare le variazioni quantitative relative agli elementi inclusi nello stato patrimoniale;
4) inserire dati aggiuntivi, che non rappresentano commenti di voci già incluse negli schemi contabili, ma che permettano ai soggetti interessati ad esaminare il bilancio di cogliere utili informazioni;
5) fornire spiegazioni sull'adozione di certi comportamenti contabili che si riferiscono a valutazioni soggettive e, di conseguenza, soggette a interpretazioni da parte degli amministratori.

La nota integrativa si differenzia dagli altri documenti di bilancio per la sua diversa natura. Infatti, se lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario hanno una natura prettamente quantitativa, la peculiarità della nota integrativa è di essere un documento di tipo illustrativo/descrittivo, che si pone l'obiettivo di arricchire quanto già illustrato negli altri documenti, al fine di rendere il bilancio di esercizio più completo e facilmente comprensibile[47].

Il contenuto della nota integrativa è disciplinato dagli articoli 2427 e 2427-*bis* del Codice Civile, da altre norme del Codice Civile diverse dalle precedenti e da specifiche norme di legge diverse dal Codice Civile.

L'art. 2427 del Codice Civile è stato oggetto di ripetuti aggiornamenti nel corso del tempo, per uniformarsi alle evoluzioni che si sono susseguite negli anni. Le modifiche più recenti sono state determinate dall'approvazione del D.Lgs. n. 139/2015, il quale ha contestualmente sia aggiunto dei nuovi numeri all'articolo 2427 (22-*quater*, 22-*quinquies*, 22-*sexies* e 22-*septies*) che modificato, alla luce delle variazioni apportate dallo stesso D.Lgs. n.

[45] ANTONELLI, LIBERATORE (2012), pag. 487.
[46] QUAGLI (2017), pagg. 79-80.
[47] ALBERTI (2011), pag. 188.

139/2015 agli schemi di bilancio e/o criteri di valutazione, il contenuto di alcuni numeri preesistenti[48] del medesimo articolo.

L'attuale versione dell'art. 2427 del Codice Civile dispone chiaramente e dettagliatamente le informazioni minime che tale documento deve contenere, vale a dire:

1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto previsto da altre disposizioni

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci: «costi di impianto e di ampliamento» e: «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;

6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;

[48] QUAGLI (2017), pag. 969.

6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce «altre riserve»;
7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o i costo di entità o incidenza eccezionali;
14) un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli

impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;
19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;
20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;
21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;
22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;
22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazioni necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;
22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società;
22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;
22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;
22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.
2. Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

I vari punti indicati dall'art. 2427 del Codice Civile possono ricondursi a quattro macro categorie[49]:
- criteri di valutazione adottati (n. 1);
- indicazioni sulle poste dello stato patrimoniale (dal n. 2 al n. 9);
- indicazioni sulle poste del conto economico (dal n. 10 al n. 14);
- informazioni complementari (dal n. 15 al n. 22-septies).

L'informativa richiesta in nota integrativa è volta a spiegare il contenuto delle singole voci di bilancio e a valutare l'andamento dell'azienda. Attraverso una chiara e veritiera trattazione degli argomenti oggetto dei vari punti previsti dall'art. 2427 del Codice Civile, la nota integrativa mira a fornire una serie di utili e aggiuntive informazioni di bilancio che possano garantire al lettore la possibilità di prendere visione delle operazioni societarie ed orientarsi, senza particolari difficoltà, di fronte ad un documento particolarmente dettagliato e complesso.

In aggiunta all'art. 2427 del Codice Civile, fra i riferimenti normativi che concorrono a individuare il contenuto della nota integrativa, vi è anche l'art. 2427-*bis* del Codice Civile, che stabilisce le informazioni da fornirsi in nota integrativa sugli strumenti finanziari derivati[50]. Tale articolo è stato introdotto con il D.Lgs. n. 394/2003, che ha recepito la direttiva Ce 65/2001, riguardante l'applicazione del criterio del *fair value* (valore equo) agli strumenti finanziari nei bilanci d'esercizio e in quelli consolidati di alcune tipologie societarie nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie. Anche in tal caso, la struttura originaria dell'articolo è stata modificata varie volte, da ultimo con il D.Lgs. n. 139/2015, che ha determinato l'abrogazione dei commi secondo, terzo e quarto.

Facendo riferimento alla versione dell'art. 2427-*bis* del Codice Civile attualmente in vigore, la nota integrativa deve indicare:

[49] GIUNTA, PISANI (2017), pag. 351.
[50] Per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro fair value;

b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:

a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

Oltre a quanto previsto dai precedenti articoli del Codice Civile, il contenuto informativo della nota integrativa è influenzata da ulteriori disposizioni civilistiche[51], che fanno riferimento sia a principi generali per la redazione del bilancio, alla struttura degli schemi di bilancio e ai criteri di valutazione, che a situazioni specifiche delle società. Di seguito sono elencati gli ulteriori riferimenti normativi che determinano il contenuto della nota integrativa:

- Art. 2361-*bis* del Codice Civile: gli amministratori delle società che detengono partecipazioni azionarie in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime (società di persone) devono dare specifica informazione nella nota integrativa del bilancio;
- Art. 2423-*bis* del Codice Civile: in caso di deroghe ai criteri di valutazione adottati, gli amministratori devono motivare in nota integrativa i motivi che hanno determinato la deroga e indicarne gli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico;
- Art. 2423-*ter* del Codice Civile: qualora non fosse possibile effettuare la comparazione fra l'importo di ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico con i valori relativi all'esercizio precedente, la non comparabilità e/o l'impossibilità devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa;

[51] SAVIOLI (2017), pag. 64.

- Art. 2424 del Codice Civile: se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema di stato patrimoniale, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto;
- Art. 2426 del Codice Civile:
  - eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati relativi ai costi per immobilizzazioni, materiali e immateriali, devono essere motivate nella nota integrativa;
  - per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal numero 4) dell'art. 2426 del Codice Civile o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;
  - quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa;
  - l'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. In tal caso è necessario fornire una debita motivazione e spiegare nella nota integrativa i motivi che hanno determinato la scelta del periodo di ammortamento;
  - qualora il costo dei beni fungibili, calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o: "ultimo entrato, primo uscito", differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, nella nota integrativa deve essere indicata la differenza, per ogni categoria di beni;
- Art. 2435-*bis* del Codice Civile: le società che redigono il bilancio in forma abbreviata beneficiano di semplificazioni nel redigere la nota integrativa;
- Art. 2435-*ter* del Codice Civile: le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa a patto che le informazioni previste dal
- primo comma dell'art. 2427, numeri 9) e 16), risultino segnalate in calce allo stato patrimoniale;
- Art. 2447-*septies* del Codice Civile: qualora la società dovesse costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno

specifico affare, gli amministratori devono illustrare nella nota integrativa del bilancio della società, il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità. Inoltre, in presenza di una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa;

- Art. 2447-*decies* del Codice Civile: in relazione ai proventi derivanti dall'operazione di specifico affare e ai beni strumentali impiegati nello stesso, in nota integrativa devono essere specificati l'indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni;
- Art. 2497-*bis* del Codice Civile: la società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento;
- Art. 2490 del Codice Civile: in presenza di società soggette a procedura di liquidazione, i liquidatori debbono indicare e motivare nella nota integrativa i criteri di valutazione adottati. Tali informazioni devono essere riportate anche qualora sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa;
- Art. 2497-*bis* del Codice Civile: in caso di società gestita e coordinata da un'altra società, la nota integrativa della società controllata deve contenere un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita il controllo (controllante);
- Art. 2504-*bis* del Codice Civile: le società che nascono da una operazione straordinaria di fusione e che, al contempo, fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, devono allegare alla nota integrativa i prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione;
- Art. 2513 del Codice Civile: gli amministratori e i sindaci delle società cooperative hanno l'obbligo di documentare nella nota integrativa l'esistenza delle condizioni di prevalenza che permettono ad una società di essere classificata come cooperativa a mutualità prevalente.

7. La Relazione sulla Gestione

La Relazione sulla gestione, importante allegato al bilancio, lungi dall'essere un duplicato della Nota integrativa, se ne differenzia sia per le funzioni svolte che per la collocazione all'interno della documentazione di bilancio.

Relativamente al primo aspetto, laddove la Nota integrativa svolge una funzione di esplicazione e approfondimento dei valori contenuti nello Stato patrimoniale e nel Conto economico, la Relazione sulla gestione estende il proprio campo d'indagine alla complessiva strategia aziendale, collocandola nello scenario temporale (storico, attuale e prospettico) e nel contesto socio-economico in cui si sviluppa. Riguardo alla sua collocazione all'interno del pacchetto informativo aziendale, mentre la Nota integrativa rappresenta un elemento costitutivo del bilancio, la Relazione sulla gestione è un elemento di corredo allo stesso. Fra i due documenti esiste, tuttavia, un rapporto di complementarietà, come si evince chiaramente dalla norma (art. 2435 C.C.) che ne impone il deposito congiunto presso il Registro delle imprese.

Il quadro normativo di riferimento per la redazione della Relazione sulla gestione è costituito dall'art. 2428 del Codice Civile, così come modificato dal recente D.Lgs. n. 139/2015.

Lo scopo del documento è quello di illustrare, in chiave storica e prospettica, l'andamento della gestione, in termini quantitativi e qualitativi, per la parte non desumibile dai dati numerici dello Stato patrimoniale, del Conto economico e del Rendiconto finanziario, sebbene commentati nella Nota integrativa.

La disciplina civilistica della Relazione sulla gestione si compone di due parti fondamentali: la prima a carattere generale, in cui sono disciplinate le finalità del documento (art. 2428 C.C., commi 1 e 2) e la seconda, contenente un complesso di indicazioni più specifiche, volte a definirne il contenuto minimale (art. 2428 C.C., comma 3).

L'art. 2428, comma 1, recita: *"Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta"*.

Con le espressioni *"fedele*, *equilibrata ed esauriente"*, il legislatore intende estendere alla Relazione sulla gestione i principi generali di redazione del bilancio d'esercizio costituiti dalla rappresentazione chiara, veritiera e corretta. L'analisi della *"situazione della società"* deve essere riferita alla società nel suo complesso, nonché ai diversi settori in cui essa ha operato. L'informativa di settore, relativamente al profilo reddituale, consiste nell'illustrazione della dinamica delle principali categorie di ricavi e di costi di ciascun settore, in modo da consentire al lettore del bilancio di conoscere le cause che hanno condotto alla formazione dei risultati settoriali e quindi del risultato economico complessivo. Sotto il profilo finanziario, l'informativa per settori consiste nell'illustrazione delle principali classi di fonti ed impieghi di mezzi fi-

nanziari che hanno caratterizzato l'andamento di ciascun settore. La conoscenza per settori dei principali aspetti della dinamica finanziaria consente al lettore di bilancio di completare, sotto il profilo finanziario, quel giudizio critico sugli stessi che era iniziato con l'analisi dei risultati reddituali.

Relativamente alla *"descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta"* sorge un primo problema di natura interpretativa riguardante la distinzione tra "rischi" ed "incertezze", in quanto ogni rischio presuppone normalmente l'incertezza. A chiarimento di ciò è stata prospettata l'ipotesi che i "rischi" possano riguardare il mercato e le condizioni interne di gestione, mentre le "incertezze" possano fare riferimento ai valori di bilancio. Un secondo problema legato alla prescrizione legislativa in esame riguarda la selezione delle informazioni da fornire in merito ai suddetti rischi e incertezze, posto che il legislatore parla di "*principali rischi e incertezze*". La selezione è sicuramente demandata agli amministratori; tuttavia, si ritiene che essi debbano quantomeno fornire informazioni sui rischi che possono pregiudicare la continuità aziendale o che possono influire in modo significativo in chiave prospettica sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Il comma 2 dell'art. 2428 dispone: *"L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi"*.

La parte iniziale del comma 2 qualifica l'analisi prevista dal primo comma definendola *"coerente con l'entità e la complessità degli affari della società"* e, contemporaneamente, specificando che solo gli amministratori possono definire la dimensione quali-quantitativa di tale analisi coerentemente con elementi quali la dimensione, la struttura e l'operatività di ciascuna realtà aziendale. In aggiunta, il comma 2 sottolinea che la medesima analisi deve essere tale da consentire al lettore del bilancio di conseguire un livello di informazione idoneo a consentire una corretta interpretazione degli andamenti aziendali.

La seconda parte del comma in esame esplicita ulteriormente il contenuto di tale analisi, evidenziando che essa *"contiene […] gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale"*.

In primo luogo, occorre osservare che il generale richiamo della norma agli indicatori finanziari di risultato e a quelli non finanziari, senza alcuna loro specifica indicazione, comporta che nessuno di essi possa essere escluso

a priori quale strumento dell'analisi in commento; pertanto, la selezione degli stessi è affidata ai redattori del bilancio in relazione ai caratteri, precedentemente citati, che ciascuna realtà aziendale presenta.

In secondo luogo, occorre rilevare che la classificazione degli indicatori in "finanziari" e "non finanziari", rappresentando una mera traduzione letterale dell'espressione anglosassone *"financial and non financial indicators"*, così come nella direttiva comunitaria di riferimento (Direttiva 2003/51/CE), potrebbe essere fuorviante. Infatti, seguendo le indicazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), gli indicatori finanziari sono tutti quelli desumibili dalla contabilità generale, diversamente da quelli non finanziari che hanno natura differente (non contabile).

Senza alcuna pretesa di esaustività, alcuni indicatori finanziari di generale rilevanza sono identificabili nei seguenti:

- Riclassificazione dello Stato patrimoniale e del conto economico;
- EBITDA (*Earning Before Interest Taxes and Depreciation/Amortization*);
- EBIT (*Earning Before Interest Taxes*);
- ROI (*Return On Investment*);
- ROE (*Return On Equity*);
- CCN (Capitale Circolante Netto);
- Margine di Tesoreria;
- Margine di struttura;
- PFN (Posizione finanziaria netta);
- Indice di indebitamento netto;
- Indice di copertura finanziaria degli investimenti;
- PFN/EBITDA.

È appena il caso di rilevare che affinché tali indicatori siano in grado di esprimere appieno il loro valore segnaletico, è necessario rappresentare anche la loro evoluzione nel tempo (ad esempio, negli ultimi tre esercizi).

Relativamente agli indicatori non finanziari, posto che il loro inserimento nella Relazione sulla gestione è solo eventuale, in quanto subordinato alla circostanza che gli indicatori finanziari non siano sufficienti a consentire al lettore del bilancio una adeguata comprensione della situazione della società e del suo andamento, nonché del risultato della gestione, secondo il CNDCEC gli indicatori non finanziari sono costituiti da dati quantitativi, normalmente di natura non monetaria, riconducibili ai seguenti aspetti:

- posizionamento sul mercato;
- *customer satisfaction*;
- efficienza dei fattori e dei processi produttivi;
- innovazione.

Il CNDCEC non ha ritenuto opportuno fornire esemplificazioni di tali indicatori, a causa della loro grande abbondanza ed eterogeneità in dottrina.

Pertanto, in tema di indicatori non finanziari, gli amministratori sono chiamati ad una duplice scelta: *a)* stabilire se nel singolo caso di specie è necessario il ricorso ad essi per permettere un'adeguata comprensione della situazione della società; *b)* in caso affermativo, identificare gli indicatori più idonei allo scopo.

L'ultima parte dell'informativa prevista dal comma 2, dell'art. 2428, riguarda *"le informazioni attinenti all'ambiente e al personale"*. Sebbene tale disposizione richiami una tipologia di rendicontazione riconducibile al "bilancio di sostenibilità", si ritiene che essa debba essere circoscritta alle sole informazioni in tema di ambiente e personale strumentali ad una migliore comprensione dell'andamento della gestione, e non piuttosto ad una completa rendicontazione relativamente a tali due fattori. Anche in questo caso, la necessità di tale informativa, unitamente alla sua ampiezza e contenuto, dovrà essere valutata dai redattori del bilancio nel singolo caso di specie.

In tema di informativa relativa all'ambiente e al personale, il CNDCEC distingue tra informazioni *obbligatorie* e *facoltative*. Tra le informazioni obbligatorie sull'ambiente troviamo, ad esempio: danni causati all'ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole in via definitiva, sanzioni o pene definitive inflitte all'impresa per reati o danni ambientali; tra le informazioni obbligatorie sul personale troviamo, tra le altre: infortuni gravi o morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale; infine, tra informazioni facoltative relative al personale e all'ambiente rientrano, ad esempio: iniziative volte a trasformare precedenti forme di lavoro precario in contratti di lavoro a tempo indeterminato, politiche di smaltimento e riciclaggio rifiuti, investimenti ambientali, ecc.

Il comma 2, dell'art. 2428, conclude precisando che: *"l'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi"*; ciò conferma il carattere quali-quantitativo dell'informativa contenuta nella Relazione sulla gestione, che utilizza elementi informativi provenienti da una molteplicità di fonti, sia contabili che extra contabili.

Le disposizioni del comma 3, dell'art. 2428, introducono ulteriori elementi specifici di riferimento che integrano le prescrizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 2428.

Il punto 1), comma 3, dell'art. 2428, stabilisce che la Relazione sulla gestione deve informare riguardo alle attività di ricerca e sviluppo svolte dalla società, indicando l'ammontare complessivo dei corrispondenti costi, allo scopo di fornire la dimensione quantitativa degli stessi[52]. Tale informativa, per assumere pieno significato gestionale, dovrebbe riguardare non solo il profilo storico ma anche quello prospettico.

[52] L'informativa riguardante la composizione della voce "costi di sviluppo", unitamente a quella relativa alle motivazioni in ordine alla loro eventuale capitalizzazione e ammortamento, è invece rinvenibile nella Nota integrativa (art. 2427, comma 1, n. 3).

Il punto 2), comma 3, dell'art. 2428, richiede che nella Relazione sulla gestione si illustrino *"i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime"*, allo scopo di informare il lettore di bilancio delle principali operazioni infragruppo che, in quanto tali, non compaiono nel bilancio consolidato. Tale informativa è utile per conoscere e apprezzare l'incidenza delle operazioni di gruppo sulla gestione della società considerata, nonché sui vincoli e opportunità che ne derivano. Naturalmente, è importante che il lettore del bilancio venga informato solo delle operazioni infragruppo significative per importo o per incidenza sulla gestione della società considerata; inoltre, l'inserimento delle operazioni infragruppo nella Relazione sulla gestione presuppone che le stesse siano state effettuate a condizioni di mercato, in quanto in caso contrario tale informativa troverebbe collocazione nella Nota integrativa (art. 2427, comma 1, n. 22-*bis*).

I punti 3 e 4, comma 3, dell'art. 2428, richiedono che venga fornito *"il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente"* e *"il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni"*.

L'informativa richiesta in questo ambito è piuttosto ampia e si giustifica con la delicatezza delle operazioni a cui si riferisce: l'acquisto di azioni proprie[53] (punto 3) implica in sostanza una riduzione del capitale proprio, almeno fino a quando le stesse non vengono ricollocate sul mercato; l'acquisto di azioni o quote di società controllanti[54] (punto 4) origina il fenomeno della partecipazione incrociata con conseguente pericolo di annacquamento del capitale. L'informativa in oggetto pare dunque orientata a dimostrare che operazioni di questo tipo sono avvenute nel rispetto della normativa vigente; inoltre, attraverso la richiesta di indicazione della parte del capitale sociale corrispondente alle azioni acquistate, si mira a mostrare qual è la rilevanza dell'operazione sul capitale; infine, attraverso la richiesta di indicazione del prezzo di acquisto o di vendita, si vogliono mostrare gli eventuali effetti reddituali delle operazioni in oggetto. Di particolare rilievo è la prescrizione di fornire le motivazioni degli acquisti e delle vendite, in quanto in tal modo si mira a rendere esplicita la logica economica sottostante a tali operazioni.

[53] Tale fattispecie è disciplinata dall'art. 2357 del Codice civile.
[54] La fattispecie è disciplinata dall'art. 2359-*bis* del Codice civile.

Il punto 6[55], comma 3, dell'art. 2428, richiede che la Relazione sulla gestione riferisca su *"l'evoluzione prevedibile della gestione"*. Con tale prescrizione si vuole arricchire l'informativa di bilancio di un contenuto prospettico, superando il limite connaturato al sistema dei valori di bilancio che è quello di rappresentare unicamente la gestione passata.

Sotto il profilo aziendale, tale informazione prospettica si risolve nell'indicazione delle strategie, nonché dei piani e programmi che l'azienda intende attuare e dei risultati attesi. Più precisamente, l'informazione prospettica parte con la descrizione della prevista evoluzione delle condizioni d'ambiente e di mercato e delle condizioni interne d'azienda, che costituiscono i presupposti su cui poggiano i piani e programmi aziendali, per poi proseguire con l'informativa su questi ultimi, in termini di obiettivi da perseguire e di risorse acquisibili ed utilizzabili allo scopo.

Il punto 6-*bis*, comma 3, dell'art. 2428, prescrive una dettagliata informativa in materia di strumenti finanziari, infatti così recita: *"in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio"*, la Relazione deve informare riguardo a: *"a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari"*.

Infine, l'ultimo comma dell'art. 2428 prescrive che *"dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società"*.

Sebbene non ne impongano la redazione, anche i principi contabili internazionali (IAS 1 – *Presentation of Financial Statements*)[56] "incoraggiano" i redattori del bilancio a corredare lo stesso con informazioni addizionali il cui scopo è quello di illustrare i profili della realtà che non possono trovare adeguata rappresentazione nei prospetti contabili e nelle note.

Le informazioni in oggetto sono presentate su base volontaria all'interno di un documento denominato "Relazione degli amministratori".

In dettaglio, ai sensi dello IAS 1, la suddetta relazione dovrebbe riportare (indicazioni non vincolanti):

a) una descrizione dei principali fattori che incidono sull'andamento economico, inclusi i cambiamenti del contesto ambientale in cui l'impresa opera, le risposte dell'impresa, la politica degli investimenti e quella di distribuzione dei dividendi;

[55] La disposizione di cui al punto 5 dell'art. 2428, riguardante l'informativa in tema di "*fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio"*, è stata spostata nella Nota integrativa (art. 2427, punto 22-*quater*), a seguito del recepimento del D.Lgs. n. 139/2015.

[56] La versione più aggiornata dello IAS 1 è di settembre 2007.

b) le politiche di ricorso ai finanziamenti esterni e le politiche di gestione del rischio;
c) i punti di forza e le risorse dell'impresa non suscettibili di rappresentazione in bilancio.

Sempre in ambito di disposizioni previste dai principi contabili internazionali, nel dicembre 2010 lo IASB emana un IFRS Practice Statement denominato *"Management Commentary. A Framework for presentation"* allo scopo di definire un archetipo per la produzione/diffusione di informazioni qualitative rese dall'impresa[57].

Si tratta di un documento equiparabile ad una sorta di Relazione sulla gestione che accompagna e integra il bilancio predisposto sulla base dei principi contabili IAS/IFRS.

All'interno di tale documento dovrebbero confluire informazioni complementari di natura non esclusivamente economico-finanziaria, in grado di illustrare le prospettive di sviluppo future dell'impresa, le strategie adottate e adottabili, le caratteristiche del mercato di appartenenza, i rischi aziendali da fronteggiare, al fine di soddisfare principalmente le esigenze conoscitive degli investitori. Con la predisposizione di tale documento, lo IASB si propone l'obiettivo di introdurre indicazioni informative non cogenti e, tuttavia, utili a favorire l'incremento della consistenza e della comparabilità dell'informativa sulla gestione aziendale a livello internazionale.

8. La Dichiarazione di carattere non finanziario *ex* D.Lgs. n. 254/2016

Il 25 gennaio 2017 è entrato in vigore nel nostro ordinamento giuridico il Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, che recepisce la direttiva 2014/95/UE riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo di imprese e gruppi di grandi dimensioni.

La Direttiva 2014/95 rappresenta una rilevante innovazione nell'ambito della comunicazione non finanziaria, in quanto obbliga le società di rilevante interesse pubblico a inserire nella Relazione sulla gestione, o in un documento ad essa allegato, informazioni "ambientali, sociali, attinenti al perso-

[57] Un Practice Statement, a differenza di un principio contabile, è un documento che fornisce un orientamento generale e non obbligatorio su una specifica materia. Lo IASB nell'IFRS Practice Statement descrive la Management Commentary "*a narrative report that provides a context within which to interpret the financial position, financial performance and cash flows of an entity. It also provides management with an opportunity to explain its objectives and its strategies for achieving those objectives*".

nale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva", funzionali ad una migliore comprensione dei risultati economico-finanziari.

La direttiva ridisegna di fatto la relazione tra comunicazione finanziaria e non finanziaria, sottolineando come la comunicazione obbligatoria, volta a definire una informazione minima a tutti gli *stakeholder*, debba superare i limiti della *disclosure* dei risultati finanziari, per ricomprendere anche quella sui risultati non finanziari, allo scopo di meglio interpretare ed illustrare i primi. In definitiva, la direttiva non suggerisce un semplice accostamento delle due tipologie di *disclosure*, bensì ribadisce l'importanza di una rappresentazione e lettura integrata delle due differenti informative.

Il D.Lgs. n. 254/2016, le cui disposizioni si applicano, con riferimento alle dichiarazioni e alle relative relazioni, agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017, costituisce una significativa innovazione nella comunicazione di informazioni attinenti alla "sostenibilità", in quanto a partire dal 2017 la reportistica aziendale di carattere "non finanziario" da volontaria diviene obbligatoria per le imprese commerciali, sebbene limitatamente a quelle di dimensioni rilevanti, superando così il disposto dell'art. 2428, comma 2, del codice civile.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 254/2016, i soggetti obbligati alla redazione della dichiarazione di carattere non finanziario sono gli enti di interesse pubblico[58] (e le holding di un gruppo, aventi la qualifica di enti di interesse pubblico) che abbiano un numero di dipendenti superiore a cinquecento nel corso dell'esercizio finanziario e che abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali alla data di chiusura del bilancio:

a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 20 milioni di euro;
b. totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro.

La dichiarazione di carattere non finanziario, che deve essere redatta obbligatoriamente dai soggetti di cui sopra sulla base di uno standard di rendicontazione nazionale o internazionale riconosciuto, deve contenere informazioni:

1) di carattere ambientale, includendo in particolare indicazioni circa l'utilizzo di risorse energetiche, l'impiego di risorse idriche, le emissioni di gas a effetto serra e l'impatto presente e presumibile dei fattori di rischio ambientali e sanitari che contraddistinguono l'attività d'impresa;
2) di carattere sociale;

[58] Al loro interno si ricomprendono: a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea; b) le banche; c) le imprese di assicurazione di cui all'art. 1 , comma 1, lettera u), del Codice delle assicurazioni private; d) le imprese di riassicurazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera cc) del Codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera cc-*ter*) del Codice delle assicurazioni private.

3) inerenti alla gestione del personale, includendo in particolare informazioni relative alle azioni avviate per assicurare la parità di genere, alle misure previste in attuazione delle convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia e alle modalità con cui si instaura il dialogo con le parti sociali;
4) inerenti alla tutela dei diritti umani, indicando almeno le misure impiegate per evitare le relative violazioni e le azioni intraprese per ostacolare condotte discriminatorie;
5) riguardanti la lotta contro la corruzione attiva e passiva, segnalando gli strumenti scelti e adottati a tal fine.

L'ente soggetto all'obbligo di *disclosure* può essere esentato dal fornire informazioni in merito a uno o più degli aspetti sopra elencati nel caso in cui esso non pratichi politiche in tali ambiti; tuttavia, è tenuto in questo caso ad indicare all'interno della dichiarazione le ragioni di tale scelta.

La dichiarazione di carattere non finanziario può essere comunicata attraverso modalità alternative:
1) può essere parte integrante della Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice Civile, in una specifica sezione come tale contrassegnata;
2) può costituire una relazione distinta, contrassegnata con analoga dicitura;
3) qualora sia parte integrante della Relazione sulla gestione, la specifica sezione in cui la dichiarazione è collocata potrà indicare le altre sezioni della Relazione sulla gestione, ovvero le altre relazioni in cui le informazioni non finanziarie sono fornite.

Qualunque sia la modalità di comunicazione prescelta, pertanto anche quando essa è pubblicata nella forma di relazione distinta, la dichiarazione di carattere non finanziario si considera sempre come allegato al bilancio.

Relativamente all'attività di controllo sugli adempimenti in materia di informativa non finanziaria, il D.Lgs. n. 254/2016 prevede tre diverse tipologie di controllo, riguardanti:
a. gli adempimenti formali di redazione e pubblicità della rendicontazione non finanziaria;
b. le modalità di redazione e i contenuti della dichiarazione non finanziaria, che si conclude con il rilascio di un'attestazione di conformità della stessa alle previsioni del decreto;
c. l'obbligo di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni stabilite dal decreto.

In materia di soggetti deputati all'attività di controllo, il decreto stabilisce che essi possono essere potenzialmente tre:
1) il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio;

2) il soggetto incaricato di effettuare l'attestazione di conformità della dichiarazione (che deve comunque essere un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali);
3) l'organo di controllo (limitatamente al controllo interno).

I primi due soggetti, sebbene deputati allo svolgimento di due distinte attività di controllo, possono anche coincidere. Spetta infatti all'impresa decidere se conferire l'incarico di "attestazione di conformità" a un soggetto diverso e distinto da quello designato per effettuare la revisione legale del bilancio, ovvero attribuire i due incarichi al medesimo soggetto. Relativamente al terzo soggetto, esso è chiamato a vigilare sull'osservanza delle disposizioni stabilite dal decreto, riferendone poi all'assemblea nella relazione annuale.

Il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio è in ogni caso chiamato a verificare che gli amministratori abbiano predisposto la dichiarazione di carattere non finanziario. In aggiunta, se l'ente decide di affidare al medesimo soggetto anche l'incarico di attestatore, esso dovrà anche attestare che le informazioni contenute nella dichiarazione di carattere non finanziario siano conformi a quanto disposto nel D.Lgs. n. 254/2016, nonché ai principi e alle metodologie previsti dallo standard di rendicontazione adottato; sulla base di tali verifiche rilascerà l'attestazione di conformità. È appena il caso di rilevare che una siffatta attestazione possa essere rilasciata solo da soggetti che, al di là dell'iscrizione al Registro dei revisori legali, posseggano un'adeguata e comprovata competenza in materia.

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto, risultano pertanto passibili di sanzioni ben quattro tipologie di soggetti, ciascuno per le proprie competenze: gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo degli enti interessati, i soggetti incaricati della revisione legale del bilancio e quelli incaricati dell'attestazione di conformità della dichiarazione non finanziaria di tali enti.

In conclusione, è interessante rilevare come il D.Lgs. n. 254/2016, in maniera del tutto inconsueta, estenda il suo raggio d'azione rispetto alla Direttiva 2014/95, disponendo che anche i soggetti non obbligati agli adempimenti di *sustainability disclosure* abbiano la facoltà di redigere dichiarazioni di carattere non finanziario conformi al decreto, attenendosi alle medesime disposizioni previste per quanti vi siano obbligati. Tale approccio, che incentiva la *compliance* anche per le imprese non ancora obbligate dalla norma, sottende il riconoscimento da parte del legislatore di una sorta di beneficio reputazionale per le aziende che volontariamente forniscono informazioni di carattere non finanziario e, indirettamente, favorisce un percorso sempre più orientato verso il *sustainability report*.

Bibliografia

ALBERTI G. B. (2011), *Il bilancio di esercizio. Presupposti economico-aziendali e normativa giuridica*, Franco Angeli, Milano.

ALLEGRINI M., GIORGETTI F., GRECO G. (2014), *Il rendiconto finanziario. Logiche di costruzione e di interpretazione*, Giappichelli Editore, Torino.

ANTHONY N.R., BREITNER K.L. (2010), *Il bilancio*, Pearson Paravia Bruno Mondadori, Milano.

ANTONELLI V., LIBERATORE G. (a cura di) (2012), *Il bilancio di esercizio*, Franco Angeli, Milano.

BALDUCCI D. (2007), *Tenere la contabilità*, Edizioni FAG, Milano.

BAUER R. e SERGIACOMO A. (2017), *Il nuovo bilancio d'esercizio e consolidato. Tutte le novità applicabili dal 2017*, Maggioli editore.

BIANCHI M.T. (2016), *Le rilevazioni contabili: Principi, Metodi ed Esemplificazioni*, Esculapio Economia, Bologna.

CAMPRA M. (a cura di) (2007), *La contabilità aziendale*, Il Sole 24 Ore, Milano.

CAPODAGLIO G., SEMPRINI L., STOILOVA DANGARSKA V. (2016), *Il nuovo bilancio d'esercizio*, Maggioli Editore, Rimini.

CARATOZZOLO M. (2006), *Il bilancio d'esercizio*, Giuffrè Editore, Milano.

CERBIONI F., CINQUINI L., SÒSTERO U. (2016), *Contabilità e bilancio*, McGraw-Hill, Milano.

CNDCEC – CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI (2009), *La relazione sulla gestione. Art. 2428 Codice Civile. La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 32/2007*, Roma.

FABBRINI G., MONTRONE A. (a cura di) (2014), *Economia Aziendale - Istituzioni*, FrancoAngeli, Milano.

FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI (2017), *Disclosure di sostenibilità: Decreto Legislativo n. 254/2016 sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità*, documento del 15 febbraio 2017.

FRATTINI G. (2011), *Contabilità & Bilancio. La contabilità*, Giuffrè Editore, Milano.

GIUNTA F., PISANI M. (2016), *L'analisi del bilancio,* APOGEO, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna (RN).

GIUNTA F., PISANI M. (2017), *Il bilancio,* Terza edizione, Maggioli, Sant'Arcangelo di Romagna (RN).

GOLIA P., (2016), *La relazione sulla gestione*, in PALMA A. (a cura di), *Il bilancio d'esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili,* Giuffrè, Milano.

IASB - INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD (2007), *IAS 1 – Presentation of Financial Statements,* disponibile on line su http://www.iasplus.com

IASB - INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD (2010), IFRS Practice Statement *Management Commentary,* disponibile on line su http://www.iasplus.com

IASB (2010), *Conceptual Framework for Financial Reporting.*

LOMBARDI STOCCHETTI G. (a cura di), (2016), *Valutazioni di bilancio*, Pearson Italia, Milano-Torino.

MARCHI L. (a cura di) (2011), *Dalla contabilità al bilancio*, IPSOA, Milano.

MARCHINI P.L. (2017), *Nota integrativa, relazione sulla gestione e altri documenti di bilancio,*in AZZALI S. (a cura di), *Financial reporting and accounting standard*, Seconda edizione, Giappichelli, Torino.

MONTRONE A. (2010), *Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali*, FrancoAngeli, Milano.

OIC Organismo Italiano di Contabilità (2016), Principi contabili, OIC 10 *Rendiconto finanziario*, dicembre.

OIC Organismo Italiano di Contabilità (2016), Principi contabili, OIC 14 *Disponibilità liquide*, dicembre

PALMA A. (a cura di) (2017), *Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili*, Giuffrè.

PAOLONE G., DE LUCA F. (2011), *Il bilancio d'esercizio*, FrancoAngeli, Milano.

PISANI M. (2006), *Le rilevazioni contabili per il bilancio di esercizio*, FrancoAngeli, Milano.

QUAGLI A. (2017), *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Giappichelli Editore, Torino.

QUAGLI A. (a cura di) (2017), *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Wolters Kluwer, Italia.

RICCI P. (a cura di) (2012), *L'economia dell'azienda: paradigmi e declinazioni*, Giuffrè Editore, Milano.

SAVIOLI G. (2017), *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali*, Giuffrè editore, Milano.

SÒSTERO U., FERRARESE P., MANCIN M., MARCON C. (2016), *L'analisi economico-finanziaria di bilancio*, Giuffrè editore, Milano.

SUPERTI FURGA F., (2004), *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea,* Giuffré, Milano.

CAPITOLO TERZO

IL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

di *Romilda Mazzotta e Olga Ferraro*[1]

1. Aspetti generali di riferimento

Il presente capitolo è dedicato allo studio del bilancio di esercizio *(financial reporting*) redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) emanati dallo IASB; un documento che presenta, come vedremo, notevoli differenze rispetto al modello civilistico italiano[2].

I principi generali che informano la redazione del bilancio IAS/IFRS sono presentati nel *Conceptual Framework for Financial Reporting 2010* (in breve *IFRS Framework*) e nello IAS 1. Ricordiamo brevemente che l'*IFRS Framework* descrive lo schema concettuale di riferimento al cui interno sono definiti i principi di portata generale dai quali discendono poi un insieme coerente di principi contabili (IAS) posti a guida della redazione del bilancio di esercizio[3].

L'*IFRS Framework* identifica, innanzitutto, l'obiettivo generale del *financial reporting* precisando che il bilancio deve fornire informazioni economico-finanziarie che siano utili agli utilizzatori (*user*) per prendere decisioni in merito alle risorse da destinare all'impresa[4]. Due sono, quindi, in prima battuta gli aspetti sui quali iniziare a soffermarsi: il compito attribuito

[1] Per quanto il capitolo sia frutto di un lavoro congiunto i paragrafi 1, 2, 3, 7 e 8 sono attribuibili a Romilda Mazzotta e i paragrafi 4, 5, 6, 9 e 10 a Olga Ferraro.
[2] Si veda ONESTI, ROMANO, TALIENTO (2016).
[3] L'*IFRS Framework* individua i principi di portata generale ma non si colloca in posizione sovra-ordinata rispetto agli standard, anzi, come precisato nel *IFRS Framework*, in caso di conflitto tra framework e principio contabile prevale il principio. Cfr. *IFRS Framework*, pag. 7.
[4] Cfr. *IFRS Framework*, par. OB2.

al bilancio e la tipologia di utilizzatori. In merito al primo aspetto, le informazioni fornite attraverso il bilancio hanno il compito di ridurre le asimmetrie informative esistenti tra imprese e mercati finanziari, agevolando gli investitori nei processi di allocazione dei capitali[5]. È in tale ottica che il bilancio IAS/IFRS, mette in luce la capacità dell'impresa di generare risultati economici e flussi finanziari sufficienti a remunerare gli investitori, il cui appagamento è sinonimo di soddisfazione degli *stakeholder* in generale[6]. Da ciò emerge che i principali utilizzatori del documento sono gli investitori. L'*IFRS Framework* individua, nello specifico, tre principali categorie di *primer user*[7]: gli investitori attuali e potenziali (*present and potential investors*), i finanziatori (*lenders*) e gli altri creditori aziendali[8]. Lo IASB, però, riconosce la presenza di differenti aspettative ed esigenze di altri *stakeholder,* e non solo dei *primer user*, e si impegna a formulare principi contabili che forniscano informazioni capaci di soddisfare il maggior numero di s*takeholder*[9]. Lo IAS 1, a tal proposito, nel definire lo scopo del *financial reporting* afferma che il bilancio deve fornire informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato e sui flussi finanziari di impresa, che siano di utilità per una vasta gamma di utilizzatori nell'assumere decisioni di carattere economico[10].

Secondo la logica IAS/IFRS le decisioni economiche degli utilizzatori si fondano sulla stima della capacità attuale dell'impresa di generare disponibilità liquide e mezzi equivalenti in futuro. Per tale motivo lo IASB basa la predisposizione del bilancio d'esercizio e informa la definizione dei criteri di classificazione e valutazione del poste di Stato Patrimoniale e Conto Economico adottando un approccio "prospettico finanziario". A tal fine introduce il concetto di *fair value*, inteso come il prezzo che sarebbe ordinariamente incassato dalla vendita di una attività ovvero che dovrebbe essere pagato per trasferire una passività[11]. L'utilizzo del *fair value* per le valutazioni di bilancio comporta, così, ad esempio, l'allineamento tendenziale dei valori di bilancio ai valori correnti di mercato e facilita una valutazione dinamica

[5] Si veda LIONZO (2016).

[6] Poiché sono gli investitori a fornire capitale di rischio all'impresa (*shareholder*) se nella preparazione dei bilanci si assecondano le necessità informative di questi ultimi si appagherà anche la maggior parte delle necessità degli altri *user*. Si veda TALIENTO (2016). Nell'*IFRS Framework* all'OB10 si precisa, però, che benché il bilancio si espressamente diretto a date categorie di utilizzatori anche le altre parti possono ritrovavi informazioni utili.

[7] Come evidenzia anche SANNINO (2016) il bilancio internazionale è sbilanciato verso le esigenze informative dei suoi utilizzatori esterni.

[8] Si veda *IFRS Framework*, par. OB2.

[9] Si veda REA (2016), cfr. *IFRS Framework*, OB8.

[10] Cfr. IAS 1, par. 9.

[11] Si veda IFRS 13 (2013), generalmente il *fair value* si approssima al valore di mercato in presenza di un mercato efficiente.

dei risultati della gestione per come proiettata nel futuro. In tal modo l'insieme delle informazioni contabili desumibili dal bilancio permette agli utilizzatori di stimare, a fini decisionali, le performance economico-finanziarie dell'impresa attuali e prospettiche[12].

L'*IFRS Framework* specifica anche i principi (gli assunti) che devono guidare la redazione del bilancio. Questi ultimi, a differenza di quanto accade in Italia, hanno un preciso ordine gerarchico[13].

Ad un primo livello vi sono i postulati generali, ovvero gli assiomi contabili su cui si basano gli altri principi, criteri di classificazione e valutazione[14]. L'assunzione contabile di base per la redazione del bilancio d'esercizio è rappresentato dal principio della continuità aziendale (*going concern*)[15], ovvero il bilancio deve essere redatto partendo dal presupposto che l'impresa sia un complesso dinamico in funzionamento la cui attività è destinata a proseguire nel futuro.

Ad un secondo livello l'*IFRS Framework* elenca le caratteristiche che possono facilitare la qualità dell'informativa di bilancio distinguendo tra caratteristiche fondamentali (*foundamental qualities*) e "migliorative" (*enhancing qualities*).

Le caratteristiche qualitative fondamentali sono identificante nella significatività (le informazioni di cui si dispone sono cioè in grado di fare la differenza nelle decisioni economiche), rilevanza (la loro omissione o non corretta rappresentazione può influenzare le decisioni assunte sulla base del bilancio) e rappresentazione fedele dei fenomeni economici (sono presenti tutte le informazioni necessarie agli utilizzatori, a tal fine l'informazione è completa, neutrale e priva di errori materiali)[16].

Le caratteristiche qualitative migliorative individuate dall'*IFRS Framework* sono, invece, quelle caratteristiche capaci di accrescere l'utilità delle informazioni che già presentano le caratteristiche fondamentali. Esse sono la comparabilità, la verificabilità, la tempestività e la comprensibilità[17].

Lo IAS 1[18] integra i contenuti del *Conceptual Framework* con i principi di:

a) competenza economica (si considerano gli effetti delle operazioni, eventi e circostanze aziendali quando questi si manifestano anche se i relativi incassi e pagamenti si verificano in un periodo differente);

---

[12] Cfr. *IFRS Framework*, OB7.

[13] Nelle norme codicistiche italiane e nei principi contabili nazionali i principi di redazione sono esposti senza segnalare la prevalenza di alcuni principi rispetto ad altri.

[14] Si veda LIONZO (2016), pag. 500.

[15] Cfr. *IFRS Framework*, par. 4.1.

[16] Cfr. *IFRS Framework*, parr. QC12-QC16.

[17] Cfr. *IFRS Framework*, parr. QC20-QC32.

[18] Cfr. IAS 1, parr. 27-40 e 45-46.

b) aggregazione (solo le voci di importo minore possono essere aggregate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, fermo restando l'informativa nelle Note al bilancio) e divieto di compensazione tra partite tra attività e passività e tra proventi e oneri (salvo specifici obblighi o facoltà previsti dai singoli IAS/IFRS);
c) frequenza (generalmente annuale)[19] e informativa comparata (riporto dei valori dell'esercizio precedente e mantenimento della presentazione e la classificazione delle voci nel bilancio uguali da un esercizio all'altro[20]);
d) costanza di applicazione dei principi nella redazione del bilancio.

Il modello IAS/IFRS, come vedremo, non prevede schemi di bilancio rigidi ma si limita a dettare alcune linee guida relativamente alla struttura ed al contenuto dei documenti, lasciando al compilatore del bilancio la possibilità di definire le modalità di presentazione degli schemi finali[21]. Gli IAS/IFRS richiedono però che il bilancio sia chiaramente identificato e separato dalle altre informazioni contenute nel fascicolo distribuito al pubblico (IAS 1, par. 49).

2. La composizione del bilancio secondo lo IAS 1 e campo di applicazione

La redazione del bilancio d'esercizio IAS/IFRS si basa su diversi principi contabili internazionali. Tra questi un ruolo di primaria importanza è da attribuire allo *IAS 1 - Presentation of Financial Statement*[22], principio che identifica i documenti di cui si compone il bilancio e fornisce indicazioni in merito alla struttura e al contenuto degli stessi[23].

---

[19] In casi eccezionali (ad esempio a seguito dell'acquisizione di una impresa che adotta una diversa data di riferimento del bilancio più lunga o più breve) il bilancio può essere redatto per un periodo diverso da quello annuale. In questi casi l'impresa deve evidenziare: la ragione per cui si utilizza un esercizio più lungo o più breve e che gli importi presentati in bilancio non sono del tutto comparabili. Cfr. IAS 1, par. 38.

[20] Lo IAS 1, par. 45, prevede comunque la possibilità di derogare a ciò se una nuova presentazione è capace di fornire informazioni più attendibili e rilevanti per gli utilizzatori.

[21] Cfr. REA (2016).

[22] Si fa riferimento all'ultima versione dello IAS 1 recepito con il regolamento 2015/2406 entrato in vigore per gli esercizi a partire dal primo gennaio 2016. Lo IAS 1 è, comunque, attualmente oggetto di diversi progetti di ricerca, tra questi quelli che più di altri potranno avere un impatto considerevole su quanto si sta discutendo sono il progetto "*Disclosure initiativie: principles of disclosure*" (indirizzato a migliorare i principi contabili IFRS al fine di aiutare le imprese a determinare la struttura di base ed il contenuto del bilancio) e il progetto "*Primary Financial Statements*" (indirizzato a individuare i possibili cambiamenti da apportare nei prospetti di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto finanziario). Si veda per approfondimenti BIANCHI, BALLARIN (2017).

[23] Come si avrà modo di approfondire, altri principi utili ai fini della presentazione del bilancio di esercizio sono statuiti ad esempio nello IAS 7 – *Statement of Cash flow*, a cui lo IAS 1

Lo IAS 1[24], nello specifico, dopo aver precisato che il bilancio deve fornire informazioni su ben definite voci (attività; passività; patrimonio netto; ricavi e costi, inclusi utili e perdite; contribuzioni da parte dei soci e distribuzione a questi in qualità di soci; e flussi finanziari) statuisce che per una completa informativa, esso sia composto da[25]:

a) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell'esercizio (*a statement of financial position at the end of the period*);
b) un prospetto dell'utile (perdita) dell'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell'esercizio (*a statement of profit or loss and other comprehensive income for the period*);
c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'esercizio (*a statement of changes in equity for the period*);
d) un rendiconto finanziario dell'esercizio (*a statement of cash flows for the period*);
e) note, contenenti un elenco dei principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative (*notes*) nonché e.a) le informazioni comparative rispetto all'esercizio precedente.

Accanto ai documenti di cui sopra, parimenti importanti ai fini di una informativa di bilancio completa[26], lo IAS 1 incoraggia la predisposizione di una relazione degli amministratori[27] (assimilabile alla nostra "Relazione sulla gestione") che accompagna il bilancio, pur non essendone parte integrante, nonché, al di fuori del bilancio, altri rendiconti e documenti quali bilanci ambientali e sociali, specialmente in settori in cui i fattori ambientali sono significativi o quando i dipendenti sono considerati un importante gruppo di utilizzatori[28].

Lo IAS 1 si applica indifferentemente sia al bilancio di una singola impresa sia al bilancio consolidato di un gruppo[29] delle seguenti categorie di imprese:

- le quotate in mercati regolamentati in qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea;
- le società emittenti strumenti finanziari diffusi presso il pubblico;
- le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati; le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari; le società finanziarie:

---

rinvia in riferimento alla struttura e al contenuto del rendiconto, nell'IFRS 5 - *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*, relativo alle attività destinate alla vendita.

[24] Cfr. IAS 1, par. 9.

[25] Lo IAS 1, par. 10 precisa che i vari prospetti di bilancio possono essere denominati con titoli diversi da quelli indicati nello IAS 1.

[26] Cfr. IAS 1, par. 11.

[27] Cfr. IAS 1, par. 13.

[28] Cfr. IAS 1, par. 14. I rendiconti e i documenti presentati al di fuori del bilancio d'esercizio non rientrano nell'ambito degli IFRS.

[29] Lo IAS 1 non si applica invece per le informazioni contabili infrannuali, per le quali si deve far riferimento allo IAS 34.

- le società di assicurazione quotate che non redigono il bilancio consolidato.

Il D.Lgs. n. 139/2015 aggiunge ad esse: le società di partecipazione finanziaria mista a capo di conglomerati finanziari a prevalenza bancaria; le società finanziarie iscritte nell'albo degli intermediari abilitati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (art. 106 TUB); le società controllanti i gruppi finanziari (art. 110 TUB); le agenzie di prestito su pegno comprese negli altri soggetti operati nell'attività di concessione di finanziamenti (art. 112 TUB); le società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo.

L'applicazione degli IAS/IFRS è invece possibile, su base facoltativa, per le società incluse in un bilancio consolidato redatto secondo tali principi e per le società che redigono il bilancio consolidato. Sono invece escluse dall'applicazione degli IAS/IFRS le società di capitali ammesse alla redazione del bilancio in forma abbreviata (ex. art. 2435-bis c.c.), le società di persone e le imprese individuali.

3. Lo Stato Patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale è, come noto, il documento che rappresenta la composizione quali-quantitativa del capitale di funzionamento. Nell'ottica dei principi contabili internazionali tale documento, denominato *Statement of financial position*, rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, riferita ad un determinato istante ma interpretata alla luce degli andamenti passati e delle prospettive future che qualificano la gestione aziendale[30].

Lo IAS 1, nel disciplinare lo Stato Patrimoniale[31], a differenza di quanto accade nella normativa nazionale, non prevede una forma obbligatoria di riferimento per la rappresentazione delle poste che lo compongono. La presenza nell'appendice allo standard di un esempio di schema a sezioni contrapposte (in cui la sezione dell'attivo si contrappone a quella del passivo e del netto), con evidenziazione dei valori dell'esercizio in chiusura e di quello precedente[32], fa propendere per uno schema di questo tipo (figura 1). Lo IAS

[30] Si veda ANDREI (2005).
[31] Cfr. IAS 1, par- 54-80.
[32] Cfr. IAS 1, par. 38A. L'impresa deve presentare un terzo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente se: a) applica un principio contabile retroattivamente, ridetermina retroattivamente voci del proprio bilancio oppure riclassifica alcune voci del proprio bilancio e b) l'applicazione retroattiva, la rideterminazione retroattiva o

1 interviene, però, in merito al contenuto del documento richiedendo al redattore del bilancio di fornire una separata esposizione delle voci che a causa delle loro sostanziali differenze, per natura o destinazione, ne richiedano una separata esposizione. Lo IAS 1, par. 54, identifica, nello specifico, le seguenti voci (*line items*):

a) immobili, impianti e macchinari (IAS 16, IAS 17, IAS 36) - P*roperty, plant and equipment*);
b) investimenti immobiliari (IAS 40) - *Investment property*;
c) attività immateriali (IAS 38, IAS 36) - *Intangible assets*;
d) attività finanziarie (IAS 39) - *Financial assets*, esclusi i valori esposti in (e), (h) e (i);
e) partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto (IAS 28) - *Equity method*;
f) attività biologiche (IAS 41) - *Biological assets*;
g) rimanenze (IAS 2) - *Inventories*;
h) crediti commerciali e altri crediti (IAS 18, IAS 39) - *Trade and other receivables*;
i) disponibilità liquide e mezzi equivalenti (IAS 7) - *Cash and cash equivalents*;
j) totale delle attività classificate come possedute per la vendita e le attività incluse in gruppi in dismissione (*disposal*) classificati come posseduti per la vendita (*as held for sale*) (IFRS 5);
k) debiti commerciali e altri debiti (*IAS 39) - Trade and other payables*;
l) accantonamenti (IAS 37) - *Provisions*;
m) passività finanziarie (*financial liabilities*), esclusi i valori esposti (k) e (l);
n) passività e attività per imposte correnti (*current tax*);
o) passività e attività per imposte differite (*deferred tax*);
p) passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita;
q) interessenze di pertinenza di terzi, presentate nel patrimonio netto (IAS 37) - *Non controlling interests, presented within equity*;
r) capitale emesso e riserve attribuibili ai soci della controllante (IAS 32) - *Issued capital and reserves attributable to owners of the parent*.[33]

Voci addizionali, intestazioni e risultati parziali devono essere inclusi nel prospetto di Stato Patrimoniale quando un principio contabile internazionale lo richiede, o quando è necessario per la comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa (IAS 1, par. 55).

---

la riclassificazione hanno un impatto significativo sull'informativa riportata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente. Si vedano IAS 1, par. 40 e 40C.

[33] Le ultime due voci sono specifiche del bilancio consolidato. Per approfondimenti sul bilancio dei gruppi di imprese si rinvia a MONTRONE (2005) e MONTRONE, MUSAIO (2009).

Ne consegue che lo Stato Patrimoniale disegnato dallo IAS 1 risulta, da un lato, *obbligatorio* in quanto fissa una lista di voci e, dall'altro, *flessibile* per l'ampia discrezionalità, lasciata al redattore del bilancio, di aggiungere voci addizionali o sotto-voci. Quale diretta conseguenza non esiste un "unico" schema di Stato Patrimoniale a cui tutte le imprese, che adottano gli IAS/IFRS, devono conformarsi; ciascuna impresa, invece, nel rispetto dei principi, redige il proprio schema di Stato Patrimoniale.

Peraltro, la struttura assunta dallo schema di Stato Patrimoniale è influenzata in modo sostanziale dalle modalità di classificazione delle attività e passività prescelto. Lo IAS 1, infatti, distingue tra attività e passività correnti/non correnti e per la loro articolazione da riferimento al *criterio del ciclo operativo* dell'impresa oppure in via alternativa al *criterio di liquidità* (o finanziario)[34].

Secondo il primo criterio, le attività/passività connesse al ciclo operativo (ossia all'oggetto tipico dell'impresa)[35] sono incluse nella categoria corrente solo se destinate ad essere realizzate/estinte entro il periodo che normalmente definisce il ciclo operativo dell'impresa stessa[36].

Qualora, invece, gli elementi dell'attivo e del passivo non derivino dal ciclo operativo tipico dell'impresa (elementi di natura finanziaria), la distinzione tra attivo (passivo) corrente e non corrente è strettamente collegata alla realizzabilità (estinguibilità) dei corrispondenti valori entro i 12 mesi successivi alla redazione del bilancio.

L'estrema difficoltà nel definire la durata del ciclo operativo può condurre ad adottare quale criterio alternativo il criterio finanziario[37]. Tale criterio è richiamato dallo IAS 1 quale eccezione rispetto al criterio base del ciclo operativo e deve essere utilizzato solo se ciò consente una più significativa ed utile rappresentazione della situazione patrimoniale. Il criterio finanziario attiene al tempo, rispetto alla data di bilancio, entro il quale avviene l'incasso o il pagamento dell'attività/passività. Ne consegue che, in base al criterio finanziario, rientrano nell'attivo/passivo corrente quelle attività e passività che, pur se non connesse al ciclo operativo, originano incassi/pagamenti entro i 12 mesi dalla data di bilancio. Per ogni voce dell'attivo e del passivo deve essere evidenziata la parte che si prevede di realizzare (estinguere) entro/oltre dodici mesi rispetto alla data di chiusura dell'esercizio.

---

[34] Cfr, IAS 1, par. 60.

[35] Il ciclo operativo dell'impresa, è inteso quale il tempo che intercorre tra l'acquisizione di beni per il processo produttivo e la loro realizzazione in disponibilità liquide o mezzi equivalenti, si veda IAS 1, par. 68.

[36] Se il ciclo operativo è di 18 mesi i crediti verso i clienti (o le rimanenze) sono incluse nelle attività correnti anche se destinati a realizzarsi dopo dodici mesi dalla data di bilancio, allo stesso modo un debito verso fornitori è incluso nelle passività correnti anche se non scadente entro i 12 mesi dalla data di bilancio. Si veda INCOLLINGO (2016).

[37] Difficoltà di questo tipo si riscontrano generalmente negli istituti finanziari.

Lo IAS 1, par. 66, indica esplicitamente i requisiti essenziali affinché le attività e passività possano essere classificate come correnti (*current*). Nello specifico un'impresa deve classificare corrente un'attività che soddisfa uno dei seguenti requisiti[38]:

a) se ne ipotizza il consumo o il realizzo nel normale svolgimento del "ciclo operativo" (come ad esempio crediti commerciali e le rimanenze);
b) è posseduta principalmente con la finalità di negoziarla (come ad esempio titoli negoziali dal realizzo a breve termine);
c) si suppone si realizzi entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio;
d) è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti (come definiti nello IAS 7)[39].

Per esclusione, tutte le altre forme di impiego rappresentano attività non correnti (*non current*). Rientrano nell'ambito delle attività «non correnti» ad esempio le attività materiali, immateriali, e finanziarie aventi natura a lungo termine. Le attività non correnti classificate come possedute per la vendita e le attività di un gruppo in dismissione, anch'esse classificate come possedute per la vendita, devono essere presentate, in forza dell'IFRS 5 (*Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*), separatamente dalle altre attività dello Stato Patrimoniale" [40].

Analogamente a quanto previsto per le attività, per lo IAS 1, par. 69, una passività deve essere classificata come corrente se soddisfa uno dei seguenti requisiti:

a) è previsto che sia estinta nel normale ciclo operativo dell'entità (esempio debiti verso fornitori);
b) è posseduta principalmente per essere negoziata;
c) l'estinzione è dovuta entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio;
d) l'entità non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Tutte le altre passività devono essere classificate come *non correnti*.

---

[38] Si veda IAS 1, par. 66.

[39] A meno che non sia vietato scambiarla o utilizzarla per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio (come ad esempio cassa, disponibilità liquide, ecc.).

[40] "Un'entità deve classificare un'attività non corrente … come posseduta per la vendita, se il suo valore contabile sarà recuperato principalmente con un'operazione di vendita anziché con il suo uso continuativo" (IFRS 5, par. 6). Perché ciò si verifichi, l'attività … deve essere *disponibile per la vendita immediata* e la *vendita* stessa deve essere *altamente probabile* (ad esempio la Direzione ha avviato le attività per individuare un acquirente oppure se vi è una offerta in vendita ad un prezzo ragionevole rispetto al proprio *fair value* corrente).

Fig. 1 – Esempio di Stato Patrimoniale IAS/IFRS

	31.12.2005	31.12.2004		31.12.2005	31.12.2004
ATTIVITÀ NON CORRENTI	**xxxxx**	**xxxxx**	**PATRIMONIO NETTO**	**xxxxx**	**xxxxx**
Immobili, impianti e macchinari	xxxxx	xxxxx	Capitale sociale	xxxxx	xxxxx
Investimenti immobiliari	xxxxx	xxxxx	Riserva da Sovrapprezzo	xxxxx	xxxxx
Avviamento e altre attività a vita non definita	xxxxx	xxxxx	Riserva da rivalutazione	xxxxx	xxxxx
Altre attività immateriali	*xxxxx*	*xxxxx*	Altre riserve	xxxxx	xxxxx
Partecipazioni	xxxxx	xxxxx	Utili/perdite esercizi precedenti	xxxxx	xxxxx
Altre attività finanziarie	xxxxx	xxxxx	Utile/perdita dell'esercizio	xxxxx	xxxxx
Imposte differite attive	*xxxxx*	*xxxxx*			
ATTIVITÀ CORRENTI	**xxxxx**	**xxxxx**	**PASSIVITÀ NON CORRENTI**	**xxxxx**	**xxxxx**
Crediti commerciali e altri	xxxxx	xxxxx	Obbligazioni in circolazione	xxxxx	xxxxx
Rimanenze	xxxxx	xxxxx	Debiti verso banche	xxxxx	xxxxx
Lavori in corso su ordinazione	xxxxx	xxxxx	Altre passività finanziarie	xxxxx	xxxxx
Attività finanziarie correnti	xxxxx	xxxxx	Fondi per rischi ed oneri	xxxxx	xxxxx
Disponibilità liquide	xxxxx	xxxxx	Fondi relativi al personale	xxxxx	xxxxx
			Imposte differite passive	xxxxx	xxxxx
ATTIVITÀ CLASSIFICATE COME POSSEDUTE PER LA VENDITA E ATTIVITÀ INCLUSE IN AGGREGATI IN DISMISSIONE	xxxxx	xxxxx			
			PASSIVITÀ CORRENTI	**xxxxx**	xxxxx
			Obbligazioni in circolazione	xxxxx	xxxxx
			Debiti verso banche	xxxxx	xxxxx
			Debiti verso fornitori	xxxxx	xxxxx
			Anticipi su lavori in corso su ordinazione	xxxxx	xxxxx
			Altre passività finanziarie	xxxxx	xxxxx
			Debiti tributari	xxxxx	xxxxx
			Altre passività correnti	xxxxx	xxxxx
			PASSIVITÀ INCLUSE IN AGGRAGETI IN DISMISSIONE	xxxxx	xxxxx
TOTALE ATTIVITÀ	**xxxxx**	**xxxxx**	**TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO**	**xxxxx**	**xxxxx**

Si riporta a titolo esemplificativo lo Stato Patrimoniale IAS/IFRS al 31/12/2016 della Salvatore Ferragamo S.p.A.[41].

[41] La colonna note riporta il numero del paragrafo all'interno delle Note al bilancio che si sofferma sulla specifica voce. La colonna "di cui con parti correlate" è diretta a fornire informazioni relative ad operazioni tra parti correlate, ovvero tra soggetti fra i quali uno di essi ha la capacità di controllare l'altro o di esercitare un'influenza notevole sull'assunzione di decisioni operative e finanziarie dell'altro soggetto. Le operazioni con parti correlate sono configurabili come un trasferimento di risorse o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Tali operazioni possono essere potenzialmente pericolose per gli interessi societari e per tale motivo il bilancio deve consentire al lettore del bilancio di avere informazioni utili in merito ai rischi e alle opportunità derivanti da tali transazioni. Il bilancio della Salvatore Ferragamo riportato si può scaricare al link: http://group.ferragamo.com/it/investor-relations/documenti-finanziari/2016.

Fig. 2 – Stato Patrimoniale della Salvatore Ferragamo S.p.A.

Salvatore Ferragamo S.p.A.
Bilancio d'esercizio

Prospetti Contabili

Situazione Patrimoniale e Finanziaria – Attività

(In Euro)

	Note	31 dicembre 2016	di cui con parti correlate	31 dicembre 2015	di cui con parti correlate
ATTIVITA' NON CORRENTI					
Immobili impianti e macchinari	5	72.329.144		65.893.967	
Attività immateriali a vita utile definita	6	25.617.741		19.956.709	
Partecipazioni in società controllate	7	207.079.231		184.130.887	
Attività finanziarie disponibili per la vendita	8	20.000		20.000	
Altre attività non correnti	9	542.012		270.833	
Altre attività finanziarie non correnti	10	308.490	86.000	270.740	*86.000*
Imposte differite attive	36	9.435.245		10.290.948	
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI		**315.331.863**	***86.000***	**280.834.084**	***86.000***
ATTIVITA' CORRENTI					
Rimanenze	11	97.520.221		95.404.487	
Crediti commerciali	12	183.341.451	133.233.033	178.602.753	*128.922.054*
Crediti tributari	13	16.703.550		12.560.051	
Altre attività correnti	14	41.265.383	32.347.739	9.872.474	*1.962.388*
Altre attività finanziarie correnti	15	36.924.959	36.696.617	12.678.115	*12.402.471*
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	16	59.478.013		61.532.126	
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI		**435.233.577**	***202.277.389***	**370.650.006**	***143.286.913***
TOTALE ATTIVITA'		**750.565.440**	***202.363.389***	**651.484.090**	***143.372.913***

Salvatore Ferragamo S.p.A.
Bilancio d'esercizio

Situazione Patrimoniale e Finanziaria – Passività e Patrimonio Netto

(In Euro)

	Note	31 dicembre 2016	di cui con parti correlate	31 dicembre 2015	di cui con parti correlate
PATRIMONIO NETTO					
Capitale sociale	17	16.879.000		16.879.000	
Riserve	17	355.216.419		232.878.046	
Risultato netto del periodo		191.066.413		202.108.784	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		**563.161.832**		**451.865.830**	
PASSIVITA' NON CORRENTI					
Fondi per rischi e oneri	18	18.022.453		14.251.428	
Passività per benefici ai dipendenti	19	7.133.665		7.139.018	
Altre passività non correnti	20	733.575		1.034.200	
Imposte differite passive	36	2.897.557		3.320.118	
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI		**28.787.250**		**25.744.764**	
PASSIVITA' CORRENTI					
Debiti commerciali	21	126.913.899	7.489.094	131.546.754	*3.063.803*
Prestiti e finanziamenti	22	-		-	
Debiti tributari	23	4.544.934		4.227.457	
Altre passività correnti	24	25.839.531	2.228.826	37.047.450	*18.388.013*
Altre passività finanziarie correnti	25	1.317.994		1.051.835	
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI		**158.616.358**	***9.717.920***	**173.873.496**	***21.451.816***
TOTALE PASSIVITA'		**187.403.608**	***9.717.920***	**199.618.260**	***21.451.816***
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		**750.565.440**	***9.717.920***	**651.484.090**	***21.451.816***

4. Il Conto Economico

Il Conto Economico è il prospetto che descrive la composizione quali-quantitativa del reddito conseguente dalla gestione d'impresa nel periodo amministrativo cui il bilancio è riferito. A partire dalla versione dello IAS 1 del 2007, il contenuto del Conto Economico è stato profondamente modificato al fine di accogliere una nuova configurazione di reddito che ha preso forma nel tempo, in seguito all'evolversi dei principi contabili e all'ingresso del *fair value* quale criterio di valutazione degli elementi patrimoniali[42].

L'evoluzione nei principi contabili ha condotto a livello internazionale ad un principio di competenza che non considera di competenza solo i costi e i ricavi attribuibili all'esercizio di competenza economica in funzione della logica dei cicli operativi[43], ma anche valori che non si sono formati attraverso la transazione. I valori di competenza sono, pertanto, individuati sulla base del concetto di maturazione economica e non necessariamente attraverso il concetto della realizzazione del processo di scambio. Risultano, quindi, di competenza economica di un certo periodo sia i valori maturati e realizzati (valori certi in quanto formatisi a seguito di transazioni) sia valori maturati ma non realizzati (valori incerti perché relativi ad operazioni non ancora concluse e in attesa di realizzazione).

Ad incidere ulteriormente sulla presenza di valori maturati ma non realizzati concorre l'introduzione del *fair value* quale criterio di valutazione degli elementi patrimoniali. Il criterio del *fair value*, alternativo al tradizionale criterio del costo storico, rende evidente che al processo di generazione della ricchezza partecipano anche valori che si formano in assenza delle transazioni con terze economie: al risultato d'esercizio prendono parte, infatti, plusvalori o minusvalori da *fair value* riconosciuti sugli elementi patrimoniali (tipici esempi i valori non realizzati ma di competenza).

In tal modo il risultato di periodo di derivazione IAS/IFRS si avvicina ad una configurazione di reddito potenziale, poiché include anche utili sperati sulle operazioni che ancora non si sono concluse[44]. A seguito di tali cambiamenti oggi il Conto Economico è il documento deputato ad esporre il risultato economico complessivo, indicatore della performance globale d'impresa[45].

Per quanto riguarda l'esposizione delle voci di Conto Economico lo IAS 1, al par. 81, prevede due modalità di presentazione: *single statement approach* oppure *two statament approach*.

---

[42] Cfr. INCOLLINGO (2016).
[43] Ovvero secondo il principio della realizzazione dei ricavi e della correlazione per i costi.
[44] Concetto diverso da quello di reddito prodotto proprio del modello contabile nazionale che delle operazioni in corso accoglie solo le perdite presunte. Si veda INCOLLINGO (2016)
[45] Per approfondimenti sul tema si vedano BINI (2007), GUATRI (1996).

Nell'approccio unitario di conto economico complessivo, si redige un unico documento, denominato Prospetto dell'utile (perdita) dell'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo o Prospetto di conto economico complessivo[46] (*Statement of profit or loss and other comprehensive income*), costituito da due sezioni.

La prima sezione, denominabile "Sezione del Conto economico" (*Profit and Loss*), è dedicata ai ricavi e ai costi di natura reddituale, contiene cioè i componenti positivi e negativi di reddito utili ai fini della determinazione del reddito tradizionale. I componenti reddituali ai quali si fa riferimento sono quelli che derivano da transazioni compiute con l'esterno o da valutazioni di fine periodo, ma solo se gli IAS/IFRS ne ammettono la partecipazione alla formazione del risultato d'esercizio[47].

La seconda sezione, denominabile "Sezione delle altre componenti" del conto economico complessivo (*Other comprehensive Income* – OCI) è, invece, dedicata agli elementi reddituali imputati a patrimonio netto. Fra questi altri elementi sono rintracciabili le variazioni di *fair value* che, in base agli specifici IAS/IFRS, non possono essere iscritti fra i tradizionali costi e ricavi di competenza e non partecipano pertanto alla formazione del risultato d'esercizio, ma influiscono sul valore del patrimonio netto, alimentando o riducendo le riserve costituite ad hoc[48].

I risultati relativi alle altre componenti di conto economico insieme ai componenti presentati nella prima sezione, permettono di determinare la performance economico-reddituale complessivamente raggiunta dall'impresa nell'esercizio, denominato Risultato economico complessivo[49].

Secondo il *Two statement approach*, invece, la performance complessiva dell'impresa si rinviene in due distinti prospetti. Un prospetto di Conto Economico Separato, denominato "Prospetto dell'utile (perdita) dell'esercizio" *(Statement of profit or loss),* che accoglie solo i ricavi e costi di natura reddituale e un secondo prospetto, denominato "Prospetto delle altre componenti di Conto economico complessivo" *(Statement of comprehensive income),* che inizia dall'utile (perdita) d'esercizio e mostra le voci di costo e ricavo che non sono rilevate nell'utile (perdita) dell'esercizio[50] per giungere al Risultato economico complessivo.

La prima sezione del *Prospetto di conto economico complessivo* (secondo il *single statement approach*) e il *Prospetto dell'utile (perdita) dell'esercizio (*del *two statement approach)*, hanno il seguente contenuto obbligatorio definito dallo IAS 1[51]:

---

[46] Cfr. IAS 1, par. 10.
[47] Cfr. STACCHEZZINI (2016).
[48] Per approfondire la questione si veda LIONZO (2007).
[49] Si veda PISANI (2008).
[50] Cfr. IAS 1, par. 7.
[51] IAS 1, par. 82 e par. 84.

a. ricavi (IAS 18, IAS 11) - *revenue*;
b. utili e perdite derivanti dall'eliminazione contabile di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (*gains and losses from the derecognition of financial asses measured at amortised cost*);
c. oneri finanziari (IAS 39) - *finance costs*;
d. quota dell'utile o della perdita (*share of the profit or loss*) delle collegate (*associates*) e delle *joint venture* contabilizzate con il metodo del patrimonio netto (IAS 28, *equity method*);
e. oneri tributari (IAS 12) - *tax expense*;
f. un unico importo relativo al totale delle attività operative cessate (*a single amount for the total of discontinued operations*, IFRS 5).

Per la seconda sezione del *Prospetto dell'utile (perdita) dell'esercizio* e delle altre componenti di conto economico complessivo o per il *Prospetto delle altre componenti,* invece, devono essere esplicitate le voci delle altre componenti di conto economico complessivo[52]. Lo IAS 1 richiede per ciascuna delle voci componenti il Conto Economico complessivo (esclusi gli oneri finanziari) una classificazione per natura e la distinzione tra le voci che saranno o meno classificate fra l'utile (perdita) dell'esercizio. Le voci alle quali si fa riferimento sono ad esempio[53] le variazioni nella riserva di rivalutazione (IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari* e lo IAS 38 *Attività immateriali*); gli utili e perdite attuariali da piani a benefici (IAS 19 *Benefici ai dipendenti)* o derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera (IAS 21 *Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere*) o dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita (IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*) o ancora utili e perdite sulle attività finanziarie valutate al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo.

Rientrano nelle altre componenti di conto economico complessivo le informazioni relative alla quota parte delle altre componenti di conto economico complessivo di collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, sempre distinguendo tra le voci che saranno o meno riclassificate tra l'utile (perdita) dell'esercizio.

L'impresa può rappresentare le voci delle altre componenti di conto economico complessivo al netto degli effetti fiscali o al lordo degli stessi identificando in seguito un unico valore relativo alle imposte sul reddito di tali voci[54].

---

[52] Cfr. IAS 1, par. 82A. Per il bilancio consolidato è richiesta anche la separata indicazione del valore dell'utile (o perdita) di esercizio di pertinenza del soggetto di controllo e degli interessi di minoranza, cfr. IAS 1, par. 81B e 83.
[53] Per un elenco esaustivo delle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo si veda IAS 1, par. 7.
[54] Cfr. IAS 1, par. 90-91.

Analogamente a quanto previsto per il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, anche per il Conto Economico è prevista l'inclusione di voci addizionali, intestazioni e risultati parziali, quando la loro presentazione è significativa ai fini della comprensione dei risultati economici[55].

Anche per il prospetto del Conto Economico, sia esso rappresentato come unico documento o come due documenti separati, lo IAS 1 non prevede uno schema rigido. Come nel caso dello Stato Patrimoniale, nella guida all'applicazione dello IAS 1, sono riportati due esempi di schemi a seconda che si segua l'approccio *single statement* o *two statement*. Si tratta di schemi di Conto Economico a scalare, per il principio di comparabilità con riferimento a due esercizi, che evidenziano risultati parziali e il risultato economico complessivo[56].

Con riferimento alla modalità di classificazione, lo IAS 1 prevede per i costi riconosciuti nel reddito netto due possibilità alternative: per natura o per destinazione. In base al primo criterio i costi sono aggregati secondo la natura dei fattori produttivi cui si riferiscono (per esempio ammortamenti, acquisti di materiali, costi di trasporto, stipendi e salari, costi di pubblicità) prescindendo dalla funzione aziendale cui sono teoricamente correlabili. Questo metodo è particolarmente semplice da adottare in quanto non necessita di alcuna suddivisione dei costi operativi[57].

In base al criterio della destinazione, denominato nello IAS 1 anche come metodo del "costo del venduto" (*cost of sales*), i costi sono classificati in relazione alla funzione aziendale di riferimento, come parte del costo del venduto, o per esempio, dei costi di distribuzione o di quelli amministrativi. In questo caso, le informazioni sulla natura dei costi rappresentano un elemento di dettaglio rispetto alle categorie funzionali. Tale rappresentazione è in grado di offrire agli utilizzatori del bilancio informazioni potenzialmente più significative della rappresentazione per natura ma essendo incentrata su rilevazioni analitiche interne rischia di essere maggiormente discrezionale[58].

Non esiste un metodo di rappresentazione migliore dell'altro, ogni impresa deve scegliere la classificazione che meglio rappresenta gli elementi che hanno determinato il risultato economico dell'impresa stessa.

Per completezza, si riportano due esempi di prospetto di Conto Economico, ripresi con modifiche dalla guida allo IAS 1.

Il primo prospetto è impostato secondo l'approccio *single statement*, con costi classificati per destinazione e i componenti dell'*other comprehensive income* al lordo delle imposte (Fig. 3). Il secondo prospetto, invece, è impostato secondo l'approccio *two statement*, con costi classificati per natura e componenti dell'*other comprehensive income* al lordo delle imposte (Fig. 4).

---

[55] Cfr. IAS 1, par. 85.
[56] Cfr. STACCHEZZINI (2016).
[57] Cfr. ROSCINI VITALI (2005), pag. 48.
[58] Cfr. IAS 1, par. 103.

Fig. 3 – Prospetto di Conto economico complessivo, costi classificati per destinazione (single statement approach)

	20X1	**20X0**
Ricavi	X	X
Costo del venduto	(X)	(X)
Risultato lordo	X	X
Altri proventi	X	X
Costi di distribuzione	(X)	(X)
Spese amministrative	(X)	(X)
Altri costi	(X)	(X)
Oneri finanziari	(X)	(X)
Quota di utili da società collegate	X	X
Risultato ante imposte	X	X
Imposte	(X)	(X)
Utile di periodo	X	X
Perdita dell'esercizio da operazioni cessate	(X)	(X)
Utile dell'esercizio	X	X
Altri componenti del conto economico complessivo		
Differenze di traduzione da investimenti esteri	X	X
Proventi/oneri da attività finanziarie disponibili per vendita	X	X
Copertura di *cash flow*	(X)	(X)
Utili derivanti da rivalutazioni immobili strumentali	X	X
Utili (perdite) attuariali derivanti da piani a benefici definiti	X	X
Quota altri componenti di conto economico complessivo di collegate	X	X
Imposte relative altri componenti del conto economico complessivo	(X)	(X)
Altri componenti del conto economico complessivo al netto delle imposte	X	X
Totale conto economico complessivo dell'esercizio	**X**	**X**

Fig. 4 – Conto economico separato e Conto economico complessivo (two statment approach)

PROSPETTO DELL'UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**20X1**	**20X0**
Ricavi	X	X
Altri proventi	X	X
Variazione delle rimanenze di prodotti finite e in corso di lavorazione	(X)	(X)
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	X	X
Consumi di materie	(X)	(X)
Costi del personale	(X)	(X)
Ammortamenti	(X)	(X)
Svalutazioni di impianti, macchinari e attrezzature	(X)	(X)
Altri costi	(X)	(X)
Oneri finanziari	(X)	(X)
Quota di risultato di imprese partecipate	X	X
Risultato ante imposte	X	X
Imposte	(X)	(X)
Utile di periodo	X	X
Perdita dell'esercizio da attività cessate	(X)	(X)
Utile dell'esercizio	X	X
PROSPETTO DELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO		
Altri componenti del conto economico complessivo		
Differenze di traduzione da investimenti esteri	X	X
Proventi e oneri da attività finanziarie disponibili per la vendita	(X)	(X)
Copertura di *cash flow*	(X)	(X)
Utili derivanti da rivalutazione immobili strumentali	X	X
Utile (perdite) attuariali derivanti da piani a benefici definiti	(X)	(X)
Quota altri componenti di conto economico complessivo di collegate	X	X
Imposte relative altri componenti del conto economico complessivo	(X)	(X)
Altri component del conto economico complessivo al netto delle imposte	X	X
Totale conto economico complessivo dell'esercizio	**X**	**X**

Nella figura 5 che segue si riporta il Conto economico della Salvatore Ferragamo SpA, con struttura a due prospetti e con costi classificati per natura.

Fig. 5 –Conto Economico della Salvatore Ferragamo S.p.A.

Salvatore Ferragamo S.p.A.
Bilancio d'esercizio

Conto Economico

(In Euro)	Note	2016	*di cui con parti correlate*	2015	*di cui con parti correlate*
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	27	823.626.465	*558.429.657*	824.795.834	*593.221.443*
Variazione delle rimanenze dei prodotti finiti		6.338.948	-	(2.838.696)	
Costi per materie prime, merci e materiale di consumo	28	(221.797.962)	*(2.689.668)*	(229.492.230)	*(2.446.532)*
Costi per servizi	29	(306.685.970)	*(20.462.135)*	(303.275.010)	*(17.492.098)*
Costo del personale	30	(63.245.570)	*(2.532.770)*	(62.258.247)	*(2.840.272)*
Ammortamenti e svalutazioni	31	(15.455.238)	-	(15.140.261)	
Altri costi operativi	32	(8.513.815)	*(4.091.689)*	(3.538.123)	*(90.614)*
Altri proventi	33	9.332.961	*1.356.998*	9.214.306	*1.309.926*
Risultato Operativo		**223.599.819**		**217.467.573**	
Oneri finanziari	34	(32.696.982)		(43.180.208)	
Proventi finanziari	35	34.035.901	*5.836.018*	93.512.954	*59.099.563*
Risultato ante imposte		**224.938.738**		**267.800.319**	
Imposte sul reddito	36	(33.872.325)		(65.691.535)	
Risultato netto del periodo		**191.066.413**		**202.108.784**	

Salvatore Ferragamo S.p.A.
Bilancio d'esercizio

Conto Economico complessivo

(In migliaia di Euro)	Note	2016	2015
Risultato netto del periodo (A)		**191.066**	**202.109**
Altri utili / (perdite) che saranno successivamente riclassificati nel risultato netto del periodo			
- Utile /(Perdita) da *cash flow hedge*	3	(3.025)	11.854
- Imposte sul reddito		656	(3.260)
		(2.369)	8.594
Totale altri utili / (perdite) che saranno successivamente riclassificati nel risultato netto del periodo, al netto delle imposte (B1)		**(2.369)**	**8.594**
Altri utili / (perdite) che non saranno successivamente riclassificati nel risultato netto del periodo			
- Utile /(Perdita) da contabilizzazione piani a benefici definiti per dipendenti	19	(262)	330
- Imposte sul reddito		63	(142)
		(199)	188
Totale altri utili / (perdite) che non saranno successivamente riclassificati nel risultato netto del periodo, al netto delle imposte (B2)		**(199)**	**188**
Totale altri utili / (perdite) al netto delle imposte (B1+B2 = B)		**(2.568)**	**8.782**
Totale risultato complessivo al netto delle imposte (A+B)		**188.498**	**210.891**

5. Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto

Lo IAS 1, dopo aver indicato le modalità di presentazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, affronta (nei paragrafi 106-110) il contenuto e la struttura del prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto, considerato parte integrante del bilancio IFRS. Lo scopo del prospetto in oggetto è di evidenziare l'incremento o il decremento del patrimonio netto, delle sue attività nette nell'esercizio o della ricchezza prodotta, secondo gli specifici criteri di valutazione applicati e indicati nel bilancio. Il documento in oggetto assume una particolare rilevanza nel sistema di bilancio IAS/IFRS in presenza di specifiche operazioni o fattispecie gestionali. Alcuni valori, ad esempio quelli relativi ad errori commessi in precedenti esercizi o derivanti dalla modifica dei principi contabili inizialmente adottati, modificano direttamente il patrimonio netto senza affluire nel Conto Economico[59]. Se manca un documento che giustifica e descrivere le variazioni del patrimonio netto provocate da tali eventi la valenza informativa del bilancio diminuisce, considerato che gli utilizzatori non possono ottenere tali informazioni in altro modo. Alla luce di ciò lo IAS 1, par. 106, richiede che il Prospetto delle variazioni di patrimonio netto contenga le seguenti informazioni:

a) il totale del conto economico complessivo dell'esercizio, riportando separatamente gli importi attribuibili ai soci della controllante e quelle attribuibili alle partecipazioni di minoranza;
b) per ciascuna voce del patrimonio netto, gli effetti dell'applicazione retroattiva o della rideterminazione retroattiva rilevati secondo quanto previsto dallo IAS 8[60];
c) per ciascuna voce del patrimonio netto, una riconciliazione tra il valore contabile all'inizio e quello al termine dell'esercizio, evidenziando distintamente le modifiche dell'utile (perdita) dell'esercizio, delle altre componenti di conto economico complessivo e delle operazioni con i soci nella loro qualità di soci.

[59] Si veda SAVIOLI (2016), pag. 132, cfr. IAS 1, par. 110.

[60] «Lo IAS 8 richiede che l'impresa operi rettifiche retroattive a seguito di cambiamenti nei principi contabili e che le rideterminazioni per correggere gli errori siano fatte, nei limiti del possibile, retroattivamente. Al paragrafo 110, lo IAS 1 precisa che dette rettifiche e rideterminazioni non sono da considerare quali variazioni di patrimonio netto, bensì devono essere indicate quali rettifiche al saldo di apertura degli utili portati a nuovo. Nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto è necessario fornire un'informativa in merito alla rettifica complessiva per ogni voce del patrimonio netto dovuta a cambiamenti di principi contabili e, separatamente, a correzioni di errori sia per ogni esercizio precedente sia all'inizio dell'esercizio». Sul tema si veda DEZZANI, BIANCONE, BUSSO (2016), pag. 113.

Fig. 6 – Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto della Salvatore Ferragamo S.p.A.

Prospetto dei movimenti del patrimonio netto

Movimentazione del Patrimonio Netto (In migliaia di Euro)	Capitale sociale	Riserva Legale	Versamenti in conto Capitale	Riserva straordinaria	Riserve da Rivalutazione	Riserva di *cash flow hedge*	Effetto IAS 19 *Equity*	Altre riserve	Utile/(Perdita) del periodo	Totale Patrimonio Netto
Saldo al 01.01.2016	**16.879**	**4.188**	**2.995**	**191.676**	**25.478**	**(1.457)**	**(1.111)**	**11.109**	**202.109**	**451.866**
Utile/(Perdita) esercizio 2016									191.066	191.066
Altri utili /(perdite) complessivi						(2.369)	(199)			(2.568)
Totale utile (perdita) complessivo	-	-	-	-	-	**(2.369)**	**(199)**	-	**191.066**	**188.498**
Destinazione risultato esercizio 2015				124.466					(124.466)	-
Distribuzione dividendi									(77.643)	**(77.643)**
Riserva di Stock Grant								441		**441**
Riclassifiche				(60)				60		-
Altri utili /(perdite)										-
Saldo 31.12.2016	**16.879**	**4.188**	**2.995**	**316.082**	**25.478**	**(3.826)**	**(1.310)**	**11.610**	**191.066**	**563.162**

Movimentazione del Patrimonio Netto (In migliaia di Euro)	Capitale sociale	Riserva Legale	Versamenti in conto Capitale	Riserva straordinaria	Riserve da Rivalutazione	Riserva di *cash flow hedge*	Effetto IAS 19 *Equity*	Altre riserve	Utile/(Perdita) del periodo	Totale Patrimonio Netto
Saldo al 01.01.2015	**16.841**	**4.188**	**2.995**	**155.220**	**25.478**	**(10.051)**	**(1.299)**	**10.373**	**107.176**	**310.921**
Utile/(Perdita) esercizio 2015									202.109	202.109
Altri utili /(perdite) complessivi						8.594	188			8.782
Totale utile (perdita) complessivo	-	-	-	-	-	**8.594**	**188**	-	**202.109**	**210.891**
Destinazione risultato esercizio 2014				36.444					(36.444)	-
Distribuzione dividendi									(70.732)	**(70.732)**
Riserva di Stock Grant								786		**786**
Riclassifiche	38			12				(50)		-
Saldo 31.12.2015	**16.879**	**4.188**	**2.995**	**191.676**	**25.478**	**(1.457)**	**(1.111)**	**11.109**	**202.109**	**451.866**

In aggiunta, l'impresa deve evidenziare, in questo prospetto (o nelle note), l'ammontare dei dividendi rilevati nell'esercizio come distribuzione ai soci ed il relativo importo per azione[61].

Per quel che riguarda la forma del prospetto delle variazioni di patrimonio netto, lo IAS 1 non fornisce alcuna specifica indicazione. Lo schema che si presta meglio è quello di una tabella a doppia entrata che evidenzi i componenti del patrimonio netto e le cause delle loro variazioni. Un tale schema permette di riconciliare i saldi di apertura e chiusura di ciascuna voce del patrimonio.

A titolo esemplificativo è stato riportato nella figura 6 il prospetto delle variazioni del patrimonio netto della Salvatore Ferragamo S.p.A.

6. Il Rendiconto Finanziario

Lo IAS 1 afferma che affinché il bilancio possa assolvere pienamente alla sua funzione informativa deve fornire, tra le altre, anche informazioni sulla dinamica finanziaria. Disporre di informazioni di questo tipo è di particolare importanza nell'ambito del processo decisionale degli investitori. Questi ultimi, infatti, attraverso le informazioni sulla dinamica finanziaria riescono a valutare la capacità dell'impresa di produrre disponibilità liquide o mezzi equivalenti e a determinare la necessità del loro impiego[62]. Lo IAS 1 suggerisce di presentare tali informazioni attraverso il Rendiconto Finanziario[63], rinviando la più puntuale disciplina dello stesso al principio contabile internazionale IAS 7 *Statement of Cash flows*[64].

Lo IAS 7 afferma, infatti, che il rendiconto finanziario fornisce informazioni che permettono agli utilizzatori di valutare le variazioni nell'attivo netto dell'entità, la sua struttura finanziaria (compresa la sua liquidità e solvibilità) e la sua capacità di influire sulla dimensione e sulla tempistica dei flussi finanziari allo scopo di adeguarsi alle circostanze e alle opportunità. L'aggregato di riferimento è individuato nelle "disponibilità liquide e mezzi equivalenti" (*Cash and Cash Equivalents*), formate dalla cassa e depositi a vista e dagli investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti ad un irrilevante rischio di variazione del loro valore[65].

---

[61] Cfr. IAS 1, par. 106A e 107.

[62] Sul tema si veda IANNUCCI (2006).

[63] Sul documento più approfonditamente si vedano ALLEGRINI, GIORGETTI, GRECO (2014) e D'ANGELO (2016).

[64] Cfr. IAS 1, par. 10 e IAS 7, par. 1.

[65] Cfr. IAS 7, par. 6.

Lo IAS 7 non prevede uno schema obbligatorio per il documento ma interviene più puntualmente in merito alla struttura richiedendo che dal prospetto risultino i flussi finanziari dell'esercizio ripartiti in tre aree di attività: operativa; di investimento e finanziaria[66]. I flussi finanziari, positivi o negativi, generati dalle singole attività consentono di "riconciliare" il saldo delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio con il saldo alla fine dell'esercizio. Nella figura 7 che segue si propone uno schema sintetico di Rendiconto Finanziario.

Fig. 7 – Schema di rendiconto finanziario

Rendiconto finanziario	20X0	20X1
A. Flussi finanziari dell'attività operativa		
B. Flussi finanziari dell'attività di investimento		
C. Flussi finanziari dell'attività finanziaria		
D. Flusso netto generato dalla gestione (A±B±C)		
E. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali		
F. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finale (D±E)		

I flussi finanziari relativi all'area operativa (*Operating Activities*) si ricollegano ai flussi finanziari derivanti dall'attività di produzione del reddito[67], ovvero alle operazioni di gestione e agli altri fatti e operazioni che partecipano alla determinazione dell'utile o della perdita d'esercizio, quali ad esempio incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi; pagamenti a fornitori di merci e servizi[68]. Questa è l'area più importante del prospetto poiché identifica il flusso che proviene dalla gestione reddituale, di fatto il primo segnale della capacità dell'impresa di mantenersi in equilibrio finanziario.

I flussi finanziari derivanti dall'attività operativa possono essere mostrati utilizzando due metodi alternativi: metodo diretto o metodo indiretto[69]. Con il primo metodo l'impresa espone le principali categorie di incassi e pagamenti lordi ovvero i soli ricavi e costi monetari. Il metodo indiretto, invece, consiste nell'esposizione di tale flusso con un procedimento a ritroso che parte dal risultato netto sul quale sono operate una serie di rettifiche per escludere: i costi e ricavi non monetari; i differimenti di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi; gli elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento o finanziaria[70].

---

[66] Cfr. IAS 7, par. 10.

[67] La categoria dell'attività operativa ha natura residuale, in essa, infatti, ricadono tutti i flussi che non sono connessi all'attività di investimento e a quella finanziaria.

[68] Cfr. IAS 7, par. 14.

[69] I metodi diretto e indiretto sono stati già esaminati nel capitolo 3 al quale si rinvia. Il principio contabili nazionale OIC 10 è in linea con lo IAS 7, vi sono, comunque, delle differenze come illustrato nel paragrafo dedicato al confronto tra bilancio nazionale e bilancio IAS/IFRS in questo capitolo.

[70] Sul tema si veda IANNUCCI (2006).

Lo IAS 7 incoraggia le imprese ad utilizzare il metodo diretto, tuttavia il metodo indiretto è quello più utilizzato nella pratica, anche perché di più facile applicazione[71]. La figura 8 illustra schematicamente i due metodi per la determinazione del flusso di cassa generato dalla gestione operativa.

Fig. 8 . Determinazione del flusso della gestione caratteristica con metodo diretto e indiretto

Metodo diretto	Metodo indiretto
+ Entrate per incassi da clienti - Uscite per pagamenti a fornitori e lavoratori dipendenti = Disponibilità liquide generate dalle operazioni - interessi corrisposti + interessi ricevuti - proventi (dividendi) incassati - Imposte sul reddito corrisposte **A. Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività operativa**	Reddito netto + costi non monetari - ricavi non monetari **= Flusso di capitale circolante** **+/-** decremento/incremento crediti commerciali +/- decremento/incremento rimanenze +/- Incremento/decremento debiti commerciali - Imposte pagate - Interessi pagati **A. Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività operativa**

L'area di investimento (*Investing Activities*) contiene invece i flussi finanziari in entrata e in uscita derivanti dalle attività di acquisto/vendita delle immobilizzazioni tecniche e finanziarie, di acquisizione/cessione di titoli di partecipazione o di debito di altre imprese e da erogazione/rimborso di prestiti fatti a terzi[72]. Una possibile schematizzazione del flusso di cassa generato dall'area investimenti è proposta nella figura 9.

Fig. 9 – Flusso di cassa generato dall'area investimenti

- Pagamenti per acquisizione di immobili, impianti e macchinari, beni immateriali e altri beni immobilizzati
+ incassi per vendita di immobili, impianti e macchinari, beni immateriali e altri beni immobilizzati
- pagamenti per concessione di anticipazioni o prestiti a terzi
+ incassi per rimborso di anticipazioni o prestiti a terzi
- pagamenti per strumenti finanziari
+ incassi per strumenti finanziari
- pagamento per acquisti di partecipazioni in controllate, collegate, joint venture
+ incassi per vendita di partecipazioni in controllate, collegate, joint venture
+ incassi per dividendi e interessi attivi
B. Flusso di cassa generato dall'attività di investimento

[71] Cfr. STACCHEZZINI (2016).
[72] Si veda INCOLLINGO (2016), pag. 158, cfr. IAS 7, par. 6.

L'area finanziaria (*Financing Activities*) contiene, invece, i flussi finanziari in entrata/uscita relativi all'ottenimento di finanziamenti (a titolo di capitale proprio o di credito) e al loro rimborso[73].

Anche in questo caso, nella figura 10, si propone una possibile schematizzazione del flusso di cassa generato dall'area finanziaria.

Fig. 9 – Flusso di cassa generato dall'area finanziaria

+ incassi derivanti da emissione di azioni o altri titoli rappresentativi di capitale
- pagamenti per acquisizioni di azioni proprie
+ incassi da ottenimento di prestiti, mutui e altri finanziamenti a breve o a lungo termine
- pagamenti per rimborso di prestiti, mutui e altri finanziamenti a breve o a lungo termine
- pagamento di dividendi
C. Flusso di cassa generato dall'attività finanziaria

I flussi derivanti da attività finanziaria e di investimento devono essere indicati al lordo, cioè mediante esposizione distinta delle principali categorie di incassi e pagamenti, ad eccezione dei casi in cui le stesse siano riportati su base netta.

Si osservi, infine, che il rendiconto finanziario deve indicare i componenti delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti e presentare una riconciliazione dei valori in esso esposti con le analoghe voci esposte nello stato patrimoniale.

Nella figura che segue si presenta il rendiconto finanziario, redatto con il metodo indiretto, della Salvatore Ferragamo S.p.A.

[73] Cfr. IAS 7, par. 6.

Fig. 11 – Rendiconto finanziario della Salvatore Ferragamo S.p.A.

Rendiconto finanziario

(In Euro)	Note	2016	di cui con parti correlate	2015	di cui con parti correlate
Risultato netto del periodo		**191.066.413**		**202.108.784**	
Rettifiche per riconciliare l'utile netto con i flussi di cassa generati(utilizzati) dalla gestione:					
Ammortamenti e svalutazioni attività materiali e immateriali	5-6	15.455.238		15.140.261	
Accantonamento / (utilizzo) Imposte differite	36	1.151.554		(1.037.793)	
Accantonamento ai piani per benefici a dipendenti	19	109.084		95.542	
Accantonamento / (utilizzo) al fondo svalutazione magazzino	11	(1.965.200)		1.234.757	
Accantonamento / (utilizzo) fondi per rischi e oneri		1.525.735		1.199.610	
Perdite e accantonamento al fondo svalutazione crediti	12	466.992		-	
Minusvalenze (plusvalenze) su vendite di attività materiali e immateriali		(21.687)		113.849	
Svalutazione / (ripristini di valore) partecipazioni in società controllate	7	(3.266.116)		4.379.376	
Costi per Piano di *Stock Grant*	37	318.017		475.945	
Altre componenti economiche senza movimenti di cassa		(119.146)		97.580	
Variazioni nelle attività e passività operative:					
Crediti commerciali		(2.225.114)	*(4.310.979)*	(29.423.769)	*(15.180.749)*
Rimanenze di magazzino	11	(150.534)		(51.164)	
Debiti commerciali	21	(4.632.855)	*4.425.291*	4.799.140	*58.183*
Crediti Tributari		(4.486.950)		(9.065.067)	
Debiti Tributari	23	317.477		(853.848)	
Pagamenti per benefici a dipendenti	19	(376.339)		(331.142)	
Altre attività	10-14	(32.274.007)	*(30.385.351)*	(1.188.643)	
Altre passività	24	(16.360.813)	*(16.159.187)*	7.150.998	*6.002.003*
Altre – nette		(53.013)		(80.543)	
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (UTILIZZATO) DALL' ATTIVITA' OPERATIVA		**144.478.736**	***(46.430.226)***	**194.763.873**	**(9.120.563)**
Flusso di cassa da attività di investimento:					
Attività materiali acquistate	5	(13.385.074)	*(12.860)*	(17.122.188)	(7.302.589)
Attività immateriali acquistate	6	(12.113.701)		(8.038.307)	*(75.700)*
Attività finanziarie acquistate (partecipazioni in società controllate)	7	(19.126.552)		(3.872.000)	
Incassi dalla vendita di attività materiali e immateriali		30.022		20.498	
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (UTILIZZATO) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		**(44.595.305)**	***(12.860)***	**(29.011.997)**	**(7.378.289)**
Flusso di cassa da attività finanziarie:					
Variazione netta dei crediti finanziari	15	(24.294.144)	*(24.294.146)*	(12.402.942)	*(12.402.471)*
Variazione netta dei debiti finanziari	22	-		(29.200.000)	
Pagamento di dividendi	41	(77.643.400)	*(57.080.278)*	(70.732.200)	*(52.116.943)*
FLUSSO DI CASSA GENERATO (UTILIZZATO) DALL' ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		**(101.937.544)**	***(81.374.424)***	**(112.335.142)**	**(64.519.414)**
INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO NELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE		**(2.054.113)**		**53.416.734**	
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		**61.532.126**		**8.115.392**	
Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide nette	16	(2.054.113)		53.416.734	
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		**59.478.013**		**61.532.126**	
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI					
Interessi pagati		17.333		63.294	
Imposte sul reddito pagate		83.810.413		64.163.922	
Interessi incassati		303.941		175.977	
Dividendi incassati		5.652.243		59.099.133	

7. Le Note al bilancio

Il fascicolo di bilancio si completa con le Note al bilancio, un documento autonomo di natura qualitativa il cui obiettivo è di fornire informazioni descrittive o disaggregazioni di voci presentate nello Stato Patrimoniale, nel Conto Economico (separato o complessivo), nel Prospetto delle variazioni di patrimonio netto e nel Rendiconto Finanziario[74]. Le Note sono disciplinate nello IAS 1, par. 112-138.

Lo IAS 1 precisa che le Note devono presentare le informazioni sui princìpi contabili applicati, sulle informazioni richieste dagli IFRS e non presentati in bilancio così come tutte le informazioni non presenti in altre parti del bilancio ma rilevanti per una piena comprensione dello stesso[75].

Lo IAS 1, nello specifico, al fine di facilitare la comprensibilità e la comparabilità delle voci, prescrive che per ciascuna voce esposta nei vari prospetti le informazioni siano presentate in modo da consentire il confronto dei bilanci nel tempo e nello spazio e, pertanto, vi è un rinvio diretto alle note nello stesso ordine di presentazione dei prospetti[76].

Al fine di favorire la comprensione del bilancio e il confronto dello stesso con quello di altre imprese, lo IAS 1 suggerisce quale possibile modalità di presentazione delle Note il seguente ordine[77]:

(a) dichiarazione di conformità con gli IAS/IFRS;
(b) sintesi dei principi contabili rilevanti applicati;
(c) informazioni di supporto per le voci esposte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto di conto economico complessivo, nel conto economico separato (se presentato), nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario, nell'ordine in cui ogni prospetto e ogni voce sono presentati;
(d) altre informazioni, quali:
    - passività potenziali[78] e impegni contrattuali non rilevati;
    - informativa non finanziaria, per esempio le finalità e le strategie della gestione del rischio finanziario dell'entità[79].

La dichiarazione di conformità agli IAS/IFRS, come richiesto dal par. 16, consiste una esplicita dichiarazione di piena conformità agli IFRS, ovvero a tutte le disposizioni previste dai principi, da parte dell'organo amministrativo. Lo IAS 1 dispone, nello specifico, che "una entità il cui bilancio è conforme agli IFRS deve fare un'attestazione esplicita e senza riserve di tale

[74] Si vedano CALDARELLI, FIONDELLA (2016) e cfr. IAS 1, par. 7.
[75] Cfr. IAS 1, par. 112.
[76] Cfr. IAS 1, par. 113.
[77] Cfr. IAS 1, par. 114.
[78] Si veda lo IAS 37.
[79] Si veda IFRS 7.

conformità nelle Note. Il bilancio non deve essere descritto come conforme agli IFRS a meno che non sia conforme a tutte le disposizioni degli IFRS".

Alle informazioni sugli specifici principi contabili applicati è auspicabile dedicare una apposita sezione[80]. Più specificamente, lo IAS 1, richiede alle imprese di indicare nelle Note i principi contabili per essa rilevanti, tra cui il criterio (i criteri) base di determinazione dei valori utilizzato(i) nella redazione del bilancio e tutti gli altri specifici principi contabili utilizzati che sono rilevanti per la comprensione del bilancio[81]. Senza tali informazioni i vertici aziendali potrebbero effettuare politiche di bilancio e i lettori non avrebbero gli strumenti per apprezzare la dinamica economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda[82]. Tali informazioni, inoltre, sono importanti quando gli standard contabili offrono la possibilità di scegliere tra diverse alternative[83].

Nelle Note, inoltre, le imprese dovrebbero fornire informazioni sulle prospettive future e sulle principali fonti di incertezza alla fine del periodo[84] nonché sugli obiettivi, sulle politiche e sulle procedure di gestione del capitale[85].

Sempre nelle Note, la società deve indicare se non è stato già fatto negli altri documenti di bilancio[86]:

- la residenza;
- la forma giuridica dell'impresa;
- il paese di registrazione e l'indirizzo della sede legale o del principale luogo di attività, se diverso dalla sede legale;
- una descrizione della natura dell'attività dell'impresa e delle sue principali operazioni;
- la ragione sociale dell'azienda controllante e della capogruppo

In particolare, si dovrà indicare obbligatoriamente[87]:

- il numero delle azioni autorizzate, emesse e interamente versate
- il numero delle azioni emesse e non interamente versate loro valore nominale;
- una riconciliazione tra il numero delle azioni in circolazione all'inizio e alla fine dell'esercizio;
- i diritti, privilegi e vincoli di ciascuna classe di azioni,

---

[80] Cfr. IAS 1, par. 116.

[81] Cfr. IAS 1, parr. 117-124.

[82] Si veda CALDARELLI, FIONDELLA (2016) e cfr. IAS 1, par. 118

[83] Si pensi ad esempio che le immobilizzazioni materiali possono essere valutate secondo il metodo del costo o secondo il metodo della rideterminazione del valore o alla possibilità offerta dallo IAS 23 per gli oneri finanziari di essere capitalizzati o imputati a conto economico.

[84] Cfr. IAS 1, parr. 125-133.

[85] Cfr. IAS 1, parr. 134-136.

[86] Si veda IAS 1, par. 138.

[87] Si veda IAS 1, par. 137.

- l'esistenza di azioni proprie o possedute da società controllate o collegate;
- le azioni riservate per emissioni sotto opzione e contratti.

8. La Relazione sulla Gestione

Come accennato in precedenza, i principi contabili internazionali incoraggiano le imprese a redigere anche una Relazione sulla Gestione (*Management Commentary*). Il *Management Commentary* è un documento supplementare e complementare al bilancio d'esercizio che illustra e spiega gli aspetti principali dell'andamento economico, della situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa e i principali rischi ed incertezze che possono profilarsi nel futuro[88]. Si tratta di informazioni alla luce delle quali, di fatto, i valori presentati nel bilancio possono assumere un significato più chiaro ed attendibile[89].

Attualmente non vi è un IFRS dedicato alla Relazione sulla Gestione anche se esiste un *Practice Statement* non vincolante finalizzato ad illustrare le modalità di presentazione della relazione da parte dei soggetti obbligati alla redazione del bilancio secondo gli IAS/IFRS. Il *Practice Statement* chiarisce che il *Management Commentary* deve essere prevalentemente indirizzato agli investitori attuali e potenziali, finanziatori e creditori, i quali devono ricevere dal documento informazioni integrative rispetto al bilancio. Il documento deve essere predisposto in modo da riflettere la prospettiva del management, il quale deve spiegare non solo l'andamento della performance ma anche le implicazioni sul futuro divenire della gestione. La relazione sulla gestione dovrebbe, quindi, fornire informazioni su aspetti quali: l'esposizione ai rischi e le relative politiche di contenimento; le risorse non iscritte in bilancio che possono influire sull'operatività aziendale; le variabili non finanziarie che hanno avuto una incidenza sui risultati.

Il *Practice Statement* suggerisce una articolazione della struttura del documento e ritiene essenziale l'osservazione di:

- natura del business (analisi dell'ambiente esterno per consentire al lettore di comprendere il modo di operare dell'azienda);
- obiettivi gestionali e strategie perseguite (al fine di lasciar comprendere al lettore quali siano le priorità e come saranno impiegate le risorse);
- risorse, rischi e relazione (si devono illustrare le risorse critiche, finanziarie e non, e le loro modalità di impiego per il perseguimento degli obiettivi);

---

[88] Si veda CALDARELLI, FIONDELLA (2016), pag. 179.

[89] Si pensi ad esempio che nel *mangament commentary* bisogna descrivere, ad esempio, "i principali fattori e le influenze che incidono sul risultato economico", cfr. IAS 1, par. 7 e REA (2016).

- risultati operativi e prospettive (si devono illustrare i risultati attuali finanziari e non ponendoli in collegamento con le aspettative del management rispetto alle future attese performance);
- misure critiche di performance e indicatori che il management impiega per valutare la performance aziendale rispetto agli obiettivi dichiarati.

Poiché il *Management Commentary* è considerato uno strumento di comunicazione[90] il suo contenuto deve essere costantemente raccordato ai principi sanciti nel *Conceptual Framework for Financial Reporting* (2010). Lo IASB suggerisce di specificare sempre la portata della relazione sulla gestione e come la stessa si differenzi dagli altri documenti obbligatori e volontari.

9. Un confronto tra Stato Patrimoniale e Conto Economico "internazionali" e "nazionali"

Il bilancio civilistico e il bilancio IAS/IFRS sono tra loro profondamente diversi, la figura 11 che segue schematizza le principali differenze.

Una prima differenza si riscontra con riferimento ai soggetti ai quali il documento è orientato. Mentre il bilancio civilistico è un documento orientato a tutelare i creditori e a dare evidenza del reddito e del capitale di funzionamento (approccio interno), il bilancio IAS/IFRS è un documento ispirato a una logica funzionale al mercato che consente di indirizzare in via principale le scelte degli azionisti, ovvero dei soggetti finanziatori in senso ampio, verso le iniziative imprenditoriali più abili nel produrre ricchezza finanziaria nel tempo.

Il prospetto di Stato Patrimoniale e Conto Economico IAS/IFRS sono significativamente diversi rispetto agli schemi di bilancio previsti dalla normativa italiana. La prima sostanziale differenza è che il bilancio IAS/IFRS si basa su un contenuto definito dei documenti mentre nel bilancio nazionale per lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico il legislatore ha previsto schemi rigidi, anche se l'art. 2323 ter del codice civile presenta alcuni istituti di flessibilità (aggiunta, adattamento, suddivisione e raggruppamento di voci e sottovoci).

Per quanto attiene allo schema di Stato Patrimoniale in Italia è a sezione contrapposte mentre per gli IAS/IFRS la forma è libera (anche se quella a sezioni contrapposte è privilegiata). Altro elemento di differenza si riscontra relativamente alla classificazione delle poste dello Stato Patrimoniale. Nell'impostazione italiana le attività sono distinte in Attivo Immobilizzato e Attivo Circolante secondo destinazione, con ulteriore classificazione per na-

[90] Per approfondimenti BEATTIE, MCINNES, PIERPOINT (2008).

tura. Le passività sono classificate per natura. Nello schema IAS/IFRS, invece, le attività e le passività sono distinte in correnti e non correnti secondo il criterio del "ciclo operativo" e, in alternativa, con il criterio finanziario.

Per quanto riguarda il Conto Economico il legislatore nazionale ha previsto uno schema obbligatorio scalare con risultati intermedi in contrapposizione all'impostazione IAS/IFRS che predilige una forma libera (anche se privilegia quella scalare con risultati intermedi). Per quanto attiene al contenuto, il Codice Civile, all'art. 2425, individua le diverse voci del documento con una classificazione generalmente per natura e anche in questo caso è possibile effettuare ulteriori suddivisioni, o procedere a raggruppamenti o aggiunte e adattamenti. Il Conto Economico IAS/IFRS si basa su un contenuto obbligatorio formalmente condizionato dalla scelta del criterio di classificazione (per natura o per destinazione).

CONFRONTO TRA BILANCIO IAS/IFRS E BILANCIO CIVILISTICO		
	Framework IAS/IFRS	**Normativa e principi nazionali**
Soggetti ai quali il documento è orientato	Orientato all'esterno, più specificamente agli investitori attuali, potenziali e ai creditori aziendali	Orientato all'interno, più specificamente ai creditori. Il bilancio deve dare evidenza del reddito e del capitale di funzionamento
Obiettivo del bilancio	Fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico conseguito allo scopo di consentire la consapevole e razionale assunzione di decisione da parte di un'ampia comunità di destinatari.	Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Principi di base	Continuità Competenza economica	Non esplicitati direttamente
Caratteristiche qualitative fondamentali/ pre-requisiti	Rilevanza Fedele rappresentazione	Periodicità Neutralità Omogeneità Comprensibilità/Chiarezza Veridicità/Correttezza
Caratteristiche qualitative "migliorative"/principi di redazione	Comparabilità Verificabilità Tempestività comprensibilità	Continuità aziendale Costanza di criteri di valutazione Prudenza Competenza Separata valutazione di elementi eterogenei Prevalenza della sostanza sulla forma Significatività e rilevanza
Forma documenti quantitativi	Libera	Obbligatoria
Documenti che compongono il bilancio	Stato Patrimoniale	Stato Patrimoniale

	Conto Economico Rendiconto Finanziario Prospetto delle variazioni di netto Note al bilancio	Conto Economico Rendiconto Finanziario Nota Integrativa
Peridiocità	Annuale	Annuale
Forma Stato Patrimoniale	Libera (la prassi internazionale privilegia quella a sezioni contrapposte).	Obbligatoriamente a sezioni contrapposte.
Contenuto Stato Patrimoniale	Contenuto obbligatorio definito da IAS 1 più quanto disposto dai singoli IAS/IFRS. Sono ammesse suddivisioni e raggruppamenti funzionali alla significatività dell'informativa.	Contenuto obbligatorio definito dall'art. 2424 C.C., con adattamenti strumentali rispetto al principio della chiarezza.
Struttura Stato Patrimoniale	Formalmente libera di fatto condizionata dai suggerimenti dell'appendice allo IAS 1 e dalla scelta del criterio di classificazione.	Rigida, con macro-classi, classi, voci e sotto-voci, previste dall'art. 2424 c.c., indicate separatamente e nell'ordine indicato. Esistono, comunque, gli istituti di flessibilità (suddivisioni, raggruppamenti, aggiunte e adattamenti, art. 2423 ter c.c.).
Classificazione Stato Patrimoniale	Distinzione tra Attività (passività) correnti/Attività (Passività) non correnti secondo il criterio del "ciclo operativo". In alternativa si può utilizzare il criterio finanziario.	Attività distinte in Attivo Immobilizzato e Attivo circolante secondo destinazione con ulteriore qualificazione per natura. Passività per natura.
Forma Conto Economico	Libera (la prassi internazionale privilegia quella scalare con evidenziazione di risultati intermedi).	Obbligatoriamente scalare con evidenziazione di risultati intermedi.

Contenuto Conto Economico	Contenuto obbligatorio definito da IAS 1 più quanto disposto dai singoli IAS/IFRS. Sono ammesse suddivisioni e raggruppamenti funzionali alla significatività dell'informativa.	Contenuto obbligatorio definito dall'art. 2425 C.C., con adattamenti strumentali rispetto al principio della chiarezza.
Struttura Conto Economico	Formalmente libera di fatto condizionata dai suggerimenti dell'appendice allo IAS 1 e dalla scelta del criterio di classificazione.	Rigida, con macro-classi, voci e sottovoci, previste dall'art. 2425 c.c., indicate separatamente e nell'ordine indicato. Esistono, comunque, gli istituti di flessibilità (suddivisioni, raggruppamenti, aggiunte e adattamenti, art. 2423 ter c.c.).
Classificazione Conto Economico	A scelta, per natura o destinazione.	Prevalentemente per natura.
Forma Rendiconto Finanziario	Formalmente libera.	Due possibili schemi individuati dall'OIC 10.
Contenuto Rendiconto Finanziario	Mostrare i flussi finanziari delle disponibilità liquide evidenziando i flussi finanziari della gestione reddituale, da attività di investimento e da attività di finanziamento. Le disponibilità liquide sono individuate dal *cash* (cassa e depositi a vista) e *cash equivalent* (attività finanziarie a breve termine, altamente liquide e prontamente convertibili in valori di cassa).	Flussi finanziari della gestione reddituale, da attività di investimento e da attività di finanziamento. Le disponibilità liquide sono individuate dai depositi bancari e postali, assegni e valori in cassa e depositi a vista.
Struttura Rendiconto Finanziario	Condizionato dalla scelta del metodo (diretto o indiretto) di determinazione del flusso finanziario generato dalla gestione reddituale.	Condizionato dalla scelta del metodo (diretto o indiretto) di determinazione del flusso finanziario generato dalla gestione reddituale.

10. Considerazioni conclusive

L'introduzione degli IAS-IFRS in Italia ha determinato la coesistenza nel nostro ordinamento di due sistemi di regole, uno basato appunto sui principi contabili internazionali, l'altro sulla normativa nazionale (integrata dai principi contabili nazionali) necessariamente coerente con le direttive comunitarie a loro volta sottoposte ad un aggiornamento al fine di renderle compatibili con gli IFRS.

Tali principi, introducendo, per molte poste di bilancio, criteri di riconoscimento e di misurazione dei valori estranei alla nostra tradizione contabile, hanno determinato un vero e proprio restyling culturale nella elaborazione dei dati da rappresentare, ed implicano perciò l'apprendimento e l'interiorizzazione di concetti nuovi, sia per chi ha il compito di preparare quei dati, sia per chi abbia la necessità di interpretarli ed usarli.

L'analisi e lo studio dei principali gli schemi di bilancio desumibili dallo IAS 1 ha posto in evidenza sia differenze di tipo generale sia differenze di tipo particolare rispetto agli schemi ricavabili dalle norme del Codice civile e dalle direttive comunitarie. Le prime riguardano la struttura dei prospetti e le tipologie di classificazione adottate, mentre le seconde attengono alla presentazione in bilancio delle singole poste patrimoniali finanziarie ed economiche.

Tuttavia, al di là delle differenze, solo in parte attenuate con l'aggiornamento delle direttive contabili, appare indubbio l'impatto positivo dell'introduzione degli IAS/IFRS sia in ambito europeo che in ambito più specificamente italiano. Infatti, un corpus di principi contabili così largamente condiviso, sebbene di derivazione logico-giuridica così differente, costituisce comunque una sicura base di armonizzazione contabile e fiscale volta a salvaguardare delle società europee e, fra queste, anche di quelle italiane. Parimenti positivi appaiono i recenti interventi del legislatore italiano al fine di adeguare la normativa fiscale, civilistica ed ora anche contabile agli standard europei, allo scopo di non penalizzare la competitività delle società italiane in ambito sovranazionale.

Bibliografia

AA.V.V. (2016), *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni,* Giappichelli Editore, Torino.

ALLEGRINI M., GIORGETTI F., GRECO G. (2014), *Il rendiconto finanziario. Logiche di costruzione e di interpretazione,* Giappichelli Editore, Torino.

ANDREI P. (2005), *La struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio*, in Azzali S. (a cura di), *L'informativa di bilancio secondo i principi contabili internazionali*, Giappichelli Editori, Torino.

BEATTIE V., MCINNES B., PIERPOINT J. (2008), *The management commentary: comparing narrative outcomes from alternative regulatory regimes*, Institute of Chartered Accountants in England and Wales, London.

BIANCHI S., BALLARIN F. (2017), Novità IFRS per i bilanci 2016, *Amministrazione & Finanza*, 3/2017.

BINI M. (2007), *Una confusione eccessiva nella valutazione del passivo*, Il Sole 24 ore, 27 novembre

CALDARELLI A., FIONDELLA C. (2016), *L'informativa di corredo nel financial reporting,* in AA.V.V., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni,* Giappichelli Editore, Torino.

D'ANGELO P. (2016), *Il nuovo rendiconto finanziario,* Maggioli Editore, Milano.

DEZZANI F., BUSSO D., BIANCONE PP. (2016), *Manuali blu*, IPSOA

GUATRI L. (1996), L'inettitudine dei risultati contabili a esprimere la performance dell'impresa. Dall'utile di bilancio al risultato economico integrato, in *La valutazione delle aziende*, n. 2.

IANNUCCI A. (2006), *IAS 7: Redazione del rendiconto finanziario*, Guida alla contabilità e al bilancio, Il Sole 24 Ore, Milano.

IASB (2013), IAS 24, *Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*, on line https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias24

IASB (2014), IAS 34, *Interim Financial Reporting*, on line https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias34.

IASB (2005), IAS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*, on line https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias37.

IASB (2009), IAS 23 Borrowing Costs, on line https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias23.

IASB (2007), *Guidance on implementing IAS 1, Presentation of Financial Statements*, IFRS Foundation Publication Department, London.

IASB (2010), *Management commentary: a framework for presentation*, IFRS practice statement.

IASB (2010), *The Conceptual Framework for Financial Reporting 2010*, IFRS Framework, IFRS Foundation Publication Department, London.

IASB (2014), IAS 1, Presentazione del bilancio, on line http://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias1.htm

INCOLLINGO A. (2016), *Schemi di bilancio,* in AA.V.V. (2016), *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni,* Giappichelli Editore, Torino.

LIONZO A. (2007), Il postulato della competenza nel contesto dei principi contabili internazionali, *Rivista dei dottori commercialisti*, 4, 654-655.

LIONZO A. (2016), *La struttura del bilancio,* in PALMA A. (a cura di), *Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e contabili,* Giuffrè Editore, Milano.

MONTRONE A – MUSAIO A. (a cura di), *Capitale e operazioni straordinarie*, Milano, McGrawhill, 2009.

MONTRONE A., *Il bilancio di gruppo tra normativa nazionale e principi contabili internazionali. Profili evolutivi e comparativi*, Milano, FrancoAngeli, 20005.

ONESTI T., ROMANO M., TALIENTO M. (2016), *Il bilancio di esercizio nelle imprese. Dal quadro concettuale di riferimento alle nuove regole contabili nazionali e internazionali*, Giappichelli Editore, Torino.

PISANI M. (2008), *La misura delle prestazioni nel bilancio di esercizio. Il Comprehensive income statement*, Franco Angeli, Milano.

POZZOLI M., ROSCINI VITALI F., *Guida operativa ai principi contabili internazionali. Il processo di transizione. Criteri di valutazione. Schemi e prospetti*, Il Sole 24 Ore, Milano

REA M.A. (2016), L'analisi di bilancio per il controllo della gestione, Giappichelli Editore, Torino.

ROSCINI VITALI F. (2005), *Presentazione del bilancio* (IAS 1), in POZZOLI M., ROSCINI VITALI F., *Guida operativa ai principi contabili internazionali. Il processo di transizione. Criteri di valutazione. Schemi e prospetti*, Il Sole 24 Ore, Milano.

SANNINO G. (2016), *Il framework nel modello IAS/IFRS*, in AA.VV., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore, Torino.

SAVIOLI G. (2017), *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali*, Giuffrè editore, Milano.

STACCHEZZINI R. (2016), *La struttura del bilancio,* in PALMA A. (a cura di), *Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e contabili,* Giuffrè Editore, Milano.

TALIENTO M. (2016), *La finalità del bilancio IAS/IFRS*, in ONESTI T., ROMANO M., TALIENTO M., *Il bilancio di esercizio nelle imprese. Dal quadro concettuale di riferimento alle nuove regole contabili nazionali e internazionali*, Giappichelli Editore, Torino.

CAPITOLO QUARTO

LE PROBLEMATICHE FISCALI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

di *Marco Mainardi*

1. La normativa fiscale sul bilancio d'esercizio

La disciplina del reddito d'impresa è contenuta nel testo unico delle imposte sui redditi (c.d. TUIR).

Il punto di partenza è rappresentato dall'art. 83 del TUIR a mente del quale il «reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione».

Pertanto, la determinazione del reddito di impresa ha come base di partenza il risultato economico - utile o perdita d'esercizio - derivante dal bilancio d'esercizio, redatto in conformità al quadro normativo sull'informativa finanziaria applicabile.

Il contesto normativo di riferimento - è bene ricordarlo - è rappresentato dalle disposizioni del Codice civile integrate e interpretate dai principi contabili nazionali emessi dall'OIC per i c.d. soggetti *OIC adopter* o dai principi contabili internazionali per i soggetti *IAS-IFRS adopter*.

Al riguardo si noti che i principi contabili internazionali sono stati adottati con regolamento comunitario (n. 1606/2002) e pertanto tali principi contabili assurgono al rango di vera e propria norma giuridica[1].

Sicché il bilancio a cui occorre fare riferimento - per attingere la misura del reddito d'esercizio - è rappresentato nel primo caso dal bilancio d'esercizio mentre nel secondo caso si tratterà del documento equivalente.

Come noto, nel contesto degli IFRS si tratta del c.d. bilancio individuale oppure, qualora la società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato, del bilancio separato[2]. È bene precisare che nel nostro ordinamento giuridico ai fini della tassazione del reddito non assume rilevanza il bilancio consolidato[3].

Il che significa, in via di prima grande approssimazione, che ciò che costituisce *utile* secondo i principi contabili di riferimento rappresenta *utile* anche per il fisco. In altre parole e in una diversa prospettiva verrebbe da dire che ciò che è utile per i soci lo è anche per il fisco.

Da ciò ne discende che i costi e i ricavi imputati al conto economico redatto secondo il quadro normativo sull'informativa finanziaria applicabile, in assenza di variazioni espresse richieste dalla disciplina tributaria, assumono rilevanza anche fiscale.

All'utile o alla perdita di esercizio dovranno quindi essere apportate le variazioni in aumento o in diminuzione in conformità a quanto previsto dalla disciplina tributaria.

Da un punto di vista operativo le variazioni in aumento o in diminuzione a cui è stato fatto riferimento dovranno essere apportate in sede di dichiarazione dei redditi in un'apposita sezione del modello dichiarativo e segnatamente la parte destinata ad accogliere la determinazione del reddito di impresa. Il che significa che non occorre procedere alla redazione di un apposito bilancio fiscale. Il bilancio che rileva anche ai fini fiscali è quello civilistico o equivalente (ossia, il bilancio separato o quello individuale come definito nel mondo degli IAS-IFRS).

Ciò detto, è bene che lo studente non confonda il processo di determinazione del reddito di bilancio (che, come appreso, dovrà essere guidato nella determinazione dei suoi componenti positivi e negativi dai principi contabili di riferimento) con il processo di determinazione del reddito fiscale il quale, come noto, dovrà avvenire in sede di dichiarazione dei redditi.

È in questa ultima fase - ossia quella dichiarativa - che i costi e ricavi determinati finora secondo il principio della competenza economica, sulla

[1] Sul tema della rilevanza giuridica dei principi contabili cfr. SCOGNAMIGLIO (2007), pag. 30.
[2] Al riguardo si veda: DEZZANI, BIANCONE, BUSSO (a cura di) (2014), pag. 25.
[3] Lo studente non confonda il bilancio consolidato con la possibilità riconosciuta ai fini fiscali di aderire al consolidato fiscale nazionale ex art. 117 del TUIR, in quanto la unicità fiscale della base imponibile di gruppo è ottenuta, a livello dichiarativo, come somma algebrica degli imponibili IRES delle singole società aderenti al consolidato fiscale. Si noti, per completezza, che il consolidato fiscale è un istituto che ha rilevanza ai soli fini IRES.

base delle norme e dei principi contabili applicabili, che vengono esaminati e si direbbe "trasformati", in tutto o in parte, in costi deducibili e in ricavi tassabili (o imponibili) secondo la rilevanza ad essi data dalla relativa disciplina tributaria.

Il processo di determinazione del reddito di bilancio non va quindi confuso con il processo di determinazione del reddito fiscale. Tali processi hanno obiettivi diversi: il primo ha come obiettivo la determinazione del *reddito prodotto* o *potenzialmente prodotto*, mentre il secondo il reddito fiscale.

Tali processi peraltro avvengono in momenti diversi: il primo trova il suo momento conclusivo in sede di predisposizione del bilancio mentre il secondo, come già osservato, in sede di dichiarazione dei redditi.

È questo un aspetto in cui si sostanzia il c.d. postulato della neutralità. In altri termini, la stella polare per la determinazione del reddito è rappresentata solo dal quadro normativo sull'informativa finanziaria applicabile che, come abbiamo già accennato, è rappresentato dalle disposizioni civilistiche dettate in materia di bilancio (integrate e interpretate dai principi contabili nazionali emessi dall'OIC) oppure per i soggetti che redigono in forza del d.lgs. 38/2005 il bilancio secondo gli IAS/IFRS, dai principi contabili internazionali.

È tuttavia ben vero che nel nostro ordinamento giuridico sussiste un rapporto di dipendenza (o se più piace di derivazione) del reddito fiscale rispetto al reddito contabile.

Come abbiamo avuto modo di osservare infatti, per effetto dell'art. 83 del TUIR, il reddito fiscale dipende (deriva) dal reddito di bilancio, nel senso che, pur con le divergenze previste dalla normativa tributaria, ne costituisce la base di partenza.

Insomma, la determinazione del reddito di impresa è strettamente ancorata al risultato economico - utile o perdita d'esercizio - e, in prima approssimazione, rappresenta la base imponibile del reddito (fiscale) di impresa.

Ciò significa che, in linea generale, non è ammesso dedurre ai soli fini tributari costi non imputati a conto economico o non assoggettare a tassazione ricavi imputati al conto economico, salvo diversa disposizione normativa avente natura derogatoria della regola di base.

Semplificando si potrebbe dire che per stralciare un costo d'esercizio o un ricavo d'esercizio (cioè componenti reddituali negativi o positivi imputati al conto economico di competenza) solo ai fini fiscali occorre una norma tributaria che autorizzi il contribuente impresa a seguire tale comportamento.

Ciò posto, le regole generali per la determinazione del reddito di impresa sono conenute nell'art. 109 del TUIR (comma 1) a mente del quale i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa

l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Si tratta di una norma che ha rappresentato una pietra miliare nella determinazione del reddito d'impresa ma, come avremo modo di osservare in seguito, destinata d'ora in avanti ad avere una più ristretta applicazione, ossia limitata al mondo delle c.d. micro imprese.

Il comma in oggetto riferendosi tanto ai componenti negativi di reddito che a quelli positivi detta le regole di imputabilità dei costi e dei ricavi al reddito fiscale.

In particolare, i componenti positivi e negativi di reddito concorrono ai fini fiscali a formare il reddito nell'esercizio in cui si verificano le seguenti tre condizioni:

- competenza (da intendersi, economica) dell'esercizio;
- certezza nell'esistenza;
- determinabilità oggettiva dell'ammontare.

Tradizionalmente si è soliti ritenere che tali condizioni si devono verificare entro la data di chiusura dell'esercizio. Qualora ciò non avvenga, il costo d'esercizio non sarà fiscalmente deducibile e il ricavo d'esercizio non sarà tassabile nell'esercizio in chiusura.

Altre regole generali riguardano solo i componenti negativi del reddito, quali condizioni di deducibilità del costo, e precisamente:

- l'imputazione del componente negativo del reddito al conto economico relativo all'esercizio di competenza (art. 109, comma 4, del TUIR)[4] che sarà quello di cui si calcola il reddito oppure un esercizio precedente qualora ai tratti di un componente negativo rinviato ai sensi dell'art.109 del TUIR comma 1. Si rammenta che ai sensi dell'art. 109 del TUIR,

[4] Sono altresì deducibili i componenti negativi di reddito che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Si tratta di componenti negativi di reddito che per loro natura non sono imputabili – e non imputati, si noti bene – al conto economico in quanto non rappresentano dei veri e propri costi ma sono componenti ottenuti a risultato acquisito, come i compensi agli amministratori, ai dipendenti o agli associati in partecipazione sotto forma di partecipazione agli utili (art. 96, comma 5 e 6 del TUIR).
Un'altra deroga alla previa imputazione al conto economico destinata però ad operare in sede di accertamento fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria riguarda - si passi l'espressione - i c.d. costi neri. A mente dell'art. 109, comma 4 del TUIR, le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. In altri termini, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria accerti ricavi non contabilizzati e non dichiarati, la stessa è tenuta a prendere in considerazione anche i relativi costi non contabilizzati. Si osservi che si dovrà trattare di una relazione di afferenza specifica e in ogni caso i costi afferenti - parimenti sostenuti a nero - dovranno risultare da elementi certi e precisi. La norma tende ad evitare che si tassino ricavi lordi come reddito (grandezza quest'ultima differenziale). Ciò sarebbe infatti in contrasto con il presupposto stesso dell'imposta sul reddito che è dato dal possesso del reddito – in particolare di un reddito complessivo netto - e non dal possesso di ricavi lordi.

comma 4, si considerano imputati al conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei princìpi contabili adottati dall'impresa;

- l'inerenza del costo d'esercizio all'attività di impresa (art. 109, comma 5, del TUIR).

Orbene, recentemente è stato modificato l'art. 83, comma 1, del TUIR al fine di estendere il c.d. *principio di derivazione rafforzata* anche ai soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'art. 2435-ter c.c., che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile (i c.d. *OIC adopter*).

Come noto, tale principio era da tempo già applicabile ai soggetti che redigevano il bilancio in base ai principi contabili internazionali[5].

Per effetto del *principio di derivazione rafforzata*, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli del TUIR*, i criteri di qualificazione, imputazione temporale* e *classificazione* in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili adottati.

Si noti bene si tratta di una derivazione *rafforzata* e non piena in quanto tale principio non riguarda la quantificazione (valutazione) dei componenti positivi e negativi di reddito, che continua ad essere effettuata secondo le regole ordinarie del TUIR[6].

In sostanza, anche per i c.d. OIC *adopter* d'ora in avanti cosi come già avveniva per gli *IAS adopter* ai fini della determinazione del reddito imponibile, gli elementi reddituali e patrimoniali assumono rilevanza in base alle risultanze contabili nel senso che a tali soggetti non si applicano più le disposizioni normative dettate dall'art. 109 del TUIR comma 1 e 2.

La vigente formulazione dell'art. 83 del TUIR infatti stabilisce il principio secondo cui per i soggetti diversi dalle micro imprese per la determinazione del reddito d'impresa valgono anche in deroga alle disposizioni del TUIR i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili (c.d. *derivazione rafforzata*)[7].

Il concetto di qualificazione corrisponde in definitiva a quello della natura attribuibile ad un determinato atto gestionale in base ai principi contabili

[5] Si veda: AGENZIA ENTRATE circ. n. 7E/2011

[6] Si segnala che è con il DM 3.08.2017 che sono state dettate le disposizioni di attuazione dell'art. 13-*bis* del D.L. n.244/2016 convertito con la legge n.19/2017 mediante il quale sono state recepite a livello fiscale (IRES e IRAP) le novità in materia di bilancio previste dal d.lgs. 139/2015.

[7] L'agenzia delle Entrate con riferimento ai soggetti *IAS adopter* aveva già avuto modo di precisare che: «La disciplina fiscale dei soggetti che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili IAS/IFRS si sostanzia:

- in via generale, nel citato principio di derivazione rafforzata;
- in particolare, nelle disposizioni che, con riferimento a singole fattispecie, hanno puntualmente modificato (integrato e/o rettificato) specifiche norme del TUIR, nonché nelle successive disposizioni di attuazione contenute del citato Regolamento IAS». Così AGENZIA ENTRATE circ. n. 7E/2011, pag. 73.

adottati dall'azienda. In questo senso si era espressa in passato anche l'Agenzia delle Entrate, per i soggetti IAS *adopter* secondo cui per qualificazione doveva intendersi il modello contrattuale in cui gli IAS/IFRS inquadrano un'operazione[8].

Il legislatore tributario, quindi, ha inteso affidare anche ai fini fiscali la qualificazione dei fatti gestionali (e la competenza dei relativi componenti reddituali) alle rappresentazioni di bilancio proprie dei principi contabili adottati, anche quando queste divergono dalle qualificazioni giuridiche dei negozi sottostanti, salvo deroghe espresse[9].

Pertanto, come abbiamo avuto modo di osservare, se è vero che anche ai fini fiscali la qualificazione, la classificazione[10] e l'imputazione[11] dei componenti di reddito dovrà avvenire sulla base dei principi contabili adottati dall'impresa, è parimenti vero che ciò non vale per la quantificazione (valutazione) di tali componenti che continua quindi per tutti i soggetti - IAS e non IAS - ad essere effettuata sulla base delle disposizioni fiscali dettate dal TUIR[12].

Stando così le cose, è possibile che si creino, come abbiamo avuto modo già di accennare, delle divergenze nella quantificazione dei costi e dei ricavi imputati al conto economico rispetto alla relativa determinazione (quantitativa) fiscale.

Tale fenomeno dà luogo al noto fenomeno delle c.d. variazioni in aumento e diminuzione. Di ciò parleremo nel prossimo paragrafo.

[8] «Sulla base dello schema giuridico-negoziale individuato secondo i principi contabili in parola è possibile verificare se e con quali modalità la stessa generi flussi reddituali - positivi e/o negativi (in termini di ricavi, plus/minusvalenze, ammortamenti, valutazioni, ecc.) - per l'impresa ovvero se, diversamente, rappresenti una mera manifestazione patrimoniale (qual è, ad esempio, il conferimento di risorse finanziarie nell'azienda)». Così AGENZIA ENTRATE circ. n. 7E/2011, pag. 80.

[9] In tal senso con riferimento ai soggetti IAS cfr. LEO (2014), pag.1254. Cfr. altresì, Agenzia Entrate circ. n. 7E/2011, pag. 84.

[10] L'operazione di classificazione si sostanzia nella individuazione della specifica *classe di valori* dello stato patrimoniale o del conto economico in cui collocare il fatto di gestione (valore di bilancio) una volta qualificato secondo i principi contabili adottati dall'impresa. Cfr. Agenzia Entrate circ. n. 7E/2011, pag. 75.

[11] L'imputazione come operazione logica attiene alla corretta individuazione del periodo di imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti concorrono a formare il reddito. Cfr. Agenzia Entrate circ. n. 7E/2011, pag. 87.

[12] Si ricorda che il c.d. principio di derivazione rafforzata risulta ad oggi applicabile, oltre che agli *IAS adopter*, anche ai soggetti che sono tenuti a redigere il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile e che non rientrano nella definizione di micro impresa. Pertanto, con riferimento alle micro imprese, ai fini dell'individuazione dell'esercizio di competenza fiscale occorre ancora applicare le disposizioni contenute nell'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR.

2. La determinazione del reddito fiscale: le variazioni in aumento e in diminuzione

Come abbiamo avuto modo già di introdurre secondo l'art. 83 del TUIR il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti dalle disposizioni fiscali in materia (TAV. 1).

TAV. 1 - IL PROCESSO DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA (ART. 83 DEL TUIR)
Reddito contabile, risultante dal bilancio
Più Variazioni in aumento
Meno Variazioni in diminuzione
Reddito fiscale

Vediamo quindi alcune esemplificazioni di variazioni in aumento.

Le variazioni in aumento del reddito di bilancio ai fini della determinazione della base imponibile IRES sono, senza pretesa di completezza, rappresentate:

- dai costi d'esercizio imputati al conto economico di competenza non deducibili in tutto o in parte fiscalmente. Sono esempi di tale fattispecie: gli ammortamenti civilistici effettuati in misura maggiore dell'aliquota fiscale ordinariamente ammessa; gli accantonamenti per svalutazione dei crediti effettuati in misura maggiore rispetto all'aliquota fiscalmente ammessa; gli accantonamenti determinati in sede di bilancio non riconosciuti fiscalmente in deduzione, i costi non riconosciuti fiscalmente in quanto non inerenti. A ben vedere si tratta di componenti negativi di reddito imputati al conto economico non deducibili nell'esercizio in chiusura che possono trovare il loro riconoscimento fiscale in un esercizio futuro oppure mai a seconda del trattamento fiscale loro riservato dal legislatore. Nel primo caso si parla di variazioni *temporanee* o *provvisorie*, mentre nel secondo caso si parla di variazioni *permanenti* o *definitive*;
- dai costi imputati al conto economico dell'esercizio in chiusura - quello di competenza economica - ma deducibili nell'esercizio (successivo a quello della loro imputazione) in cui sono effettivamente pagati. Infatti per talune tipologie di costi, come i compensi agli amministratori (art. 95, comma 5, del TUIR), il legislatore tributario ha previsto la loro deducibilità nell'esercizio in cui avviene il pagamento (c.d. criterio di cassa);

- dai ricavi imponibili non imputati al conto economico dell'esercizio in chiusura ma rinviati dall'esercizio precedente o da esercizi precedenti in applicazione della disposizione dell'art. 109 comma 1 del TUIR;
- dai ricavi non imputati al conto economico dell'esercizio in questione ma fiscalmente rinviati dall'esercizio precedente - o da esercizi precedenti - per effetto dell'applicazione ai fini della loro tassazione del c.d. criterio di cassa (basti pensare ai dividendi che sebbene, imputati al conto economico dell'esercizio in cui la loro distribuzione è deliberata dalla partecipata, sono tuttavia tassati nell'esercizio di effettivo incasso ai sensi dell'art. 89 del TUIR) oppure a motivo della loro tassazione frazionata (si pensi alla tassazione frazionata per quote costanti delle plusvalenze patrimoniali rateizzate ai sensi dell'art. 86 comma 4 del TUIR).

Abbiamo esposto, senza pretesa di completezza, alcune esemplificazioni di possibili variazioni in aumento del reddito di bilancio, ma è già evidente che, in ultima analisi, con riferimento alla determinazione del reddito fiscale di un dato esercizio, le variazioni in aumento del reddito contabile ai fini fiscali si sostanziano, anche per esigenza di tecnica tributaria, in costi non deducibili fiscalmente (quindi si tratta di minori costi riconosciuti ai fini fiscali) oppure in maggiori ricavi imponibili fiscalmente.

Ciò detto, ai fini della determinazione e rappresentazione dei valori di bilancio assume rilevanza la natura temporanea o permanente di tali variazioni. In quanto è solo con riferimento alle c.d. variazioni temporanee che si presenta il fenomeno della fiscalità differita, qui intesa in senso lato.

In particolare, per i costi d'esercizio non deducibili nel periodo di imposta in cui sono stati, per competenza economica, imputati al conto economico ma che risultano deducibili fiscalmente negli esercizi avvenire (sicché il fenomeno della loro non deducibilità è qui a ben vedere solo temporalmente provvisorio) è prospettabile l'eventuale contabilizzazione delle c.d. imposte anticipate.

È bene ricordare che l'iscrizione delle imposte anticipate nel bilancio d'esercizio, concretizzandosi nella attribuzione al reddito di componenti positivi non realizzati, dovrà avvenire nel rispetto dei presupposti previsti per la loro iscrizione in bilancio dal principio contabile OIC n. 25.

In particolare, ricordiamo che per la loro rilevazione è richiesto il conforto di un'attendibile previsione dei risultati fiscali dell'impresa, ossia di una previsione fondata su una ragionevole sicurezza di conseguimento di adeguati utili fiscali futuri. In presenza dei requisiti richiesti la loro iscrizione è - si noti bene - obbligatoria.

Viceversa, nell'esercizio in cui vengono tassati i ricavi, già imputati in precedenti esercizi al conto economico di competenza, mediante una variazione in aumento del reddito effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, si avrà l'utilizzo contabile del fondo imposte differite accantonato a suo tempo ossia nell'esercizio di rilevazione del ricavo.

Veniamo ora alle variazioni in diminuzione del reddito di bilancio che, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, sono, a titolo esemplificativo, rappresentate:

- dai ricavi imputati all'esercizio di competenza economica ma tassabili nell'esercizio di effettivo incasso (si pensi, ad esempio, ai dividendi contabilizzati per competenza economica che alla data di chiusura dell'esercizio non risultano ancora incassati e pertanto non ancora tassabili);
- dai ricavi imputati all'esercizio di competenza economica tassabili solo parzialmente ai fini fiscali (ad esempio, si pensi ai dividendi da partecipazione incassati da una società di capitale tassati solo nella misura del 5% ai sensi dell'art. 95 del TUIR) oppure tassabili in modo frazionato (come le plusvalenze patrimoniali rateizzate, ricorrendone i presupposti, per quote costanti ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR[13]);
- dai costi imputati al conto economico dell'esercizio precedente o di quelli precedenti – beninteso, quello di competenza economica – ma deducibili nell'esercizio in questione (basti pensare ai costi la cui deduzione è stata fiscalmente rinviata ai sensi dell'art.109 comma 1 del TUIR oppure si pensi ai costi deducibili nell'esercizio di effettivo pagamento, che avendo dato luogo ad una variazione in aumento nell'esercizio di loro imputazione al conto economico, daranno poi luogo ad una correlativa variazione in diminuzione nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento).

Abbiamo esposto anche qui, senza pretesa di completezza, alcune esemplificazioni di variazioni in diminuzione per comprendere il fatto che, in ultima analisi, le variazioni in diminuzione del reddito contabile ai fini fiscali con riferimento ad un dato esercizio si traducono di regola in maggiori costi fiscalmente deducibili oppure in minori ricavi imponibili nell'esercizio di determinazione del reddito fiscale.

Ciò detto, ai fini degli effetti sulla determinazione e rappresentazione dei valori di bilancio assume rilevanza la loro natura temporanea o permanente. Come noto, è solo con riferimento alle variazioni temporanee che si presenta il fenomeno della fiscalità differita. In particolare:

- per i ricavi imputati al conto economico, non imponibili nell'esercizio di competenza economica ma tassabili negli esercizi avvenire, occorre procedere alla contabilizzazione delle c.d. imposte differite. Si sarebbe di fronte ad un componente positivo che porta con sé un potenziale "debito" fiscale;

[13] Si rammenta che la rateizzazione per quote costanti (al massimo cinque) della plusvalenza ai sensi dell'art. 86 del TUIR, effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, tecnicamente implica:
- nell'esercizio di realizzo della plusvalenza, lo storno ai fini fiscali della intera plusvalenza mediante un'apposita variazione in diminuzione e la contestuale rilevazione di una variazione in aumento per la quota costante di competenza del periodo di imposta;
- negli esercizi successivi, la rilevazione ai fini fiscali di una variazione in aumento per la quota di competenza del periodo di imposta.

- per i costi già imputati al conto economico di esercizi precedenti ma deducibili fiscalmente solo nell'esercizio in chiusura, attraverso apposita variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi, si rende necessario stornare contabilmente le imposte anticipate eventualmente rilevate in precedenza. Si ha un fenomeno di riassorbimento delle imposte anticipate.

Ciò posto, la somma algebrica delle variazioni in aumento e in diminuzione con il reddito – utile o perdita di bilancio – darà luogo alla determinazione del reddito imponibile da assoggettare all'IRES secondo l'aliquota vigente (ad oggi 24%). L'imposta così calcolata rappresenta l'imposta di competenza dell'esercizio.

Per completezza si segnala poi l'istituto del riporto delle perdite d'esercizio ai fini fiscali disciplinato dall'art. 84 del TUIR.

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa è possibile portare in diminuzione del reddito imponibile IRES le perdite fiscali degli esercizi precedenti. In particolare, per le perdite fiscali dichiarate nei primi tre periodi di imposta il riporto in avanti è illimitato nel tempo e sino a concorrenza dell'intero reddito imponibile dell'esercizio.

Per le perdite fiscali conseguite dal quarto periodo di imposta in poi la compensazione con gli utili fiscali futuri resta sempre illimitata nel tempo ma nel limite quantitativo dell'80% del reddito imponibile IRES del periodo di imposta in cui si intende compensare le perdite fiscali precedenti.

3. La determinazione della base imponibile IRAP delle imprese industriali e commerciali

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, la base imponibile IRAP delle società di capitali e degli enti commerciali è determinata dalla differenza tra il valore della produzione e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 c.c. con esclusione delle voci di cui ai n. 9, 10 lett. c) e d), 12) e 13, nonché dei componenti negativi e positivi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico[14].

Come è noto, la recente soppressione dell'area straordinaria dal conto economico civilistico ha implicato la riallocazione per natura dei tradizionali

[14] Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa (art. 5, comma 5, del d.lgs. 15.12.1997 n. 446). Sotto questo profilo vi è completa armonia con la equivalente disposizione normativa prevista in ambito IRES dall'art. 83 del TUIR.

proventi e oneri straordinari, secondo le indicazioni fornite dal principio contabile OIC n. 12, nelle altre voci - ad oggi tutte ordinarie - del conto economico. In concreto, ciò significa che la nuova attribuzione interessa l'area ordinaria del conto economico.

I proventi ex straordinari di natura operativa saranno, di norma, da collocare nella voce A5 del conto economico, mentre gli ex oneri straordinari, sempre di natura operativa, saranno da collocare nella voce B14 del conto economico.

I componenti che invece presentano natura finanziaria dovranno essere collocati nell'area finanziaria (C), area questa - si noti bene - i cui componenti sono estranei alla formazione della base imponibile IRAP.

Stando costì le cose, in assenza di una specifica previsione normativa i componenti negativi e positivi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda avrebbero assunto, a differenza del passato, piena rilevanza ai fini IRAP in quanto da collocare nella voce A5 se positivi o B14 se negativi del conto economico.

Ciò avrebbe implicato che le plusvalenze derivanti da cessioni di azienda o rami di azienda sarebbero state tassate ai fini IRAP, così come si sarebbero potute dedurre le analoghe minusvalenze.

Orbene il legislatore tributario è intervenuto per sancire la piena irrilevanza ai fini fiscali dei componenti negativi e positivi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico. Quindi ad oggi come per il passato le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da trasferimenti di complessi aziendali continuano ad essere irrilevanti fiscalmente (ai fini IRAP, beninteso).

È pertanto da ritenere - argomentando a contrario - che gli altri proventi e oneri straordinari - beninteso non di natura finanziaria in quanto di per sé irrilevanti ai fini IRAP - diversi da quelli relativi ai trasferimenti di azienda o di rami di azienda abbiano ad oggi rilevanza fiscale ai fini IRAP, essendo la base imponibile IRAP agganciata in modo ferreo ai dati di bilancio.

Da ultimo, merita ricordare il c.d. principio di correlazione che integra le regole di determinazione della base imponibile IRAP.

Tale principio si sostanzia nella seguente regola: i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. 15.12.1997 n. 446 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.

È da ritenere che tale previsione normativa per effetto dell'eliminazione dell'area straordinaria del conto economico - i cui componenti negativi e positivi erano da considerarsi di per sé esclusi dalla costruzione della base imponibile IRAP - sia destinata ad avere una portata operativa minore.

Infatti, alcuni componenti tradizionalmente straordinari - come i resi su acquisti o i resi su vendite relativi ad esercizi precedenti - per quanto collocabili in precedenza nell'area straordinaria del conto economico erano comunque per effetto del principio di correlazione destinati ad assumere rilevanza ai fini IRAP.

Bibliografia

BEGHIN M. (2014), *Il reddito d'impresa*, Giappichelli Editore, Torino.

CAMODECA R. (a cura di) (2014), *Il bilancio d'esercizio e l'imposizione tributaria,* Cedam, Padova.

CROVATO F., LUPI R., (2002), *Il reddito d'impresa*, Il sole 24 ore, Milano.

DEZZANI F., BIANCONE P.P., BUSSO D. (a cura di) (2014), *IAS/IFRS*, Ipsoa, Milano.

GIUNTA F., PISANI M. (2005), *Il Bilancio*, Apogeo, Milano.

GRANDINETTI M. (2016), *Il principio di derivazione nell'IRES*, Wolters Kluwer, Cedam, Milano.

LEO M. (2014) *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Tomo II, Giuffrè, Milano.

SCOGNAMIGLIO G. (2007), *La recezione dei principi contabili internazionali IAS-IFRS ed il sistema delle fonti del diritto contabile*, in IAS-IFRS, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale n. 308, Giuffrè, Milano.

CAPITOLO QUINTO

LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

di *Alessandro Montrone*

1. Significato economico-aziendale

La corretta individuazione delle immobilizzazioni materiali nell'ambito dei fattori della produzione a disposizione dell'impresa presuppone la ricognizione di alcuni elementi qualificanti, ossia:

1. destinazione all'utilizzo durevole nel sistema aziendale;
2. nell'aspetto economico, cessione graduale di utilità nel corso della produzione dei beni e/o servizi nei quali detta utilità viene inglobata;
3. nell'aspetto finanziario, ritorno, sempre graduale, in forma liquida attraverso la cessione (e la riscossione del corrispettivo) dei suddetti beni e/o servizi;
4. possibilità di alienazione diretta ad un valore di mercato in caso di sopravvenuta "inutilizzabilità" nel quadro dell'attività produttiva dell'impresa per obsolescenza, mutamento di processi produttivi, inadeguatezza tecnica o altre possibili cause.

Da un punto di vista "contabile", oltre che economico-aziendale, le immobilizzazioni materiali rappresentano dei costi il cui sostenimento da un punto di vista finanziario "anticipa" il loro graduale utilizzo ad estensione pluriennale, provocando una palese divaricazione tra dinamica economica e dinamica finanziaria della gestione, con la conseguente esigenza di ripartirne adeguatamente il costo, di carattere anticipato, lungo tutti i periodi amministrativi coperti dalla loro "vita utile".

Tali considerazioni valgono, peraltro, per tutte le immobilizzazioni tecniche e prescindono da quella che è la loro più classica suddivisione, ricorrente sia nella legislazione che nella dottrina e prassi esistenti in materia contabile, nelle due grandi categorie delle immobilizzazioni materiali e immateriali; a tal fine il criterio discriminante universalmente applicato si rinviene nell'esistenza, o meno, in capo al singolo elemento dell'attivo fisso,

del requisito della "tangibilità" o, in altri termini, "materialità". Ovviamente, sono incluse tra le immobilizzazioni materiali quelle che di tale requisito godono, lasciando le rimanenti nel campo della "intangibilità" o "immaterialità".

Le immobilizzazioni materiali sono dunque costituite da beni aventi una consistenza fisica e un uso durevole in azienda. Si tratta di beni strumentali alla produzione aziendale e, perciò, indispensabili alla formazione del risultato economico di periodo; inoltre, esse rappresentano costi anticipati riferiti a più esercizi[1]. Tale caratteristica non è intrinseca al bene, ma deriva dalla destinazione che gli è stata attribuita nell'azienda, per cui può mutare nel tempo e nello spazio[2].

Dal punto di vista finanziario, il denaro impiegato nell'acquisto di tali beni resta investito per tempi medio-lunghi, in quanto si tratta di elementi che, oltre a far parte della struttura tecnico-organizzativa dell'azienda, sono essenziali per la sua stessa esistenza. Il disinvestimento, ottenibile con la loro vendita, non potrebbe avvenire senza pregiudicare la continuità gestionale.

Proprio con riferimento all'inizio del processo di rientro dell'investimento, sia in termini finanziari che economici, degna di nota è la distinzione delle immobilizzazioni materiali nei seguenti tre tipi di impieghi a carattere durevole, ossia:

1) impieghi in fattori pluriennali "funzionanti";
2) impieghi in fattori pluriennali in corso di costruzione, ossia le "immobilizzazioni in corso";
3) impieghi relativi al versamento di acconti ai fornitori di immobilizzazioni.

Tale distinzione è significativa ai fini di meglio individuare i tempi di ritorno dell'investimento in immobilizzazioni, ritorno che è già in atto nel caso sub 1), essendo esse "funzionanti" e quindi già in grado di concorrere alle produzioni che, una volta vendute, consentono il graduale reintegro del valore di questi fattori pluriennali, mentre nei casi sub 2) e sub 3) il funzionamento, e pertanto anche il recupero dell'investimento, deve ancora iniziare.

---

[1] Di norma, i beni che costituiscono le immobilizzazioni materiali non danno luogo a realizzi diretti poiché, come osservato, essi non vengono venduti ma originano realizzi indiretti. Inoltre, i beni strumentali eliminati dal processo produttivo e destinati alla vendita, non dovranno essere classificati nelle immobilizzazioni materiali ma nell'attivo circolante. Per ulteriori approfondimenti si veda TERZANI (2002).

[2] L'OIC 16 (2016), par. 4, ribadisce la regola generale civilistica secondo la quale le immobilizzazioni materiali sono tali considerando la destinazione dei beni e non la loro natura, quando asserisce che "il riferirsi a fattori e condizioni durature non è una caratteristica intrinseca ai beni come tali, bensì alla loro destinazione. Esse sono normalmente impiegate come strumenti di produzione del reddito della gestione caratteristica e non sono, quindi, destinate alla vendita, né alla trasformazione per l'ottenimento dei prodotti della società".

Di seguito vengono descritte per sommi capi le fondamentali tipologie di immobilizzazioni materiali nello stesso ordine fornito dal legislatore nello schema di Stato Patrimoniale ex art. 2424 c.c..

I terreni ed i fabbricati

Nella voce "terreni" si classificano le aree sulle quali non sorgono edifici o impianti[3]. Si tratta di beni immobiliari destinati sia ad uso industriale che civile. In particolare, i terreni sono beni patrimoniali non soggetti a degrado, in quanto sono sempre utilizzabili.

Il principio contabile n. 16 dell'OIC[4] precisa, inoltre, che tra i terreni possono essere comprese le pertinenze fondiarie degli stabilimenti, i terreni su cui insistono i fabbricati, i fondi e terreni agricoli, i moli, gli ormeggi e le banchine, le cave, i terreni estrattivi e minerari, le sorgenti.

Rientrano, invece, nella voce "fabbricati", sia i fabbricati strumentali per l'attività della società (come i fabbricati e gli stabilimenti con destinazione industriale, le opere idrauliche fisse, i silos, i piazzali e le recinzioni, le autorimesse, le officine, gli oleodotti, le opere di urbanizzazione, i fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi, esposizioni, magazzini ed altre opere murarie) sia i fabbricati non strumentali per l'attività della società ma che rappresentano un investimento di mezzi finanziari oppure sono posseduti in ossequio a norme di carattere statutario o previsioni di legge (come gli immobili ad uso abitativo, termale, sportivo, balneare, terapeutico; i collegi, le colonie, gli asili nido, le scuole materne ed edifici atti allo svolgimento di altre attività accessorie).

Gli impianti ed i macchinari

Il principio contabile n. 16 dell'OIC[5] distingue gli impianti generici da quelli specifici. I primi, indipendentemente dal loro utilizzo produttivo, sono connessi alla funzionalità degli edifici, sono istallati su di un fabbricato e non sono legati alla tipica attività della società.

Si pensi, a titolo di esempio, agli impianti di riscaldamento e condizionamento o a quelli di allarme. Gli impianti specifici, invece, sono connessi a tipiche attività produttive dell'azienda e variano a seconda del settore in cui essa opera.

I macchinari, che per loro natura sono caratterizzati da una maggiore mobilità ed adattabilità e da una minore dimensione, sono invece distinti in macchinario automatico e macchinario non automatico in relazione alla capacità o meno di svolgere in autonomia determinate operazioni senza ausilio di persone.

---

[3] Per esempio, qualora il terreno su cui sorge un fabbricato non sia divisibile come terreno a sé, allora il suo valore è compreso nel bene immobile.

[4] OIC 16 (2016), par. 20.

[5] OIC 16 (2016), par. 21.

Le attrezzature industriali e commerciali

Sono identificabili come attrezzature tutti quegli strumenti che si ricollegano direttamente all'attività svolta dall'impresa e che hanno un utilizzo complementare o ausiliario, ma autonomo, rispetto a quello degli impianti e dei macchinari.

Sono esempi di tale categoria gli attrezzi di laboratorio, gli equipaggiamenti e ricambi, l'attrezzatura commerciale e di mensa, oltre alla cosiddetta attrezzatura varia, che si distingue anche per un più rapido ciclo d'usura.

Gli altri beni

In questa categoria residuale trovano iscrizione, tra gli altri, gli automezzi, le macchine d'ufficio, i mobili, gli arredi, gli imballaggi, i beni gratuitamente devolvibili[6] ed altro ancora, trattandosi di una voce per sua natura "residuale" e, come tale, destinata ad accogliere tutte quelle immobilizzazioni materiali che non siano correttamente allocabili tra le voci precedenti.

Le immobilizzazioni in corso e gli acconti

Questa voce raccoglie i costi sostenuti nei processi di produzione e di acquisizione di immobilizzazioni materiali che, tuttavia, alla data di riferimento del bilancio, non sono ancora giunti a conclusione; rappresentano, pertanto, una parte del patrimonio aziendale non ancora utilizzabile perché da completare o collaudare. Il passaggio dalla voce immobilizzazioni in corso alla voce immobilizzazioni materiali deve basarsi sull'effettiva funzionalità e utilizzo del bene e sulla sua attitudine a generare ricavi.

Più precisamente, per "immobilizzazioni in corso" si intendono i costi sostenuti per la produzione interna di immobilizzazioni materiali, non ancora completate, che possono essere sospesi sulla base dello stato di avanzamento dell'opera in corso di realizzazione e fino al momento della sua conclusione.

Gli "acconti", invece, rappresentano i costi corrispondenti agli anticipi già versati a fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni materiali[7].

---

[6] Per l'approfondimento della tematica della categoria dei beni gratuitamente devolvibili, si fa rinvio al successivo e specifico capitolo sedicesimo.

[7] Si ricorda, in merito, che la classificazione delle voci dello Stato Patrimoniale è basata sul criterio informatore della "destinazione delle poste" rispetto al processo produttivo aziendale. Così partite della stessa natura, quali gli "acconti a fornitori", possono trovare diversa collocazione fra le immobilizzazioni o fra gli elementi dell'attivo circolante, a seconda che siano destinati all'acquisto di beni durevoli o di beni a breve ciclo di utilizzo.

2. Rappresentazione in bilancio

L'articolo 2424 bis c.c., comma 1, stabilisce che "gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni"; quindi si intuisce che in caso di utilizzo non durevole l'elemento patrimoniale andrà nella classe C) Attivo circolante. In sostanza, per ciò che concerne il criterio generale di classificazione dell'attivo, il nostro legislatore opta per una classificazione basata sulla destinazione del bene in azienda, decisa dagli amministratori, e non sulla natura tecnica dello stesso.

Premesso ciò, va precisato che i valori relativi alle immobilizzazioni materiali, così come risultanti dalla contabilità generale a seguito sia delle rilevazioni continuative di esercizio che di quelle di assestamento, devono essere ulteriormente elaborati ai fini della loro appostazione in bilancio negli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico ex articoli 2424 e 2425 c.c., procedendo, in alcuni casi, per aggregazione (da più valori contabili si ottiene un singolo valore di bilancio).

Le relazioni di corrispondenza che scaturiscono tra valori contabili e valori di bilancio possono essere efficacemente esplicitate in un apposito prospetto a carattere extra-contabile, anche se forse sarebbe preferibile la soluzione alternativa, consistente nell'effettuare le aggregazioni direttamente in contabilità appena prima dell'epilogo dei valori nei prospetti contabili di stato patrimoniale e di conto economico.

Specificamente, le immobilizzazioni materiali e le voci loro connesse trovano rappresentazione nell'ambito delle seguenti macroclassi, o gruppi strutturali (lettere maiuscole), classi, o sotto-raggruppamenti (numeri romani), voci (numeri arabi) e sottovoci (lettere minuscole) dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico civilistici:

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

II) Immobilizzazioni materiali
- l) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti a macchinario
- 3) Attrezzature industriali e commerciali
- 4) Altri beni[8]

[8] Da notare che la voce B) II) 4) "Altri beni", in accordo con il disposto dell'art. 2423 ter c.c., potrebbe essere ulteriormente suddivisa (senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente), ad esempio per evidenziare distintamente i costi pluriennali riferiti a mobili e macchine d'ufficio e quelli inerenti gli automezzi (non indicati in maniera specifica dal legislatore).

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO E NETTO

A) Patrimonio netto:
III) Riserve di rivalutazione

E) Ratei e risconti.
- *Risconti passivi su contributi in c/impianti*

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio (*plusvalenze da alienazioni, quote di competenza di contributi in c/capitale*)

B) Costi della produzione:
7) per servizi (*spese di manutenzione e riparazione*);
8) per godimento di beni di terzi (*canoni leasing*);
10) ammortamenti e svalutazioni:
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
14) oneri diversi di gestione (*minusvalenze da alienazioni*).

3. Criteri di valutazione e principi contabili nazionali

3.1. Premessa

Partendo da una logica economico-aziendale, l'apprezzamento delle immobilizzazioni materiali in bilancio avviene in relazione alle diverse modalità con cui le stesse possono essere acquisite all'economia dell'impresa (acquisto da terzi, produzione interna, apporto dei proprietari, ecc.), dalle quali discendono differenti configurazioni di costo o, comunque di valorizzazione; inoltre, trattandosi di beni a fecondità ripetuta il cui utilizzo si estende tipicamente ad un orizzonte pluriennale, entra in gioco il processo di ammortamento, ossia di riduzione progressiva del valore originario per effetto della fruizione del bene, nonché la possibilità che si debba procedere a svalutazioni per effetto non tanto dell'utilizzo avvenuto, ma della impossibilità che tale utilizzo possa avere luogo in futuro per effetto di fenomeni diversi, come obsolescenza, deperimento per cause eccezionali e/o accidentali, furto ed altro ancora, che, pur nella loro eterogeneità, hanno l'effetto di richiedere una riduzione durevole del valore del bene pluriennale.

3.2. L'acquisizione delle immobilizzazioni materiali

Come accennato, diverse sono le possibili modalità di acquisizione delle immobilizzazioni materiali all'economia dell'impresa; tra queste si vogliono richiamare:

a) l'acquisto da terzi;
b) la costruzione in economia;
c) l'apporto da parte di soggetti proprietari;
d) l'acquisizione a titolo di liberalità;
e) l'acquisizione in leasing,

ai quali andrebbe aggiunta la permuta che, tuttavia, è anche una modalità di dismissione delle immobilizzazioni e, pertanto, sarà presa in esame in quella sede.

L'acquisto da terzi

Le immobilizzazioni materiali, in sede di acquisizione all'economia dell'impresa, vengono valutate sulla base del loro costo originario, che assume nella loro valorizzazione, così come in quella delle altre voci di bilancio, il ruolo di criterio base; ciò significa che esso non rappresenta solo un metodo di valutazione ma, anzitutto, il principale criterio di registrazione degli accadimenti aziendali.

Per quanto concerne la configurazione del costo di acquisto, va rilevato che, al prezzo concordato nella transazione[9], vanno sommate tutte le spese accessorie di diretta imputazione connesse con l'acquisto medesimo, quali costi di installazione, di trasporto e di collaudo, e necessarie alla messa in funzione ed all'utilizzo del bene.

Nell'acquisizione da terze economie si pone in essere un'operazione di acquisto non dissimile da analoghe operazioni appartenenti alla fase della provvista, con l'unica (ma rilevante) differenza che si va, in questo caso, a sostenere un costo anticipato per un fattore la cui utilità si dispiega su un arco temporale pluriennale.

In caso di sostenimento di costi aventi carattere accessorio rispetto all'immobilizzazione acquisita (spese di trasporto, di installazione, di collaudo o altro ancora), questi, in quanto riconducibili alla immobilizzazione medesima, ne devono correttamente seguire la ripartizione tra i periodi amministrativi di vita utile grazie alla imputazione ad incremento del suo valore con un'operazione di capitalizzazione.

[9] Il costo di acquisto è rappresentato dal prezzo effettivo d'acquisto, così come emerge dalla fattura o dal contratto. L'IVA non costituisce elemento di costo ma un credito verso l'Erario, a meno che non si tratti di IVA indetraibile. Gli sconti incondizionati in fattura si portano a riduzione del costo. (Cfr. OIC 16 (2016), par. 36).

Ciò può avvenire registrando direttamente il costo accessorio nel conto intestato all'immobilizzazione oppure, in via mediata, rilevando tale costo nel conto di sua specifica pertinenza (ad esempio, "Spese di trasporto") per poi girarlo, con la scrittura di capitalizzazione, alla immobilizzazione.

La costruzione in economia

In talune situazioni l'impresa può reputare opportuno costruire internamente un'immobilizzazione materiale piuttosto che acquisirla da terze economie, con l'utilizzo di diversi fattori produttivi, sia a fecondità semplice che ripetuta, in parte già disponibili nella sua economia e, per il resto, appositamente acquisiti da terzi.

Ne consegue che il valore di produzione delle costruzioni interne comprende tutti i costi direttamente imputabili (manodopera, materiali, spese di progettazione, ecc.) ed una quota delle spese generali di fabbricazione, purché sia ragionevolmente determinabile e sia relativa al periodo della fabbricazione medesima e fino al momento della oggettiva possibilità di utilizzazione del bene.

La mera facoltà (e non obbligo) di imputazione degli oneri indiretti implica che questi potrebbero anche essere completamente esclusi dal costo di produzione, persino nel caso in cui sarebbe ragionevolmente determinabile la quota riferita al bene, pregiudicando così la stessa chiarezza dei dati di bilancio[10].

Inoltre, un limite viene posto alla imputazione sia delle spese incrementative che di quelle generali ed è rappresentato dal valore di mercato o recuperabile tramite l'uso per una impresa in normale funzionamento, per cui, qualora la capitalizzazione dovesse determinare un superamento di tale valore, si dovrebbe procedere ad una adeguata svalutazione.

Con analoghi criteri è possibile imputare, in aggiunta, gli eventuali oneri relativi al finanziamento ottenuto per la fabbricazione, interna o presso terzi, dandone menzione nella nota integrativa.

La capitalizzazione degli interessi passivi deve, comunque, avvenire nel rispetto di determinate condizioni; in particolare, occorre che:

a) gli oneri siano effettivamente sostenuti, oggettivamente determinabili, entro il limite del valore recuperabile del bene[11];

[10] Il legislatore, all'epoca, nella relazione ministeriale al D.Lgs. n. 127/1991, ha motivato la sua scelta affermando che, con tale possibilità, non si è voluto porre in condizione gli amministratori di compiere delle scelte arbitrarie, ma si è voluto solamente attribuire loro una discrezionalità di tipo tecnico, nell'assoluto rispetto della finalità della rappresentazione veritiera e corretta.

[11] Secondo l'OIC 16 (2016), par. 42, "l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante un esercizio non può quindi eccedere l'ammontare degli oneri finanziari, al netto degli eventuali proventi finanziari derivanti dall'investimento temporaneo dei fondi presi a prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti con riferimento allo stesso esercizio".

b) si tratti di interessi maturati su beni che richiedono un periodo di costruzione significativo, inteso come quel periodo che va dal pagamento ai fornitori di beni e servizi relativi all'immobilizzazione materiale fino al momento in cui essa è pronta per l'uso, incluso il normale tempo di montaggio e messa a punto[12].

La registrazione in contabilità generale di tutte le componenti di costo sopra richiamate avviene indistintamente rispetto a quelli affrontati per altre produzioni.

Pertanto, per estrapolare il costo sostenuto per la costruzione della immobilizzazione, la registrazione in contabilità generale può essere effettuata, in alternativa:

a) gradualmente e parallelamente all'impiego dei singoli fattori produttivi nella costruzione in economia con un procedimento di capitalizzazione mediante lo storno distinto dei relativi costi;
b) solo una volta noto il costo complessivamente sostenuto per tale costruzione, con un procedimento di capitalizzazione in un'unica soluzione attraverso lo storno indistinto dello stesso.

In entrambi i casi, si effettua una permutazione tra valori economici, stornando (distintamente o indistintamente) dei costi di esercizio per capitalizzarli attraverso la loro attribuzione ad una voce di costo anticipato a natura pluriennale.

Pur essendo, da un punto di vista della tecnica contabile, corrette entrambe le metodologie, è, tuttavia, doveroso sottolineare come la seconda sia la più coerente e compatibile con lo schema di conto economico ex art. 2425 c.c., dove la voce 4 del valore della produzione è, per l'appunto, intestata agli "incrementi di immobilizzazioni per lavori interni".

Da notare che, nel caso in cui al termine dell'esercizio la costruzione in economia, pur avviata ed ormai in un dato stato di avanzamento, non sia stata ancora completata, in luogo del conto intestato alla specifica immobilizzazione, va usata la voce "Immobilizzazioni in corso" che verrà stornata alla voce di pertinenza a completamento avvenuto.

[12] Cfr. OIC 16 (2016), par. 42, dove viene, tra l'altro precisato che "in sostanza, l'arco temporale di riferimento, ai fini della capitalizzazione degli oneri finanziari, risulta essere quello strettamente necessario alle attività tecniche volte a rendere il bene utilizzabile. Infatti, se il periodo di costruzione si prolunga a causa di scioperi, inefficienze o altre cause estranee all'attività di costruzione, gli oneri finanziari relativi al maggior tempo non sono capitalizzati, ma sono considerati come costi del periodo in cui vengono sostenuti. La capitalizzazione degli oneri finanziari è sospesa durante i periodi, non brevi, nei quali la costruzione del bene è interrotta".

L'apporto da parte di soggetti proprietari e l'acquisizione a titolo di liberalità

Fermo restando che le ipotesi più ricorrenti di acquisizione delle immobilizzazioni materiali all'economia dell'impresa sono quelle, appena trattate, dell'acquisto e della costruzione in economia, non vanno trascurate altre possibilità, come l'acquisizione a titolo di liberalità e a titolo di conferimento, che, però, non sono prese esplicitamente in considerazione dal legislatore civilistico.

A tale mancanza suppliscono i principi contabili nazionali[13], secondo i quali le immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito, mancando un costo originario di acquisto, vanno riportate in contabilità sulla base del presumibile valore di mercato, al netto degli oneri da sostenere affinché esse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo dell'impresa, aggiungendo che, in ogni caso, il valore così determinato non può superare il valore recuperabile.

Analoghi problemi valutativi sorgono nel caso in cui l'immobile sia acquisito, singolarmente o come parte di un complesso economico-tecnico funzionante, a seguito di un conferimento. In entrambi i casi, la valutazione va compiuta sulla base di una perizia redatta da un esperto nominato dal tribunale, ai sensi dell'art. 2343 c.c.; detta valutazione è poi sottoposta a verifica da parte degli amministratori della società che ha ricevuto in apporto il bene[14].

L'acquisizione in leasing

L'acquisizione di un'immobilizzazione materiale è anche possibile grazie al ricorso al leasing, ossia alla sua locazione per un periodo di tempo prefissato e dietro pagamento di canoni periodici.

Più precisamente, il leasing è un'operazione di finanziamento mediante la quale una parte (detta *locatore*) acquista e cede in locazione un bene acquisito presso un fornitore all'impresa richiedente (detto *locatario*). Quest'ultima ottiene la temporanea disponibilità di un bene strumentale, pagando canoni periodici, e, al termine del contratto, ha le seguenti alternative:

- restituirlo;
- richiederne la sostituzione;

[13] Cfr. OIC 16 (2016), par. 47. A differenza del passato, in cui l'analogo principio contabile nazionale stabiliva che il valore così determinato andasse rilevato come provento straordinario alla voce E.20 del Conto Economico, ad oggi, essendo stato soppresso dal D.Lgs. 139/2015 il segmento straordinario della gestione, l'OIC 16 prescrive di impiegare la voce di Conto Economico A5 "Altri ricavi e proventi".

[14] Un problema aggiuntivo nasce per l'immobilizzazione conferita insieme ad un'azienda o ad un ramo di questa: infatti, la valutazione dovrà tener presente l'effettivo ruolo economico rivestito dal bene all'interno del complesso.

- proseguire nell'uso, ma versando un canone inferiore;
- riscattarlo, e quindi acquisirlo in proprietà a titolo definitivo, ad un valore contrattualmente prestabilito.

Pertanto, il costo per l'immobilizzazione è dato dai canoni periodici dovuti a fronte del godimento in uso di beni di terzi e dall'eventuale prezzo di riscatto.

Relativamente all'acquisizione di singoli beni, si distingue correntemente tra leasing operativo e leasing finanziario.

Il primo, si configura nel noleggio di beni strumentali (solitamente di tipo diffuso e standardizzato) concesso dal produttore all'impresa utilizzatrice, dietro pagamento di un canone proporzionale al tempo d'utilizzo e comprensivo delle spese di manutenzione e assistenza, il tutto per un periodo piuttosto breve e, generalmente, inferiore alla sua vita economica; al termine del contratto, non è normalmente prevista la possibilità di riscatto.

Invece, nel quadro del leasing finanziario, la società di leasing concede in uso beni acquistati o fatti produrre appositamente secondo le caratteristiche tecniche richieste dall'impresa utilizzatrice, dietro pagamento di un canone periodico e per un arco di tempo significativo.

Ne consegue che, per l'impresa utilizzatrice, l'operazione assolve ad una funzione sia operativa sia finanziaria (utilizzo del bene e finanziamento), ferma restando l'opportunità di riscatto, alla scadenza del contratto, ad un prezzo prefissato, solitamente inferiore a quello di mercato o al valore d'uso attribuito al bene.

Le due possibili modalità di contabilizzazione e conseguente rappresentazione in bilancio di tale forma contrattuale sono i cd. *metodo patrimoniale* e *metodo finanziario*. Il primo, considerando il leasing come un semplice contratto di locazione, privilegia l'aspetto formale dell'operazione, di fatto ignora che la stessa può assimilarsi ad un acquisto della immobilizzazione abbinato ad uno specifico finanziamento, condizione evidenziata dal secondo che, al contrario, si focalizza sull'aspetto sostanziale dell'operazione.

Il locatario, infatti, viene concepito come colui che, a fronte dei benefici legati all'utilizzo del bene, ne sopporta anche i rischi, il che comporta l'iscrizione del bene acquisito con il contratto di leasing da subito in attivo patrimoniale, con il conseguente ammortamento lungo tutto il periodo di durata della locazione finanziaria.

Più precisamente, si può dunque asserire che il metodo patrimoniale prevede che il locatario (o utilizzatore) rilevi:

- il versamento dei canoni al locatore;
- il bene in Attivo di Stato Patrimoniale e il conseguente ammortamento solo dal momento dell'eventuale riscatto al termine del contratto di leasing,

mentre il metodo finanziario prevede che il medesimo locatario rilevi:

- il bene in Attivo di Stato Patrimoniale e il conseguente ammortamento fin dal momento della stipula del contratto di leasing;
- il debito di finanziamento verso il locatore originato dalla operazione di leasing;
- gli interessi passivi inclusi nei canoni di leasing.

Nonostante il D.Lgs. 139/2015 abbia rafforzato il principio di prevalenza della sostanza sulla forma[15], il Codice Civile e gli OIC continuano a preferire il metodo patrimoniale[16], mentre i principi contabili internazionali propendono per l'utilizzo del metodo finanziario[17].

Dunque, ad oggi, la rilevazione dell'acquisizione di un bene in leasing può seguire una logica "formale", limitando le registrazioni nel sistema contabile principale al pagamento dei canoni come costi dell'esercizio, eventualmente da riscontare in ragione della loro corretta competenza economica.

Nell'ottica, invece, del rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'operazione di leasing, come si è già accennato, dovrebbe essere concepita e rappresentata contabilmente come un acquisto abbinato ad un finanziamento; ne consegue che all'atto dell'acquisizione si registra il valore del bene ricevuto in leasing per il costo di natura pluriennale con, in contropartita, l'insorgenza del debito di finanziamento verso la società di leasing. Quindi, in sede di pagamento del canone iniziale, viene evidenziata la riduzione del debito di finanziamento e, all'atto della liquidazione del primo canone mensile, così come dei successivi, i pagamenti devono essere suddivisi tra quota interessi (per l'ammontare maturato nel periodo sull'importo del finanziamento) e quota capitale (per il parziale rimborso del finanziamento).

Inoltre, in sede di chiusura, occorre procedere al calcolo della quota di ammortamento del bene ricevuto in leasing secondo le modalità valide per

---

[15] Infatti, con il D.Lgs. 139/2015 è stato introdotto il punto 1-bis al comma 1 dell'art. 2423-bis, il quale recita: "la rilevazione e la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto".

[16] Salvo le indicazioni aggiuntive da inserire in nota integrativa in presenza di leasing finanziari (art. 2427, punto 22). Infatti, in tale punto, il legislatore richiede l'indicazione, nell'ambito di detto documento, delle "operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerente i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio".

[17] L'IFRS 16 (2016), sostituisce il precedente IAS 17. Eliminando la distinzione tra leasing operativi e leasing finanziari, l'IFRS 16 raccomanda il metodo finanziario come unico metodo di contabilizzazione per tutti i contratti di leasing con durata superiore a 12 mesi.

qualsiasi altra immobilizzazione e, nell'ipotesi di riscatto, si deve procedere alla registrazione del rimborso del residuo debito con la conseguenza giuridica della acquisizione del macchinario a titolo di definitiva proprietà.

3.3. L'ammortamento, la svalutazione e la rivalutazione delle immobilizzazioni materiali

Una volta determinato il valore originario dell'immobilizzazione secondo le modalità descritte, questo deve essere annualmente ridotto sulla base del possibile utilizzo futuro e, quindi, in termini economici, del suo possibile recupero tramite un flusso adeguato di ricavi.

Tale riduzione di valore si realizza attraverso il processo di ammortamento, inteso come quel procedimento che consente di ripartire il valore di fattori pluriennali a lento rigiro fra i periodi amministrativi della loro vita utile, ricostituendone i costi originari[18].

In altri termini, con tale procedimento si vogliono individuare le quote di costo anticipato da portare a carico della gestione economica di un determinato periodo, essendo venuto meno il valore corrispondente al flusso di servizi resi in connessione all'utilizzo dei fattori produttivi a lento ciclo nel corso dell'esercizio. La quota annua di ammortamento si calcola, pertanto, come differenza fra il costo storico dell'immobilizzazione ed il residuo valore della stessa che i ricavi futuri saranno capaci di reintegrare.

In questo senso si esprime il legislatore italiano quando, nell'art. 2426 c.c., punto 2, sancisce che "il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione".

La riduzione del valore della immobilizzazione sulla base della sua "residua possibilità di utilizzazione" futura sembra, in prima analisi, svincolare la quantificazione dell'ammortamento relativo ad ogni periodo amministrativo da qualsiasi riferimento aritmetico. La via più corretta risulta, pertanto, quella di subordinare di volta in volta la misura dell'ammortamento al presunto andamento della gestione aziendale nell'ambito delle mutevoli condizioni dell'ambiente economico; tuttavia, il termine "sistematicamente" adoperato dal legislatore per regolamentare il processo di ammortamento può essere plausibilmente interpretato nel senso che debba, comunque, precostituirsi un programma di ripartizione del costo del bene negli anni del suo presumibile utilizzo, il tutto al fine di evitare che

[18] Secondo AMADUZZI (1978), pag. 477, "l'ammortamento va calcolato contabilmente per determinare quanta parte dei ricavi dei prodotti debba reintegrare gli investimenti degli impianti. Se peraltro i ricavi della produzione fossero insufficienti a coprire i costi calcolati di ammortamento, si verificherebbe che si sono conseguite perdite di esercizio, che cioè all'ammortamento contabile, calcolato, non corrisponde un ammortamento effettivo degli investimenti in impianti".

gli ammortamenti vengano accelerati o rallentati nei vari esercizi a seconda della convenienza economica del momento[19].

In ogni caso, per predisporre il suddetto programma, occorre quantificare alcuni elementi; innanzi tutto, bisogna individuare il valore da ammortizzare, dato dalla differenza tra il costo storico e il presumibile valore di recupero al termine del periodo di utilizzo. Quest'ultimo valore, la cui determinazione non è certo priva di consistenti elementi di incertezza, deve essere aggiornato periodicamente in base ai prezzi realizzabili sul mercato attraverso la cessione di immobilizzazioni simili sia per le loro caratteristiche tecniche sia per il processo di utilizzazione cui sono state sottoposte; inoltre, esso deve essere considerato al netto delle eventuali spese di rimozione[20].

In secondo luogo, si deve stabilire la cd. "vita utile", ossia il periodo in cui si prevede che il cespite sarà utile all'impresa considerando non la durata tecnica ma quella economica, influenzata non solo dal suo deperimento e consumo, ma anche dai fenomeni di obsolescenza tecnologica, dai problemi della maggiore o minore vendibilità dei prodotti da esso ottenuti e, più in generale, da tutti gli eventi economici che incidono sulla durata e sul valore dell'immobilizzazione[21]. Peraltro, ciò fa sì che la vita utile non sia una variabile immutabile nel tempo, per cui si rende opportuna una sua periodica revisione e, se le attese sono notevolmente difformi dalle stime precedenti, la conseguente modifica della quota di ammortamento per l'esercizio corrente e per quelli successivi.

Infine, va individuato il processo di riparto del costo attraverso gli anni, attuabile in forme diverse che, tuttavia, non implicano scelte arbitrarie. Al contrario, si deve tener conto, a tal fine, del settore in cui l'impresa opera, della natura del fattore produttivo, nonché dei ritmi dei cicli della produzione, tutte variabili che consentono di individuare metodi adeguati ad una razionale imputazione del valore dei cespiti durante la loro vita.

Nella pratica vengono impiegate diverse metodologie, tra le quali la più diffusa e indicata come preferita dai principi contabili nazionali[22] è rappresentata dall'ammortamento a quote costanti, ottenute dividendo il valore del cespite, al netto del presumibile ricavo da eliminazione, per il numero degli anni della sua vita utile. Tale metodo ha, indiscutibilmente, il vantaggio della semplicità e si fonda sulla considerazione dell'erogazione

---

[19] Comunque, è opportuno osservare che il rigore nella predisposizione di programmi e nella conseguente predeterminazione del processo di ammortamento, apparentemente in contrasto con il ben più elastico principio della residua possibilità di utilizzazione del bene, viene in parte mitigato dalla previsione di modificare i piani qualora siano mutate le condizioni economiche o di mercato che avevano giustificato la loro precedente formazione.

[20] Cfr. OIC 16 (2016), par. 62, dove si osserva, tra l'altro, che il "valore di realizzo è spesso così esiguo rispetto al valore da ammortizzare che di esso non si tiene conto".

[21] Cfr. OIC 16 (2016), par. 63.

[22] Cfr. OIC 16 (2016), par. 66.

di un flusso costante di servizi da parte dell'immobilizzazione per tutta la sua vita economica.

Tuttavia, i principi contabili nazionali consentono anche l'applicazione del metodo a quote decrescenti nel caso in cui l'immobilizzazione sia maggiormente sfruttata nella prima parte della vita utile, ma non ammettono l'utilizzo di metodi di ammortamento a quote crescenti, in quanto in potenziale contrasto con il principio della prudenza[23].

In ogni caso, al di là dei suddetti problemi di metodo, il processo di ammortamento costituisce la principale forma di incidenza, ricorrente ed ordinaria, delle immobilizzazioni tecniche rispetto al processo di formazione del reddito di esercizio, ma non solo. Infatti, le quote di ammortamento a carico di ciascun periodo amministrativo ricoprono, al tempo stesso, una valenza economica, finanziaria e patrimoniale:

- "economica", perché pongono in essere un trasferimento graduale del valore di costo anticipato, proprio dei fattori ad utilità pluriennale, sulle produzioni via via ottenute e, quindi, sulla formazione del risultato economico dell'esercizio;
- "finanziaria", poiché permettono la graduale ricostituzione, attraverso il conseguimento monetario dei ricavi di vendita dei prodotti realizzati anche con il contributo delle immobilizzazioni, delle liquidità inizialmente impiegate per l'acquisizione delle stesse;
- "patrimoniale", atteso che evidenziano la progressiva riduzione del valore delle immobilizzazioni, conseguente al loro utilizzo.

Per quanto concerne, più specificamente, la rappresentazione contabile del processo di ammortamento, si tratta di una permutazione economica nella quale, al costo di competenza dell'esercizio (quota di ammortamento) che trova allocazione nel Conto Economico, fa riscontro lo storno di parte del costo anticipato di un fattore ad utilità pluriennale, incluso nell'Attivo di Stato Patrimoniale.

La normativa civilistica sancisce, inoltre, l'obbligo di svalutare l'immobilizzazione il cui valore risulti alla data di chiusura dell'esercizio durevolmente inferiore al costo, di acquisto o di produzione, diminuito dell'ammortamento. Per mezzo della svalutazione, si vogliono rilevare i deprezzamenti del bene immobilizzato legati a fatti di natura eccezionale che abbiano prodotto dei riflessi negativi sul valore del bene medesimo; deve, inoltre, trattarsi di una accertata impossibilità di recuperare tale valore tramite la normale utilizzazione. Peraltro, il minor valore non può essere mantenuto in bilancio se vengono meno i motivi che hanno giustificato la rettifica in diminuzione; in questo caso il ripristino di valore si effettua nei

[23] Cfr. OIC 16 (2016), par. 66.

limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica non avesse mai avuto luogo[24].

I principi contabili nazionali sono certamente utili a meglio interpretare ed applicare la suddetta normativa civilistica e, soprattutto, per chiarire cosa debba intendersi per "valore durevolmente inferiore".

Il valore recuperabile di un'immobilizzazione è pari al maggiore tra il valore d'uso e il suo valore equo (*fair value*), al netto dei costi di vendita[25] ed è questo che va confrontato con il valore contabile delle immobilizzazioni (al netto dell'ammortamento) al fine di quantificare ed operare un'eventuale svalutazione; ma cosa può provocare una riduzione del valore recuperabile al punto da giustificare la svalutazione in questione? Secondo i principi contabili nazionali, nel valutare se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una perdita durevole di valore, vanno considerati, come minimo, "i seguenti indicatori:

a. il valore di mercato di un'attività è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto;
b. durante l'esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un'attività è rivolta;
c. nel corso dell'esercizio sono aumentati i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti, ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d'uso di un'attività e riducano il valore recuperabile;
d. il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro *fair value* stimato della società (una tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la società o parte di essa);
e. l'obsolescenza o il deterioramento fisico di un'attività risulta evidente;
f. nel corso dell'esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali:
    - l'attività diventa inutilizzata,
    - piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività appartiene,
    - piani di dismissione dell'attività prima della data prima prevista,
    - la ridefinizione della vita utile dell'immobilizzazione,

[24] Cfr. OIC 9 (2016), par. 29.
[25] Cfr. OIC 16 (2016), par. 14.

- dall'informativa interna risulta evidente che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto" [26].

Per quanto concerne, invece, l'ipotesi di ripristino del valore ridotto per effetto di una precedente svalutazione, i principi contabili nazionali non aggiungono molto a quanto già previsto nella norma civilistica, mentre indicazioni più analitiche sono rinvenibili in quelli internazionali, per i quali si fa rinvio al successivo paragrafo

Dal punto di vista contabile l'ipotesi di svalutazione delle immobilizzazioni tecniche connessa alla loro perdita durevole di valore comporta una permutazione economica in cui al componente negativo di reddito, rappresentato dalla svalutazione, si contrappone lo storno di un costo anticipato per il venir meno di tutto o parte dei servizi attesi dal fattore pluriennale per i periodi amministrativi a venire. Invece, l'eventuale ripristino del valore originario negli anni successivi, sempre dal punto di vista contabile, comporta una permutazione economica di segno esattamente opposto alla precedente, in cui alla componente positiva straordinaria di reddito, rappresentata dal ripristino del valore del bene, si contrappone un aumento del costo anticipato del fattore pluriennale per il recupero dell'utilità da esso attesa nei periodi futuri.

Dove, invece, non si trattasse di ripristinare il valore di una immobilizzazione precedentemente svalutata, ma propriamente di rivalutare un bene ad utilità pluriennale, ciò può avvenire solo nel rispetto del disposto del 5° comma dell'art. 2423 c.c.[27] o in applicazione di leggi speciali che concedano l'opportunità (o, in alcuni casi, sanciscano l'obbligo) di una rivalutazione di tipo monetario[28].

---

[26] Cfr. OIC 9 (2016), par. 17.

[27] Si ricorda come in tale comma sia previsto che "se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato."

[28] In merito, L'OIC 16 (2016), par. 74, prevede che "le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta. Non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni materiali ovvero rivalutazioni che non derivino dall'applicazione della legge. L'accresciuto valore di un bene derivante dal processo inflattivo non può essere considerato di per sé ragione sufficiente per la sua rivalutazione, né può costituire un "caso eccezionale" di deroga al divieto di rivalutazione. I criteri seguiti per procedere alla rivalutazione, le metodologie adottate per la sua applicazione e i limiti entro cui la rivalutazione viene effettuata devono conformarsi a quanto stabilito dalla legge in base alla quale la rivalutazione è effettuata. Se la legge non stabilisce criteri, metodologie e limiti da adottare per effettuare la rivalutazione, tutti questi elementi devono comunque essere determinati in conformità al principio generale di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio".

Nella prima ipotesi si configura una rivalutazione di tipo economico, che presuppone l'esistenza di un effettivo accrescimento di ricchezza, intesa come la maggiore capacità di apportare utilità da parte dell'immobilizzazione tecnica, il che, tuttavia, non implica di per sé l'immediata liquidità di tale valore.

Pertanto, nel pieno rispetto della norma di legge, il maggior valore attribuito al bene ad utilità pluriennale deve trovare corretta contropartita in una variazione positiva nei valori economici di capitale e, più specificamente, in una riserva non distribuibile[29].

Nell'ipotesi, invece, di rivalutazione di tipo monetario, effettuata nel rispetto di una legge speciale, l'accrescimento di ricchezza non è effettivo, ma semplicemente nominale e tale da compensare gli effetti prodotti da processi inflattivi.

Ciò rende, anche in questo caso e a maggior ragione, opportuno l'utilizzo di una riserva non distribuibile come contropartita del più alto valore attribuito al bene ad utilità pluriennale.

3.4. I contributi in conto impianti

I contributi in conto impianti sono finanziamenti a fondo perduto erogati da enti, normalmente di natura pubblica, a fronte e a sostegno dell'acquisto, della costruzione, della riattivazione o dell'ampliamento di immobilizzazioni; per questo motivo è quanto mai opportuno richiamarne in questa sede il trattamento contabile, questione oggetto peraltro di tesi dottrinali contrapposte riconducibili sotto la rispettiva denominazione di "criterio del reddito" e di "criterio del patrimonio".

Sulla base del primo, si reputa corretto accreditare al Conto Economico il contributo gradualmente e parallelamente alla vita utile dei cespiti che ha consentito di acquisire; ciò può, a sua volta, avvenire impiegando due distinte metodologie contabili, ossia:

- metodo indiretto, in cui la ripartizione del contributo nel tempo avviene attraverso lo strumento del risconto passivo;
- metodo diretto, che comporta la riduzione del valore dei cespiti in misura pari all'ammontare del contributo.

Con il primo metodo, in ogni esercizio sono imputati a conto economico il costo per l'ammortamento calcolato sul costo lordo della immobilizzazione ed il provento connesso alla quota di competenza del

[29] In questo senso si esprime anche l'OIC 16 (2016), par. 78, prescrivendo che "l'effetto netto della rivalutazione non costituisce un provento ed è accreditato tra le riserve di patrimonio netto, alla voce AIII "*Riserve di rivalutazione*" (cfr. OIC 28 "Patrimonio netto"), salvo diversa disposizione di legge".

contributo; con il secondo, invece, transita a Conto Economico solo l'ammortamento computato sul costo del cespite al netto del contributo.

Fermo restando che entrambe le soluzioni sono consentite dai principi contabili nazionali[30], è certamente preferibile la prima, più rispettosa del principio della chiarezza, mentre la seconda configura un inopportuno compenso di partite.

Il criterio del patrimonio, dal canto suo, non prende in considerazione il transito del contributo da conto economico, ma lo considera come parte integrante del patrimonio netto, dove viene iscritto in veste di riserva.

Tuttavia, questo approccio, ampiamente in uso negli anni passati nel nostro paese (soprattutto per ragioni di origine fiscale), non è più contemplato dai principi contabili nazionali[31].

Prediligendo, pertanto, sulla base delle precedenti considerazioni, l'approccio reddituale con esplicita evidenza a Conto Economico delle quote di competenza del contributo (metodo indiretto), resta da precisare che la rilevazione di tali quote deve avvenire, non diversamente dal correlativo ammortamento, con criterio sistematico e gradualmente lungo la vita utile del cespite.

3.5. La capitalizzazione dei costi di manutenzione straordinaria

Una problematica, strettamente connessa con la valutazione delle immobilizzazioni materiali, attiene al trattamento da riservare ai costi sostenuti per tali beni successivamente all'acquisizione e che siano passibili di capitalizzazione.

Sebbene il legislatore civilistico non tratti specificamente questa categoria di costi, nei principi contabili nazionali si rinvengono, ancora una volta, utili e puntuali indicazioni.

In particolare, nell'OIC 16 si legge che "i costi di manutenzione straordinaria rientrano tra i costi capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile del bene" [32] e che "variazioni rilevanti apportate a cespiti già esistenti a seguito delle predette operazioni comportano un'attenta valutazione dei costi sostenuti per determinarne la parte che è capitalizzabile e quella che è invece da considerarsi manutenzione ordinaria. (…) Dopo la capitalizzazione dei costi, l'ammortamento si applica in modo unitario

[30] Cfr. OIC 16 (2016), par. 88.

[31] Infatti, nell'OIC 16 (2016), non vi è più traccia di tale impostazione mentre nel previgente Documento n. 16 del CNDCR, veniva accolto anche il criterio patrimoniale, ma ciò sembrava fondamentalmente giustificato dalla esigenza di godere dei benefici fiscali che erano vigenti all'epoca della redazione di tale documento.

[32] Cfr. OIC 16 (2016), par. 49.

avendo riguardo al nuovo valore contabile del cespite tenuto conto della sua residua vita utile" [33].

Nell'aspetto della rappresentazione contabile, tutto ciò si concreta in una permutazione tra valori economici, stornando dei costi di esercizio per capitalizzarli attraverso la loro attribuzione alla voce di costo anticipato a natura pluriennale relativa alla immobilizzazione che ha beneficiato dell'aumento di utilità e, quindi, di valore.

3.6. La dismissione delle immobilizzazioni materiali

Dopo le fasi dell'acquisizione e utilizzazione delle immobilizzazioni materiali, resta da esaminare quella in cui tali beni cessano di apportare le proprie correnti di servizi al processo produttivo aziendale.

Questo momento terminale della permanenza del bene a fecondità ripetuta nel sistema aziendale si può concretare secondo diverse modalità in relazione a determinate cause; in tal senso va, innanzi tutto, distinta quella che si può definire come l'eliminazione del bene da quella che è la sua alienazione a terze economie.

Il caso dell'eliminazione dell'immobilizzazione si verifica quando, per ragioni tecniche od economiche (queste ultime generate da un processo di obsolescenza)[34], essa non è più convenientemente utilizzabile nel ciclo produttivo ed, al tempo stesso, non ha un valore di mercato tale da consentirne l'alienazione. Se il costo del bene da dismettere non è stato interamente ammortizzato, si configura una perdita da eliminazione, la quale rappresenta un componente negativo del reddito dell'esercizio in cui si verifica[35].

---

[33] Cfr. OIC 16 (2016), par. 50.

[34] TERZANI (1985), pag. 98, asserisce che "il periodo di ammortamento corrisponde alla vita utile del bene da ammortizzare e sulla sua durata influiscono fattori di natura fisica ed economica. I fattori fisici (...) sono legati all'usura del bene immobilizzato la quale, almeno in buona parte, dipende dal grado di sfruttamento a cui esso viene sottoposto (...). I fattori economici riguardano, come è noto, il fenomeno dell'obsolescenza, vale a dire il superamento di un macchinario per il sopravvivere, in virtù del processo tecnologico, di altri più moderni e dotati di maggiori prestazioni".
Secondo CORTICELLI (1972), pagg. 66-67, "i casi che si profilano dinanzi a noi sono essenzialmente quattro:
- l'obsolescenza si determina in relazione al prodotto e si estende all'impianto;
- l'obsolescenza si determina in relazione al prodotto e non si estende all'impianto;
- l'obsolescenza colpisce direttamente l'impianto;
- l'obsolescenza colpisce la convenienza e la possibilità di svolgimento del processo di produzione, indipendentemente da manifestazioni "originarie" di obsolescenza del prodotto o di superamento tecnico-economico degli impianti."

[35] AMODEO (1970), pag. 432, sostiene che se l'impresa "decide di sostituire gli impianti obsoleti con quelli nuovamente introdotti sul mercato, essa patisce una perdita pari al valore residuo degli impianti già in uso, corrispondente a servizi produttivi potenzialmente possibili

Ben diverso dal caso dell'eliminazione è quello dell'alienazione del bene a terze economie, che si verifica quando l'immobilizzazione tecnica che si intende dismettere dal ciclo produttivo possiede ancora un valore di mercato.

Intendendo come valore contabile, o valore residuo, del bene alienato, la differenza tra il costo originario del medesimo e la misura del relativo fondo ammortamento, si possono configurare tre distinte ipotesi:

1) il valore realizzato mediante l'alienazione è superiore a quello contabile;
2) il valore realizzato mediante l'alienazione è inferiore a quello contabile;
3) i due valori coincidono.

Nell'ipotesi sub 1) si ottiene una plusvalenza da realizzo, che rappresenta un componente positivo del reddito di esercizio. In merito va evidenziato che le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobilizzazioni impiegate nella normale attività produttiva, sostituite a causa del loro deperimento economico-tecnico, si classificano nella voce A5 del conto economico, intestata ad "Altri ricavi e proventi".

Passando ora ad esaminare l'ipotesi sub 2), nella misura in cui il valore realizzato mediante l'alienazione del bene è inferiore a quello contabile si subisce una minusvalenza da realizzo, da considerare quale componente negativo di reddito di competenza dell'esercizio durante il quale si manifesta. Da rilevare che le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobilizzazioni impiegate nella normale attività produttiva, sostituite a causa del loro deperimento economico-tecnico, si classificano nella voce B14 del conto economico, intestata agli "Oneri diversi di gestione".

Resta infine la terza ipotesi, più teorica che pratica[36], inerente la perfetta coincidenza tra valore di realizzo e valore contabile del bene ceduto. In questo caso non si ha né una plusvalenza né una minusvalenza, ma solo lo storno del costo pluriennale residuo dell'immobilizzazione.

Un caso specifico di dismissione dell'immobilizzazione per alienazione, contemporaneamente all'acquisizione di un altro cespite analogo è rappresentato dalla permuta; questo scambio può avvenire alla pari oppure, più frequentemente, può essere accompagnato da un conguaglio in denaro.

Peraltro, anche in caso di cessione del bene mediante permuta, si possono configurare tre distinte ipotesi, ossia:

1) il valore di scambio del bene ceduto in permuta è superiore al suo valore contabile;
2) il valore di scambio del bene ceduto in permuta è inferiore al suo valore

---

ma di non opportuno utilizzo. Anche a questo, seppure con accorgimenti particolari, deve provvedere il processo di ammortamento."

[36] L'ipotesi è resa "teorica" dalla ridottissima probabilità che il processo di ammortamento abbia portato ad una valutazione esattamente coincidente con il prezzo attribuito dal mercato alla immobilizzazione tecnica al momento della sua cessione.

contabile;
3) i due valori coincidono.

Analogamente all'ipotesi appena vista della alienazione, nell'ipotesi sub 1) si realizza una plusvalenza, mentre nell'ipotesi sub 2) si subisce una minusvalenza; nel contempo, oltre allo storno del costo pluriennale residuo dell'immobilizzazione ceduta in permuta, si ha il correlativo acquisto del nuovo bene e la compensazione del credito con il debito sorto verso il medesimo soggetto, con conseguente conguaglio in denaro.

Infine, nel caso sub 3), in cui si ha la perfetta coincidenza tra valore di scambio del bene ceduto in permuta e valore contabile dello stesso, non si ha né una plusvalenza né una minusvalenza.

Quelle viste finora non sono però le uniche modalità di dismissione dell'immobilizzazione materiale dal contesto aziendale. Restano, infatti, da esaminare le ipotesi di perdita del bene per furto, incendio o altri eventi indipendenti dalla volontà del soggetto economico dell'impresa. In tali casi si concreta una insussistenza passiva, la quale può essere fronteggiata in tre diversi modi:

a) con l'imputazione del componente negativo straordinario di reddito a conto economico, facendolo così gravare interamente sul risultato dell'esercizio in cui si è verificata l'insussistenza;
b) con il risarcimento ricevuto da terzi (in genere una compagnia di assicurazione), da considerare come una sopravvenienza attiva che controbilancia l'insussistenza passiva[37];
c) con il ricorso, per la copertura della perdita, ad un apposito fondo precedentemente costituito in funzione del rischio specifico[38].

Nei primi due casi si concreta una permutazione economica nella quale, allo storno del residuo costo pluriennale dell'immobilizzazione tecnica, fa riscontro il costo di natura straordinaria di competenza dell'esercizio.

Inoltre, nella ricorrenza dell'ipotesi sub b), in aggiunta alla rilevazione dell'insussistenza, si ha la registrazione del risarcimento della perdita, nella

---

[37] BERTINI (1969), pag. 183, osserva che le ragioni che spingono le aziende verso una forma di copertura assicurativa "sono diverse e non sempre distinguibili. Generalmente, si ritiene accettabile l'assicurazione quando la misurazione del rischio è impossibile oppure il danno è così grave che l'azienda non può convenientemente coprirlo mediante i fondi interni."

[38] GIANNESSI (1960), pag. 277, asserisce che "il pericolo che si può correre con la formazione di fondi rischi è quello di stanziare fondi insufficienti, lasciando parte della vita aziendale esposta alle manifestazioni dannose del rischio oppure di stanziare fondi eccessivamente elevati trasformando un procedimento di copertura, intesa a salvaguardare le posizioni di equilibrio dell'azienda, in un procedimento di vincolo economico non richiesto dalla gestione".
BERTINI (1969), pagg. 166-168, afferma che "il procedimento dei fondi interni trova il suo fondamento in una serie di accantonamenti annuali ottenuti sottraendo dal risultato di periodo una quota pari all'entità del rischio che si presume possa aver gravato sull'esercizio. Sulla base di una ipotesi che tenga conto sia dell'entità del danno che dell'epoca di manifestazione dell'evento, si procede alla ripartizione del presunto costo tra i diversi esercizi."

quale la variazione finanziaria positiva data dall'entrata di liquidità misura il componente positivo straordinario di reddito rappresentato dalla sopravvenienza attiva.

Infine, nell'ipotesi sub c), nella quale si ricorre all'utilizzo dell'apposito fondo rischi (e nella misura in cui questo sia capiente rispetto alla perdita subita), nessun costo grava sulla formazione del reddito dell'esercizio, essendo l'onere già stato attribuito ad uno o più esercizi precedenti per mezzo dell'accantonamento a fondo rischi.

4. L'ottica dei principi contabili internazionali

Come noto, nel nostro Paese le società quotate sono tenute a redigere il bilancio in ottemperanza ai principi contabili IAS/IFRS emanati dallo IASB. Il principio contabile internazionale che si occupa nello specifico delle immobilizzazioni materiali è lo IAS 16 (Immobili, impianti e macchinari), emanato nel 2001 e rivisto nel 2003, oltre ad aver subito altre modifiche minori negli anni successivi, anche per esigenze di coordinamento con altri IAS/IFRS.

Lo IAS 16 fornisce una guida concettuale e stabilisce che un bene, per essere considerato e definito un'immobilizzazione materiale, è vincolato al soddisfacimento di due condizioni:

- deve esistere una probabilità che il beneficio economico futuro derivante dal bene acquisito si trasferisca all'impresa;
- il costo del bene deve essere attendibilmente determinato.

Gli immobili, gli impianti e i macchinari che possiedono i suddetti i requisiti per essere rilevati come immobilizzazioni materiali devono essere inizialmente valutati al costo, il quale ricopre il ruolo di criterio generale.

Nel caso in cui il bene sia stato acquisito da terzi, al costo di acquisto devono aggiungersi tutti gli oneri che possono essere correlati alla immobilizzazione in modo diretto e consentano di portarlo nelle normali condizioni di operatività (ad esempio, i costi di installazione, trasporto, collaudo e assicurazione). Non vanno, invece, incluse nel valore del bene le spese che l'impresa abbia eventualmente affrontato per la formazione del personale addetto.

Per quanto riguarda i beni prodotti internamente, non diversamente da quanto avviene nella normativa e nei principi contabili nazionali, questi devono essere rilevati al costo di produzione con inclusione dei costi diretti e di una quota parte delle spese generali.

Inoltre, in merito all'opportunità o meno di capitalizzare gli oneri finanziari, i principi contabili internazionali esprimono una posizione decisamente più netta e rigorosa rispetto alla legge ed ai principi contabili italiani; infatti, nello IAS 23 (Oneri finanziari) viene indicata come

trattamento contabile di riferimento l'attribuzione degli oneri finanziari agli esercizi nei quali sono sostenuti mentre l'eventuale capitalizzazione viene relegata alla qualità di trattamento alternativo consentito[39].

Alcune differenze tra principi contabili italiani e internazionali si riscontrano, invece, riguardo ai costi di smantellamento e di ripristino ambientale, atteso che lo IAS 16 prevede che questi costi possano essere capitalizzati con contropartita di una passività a titolo di fondo rischi[40], trattamento contabile non consentito in Italia.

Degna di menzione è inoltre è la disciplina dettata dallo IAS 16 per i pezzi di ricambio di rilevante ammontare che, invece di essere spesati a Conto Economico, sono rilevati come immobili, impianti e macchinari quando l'impresa prevede di utilizzarli in più esercizi.

Una volta effettuata la rilevazione iniziale della immobilizzazione materiale, si possono poi seguire due diversi trattamenti contabili, sempre ai sensi dello IAS 16, ossia essa:

1. si rileva al costo, al netto di ammortamenti e perdite di valore (cd. modello del costo);
2. si iscrive ad un valore periodicamente rivalutato pari al valore di mercato, sempre al netto di ammortamenti e perdite di valore (cd. modello del fair value).

Mentre il primo modello è sostanzialmente in linea con l'impostazione nazionale, nel secondo trattamento va precisato che, di norma, il fair value è rappresentato dal valore di mercato del bene ed è costituto dall'importo per il quale lo stesso può essere scambiato con terzi, tra parti consapevoli e disponibili; nel caso in cui non sia possibile individuare un valore di mercato, la valutazione al fair value è effettuata al costo di sostituzione ammortizzato.

Lo IAS 16 stabilisce, inoltre, che l'impresa è tenuta a stimare il fair value ad ogni bilancio e deve rivalutare un bene solo qualora vi sia una significativa differenza rispetto al suo valore contabile, ma, nel momento in cui si procede alla rivalutazione, è necessario rilevare in contropartita al maggior valore attribuito una riserva di patrimonio netto (senza transitare per il Conto Economico) ed anche rideterminare gli ammortamenti.

Tuttavia, considerato che nella nostra legislazione non è possibile effettuare alcuna rivalutazione se non in applicazione dell'art. 2423, 5°

---

[39] Da notare, peraltro, che i principi contabili internazionali, nel momento in cui accettano come trattamento contabile alternativo consentito la capitalizzazione degli oneri finanziari, la prevedono con coerenza sia nell'ipotesi di costruzione in economia che di acquisto del bene. È, inoltre, interessante la definizione dei costi finanziari "direttamente attribuibili" al bene come quelli che si sarebbero potuti evitare se non si fosse acquistato il bene stesso. (Cfr. IAS 23 (2008), par. 10).

[40] Così come prescritto dallo IAS 37 (2006) che tratta degli accantonamenti, passività e attività potenziali

comma, o di appositi interventi legislativi, questo trattamento contabile non è previsto nei principi italiani, segnando così un'ulteriore differenza rispetto agli IAS/IFRS.

Non vi sono, invece, differenze significative tra impostazione italiana e internazionale in tema di ammortamento, che deve essere sistematicamente ripartito durante la vita economica utile del bene[41], la quale va stabilita considerando non la vita tecnica ma quella economica. Ciò fa sì che la vita utile non sia una variabile immutabile nel tempo, tanto che gli stessi principi contabili internazionali ricordano che essa va rivista "almeno a ogni chiusura di esercizio e, se le aspettative differiscono dalle precedenti stime, il/i cambiamento/i deve/ono essere considerato/i come un cambiamento nella stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori"[42].

Nello specifico, secondo lo IAS 16 per individuare tale vita utile occorre tener conto di:

- grado di deterioramento fisico;
- obsolescenza tecnica a seguito dell'immissione sul mercato di nuove tecnologie;
- utilizzo che l'impresa prevede;
- esistenza di vincoli o di restrizioni al suo utilizzo.

Il valore ammortizzabile, nel caso si opti per il modello del costo, è dato dal valore di iscrizione iniziale al netto del valore residuo, inteso come stima dell'ammontare in denaro che l'impresa reputa di poter ottenere dalla cessione del bene, al termine della sua vita utile e al netto dei costi della cessione medesima.

Concordanza tra principi contabili internazionali e italiani si riscontra anche sulla metodologia di calcolo dell'ammortamento, che deve tenere conto dei benefici economici attesi per il futuro con una ripartizione del valore ammortizzabile del bene nel tempo che può avvenire sulla base di vari criteri. Più precisamente, i principi contabili internazionali indicano il metodo di ammortamento a quote costanti, quello a quote proporzionali ai valori residui (che comporta una quota di ammortamento decrescente durante la vita utile del bene) e il metodo a quantità prodotte (che conduce ad una quota basata sull'utilizzo atteso o sulla produzione ottenuta dal bene); la scelta deve ricadere sull'uno o l'altro metodo in base alle caratteristiche attese dei benefici economici e deve essere coerentemente applicato di esercizio in esercizio[43]; tuttavia, va ricordato che per l'OIC 16 il metodo

[41] Per "vita utile" lo IAS 16, par. 6, intende il periodo di tempo nel quale ci si attende che un bene sia utilizzato dall'impresa o la quantità di produzione o il numero di unità simili che l'impresa si attende di ottenere dal suo utilizzo.

[42] IAS 16 (2014), par. 51.

[43] Cfr. IAS 16, par. 62. Comunque, anche nei principi contabili internazionali, è opportuno osservare che il rigore nella predisposizione di programmi e nella conseguente

preferibile rimane quello a quote costanti, pur essendo accettabili anche gli altri.

Interessante e innovativo è, invece, nello IAS 16 l'approccio per componenti, nel senso che ogni componente di un'immobilizzazione materiale che abbia un costo significativo rispetto al bene cui si riferisce deve essere separatamente ammortizzato. Caso tipico in cui questo approccio sarebbe utilmente applicabile è quello consistente nel separare la componente del terreno dal fabbricato che sullo stesso insiste, impostazione da considerarsi corretta nella misura in cui i terreni hanno una vita utile illimitata (e quindi non vanno sottoposti ad ammortamento) mentre quella dei fabbricati è limitata. Come noto, anche per i principi contabili italiani i terreni non sono ammortizzabili, ma il valore del fabbricato può incorporare quello del terreno su cui si trova, salvo che ai fini del calcolo dell'ammortamento il valore del terreno deve essere scorporato in base a stime. I principi nazionali affermano inoltre che qualora il terreno acquisti valore grazie al fabbricato costruito su di esso, bisognerà ammortizzare anche il terreno in quanto è da supporsi che qualora il fabbricato andasse in rovina si azzererebbe di conseguenza il valore del terreno.

Lo IAS 16 stabilisce infine che la vita utile delle attività materiali, il loro valore residuo e i criteri di ammortamento devono essere riconsiderati almeno una volta all'anno.

Dove poi si dovesse riscontrare nella immobilizzazione un valore durevolmente inferiore, è necessario fare riferimento al principio contabile internazionale IAS 36 (Riduzione durevole di valore delle attività), il quale è interamente dedicato alla svalutazione delle attività e stabilisce che se un elemento dell'attivo è contabilizzato per un importo superiore a quello recuperabile attraverso l'uso o la vendita, il valore contabilizzato deve essere svalutato e sostituito con il valore recuperabile.

Quindi sia i principi contabili nazionali che quelli internazionali indicano nel valore recuperabile tramite l'uso[44] il termine di confronto con il valore contabile delle immobilizzazioni (al netto dell'ammortamento) al fine di quantificare ed operare un'eventuale svalutazione.

---

predeterminazione del processo di ammortamento, apparentemente in contrasto con il ben più elastico principio della residua possibilità di utilizzazione del bene, viene in parte mitigato dalla previsione di modificare i piani qualora siano mutate le condizioni economiche o di mercato che avevano giustificato la loro precedente formazione.

[44] Secondo i principi contabili internazionali i seguenti elementi "devono essere riflessi nel calcolo del valore d'uso di un'attività: (a) una stima dei flussi finanziari futuri che l'entità prevede derivino dall'attività; (b) aspettative in merito a possibili variazioni del valore o dei tempi di tali flussi finanziari; (c) il valore temporale del denaro, rappresentato dal tasso corrente di interesse privo di rischio di mercato; (d) il prezzo di assumersi l'incertezza implicita nell'attività; e (e) altri fattori, quali la mancanza di liquidità, che coloro che partecipano al mercato rifletterebbero nei prezzi dei flussi finanziari futuri che l'entità si aspetta di ottenere dall'attività." (IAS 36 (2004), par. 30).

Con riferimento alle spese di manutenzione, per i principi contabili internazionali è consentita la capitalizzazione dei costi sostenuti a fronte di un determinato bene solo allorquando sia probabile che tali costi siano in grado di generare un futuro beneficio economico e l'impresa possa misurare tale costo in maniera attendibile, analogamente a quanto previsto in generale per le immobilizzazioni materiali.

Nello specifico, lo IAS 16 ha previsto le seguenti tipologie di spese successive:

1. manutenzioni ordinarie: si tratta di interventi di natura continuativa, costituiti dai costi di manodopera e dai pezzi di ricambio di uso corrente. Tale tipologia, che è assimilabile alla manutenzione ordinaria contemplata nei principi contabili italiani, non può essere capitalizzata e il costo deve essere spesato nell'esercizio;
2. interventi di rifacimento a intervalli regolari: si hanno nei casi in cui vi sono parti di un'immobilizzazione materiale che devono essere sostituite con regolarità e le spese sostenute a tale scopo possono essere capitalizzate se rispecchiano i requisiti d'iscrizione di un'attività come immobilizzazione materiale. Lo IAS 16 inoltre specifica che, poiché tali interventi sono un sicuro indice del fatto che le componenti sostituite hanno certamente perso di valore, occorre anche stornare dal bilancio il valore contabile netto della parte sostituita;
3. manutenzioni a intervalli regolari: si riferiscono ai casi in cui si hanno dei cespiti che, per poter continuare ad essere utilizzati, devono subire a intervalli regolari delle verifiche o ispezioni. Quando l'impresa fa effettuare una di queste verifiche si può procedere con la capitalizzazione dei costi purché siano soddisfatti i criteri generali di iscrizione di un'attività come immobilizzazione materiale. Inoltre, lo IAS 16 specifica che il valore residuo di precedenti manutenzioni che siano stati capitalizzati deve essere stornato e spesato a conto economico nel momento in cui viene effettuata una nuova manutenzione.

Per quanto concerne, infine, l'eliminazione di un cespite iscritto tra le immobilizzazioni materiali, secondo i principi contabili internazionali questa deve avvenire se esso è stato ceduto[45] o se non ci si attende da esso alcuna utilità economica futura. Eventuali plusvalenze o minusvalenze che dovessero derivare da tale operazione dovranno essere contabilizzate nel Conto Economico, non diversamente da come previsto anche dai principi contabili italiani.

[45] Per determinare il momento in cui si deve contabilizzare la cessione dell'attività materiale bisogna applicare quanto indicato per la vendita di beni dallo IAS 18, "Ricavi", che stabilisce che con la cessione devono essere trasferiti dal venditore al compratore i rischi significativi e i benefici derivanti dall'utilizzo del bene stesso.

5. Considerazioni conclusive

La valutazione delle immobilizzazioni materiali, sia nella fase della iniziale iscrizione che in quelle successive, è un profilo di estremo rilievo nel quadro del bilancio, andando a condizionare in misura più che significativa la corretta quantificazione del reddito d'esercizio e del patrimonio aziendale. Si tratta, peraltro, di una tematica articolata e complessa, dal momento che le immobilizzazioni materiali sono costituite da beni tra loro diversi non solo per natura, ma anche per fase attraversata nella loro destinazione, dovendosi distinguere tra quei cespiti che già contribuiscono al processo produttivo e quelli che ancora non sono in condizione di farlo. Abbiamo dunque a che fare con uno snodo fondamentale nella redazione del bilancio di esercizio, peraltro approfonditamente regolamentato sia dai principi contabili nazionali con l'OIC 16 che da quelli internazionali con lo IAS 16.

Sotto il profilo della rappresentazione in bilancio, diversi sono gli elementi su cui soffermarsi. Anzitutto si può evidenziare come la classificazione delle immobilizzazioni materiali accolta dal Codice Civile si riferisca principalmente ad imprese di natura industriale, ma sia comunque adeguatamente impiegabile anche da altre categorie di imprese, pur con i dovuti adattamenti o, comunque, lasciando inutilizzate delle voci.

Sotto il profilo del criterio di valutazione utilizzato (il costo originario, progressivamente ridotto per effetto del processo di ammortamento che tiene conto della residua possibilità di utilizzazione), occorre anzitutto sottolineare come tale criterio, valido in un'ottica di funzionamento dell'azienda e, quindi, di regolare prevedibile prosecuzione della sua attività, rispetti appieno il principio della competenza. Infatti, il costo originariamente contabilizzato (sia esso un costo di acquisto piuttosto che di produzione), non può essere interamente considerato come un costo di competenza dell'esercizio in cui è stato sostenuto, ma dovrà essere "sospeso" e rimandato agli esercizi futuri nei quali troverà realizzazione attraverso i ricavi, lasciando a carico di ogni esercizio trascorso una quota del suo valore attraverso il procedimento contabile dell'ammortamento.

Inoltre, nella misura in cui la valutazione effettuata della immobilizzazione materiale riesca ad evitare il trasferimento all'esercizio successivo di costi che potrebbero non essere recuperati attraverso i ricavi di vendita, con la conseguente attribuzione di maggiori quote di costo a carico dell'esercizio in chiusura, rispetta anche il principio di prudenza.

Non altrettanto rispettosa di quest'ultimo principio sarebbe, invece, l'adozione del cd. modello del fair value, previsto in alternativa a quello del costo dai principi contabili internazionali e consistente nell'iscrivere

l'immobilizzazione materiale ad un valore periodicamente rivalutato pari al valore di mercato, sempre al netto di ammortamenti e perdite di valore.

Tuttavia, considerato che nella nostra legislazione non è possibile effettuare alcuna rivalutazione se non in applicazione dell'art. 2424, 5° comma, o di appositi interventi legislativi, questo trattamento contabile non è previsto nei principi italiani, segnando così un'ulteriore differenza rispetto agli IAS/IFRS.

Bibliografia

AMADUZZI A. (1978), *L'azienda nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni*, Utet, Torino.

AMODEO D. (1970), *Ragioneria generale delle imprese*, Giannini, Napoli.

ANTONELLI V., LIBERATORE G. (a cura di) (2012), *Il bilancio d'esercizio*, FrancoAngeli, Milano.

AZZALI S. (a cura di) (2017), *Financial reporting and accounting standard*, Seconda edizione, Giappichelli, Torino.

BALDUCCI D. (2007), *Il bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS*, Edizioni FAG, Milano.

BERTINI U. (1969), *Introduzione allo studio dei rischi nell'economia aziendale*, Cursi, Pisa.

CARAMEL R. (1996), *Il bilancio delle imprese*, Il Sole 24 Ore, Milano.

CARAMIELLO C. (a cura di A. Musaio) (1996), *Ragioneria generale ed applicata*, Mursia, Milano.

CERBIONI F., CINQUINI L., SOSTERO U. (2016), *Contabilità e bilancio*, V edizione, McGraw-Hill, Milano.

CORTICELLI R., *L'obsolescenza degli impianti,* Pisa, Cursi, 1972.

FABBRINI G., MONTRONE A. (a cura di) (2014), *Economia Aziendale. Istituzioni*, FrancoAngeli, Milano.

FERRERO G., DEZZANI F., PISONI P., PUDDU L. (2000), *Contabilità e bilancio d'esercizio*, Giuffrè, Milano.

FRATTINI G. (2011), *Contabilità & Bilancio. La contabilità*, Giuffrè Editore, Milano.

GIANNESSI E. (1960), *Le aziende di produzione originaria: le aziende agricole,* Cursi, Pisa.

GIUNTA F., PISANI M. (2017), *Il bilancio*, Terza edizione, Maggioli, Sant'Arcangelo di Romagna.

IASB (2014), *IAS 16 - Immobili, impianti e macchinari*.

IASB (2003), *IAS 18 - Ricavi*.

IASB (2008), *IAS 23 - Oneri finanziari.*

IASB (2004), *IAS 36 - Riduzione durevole di valore delle attività.*

IASB (2003), *IAS 37 - Accantonamenti, passività e attività potenziali.*

MARCHI L. (a cura di) (2011), *Dalla contabilità al bilancio*, IPSOA, Milano.

MONTRONE A. (2010), *Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali. Un quadro alla luce dei nuovi principi contabili internazionali*, FrancoAngeli, Milano.

MONTRONE A., (2016), *L'analisi del valore e della performance nel ciclo di vita dell'impresa*, FrancoAngeli, Milano.

MONTRONE A., RUBINO F., RICCIARDI A. (A CURA DI) (2016), *La lettura economico aziendale della gestione d'azienda. Le rilevazioni in contabilità generale*, FrancoAngeli, Milano.

OIC - ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (2016), *OIC 9, Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.*

OIC - ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (2016), *OIC 12, Composizione e schemi del bilancio di esercizio*.

OIC - ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (2016), *OIC 16, Immobilizzazioni materiali*.

PALMA A. (a cura di) (2016), *Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili*, V Edizione, Giuffrè, Milano.

PISANI M. (2006), *Le rilevazioni contabili per il bilancio di esercizio*, FrancoAngeli, Milano.

QUAGLI A. (2017), *Bilancio d'esercizio e principi contabili*, Giappichelli, Torino.

SANTESSO E., SOSTERO U. (2001), *Principi contabili per il bilancio di esercizio*, Il Sole 24 Ore, Milano.

SAVIOLI G., (2017), *Il bilancio d'esercizio secondo i principi nazionali,* Giuffrè, Milano.

TERZANI S. (1985), *Introduzione al bilancio di esercizio*, Cedam, Padova.

TERZANI S. (2002), *Il sistema dei bilanci*, FrancoAngeli, Milano.

CAPITOLO SESTO

LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

di *Olga Ferraro*

1. Significato economico-aziendale

Le Immobilizzazioni Immateriali (*Intangible fixed assets*), come quelle materiali, sono condizioni di produzione che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, bensì manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi; diversamente da quelle materiali, tuttavia, sono caratterizzate dall'assenza di tangibilità.

Più nello specifico le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate da risorse non monetarie e prive di consistenza fisica, identificabili, generate da operazioni svolte nel passato e capaci di generare benefici economici futuri, la cui fruizione è controllabile dall'impresa e il cui valore è misurabile in modo attendibile[1].

Una lettura congiunta delle disposizioni nazionali e internazionali in tema di *intangible assets* ci permette di individuare le caratteristiche comuni che un'attività deve presentare per potersi configurare immateriale, ovvero[2]:

- il requisito della *immaterialità*, secondo cui le risorse devono essere prive di consistenza fisica e, quindi, risultare intangibili;
- l'*utilità pluriennale*, in quanto si tratta di beni che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo amministrativo, bensì manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi[3];

[1] Cfr. PALMA (2016), pag. 569.
[2] Cfr. OIC 24 – Immobilizzazioni Immateriali e IAS 38 – Intangible Assets.
[3] "Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni." (art. 2424-bis Codice Civile).

- un'*autonoma identificabilità*, ovvero la capacità dell'attività immateriale di essere chiaramente distinta dall'avviamento e, quindi, di essere: *a)* separabile, scorporabile dall'entità e vendibile, data in licenza, locata o scambiata, sia individualmente che insieme al relativo contratto, attività o passività identificabile indipendentemente dal fatto che l'entità intenda farlo o meno; o *b)* derivante da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall'entità o da altri diritti e obbligazioni[4];
- il *controllo*, ovvero la capacità dell'entità, da un lato, di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dall'attività immateriale e, dall'altra, di limitare l'accesso da parte dei terzi a tali benefici. Tale caratteristica è generalmente testimoniata dalla presenza di una tutela legale sull'attività;
- i *benefici economici futuri* includono i ricavi originati dalla vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri benefici derivanti dall'utilizzo dell'attività immateriale da parte della società.

In funzione delle caratteristiche sopra richiamate, e secondo una logica economica, le Immobilizzazioni Immateriali possono essere scomposte in tre principali categorie[5]:
- oneri pluriennali;
- beni immateriali;
- avviamento.

Gli *oneri pluriennali* si caratterizzano per l'inseparabilità dal complesso aziendale e per la non autonoma alienabilità; essi, in particolare, sono costi che non si concretizzano nell'acquisizione o produzione interna di beni o diritti e presentano generalmente caratteristiche più difficilmente determinabili, con riferimento alla loro utilità pluriennale, rispetto ai beni immateriali veri e propri. In tale categoria sono generalmente inclusi i costi di impianto e di ampliamento, i costi di sviluppo e altri costi simili che soddisfano la definizione generale di onere pluriennale.

[4] Così recita lo IAS 38 - Intangibile Assets: «an asset meets the identifiability criteria in the definition of an intangible asset when it: a) is separable, ie is capable of being separated or divided from the entità and sold, transferred, licensed, rented or exchanged, either individually or together with a related contract, asset or liability, or b) arises from contractual or other legal rights, regardless of whether those rights are transferable or separable from the entità or from other rights or obligations».

[5] Indipendentemente dalla specifica categoria di appartenenza, le immobilizzazioni immateriali entrano nel patrimonio dell'impresa a seguito:
- di acquisizione diretta di beni o diritti all'esterno dell'impresa stessa;
- di produzione di beni o diritti all'interno dell'impresa stessa;
- del sostenimento di costi che, pur non essendo collegati all'acquisizione o produzione interna di un bene o un diritto, non esauriscono la propria utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti (c.d. oneri o costi pluriennali).

I *beni immateriali* sono beni non monetari che, diversamente dagli oneri pluriennali, sono individualmente identificabili e sono di norma rappresentati da diritti giuridicamente tutelati. La categoria dei beni immateriali comprende, generalmente, i diritti di brevetto industriale (*Patents*), i diritti delle opere di ingegno (*Copyrights*), le concessioni (*Operating rights*), le licenze (*Licenses*).

L'*avviamento* (*Goodwill*) è inteso come l'attitudine di un'azienda a produrre utili che derivano o da fattori specifici acquisiti a titolo oneroso che, pur concorrendo alla produzione del reddito, non hanno un valore autonomo; o dal plusvalore che il complesso aziendale acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù della loro organizzazione in un sistema efficiente. Si tratta, pertanto, di un maggior valore dell'azienda non riconducibile a beni specifici, ma legato a un complesso di condizioni non separabili dall'impresa[6].

Come vedremo nel prosieguo del capitolo con riferimento a ciascuna delle categoria di *intangibles* sopra richiamate, sono previste specifiche regole per la loro iscrizione in bilancio e successiva valutazione. Tuttavia, appare opportuno anticipare come l'iscrizione in bilancio di alcune tra le voci che compongono le suddette tipologie di immobilizzazioni immateriali rappresenta un problema particolarmente delicato, in quanto va attentamente valutato se si tratta effettivamente di costi aventi utilità pluriennale, oppure costi da spesare a conto economico nell'esercizio in cui si sono manifestati.

Una volta accertata l'utilità pluriennale dei costi relativi a risorse immateriali, il passo successivo è quello di capire se la loro iscrizione tra le attività dello Stato Patrimoniale, e quindi come immobilizzazione immateriale, rappresenta un obbligo o una facoltà. In proposito, per la categoria dei beni immateriali la dottrina è concorde nel giudicare obbligatoria la loro iscrizione nelle attività immateriali, in quanto riferiti a "beni" dotati di propria identificabilità e individuabilità e di norma rappresentati da diritti giuridicamente tutelati.

Per gli oneri pluriennali, di contro, caratterizzati da un alto grado di aleatorietà e condizionati da valutazioni spesso soggettive, in linea con i principi contabili nazionali, il principio della prudenza dovrebbe prevalere. Pertanto, si ritiene che l'iscrizione di dette poste nell'attivo di bilancio costituisca una facoltà e non un obbligo.

[6] Per aver una definizione del badwill ed inquadrarlo da un punto di vista civile, e soprattutto da un punto di vista fiscale, dobbiamo rifarci al documento relativo al principio contabile internazionale. Lo IAS 22 prima e l'IFRS 3 dopo definiscono l'avviamento negativo come l'eventuale eccedenza, alla data della compravendita, della quota di partecipazione dell'acquirente nei fair value (valori correnti) delle attività e passività identificabili acquisite rispetto al costo di acquisizione. In altri termini, il badwill si verifica quando il risultato reddituale è inferiore al risultato patrimoniale. Quantitativamente, corrisponde alla diminuzione di valore del patrimonio di un'azienda in perdita, un valore che è inferiore al suo capitale economico. È l'indice di un complesso funzionante che, in termini di efficienza, ha un valore inferiore ai valori che lo compongono.

2. Rappresentazione in bilancio

La categoria delle Immobilizzazioni Immateriali trova rappresentazione sia nello schema di Stato Patrimoniale, sia in quella di Conto Economico per quanto attiene agli effetti reddituali da esse derivanti. Inoltre, per come vedremo nel prosieguo, le informazioni di dettaglio e le ulteriori specificazioni trovano rappresentazione nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione.

Secondo l'art. 2424-bis del codice civile, primo comma, "gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni". In linea con la definizione di intangibles secondo la logica economica, il codice civile dunque nella definizione delle immobilizzazioni (materiali e immateriali) individua quale carattere qualificante l'utilizzo durevole di tali elementi patrimoniali.

L'iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali deve rispondere anzitutto ai principi generali che informano la redazione del bilancio di esercizio di cui agli artt. 2343 e 2343 bis del Codice Civile e, in particolare, ai principi di prudenza e di competenza.

Proprio per garantire il principio della prudenza:

- sono iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale le sole immobilizzazioni immateriali che si riferiscono a costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi;
- l'avviamento può essere iscritto nell'attivo, previo consenso del collegio sindacale (ove presente), solo se è acquisito a titolo oneroso e nei limiti del costo sostenuto. L'ammortamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni (art. 2426 del Codice Civile, comma 1, punto 6);
- ove la dimostrazione dell'utilità futura dei costi sostenuti sia frutto di valutazioni soggettive e aleatorie, in quanto tali costi non si concretizzano nell'acquisizione o produzione interna di beni o diritti (i cosiddetti oneri pluriennali), l'iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali costituisce una facoltà e non un obbligo;
- i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo solo con il consenso del collegio sindacale (se esistente). I costi di impianto e di ampliamento devono essere ammortizzati per un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è comple-

tato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati (art. 2426 del Codice Civile, comma 1, punto 5).

Tutto quanto sopra detto, per quanto attiene all'esposizione delle immobilizzazioni immateriali in bilancio, l'art. 2424 del codice civile prevede che le stesse siano iscritte nell'attivo dello Stato patrimoniale alla voce BI con la seguente classificazione[7]:

1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di sviluppo;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.

La suddetta classificazione è coerente con il raggruppamento delle immobilizzazioni immateriali secondo la logica economica nelle tre categorie in precedenza richiamate. In aggiunta, nell'attivo dello stato patrimoniale ritroviamo le voci residuali relative alle immobilizzazioni in corso e acconti e altre immobilizzazioni. Le prime sono rappresentate da costi interni ed esterni sostenuti per la realizzazione di un bene immateriale per il quale non sia ancora stata acquisita la piena titolarità del diritto o riguardanti progetti non ancora completati. Gli acconti sono rappresentati dagli importi corrisposti ai fornitori per l'acquisto di una o più immobilizzazioni immateriali prima che si siano verificate le condizioni per la loro iscrizione tra le voci specifiche.

Gli effetti reddituali delle rilevazioni riguardanti le Immobilizzazioni Immateriali trovano iscrizione nello schema di Conto economico, di cui all'art. 2425 del Codice Civile, nelle seguenti voci:

- nella classe A – Valore della produzione:
  4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
  5) altri ricavi e proventi (dove sono iscritte le plusvalenze da alienazione);
- nella classe B – Costi della produzione:
  10.a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
  10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
  14) oneri diversi di gestione (dove sono iscritte le minusvalenze da alienazione).

[7] Il D.Lgs. 139/2015, introdotto in Italia allo scopo di recepire la direttiva comunitaria 34/2013/UE e consentire un avvicinamento del sistema contabile italiano a quello internazionale disciplinato dagli IAS/IFRS, ha apportato numerose rilevanti modifiche al bilancio d'esercizio anche con riferimento agli schemi di conto economico e stato patrimoniale. In particolare, per quanto attiene alle immobilizzazioni immateriali le modifiche al Codice Civile introdotte dal D.Lgs. 139/2015 hanno eliminato dalla voce BI i costi di ricerca e di pubblicità in quanto non più capitalizzabili.

Nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile, le informazioni relative alle immobilizzazioni immateriali da inserire in Nota Integrativa sono le seguenti:

- la motivazione delle "modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati" (art. 2426, n. 2);
- "una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento" (art. 2426, n. 6);
- "i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427, co. 1, n. 1);
- "i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio" (art. 2427, co. 1, n. 2);
- la composizione delle voci "costi d'impianto e di ampliamento" e "costi di sviluppo", nonché le ragioni della iscrizione e i rispettivi criteri di ammortamento (art. 2427, co. 1, n. 3);
- "la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo al tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio (art. 2427, co. 1, n. 3-bis);
- "l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, distintamente per ogni voce" (art. 2427, co. 1, n. 8);
- "l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate" (art. 2427, co. 1, n. 9).

Inoltre, nel descrivere i criteri applicati alla valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nella Nota integrativa devono essere indicate le seguenti informazioni[8]:

- il metodo e i coefficienti d'ammortamento usati nel determinare la quota dell'esercizio o classi di immobilizzazioni immateriali;

[8] La descrizione della movimentazione delle immobilizzazioni immateriali include l'indicazione, ove rilevante, dell'ammontare cumulativo degli oneri finanziari capitalizzati tra le immobilizzazioni, distintamente per ciascuna voce quando assumono particolare rilevanza rispetto all'ammontale dell'immobilizzazione stessa.

- i criteri utilizzati per la stima della vita utile dell'avviamento; qualora la società non sia in grado di stimare attendibilmente la vita utile dell'avviamento, la Nota integrativa dà conto delle ragioni per cui non si è ritenuto possibile effettuare tale stima;
- le modalità di determinazione della quota di costi generali di fabbricazione eventualmente oggetto di capitalizzazione;
- il criterio seguito per l'eventuale rivalutazione, la legge che l'ha determinata, l'importo della rivalutazione, al lordo ed al netto degli ammortamenti, e l'effetto sul patrimonio netto;
- il metodo di contabilizzazione dei contributi ricevuti.

Infine, il punto 9, comma 1, dell'art. 2427 del Codice Civile impone di dar conto nella Nota integrativa delle restrizioni o dei vincoli riferibili ai contributi pubblici ricevuti a fronte di immobilizzazioni immateriali. Se le condizioni di concessione del contributo indicano che l'inosservanza delle clausole che prevedono restrizioni o vincoli comporta la possibilità per l'ente erogatore del richiamo del contributo, tale fatto deve essere chiaramente indicato.

Altresì, occorre fornire una descrizione degli eventuali beni immateriali ricevuti a titolo gratuito.

L'art. 2428 c.c. stabilisce che le attività di sviluppo devono essere illustrate nella Relazione sulla gestione. Secondo i principi contabili nazionali, le informazioni sulla attività di ricerca e sviluppo da fornire nella relazione sulla gestione sono le seguenti:

- il totale dei costi sostenuti per lo svolgimento di tali attività (e non solo di quelli capitalizzati), in modo tale che il lettore del bilancio sia in grado di conoscere l'impegno finanziario dell'azienda su tale fronte;
- il totale dei costi eventualmente capitalizzati con l'enunciazione esplicita delle ragioni che sottostanno alla capitalizzazione. Tali ragioni devono chiaramente far riferimento all'utilità futura che si ritiene di poter ricavare dalle attività di sviluppo (lancio di nuovi prodotti tecnicamente fattibili, esistenza di un mercato di sbocco per tali prodotti, ecc.). Si ribadisce anche in questo contesto che l'eventuale capitalizzazione può riguardare, nei limitati casi in cui si presentano le condizioni, solamente costi di sviluppo;
- il totale dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti a tasso agevolato, previsti da specifiche leggi in materia, che si è incassato e si ritiene di poter incassare a fronte delle suddette attività di ricerca e sviluppo;
- una spiegazione sul ruolo svolto da tali attività nell'ambito degli obiettivi globali dell'azienda e sui risultati che ci si prefigge di raggiungere con tali attività, sia in termini di immagine che di riflessi sulla gestione corrente.

3. Criteri di valutazione e principi contabili nazionali

Per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali interviene il comma 1 dell'art. 2426 del Codice Civile che stabilisce i diversi criteri da seguire per ogni fase valutativa.

Valore di iscrizione iniziale

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.

A prescindere dalla modalità di acquisizione, il valore di iscrizione delle immobilizzazioni immateriali (costo storico) non può eccedere il valore recuperabile, definito come il maggiore tra:

- il presumibile valore realizzabile tramite alienazione, ossia l'ammontare che può essere ricavato dalla cessione dell'immobilizzazione in una vendita contrattata a prezzi normali di mercato tra parti bene informate e interessate, al netto degli oneri diretti da sostenere per la cessione stessa;
- il suo valore in uso, ossia il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro derivanti o attribuibili alla continuazione dell'utilizzo dell'immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo della stessa al termine della sua vita utile, intesa come il periodo di tempo durante il quale l'impresa prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione, ovvero le quantità di unità di prodotto (o misura similare) che l'impresa si attende di poter ottenere tramite l'uso della immobilizzazione.

La verifica del rispetto di tale condizione deve essere svolta sia in sede di iscrizione iniziale dell'immobilizzazione e poi essere ripetuta periodicamente.

Ammortamento

Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione. La sistematicità dell'ammortamento è definita nel paino di ammortamento, che è funzionale alla correlazione dei benefici attesi.

L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta all'uso. Il valore iniziale da ammortizzare è la differenza tra il costo dell'immobilizzazione immateriale e, se determinabile, il suo presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile.

Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa.

Come anticipato, per gli oneri pluriennali e l'avviamento il legislatore prevede precisi limiti e condizioni alla loro rilevazione e valutazione.

In particolare, per la valutazione degli oneri pluriennali, l'art. 2426 del Codice Civile comma 1, punto 5, prevede che "i costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati".

Mentre per l'avviamento, al punto 6, viene stabilito che lo stesso "può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento".

Svalutazione, ripristino di valore e rivalutazione

L'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo precedenti punti, deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.

Le immobilizzazioni immateriali costituite da beni immateriali possono essere rivalutate solo nel caso in cui la legge lo preveda o lo consenta; non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie, ovvero rivalutazioni che non derivano dalla legge. Il limite massimo di rivalutazione è il valore recuperabile dell'immobilizzazione che in nessun caso può essere superato. Qualora negli esercizi successivi il valore rivalutato risulti superiore al valore recuperabile, occorre operare una svalutazione con conseguente rilevazione della perdita durevole a Conto Economico, se non diversamente previsto dalla legge.

La rivalutazione di un'immobilizzazione immateriale non modifica la stimata residua vita utile, che prescinde dal valore economico del bene. L'effetto netto della rivalutazione costituisce un provento ed è accredito tra le riserve di patrimonio netto, alla voce *AIII Riserve di rivalutazione*, salvo diversa disposizione di legge.

4. L'ottica dei principi contabili internazionali

Tra i principi elaborati dallo IASB quelli che si occupano nello specifico degli *intangibile assets* sono lo IAS 36 - *Impairment of Assets*, lo IAS 38 - *Intangible Assets* e l'IFRS 3 - *Business combinations*.

Nel presente paragrafo si farà riferimento a quanto contenuto nello IAS 38 che si occupa della definizione di attività immateriale, delle modalità di formazione in capo all'azienda (acquisto esterno o produzione interna), dell'essere a vita utile indefinita, nonché delle problematiche connesse alla prima rilevazione e alle valutazioni successive alla prima iscrizione.

In via preliminare, tuttavia, appare opportuno ricordare come in tema di intangibles, l'elemento di maggiore novità introdotto dagli IAS/IFRS rispetto alla disciplina nazionale è sicuramente stato quello di riconoscere a determinati asset immateriali (tra cui il *goodwill*) una *vita utile indefinita*, per cui in pratica non esiste un prevedibile termine al periodo in cui ci si aspetta che l'attività generi flussi finanziari in entrata per l'impresa.

Come vedremo nel prosieguo, la possibilità di identificare attività immateriali a vita economica definita o indefinita influisce sulle modalità di misurazione successiva all'iscrizione iniziale e, solitamente, in occasione della redazione del bilancio.

Al fine di una corretta identificazione delle attività intangibili secondo i principi contabili internazionali elaborati dallo IASB, è necessario, anzitutto, introdurre il concetto di attività patrimoniale.

Il *Framework for the preparation and presentation of financial statements* definisce l'attività patrimoniale come una *risorsa controllata* dall'impresa quale risultato di eventi passati e dalla quale ci si attende che derivi all'impresa un *flusso di benefici economici futuri*[9]. Tale espressione definisce i caratteri distintivi di un *asset*:

[9] Il *Framework*, approvato e pubblicato nel 1989, è un importante documento che precede la serie dei principi contabili internazionali. La sua elaborazione - avvenuta in un momento successivo a quella della maggior parte dei principi contabili internazionali - si è resa necessaria a seguito di una serie di problemi legati ai diversi trattamenti contabili a cui sono state sottoposte alcune voci di bilancio del tutto simili fra loro. Il *Framework* definisce, quindi, un quadro teorico o una struttura concettuale di riferimento, prima assente o comunque non formalizzata, per la preparazione e presentazione dei bilanci secondo i principi contabili internazionali. Le funzioni del *Framework* sono:

- rappresentare un ausilio per gli organismi preposti alla statuizione dei principi contabili nei diversi contesti nazionali;
- assistere coloro i quali sono rispettivamente preposti alla redazione e al controllo dei bilanci;
- rivolgersi agli utilizzatori delle informazioni economico-finanziarie di bilancio, che possono trovare in questo quadro teorico un supporto all'interpretazione dei valori di bilancio.

Le definizioni relative alle attività sono contenute nel par. 49 e 53-59 del Framework.

- l'esistenza di una risorsa economica (monetaria/non monetaria, materiale/immateriale) che derivi da eventi economici passati e, dunque, da operazioni gestionali già compiute (non da operazioni future);
- il controllo su di essa da parte dell'impresa, inteso come controllo esclusivo dei benefici economici che fluiscono dall'elemento considerato;
- la possibilità che da tale risorsa derivi all'impresa un flusso di benefici economici futuri[10].

Queste caratteristiche generali sono riprese nello IAS 38 per completare la definizione di attività *immateriale* intesa come "una attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica" (IAS 38, 8)[11].

Affinché, dunque, una attività immateriale venga riconosciuta come tale, è necessario che sia:
- non monetaria;
- identificabile;
- controllabile;
- produttrice di benefici economici futuri[12].

La caratteristica di *non monetarietà* delle attività immateriali consente di distinguerle dagli strumenti finanziari, disciplinati dallo IAS 39 - *Financial Instruments: Recognition and Measurement*. Le attività monetarie sono il denaro posseduto e le attività da incassarsi in ammontare di denaro prefissati o determinabili.

Il requisito dell'*identificabilità* è necessario per distinguere chiaramente l'*intangible asset* dall'avviamento[13]. Come anticipato, lo IAS 38, par. 12, stabilisce che tale requisito è soddisfatto quando nell'attività immateriale sussistono il *criterio della separabilità* e il *criterio dei diritti legali o contrattuali*.

[10] I flussi di benefici economici futuri consistono in flussi netti di cassa o altre disponibilità (*cash and cash equivalents*) dovute a maggiori flussi finanziari in entrata e/o a minori flussi finanziari in uscita.

[11] La precedente versione dello IAS 38 (1998) definiva intangibile "un'attività identificabile, non monetaria, priva di sostanza fisica detenuta da un'entità per essere utilizzata nella produzione di beni o servizi, per essere concessa in uso a terzi, o per fini amministrativi." Con la nuova versione, lo IASB ha provveduto a rimuovere la previsione che un intangibile deve essere «detenuto per l'uso nella produzione di beni o servizi, per concederlo in uso a terzi, o per fini amministrativi». La "destinazione" e le "modalità d'uso" dell'intangibile non sono state più ritenute caratteristiche differenzianti, in grado di definire il concetto di intangibile.

[12] È opportuno precisare come nella realtà statunitense i criteri di identificazione degli intangibili sono stati individuati solo per distinguere, in operazioni di acquisizione di aziende, gli intangibili specifici dall'avviamento, mentre lo IASB ha inteso tali criteri come aventi validità generale, differenziante. Essi sono stati quindi inclusi nella definizione stessa di *intangible asset*.

[13] Per molto tempo in Economia aziendale si è dibattuto circa la possibilità e l'utilità di distinguere nell'ambito degli intangibili tra risorse intangibili specifiche e avviamento. Tra gli altri si vedano: BASTIA (1994), BIANCHI MARTINI (1996), BRUGGER (1993), BRUNI - CAMPEDELLI (1993), CAVALIERI (2004), COLOMBO (1992), DONNA (1992), GUATRI (1989), LAGHI (1994),

Il *controllo* è rappresentato dal potere di ottenere i futuri benefici economici dall'attività e di limitare l'accesso ad altri soggetti. In genere il controllo viene associato ad un diritto legale che può essere protetto attraverso il ricorso ad un giudice. Questa condizione, tuttavia, non è necessaria per la dimostrazione del controllo stesso[14].

Le condizioni per l'identificazione di un asset sono necessarie per la sua definizione come attività patrimoniale, ma non sono sufficienti per la sua iscrizione in bilancio. Per quest'ultima sono richieste, infatti, due ulteriori condizioni:

1. la probabilità che affluiranno all'entità benefici economici futuri attesi attribuibili all'attività (*criterio della probabilità*);
2. che il costo dell'attività possa essere misurato attendibilmente (*criterio della misurazione attendibile del costo*).

Le condizioni di iscrizione risultano soddisfatte differentemente a seconda delle modalità di «acquisizione» delle attività intangibili, ossia a seconda che esse siano acquisite separatamente, in una *business combination* o internamente generate.

Per le attività immateriali acquisite separatamente o in una *business combination*:

- il criterio di iscrizione della «probabilità» di ottenimento dei futuri benefici economici attesi è sempre soddisfatto;
- il costo è normalmente misurabile in modo attendibile.

Per le attività generate internamente le disposizioni riguardanti la possibilità di iscrizione in bilancio risultano più articolate in quanto per le stesse è molto più difficile verificare il momento di formazione della risorsa, da cui deriveranno benefici economici futuri, e distinguere in modo attendibile eventuali costi sostenuti per accrescere, indistintamente, l'avviamento aziendale.

A tale scopo, lo IAS 38 distingue il processo di generazione di un'attività in due fasi:

PAOLONE (2004), RENOLDI (1992). Senza entrare nel merito specifico del dibattito, è opportuno precisare che lo IASB ha aderito all'assunto secondo il quale una risorsa intangibile priva di sostanza fisica, che soddisfa il criterio della separabilità e/o dei diritti contrattuali e legali, è identificabile in modo autonomo rispetto al goodwill.

[14] "L'elemento del controllo gioca un ruolo fondamentale per identificare un vero e proprio intangible asset; i paragrafi 15 e 16 dello IAS 38 fanno in proposito esempi di intangibili che non possono essere considerate vere e proprie attività patrimoniali, perché manca l'elemento del controllo che assicuri all'impresa la fruizione in esclusiva dei loro benefici economici (in assenza di una protezione giuridica dei relativi rapporti): capacità professionali dei dipendenti dovuta ad attività di addestramento e qualificazione del personale; portafoglio clienti; quote di mercato; relazioni con la clientela; *customer loyalty*. Invece, il *know-how* può costituire una vera e propria attività patrimoniale se l'informazione riservata, la formula, il segreto di fabbricazione, ecc., in cui esso consiste può essere legalmente protetto con un copyright, un accordo commerciale o l'esistenza di un obbligo giuridico per i dipendenti di mantenere la riservatezza su di esso" (Cfr. CARATOZZOLO (2000), pag. 171).

- la fase della ricerca;
- la fase dello sviluppo.

La prima predomina rispetto alla seconda in quanto, se le due fasi non possono essere distinte, tutti i costi devono essere considerati relativi alla fase di ricerca.

Per quanto attiene alle categorie di intangibles (identificabili in modo distinto dal *goodwill*) iscritte in bilancio, l'IFRS 3 si limita a fornire una tassonomia indicativa e una serie di esempi con carattere non esaustivo. In particolare, gli intangibili sono classificati in cinque categorie principali:

a) intangibili legati al marketing;
b) intangibili legati ai rapporti con la clientela;
c) intangibili riguardanti opere dell'ingegno o beni artistici;
d) intangibili basati su contratti;
e) intangibili basati su conoscenze tecnologiche.

Un primo confronto con il codice civile e i principi contabili nazionali, evidenzia subito la portata restrittiva dello IAS 38 rispetto alle disposizioni nazionali, in quanto alcune poste immateriali con carattere di pluriennalità risultano chiaramente non iscrivibili tra gli intangibili (costi di impianto e ampliamento, oneri pluriennali), avuto riguardo allo scarso e mal valutabile reale contenuto economico pluriennale di queste risorse.

Inoltre, mentre per gli IAS/IFRS la presenza delle due condizioni sopra richiamate rappresenta elemento imprescindibile per la loro iscrizione in bilancio, per i principi contabili nazionali si ravvisa una semplice facoltà di iscrizione[15].

In merito alla valutazione degli intangibles, lo IAS 38 prevede l'adozione di un differente criterio a seconda del momento in cui avviene la valutazione stessa, ovvero:

1. quello *iniziale*, in cui per la prima volta il bene entra a far parte del patrimonio aziendale;
2. quello *successivo* all'iscrizione iniziale e solitamente in occasione della redazione del bilancio[16].

[15] "Nonostante sia evidente che il perimetro che definisce le immobilizzazioni immateriali nel sistema IAS/IFRS sia più per gli *intangible assets* sia più ristretto rispetto a quello tracciato dai principi contabili nazionali, in realtà una lettura sistemica del principio rileva la possibilità, in certe condizioni, di annoverare tra le risorse immateriali rappresentabili nel capitale di bilancio, quegli intangibili "economici", quali il capitale relazionale (relazioni con i clienti, accordi commerciali, reti distributive), il capitale umano (fattori specifici e competenze aziendali), e capitale organizzativo (sistemi informativi, modelli organizzativi, strumenti di gestione delle conoscenze aziendali) che tradizionalmente non appartengono alle determinazioni di bilancio e del capitale di funzionamento, e che sono di norma inconciliabili con i principi contabili nazionali (PALMA (2016), pag. 572).

[16] La scomposizione in due differenti momenti del processo di valutazione è comune a tutte le attività patrimoniali.

Per la rilevazione iniziale, la disciplina contabile internazionale prevede che le immobilizzazioni immateriali siano rilevate in base al costo, comprensivo dei cosiddetti oneri accessori. Tale costo assume una diversa configurazione a seconda delle modalità con cui le attività immateriali possono pervenire all'impresa, ovvero:

1. attività acquisite separatamente (*separate acquisition*);
2. attività acquisite attraverso operazioni di aggregazione d'aziende (*acquisition as part of business combination*);
3. attività generate internamente (*internally generated assets*);
4. attività acquisite attraverso contributi pubblici (*acquisition by way government grant*);
5. attività acquisite attraverso operazioni di permuta (*exchanges of assets*).

In estrema sintesi, l'iscrizione iniziale in bilancio di un'attività immateriale avviene al costo, se acquistata esternamente o prodotta internamente, al fair value (o valore equo) dei singoli elementi patrimoniali, nel caso di aggregazioni aziendali[17].

Successivamente all'iscrizione iniziale, un'attività immateriale deve essere rilevata in bilancio al costo al netto degli ammortamenti cumulati e delle eventuali perdite per riduzione di valore (*cost model*)[18].

In alternativa, lo IAS 38 consente che dopo la rilevazione iniziale, che comunque deve avvenire al costo, un'attività immateriale possa essere iscritta in bilancio all'importo rideterminato del valore, vale a dire al fair value alla data di rideterminazione del valore e al netto degli ammortamenti e delle perdite per riduzione di valore accumulati (*revaluation model*)[19]. La scelta dell'adozione di tale criterio alternativo non può interessare un solo *asset*, ma deve riguardare un'intera classe di immobilizzazioni[20].

[17] Per approfondimenti si rinvia a: FERRARO (2007).

[18] Il metodo del costo per la rilevazione delle attività immateriali successivamente alla loro iscrizione iniziale coincide nella sostanza con quanto previsto dalla disciplina contabile nazionale (art. 2426 c.c. e principio contabile nazionale n. 24).

[19] "L'utilizzo del modello della rideterminazione non permette: - la rideterminazione del valore delle attività immateriali che non sono state precedentemente rilevate come attività; - la rilevazione iniziale delle attività immateriali a importi diversi da quelli del costo." (IAS 38, par. 76).

[20] In merito alla previsione del modello del costo o, in alternativa, il modello della rivalutazione, lo IAS 38 (2004) non si discosta di molto dall'approccio previsto nella precedente versione (1998), "anche se, a ben guardare, vi sono significative differenze rispetto alla citata versione del Principio. Per quanto concerne gli aspetti generali, lo IASB non esprime più una velata scala di preferenze tra i due modelli; mentre prima vi era un trattamento contabile di riferimento (valutazione al costo) e un trattamento contabile alternativo consentito (valutazione al *fair value*). Ancora, non esiste più alcuna ambiguità in merito al processo di valutazione di quello che oggi è denominato *revaluation model* e precedentemente era il trattamento contabile alternativo consentito." Cfr. POZZOLI – POZZOLI (2004), pag. 43.

Il trattamento contabile alternativo è consentito a condizione che il *fair value* possa essere determinato con riferimento a un mercato attivo dell'attività immateriale e che, una volta adottato tale criterio, le rivalutazioni avvengano con sufficiente regolarità, in maniera tale che il valore contabile dell'attività immateriale non risulti significativamente differente dal valore che, invece, sarebbe stato determinato alla data di chiusura del bilancio facendo uso del *fair value*.

Sia che si adotti il modello del costo o il modello della rivalutazione, il valore dell'attività immateriale, successivamente alla valutazione iniziale, deve essere ridotto per tener conto dell'utilizzo e/o del trascorrere del tempo (attraverso il processo di ammortamento), nonché di eventuali perdite di valore (da accertarsi attraverso l'*impairment test*).

Le modalità di applicazione del processo di ammortamento e dell'*impairment test* dipendono direttamente dalla possibilità di determinare la vita utile delle attività immateriali[21].

Un bene immateriale ha una vita utile indefinita se non esiste un limite prevedibile al periodo durante il quale ci si attende che lo stesso generi flussi finanziari netti in entrata per l'impresa[22]. Il principio contabile n. 38 precisa, inoltre, che "indefinito" non significa "infinito": "la vita utile di un'attività immateriale riflette soltanto il livello delle spese di manutenzione future richieste per mantenere l'attività al livello di rendimento stimato al tempo della valutazione della vita utile dell'attività nonché la capacità e l'intenzione dell'entità di raggiungere tale livello. La conclusione che la vita utile di

[21] "La definizione della vita utile di un'attività immateriale deve essere fatta considerando tutti gli elementi a disposizione degli amministratori. Inevitabilmente tale valutazione può avere vincoli di incertezza e, pertanto, è necessario che la stessa sia fatta in modo prudente. La prudenza non può in ogni caso portare a definire vite utili delle attività eccessivamente brevi in maniera non realistica. In alcuni casi, quale quello dei programmi software, l'elevato tasso di cambiamento tecnologico del passato è un chiaro indicatore che la vita utile dell'attività immateriale è necessariamente breve" (Cfr. MAZZA (a cura di) (2005), pag. 45).

[22] Sul tema AMADUZZI (2003) precisa che "per vita utile indefinita si intende un periodo di tempo che eccede l'orizzonte attendibilmente prevedibile. Non è possibile affermare che un bene immateriale possegga una vita utile indefinita solo perché non è possibile identificare con precisione la sua vita utile finita. Quando la vita utile del bene immateriale non può essere identificata con precisione deve, infatti, essere utilizzata la migliore stima possibile (*best estimate*) di vita utile."

"L'indeterminatezza della durata della vita economica … può essere interpretata nel senso di: (1) *ignota* al redattore del bilancio, ovvero incerta, in quanto si riferisce al tempo economico-aziendale futuro; (2) *nota*, ma oscillante entro un certo *range*; (3) *assente* il fattore è destinato a permanere in azienda fino alla cessazione di questa. La prima ipotesi è insita nella natura probabilistica delle congetture che sono alla base della costruzione del piano di ammortamento, non potendo l'uomo vaticinare il futuro. La seconda rappresenta una migliore approssimazione della prima, giacché si individua un "minimo" e un "massimo" entro i quali includere il *quantum* di riferimento. La terza, infine, appare univoca (giacché contrappone i fattori "eterni" a quelli "temporanei")" (ANTONELLI - D'ALESSIO (2004), pag. 1121).

un'attività immateriale è indefinita non dovrebbe dipendere da spese future pianificate eccedenti quanto richiesto per mantenere l'attività a tale livello di rendimento"[23].

Ovviamente, una volta definita la vita utile di un intangibile, tale scelta non è definitiva. Infatti, ad ogni chiusura di bilancio, gli amministratori dovranno verificare se sussistono ancora le condizioni e i requisiti necessari per definire la vita utile di un'attività immateriale come indefinita[24].

L'avviamento (*goodwill*) è considerato per definizione un intangibile a vita indefinita.

La stima della durata della vita utile influisce sulle modalità di valutazione successiva degli *intangible assets*[25]:

- le attività immateriali a vita utile finita devono essere ammortizzate ed eventualmente sottoposte ad impairment test;
- le attività immateriali a vita utile indefinita non devono essere ammortizzate, ma sottoposte - almeno annualmente - ad una verifica di valore, in base alla previsione dello IAS 36 – *Impairment of Assets*;
- la vita utile dei suddetti intangibili deve essere rivista ogni esercizio al fine di determinare se eventi o circostanze continuano a supportare la stima di una vita utile finita o indefinita.

Infine, per quanto riguarda l'informativa di bilancio delle attività immateriali, secondo gli IFRS la stessa è finalizzata a fornire al lettore del bilancio le informazioni relative al tipo di stime utilizzate nella determinazione dei valori recuperabili dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita, compresi nelle attività dell'impresa alla fine dell'esercizio.

Per ciascuna unità o gruppo di unità generatrice di flussi per cui sia significativo il valore contabile dell'avviamento o delle attività immateriali a vita utile indefinita attribuito, è previsto che l'impresa presenti ogni anno le seguenti informazioni:

a) il valore contabile dell'avviamento attribuito all'unità (gruppo di unità);
b) il valore contabile delle attività immateriali con vite utili indefinite attribuito all'unità (o gruppo di unità);
c) il criterio utilizzato per determinare il valore recuperabile dell'unità, ossia il valore d'uso o fair value, dedotti i costi di vendita;
d) se il valore recuperabile dell'unità si basa sul valore d'uso:

[23] Cfr. IAS 38, 91.

[24] Qualora vi sia un cambiamento nella vita utile, lo stesso deve essere considerato come un cambiamento di stima disciplinato dallo IAS 8 – *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors* e, pertanto, avrà effetto sull'esercizio in cui avviene la modifica della stima e quelli successivi. Il valore contabile dell'attività immateriale al momento in cui avviene il cambiamento della stima della sua vita utile diventerà la base per il calcolo dei successivi ammortamenti.

[25] Per approfondimenti si rinvia a: FERRARO (2007).

- una descrizione di ciascun assunto di base su cui il management ha costruito la proiezione dei flussi finanziari per il periodo coperto dai budget;
- una descrizione dell'approccio con cui il management ha determinato il valore assegnato a ogni assunto di base, senza tenere conto se tale valore riflette esperienze passate o, se appropriato, è coerente con le fonti esterne di informazione e, se no, come e perché differisce dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione;
- l'esercizio su cui la direzione aziendale ha proiettato i flussi finanziari basati sui più recenti budget/previsioni e, se è utilizzato un periodo più lungo di cinque anni, per un'unità generatrice di flussi finanziari, una spiegazione del perché è giustificato tale più lungo periodo;
- il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari oltre il periodo dei budget/previsioni più recenti, e la giustificazione per l'utilizzo di un eventuale tasso di crescita superiore al tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, settori industriali, Paese o Paesi in cui l'entità opera, o per il mercato a cui l'unità è rivolta;
- il tasso di attualizzazione applicato alle proiezioni di flussi finanziari;

e) se il valore recuperabile dell'unità si basa sul fair value dedotti i costi di vendita, la metodologia utilizzata per determinarli. Se il fair value dedotti i costi di vendita non è determinato utilizzando un prezzo di mercato osservabile per l'unità, devono inoltre essere indicate le seguenti informazioni:
   - una descrizione di ogni assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la sua determinazione del fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell'unità è più sensibile;
   - una descrizione dell'approccio della direzione aziendale per determinare il valore assegnato a ogni assunto di base, senza tenere conto se tale valore riflette esperienze passate o, se appropriato, è coerente con le fonti esterne di informazione, e, se no, come e perché differisce dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione;

f) se un cambiamento, ragionevolmente possibile, in un assunto di base su cui la direzione ha fondato la determinazione del valore recuperabile dell'unità potrebbe far sì che il valore contabile dell'unità superi il valore recuperabile:
   - l'eccedenza del valore recuperabile dell'unità rispetto al valore contabile;
   - il valore assegnato agli assunti di base;

- l'importo a cui il valore assegnato agli assunti di base deve rettificarsi, dopo avere assorbito eventuali effetti conseguenti a tale cambiamento sulle altre variabili utilizzate per misurare il valore recuperabile, affinché il valore recuperabile dell'unità sia pari al valore contabile.

Per quelle CGU i cui valori contabili, presi singolarmente, non includono importi significativi di avviamento o di attività immateriali a vita utile indefinita, sono previsti obblighi informativi separati.

Anzitutto, l'impresa deve dare un'indicazione aggregata degli importi non significativi dell'avviamento o delle attività immateriali a vita utile indefinita come di seguito riportato: "se parte o tutto il valore contabile dell'avviamento o di attività immateriali dalla vita utile indefinita è allocato a una molteplicità di unità generatrici di flussi finanziari multiple, e l'importo così attribuito a ogni unità non è significativo rispetto al valore contabile totale dell'entità dell'avviamento o delle attività immateriali dalla vita utile indefinita, tale fatto deve essere illustrato, insieme al valore contabile complessivo dell'avviamento o delle attività immateriali dalla vita utile indefinita attribuito a tali unità (o gruppi di unità)" (IAS 36, 135).

Se nel loro insieme tali valori sono significativi rispetto all'intero valore contabile dell'avviamento o degli intangibles a vita utile indefinita, lo IAS 36 richiede che siano riportate le seguenti informazioni:

a) il valore contabile complessivo dell'avviamento attribuito a tali unità;
b) il valore contabile complessivo delle attività immateriali con vita utile indefinita attribuito a tali unità;
c) una descrizione degli assunti di base;
d) una descrizione dell'approccio della direzione per determinare il valore assegnato agli assunti di base, senza tenere conto se tale valore riflette esperienze passate o, se appropriato, è coerente con le fonti esterne di informazione, e, se no, come e perché differisce dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione;
e) se un cambiamento, ragionevolmente possibile, negli assunti di base potrebbe far sì che i valori contabili complessivi delle unità superino il totale dei valori recuperabili:
   - l'eccedenza dei valori recuperabili delle unità il rispetto al totale dei valori contabili;
   - il valore assegnato agli assunti di base;
   - l'importo a cui il valore assegnato agli assunti di base deve rettificarsi, dopo avere assorbito eventuali effetti conseguenti a tale cambiamento sulle altre variabili utilizzate per misurare il valore recuperabile, affinché il valore complessivo recuperabile delle unità sia pari al loro valore contabile complessivo.

5. Considerazioni conclusive

Come illustrato nelle pagine precedenti la predisposizione dei bilanci in Italia risulta disciplinata da due diversi gruppi di disposizioni:

- quelle *nazionali*, basate sul Codice civile (e integrate dai principi contabili aggiornati dall'OIC) conformi alle direttive contabili europee, a cui devono attenersi le società non obbligate all'adozione degli IFRS;
- quelle *internazionali*, rappresentate dai principi contabili emanati dallo IASB, recepiti con i regolamenti UE, a cui devono attenersi le società obbligate per tramite dal Reg. 1606/2002 e dal D.lgs. 38/2005.

Le fonti normative sopra richiamate presentano molti punti di contatto e alcune significative differenze con riferimento, in particolare, alla definizione di *intangible asset*, alla classificazione dei singoli componenti la categoria degli *intangible asset* medesimi e alla rappresentazione e valutazione degli *intangibles* a vita utile indefinita.

In sintesi, la principale finalità introdotta dai "nuovi" principi contabili in tema di intangibili è quella di "accrescere il valore economico dell'informazione contabile, al fine di rendere più trasparente la competizione delle imprese nell'accesso ai mercati finanziari e nelle relazioni con gli *stakeholder* a vantaggio di un minor costo del capitale e di un maggiore capitale reputazionale (…) La leva su cui gli IFRS agiscono per accrescere il contenuto economico dell'informazione contabile è la progressiva restrizione dell'ambito di applicazione del principio del costo storico" ritenendo che "una coerente rappresentazione dei valori contabili degli *intangible asset* non può che fare riferimento ai valori di mercato"[26].

Con il "principio del costo storico", i "beni" ed i "diritti" sono iscritti nello stato patrimoniale in base al costo sostenuto per la loro acquisizione o la loro produzione interna da parte della società[27].

Il *fair value* corrisponde al maggior valore fra il *net selling price* (probabile prezzo di cessione sul mercato) ed il *value in use* (valore recuperabile dalla specifica impresa sulla base dei flussi di risultato attesi) dei beni e dei diritti. Con il principio del "fair value", ogni anno le società devono valutare i beni ed i diritti, rilevando le eventuali "plusvalenze" o "minusvalenze" sulle voci dello stato patrimoniale. La valutazione annuale delle voci di stato patrimoniale vuole esporre all'investitore il valore corrente del patrimonio della

[26] BINI (2004), pagg. 112-113.

[27] Secondo DEZZANI (2005), "con l'adozione del principio del "costo storico", i "beni" ed i "diritti" sono iscritti nello stato patrimoniale in "euro", ma gli "euro" del 1990 hanno un valore economico diverso da quelli del 2004: la somma dei valori può essere effettuata (sotto il profilo legislativo l'euro del 1990 è uguale a quello del 2004), ma i singoli addendi sono eterogenei sotto il profilo economico. Per correggere le distorsioni economiche tra i valori di bilancio, gli Stati hanno introdotto leggi di rivalutazione monetaria al fine di omogeneizzare, sotto il profilo economico, i valori dei "beni" e dei "diritti" iscritti nello stato patrimoniale delle imprese, consentendo di adeguare i costi storici ai valori di mercato."

società affinché il "mercato" possa assumere decisioni di investimento o disinvestimento nelle azioni della società medesima.

"I responsabili delle aziende si sono resi conto, con qualche timore, che l'adozione del fair value può essere all'origine di una variabilità *accresciuta* (rispetto al passato) e in parte *imprevedibile* dei risultati di bilancio… Non bisogna spingere questo timore fino al limite di accordare la preferenza al risultato di periodo come frutto di mere convenzioni (come accade con il «principio del costo»). Infatti, il *fair value* è uno strumento che deve e può avvicinare i risultati contabili (in parte espressi da convenzioni) ai risultati economici effettivamente conseguiti. Ciò in quanto, com'è ben noto, nelle economie moderne, specie con l'accrescimento del peso dei valori intangibili, non rilevati contabilmente o rilevati in modo parziale, i risultati «contabili» divergono sempre più spesso dai risultati «economici». È il ben noto tema dell'*Earning Lending* e dell'*Earning Borrowing* (dal che deriva che si possono avere risultati contabili positivi anche in presenza di «distruzione» di valore, e viceversa). Proprio ad annullare, o comunque, a ridurre queste discrasie deve servire il concetto di fair value, rispetto alla scarsa capacità del «principio del costo» di collegare i reali andamenti delle aziende ai risultati contabili" [28].

Bibliografia

AMADUZZI A. (2003), "Le modalità di contabilizzazione dei beni immateriali e del *goodwill* nei principi contabili statunitensi - 2ª parte", in *La valutazione delle aziende*, n. 29, Milano.

ANTONELLI V., D'ALESSIO R. (2004), "Immobilizzazioni immateriali: la posizione dell'OIC 1", *Contabilità, Finanza e Controllo*, n. 12.

BASTIA P. (1994), *Fusioni e scissioni aziendali. Problemi di valutazione di bilancio*, Clueb, Bologna.

BIANCHI MARTINI S. (1996), *Interpretazione del concetto di avviamento. Analisi dei principali orientamenti della dottrina italiana*, Giuffrè, Milano, 1996.

BINI M. (2004), "Gli intangibili ed i nuovi principi contabili", *Amministrazione & Finanza Oro*, n. 2.

BRUGGER G. (1993), "Verso uno schema generale di valutazione delle realtà economiche", in AA.VV., *Scritti in onore di Carlo Masini*, Egea, Milano.

BRUNI G. E CAMPEDELLI B. (1993), "La determinazione, il controllo e la rappresentazione del valore delle risorse immateriali nell'economia dell'impresa", in *Sinergie*, n. 30.

[28] GUATRI-BINI (2005), pagg. 816-817. I problemi legati al passaggio al *fair value*, oltre all'influsso sui risultati di bilancio, genera ripercussioni su altri piani quali: "sul piano finanziario (politiche dei dividendi, investimenti di sviluppo e per acquisizioni ecc.); sul piano strategico (adeguamento dei business plan,nuovi modelli di value governance ecc.); sul piano organizzativo (come preparare gli strumenti, quali le *Cash Generating Units*; come preparare il personale ecc.); sul piano tributario, per accertarne le eventuali conseguenze e opportunità".

CARATOZZOLO M. (2000), "La determinazione delle perdite durevoli di valore delle Immobilizzazioni immateriali – I parte", *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 2, p. 171.

CAVALIERI E. (2004), "Evoluzione delle problematiche valutative d'azienda", *Contabilità e Cultura aziendale*, Vol. IV, n. 1.

CERBIONI F., CINQUINI L., SÒSTERO U. (2017), *Contabilità e bilancio,* McGrawHill, Milano.

COLOMBO G. (1992), *Fusioni, acquisizioni e scorpori. Economia delle concentrazioni aziendali*, Egea, Milano.

DEZZANI F. (2005), "Principi civilistici e principi Ias/Ifrs: "sistemi alternativi" per redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato", *Il giornale del dottore commercialista*.

DONNA G. (1992), *La valutazione economica delle strategie d'impresa*, Giuffrè, Milano.

FERRARO O. (2007), "La disciplina contabile internazionale degli Intangible assets", in FABBRINI-RICCIARDI (a cura di), *Intangible asset. Principi contabili, modalità di reporting e tecniche di valutazione*, FrancoAngeli, 2007

GUATRI L. (1989), "Il differenziale fantasma: i beni immateriali nella determinazione del reddito e nella valutazione delle imprese", *Finanza Marketing e Produzione*, n. 2.

GUATRI L. - BINI M. (2005), Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende, Egea, Milano.

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD (IASB) (2004), IAS 36 – *Impairment of Assets*.

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD (IASB) (2004), IAS 38 – *Intangibles Assets*.

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD (IASB) (2008), *IFRS 3 – Business Combinations*.

LAGHI E. (1994), *L'ammortamento dell'avviamento: aspetti economici, civilistici e contabili*, Torino, Giappichelli.

LOMBARDI STOCCHETTI G., (2016), *Valutazioni di bilancio*, Pearson, Milano.

MAZZA G. (A CURA DI) (2005), *Guida ai principi contabili internazionali – Modulo 4*, Il Sole 24 Ore.

MONTRONE A. (2004), "Le immobilizzazioni immateriali", in FABBRINI-MUSAIO (a cura di), *Contabilità e bilancio. Fondamenti e disciplina*, FrancoAngeli, Milano.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, OIC 24 – Immobilizzazioni Immateriali

PALMA A. (2016), *Il bilancio di esercizio*, Giuffrè editore, Milano.

PAOLONE G. (2004), *Le gestioni straordinarie, aspetti normativi ed economico aziendali*, Giappichelli, Torino.

POZZOLI M. - POZZOLI S. (2004), "Attività immateriali: nuove disposizioni dei principi contabili internazionali", in *Guida alla Contabilità e Bilancio*, Il Sole 24 Ore, Milano, n. 4.

RENOLDI A. (1992), *La valutazione dei beni immateriali. Metodi e soluzioni*, Egea, Milano.

CAPITOLO SETTIMO

LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

di *Antonio Ricciardi* e *Maria Francesca Ingarozza*[1]

1. Significato economico-aziendale

I valori inclusi tra le immobilizzazioni finanziarie fanno riferimento, al pari di quanto accade nelle altre categorie di immobilizzazioni (materiali ed immateriali), ad elementi costituenti il patrimonio aziendale destinati ad ivi permanere in modo duraturo (per un tempo superiore all'anno)[2].

Esse includono:

- Partecipazioni;
- Crediti;
- Titoli;
- Strumenti finanziari derivati attivi.

Le *partecipazioni* costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese (controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti, altre), consentendo a chi le acquista di diventarne socio. In particolare, rientrano tra le partecipazioni le azioni e le quote di capitale in società per azioni e a responsabilità limitata[3].

Diversi sono i motivi che spingono un'azienda ad investire in partecipazioni: realizzare integrazioni di natura industriale o finanziaria con

[1] Sebbene il capitolo sia frutto del lavoro congiunto dei due autori, i paragrafi 1, 2 e 5 sono da attribuire ad Antonio Ricciardi, i paragrafi 3 e 4 a Maria Francesca Ingarozza.

[2] "Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni", art. 2424-*bis*, co. 1, Codice Civile.

[3] Cfr. PALMA (a cura di) (2016), pag. 335.

altre imprese, diversificare gli investimenti. Si tratta di un investimento finalizzato: al controllo, ovvero all'influenza dominante (società controllate); ad influenza notevole (società collegate); ad ottenere vantaggi economici indiretti (partecipazioni non qualificate)[4].

Alcune partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie per presunzione di legge (ex art. 2424-*bis*, comma 2, C.C.): sono tali le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore ad un quinto del capitale della partecipata ovvero un decimo se quest'ultima è quotata[5]. Negli altri casi, secondo quanto stabilito dal codice civile e dal principio contabile nazionale di riferimento (OIC 20, paragrafo 10), il criterio per poter considerare una partecipazione come immobilizzazione finanziaria è quello della destinazione economica. Al riguardo, le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società per decisione degli amministratori si iscrivono tra le immobilizzazioni, mentre le altre vengono iscritte nell'attivo circolante. L'applicazione del principio di destinazione comporta dunque che per poter considerare una partecipazione come parte dell'attivo circolante, sia sufficiente la sua destinazione all'alienazione, indipendentemente dal tempo entro cui si trasformerà in moneta[6]. Può accadere inoltre che il management aziendale, per fini strategici, decida di scomporre la medesima partecipazione destinandola in parte ad investimento duraturo (in questo caso sarà parte dell'attivo immobilizzato) ed in parte alla negoziazione (iscrizione nell'attivo circolante). Il differente trattamento della partecipazione dipende dunque dalla destinazione prevista, che a sua volta dipende da una scelta discrezionale degli amministratori.

Sottoclassificazione analoga a quella delle partecipazioni è stata prevista dal legislatore per i *crediti*. I crediti si definiscono come dei diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti[7]. Come accennato, al pari di quanto previsto per le partecipazioni, i crediti possono essere accolti, a seconda della loro natura,

---

[4] Per *controllo (di diritto o mediante influenza dominante)* si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'impresa al fine di ottenere i benefici relativi; per *influenza notevole* si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto (ossia la condivisione del controllo stabilita contrattualmente, che richiede il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo); nel caso delle partecipazioni immobilizzate non qualificate, invece, l'ammontare delle azioni o quote possedute non permette di esercitare né un'influenza dominante, né un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa. Cfr. IORI (2017), pagg. 272-273.

[5] Come precisato dal documento OIC 21 (par. 11), si tratta tuttavia di una presunzione non assoluta (*iuris tantum*): le partecipazioni superiori al quinto (o al decimo) rientrano invece nell'attivo circolante se sono destinate ad essere alienate entro breve termine.

[6] Cfr. GIUNTA - PISANI (2017), pag. 704.

[7] OIC 15, paragrafo 4.

sia tra le immobilizzazioni finanziarie che nell'attivo circolante. Anche in questo caso, criterio discriminante è quello della destinazione (o dell'origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria dell'impresa. Non rileva, pertanto, il periodo di tempo entro cui è previsto che tali attività si trasformeranno in liquidità. Ne consegue che i crediti di natura finanziaria devono essere classificati tra le immobilizzazioni finanziarie anche qualora scadano entro il periodo convenzionale dei dodici mesi fissato dal criterio finanziario (perché ad esempio l'impresa ritiene difficile la loro riscossione, a causa di una situazione di dissesto finanziario del debitore); analogamente, i crediti di origine commerciale devono essere inseriti nell'attivo circolante anche nel caso in cui la loro durata superi i dodici mesi (come nel caso in cui l'impresa decida di cederli prima della loro scadenza)[8].

I *titoli* fanno invece riferimento ai prodotti finanziari che attribuiscono all'impresa che li detiene il diritto a ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità, senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società che li ha emessi. Acquistare un titolo significa in sostanza diventare creditore dell'ente che li ha emessi, acquisendo così il diritto di ricevere il rimborso del capitale a scadenza, nonché la corresponsione degli interessi o altri rendimenti se previsti[9]. Ne fanno parte i titoli emessi da stati sovrani, le obbligazioni emesse da enti pubblici, da società finanziarie e da altre società, nonché i titoli a questi assimilabili[10]. Si tratta dei titoli comunemente denominati *titoli di debito*.

Criterio fondante la classificazione dei titoli tra le immobilizzazioni finanziarie piuttosto che nell'attivo circolante, è ancora una volta quello della destinazione di tipo funzionale[11], stabilita a discrezione degli amministratori (c.d. *management intent*) e motivata in nota integrativa. Saranno dunque inclusi nelle immobilizzazioni finanziarie i titoli destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale come investimento durevole fino alla loro naturale scadenza (perché necessari per l'economico svolgimento della gestione); al contrario, i titoli destinati ad essere negoziati faranno parte dell'attivo circolante[12]. Pertanto, le partecipazioni ed i titoli che per volere della direzione aziendale, e in base all'effettiva capacità dell'azienda di detenerli per un periodo prolungato di tempo, sono destinati a permanere durevolmente nel patrimonio della società, saranno iscritti nella classe delle immobilizzazioni finanziarie. Inoltre, come avviene per le partecipazioni, sempre sulla base del criterio di destinazione anche nel caso dei titoli gli amministratori possono scomporre il valore di titoli della medesima specie, destinandone una parte ad investimento duraturo e una parte ad attivo

[8] Cfr. SAVIOLI (2017), pag. 250.
[9] Cfr. GIUNTA - PISANI (2017), pag. 666.
[10] OIC 20, paragrafo 4.
[11] OIC 20, paragrafo 20.
[12] Cfr. IORI (2017), pag. 264.

circolante. La quota ritenuta durevolmente vincolata alle combinazioni produttive sarà classificata tra le immobilizzazioni; quella destinata alla negoziazione nell'attivo circolante.

Infine, una novità non contemplata dalla previgente disciplina è rappresentata dall'introduzione in bilancio della voce *strumenti finanziari derivati*. Dai bilanci 2016 è possibile trovare, infatti, nel bilancio d'esercizio specifiche voci inerenti a questi strumenti, sia nello Stato Patrimoniale che nel Conto Economico (iscrivendo in quest'ultimo le eventuali variazioni di fair value). Si tratta di un'applicazione del D.Lgs. n. 139/2015, che arriva a colmare una lacuna dell'ordinamento nazionale su questi strumenti finanziari sempre più diffusi.

Si definisce *strumento finanziario derivato* un contratto finanziario il cui valore "deriva" da altre variabili sottostanti (come i tassi di interesse, i tassi di cambio). I derivati sono generalmente strumenti di copertura dei rischi[13].

Anche gli strumenti derivati finanziari attivi possono essere ricompresi sia nell'attivo immobilizzato che nell'attivo circolante. La diversa classificazione dipende dalle seguenti considerazioni[14]:

- uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del *fair value* di un'attività segue la classificazione, nell'attivo circolante o immobilizzato, dell'attività coperta;
- uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del *fair value* di una passività classificata *oltre l'esercizio successivo*, è classificato nell'attivo immobilizzato;
- uno strumento finanziario derivato di copertura di flussi finanziari e del *fair value* di una passività classificata *entro l'esercizio successivo*, un impegno irrevocabile o un'operazione programmata altamente probabile, è classificato nell'attivo circolante;
- uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell'attivo circolante.

---

[13] "Un *derivato* è uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche:
a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, *rating* di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante);
b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato;
c) è regolato a data futura". OIC 32, paragrafo 11.

[14] OIC 32, paragrafo 28.

2. Rappresentazione in bilancio

Come detto in precedenza, le voci ricomprese tra le immobilizzazioni finanziarie possono essere collocate anche all'interno dell'attivo circolante. In base ai principi contabili nazionali, l'iscrizione dei valori in bilancio nell'una o nell'altra classe, dipende: dal criterio di destinazione adottato dagli organi di governo dell'impresa, per quanto riguarda partecipazioni e titoli di debito; dalla natura, per quanto concerne crediti e strumenti finanziari derivati.

Queste voci vengono iscritte nella sezione dell'attivo dello Stato Patrimoniale, gruppo B.III *Immobilizzazioni Finanziarie*.

Tale classe si presenta rinnovata in seguito alle disposizioni introdotte dai principi contabili nazionali. Effettuando un confronto con il precedente schema di Stato Patrimoniale ai sensi dell'art. 2424 C.C., è possibile rilevare due variazioni nel gruppo B.III: tra le partecipazioni è adesso prevista l'inclusione di quelle in imprese sottoposte al controllo delle controllanti (partecipazioni in imprese sorelle); la voce relativa alle azioni proprie è stata eliminata, al suo posto si trovano gli strumenti finanziari derivati attivi[15].

Di seguito la composizione di tale raggruppamento in dettaglio (Tab. 1).

Le partecipazioni immobilizzate si trovano nella voce B.III.1), che si scompone ulteriormente effettuando una sottoclassificazione in base alla tipologia di partecipazione, riportandole in modo separato. In seguito all'introduzione del nuovo OIC 21, tale sotto-classificazione è stata ulteriormente ampliata per iscrivervi anche le partecipazioni con le c.d. *imprese sorelle*, ossia le imprese sottoposte al controllo delle controllanti. Inoltre, nella lettera b) *partecipazioni in imprese collegate*, possono essere incluse anche le partecipazioni in società a controllo congiunto (le c.d. *joint venture*).

Nella voce B.III.2) vengono iscritti i *crediti finanziari* (al netto delle svalutazioni eventualmente operate). Presupposto per poter procedere alla loro iscrizione in bilancio è l'esistenza di un "titolo al credito", ossia un'effettiva obbligazione di terzi verso l'impresa[16]. I crediti vengono suddivisi ulteriormente in una sottoclasse analoga a quella delle partecipazioni, e per ciascuna voce occorre indicare gli importi esigibili entro l'esercizio successivo. Si tratta essenzialmente di una distinzione basata sulla tipologia dei debitori appartenenti al gruppo (controllate, collegate, controllanti) e altri[17]. Solitamente nella voce *crediti verso altri* vengono accolti: i crediti di finanziamento con durata superiore all'esercizio verso imprese diverse da quelle aventi con l'azienda legami di controllo e di

[15] Cfr. SANTESSO - SOSTERO (2016), pag. 423.
[16] Cfr. GIUNTA - PISANI (2017), pag. 744.
[17] Cfr. LIBERATORE (2016), pag. 162.

collegamento; i depositi cauzionali che si prevede di estinguere nel lungo periodo; gli acconti per gli acquisti in immobilizzazioni finanziarie; nonché gli altri crediti di natura non commerciale aventi i requisiti per esservi iscritti.

La voce B.III.3) *altri titoli* accoglie i *titoli di debito*, i quali sono rilevati in bilancio a seguito della consegna del titolo (c.d. data regolamento).

La voce B.III.4) ha subito un cambiamento in seguito all'eliminazione della voce *azioni proprie* (per le quali è stata introdotta un'apposita riserva negativa di patrimonio netto). Al loro posto le imprese (ad eccezione delle micro-imprese) dovranno adesso rilevare gli *strumenti finanziari derivati attivi*, i quali saranno rilevati inizialmente in contabilità in seguito alla data di sottoscrizione del contratto, quando la società diviene parte delle clausole contrattuali ed è quindi soggetta ai relativi diritti ed obblighi.

Tab. 1 – Voci componenti il gruppo Immobilizzazioni Finanziarie nell'area dell'attivo di Stato patrimoniale ai sensi art. 2424 C.C.

area B.III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
1)	Partecipazioni in:
	a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-*bis*) altre imprese
2)	Crediti:
	a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-*bis*) verso altri
3)	Altri titoli
4)	Strumenti finanziari derivati attivi

3. Criteri di valutazione e principi contabili nazionali

La classificazione di partecipazioni e titoli all'interno dell'attivo immobilizzato piuttosto che nell'attivo circolante ha anche rilievo sostanziale, in quanto comporta, secondo quanto disposto dal Codice Civile (art. 2426), l'utilizzo di diversi criteri di valutazione. Chiaramente, gli amministratori non possono scegliere la classificazione al solo scopo di attuare politiche di bilancio finalizzate ad un determinato risultato d'esercizio. Sebbene siano possibili dei cambi di destinazione, con conseguente trasferimento dei valori dall'attivo immobilizzato al circolante

o viceversa, tali modifiche devono essere adeguatamente motivate in nota integrativa (ad esempio ciò può avvenire nel caso in cui le ragioni che avevano indotto ad immobilizzare un titolo o a considerare liberamente negoziabile una partecipazione siano venute meno), indicandone anche gli effetti sul bilancio.

Per le attività finanziare immobilizzate, è prevista l'iscrizione al costo, da rettificare in diminuzione nel caso di perdite durevoli di valore, salvo ripristinarlo (in tutto o in parte) qualora vengano meno i motivi della rettifica[18]. Per le partecipazioni in imprese controllate o collegate è prevista, dal Codice Civile e dai principi contabili, la possibilità di utilizzare (a discrezione degli amministratori) in alternativa al criterio del costo il metodo del patrimonio netto, per la loro valutazione[19].

Al momento della rilevazione iniziale, tutte le *partecipazioni* iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie si valutano con il *metodo del costo* (il quale comprende anche gli oneri accessori[20]: costi di intermediazione bancaria e finanziaria, imposte di bollo, consulenze, ecc.). Come accennato, un diverso criterio di valutazione può essere utilizzato in seguito per le partecipazioni immobilizzate in società controllate e collegate. In base ai principi contabili nazionali, infatti, tali partecipazioni possono essere valutate in alternativa con il *metodo del patrimonio netto (equity method)*. Gli amministratori della società possono decidere di adottare quest'ultimo metodo anche solo per alcune delle partecipazioni detenute in imprese controllate e collegate, continuando a valutare le altre con il metodo del costo.

In base al metodo del costo, le partecipazioni sono valutate al loro costo di acquisizione (comprensivo degli oneri accessori): si considera dunque il costo sostenuto dall'impresa per procedere all'acquisto o alla sottoscrizione dei titoli rappresentativi di quote del capitale sociale di un'altra impresa. Il valore così individuato sarà mantenuto anche nei bilanci dei successivi esercizi, salvo operare svalutazioni in caso di perdite durevoli di valore[21]. Qualora si tratti di partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento, l'impresa dovrà in aggiunta a ciò (in base a quanto disposto dall'art. 2426, co. 1, n. 3, C.C.) confrontare al termine dell'esercizio il valore di costo con:

---

[18] Eventuali successivi ripristini non possono superare il valore originario di acquisizione. Un'eccezione si ha (come si vedrà nel prosieguo del paragrafo) nel caso di rivalutazione di una partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto: in questo caso, infatti, la partecipazione potrà essere iscritta in bilancio a un valore superiore rispetto all'originario valore di costo storico.

[19] Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, invece, dovranno essere valutate al minore fra costo ammortizzato e valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato (le svalutazioni devono essere annullate se successivamente siano venuti meno i motivi che le hanno causate).

[20] "Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. […]" art. 2426, co. 1, n. 1, Codice Civile.

[21] Cfr. SANTESSO - SOSTERO (2016), pag. 424.

il valore risultante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto (se l'impresa che detiene tali partecipazioni deve redigere un bilancio consolidato); il valore corrispondente alla frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata (in caso contrario)[22]. Nel caso in cui risulti, in seguito a tale raffronto, che il valore della partecipazione sia inferiore al costo, la differenza andrà motivata dagli amministratori nella nota integrativa. Ciò vuol dire che, in questa circostanza e in presenza di specifiche condizioni[23], è consentito non effettuare svalutazioni delle partecipazioni, mantenendo l'eccedenza del costo di acquisto rispetto al valore netto contabile della partecipata.

Secondo il metodo del patrimonio netto, il costo originario della partecipazione si modifica nei periodi successivi all'acquisizione della partecipazione per tenere conto delle quote di pertinenza degli utili e delle perdite e delle altre variazioni di patrimonio netto della partecipata, al fine di trovarne riscontro nel bilancio della partecipante. Nel caso in cui la partecipata consegua degli utili, sarà necessario aumentare il valore della partecipazione; viceversa, in caso di perdite, il valore andrà diminuito. Pertanto, l'impiego di questo metodo ha sicuramente il pregio di superare un limite del metodo del costo, riflettendo l'effettivo andamento economico della partecipata e consentendo di realizzare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. L'esigenza di riflettere nel bilancio della partecipante quanto accade al patrimonio della partecipata, è maggiormente sentita laddove la percentuale di partecipazione è maggiore. Dunque, il metodo del patrimonio netto risulta più indicato per valutare le partecipazioni possedute in imprese controllate e collegate, essendo quelle detenute a fini strategici e attraverso cui l'impresa può influire sul processo decisionale della partecipata. Di converso, l'adozione del metodo del costo può convenientemente essere utilizzato laddove la partecipazione sia posseduta al solo scopo di ricavarne dei rendimenti (tipicamente i dividendi). La valutazione con il metodo del patrimonio netto, inoltre, viene incoraggiata dai principi contabili nazionali in quanto serve a riconoscere, contestualmente con la loro formazione, i risultati della partecipata per rilevarli secondo il principio della competenza (ossia contestualmente alla loro formazione).

---

[22] Cfr. LIBERATORE (2016).

[23] Ci si riferisce al caso in cui:

i. Nel bilancio della partecipata sono presenti beni con valori correnti superiori a quelli contabili e/o è stato pagato un valore di avviamento fondato su una ragionevole aspettativa di futuri sovra-redditi;

ii. La partecipata ha realizzato perdite di esercizio giudicate non durevoli.

In caso contrario, si dovrà procedere alla svalutazione della partecipazione. Cfr. QUAGLI (2017), pagg. 265-270.

I *titoli* immobilizzati possono essere valutati al *costo* o (se applicabile) al *costo ammortizzato*. In particolare, l'art. 2426, co. 1, n. 1 del Codice Civile prevede che le immobilizzazioni siano iscritte al costo di acquisto o di produzione e prescrive, laddove applicabile, una valutazione con il criterio del costo ammortizzato per i titoli di debito. Quest'ultima è una delle novità conseguenti l'attuazione del D.Lgs. n. 139/2015, in conseguenza al recepimento della Direttiva 2013/34/UE, poiché prima invece l'iscrizione dei titoli era effettuata esclusivamente al costo d'acquisto. Tuttavia, non sempre è possibile applicare il criterio del costo ammortizzato. Tale criterio non si applica a quei titoli i cui flussi non siano determinabili (come avviene con i titoli strutturati[24], in quanto il criterio del costo ammortizzato richiede di attualizzare i flussi finanziari futuri per capitale e interessi) e nel caso in cui gli effetti dell'applicazione siano irrilevanti[25] (ai sensi dell'art. 2423, co. 4, C.C.) rispetto al valore determinato in base alle regole previste per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (costo d'acquisto). Inoltre, il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-*bis* C.C.) e in sede di redazione del bilancio delle micro-imprese (ex art. 2435-*ter* C.C.), lasciando loro la facoltà di iscrivere i titoli al costo d'acquisto.

Al momento della rilevazione iniziale, i titoli vengono iscritti al loro valore originario. Secondo quanto stabilito dall'art. 2426, co. 1, n. 1, C.C. il valore originario corrisponde al *costo* sostenuto dall'impresa per procedere alla loro acquisizione sul mercato o sottoscrizione dall'emittente (rappresentato dal prezzo di emissione del titolo). Come per le partecipazioni, il costo d'acquisto è comprensivo degli oneri accessori (costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisizione dell'attività).

Per le successive valutazioni, e laddove possibile, il legislatore prevede l'impiego del criterio del *costo ammortizzato*. Si ricorda che il costo di acquisto o di sottoscrizione dei titoli può essere diverso dal loro valore nominale, ossia dall'importo che, da contratto, sarà rimborsato al possessore del titolo alla scadenza. Quando il prezzo di emissione differisce dal valore nominale (titoli di debito emessi sotto/sopra la pari), dando luogo a

---

[24] Ossia quei titoli composti da due elementi: titolo primario + derivato incorporato. Si tratta quindi di un contratto ibrido composto dalla combinazione di un titolo e di uno strumento finanziario derivato.

[25] "Generalmente gli effetti sono irrilevanti se:

- i titoli sono destinati ad essere detenuti durevolmente ma i costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo; o
- i titoli di debito sono detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi.

Possono, invece, prodursi effetti per quanto riguarda i titoli di debito detenuti durevolmente con costi di transazione, premi/scarti di sottoscrizione o di negoziazione rilevanti". IORI (2017), pagg. 263, 267.

premi/oneri di sottoscrizione o premi/scarti di negoziazione, è necessario distribuire tutte le differenze, positive o negative, nel periodo intercorrente tra l'acquisizione dei titoli e la loro scadenza. Al fine dunque di integrare o rettificare gli interessi attivi calcolati al tasso nominale, si può applicare il criterio del costo ammortizzato.

Il costo ammortizzato dei titoli immobilizzati è dato da:

$$\begin{gathered} Importo\ al\ momento\ della\ rilevazione\ iniziale \\ -\ Rimborsi\ di\ capitale \\ \pm Ammortamento\ cumulativo\ di\ ogni\ differenza\ tra \\ l'importo\ iniziale\ e\ il\ valore\ nominale\ alla\ scadenza \end{gathered}$$

La differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza deve essere calcolata utilizzando il *criterio dell'interesse effettivo*, in base al quale essa viene ammortizzata lungo la durata attesa del titolo[26].

Applicando il *tasso di interesse effettivo* si attualizzano i flussi dei futuri incassi, per interesse e capitale, a partire dalla data di bilancio e fino alla scadenza dell'operazione. In questo modo si ottiene il valore contabile dell'attività. In altri termini, il tasso di interesse effettivo corrisponde al tasso interno di rendimento (TIR), ossia quel tasso che rende il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal titolo di debito uguale all'importo dell'esborso iniziale. Esso si calcola al momento della rilevazione iniziale del titolo ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva, fino alla data di estinzione (rimane costante lungo la durata del titolo).

In formula:

$$VI = \sum_{t=1}^{n} \frac{FC_t}{(1+i)^t} \qquad (1)$$

dove:
VI = valore iniziale dei titoli;
FC = flussi di cassa futuri per interessi e capitale, in ogni periodo t;
i = tasso di interesse effettivo.

In conclusione, il valore dei titoli immobilizzati valutati al costo ammortizzato, successivamente alla rilevazione iniziale, si ottiene nel modo seguente:

[26] Il procedimento del costo ammortizzato con il criterio dell'interesse effettivo include anche i costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza. Il loro ammortamento lungo la durata attesa dell'immobilizzazione, integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale, così da rendere il tasso di interesse effettivo un tasso di interesse costante.

$$\textit{Importo degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del titolo a inizio esercizio} + \textit{Precedente valore contabile del titolo} - \textit{Incassi per interessi e capitale del periodo} \quad (2)$$

Tale valore corrisponde dunque al valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi scontati al tasso di interesse effettivo.

Un esempio sarà utile a chiarire l'applicazione di tale criterio.

L'azienda *Alfa* sottoscrive titoli obbligazionari della durata di tre anni, con le seguenti caratteristiche:

- valore nominale € 1000;
- tasso di interesse nominale 6%;
- pagamento annuale degli interessi;
- rimborso in un'unica soluzione alla scadenza;
- prezzo di emissione € 980;
- nessun costo di transazione.

Poiché il prezzo di emissione è inferiore al valore nominale del titolo che sarà rimborsato alla scadenza (sottoscrizione sotto la pari), si ha un premio di sottoscrizione, pari a € 20.

In sede di rilevazione iniziale, il titolo sarà rilevato in contabilità al costo di acquisizione, che in questo caso corrisponde a € 980 (non essendo presenti costi di transazione).

Supponiamo che per le successive valutazioni sia possibile applicare il criterio del costo ammortizzato.

Per poter ottenere il costo ammortizzato, occorre applicare il criterio dell'interesse effettivo, e dunque (come visto nell'espressione (1)) determinare i flussi di cassa futuri[27]. I flussi di cassa previsti sono i seguenti:

- anno 1: pagamento del prezzo di emissione € 980; incasso quota interessi € 60[28];
- anno 2: incasso quota interessi € 60;
- anno 3: rimborso quota capitale € 1000 + incasso quota interessi € 60.

Applicando l'espressione (1), si otterrà il tasso di interesse effettivo dell'operazione, ossia quel valore di *i* che rende uguali i due membri dell'espressione:

$$980 = \frac{60}{(1+i)^1} + \frac{60}{(1+i)^2} + \frac{1060}{(1+i)^3}$$

Il tasso così determinato, pari a 0,06759, è influenzato dall'esistenza del sopracitato premio di sottoscrizione. Come detto, in queste circostanze è opportuno tenere conto anche

[27] "I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono determinati tenendo conto di tutti i termini contrattuali del contratto, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi) e la probabilità che l'incasso o il pagamento anticipato si verifichi quando contrattualmente è previsto". IORI (2017), pag. 268.

[28] Gli incassi per interessi nominali si determinano applicando il tasso di interesse nominale (6%) al valore nominale dei titoli (1000).

del rendimento derivante dal premio, integrando annualmente gli interessi calcolati al tasso nominale ed incrementando il valore assegnato ai titoli.

A questo punto è possibile applicare la formula (2), ed ottenere il costo ammortizzato dei titoli (Tab. 2).

Tab. 2 – Valutazione titoli al costo ammortizzato

Esercizio	Valore del titolo a inizio esercizio	Interessi attivi effettivi	Incassi per interessi nominali e rimborso capitale	Valore del titolo a fine esercizio
1	980	66,238	60	986,238
2	986,238	66,660	60	992,898
3	992,898	67,110	1060	0

Sommando l'ammortamento della differenza tra gli interessi effettivi (al tasso del 6,759%) e gli interessi nominali (al tasso del 6%) di competenza di ciascun esercizio, è possibile verificare che si ottiene esattamente l'importo del premio di sottoscrizione. In questo modo la differenza fra il valore iniziale e il valore a scadenza dei titoli è ripartita fra gli esercizi sui quali si estende l'operazione.

Per i *crediti* è previsto un diverso criterio di valutazione a seconda che si tratti di una rilevazione iniziale o di una valutazione successiva.

Al momento della rilevazione iniziale, i crediti vengono iscritti al *valore nominale*, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni e comprensivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito[29].

Con riguardo a tale momento, l'art. 2426, co. 1, n. 8, C.C., prescrive di tenere conto anche del fattore temporale nella valutazione dei crediti[30]. Per fare ciò, l'impresa deve operare un confronto tra il tasso di interesse contrattuale e quello di mercato[31] e, qualora il primo risulti significativamente

[29] Cfr. ONESTI – ROMANO - TALIENTO (2016), pag. 208.

[30] "I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo", art.2426, comma 1, n.8, Codice Civile.

[31] "Per *tasso di interesse contrattuale* si intende il tasso di interesse che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto, ma senza considerare i costi di transazione (se le commissioni contrattuali e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significative, il tasso contrattuale può essere approssimato dal tasso di interesse nominale, con il quale sono calcolati gli interessi attivi nominali lungo la durata del credito). Invece, con il termine *tasso di interesse di mercato* si indica il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto

diverso dal tasso di interesse di mercato, sarà necessario procedere all'attualizzazione dei crediti (il tasso di interesse di mercato servirà ad attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito). In questo caso, dunque, il valore da iscrivere inizialmente in bilancio sarà pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione.

Ad esempio, si consideri il caso in cui l'azienda *X* conceda un prestito della durata di tre anni ad un'altra impresa, alle seguenti condizioni:

- importo del finanziamento € 3000;
- tasso di interesse nominale 2%;
- pagamento annuale posticipato degli interessi;
- rimborso del capitale in quote annuali costanti;
- costi di transazione € 50.

Al momento della rilevazione iniziale, si confronterà dunque il tasso di interesse previsto dal contratto con il tasso di interesse di mercato.

Supponendo che:

i. il tasso di interesse di mercato applicato per finanziamenti simili sia pari al 2% → non ci sono differenze significative con il tasso di interesse contrattuale, dunque l'iscrizione del credito può essere effettuata nel modo seguente:

$$Valore\ nominale + Costi\ di\ transazione$$

Nel nostro caso, € 3050.

ii. il tasso di interesse di mercato applicato per finanziamenti simili sia pari all'8% → ci sono differenze significative con il tasso di interesse contrattuale, bisognerà procedere all'attualizzazione del credito. Abbiamo dunque bisogno di determinare i flussi di cassa previsti:

- anno 1: rimborso quota capitale € 1000; incasso quota interessi € 60;
- anno 2: rimborso quota capitale € 1000; incasso quota interessi € 40;
- anno 3: rimborso quota capitale € 1000 + incasso quota interessi € 20.

$$VA = \frac{1060}{(1+0{,}08)^1} + \frac{1040}{(1+0{,}08)^2} + \frac{1020}{(1+0{,}08)^3} = 2894{,}37$$

Tale importo, inferiore all'importo del finanziamento erogato, evidenzia come l'impresa, attraverso l'applicazione di un tasso inferiore a quello di mercato, sostenga di fatto un costo.

In conclusione, l'iscrizione del credito può essere effettuata nel modo seguente:

$$Valore\ attualizzato + Costi\ di\ transazione$$

Nel nostro caso, € 2944,37[32].

---

di esame che ha generato il credito (si tratta in sostanza di una sorta di fair value)". Cfr. GIUNTA - PISANI (2017), pag. 746.

[32] "La differenza tra l'importo erogato e il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del Conto Economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una

Considerare nella valutazione dei crediti anche i costi di transazione e l'applicazione (laddove necessario) del procedimento di attualizzazione, fanno sì che il valore rilevato inizialmente possa differire dal valore del credito che sarà incassato alla scadenza. Dunque, per ripartire ogni differenza tra il valore iniziale e il valore alla scadenza, le norme del Codice Civile e i principi contabili prevedono, per le rilevazioni successive dei crediti, l'applicazione del *criterio del costo ammortizzato*. In questo caso, non ci sono distinzioni di sorta tra crediti iscritti nell'attivo immobilizzato e crediti iscritti nell'attivo circolante: si applica il medesimo criterio a prescindere dalla loro natura e durata[33]. Per quanto riguarda la procedura da seguire per applicare il criterio del costo ammortizzato, si rinvia a quanto già detto nella trattazione del metodo di valutazione dei titoli. Si tratta di applicare, con riferimento ai crediti: la definizione di costo ammortizzato, e conseguentemente l'ammortamento della differenza tra l'importo iniziale e il valore nominale alla scadenza per mezzo del criterio dell'interesse effettivo (vedi l'espressione (1)), per poi determinare l'importo dei crediti per le rilevazioni successive a quella iniziale (2).

Per quanto riguarda invece le rettifiche che andranno effettuate sul valore dei crediti, per tenere conto delle perdite per inesigibilità che possono intaccare l'importo al quale essi saranno riscossi, occorre calcolare il *valore di presumibile realizzo* dei crediti. Il valore del credito sarà iscritto nello Stato Patrimoniale al netto di tutte le rettifiche e svalutazioni (le quali saranno rilevate in Conto Economico al termine di ogni esercizio). Una particolare determinazione della svalutazione per inesigibilità va operata quando i crediti sono stati valutati con il criterio del costo ammortizzato. In questo caso, infatti, l'importo della svalutazione per inesigibilità è determinato come differenza tra il valore contabile dell'attività alla fine dell'esercizio e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzati al tasso di interesse effettivo originario del credito (ossia al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale). Qualora vengano successivamente meno i motivi della svalutazione, occorre effettuare un ripristino di valore: tuttavia

diversa natura. A questo fine, occorre valutare ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione". Cfr. GIUNTA - PISANI (2017), pag. 746.

[33] L'unica eccezione riguarda le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-*bis* C.C.) e le micro-imprese (ex art. 2435-*ter* C.C.), alle quali è consentito di non applicare l'attualizzazione e il criterio del costo ammortizzato, iscrivendo i crediti al valore di presumibile realizzo. Inoltre, l'OIC 15 prevede la possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato se gli effetti sono irrilevanti (ossia se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra il valore iniziale e il valore a scadenza sono di scarso rilievo, oppure se i crediti hanno scadenza inferiore ai dodici mesi).

il valore ripristinato non può essere superiore al costo ammortizzato che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse stata rilevata.

Infine, per quanto riguarda gli *strumenti finanziari derivati*, l'art. 2426, co. 1, n. 11-*bis*, C.C., prevede che questi "anche se incorporati in altri strumenti finanziari derivati, sono iscritti al fair value". Tale prescrizione assume un significato importante alla luce delle previgenti disposizioni sul bilancio, poiché indica il superamento del limite del costo storico cui si era sempre fatto riferimento. La valutazione degli strumenti finanziari derivati avviene dunque al *fair value*[34], sia al momento della rilevazione iniziale che successivamente.

Il legislatore (ex art. 2426, co. 4, C.C.) e i principi contabili nazionali (OIC 32), prevedono che il valore del fair value sia individuato attraverso un processo articolato (se necessario) in tre fasi, per cui il fair value corrisponde a:

1. valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo;
2. qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
3. al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

In base a tale procedimento, bisogna innanzitutto individuare il valore di mercato dello strumento in un mercato attivo[35]. Ci si riferisce ad un mercato in grado di fornire prezzi prontamente e regolarmente disponibili in un listino, o ad altra forma di scambio organizzato e regolato (ad esempio, tramite autorità di regolamentazione). In seconda battuta, qualora non sia stato possibile individuare un mercato attivo per lo strumento in oggetto, si verifica la stessa disponibilità per uno strumento analogo (simile per caratteristiche quali valuta, durata, scadenza, emittente). In assenza di un mercato di riferimento, si ricorre in ultima istanza all'impiego di modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati. Se anche questo passaggio non consente di ottenere un risultato attendibile del fair value, le disposizioni dettate dal Codice Civile non possono trovare applicazione. Si tratta tuttavia di un'ipotesi remota, poiché il fair value degli strumenti finanziari derivati è solitamente determinabile.

---

[34] "Il *fair value* è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione". OIC 32, paragrafo 12.

[35] Cfr. CAPODAGLIO - SEMPRINI - DANGARSKA (2016), pagg. 41-47.

In conclusione del presente paragrafo, appare utile riassumere schematicamente i diversi criteri di valutazione prescritti per le immobilizzazioni finanziarie, sopra esaminati, ed i principi contabili nazionali di riferimento (Tab. 3).

Tab. 3 – Criteri di valutazione delle Immobilizzazioni Finanziarie (OIC)

	Valutazione iniziale	**Valutazioni successive**	**Principi contabili nazionali**
Partecipazioni	Metodo del costo	Metodo del costo o metodo del Patrimonio Netto*	OIC 21, 17
Crediti	Valore nominale + costi di transazione o Valore attualizzato + costi di transazione	Metodo del costo ammortizzato + Valore di presumibile realizzo	OIC 15
Titoli	Metodo del costo	Metodo del costo o metodo del costo ammortizzato**	OIC 20
Strumenti finanziari derivati	Fair value	Fair value	OIC 32

* La scelta è concessa solo per le partecipazioni in imprese controllate o collegate.
** Tale criterio non si applica a quei titoli i cui flussi non siano determinabili e nel caso in cui gli effetti dell'applicazione siano irrilevanti.

4. L'ottica dei principi contabili internazionali

Significative differenze emergono nel modo in cui sono disciplinate le immobilizzazioni finanziarie a seconda che le norme di riferimento vengano emanate da standard setter nazionali o internazionali. Infatti, appare subito evidente come nei principi contabili internazionali manchi una specifica regolazione dedicata alle *immobilizzazioni finanziarie*. Al suo posto, viene regolata la più ampia categoria degli *strumenti finanziari*, comprensiva di qualsiasi contratto che dia origine ad un'attività finanziaria per un'impresa e a una passività finanziaria o ad uno strumento rappresentativo di patrimonio

netto per un'altra impresa[36]. Tale definizione sottintende l'esistenza di un rapporto bilaterale: ad un'attività finanziaria per un'impresa corrisponde sempre, per la controparte, l'individuazione di una passività finanziaria o di uno strumento rappresentativo di capitale[37]. Si tratta di una condizione necessaria ai fini della qualificazione di un'operazione come strumento finanziario (e dell'applicazione della relativa disciplina).

La classificazione e la valutazione degli strumenti finanziari hanno subito un'importante revisione in seguito alla sostituzione del principio contabile internazionale di riferimento, lo IAS 39, con il nuovo IFRS 9[38] in vigore dal 1° gennaio 2018. Innanzitutto, il nuovo principio riduce le categorie di strumenti finanziari, prevedendo una tripartizione[39]:

1. Attività finanziarie *hold to collect* (valutate al *costo ammortizzato – AC*);
2. Attività finanziarie *held to collect and sales* (valutate al *fair value through other comprehensive income – FVTOCI*);
3. Attività finanziarie *held for trading* (valutate al *fair value through profit and loss – FVTPL*; categoria residuale).

Il criterio di valutazione di tali strumenti finanziari (costo ammortizzato o fair value) dipende dai flussi di cassa dell'attività finanziaria previsti contrattualmente e dal modello di business adottato dal management per gestire le attività finanziarie (vedi fig. 1):

- la valutazione delle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali (*contractual cash flow characteristics test*) mira ad individuare se i flussi di cassa contrattuali dello strumento finanziario sono relativi esclusivamente alla quota di rimborso del valore nominale e agli interessi pagabili a scadenze fisse (solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding – *SPPI test*);
- la valutazione del modello di business (*business model test*) mira ad individuare l'obiettivo per cui l'attività finanziaria viene posseduta: incasso dei flussi di cassa contrattuali; detenzione sia ai fini dell'incasso che della vendita dello strumento finanziario; nessuna delle precedenti.

Nel caso in cui i flussi di cassa falliscano l'SPPI test, gli strumenti finanziari saranno valutati al fair value con variazioni al Conto Economico[40] indipendentemente dal business model dell'entità.

---

[36] IAS 32, paragrafo 11.

[37] Cfr. POTITO (2016), pag. 263.

[38] Il principio contabile internazionale IFRS 9 – *Financial Instruments* è stato sviluppato dallo IASB per superare i limiti del precedente principio, emersi in seguito alla crisi finanziaria del 2008. L'anno successivo, l'IFRS 9 viene pubblicato per la prima volta, per poi essere approvato nella sua versione definitiva nel luglio 2014.

[39] Cfr. DEZZANI - BUSSO - BIANCONE (2016).

[40] Medesima valutazione si applica anche qualora si scelga di esercitare la *fair value option*, ossia nel caso in cui tale classificazione serva ad eliminare o ridurre notevolmente una mancanza di uniformità nella valutazione o rilevazione (c.d. *asimmetrie contabili*). In questo caso, al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria, questa viene

Fig. 1 – Criteri di valutazione delle Attività Finanziarie (IASB)

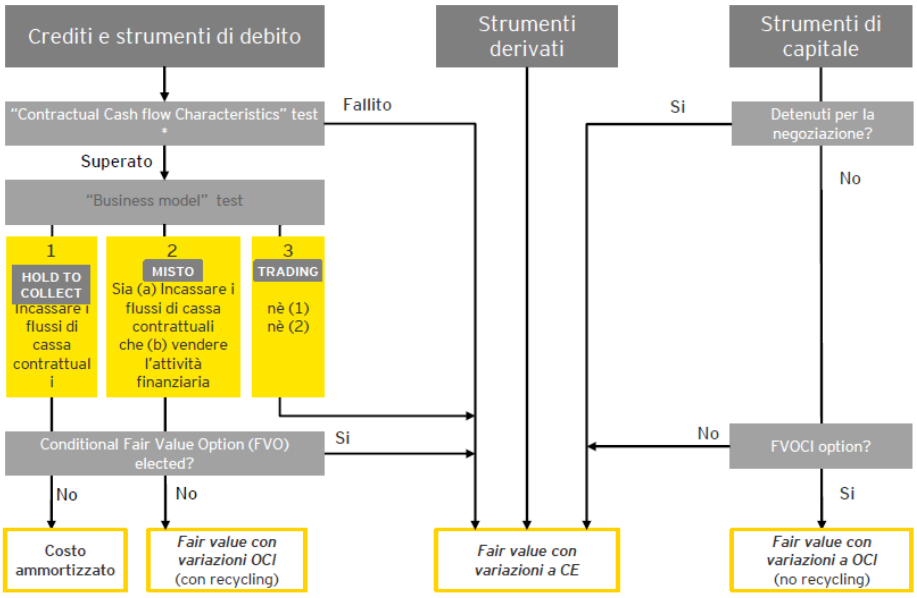

Come già previsto dallo IAS 39, la rilevazione degli strumenti finanziari avviene quando, e solo quando, l'impresa diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento.

Un importante elemento di novità introdotto dall'IFRS 9 è rappresentato dal modello di impairment delle attività finanziarie (*Loss Loan Provision – LLP*) che, superando il concetto di *incurred loss* del precedente standard, si basa su una metodologia di stima delle perdite di tipo atteso (*expected loss*)[41]. In base alle disposizioni contenute nel nuovo principio, infatti, le perdite attese future sulle attività finanziarie andranno contabilizzate dall'entità a prescindere dall'evento che provoca la perdita (*trigger event*). Inoltre, ad ogni data di reporting occorrerà verificare la presenza di eventuali aumenti del *credit risk*[42].

---

irrevocabilmente designata come da valutare al fair value con variazioni al Conto Economico. Cfr. DEZZANI - BUSSO - BIANCONE (2016), pag 2769.

[41] Tale metodologia di stima delle perdite è assimilabile a quella di derivazione regolamentare di Basilea. Infatti, questo approccio *forward looking* permetterà di ridurre l'impatto delle perdite contabilizzando in anticipo le rettifiche su crediti in modo proporzionale all'aumentare dei rischi, evitando di sovraccaricare i conti economici al manifestarsi degli eventi di perdita e riducendo l'effetto pro ciclico. Cfr. ARIANTE - DE ROSA - SICA (2016), pag. 8.

[42] Cfr. EY (2017).

Questo nuovo modello di impairment si applica a[43]:

- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
- investimenti di debito valutati al FVTOCI;
- alcuni contratti che prevedono impegni a finanziarie o garanzie.

Pertanto, le entità dovranno: rilevare sempre la perdita attesa per i prossimi 12 mesi (minimo) a Conto Economico *(12 month loss)*; riconoscere per quelle attività finanziarie in cui si rileva un significativo incremento nel rischio di credito dopo la rilevazione iniziale, le perdite di credito che sono possibili durante la vita attesa dello strumento *(lifetime loss)*.

Le disposizioni contenute nell'IFRS 9 devono essere applicate da tutte le entità a tutti gli strumenti finanziari, con alcune eccezioni. Più in dettaglio, confrontando la disciplina applicata a livello nazionale con i principi contabili internazionali, emergono le seguenti differenze fondamentali.

Le *partecipazioni* sono le uniche immobilizzazioni finanziarie disciplinate dallo Iasb con appositi standard, piuttosto che sulla base del principio più generale IFRS 9 sugli strumenti finanziari[44]. Esse risultano classificate in quattro tipologie, disciplinate da altrettanti principi diversi: partecipazioni in imprese controllate (IFRS 10), partecipazioni in imprese collegate (IAS 28 *revised*), partecipazioni in joint venture (IFRS 11), altre partecipazioni (IFRS 9). Per ciascun tipo di partecipazione sono previsti differenti criteri di valutazione. Ad oggi, lo Iasb tende a dare un rilevante perso alla valutazione basata sul *fair value*, da affiancare al criterio del costo.

Per i *titoli* e per i *crediti* non esiste nei principi contabili internazionali una specifica disciplina, pertanto essi seguono la classificazione generale degli strumenti finanziari contenuta nello IFRS 9[45].

Per quanto riguarda gli *strumenti finanziari derivati*, invece, troviamo corrispondenza tra le disposizioni nazionali e i principi contabili internazionali. Questi strumenti, che nella classificazione dello Iasb rientrano tra le attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico, si iscrivono infatti, sia in sede di rilevazione iniziale che successivamente, al *fair value*.

Elemento di raccordo tra la disciplina nazionale e quella internazionale, è costituito dal principio di prevalenza della sostanza sulla forma[46]. Secondo lo Iasb, uno strumento finanziario (o le sue componenti) trova classificazione all'interno delle categorie di attività, passività o strumento di patrimonio netto in relazione alla sostanza del contratto sottostante e nel rispetto delle definizioni stabilite dallo IAS 32[47]. In seguito al recepimento della Direttiva 2013/34/UE, tale principio è stato incluso anche nel nostro ordinamento (ex art. 2423-*bis*, co. 1, n. 1-*bis*).

---

[43] Cfr. BALLARIN (2016).
[44] Cfr. CERIANI - FRAZZA (2007), pag. 159.
[45] Cfr. REA (2016), pagg. 130-131.
[46] Cfr. MIELE - SURA - BONTEMPO - FABI (2017), pagg. 29-31.
[47] Cfr. CERIANI - FRAZZA (2007), pag. 160.

5. Considerazioni conclusive

Alla luce dell'analisi appena effettuata, si può constatare come la voce riguardante le immobilizzazioni finanziarie sia stata profondamente segnata dagli adeguamenti normativi effettuati nel nostro ordinamento a seguito dell'attuazione del D.Lgs. n. 139/2015, conseguente al recepimento della Direttiva contabile 2013/34/UE. Al riguardo, infatti, sono state introdotte significative novità, quali: il criterio del costo ammortizzato, la valutazione dei crediti considerando il fattore temporale, l'iscrizione in bilancio degli strumenti finanziari derivati e la loro valutazione al fair value[48].

L'introduzione del D.Lgs. n. 139/2015 ha portato quindi ad un aggiornamento delle norme civilistiche sul bilancio e dei principi contabili nazionali, con l'elaborazione di nuove edizioni degli OIC disciplinanti le varie poste ricomprese nelle immobilizzazioni finanziarie, in quanto colpite tutte e pienamente da tali innovazioni.

In questo rinnovato scenario, ai redattori del bilancio sono richieste nuove competenze e nuove modalità operative di rappresentazione. Poiché la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie sempre più spesso comporta procedimenti complessi, il legislatore ha previsto in alcuni casi (come illustrato in precedenza) la possibilità per le imprese di minori dimensioni (ex artt. 2435-*bis*, 2435-*ter*) di adottare un regime semplificato.

Le nuove procedure rispondono all'esigenza di garantire una rappresentazione maggiormente veritiera e corretta del patrimonio aziendale e del risultato economico dell'esercizio. Come visto, infatti, l'applicazione del criterio del costo ammortizzato consente di distribuire le differenze, positive o negative, rilevate tra il valore di acquisizione e il valore di rimborso a scadenza dei titoli, nonché tra il valore iniziale e il valore a scadenza dei crediti, in base al principio di competenza economica. Inoltre, significativa è l'introduzione, per la prima volta, degli strumenti finanziari derivati nel bilancio. Si tratta, infatti, di un'assoluta novità, sia per quanto concerne la tipologia dello strumento in questione che per il criterio di valutazione adottato (fair value in luogo del costo storico tradizionalmente impiegato come riferimento dalle norme sul bilancio).

Adeguamenti quindi complessi ma necessari, per disciplinare una delle aree di maggiore rilevanza strategica per l'impresa, in considerazione anche dell'accresciuta importanza della gestione finanziaria.

[48] Cfr. POTITO (2016), pag. 261.

Bibliografia

ARIANTE P., DE ROSA C., SICA C. (2016), *IFRS 9: cosa cambia e quali sono gli impatti del nuovo standard contabile internazionale per le banche*, IPE Working Paper, Napoli.

BALLARIN F. (2016), *Transizione al nuovo IFRS 9: effetti ed esempi pratici*, in Amministrazione & Finanza n. 10, IPSOA, Milano.

BLANKESPOOR E., LINSMEIER T. J., PETRONI K. R., SHAKESPEARE C. (2013), *Fair Value Accounting for Financial Instruments: Does It Improve the Association between Bank Leverage and Credit Risk?*, in The Accounting Review, Vol. 88, No. 4, pp. 1143-1177.

CAMILLERI E., CAMILLERI R. (2017), *Accounting for Financial Instruments: A Guide to Valuation and Risk Management*, Routledge, New York.

CAPODAGLIO G., SEMPRINI L., DANGARSKA V. S. (2016), *Il nuovo bilancio d'esercizio*, Maggioli Editore, Rimini.

CERIANI G., FRAZZA B. (2007), *Compendio dei principi contabili IAS/IFRS e relative interpretazioni SIC/IFRIC*, Aracne, Roma.

COTTER D. (2012), *Advanced Financial Reporting – A complete Guide to IFRS*, Pearson Financial Times/Prentice Hall, Harlow, England.

DEZZANI F., BUSSO D., BIANCONE P. P. (2016), *IAS/ IFRS*, IPSOA, Milano.

EY (2017), *IFRS 9: Principali novità*.

GIUNTA F., PISANI M. (2017), *Il bilancio*, Maggioli Editore, Rimini.

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB), Principio contabile internazionale IAS 32, *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio*.

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB), Principio contabile internazionale IFRS 9, *Strumenti finanziari*.

IORI M. (2017), *Principi contabili nazionali e internazionali*, GRUPPO 24ORE, Milano.

LAUX C. (2012), *Financial instruments, financial reporting, and financial stability*, in Accounting and Business Research, Vol. 42, Issue 3.

LIBERATORE G. (a cura di) (2016), *La contabilità generale per il bilancio di esercizio. Profili teorici e applicativi*, FrancoAngeli, Milano.

MIELE L., SURA A., BONTEMPO F., FABI T. (2017), *Bilancio e reddito d'impresa*, IPSOA, Milano.

ONESTI T., ROMANO M., TALIENTO M. (2016), *Il bilancio di esercizio nelle imprese*, Giappichelli Editore, Torino.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (OIC) (2016), Principi contabili, OIC15, *Crediti*.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (OIC) (2016), Principi contabili, OIC 20, *Titoli di debito*.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (OIC) (2016), Principi contabili, OIC 21, *Partecipazioni*.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (OIC) (2016), Principi contabili, OIC 32, *Strumenti finanziari derivati*.

PALMA A. (a cura di) (2016), *Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili*, Giuffrè Editore, Milano.

POTITO L. (2016), *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore, Torino.

QUAGLI A. (2017), *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Giappichelli Editore, Torino.

REA M. A. (2016), *L'analisi di bilancio per il controllo della gestione*, Giappichelli Editore, Torino.

RYAN S. G. (2016), *Financial Instruments and Institutions. Accounting and Disclosure Rules*, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey.

SANTESSO E., SOSTERO U. (2016), *I principi contabili per il bilancio d'esercizio*, EGEA, Milano.

SAVIOLI G. (2017), *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali*, Giuffrè Editore, Milano.

CAPITOLO OTTAVO

LE RIMANENZE D'ESERCIZIO

di *Stefania Veltri*

1. Significato economico-aziendale

Le giacenze di magazzino sono rappresentate da quei fattori a breve ciclo di utilizzo che, sebbene acquistati per essere impiegati nei processi produttivi non sono stati consumati e da quei beni che, sebbene prodotti per il mercato, non sono stati ancora venduti.

Sotto il profilo contabile il valore di tali beni non può far parte del reddito di periodo, che come noto deriva da una adeguata correlazione tra componenti positivi e negativi di competenza economica dell'esercizio[1].

I valori economici relativi alle giacenze devono essere quindi sospesi dal conto economico ed iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale[2].

La valorizzazione delle rimanenze che compongono il magazzino rappresenta uno dei punti cardine nella redazione del bilancio d'esercizio[3].

[1] Come noto un costo (un ricavo) è di competenza economica di un periodo amministrativo quando i servizi ad esso relativi sono stati effettivamente consumati (sono stati effettivamente creati e ceduti) in quel determinato periodo amministrativo.

[2] Contabilmente, le scritture relative alle rimanenze fanno parte delle scritture di assestamento (di rettifica), redatte a fine esercizio allo scopo di determinare i costi ed i ricavi di *competenza economica* dell'esercizio ai fini della individuazione dello stesso. Cfr. MUSAIO (2002).

[3] Le rimanenze sono la prima posta di bilancio ad essere stata oggetto di considerazione nei principi contabili nazionali ed internazionali. APRILE (2010).

Il processo valutativo delle rimanenze può essere scisso in due fasi successive:

1) rilevazione delle quantità in giacenza;
2) valorizzazione delle quantità in giacenza[4].

L'accertamento della quantità di beni in giacenza dell'azienda è determinato attraverso le opportune le operazioni di inventario[5], obbligatorio ai sensi dell'articolo 2217 c.c., che consistono nella classificazione e conta fisica degli elementi di proprietà "sostanziale" dell'azienda, indipendentemente dal fatto che siano o meno presenti nei locali della stessa[6].

In tema di rilevazione iniziale delle rimanenze, il D.lgs. 139/2015 ha sostituito il principio della funzione economica con quello della sostanza economica, per cui perché i beni vengano inclusi nelle rimanenze l'accento non è posto sul passaggio del titolo di proprietà, bensì sul trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito, che di solito avviene con il trasferimento del titolo di proprietà[7].

Fig. 1 – Determinazione delle giacenze di magazzino

+ BENI IN MAGAZZINO (DA INVENTARIO FISICO)
+ BENI DI PROPRIETÀ SOSTANZIALE PRESSO TERZI
- BENI DI TERZI IN MAGAZZINO
= *BENI DI PROPRIETÀ IN MAGAZZINO*
+ BENI DA RICEVERE (DI PROPRIETÀ SOSTANZIALE)
- BENI DA CONSEGNARE (DI PROPRIETÀ DI TERZI)
= *GIACENZE DI MAGAZZINO*

[4] CAMERAN (2016).

[5] Il principio contabile OIC 13 consente di sostituire all'inventario fisico un sistema affidabile di scritture contabili di magazzino a condizione di una verifica periodica dell'affidabilità di tali rilevazioni sulla base di una conta fisica completa, facoltativa se l'azienda ha elaborato affidabili sistemi di controllo e di rilevazione delle quantità (esempio il campionamento statistico). APRILE (2010).

[6] Le rimanenze di magazzino includono pertanto: a) le rimanenze di magazzino presso gli stabilimenti dell'impresa, escluse quelle ricevute da terzi in visione, prova, c/o deposito ecc.; b) le rimanenze per le quali è avvenuto il trasferimento dei rischi e benefici in capo all'impresa collocate presso terzi in c/o deposito, prova, lavorazione ecc.; c) i materiali merci e prodotti acquistati, non ancora pervenuti ma in viaggio per i quali l'impresa ha già acquisito il titolo di proprietà (OIC 13).

[7] Art 2423-bis, punto 1-bis) "la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non c'è coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici e quella in cui viene traferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e benefici (OIC 13). Viene pertanto ad evidenza una nozione di rimanenza essenzialmente giuridica piuttosto che fisica.

La valorizzazione delle giacenze di magazzino costituisce l'obiettivo del presente capitolo, che si focalizzerà sul criterio generale di valutazione delle rimanenze alla luce delle disposizioni del codice civile e del principio contabile nazionale (par. 3) e del principio contabile internazionale (par. 4), previa una breve disamina sulla rappresentazione in bilancio delle rimanenze (par. 2). Il capitolo terminerà con un paragrafo di considerazioni dottrinali sulle problematiche relative alla valutazione delle rimanenze (par. 5).

2. Rappresentazione in bilancio

Le rimanenze trovano rappresentazione in bilancio sia nello stato patrimoniale, in quanto elementi attivi del patrimonio ancora nella disponibilità dell'azienda, da utilizzare negli esercizi successivi, che nel prospetto di conto economico, a detrazione dei costi sostenuti, di modo che questi esprimano il costo di competenza economica. Inoltre la nota integrativa deve fare luce su diversi aspetti del processo valutativo seguito.

Secondo quanto previsto all'art. 2424 del Codice Civile, le rimanenze, figurano nell'attivo dello Stato Patrimoniale quali componenti dell'Attivo Circolante (Classe C, sottoclasse I - Rimanenze). Esse devono essere esposte nelle seguenti *voci*[8]:

1. materie prime, sussidiarie e di consumo;
2. prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3. lavori in corso su ordinazione;
4. prodotti finiti e merci;
5. acconti[9].

Una articolazione delle rimanenze nelle diverse categorie è centrale ai fini valutativi poiché le modalità di applicazione del criterio generale di valutazione possono divergere in relazione alle diverse categorie di giacenze. In seno a ciascuna voce può inoltre assumere rilievo la diversa natura della rimanenza nonché l'utilizzo che delle rimanenze viene fatto in azienda in termini di funzione o destinazione finale[10].

[8] Le voci sopra indicate possono essere ulteriormente suddivise purché non si elimini la voce complessiva e l'importo corrispondente.

[9] Si tratta di anticipi corrisposti a fornitori di materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, prodotti finiti e merci, inseriti in magazzino avendo riguardo all'aspetto economico della transazione (quota di costo pagata in anticipo), piuttosto che a quello strettamente finanziario (credito verso il fornitore). Cfr QUAGLI (2017). Gli acconti sono disciplinati non dal principio contabile OIC 13 bensì dal principio contabile OIC 15 relativo ai crediti. APRILE (2010).

[10] GIUNTA, PISANI (2017).

Il legislatore civile aggrega le voci avendo come riferimento il ciclo produttivo: nella voce 1) inserisce i fattori produttivi ancora a disposizione dell'impresa, nella voce 2) i fattori produttivi che non hanno ancora completato il ciclo produttivo, nella voce 4) inserisce i beni destinati alla vendita. La voce 3) individua una particolare categoria di prodotti in corso di lavorazione. Si tratta di beni appositamente ordinati su commessa, per i quali di solito sono prefissati il prezzo, le modalità e le caratteristiche di esecuzione. Per la loro rilevanza e per i differenti criteri di valutazione utilizzati, la problematica della valutazione dei lavori in corso su ordinazione sarà trattata nel capitolo successivo.

Le voci oggetto del capitolo sono la 1), la 2) e la 4), tipiche di imprese industriali e, relativamente alle merci, di imprese commerciali che producono in serie o a flusso continuo[11].

Come si può notare, la classificazione delle scorte accolta dal Codice Civile si riferisce principalmente ad imprese di natura industriale e, tramite l'inserimento della voce "merci", ad imprese di natura mercantile, pur essendo indirizzata anche ad imprese di servizi, caratterizzate da una non materialità delle rimanenze[12].

Il Codice Civile non definisce il contenuto delle singole voci, per le quali il riferimento è il documento OIC 13 (Dicembre 2016).

Le materie prime, le materie sussidiarie e le materie di consumo individuano i fattori produttivi a veloce ciclo di utilizzo (che partecipano cioè ad un solo ciclo produttivo) impiegati nella realizzazione dei prodotti finiti destinati alla vendita. In particolare, le materie prime sono rappresentate da materiali destinati ad essere fisicamente incorporati nei prodotti finiti (es. legno per un'azienda che produce mobili) ma anche dai componenti d'acquisto (parti dotate di una certa autonomia funzionale in attesa di essere assemblati per concorrere alla formazione di prodotti complessi); le materie sussidiarie e le materie di consumo sono assimilabili alle materie prime, con la peculiarità che il loro contributo al processo produttivo è indiretto, in quanto svolgono una funzione strumentale o complementare. In dettaglio, le materie sussidiarie sono costituite da beni che, pur essendo anch'essi incorporati nei prodotti finiti, costituiscono elementi secondari rispetto alle materie prime (es. viti), mentre le materie di consumo includono fattori che vengono con-

[11] Le imprese industriali possono essere classificate, in base al sistema di produzione utilizzato, in imprese industriali che producono *per il magazzino*, sulla base di una domanda di mercato stimata (produzione in serie/su modello o a flusso continuo/su processo), ed imprese industriali che producono *su commessa*, cioè sulla base di specifiche richieste del cliente.

[12] Le imprese che a fine esercizio si trovano in presenza di rimanenze non collocabili tra le voci presenti all'interno dello Stato Patrimoniale possono (terzo comma art. 2423 –ter c.c.) aggiungere altre voci qualora il contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli art. 2424 e 2425. GHINI (2002).

sumati e quindi partecipano indirettamente al processo produttivo (es. lubrificanti, combustibili), altri materiali di consumo non necessariamente collegati al processo produttivo (materiale di pulizia, materiale pubblicitario), materiale di manutenzione e pezzi di ricambio, imballaggi a perdere.

I prodotti in corso di lavorazione ed i semilavorati individuano prodotti che non hanno ancora completato, al termine dell'esercizio, il ciclo di produzione e che si trovano ad un diverso stadio di lavorazione. I prodotti in corso di lavorazione sono prodotti che, non avendo una precisa identità fisica (non sono più materie prime e non sono ancora prodotti finiti), non sono suscettibili di una valutazione autonoma sul mercato. Al contrario, i semilavorati possiedono una precisa identità fisica e contabile e possono essere oggetto di autonome contrattazioni commerciali; l'azienda, oltre a produrli internamente, può acquistarli (e quindi anche venderli) sul mercato. I semilavorati–prodotti finiti vanno iscritti nella voce 2), mentre i semilavorati–componenti vanno iscritti nella voce 1), tra le materie prime.

I prodotti finiti sono beni che hanno completato il ciclo di produzione e sono destinati alla vendita. Le merci sono i beni acquistati da aziende mercantili per essere poi rivenduti senza avere subito trasformazioni fisiche.

Nello schema di Conto economico civilistico (art. 2425), le rimanenze sono presenti:

- nella classe "A) Valore della Produzione", alla voce 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- nella classe "B) Costi della Produzione", alla voce 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci[13].

Le suddette variazioni esprimono la differenza tra rimanenze finali e le esistenze iniziali dei beni in oggetto.

La variazione iscritta nel valore della produzione (voce A2) è composta dalla somma algebrica di rimanenze finali e iniziali, dove le prime concorrono con segno positivo, e le seconde con segno negativo. Il valore della produzione di un'impresa industriale nell'esercizio *n* è infatti dato dal valore dei beni che l'impresa ha venduto (ricavi di vendita) nell'esercizio *n* al quale va aggiunto il valore dei beni che a fine esercizio non sono stati ancora venduti ma di cui si deve tenere conto poiché prodotti dall'azienda nel corso dell'esercizio n (rimanenze finali). Il valore dei beni di magazzino ad inizio esercizio (esistenze iniziali) deve essere, invece, sottratto perché non fa parte della produzione dell'anno *n*, bensì della produzione dell'anno *n-1* (esistenze iniziali *n* = rimanenze finali anno *n-1*)[14].

[13] Non esiste pertanto corrispondenza tra i valori di magazzino dello stato patrimoniale, che rileva il valore finale, e i valori di magazzino del conto economico, che espone le variazioni.

[14] In formule: *Valore della produzione = Ricavi + RF – EI = Ricavi + Δ scorte*

dove RF = Rimanenze Finali di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; EI = Esistenze Iniziali di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; Δ = delta.

Di contro, per la determinazione del costo della produzione, le rimanenze iniziali concorrono con segno positivo alla determinazione dei costi di produzione, e le rimanenze finali con segno negativo (voce B-11). Il valore del costo dei fattori produttivi utilizzati per la produzione nell'anno *n* è dato infatti dal valore dei fattori produttivi acquistati nell'anno n, al quale deve essere sottratto il valore di quei fattori produttivi che a fine esercizio non sono stati ancora utilizzati e che quindi entreranno a far parte della produzione dell'esercizio n+1 (rimanenze finali) e deve essere aggiunto il valore dei beni di magazzino ad inizio esercizio (esistenze iniziali), relativo a fattori produttivi acquisiti e non utilizzati nell'esercizio precedente, che sono quindi entrati a far parte della produzione nell'esercizio corrente. In altre parole, se alla voce "acquisti di materie" (indicata al n. 6) viene sottratta la somma algebrica delle rimanenze iniziali e finali di materie si ottiene il costo delle materie consumate nell'esercizio, e quindi di competenza dello stesso[15].

I semilavorati devono essere inseriti tra le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, se prodotti, mentre devono essere inseriti nelle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci se acquistati.

Da sottolineare, ancora, l'iscrizione in bilancio delle merci, considerate affini ai prodotti finiti per l'iscrizione nello Stato Patrimoniale, affini alle materie prime, sussidiarie e di consumo, per l'iscrizione nel Conto Economico. Tale differente collocazione si giustifica per il fatto che il legislatore italiano prescrive, per il Conto economico, una struttura fondata sul criterio di classificazione della natura (da cui il binomio merci-materie) e, per lo Stato patrimoniale, una struttura fondata sul criterio di classificazione della destinazione (da cui il binomio merci-prodotti finiti)[16].

Infine, le informazioni da fornire in Nota Integrativa sono essenzialmente contenute all'art. 2427 c.c. ai punti 1), 4), 8), 9). In relazione al punto 1), in nota integrativa devono risultare le informazioni in merito al metodo di va-

Se RF > EI, la voce A2 è positiva, per cui aumenta il valore della produzione; se RF < EI, la voce A2 è negativa, per cui diminuisce il valore della produzione.

[15] In formule: *Consumo della produzione = Acquisti - RF + EI = Acquisti - Δ scorte*
Dove RF = Rimanenze Finali di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; EI = Esistenze Iniziali di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; Δ = delta.
Se RF > EI, la voce B11 è negativa, per cui diminuiscono i costi di produzione; se RF < EI, la voce B11 è positiva, per cui aumentano i costi di produzione.

[16] Una parte della dottrina ritiene che le merci siano da accomunare ai prodotti finiti anche in termini di natura, in quanto le merci in rimanenza esprimono, come i prodotti finiti in rimanenza, i risultati finali dei processi aziendali di trasformazione, economica in un caso, economico-tecnica nell'altro, facendo riferimento alla nozione di produzione quale processo incrementativo di utilità. Si noti come l'inserimento delle rimanenze di merci tra i costi della produzione svuoti di significato l'aggregato "valore della produzione" per le imprese commerciali. Cfr CARATOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*.

lutazione adottato, dando specifico risalto al metodo utilizzato per la determinazione del flusso dei costi (per il cui dettaglio si rinvia al successivo paragrafo 3). Il punto 4) impone di esplicitare le variazioni nella consistenza (quantità) delle varie voci di rimanenza, il punto 8) di evidenziare l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori delle rimanenze di magazzino, distintamente per ogni voce ed il punto 9) di riportare eventuali gravami esistenti sulle rimanenze in termini di impegni, garanzie e passività potenziali. L'art. 2426 comma 1, punto 10 c.c. impone inoltre di indicare, se di importo apprezzabile, le differenze che esistono tra i costi correnti alla chiusura dell'esercizio e quelli attribuiti alla rimanenza sulla base del criterio prescelto. Nel caso in cui il metodo di valutazione sia stato modificato rispetto all'esercizio precedente, è obbligatorio motivare le ragioni del cambiamento ed evidenziare gli effetti da questo prodotti sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa (art 2423 bis, comma 2, c.c.)[17].

3. Criteri di valutazione e principi contabili nazionali

3.1. Premessa

In Italia i criteri di valutazione delle rimanenze sono disciplinate dal Codice Civile con riferimento alle società di capitali ed applicabili, nei limiti di compatibilità, a tutti gli imprenditori commerciali non piccoli.

L'articolo del Codice Civile che disciplina la valutazione delle rimanenze è l'art. 2426, comma 1, ai punti 9 e 10[18].

[17] La prassi contabile nazionale sottolinea l'importanza di ulteriori specifiche informazioni da fornire in nota integrativa, tra cui i criteri adottati per la svalutazione al valore di realizzo desumibile dal mercato, il ripristino del costo originario (qualora vengano meno le ragioni che avevano reso necessario l'abbattimento al valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato) e del conseguente effetto sul conto economico, i casi in cui si utilizza il costo specifico per determinare il costo dei beni fungibili in magazzino. GIUNTA-PISANI (2017).

[18] Il riferimento è agli articoli del Codice Civile per come modificati in base alla riforma apportata dal *D. Lgs. n. 139/2015*, con decorrenza dall'01.01.2016 ed applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dall'01.01.2016, *in attuazione della Direttiva 2013/34/UE*, abrogativa delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV e VII Direttiva). Tale direttiva, pur riconfermando i principi ispiratori della IV e VII Direttiva, introduce delle novità tese a realizzare un graduale accostamento del bilancio ai principi contabili internazionali (cap. 1 del presente testo). Tuttavia, in merito alla valutazione delle rimanenze, non si sono avute modifiche in merito ai punti 9 e 10, comma 1, art 2426 c.c.

Tuttavia il solo riferimento alle norme di legge non può considerarsi esaustivo. A causa della sintesi e della generalità delle indicazioni riportate nel Codice Civile, il redattore di bilancio deve rifarsi a più precise indicazioni tecniche elaborate da organismi professionali cui è riconosciuta competenza ed autorevolezza. Il riferimento è al principio contabile nazionale OIC 13 "Rimanenze", predisposto dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) per come modificato a dicembre 2016[19]. Utili indicazioni per il redattore di bilancio possono inoltre derivare dal principio contabile internazionale IAS 2, le cui disposizioni e le differenze con i criteri dettati a livello nazionale saranno oggetto del paragrafo successivo.

L'art 2426 c.c. al punto 9 stabilisce un criterio generale: le rimanenze, qualunque esse siano, devono essere iscritte in bilancio (valutate) "al costo di acquisto o produzione, calcolato secondo il n. 1 ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore"[20].

Si tratta, evidentemente, dell'applicazione del principio della *prudenza:* l'inserimento in bilancio delle rimanenze al valore minore tra i due eviterebbe il trasferimento all'esercizio successivo di costi che potrebbero non essere recuperati attraverso i ricavi di vendita, con conseguente attribuzione di maggiori quote di costo a carico dell'esercizio in chiusura[21].

La valutazione per *categorie omogenee* di beni opportunamente identificate (si veda paragrafo 2) risponde anch'essa al criterio prudenziale, poiché applicare il criterio di valutazione all'intero magazzino determinerebbe compensazioni significative tra perdite presunte su alcune categorie di beni in magazzino (il cui costo eccede il valore di mercato) e utili attesi (ma non realizzati) su altre il cui valore di mercato eccede il costo[22].

Il processo valutativo nasce a seguito di un confronto tra valore unitario di costo (che è il criterio base di valutazione per gli elementi del patrimonio previsto dal legislatore) e valore unitario di mercato.

Il funzionamento del criterio generale di valutazione appare pertanto di semplice applicazione: a fine anno, una volta redatto l'inventario, occorre determinare per ogni bene, o categoria omogenea di beni, in magazzino il valore di costo ed il valore di mercato e poi scegliere il minore dei due.

[19] Ai Principi Contabili nazionali è riconosciuta la funzione di strumenti tecnici di interpretazione ed integrazione delle norme di legge. Cfr. CAMERAN (2016).

[20] Il Codice Civile consentiva l'adozione di un criterio di valutazione semplificato per i beni minori (materie di scarsa importanza rispetto all'attivo circolante) e cioè l'iscrizione nell'attivo ad un valore *costante* qualora fossero regolarmente rinnovati e non vi fossero variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione (art. 2426 n. 12). Tale disposizione, comunque scarsamente applicata, è stata abrogata dal D. Lgs. 139/2015.

[21] In base al principio della prudenza, gli utili devono essere riconosciuti solamente quando realizzati, contrariamente alle perdite, da riconoscersi anche se solamente temute.

[22] OIC 13. Tale compensazione non è ammissibile alla luce dell'art 2423-bis, n. 5: *"gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente*".

Tuttavia, all'atto pratico, occorre dare risposta a numerosi elementi. Quali sono gli elementi da considerare per determinare il valore di costo? Come procedere se la numerosità o la tipologia delle giacenze non consente di individuare un costo specifico per ognuno dei beni che formano una determinata categoria omogenea di rimanenze? Come si determina il valore di mercato? Cosa accade se, negli esercizi successivi, si riduce la funzionalità espressa dal valore originario di costo? Il paragrafo, alla luce dei riferimenti normativi (art 2426 comma 1, punti 9 e 10) e del documento OIC 13 risponderà a tali domande.

3.2. La configurazione di costo da adottare

In relazione alla nozione di costo da utilizzare occorre evidenziare tre elementi. Il primo è che si fa riferimento ad una nozione di costo effettivo, ossia un costo determinato a consuntivo sulla base di quanto avvenuto nel periodo di tempo oggetto di analisi e costituito dal complesso dei costi sostenuti per ottenere la proprietà delle rimanenze di magazzino nel loro attuale sito e condizione[23]. Il secondo elemento da sottolineare è che si fa riferimento non ad una nozione elementare di costo, ma ad una figura o configurazione di costo, intendendo con tale definizione un'aggregazione per somma di voci elementari di costo. Il terzo elemento da sottolineare è che si fa riferimento ad una figura di costo unitario specifico, ossia un costo specificamente sostenuto per le singole unità fisiche in rimanenza.

Per determinare il valore originario di costo occorre fare riferimento alla tipologia di beni che compongono il magazzino. In particolare, occorre distinguere tra[24]:

a) materie prime, materie sussidiarie, materie di consumo e merci, che sono state acquistate ma non hanno subito alcun processo di trasformazione;
b) prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione, che hanno subito un processo di trasformazione.

Per i beni sub a) il riferimento è il costo d'acquisto, per beni sub b) il riferimento è il costo di produzione.

La figura del costo d'acquisto comprende, in base all'art 2426 c.c., gli oneri accessori eventualmente sostenuti dall'impresa per avere la disponibilità dei materiali o delle merci. L'OIC 13, a titolo esemplificativo, inserisce tra i costi accessori i costi di trasporto, di movimentazione, di dogana e tutti

[23] Sotto il profilo terminologico, la nozione più generale di costo effettivo sostenuto per l'acquisto o la produzione ha sostituito la nozione di costo storico, richiamata dall'OIC 13 solo nelle definizioni. La nozione di costo effettivo si contrappone a quella di costo *standard*, definibile quale costo calcolato a preventivo sulla base di ipotizzate condizioni di efficienza del processo produttivo. L'OIC 13 consente l'utilizzo dei costi standard solo se rappresentativi dei costi effettivi.

[24] GIUNTA-PISANI (2017).

gli altri costi accessori direttamente imputabili al prodotto. Ai sensi dell'art. 2425-*bis* i costi e gli oneri devono essere indicati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi[25]. Gli oneri finanziari sono esclusi dalla determinazione del costo delle rimanenze dei beni sub b).

Fig. 2 – Determinazione del costo unitario di acquisto

COSTO DI ACQUISTO
PREZZO EFFETTIVO D'ACQUISTO
(AL LORDO DEGLI SCONTI DI CASSA)
+
ONERI ACCESSORI
(SPESE TRASPORTO, DOGANA, ECC.)
-
RESI, SCONTI COMMERCIALI, ABBUONI, PREMI

Il costo di produzione, in base a quanto previsto dal Codice Civile, comprende "tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi" (art 2426, n. 1).

La disciplina civilistica prevede pertanto che il costo di produzione sia innanzitutto costituito dai costi dei fattori produttivi che concorrono alla produzione del bene[26]. Il legislatore, inoltre, consente di includere nella figura di costo anche i costi indiretti di prodotto, originando così la configurazione di costo comunemente definita "costo pieno di produzione"[27]. La locuzione "può comprendere" non va intesa nel senso di facoltà di scelta se inserire o meno la quota di costi indiretti da parte dei redattori del bilancio, bensì va interpretata in tal senso: al prodotto deve essere imputata una quota di costi indiretti solo se e nella misura in cui l'impresa è in grado di determinarne il valore. Tale capacità viene definita discrezionalità tecnica[28].

Tra i costi indiretti di produzione rientrano i costi industriali non direttamente riferibili al bene oggetto di valutazione, ma comuni a più produzioni

[25] Il principio contabile OIC 13 fa riferimento a sconti commerciali (incondizionati e di quantità). Gli sconti di cassa, a causa della loro natura finanziaria, sono accreditati al conto economico fra i proventi finanziari (voce C.16) all'atto del pagamento della fattura. L'IVA nella fattura di acquisto non è un costo ma un credito verso l'Erario, salvo il caso di IVA indetraibile.

[26] Materie prime, sussidiarie ed accessorie, manodopera diretta, imballaggi, altri costi diretti. La figura di costo composta da tutti i costi diretti di produzione prende il nome di *costo primo*.

[27] La figura del costo pieno di produzione (*full cost*) è una configurazione di costo che può essere ottenuto a partire dal costo primo, sommando cioè ai costi diretti industriali la quota di costi indiretti che può ragionevolmente essere attribuita al prodotto.

[28] Relazione ministeriale di commento all'art. 2426 c.c..

dell'azienda. Si tratta di costi che sarebbero stati sostenuti anche in caso di mancata realizzazione del bene oggetto di valutazione[29].

Il costo di ogni prodotto è quindi calcolato in due passaggi successivi:

1. calcolo del costo diretto industriale (costo primo);
2. calcolo della quota di costi indiretti industriali da attribuire al prodotto.

La prima fase non crea particolari problemi. Essa riguarda, infatti, i costi relativi ai fattori produttivi il cui consumo è misurabile in modo oggettivo ovvero quelli utilizzati in modo esclusivo per ciascun prodotto[30]. Operativamente, tale fase richiede l'utilizzazione di un documento (la distinta base produttiva) che specifica per ogni codice di prodotto il consumo di fattori produttivi diretti (quali materiali e componenti, manodopera diretta, lavorazioni esterne, imballaggi, ecc.).

Più complessa, invece, è la seconda fase. Essa comporta l'individuazione dei costi indiretti che rientrano a pieno titolo tra i costi di produzione, nonché la scelta della opportuna base in funzione della quale ripartire tali costi tra le diverse tipologie di prodotti aziendali[31]. In base al principio contabile nazionale OIC 13, concorrono a far parte dei costi di produzione solamente quelli che si rendono necessari per porre le rimanenze di magazzino nel loro attuale stato e sito[32]. Sono, pertanto, esclusi dal costo di produzione: i costi di distribuzione commerciale, la cui esclusione è prevista espressamente dal c.c. (art. 2426 n. 9), i costi di ricerca e sviluppo, i costi amministrativi, le spese industriali di natura eccezionale, gli oneri finanziari (che possono tuttavia essere inclusi in determinate circostanze)[33].

[29] GIANFELICI (2017).

[30] Il principio OIC 13 individua le seguenti tipologie di costi diretti: (a) costo materiali utilizzati, ivi inclusi i trasporti su acquisti; (b) costo della mano d'opera diretta, inclusivo degli oneri accessori; (c) semilavorati d'acquisto; (d) imballaggi; (e) costi relativi a licenze di produzione.

[31] Per ripartizione opportuna si fa riferimento ad una ripartizione che rispetti il principio *causale*, ossia i costi indiretti vanno imputati in base a parametri idonei a riflettere la "causa" che ne ha provocato il sostenimento.

[32] A differenza della disciplina civilistica, l'organismo italiano di contabilità (OIC) raccomanda la valutazione al costo pieno industriale, al fine di evitare una sottovalutazione delle rimanenze. A titolo esemplificativo, il principio OIC 13 individua i seguenti costi indiretti industriali: (a) stipendi, salari e relativi oneri aderenti la mano d'opera indiretta ed il personale tecnico di stabilimento; b) ammortamenti economico-tecnici dei cespiti destinati alla produzione, ad esclusione degli ammortamenti stanziati per usufruire di un beneficio fiscale altrimenti non ottenibile; c) manutenzioni e riparazioni; d) materiali di consumo; e) altre spese effettivamente sostenute per la lavorazione di prodotti (gas metano, acqua, manutenzione esterna, servizi di vigilanza, ecc.).

[33] I costi di distribuzione vanno esclusi perché si riferiscono alla fase di vendita, successiva a quella di produzione; i costi di ricerca e sviluppo (eccetto quelli di progettazione sostenuti per specifici ordini di clienti) vanno esclusi in quanto riferibili a prodotti futuri e non associabili con le rimanenze dello stesso esercizio; i costi amministrativi sono costi di natura ricorrente, da attribuire all'esercizio in cui sono rilevati; le spese industriali anomale (ad es. spese di trasferimento di un impianto da uno stabilimento all'altro, spese di natura eccezionale dovuti a incendi, allagamenti ed altre calamità naturali, sprechi anormali di materiali, lavoro o altri costi di

Per quanto riguarda i criteri di ripartizione, questi non sono disciplinati dal codice, per cui intervengono i principi contabili nazionali ad integrare. Secondo il principio contabile OIC 13, i costi indiretti possono essere distinti in variabili e fissi[34]. Mentre i costi variabili indiretti sono attribuiti ad ogni unità prodotta in base al livello effettivo di produzione, i costi fissi indiretti devono essere distribuiti tra i prodotti in funzione dello sfruttamento della capacità produttiva "normale" (*potenziale*), che rappresenta la produzione che si prevede di realizzare mediamente durante un numero di esercizi o periodi stagionali in circostanze normali (non condizionate cioè da fenomeni o accadimenti di natura eccezionale), tenendo conto della perdita di capacità derivante dalla manutenzione pianificata[35].

Fig. 3 – Determinazione del costo pieno unitario di produzione

COSTO PIENO DI PRODUZIONE
COSTO DEI MATERIALI
+
COSTI INDUSTRIALI VARIABILI DIRETTI
+
COSTI INDUSTRIALI INDIRETTI RAGIONEVOLMENTE IMPUTABILI AL PRODOTTO
+
ONERI FINANZIARI (POSSIBILITÀ)
-
COSTI DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE, COSTI DI RICERCA E SVILUPPO, COSTI AMMINISTRATIVI, SPESE INDUSTRIALI DI NATURA ECCEZIONALE

produzione) rappresentano anch'esse elementi negativi di reddito dell'esercizio in cui sono stati sostenuti; gli oneri finanziari vanno esclusi per diversi motivi tra cui la difficoltà di calcolo e la non opportunità che scelte di natura finanziaria incidano sul calcolo del costo di produzione: in relazione a tale ultimo punto, è tuttavia possibile includere gli oneri finanziari relativi a beni per la cui produzione siano stati sostenuti specifici finanziamenti (è il caso dei beni che devono sottostare obbligatoriamente ad un processo naturale di invecchiamento o stagionatura, es. brandy), sempre che il costo sia stato realmente sostenuto, che il costo più gli interessi non ecceda il valore netto di realizzo e che il tempo per il calcolo degli interessi coincida con il periodo di produzione.

[34] I costi variabili sono quei costi dei fattori produttivi che subiscono modificazioni per effetto di variazioni nei volumi di produzione e vendita, di contro i costi fissi non subiscono modificazioni per effetto di variazioni nei volumi di produzione e vendita. Esempi di costi variabili indiretti (non attribuibili cioè direttamente al prodotto di cui si vuole determinare il costo sono i materiali indiretti e la manodopera indiretta; esempi di costi fissi indiretti sono gli ammortamenti e la manutenzione di macchinari utilizzati per produrre più di un prodotto, i costi della direzione tecnica dello stabilimento in cui è realizzato più di un prodotto etc.

[35] I parametri in funzione dei quali viene solitamente espressa la capacità produttiva, usati come basi di ripartizione sono le ore dirette di mano d'opera, il costo della mano d'opera diretta, le ore macchina. Il calcolo della quota di costi indiretti da attribuire al prodotto è dato dal coefficiente di ripartizione (costo indiretto da ripartire/valore totale base di riparto) moltiplicato per il valore assunto dalla base per il prodotto.

3.3. La determinazione del costo unitario nel caso di beni fungibili

La determinazione dei costi unitari, di acquisto o di produzione, è più complessa per i beni fungibili, beni cioè sostituibili perché identici tra loro, per i quali non è possibile o conveniente addivenire ad una specifica identificazione dei costi relativi ai beni in giacenza.

Dal punto di vista operativo, per la determinazione del costo unitario dei beni fungibili, occorre effettuare delle assunzioni sul funzionamento del magazzino, in termini di politiche di carico e scarico attuate, cui corrispondono altrettanti metodi alternativi di determinazione del costo.

Le modalità di rotazione del magazzino, applicabili sia con riferimento alla determinazione del costo di acquisto delle materie che al costo di produzione dei prodotti, possono essere ricondotte a:

- magazzino non suddiviso in compartimenti;
- magazzino con rotazione a compartimenti "primo entrato primo uscito" (FIFO = First In First Out);
- magazzino con rotazione a compartimenti "ultimo entrato primo uscito" (LIFO = Last In First Out).

Magazzino non suddiviso in compartimenti

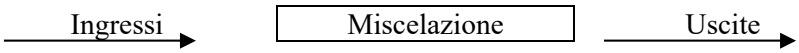

Il magazzino non diviso in compartimenti si basa sull'ipotesi che i lotti di approvvigionamento/produzione si miscelino quando entrano in magazzino e che i prelievi vengano attuati indistintamente: in questo caso, non essendo possibile identificare il lotto di provenienza (e quindi il relativo costo unitario d'acquisto/produzione), il costo unitario dei beni prelevati dal magazzino è calcolato ponderando i costi unitari (di acquisto/produzione) dei diversi lotti per le rispettive quantità in base alla seguente formula:

$$cmp = \frac{(p_1 \times q_1 + p_2 \times q_2 + .. + p_n \times q_n)}{(q_1 + q_2 + .. + q_n)}$$

Magazzino con rotazione a compartimenti FIFO (First In First Out)

Il magazzino è diviso in compartimenti con accessi in sequenza e idealmente l'ingresso degli input è opposto all'uscita degli output. Il primo lotto occupa il compartimento più vicino all'uscita, il secondo il compartimento che segue e così via, per cui i prelievi si considerano effettuati a partire dal primo lotto; in altre parole, le quantità acquistate più recentemente sono le prime ad essere scaricate per entrare in produzione (o, se parliamo di merci e prodotti finiti, per essere vendute), mentre restano in magazzino le quantità

entrate per ultime. Utilizzando tale metodo, pertanto, i prelievi (e quindi i consumi) sono valorizzati al costo unitario (di acquisto/produzione) dei lotti più antichi, mentre le rimanenze sono valorizzate al costo unitario dei lotti più recenti[36].

Magazzino con rotazione a compartimenti LIFO (Last In First Out)

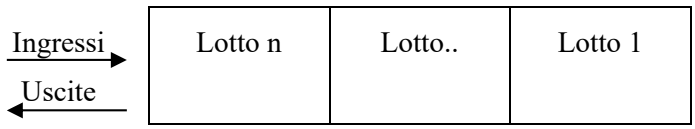

Il magazzino è diviso in compartimenti ma esiste un unico accesso, sia per gli input che per gli output. Idealmente, si presume che i prelievi vengano effettuati a partire dagli ultimi lotti entrati, e che, di conseguenza, le rimanenze siano formate dai lotti più remoti. Utilizzando tale metodo, pertanto, i prelievi (e quindi i consumi) sono valorizzati al costo unitario (di acquisto/produzione) dei lotti più recenti, mentre le rimanenze sono valorizzate al costo unitario dei lotti più remoti[37].

Tutti e tre i metodi possono essere applicati nella versione "*per movimento*" (la determinazione del costo avviene in "continuo", cioè ogni volta che si effettua un prelievo o un acquisto) oppure nella versione "*per periodo*", considerando un unico approvvigionamento ed un unico prelievo come sommatoria di tutti quelli avvenuti nel periodo. Per quanto riguarda il LIFO ai fini fiscali può essere applicato una particolare metodologia di LIFO per periodo definito *LIFO a scatti*, che stratifica le rimanenze considerandole separatamente per esercizio di formazione. Ai fini della valutazione, confrontando le quantità giacenti a fine esercizio con quelle esistenti ad inizio esercizio si possono verificare tre situazioni: 1) le quantità in giacenza a fine esercizio sono pari a quelle esistenti ad inizio esercizio; 2) le quantità in giacenza a fine esercizio sono inferiori a quelle esistenti ad inizio esercizio; in questo caso il decremento viene attribuito agli strati di formazione più recente, per cui il magazzino è costituito dagli strati di formazione più remota; 3) le quantità in giacenza a fine esercizio sono superiori a quelle esistenti ad inizio esercizio; in questo caso la valutazione delle quantità in giacenza, fino a concorrenza delle quantità in giacenza ad inizio periodo coincide con quella

[36] Ovviamente, se l'ammontare delle materie in rimanenza è maggiore dell'ammontare di materie acquistate con l'ultimo lotto, le materie in rimanenza saranno valutate al costo unitario d'acquisto dell'ultimo lotto per la quantità corrispondente all'ultimo lotto, quindi si procederà a ritroso.

[37] Anche per il metodo LIFO vale quanto detto nella nota precedente, partendo dal primo lotto ed andando a ritroso. VELTRI ((2004).

delle rimanenze iniziali, mentre le quantità incrementali sono valutate al costo medio ponderato[38].

La scelta del metodo è estremamente rilevante poiché condiziona sia la redazione del primo bilancio che dei successivi, non essendo ammesso il cambiamento del metodo di valutazione se non in casi eccezionali[39]. Il Codice Civile ed i principi contabili nazionali considerano i tre metodi descritti sono ugualmente ammissibili, ed applicabili anche ai beni non fungibili. Il principio contabile OIC 13 ammette inoltre l'utilizzo del metodo dei prezzi al dettaglio (per le imprese mercantili) e del costo standard se producono risultati similari al LIFO, FIFO o costo medio ponderato[40].

3.4. La determinazione del valore di mercato

Il valore di realizzo desumibile dal mercato (o valore di mercato) è il termine al quale deve essere comparato il costo di acquisto o di produzione per determinare il valore da attribuire alle rimanenze. Il concetto di valore di mercato varia a seconda che si tratti di:

a) materie prime (compresi i semilavorati d'acquisto), sussidiarie e di consumo;
b) semilavorati (di produzione), prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti, merci.

Nel caso sub a) il valore di realizzo si identifica con il costo di sostituzione. Il costo di sostituzione rappresenta il costo al quale, in normali condizioni di gestione, una determinata voce in magazzino può essere riacquistata o riprodotta alla chiusura dell'esercizio[41]. Tale valore va determinato in normali condizioni di acquisto, considerando cioè quantità di materie e condizioni di consegna dedotte dall'esperienza aziendale.

[38] CAMERAN (2016).

[39] Il trattamento contabile delle variazioni dei criteri di valutazione prevede che gli effetti connessi vengano rilevati all'interno dei proventi ed oneri straordinari (OIC 29 ed OIC 12).

[40] Il metodo dei *prezzi al dettaglio* approssima il costo effettivo delle rimanenze quando si valutano rimanenze di grandi quantità di beni soggetti a rapido rigiro con margini di importo simile e per le quali è particolarmente difficoltosa l'adozione di altri metodi di calcolo del costo. Operativamente, il costo delle rimanenze viene determinato detraendo dal valore di vendita delle rimanenze una adeguata percentuale di margine lordo. Il metodo del *costo standard* utilizza i costi standard, che sono costi determinati in anticipo rispetto alla produzione tramite l'uso di specifiche tecniche, in condizioni normali o predeterminate di utilizzo della capacità produttiva. Se determinati ipotizzando livelli normali di efficienza e di capacità produttiva, il principio OIC 13 ritiene che tali costi approssimino il costo effettivo delle rimanenze. I costi standard sono regolarmente sottoposti a revisione e riveduti alla luce delle condizioni effettive del momento (OIC 13).

[41] Tuttavia tale riferimento temporale non è assoluto, ma va interpretato in relazione alla tendenza in essere, per cui se alla chiusura dell'esercizio il costo di sostituzione eccede il costo storico ma tra la data di chiusura e quella di preparazione del bilancio si osserva una riduzione

Nel caso sub b) il valore di realizzo si identifica con il valore netto di realizzo. Il valore netto di realizzo è dato dal prezzo di mercato al netto dei costi di completamento (che entrano in gioco solo nel calcolo del valore di realizzo dei semilavorati e dei prodotti in corso di lavorazione) e dei costi diretti di vendita che possano ragionevolmente prevedersi (provvigioni, trasporti, imballaggi, etc.). Non si considerano le altre spese di vendita, le spese di pubblicità, le spese generali ed amministrative, in quanto non direttamente attribuibili alla vendita di specifici prodotti o merci bensì sostenute per lo svolgimento della normale attività d'impresa. Il valore netto di realizzo è oggetto di duplice stima in quanto richiede, da un lato, la stima dei presunti prezzi di cessione, dall'altro, la stima dei presunti costi di vendita e di completamento ancora da sostenere. Il prezzo di vendita è desumibile dalla quotazione del bene sul mercato ed esprime il prezzo realizzabile da quella specifica impresa. Il valore è quello esistente alla chiusura dell'esercizio, tuttavia, anche tale dato va interpretato in relazione alle tendenze in essere[42].

La tabella 1 sintetizza il criterio valutativo in relazione alle diverse tipologie di beni in rimanenza.

Tab. 1 – La valorizzazione delle quantità in rimanenza

***Le quantità in rimanenza sono valorizzate al minore tra**:*		
Voce di rimanenza	*Costo unitario*	*Valore di mercato unitario*
Materie prime, sussidiarie, semilavorati di acquisto	Costo di acquisto	Costo di sostituzione
Prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione, semilavorati di produzione	Costo di produzione	Valore netto di realizzo
Merci	Costo di acquisto	Valore netto di realizzo

dei prezzi tale da non consentire più il recupero del costo storico, è tale minor valore netto a dover essere utilizzato per evitare di differire perdite. Analogamente, se i prezzi di vendita hanno avuto un andamento con minime oscillazioni nel corso dell'esercizio ed alla chiusura dello stesso subiscono una temporanea riduzione per ritornare ai precedenti valori normali nel periodo immediatamente successivo alla chiusura dell'esercizio, la svalutazione al minor valore alla chiusura dell'esercizio non è necessaria, a meno che non vi siano incertezze sulla possibilità di mantenere tali prezzi normali per il realizzo del costo dei beni in giacenza (principio contabile OIC 13).

[42] Per determinare il prezzo presunto di vendita occorre pertanto analizzare tutte le informazioni disponibili fino alla data di redazione del bilancio, tenendo conto di come e quando si presume di effettuare le vendite. Poiché il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio del bilancio, molte delle giacenze presenti a tale data potranno già essere state oggetto di vendita e quindi il redattore del bilancio potrà disporre, per le rimanenze già vendute, di dati attendibili e non stimabili. Caso diverso si avrà invece qualora dette rimanenze non siano state ancora vendute. In questo caso occorrerà stimare non solo i presumibili andamenti del mercato, ma anche le effettive strategie di vendita adottate dall'azienda. APRILE (2010).

3.5. Valore iniziale di iscrizione e valutazioni successive

I beni compresi nelle rimanenze devono essere rilevati inizialmente al costo di acquisto o produzione (art. 2426, comma 1, punto 9, c.c.). A fine esercizio l'azienda deve procedere al raffronto tra costo e valore di mercato; se il costo è superiore al valore di mercato, occorre procedere ad una svalutazione per allineare il valore di iscrizione delle rimanenze al valore netto di realizzo. Tale svalutazione deve essere eseguita voce per voce con la possibilità di raggruppare voci simili e deve essere rilevata come costo, al pari di ogni perdita di magazzino, nell'esercizio in cui la svalutazione si è verificata. A differenza di quanto accade per le immobilizzazioni, perché si operi la svalutazione non è necessario che la perdita di valore sia duratura; tuttavia, se vengono meno le condizioni che avevano determinato la precedente svalutazione (e la verifica va effettuata ad ogni esercizio), l'azienda è obbligata a stornare la valutazione e ripristinare un valore conforme al minore tra il costo ed il valore netto di realizzo aggiornato.

Sotto il profilo contabile, la svalutazione del magazzino può essere contabilmente rilevata sia procedendo direttamente all'attribuzione del minor valore delle rimanenze, sia attraverso l'accantonamento ad un apposito fondo che, in quanto posta rettificativa dell'attivo, va portato a riduzione del valore dell'attivo. Sotto il profilo dell'esposizione in bilancio l'accantonamento al fondo svalutazione confluisce a conto economico (nella voce A.2 oppure B.11), mentre il fondo va esposto a stato patrimoniale a diretta rettifica delle rimanenze iscritte nell'attivo[43]. In caso di ripristino di valore, necessario quando sono venuti meno i motivi che hanno giustificato la svalutazione delle rimanenze rispetto al costo, la contabilizzazione dei ripristini di valore è speculare a quella delle rettifiche: i ripristini vanno contabilizzati a conto economico, con segno opposto a quello della precedente svalutazione (nella voce A.2 oppure B.11), determinando un maggior valore del magazzino, attraverso lo storno del fondo o la sua chiusura se era stato creato il fondo svalutazione magazzino.

4. L'ottica dei principi contabili internazionali

In Italia le società quotate sono tenute a redigere il bilancio in ottemperanza ai principi contabili IAS/IFRS emanati dallo IASB. Il principio contabile internazionale che si occupa nello specifico della valutazione delle rimanenze di beni e servizi è lo IAS 2 (Inventories), emanato nel 1975 e rivisto nel 1999 e nel 2003. Lo IAS 2, non discostandosi dalle definizioni fornite dal c.c. e dall'OIC 13, definisce le rimanenze come beni:

[43] GIANFELICI (2017).

a) posseduti per la vendita nel normale svolgimento delle attività (*finished goods*);
b) impiegati nei processi produttivi per la vendita (*work in process*);
c) detenuti sotto forma di materiali o forniture di beni da impiegarsi nel processo di produzione o nella prestazione di servizi (*raw materials*).

Lo IAS 2 trova applicazione per la valutazione di[44]:

1) merci acquistate da aziende commerciali o da intermediari e possedute per la successiva rivendita;
2) prodotti finiti e semilavorati, ivi compresi i materiali e le forniture di beni destinate ad essere impiegate nel processo di produzione;
3) servizi per i quali l'impresa non ha ancora rilevato il relativo ricavo nelle imprese di produzione di servizi;
4) terreni e fabbricati posseduti per la rivendita nelle imprese immobiliari o detenuti per la vendita nelle imprese di altro tipo.

Tale classificazione non deriva da una elencazione esplicita dei beni identificabili nelle rimanenze, come invece avviene nella disciplina nazionale. Rispetto alla disciplina nazionale, vengono inoltre ad evidenza due differenze, la prima relativa all'inclusione nelle rimanenze di terreni o altri immobili quando posseduti per la rivendita e l'altra relativa alla esplicita disciplina di una particolare categoria di rimanenze, i servizi. In dettaglio, lo IAS 2, al paragrafo 19, prevede che, qualora i fornitori di servizi abbiano delle rimanenze, queste siano valutate ai costi della loro produzione, determinati dalla somma del costo del lavoro e di altri costi del personale direttamente impiegato nella prestazione del servizio, ivi compreso il personale addetto alla supervisione e le spese generali attribuibili.

In merito alla rappresentazione in bilancio delle rimanenze, va evidenziato come sia per il conto economico (*income statement*) che per lo stato patrimoniale (*state of financial position at the end of the period*) i contenuti siano meno articolati rispetto a quelli disciplinati a livello nazionale, anche se le unità organizzative, in base alle loro specificità, possono optare per un livello di dettaglio più ampio, voce per voce. Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, la voce rimanenze è inclusa tra le attività correnti; tale voce può essere articolata in maggiore dettaglio nello stato patrimoniale o solo in nota integrativa[45]. Per quanto riguarda il conto economico, lo IAS 1 ritiene

[44] PANNO (2016). Il principio contabile IAS 2 non si applica a: 1) Lavori in corso per commesse a lungo termine (IAS11); 2) Strumenti finanziari (IAS 39); 3) Attività biologiche connesse con attività agricole e prodotti agricoli al momento della raccolta (IAS 41).

[45] Lo IAS 1, al paragrafo 66, dispone che un'attività vada considerata *corrente* quando: a) si suppone realizzi l'attività, oppure la possiede per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento del suo ciclo operativo; b) la possiede principalmente con la finalità di negoziarla; c) si suppone realizzi l'attività entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio; d) l'attività è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti (come definiti nello IAS 7), a meno che

accettabile sia la classificazione dei costi per natura che per destinazione[46]. Se l'azienda opta per una classificazione dei costi per natura, le variazioni intercorse nelle rimanenze di prodotti finiti e di prodotti in corso di lavorazione figurano non nell'aggregato "valore della produzione" come nel prospetto di conto economico disciplinato dal c.c. italiano, bensì tra i costi totali (a rettifica o ad integrazione a seconda che si tratti di una variazione incrementativa in tali rimanenze oppure decrementativa). Le variazioni di rimanenze di materie prime sono incluse nella voce "Materie prime e materiali di consumo utilizzati", che può essere articolata in "materie prime e materiali di consumo acquistati" e "variazione nelle rimanenze di materie prime e materiali di consumo". Se l'azienda opta per una classificazione dei costi per *destinazione* (e deve comunque presentare il dettaglio dei costi classificati per natura), allora le variazioni di rimanenze di materie prime, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti sono riepilogati nella figura del costo del venduto[47]. Infine, in base allo IAS 2 (paragrafi 36-39) la nota integrativa deve indicare: a) i principi contabili adottati nella valutazione delle rimanenze, incluso il metodo utilizzato di determinazione del costo; b) il valore contabile complessivo delle rimanenze e il valore contabile distinto per classi che risultano appropriate per l'entità; c) il valore contabile delle rimanenze

non sia vietato scambiarla o utilizzarla per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Il paragrafo 68 dello IAS 1 specifica, in relazione alle rimanenze, che le attività correnti includono attività (come rimanenze e crediti commerciali) che sono vendute, utilizzate o realizzate nell'ambito del normale ciclo operativo, anche quando non è previsto che esse siano realizzate entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. APRILE (2010).

[46] Nella logica dello IAS 1, il conto economico deve presentare un prospetto del reddito complessivo (*statement of comprehensive income*) e non più esclusivamente un prospetto del redito d'esercizio (*profit and loss*). Dal punto di vista logico tale prospetto si compone di due parti, una che consente di determinare il reddito d'esercizio, l'altra relativa ai costi ed ai ricavi inviati direttamente a patrimonio netto e riconducibili nel complesso a plus(minus) valenze potenzialmente maturate (ma non realizzate) su specifiche attività e passività. Le due sezioni possono essere riunite in un unico documento (*total comprehensive income*) o presentati in due documenti distinti (*income statement* e *other comprehensive income*).

[47] Il *costo del venduto* è dato dalla sommatoria algebrica dei seguenti fattori: + Rimanenze iniziali materie prime e scorte + Acquisti di materie prime al netto di rettifiche dirette e specifiche (resi, abbuoni, ecc.) + Costi specifici di scorta (dazi, mediazioni, magazzinaggio ecc.) - Rimanenze finali materie prime e scorte + Costi di lavoro industriale (al netto di recupero costi per prestito di personale e fiscalizzazione degli oneri sociali) + Costi di forniture e servizi industriali + Ammortamenti ed accantonamenti industriali (ivi compresi ammortamenti finanziari e quote a fondi garanzie, collaudi, manutenzioni, ecc.) + Altri costi di produzione e lavorazioni esterne + Costi generali di produzione (tra cui canoni leasing industriali) - Costruzioni interne capitalizzate e capitalizzazioni di costi industriali + Rimanenze iniziali semilavorati e prodotti in corso di lavorazione - Rimanenze finali semilavorati e prodotti in corso di lavorazione + Gestione imballaggi (rimanenze iniziali + acquisti – rimanenze finali) + Rimanenze iniziali di prodotti finiti e sottoprodotti - Rimanenze finali di prodotti finiti e sottoprodotti. MATACENA (1993).

iscritte al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita; d) il valore delle rimanenze rilevato come costo nell'esercizio; e) il valore di eventuali svalutazioni di rimanenze rilevato come costo nell'esercizio; f) il valore di eventuali storni di ciascuna svalutazione rilevati come riduzione del costo delle rimanenze rilevato a conto economico nell'esercizio; g) le circostanze o i fatti che hanno portato allo storno di una svalutazione di rimanenze; h) il valore contabile delle rimanenze impegnate a garanzia di passività.

In termini di criterio valutativo il principio internazionale, in accordo con la disciplina nazionale, prevede l'obbligo di valutazione delle rimanenze al minore tra il costo ed il valore netto di realizzo (*net realisable value*), in controtendenza con l'impianto dello IASB, incardinato sul concetto di *fair value*. A tale criterio fanno eccezione (sono cioè valutate al *fair value* al netto dei costi di vendita) le rimanenze possedute dai commercianti-intermediari di merci[48]. Lo IAS 2 specifica che il costo delle rimanenze deve comprendere i costi d'acquisto, i costi di trasformazione e gli altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali, quindi definisce gli elementi da inserire nei costi d'acquisto e di trasformazione. Lo IAS 2 definisce inoltre i costi che non possono far parte del costo delle rimanenze e prevede la facoltà di imputare gli oneri finanziari ai beni che giustificano una capitalizzazione.

La figura 4 riassume gli elementi inclusi ed esclusi dalle figure di costo di acquisto e costo di trasformazione in base allo IAS 2.

Fig. 4 – Il costo di acquisto ed il costo di trasformazione ex IAS 2

COSTO DI ACQUISTO	*COSTO PIENO DI PRODUZIONE*
PREZZO D'ACQUISTO + DAZI D'IMPORTAZIONE + ALTRE TASSE + COSTI DI TRASPORTO + COSTI DI MOVIMENTAZIONE + ALTRI COSTI DIRETTAMENTE ATTRIBUIBILI - RESI, SCONTI COMMERCIALI ED ALTRE VOCI SIMILI	COSTO DEI MATERIALI UTILIZZATI + COSTI INDUSTRIALI VARIABILI DIRETTI + QUOTA PARTE DI COSTI INDUSTRIALI VARIABILI INDIRETTI + QUOTA PARTE DI COSTI INDUSTRIALI VARIABILI FISSI + ONERI FINANZIARI (POSSIBILITÀ) - COSTI CONNESSI AD ANOMALI AMMONTARI DI MATERIALI DI SCARTO, LAVORO O ALTRI COSTI DI PRODUZIONE; COSTI DI MAGAZZINAGGIO (SE NON NECESSARI);SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE (CHE NON CONTRIBUISCANO A PORTARE LE RIMANENZE NEL LUOGO E CONDIZIONI ATTUALI); SPESE DI VENDITE

[48] Sono valutate al *fair value* al netto dei costi di vendita anche le rimanenze dei produttori di prodotti agricoli e forestali e di prodotti minerali, nonché le rimanenze emerse in occasione di acquisizioni aziendali.

Come si nota nella figura 4, lo IAS 2, analogamente al principio contabile nazionale, opera una ulteriore distinzione tra costi indiretti fissi, che non variano al variare del volume prodotto (ad esempio, ammortamenti e manutenzioni di macchinari comuni, costo della direzione tecnica dello stabilimento) e costi indiretti variabili, che variano al variare del volume prodotto (ad esempio, materiali e manodopera variabile indiretta).

Per il principio internazionale:

- i costi indiretti fissi vanno ripartiti sulla base della capacità produttiva normale ovvero sulla base del livello di produzione effettivo se quest'ultimo è superiore alla normale capacità;
- i costi indiretti variabili vanno ripartiti in ogni caso sulla base dei livelli di produzione effettivi[49].

Anche il principio IAS 2 distingue in beni in rimanenza in beni non fungibili, per i quali il costo delle rimanenze deve essere determinato mediante l'attribuzione dei costi specifici ai singoli elementi delle rimanenze, e in beni fungibili, per i quali la disciplina internazionale prevede l'applicazione del metodo FIFO o del costo medio ponderato, per le cui modalità applicative non si riscontrano sostanziali differenze tra disciplina internazionale e disciplina nazionale. Lo IAS 2, a differenza del principio contabile nazionale, non consente l'applicazione del FIFO e del costo medio ponderato ai beni non fungibili. Lo IAS 2, a differenza del principio contabile nazionale, proibisce l'utilizzo del metodo LIFO. La logica sottostante è che il LIFO è basato su un'assunzione irrealistica sul flusso dei costi, che può condurre alla determinazione di un profitto o una perdita "distorti". Il principio internazionale ammette tuttavia l'utilizzo del LIFO ai soli fini fiscali, a condizione che esso sia stato utilizzato nei tre periodi di imposta precedenti quello di prima applicazione degli IAS/IFRS ovvero nel minor periodo che intercorre dalla costituzione della società. Anche i principi contabili internazionali, al pari di quelli nazionali, dispongono la possibilità di utilizzare il metodo dei costi standard ed il metodo del costo al dettaglio se i conseguenti risultati approssimano il costo e dispongono che l'azienda debba utilizzare il medesimo metodo di determinazione del costo per tutte le rimanenze aventi natura e utilizzo simili[50].

[49] In presenza di una capacità produttiva effettiva inferiore alla capacità normale, i maggiori costi dovuti al mancato utilizzo della capacità produttiva normale verrebbero addossati alle rimanenze di magazzino, causando il differimento di un componente negativo di costo che va invece riconosciuto all'esercizio in cui si è verificato. Parimenti, in presenza di una capacità produttiva normale inferiore alla capacità effettiva, attribuire i costi fissi indiretti in base alla capacità normale causerebbe una sopravvalutazione delle rimanenze. VELTRI, "L'adozione degli IAS/IFRS nella valutazione delle rimanenze".

[50] Resta fermo il fatto che laddove si sia in presenza di rimanenze con una natura od un uso diverso, l'azienda potrà adottare differenti metodi di determinazione del relativo costo.

Il termine con il quale deve essere comparato il costo per determinare il valore da assegnare alle rimanenze è il *valore netto di realizzo* (*net realisable value*). Per valore netto di realizzo si intende "il prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento dell'attività al netto dei costi stimati di completamento nonché di quelli stimati necessari per realizzare la vendita"[51]. Sotto il profilo operativo, all'atto dell'iscrizione delle rimanenze in bilancio l'azienda deve procedere al raffronto tra costo e valore netto di realizzo; se il costo è superiore al valore netto di realizzo, come previsto anche dai principi contabili nazionali, è necessario procedere ad una svalutazione per allineare il valore di iscrizione delle rimanenze al valore netto di realizzo[52]. Tale svalutazione deve essere eseguita *voce per voce* con la possibilità di raggruppare voci simili e deve essere rilevata come costo, al pari di ogni perdita di magazzino, nell'esercizio in cui la svalutazione si è verificata. In ogni esercizio occorre effettuare una nuova valutazione del valore netto di realizzo delle rimanenze. Se vengono meno le condizioni che avevano determinato la precedente svalutazione, occorre stornare la valutazione e ripristinare un valore conforme al minore tra il costo ed il valore netto di realizzo aggiornato.

5. Considerazioni conclusive

La valutazione delle rimanenze è un processo delicato, che condiziona la corretta individuazione del reddito d'esercizio e del patrimonio aziendale, con riflessi sul reddito dell'esercizio futuro. Si tratta inoltre di un problema complesso, dal momento che le rimanenze sono costituite da beni non omogenei sotto il profilo tecnico, in quanto riuniscono beni che devono ancora essere immessi nel processo produttivo; beni che, a stadi diversi, devono subire ulteriori processi di trasformazione; beni già completati. Esso rappresenta uno dei punti cardine nella redazione del bilancio di esercizio, tant'è che sia i principi contabili che quelli internazionali, rispettivamente con il principio OIC 13 e con lo IAS 2, hanno posto la disciplina di tale voce come prioritaria, emanando subito un documento atto a regolamentarne i criteri di rilevazione e valutazione.

[51] Il valore netto di realizzo diverge dal fair value del bene in quanto quest'ultimo rappresenta il corrispettivo al quale il bene potrebbe essere scambiato in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili (valore "generico"), mentre il valore netto di realizzo rappresenta un valore specifico dell'azienda.

[52] Lo IAS 2 prevede alcuni casi a titolo esemplificativo in cui è necessario procedere a svalutazione perché non è possibile recuperare il costo delle rimanenze: merci danneggiate; merci divenute in tutto o in parte obsolete; aumento dei costi stimati di completamento; aumento dei costi stimati da sostenere per la vendita; diminuzione dei prezzi di vendita.

Sotto il profilo della nozione di rimanenza, occorre sottolineare come l'accoglimento del D.lgs. 139/2015, sostituendo il principio della funzione economica con quello della sostanza economica, abbia messo in evidenza una nozione essenzialmente giuridica e non fisica di rimanenza, per cui i beni vengono inclusi nelle rimanenze dell'azienda non al passaggio del titolo di proprietà, bensì alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito.

Sotto il profilo della rappresentazione in bilancio, diversi sono gli elementi su cui soffermarsi. Anzitutto si può evidenziare come la classificazione delle scorte accolta dal Codice Civile si riferisca principalmente ad imprese di natura industriale e, tramite l'inserimento della voce "merci", ad imprese di natura mercantile, lasciando in secondo piano le rimanenze delle imprese di servizi (per le quali possono essere aggiunte voci supplementari). Ora, se è vero che le problematiche delle rimanenze assumono un'importanza particolare nelle imprese industriali e commerciali, nelle quali rappresentano valori cospicui sia in termini assoluti che in termini relativi rispetto agli altri valori di bilancio, è anche vero che la focalizzazione sull'impresa industriale/mercantile rende lo schema di stato patrimoniale poco adatto alle imprese non industriali; di contro i principi contabili IAS/IFRS disciplinano le rimanenze di servizi. Occorre inoltre evidenziare come non esista corrispondenza tra i valori di magazzino dello stato patrimoniale, che rileva il valore finale delle rimanenze, e i valori di magazzino del conto economico, che ne espone le variazioni. Anomala infine è la classificazione delle merci, riepilogate nello stato patrimoniale insieme ai prodotti finiti in una logica di output del processo produttivo, avendo come riferimento un concetto ampio di produzione (fisica per i prodotti finiti, nello spazio per le merci), le cui variazioni sono inserite ed inserite nel conto economico unitamente alle variazioni di materie prime sussidiarie e di consumo, in una logica di acquisizione verso produzione come trasformazione fisica del bene acquisito.

Sotto il profilo del criterio di valutazione utilizzato (il minore tra il costo ed il valore netto di realizzo), occorre anzitutto sottolineare come tale criterio, valido in un'ottica di funzionamento dell'azienda (e quindi di redazione del bilancio ordinario), rispetti il principio della prudenza e parzialmente quello della competenza. Nell'ottica del sistema contabile del reddito e del patrimonio, infatti, il costo che già è stato inserito in contabilità (ad esempio il costo di acquisto della merce), non può essere considerato come un costo di competenza dell'esercizio in cui è stato sostenuto, ma dovrà essere "sospeso" e rimandato agli esercizi futuri nei quali troverà realizzazione attraverso i ricavi (principio di competenza economica). Le rimanenze andranno valorizzate ad un valore equivalente al minore tra il costo effettivo ed il valore netto di realizzo (con implicita svalutazione del costo quando il valore

di realizzo risulti inferiore)[53]. Tale criterio, che evita di trasferire all'esercizio successivo costi che potrebbero non essere recuperati attraverso i ricavi di vendita, con la conseguente attribuzione di maggiori quote di costo a carico dell'esercizio in chiusura, rispetta pienamente il principio di prudenza (in caso di prezzi crescenti). Il principio della competenza appare parzialmente rispettato poiché l'utile viene riconosciuto interamente nell'esercizio in cui i ricavi sono effettivamente conseguiti, penalizzando gli esercizi in cui i beni, pur essendo lavorati, non vengono venduti. Il criterio utilizzato per la valutazione delle rimanenze, avallato sia dal legislatore che dall'OIC, è quello generalmente accettato anche in dottrina in quanto rispetto agli altri metodi applicabili in astratto (criterio del provento netto atteso e criterio della scissione del margine in corso di formazione) consente di non inserire in bilancio utili sperati e non realizzati e limita la discrezionalità del processo di calcolo[54].

In merito ai due termini che vengono messi a confronto (costo e valore netto di realizzo), va detto che una prerogativa del costo è rappresentata dalla sua oggettività rispetto al valore netto di realizzo, il cui calcolo è frutto di stime sia sul futuro andamento dei prezzi che sui presunti costi ancora da sostenere, sul momento in cui il bene sarà venduto e sulla stessa vendita[55]. Tale oggettività è però condizionata dalla configurazione di costo cui si riferisce, poiché il grado di oggettività risulta massima nella configurazione del costo di acquisto che coincide in buona parte con il prezzo negoziato e va via via decrescendo nella figura del costo di produzione, alla cui formazione concorrono, oltre ai valori negoziati, valori che derivano da un processo di

[53] Fa eccezione a tale criterio la valutazione dei costi dei beni congiunti, ossia costi relativi a quei processi produttivi da cui discendono simultaneamente più di un prodotto. In questi casi, se il costo non è determinabile con ragionevolezza, la valutazione avviene al presumibile valore di realizzo al netto dei costi ancora da sostenere (OIC 13).

[54] Con il criterio del *provento netto atteso* l'intero utile viene imputato all'esercizio di acquisizione dei fattori produttivi (esercizio di prima formazione delle giacenze). Tale criterio non rispetta quindi il principio di competenza, penalizzando gli esercizi successivi a quello di prima formazione delle rimanenze e non rispetta il principio della prudenza, in quanto anticipa integralmente utili non ancora conseguiti (a meno che non ci si trovi in un periodo di prezzi decrescenti). Il criterio della *scissione del margine in corso di formazione* consente di rispettare il criterio della competenza, in quanto l'utile viene ripartito tra i diversi esercizi che concorrono alla sua formazione, disattende il criterio della prudenza ed implica un maggiore livello di discrezionalità rispetto agli altri criteri legato alle necessità di stimare le modalità di ripartizione del margine.

[55] Alcuni autori hanno messo in evidenza come l'utilizzo quale termine di confronto del costo per le materie prime, sussidiarie e di consumo del costo di sostituzione al posto del valore di realizzo (indiretto) non sia coerente con l'impostazione teorica generale ma risulti piuttosto basato su ragioni di praticità. APRILE (2010).

imputazione per stima di costi diretti e, soprattutto, di costi comuni a più processi produttivi[56]. Per quanto riguarda le modalità di calcolo dei costi di produzione alcune opzioni ne rendono soggettiva la configurazione; tra questi la scelta tra costi effettivi o costi standard, la scelta di quali costi includere nel costo di produzione (solo variabili, diretti ed indiretti o variabili e fissi), la scelta di imputare i costi fissi di produzione sulla base di determinazioni preventive o consuntive. I principi contabili limitano la discrezionalità evidenziando come migliore una configurazione di costo di produzione che vada a considerare i costi consuntivi (consentendo i costi standard solo se non divergono in maniera significa dai costi effettivi), che utilizzi una configurazione a costo pieno, includendo cioè oltre ai costi variabili diretti i costi indiretti, variabili e fissi, se ragionevolmente imputabili al prodotto[57], e che vada ad imputare i costi indiretti di produzione all'unità di prodotto utilizzando dati consuntivi se la produzione effettiva si attesta su livelli simili o superiori a quella normale (se al contrario la produzione effettiva è inferiore a quella normale, i costi indiretti di produzione vanno imputati all'unità di prodotto facendo riferimento a livelli di produzione normale).

Relativamente ai beni fungibili, l'utilizzo di metodologie differenti basate su assunzioni in relazione alla movimentazione di magazzino, porta a valori di costo differenti, da cui possono derivare effetti divergenti sul risultato d'esercizio. L'elemento discriminante è rappresentato dall'andamento dei prezzi: mentre in periodo di stabilità dei prezzi i metodi LIFO, FIFO e costo medio ponderato non portano a sostanziali differenze, quando esistono significative variazioni nelle quantità e nei prezzi dei beni movimentati, l'utilizzo di un metodo in alternativa all'altro conduce a risultati differenti in termini di valutazione delle rimanenze e di effetto sul bilancio d'impresa. In periodi di prezzi e costi crescenti (ipotesi più realistica) una valutazione al metodo LIFO, ipotizzando che i beni in rimanenza siano quelli più "antichi", ha i seguenti effetti sul bilancio: nel Conto economico, l'utile è dato dai ricavi correnti meno costi correnti; nello Stato patrimoniale, le rimanenze sono

[56] La soggettività nella valutazione delle rimanenze di prodotti finiti non attiene soltanto alla scelta di quali costi includere nella configurazione di costi e con quale base di imputazione individuare la quota parte di costi indiretti da attribuire all'unità di prodotto, ma è data anche dai costi per materie prime inseriti nella configurazione. Questi infatti, sono costi di diretta imputazione, per i quali è possibile una misurazione oggettiva della quantità di fattore impiegato, tuttavia il prezzo-costo unitario utilizzato per valorizzare le quantità di materie prime scaricate e immesse nei processi produttivi nasce da un flusso dei costi del magazzino materie prime fondato su ipotesi convenzionali (LIFO, FIFO, costo medio ponderato).

[57] E' implicito che una valutazione delle rimanenze al costo pieno (*full cost*) richiede l'implementazione a livello aziendale e utilizzo di un sistema di contabilità analitica; in assenza di un sistema di contabilità dei costi le rimanenze andranno valutate considerando i soli costi variabili diretti.

iscritte ad un valore inferiore a quello di mercato; la differenza tra detti valori determina, quindi, una riserva potenziale occulta. Una valutazione con il metodo FIFO, al contrario, ipotizzando che i beni in rimanenza siano quelli più recenti, ha i seguenti effetti sul bilancio: nel Conto economico, l'utile è dato dai ricavi correnti meno costi "antichi" per cui l'utile contabile che si produce è più elevato di quello reale, derivante dalla contrapposizione tra ricavi correnti e costi correnti e il risultato d'esercizio viene distorto; nello Stato patrimoniale le rimanenze sono iscritte ad un valore tendenzialmente corrispondente ai valori correnti. Il discorso, evidentemente, si inverte in caso di prezzi decrescenti. Il metodo del costo medio ponderato tende a mediare le fluttuazioni di prezzo in aumento ed in diminuzione verificatesi in periodi di forte instabilità, garantendo omogeneità nel tempo al valore delle rimanenze. Il legislatore, per evidenziare al lettore del bilancio l'esistenza di riserve latenti, la cui formazione è possibile in condizioni di mercato con prezzi crescenti quando si utilizza il LIFO, obbliga a fornire in nota integrativa informazioni sulla differenza apprezzabile tra il risultato della valutazione al costo storico e al costo corrente.

Bibliografia

AMADUZZI A. (1978), *L'azienda nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni*, Utet, Torino.

AMODEO D. (1970), *Ragioneria generale delle imprese*, Giannini, Napoli.

ANTONELLI V. - D'ALESSIO A. (2003), "La valutazione delle rimanenze: prima parte", in *Contabilità Finanza e Controll*o n. 2/2003.

ANTONELLI V. - D'ALESSIO A. (2003), "La valutazione delle rimanenze: seconda parte", in *Contabilità Finanza e Controll*o n. 3/2003.

ANTONELLI V. - D'ALESSIO A. (2009), "Le rimanenze di magazzino ed i lavori in corso", in ANTONELLI V. - D'ALESSIO A., *Lezioni di Economia Aziendale*. Teoria dell'azienda, contabilità, bilancio, FrancoAngeli, Milano.

APRILE R. (2010), *Le rimanenze di magazzino*, Rirea, Roma.

AVI M.S. (2003), "Imputazione dei costi indiretti nella valutazione di rimanenze finali: aspetti civilistici e fiscali", in *Contabilità Finanza e Controll*o n. 10/2003.

CAMERAN M. (2016), "La valutazione delle rimanenze di magazzino", in LOMBARDI STOCCHETTI G. (a cura di), *Valutazioni di bilancio*, Pearson Italia, Milano-Torino.

CARAMEL R. (1996), *Il bilancio delle imprese*, Il Sole 24 Ore, Milano.

CARAMIELLO C., (a cura di MUSAIO A.) (1996), *Ragioneria Generale ed Applicata*, Mursia, Milano.

CERBIONI F. – CINQUINI L. – SOSTERO U. (2016), "La valutazione delle rimanenze", in CERBIONI F. – CINQUINI L. – SOSTERO U., *Contabilità e bilancio*, V edizione, McGraw-Hill, Milano.

CORNO F. - LOMBARDI STOCCHETTI G. (a cura di) (2002), *Le valutazioni di bilancio*, Guerini, Milano.

FERRERO G. - DEZZANI F. - PISONI P. - PUDDU L. (2000), *Contabilità e bilancio d'esercizio*, Giuffrè, Milano.

GHINI A. (2002), "Le rimanenze di prestazioni di servizi. Aspetti civilistici e fiscali", in *Rivista dei dottori commercialisti* n. 4/2002.

GIANFELICI C. (2017), "Le rimanenze di magazzino" in SAVIOLI G., *Il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili nazionali*, Giuffrè, Milano.

GIUNTA F. - PISANI M. (2017), *Il bilancio*, terza edizione, Maggioli, Sant'Arcangelo di Romagna.

IASB – *IAS 2 (revised december 2003) – Inventories.*

IASB - *Principio contabile internazionale n. 2* (*IAS 2*), Gazzetta ufficiale europea del 13.10.2003.

MATACENA A. (1993), *Strutture formali, logiche sostanziali e principi generali*, Clueb, Bologna.

MUSAIO A. (2004), "La rilevazione", in FABBRINI G., MONTRONE A. (a cura di) *Economia Aziendale. Fondamenti ed evoluzione della disciplina*, FrancoAngeli, Milano.

OIC 13 *Rimanenze* Dicembre 2016, http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016/12/2016-12-OIC-13-Rimanenze.pdf.

PALMA A. (2016), "Le valutazioni", in PALMA, A. (a cura di), *Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili*, V Edizione, Giuffrè, Milano.

PANNO A. (2016), "La valutazione delle principali classi di valore", in PALMA, A. (a cura di), *Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili*, V Edizione, Giuffrè, Milano.

PASSAPONTI B. (2000), "L'esposizione in bilancio dei valori relative alle rimanenze: un quadro poco convincente", in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, n. 7/8-2000.

POZZOLI S. (2002), *La contabilità generale*, FrancoAngeli, Milano.

QUAGLI A. (2017), *Bilancio d'esercizio e principi contabili*, Giappichelli, Torino.

TERZANI S. (2003), *Il sistema dei bilanci*, FrancoAngeli, Milano.

TIEGHI M. (1992), *Il bilancio di esercizio. Teoria e prassi*, Clueb, Bologna.

VELTRI S. (2006), "L'adozione degli IAS/IFRS nella valutazione delle rimanenze: principali implicazioni gestionali", in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, n. 7/8-2006.

VELTRI S., (2004) "Le rimanenze" in FABBRINI G., MUSAIO A. (a cura di*), Contabilità e Bilancio. Fondamenti e disciplina,* FrancoAngeli, Milano.

CAPITOLO NONO

I LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

di *Antonella Silvestri*

1. Significato economico-aziendale

I lavori in corso su ordinazione, denominati anche "commesse ultrannuali", derivano da contratti di appalto o con contenuti economici simili (contratti di somministrazione, di vendita su ordinazione) per la realizzazione di un'opera (o di un complesso di opere, o di una fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto), eseguita su ordinazione del committente, secondo le specifiche tecniche da questi richieste.

Dal punto di vista economico-aziendale si tratta di produzioni effettuate su specifica ordinazione di un cliente (committente), per le quali è completamente assente il rischio di collocazione del prodotto sul mercato, e in cui il corrispettivo e le modalità di erogazione sono contrattualmente definiti. Sono esempi di produzioni su commessa la costruzione di edifici, dighe, ponti, strade, navi, aerei, software, ecc. Da un lato, dunque, esiste un committente che ordina la realizzazione di un'unica opera o la fornitura unitaria di servizi, e dall'altro, un'azienda (appaltatrice) che tipicamente svolge processi produttivi complessi e di lunga durata.

La natura delle produzioni su commessa è dunque completamente diversa da quella delle produzioni realizzate per il magazzino, che sono di tipo standardizzato ed eseguite secondo un programma basato su previsioni di vendita.

Le principali caratteristiche delle attività produttive inquadrabili come lavori in corso su ordinazione sono schematizzabili come segue:

- riguardano la realizzazione di un bene (o di una combinazione di beni) o la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formano un unico progetto, ovvero sono strettamente interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione, o la loro utilizzazione finale;

- sono eseguite su ordinazione di un committente, secondo le specifiche tecniche da questi richieste;
- la prestazione ad esse sottostante è regolata da un contratto formalizzato;
- presentano rilevante dimensione economica e complessità di lavorazione;
- prevedono un periodo di lavorazione di norma ultrannuale.

La durata, in realtà, non rappresenta un elemento discriminante dei lavori in corso su ordinazione, in quanto possono esistere anche commesse di durata inferiore ad un anno (*commesse infrannuali*). In questo caso la prestazione si completa entro l'anno e non si pone alcun problema valutativo nel bilancio dell'azienda esecutrice dell'opera al termine dell'esercizio. Invece, nelle *commesse ultrannuali*, la realizzazione dell'opera o della prestazione richiede un periodo superiore all'anno. Pertanto, nel bilancio dell'azienda appaltatrice, al termine di ciascun esercizio in cui si svolge la lavorazione, la parte di lavoro eseguita e non ancora completata è espressione di un processo produttivo in corso di svolgimento per il quale si pone l'esigenza della stima in modo corretto dei ricavi e dei costi attribuibili all'esercizio in applicazione del principio di competenza economica

I lavori in corso su ordinazione, oltre che sulla base della durata, possono essere classificati anche in base a:

- la tipologia di prestazione prevista;
- la determinazione del prezzo complessivo dell'opera;
- la modalità di liquidazione del corrispettivo.

In base alla tipologia di prestazione prevista, si distinguono *contratti relativi a prestazioni divisibili* e *contratti relativi a prestazioni indivisibili*. I primi sono quelli in cui le singole prestazioni rappresentano, a ogni scadenza, fatti determinati in maniera autonoma e suscettibili di liquidazione definitiva indipendentemente dalle prestazioni che seguono (un esempio in tal senso può essere la costruzione di una strada in cui le singole prestazioni sono costituite da un determinato ammontare di chilometri realizzati). I secondi sono invece quelli in cui non è possibile scomporre la realizzazione dell'intera opera in singole prestazioni.

In base alla determinazione del prezzo complessivo dell'opera, si distinguono *contratti a corrispettivo predeterminato* e *contratti con corrispettivo basato sul costo consuntivo più il margine*. La prima tipologia di contratto prevede che l'impresa appaltatrice si impegni ad eseguire l'intero lavoro previsto dal contratto ad un prezzo predeterminato; tale prezzo può anche essere oggetto di revisioni contrattuali, ad esempio per l'intervenuto aumento dei costi di esecuzione, oppure per modifiche dell'originario progetto richieste dal committente, denominate "varianti in corso d'opera". Nella seconda tipologia di contratto il corrispettivo dell'appaltatore è determinato in base ai costi sostenuti a consuntivo e previsti in modo analitico nel contratto, maggiorati di una percentuale dei costi stessi a titolo di rimborso di spese generali

e di altre spese per le quali nel contratto non è previsto il rimborso specifico, oltre un importo prefissato a titolo di profitto.

Infine, in base alla modalità di liquidazione del corrispettivo, si distinguono *contratti con corrispettivi liquidati a titolo definitivo* e *contratti con corrispettivi liquidati a titolo provvisorio*. Nel primo caso, il pagamento del corrispettivo da parte del committente avviene per le parti o le opere realizzate e consegnate (o per le forniture eseguite o i servizi resi) che rappresentano prestazioni ultimate; nel secondo caso, il pagamento avviene attraverso il versamento di anticipi sul prezzo totale della prestazione, calcolati in base allo stato di avanzamento dei lavori; la liquidazione finale è rinviata al momento del completamento dell'opera o della prestazione.

2. Rappresentazione in bilancio

L'art. 2424 del Codice Civile prevede l'iscrizione dei lavori in corso su ordinazione nell'Attivo di Stato Patrimoniale nella macroclasse C) *Attivo circolante*, classe I) *Rimanenze*, voce 3) *Lavori in corso su ordinazione*.

La scelta del legislatore civilistico di evidenziare separatamente le rimanenze di lavori in corso su ordinazione rispetto alle altre tipologie di rimanenze di magazzino (materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, prodotti finiti e merci) è dettata da due principali ragioni:

a) la durata di solito ultrannuale e il rilevante impatto economico che tale tipo di lavorazioni comporta;
b) la necessità di adottare criteri di valutazione diversi rispetto ai criteri utilizzati per le altre tipologie di rimanenze di magazzino.

Come accade per ogni tipologia di giacenza, l'attribuzione di un valore alla rimanenza finale concorre alla determinazione del risultato dell'esercizio. La produzione di una commessa per un committente specifico comporta, tuttavia, problematiche del tutto particolari rispetto ad una produzione standardizzata di beni per il magazzino. Tali diversità generano effetti significativi non solo sul piano organizzativo e gestionale, ma anche e soprattutto sotto il profilo reddituale, patrimoniale e finanziario dell'impresa. In caso di produzione su commessa, è più arduo per l'impresa arrivare ad individuare il risultato economico dell'esercizio. Infatti, in ciascun anno di lavorazione di una commessa ultrannuale, da un lato, mancano i ricavi realizzati, dal momento che la produzione è ancora in corso e la vendita non è ancora avvenuta, dall'altro, una parte dei costi è già stata sostenuta. In una situazione del genere, il criterio del costo appare del tutto inadeguato a rappresentare correttamente nel bilancio d'esercizio l'ammontare di ricchezza prodotta dall'impresa ed il correlato capitale di funzionamento. Infatti, data la durata pluriennale dell'opera e il conseguimento del ricavo solo al completamento della

commessa, la tecnica contabile della sospensione dei costi fino al momento del conseguimento del correlato ricavo determina una forte variabilità dei risultati degli esercizi interessati dall'esecuzione dell'opera, con l'intero margine del lavoro rinviato all'esercizio in cui avviene il completamento della commessa. Per tale ragione, come vedremo nel paragrafo successivo, sia il legislatore civilistico che la prassi contabile nazionale prevedono che le rimanenze di lavori in corso su ordinazione siano valutate con un criterio alternativo al costo.

Relativamente alla rappresentazione delle commesse nel Conto Economico, l'art. 2425 del Codice Civile prevede di rilevare la variazione dei lavori in corso su ordinazione nella macroclasse A) *Valore della produzione*, voce 3) *Variazione dei lavori in corso su ordinazione*.

La suddetta variazione deriva dalla somma algebrica di rimanenze finali (RF) di lavori in corso ed esistenze iniziali (EI), in cui le prime concorrono con segno positivo e le seconde con segno negativo (RF – EI). Ciò in quanto alla determinazione del valore della produzione dell'esercizio concorrono non solo i beni prodotti e venduti nell'esercizio (ricavi), ma anche i beni prodotti e non venduti (le rimanenze finali dei beni lavorati nel corso del periodo amministrativo), a cui deve essere sottratto il valore delle rimanenze iniziali degli stessi, in quanto si tratta di beni lavorati nel corso dei precedenti periodi amministrativi e che, pertanto, hanno concorso alla determinazione del valore della produzione negli esercizi precedenti.

Anche nel terzo documento obbligatorio di bilancio, la Nota integrativa, è necessario fornire alcune informazioni riguardanti i lavori in corso su ordinazione. In particolare, l'art. 2427, comma 1, punto 1, del Codice Civile dispone che la nota integrativa deve indicare "i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio (…)". Relativamente ai lavori in corso su ordinazione, è necessario indicare (OIC 23, paragrafo 94):

1. il criterio applicato per la valutazione della voce (criterio della percentuale di completamento o della commessa completata); la metodologia adottata per stimare lo stato di avanzamento dei lavori (costo sostenuto, misurazioni fisiche, ecc.) e le ragioni di tale scelta;
2. i criteri di contabilizzazione dei costi per l'acquisizione della commessa, dei costi pre-operativi e dei costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa;
3. il trattamento contabile degli oneri finanziari, nel caso siano stati considerati nella valutazione dei lavori in corso su ordinazione;
4. l'entità delle probabili perdite di valore rilevate.

In ossequio al comma 1, punto 9, art. 2427 del Codice civile, che richiede di indicare "l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale (…)", relativamente ai lavori in corso su ordinazione la nota integrativa fornisce evidenza (OIC 23, paragrafo 97):

5. degli impegni contrattualmente assunti per opere e servizi ancora da eseguire a fine esercizio (se non rilevati nei conti d'ordine) e dell'esposizione nei confronti del committente per tutti i lavori non ancora definitivamente accertati e liquidati.

Ancora, laddove rilevanti, la nota integrativa fornisce le seguenti informazioni (OIC 23, paragrafo 99):

6. gli effetti dell'aggiornamento dei preventivi;
7. l'ammontare delle altre richieste di corrispettivi aggiuntivi e l'entità delle rettifiche di valore operate sulle rimanenze;
8. la distinzione tra anticipi e acconti (se non effettuata nello stato patrimoniale);
9. per le società partecipanti a consorzi, l'elenco delle significative partecipazioni, con l'indicazione della quota di partecipazione e delle clausole che comportano significativi impegni e dei lavori ottenuti dai consorzi o ad essi affidati.

Infine, rileva sottolineare che, essendo la Nota Integrativa chiamata a far luce sui fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, relativamente ai lavori in corso su ordinazione potrebbe rendersi necessario evidenziare l'acquisizione di commesse successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, in quanto ciò potrebbe avere ripercussioni significative sul valore dei lavori in corso su ordinazione indicato in bilancio.

Informazioni di rilievo per interpretare la consistenza e la dinamica delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione potrebbero rinvenirsi anche nella Relazione sulla gestione, con particolare riferimento alle commesse ottenute o affidate ai consorzi cui l'impresa partecipa. Inoltre, la Relazione è utile ad illustrare le condizioni di mercato o le politiche di gestione aziendali che potrebbero aver influenzato una sensibile variazione nella consistenza dei lavori in corso su ordinazione.

3. Criteri di valutazione e principi contabili nazionali

3.1. Premessa

I criteri di valutazione delle rimanenze sono rinvenibili all'art. 2426 del Codice Civile. Il punto 11 dell'art. 2426 dispone che "i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza".

Con tale disposizione il legislatore riconosce l'esistenza di una differenza tra una produzione standardizzata e una produzione su commessa e, in alternativa al criterio enunciato per le rimanenze di magazzino (valutazione al minore tra il costo e il valore di realizzo), prevede un ulteriore criterio per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione (valutazione in base ai ricavi ragionevolmente maturati).

I criteri ammissibili per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione secondo il legislatore civilistico sono dunque i seguenti:

- il criterio della percentuale di completamento, *ex* art. 2426, punto 11;
- il criterio della commessa completata, *ex* art. 2426, punto 9.

Per chiarire e completare le disposizioni del Codice Civile, necessariamente sintetiche in quanto miranti a delineare le caratteristiche essenziali del procedimento valutativo, il redattore del bilancio si avvale dei principi definiti dalla prassi contabile nazionale.

Il principio contabile nazionale che si occupa della valutazione dei lavori in corso su ordinazione è l'OIC 23 (*Lavori in corso su ordinazione*).

Diversamente dal legislatore civilistico che non pone alcuna distinzione tra lavori con tempi di esecuzione inferiori o superiori all'anno, la prassi contabile nazionale si esprime indicando una preferenza per l'applicazione del criterio della percentuale di completamento nella valutazione delle commesse ultrannuali, ogniqualvolta vi siano le condizioni tecniche per la sua utilizzazione[1]; e ammette l'utilizzo del criterio della commessa completata per la valutazione delle commesse infrannuali, posto che in questo caso, data la durata inferiore all'anno, il suddetto criterio non genera andamenti irregolari nei risultati d'esercizio.

Qualunque sia il criterio prescelto, il primo problema che è necessario risolvere quando si affronta la tematica della valutazione dei lavori in corso su ordinazione è quello del calcolo dei costi e dei ricavi ad essi relativi.

I costi di commessa, inizialmente stimati, vengono definiti in maniera analitica al momento della stipulazione del contratto e periodicamente aggiornati con l'avanzamento dei lavori.

Tra essi è possibile distinguere:

- *costi per l'acquisizione della commessa:* si tratta dei costi sostenuti dall'azienda appaltatrice per partecipare alla gara o per verificare la fattibilità del progetto; in generale, essi vengono imputati al conto economico dell'esercizio in cui sono stati sostenuti;
- *costi pre-operativi:* sono quelli sostenuti dopo l'acquisizione della commessa, ma prima dell'avvio delle lavorazioni (ad esempio, costi di progettazione specifici per la commessa, costi per l'impianto e l'organizzazione del cantiere, ecc.);
- *costi di esecuzione della commessa:* sono quelli relativi all'effettivo svolgimento delle lavorazioni e si distinguono in costi diretti, costi indiretti e ogni altro costo addebitabile al committente sulla base del contratto; i costi diretti sono quelli specificamente riferibili alla commessa (costi di manodopera, di materie prime, ammortamento macchinari e impianti, ecc.); i costi indiretti non sono specificamente sostenuti per la commessa (costi generali di produzione o industriali) e devono essere

[1] Si veda il paragrafo 3.2 per la specificazione di tali condizioni.

imputati alla commessa per la quota ad essa ragionevolmente attribuibile; sono invece esclusi dal calcolo dei costi di commessa i costi di natura amministrativa e commerciale, i costi di ricerca e sviluppo e, in generale, gli oneri finanziari[2];

- *costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa:* sono i costi relativi alle operazioni successive al completamento della commessa e riguardano ad esempio lo smobilizzo del cantiere, il collaudo delle opere eseguite, le eventuali penalità contrattuali, gli oneri per la manutenzione delle opere nel periodo successivo alla consegna, ecc.; qualora tali costi siano stati calcolati in base ad un'attendibile previsione, è opportuno effettuare un adeguato stanziamento da iscriversi nella voce *Fondi rischi e oneri* del passivo dello stato patrimoniale.

I ricavi di commessa sono costituiti dal corrispettivo base stabilito contrattualmente, a cui si aggiungono: le maggiorazioni per revisione dei prezzi; i corrispettivi per beni o prestazioni aggiuntive; i corrispettivi aggiuntivi conseguenti a eventi i cui effetti siano contrattualmente o per legge a carico del committente; gli incentivi dovuti all'appaltatore per il raggiungimento di determinati obiettivi; gli altri proventi accessori (OIC 23, paragrafo 29).

Accertati i costi e i ricavi relativi alla commessa, è necessario individuare un metodo di allocazione degli stessi negli esercizi in cui si manifestano (unitamente agli utili o alle perdite conseguenti) applicando uno dei due criteri di valutazione che verranno descritti in dettaglio nei due paragrafi seguenti.

Il criterio di valutazione prescelto deve essere applicato in modo coerente e costante nel tempo per gruppi omogenei di commessa (ad esempio, tipologia di bene o servizi, durata della commessa); ciò implica che in presenza di commesse pluriennali e commesse a breve termine è possibile che i due criteri coesistano (criterio della percentuale di completamento per le commesse ultrannuali e criterio della commessa completata per le commesse infrannuali); infine, variazioni del criterio di valutazione sono ammissibili solo nel caso in cui il cambiamento consenta una maggiore verità e chiarezza della rappresentazione di bilancio. Il passaggio da un criterio di valutazione ad un altro costituisce un cambiamento di principio contabile (si veda OIC 29).

3.2. Il criterio della commessa completata

Il criterio della commessa completata per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione, oltre che essere riconosciuto dal legislatore civilistico, *ex* art. 2426, punto 9, è considerato ammissibile anche dalla prassi contabile nazionale (OIC 23, paragrafo 43), sebbene preferibilmente con riferimento alle commesse infrannuali.

[2] Per maggiori dettagli relativamente al trattamento contabile degli oneri finanziari si veda il paragrafo 3.4.

Il criterio in discussione comporta la valutazione dei lavori in corso su ordinazione sulla base dei costi sostenuti alla fine di ogni esercizio in cui i lavori sono in corso di esecuzione, con il conseguente rinvio dei ricavi complessivi, nonché dell'eventuale utile, all'esercizio in cui la commessa verrà completata, i lavori consegnati e il contratto eseguito.

L'applicazione di tale criterio comporta che i lavori in corso vengano valutati sulla base delle regole generali dettate per le giacenze di magazzino, ossia del principio del minore fra costo e presunto valore di realizzo. Pertanto, ad ogni data di riferimento di bilancio in cui le commesse sono in corso di esecuzione occorrerà procedere a valutare le rimanenze in misura pari ai costi sostenuti, a meno che il presunto valore di realizzazione sia inferiore: in quest'ultimo caso le rimanenze dovranno essere iscritte a tale minor valore (è questa l'ipotesi delle commesse in perdita, trattata nel paragrafo 3.3).

Con l'applicazione di tale criterio, il ricavo dell'intera opera sarà contabilizzato solo nell'esercizio in cui la stessa sarà completata, e si contrapporrà ai costi totali sostenuti per la realizzazione, rappresentati da:

- i costi sostenuti negli esercizi precedenti, allocati in bilancio fra le rimanenze iniziali;
- i costi sostenuti nell'esercizio;
- i costi da sostenere rilevati mediante accantonamenti ad appositi fondi.

Oltre al ricavo, anche l'intero margine di commessa verrà contabilizzato esclusivamente nell'esercizio in cui il contratto è completato ed è avvenuto il trasferimento al committente di tutti i rischi e i benefici relativi all'opera[3].

Tra i vantaggi ascrivibili al criterio della commessa completata vi è sicuramente quello di consentire la determinazione del risultato di commessa sulla base di dati consuntivi, rispettando pienamente il postulato della prudenza. D'altro canto, tra i suoi limiti vi è quello di disattendere il postulato della competenza economica, producendo irregolarità nell'andamento dei risultati degli esercizi in cui si sviluppa la lavorazione della commessa, a causa della mancata distribuzione del margine di commessa ai singoli esercizi coinvolti nell'esecuzione dell'opera. Tale modo di procedere tende inoltre a minare il "quadro fedele", in quanto alla formazione del margine di commessa non contribuisce solo l'esercizio in cui l'opera viene completata, bensì tutti gli esercizi durante i quali essa viene realizzata.

Un esempio chiarirà il funzionamento del criterio, evidenziando i valori di bilancio generati dalla sua applicazione, nonché il suo impatto sulla situazione economica e patrimoniale dell'azienda.

[3] Secondo l'OIC 23, paragrafo 82, la circostanza è verificata quando sono rispettate le seguenti condizioni: 1) la costruzione del bene è stata completata e il bene accettato dal committente; 2) i collaudi sono stati effettuati con esito positivo; 3) eventuali costi da sostenere dopo il completamento sono di entità non significativa e sono stati comunque stanziati; 4) gli eventuali effetti relativi a situazioni d'incertezza ancora presenti nonostante la costruzione sia stata completata possono essere stimati con ragionevolezza ed è possibile effettuare per essi appropriati stanziamenti.

Si ipotizzi l'esecuzione, in base ad un contratto di appalto, di un'opera realizzabile in tre anni, per la quale sia stato pattuito un corrispettivo di € 500.000 e si siano stimati costi complessivi di realizzazione per € 400.000; i costi di commessa sostenuti nei singoli esercizi di lavorazione sono i seguenti:

- esercizio 1: € 100.000;
- esercizio 2: € 120.000;
- esercizio 3: € 180.000.

Esercizi	**Ricavi (R)**	**Rimanenze finali (RF)**	**Esistenze iniziali (EI)**	**Costi di Produzione (C)**	**Utile di Commessa R + (RF - EI) - C**
I	0	100.000	0	100.000	0
II	0	220.000 *(100.000+120.000)*	100.000	120.000	0
III	500.000	0	220.000	180.000	100.000

Dalla tabella si evince che:

- i ricavi di commessa vengono contabilizzati solo nel III esercizio, in cui la commessa è completata e consegnata al committente;
- in ciascun esercizio di lavorazione la commessa viene valorizzata in base ai costi sostenuti nello stesso: infatti, al termine del I esercizio il valore attribuito alla rimanenza finale di lavori in corso è pari ai costi sostenuti nello stesso (€ 100.000); al termine del II esercizio, il valore attribuito alla rimanenza finale di lavori in corso è pari ai costi sostenuti nell'esercizio (€ 120.000) più quelli sostenuti nell'esercizio precedente (€ 100.000); infine, al termine del III esercizio, in cui la commessa è completata, il valore attribuito alla rimanenza finale di lavori in corso è pari a zero;
- l'utile di commessa viene attribuito per intero al III esercizio, che è quello in cui la commessa è terminata e consegnata al committente e si consegue interamente il ricavo pattuito.

Relativamente alla rappresentazione in bilancio, nei tre esercizi in cui si svolge la lavorazione, avremo la seguente situazione.

I esercizio *(commessa in corso)*

CE		**SP**	
A) Valore della produzione:		**C) Attivo circolante**	
1) Ricavi	0	**I) Rimanenze**	
3) Variazione lavori in corso (RF – EI)	100.000	3) Lavori in corso	100.000
B) Costi della produzione	**(100.000)**		
Utile di commessa	*0*		

II esercizio *(commessa in corso)*

CE		**SP**	
A) Valore della produzione:		**C) Attivo circolante**	
1) Ricavi	0	**I) Rimanenze**	
3) Variazione lavori in corso (RF – EI)	120.000	3) Lavori in corso	220.000
B) Costi della produzione	**(120.000)**		
Utile di commessa	*0*		

III esercizio *(commessa ultimata)*

CE		**SP**	
A) Valore della produzione:		**C) Attivo circolante**	
1) Ricavi	500.000	**I) Rimanenze**	
3) Variazione lavori in corso (RF – EI)	(220.000)	3) Lavori in corso	0
B) Costi della produzione	**(180.000)**		
Utile di commessa	*100.000*		

3.3. Il criterio della percentuale di completamento

Il criterio della percentuale di completamento è previsto dal legislatore civilistico all'art. 2426, punto 11, e consigliato dalla prassi contabile nazionale (OIC 23, paragrafi 42-46) per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale.

Secondo l'OIC 23, in presenza di commesse di durata ultrannuale, l'utilizzo del criterio della commessa completata (o criterio del costo) potrebbe portare ad una rappresentazione distorta della situazione economica e patrimoniale dell'impresa costruttrice. Pertanto, qualora siano presenti determinate condizioni, che saranno specificate nel prosieguo, è preferibile valutare le commesse ultrannuali con il criterio della percentuale di completamento.

Il criterio in discorso si caratterizza per l'imputazione a ciascuno degli esercizi in cui è in corso di esecuzione la commessa di una quota del corrispettivo (ricavo) convenuto con il committente in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori. Applicando tale criterio, man mano che il lavoro procede, sono iscritti in bilancio, oltre ai costi sostenuti, anche i ricavi "ragionevolmente" maturati, assicurandosi la corretta contrapposizione tra ricavi e costi. In tal modo, anche l'utile di commessa viene ripartito tra i diversi esercizi che concorrono alla sua determinazione, sulla base di ipotesi ragionevoli che consentono di quantificare il contributo offerto dai singoli periodi.

Con il criterio della percentuale di completamento si abbandona il postulato del costo come criterio base delle valutazioni di bilancio, e si raggiungono gli obiettivi: *a)* della contabilizzazione per competenza economica

delle commesse ultrannuali; e *b)* della corretta rappresentazione in bilancio dei risultati di ciascun esercizio coinvolto nella realizzazione dell'opera.

Tuttavia, la previsione del requisito della "ragionevole certezza" da parte del legislatore civilistico impone di tener conto delle difficoltà a stimare la percentuale di maturazione del corrispettivo e le prevedibili contestazioni del committente. Per tali ragioni, secondo i principi contabili nazionali (OIC 23, paragrafo 43), la contabilizzazione in base al criterio della percentuale di completamento si applica ai lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) esiste un contratto vincolante tra le parti che definisce chiaramente le obbligazioni e, in particolare, il diritto al corrispettivo per l'appaltatore;
b) il diritto al corrispettivo per l'impresa che effettua i lavori matura con ragionevole certezza via via che i lavori sono eseguiti;
c) non sono presenti situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali o fattori esterni di entità tale da rendere dubbia la capacità dei contraenti di far fronte alle proprie obbligazioni;
d) il risultato della commessa può essere stimato in modo attendibile.

In presenza di un contratto vincolante tra le parti che stabilisce le caratteristiche della commessa e il corrispettivo pattuito per la sua realizzazione è infatti ragionevole ritenere che gli utili non realizzati iscritti in bilancio nei singoli esercizi in cui si svolge la lavorazione siano in un certo qual modo "garantiti" dalla presenza di un vincolo giuridico. Naturalmente, qualora non risultino verificate le condizioni di cui sopra necessarie per l'applicazione del criterio della percentuale di completamento, ovvero non vi siano i presupposti per poter stimare con ragionevole certezza o approssimazione il risultato economico di un contratto per lavori in corso su ordinazione, si rende necessario applicare il criterio della commessa completata.

Una volta accertata la possibilità di applicare il criterio della percentuale di completamento, si pone il problema di individuare un metodo opportuno per determinare in concreto lo stato di avanzamento dei lavori (SAL). Tale percentuale di completamento della commessa consente infatti di accertare il ricavo maturato al termine di ciascun esercizio coinvolto nella lavorazione e, di conseguenza, di determinare: *a)* il valore da attribuire alla rimanenza di lavori in corso su ordinazione da esporre in stato patrimoniale alla voce C) I) 3); *b)* il valore della produzione eseguita nell'esercizio da rilevare nel conto economico alla voce A) 3).

A tale proposito, la prassi contabile nazionale (OIC 23, paragrafi 61-79) propone l'utilizzo alternativo dei seguenti metodi:

- metodo del costo sostenuto (*cost to cost*);
- metodi basati sull'utilizzo di misurazioni fisico-tecniche.

Applicando il metodo del costo sostenuto, la percentuale di completamento della commessa viene stimata in misura corrispondente al rapporto fra

"costi sostenuti" alla data di riferimento del bilancio e "costi totali di commessa stimati" per la realizzazione dell'intera opera. Tale percentuale viene successivamente applicata al totale dei ricavi stimati di commessa, ottenendo il valore da attribuire ai lavori eseguiti ad una certa data di bilancio.

$$\text{Percentuale di completamento} = \frac{\text{Costi sostenuti nell'esercizio}}{\text{Totale costi stimati}}$$

La determinazione del numeratore del rapporto non presenta grosse difficoltà se l'impresa è dotata di un sistema di contabilità analitica che consente l'imputazione alla commessa dei costi diretti e di una quota dei costi indiretti. Invece, per la corretta determinazione del denominatore è necessario disporre di un preventivo di costo aggiornato. Per la determinazione dello stato di avanzamento, infatti, non è opportuno utilizzare il preventivo redatto prima dell'inizio dei lavori con il quale è stato pattuito il prezzo dell'opera in quanto, sebbene redatto impiegando il maggior numero di informazioni disponibili, esso difficilmente rispecchia i costi effettivamente sostenuti al termine della commessa. Nel frattempo può infatti essere intervenuto il cambiamento di alcune voci di costo perché non erano state previste alcune lavorazioni, oppure perché si sono modificati i prezzi di alcuni fattori produttivi. Nel preventivo aggiornato è necessario indicare, oltre ai costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento della lavorazione, anche i costi che si dovranno ancora sostenere per il completamento della commessa (i cosiddetti costi a finire).

Gli altri metodi previsti dalla prassi contabile nazionale per la determinazione del SAL si basano su misurazioni fisico-tecniche e sono sostanzialmente tre:

- il metodo delle ore lavorate, che stima lo stato di avanzamento della commessa in misura corrispondente al rapporto tra le ore lavorate alla data di riferimento del bilancio e le ore complessivamente previste per l'esecuzione dell'intera opera; tale metodologia appare particolarmente indicata per la valutazione di opere caratterizzate da lavorazioni in cui il fattore lavoro prevale sugli altri fattori materiali;
- il metodo delle unità consegnate, che determina la percentuale di completamento in base alle unità di prodotto consegnate o anche solo accettate dal committente; tali unità sono le uniche ad essere valutate ai prezzi contrattuali, mentre le unità non consegnate (o non accettate) sono valutate al costo; tale metodo appare appropriato nel caso di commesse divisibili, ossia di lavorazioni che prevedono la fornitura di una serie di prodotti uguali o omogenei, ove il flusso della produzione sia allineato al flusso delle consegne e ove i ricavi e i costi delle singole unità siano i medesimi o simili per tutte le unità;

- il metodo delle misurazioni fisiche, in cui si procede alla misurazione fisica della parte di opera realizzata sulla base di parametri prestabiliti (ad esempio, nella realizzazione di un edificio, si prevede un corrispettivo per le fondamenta, uno per i solai, uno per l'intonaco, ecc.) e alla loro successiva valutazione secondo i prezzi contrattualmente stabiliti; condizione indispensabile per l'applicazione di tale metodo è che nel contratto siano previsti i prezzi per ciascuna parte dell'opera o lavorazione eseguita, nella stessa unità di misura con la quale vengono effettuate le misurazioni fisiche.

Una volta scelto il metodo più idoneo per la stima della percentuale di completamento, anche alla luce della tipologia di commessa e del sistema di previsione e rendicontazione interna di cui l'impresa è dotata, lo stesso deve essere utilizzato in maniera costante nel tempo e in presenza di commesse con caratteristiche simili; solo in casi eccezionali è possibile cambiare il metodo di valutazione, con l'obbligo di motivare il cambiamento nella nota integrativa (at. 2423-*bis* del Codice civile) indicando anche i relativi effetti sull'utile d'esercizio e sul patrimonio netto. L'eventuale cambiamento della metodologia per la determinazione dello stato di avanzamento dei lavori costituisce un cambiamento di stima (si veda OIC 29).

La figura 1 riepiloga le due principali fasi di cui si compone il processo da seguire per la valutazione delle commesse con il criterio della percentuale di completamento.

Figura 1 - Processo di valutazione con il criterio della percentuale di completamento.

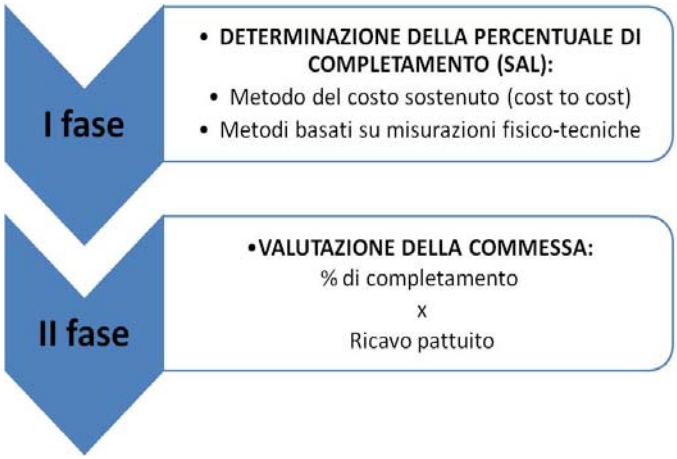

Fonte: ns elaborazione

L'applicazione del criterio della percentuale di completamento consente, diversamente da quanto avviene con il criterio della commessa completata, di ripartire il risultato netto della commessa nei diversi esercizi in cui si

svolge l'esecuzione della stessa, in piena conformità al postulato della competenza economica. D'altro canto, consentendo di imputare a ciascun esercizio in cui si svolge la lavorazione una quota del ricavo "maturato con ragionevole certezza", conduce a disattendere parzialmente il postulato della prudenza. Tuttavia, con riferimento alla capacità del criterio in oggetto di rispettare il postulato della prudenza, l'OIC 23 osserva: "il criterio non viola il principio della prudenza e della realizzazione in quanto vi è un diritto al ricavo (corrispettivo) maturato derivante dell'esistenza di un contratto, ovvero dall'obbligo del committente di pagare il corrispettivo". In altri termini, l'esistenza di un vincolo contrattuale tra le parti in merito al corrispettivo comporta che il risultato economico della commessa possa essere stimato con attendibilità, per cui di fatto vengono meno le ragioni prudenziali per cui il Legislatore, in linea generale, impone l'utilizzo del criterio del costo. Pertanto, nella valutazione delle commesse ultrannuali, l'applicazione del criterio della percentuale di completamento appare preferibile in quanto, oltre a rispettare sempre il postulato della competenza economica, consente (in presenza di determinate condizioni) di rispettare anche quello della prudenza.

L'esempio che segue, partendo dai medesimi dati dell'esempio precedente, chiarirà il funzionamento del criterio in oggetto, evidenziando i valori di bilancio generati dalla sua applicazione, nonché il suo impatto sulla situazione economica e patrimoniale dell'azienda:

Ricavi totali pattuiti	€ 500.000
Costi totali stimati	€ 400.000
Tempi di esecuzione	3 anni
Margine totale di commessa	€ 100.000

Per l'applicazione del criterio della percentuale di completamento è necessario calcolare lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) in ogni esercizio in cui la commessa viene lavorata, impiegando uno dei metodi descritti in precedenza. Si ipotizzi di utilizzare il metodo del *cost to cost* in cui la percentuale di completamento della commessa viene stimata in misura corrispondente al rapporto fra "costi sostenuti" alla data di riferimento del bilancio e "costi totali di commessa stimati" per la realizzazione dell'intera opera. Tale percentuale viene successivamente applicata al totale dei ricavi stimati di commessa, ottenendo il valore da attribuire ai lavori eseguiti ad una certa data di bilancio.

Esercizi	**Costi**	**% di completamento (metodo *cost to cost*)**	**Valore della commessa**
I	€ 100.000	100.000/400.000 = ***0,25%***	0,25 x 500.000 = ***125.000***
II	€ 120.000	120.000/400.000 = ***0,30%***	0,30 x 500.000 = ***150.000***
III	€ 180.000	180.000/400.000 = ***0,45%***	0,45 x 500.000 = ***225.000***

Applicando il criterio della percentuale di completamento i dati contabili relativi alla commessa in lavorazione si modificano come mostra la seguente tabella.

Esercizi	Ricavi (R)	Rimanenze finali (RF)	Esistenze iniziali (EI)	Costi di Produzione (C)	Utile di Commessa R+(RF-EI)–C
I	0	125.000	0	100.000	25.000
II	0	275.000 *(125.000+150.000)*	125.000	120.000	30.000
III	500.000	0	275.000	180.000	45.000

Come si evince dalla tabella, in questo caso:

- i ricavi di commessa continuano ad essere contabilizzati solo nel III esercizio, in cui la commessa è completata e consegnata al cliente;
- in ciascun esercizio di lavorazione la commessa viene valorizzata in base ai ricavi maturati in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori: infatti, al termine del I esercizio il valore attribuito alla rimanenza finale di lavori in corso è pari al 25% dei ricavi totali pattuiti (€ 125.000); al termine del II esercizio, il valore attribuito alla rimanenza finale di lavori in corso è pari al 55% (25%+ 30%) dei ricavi totali pattuiti (€ 275.000); infine, al termine del III esercizio, in cui la commessa è completata, il valore attribuito alla rimanenza finale di lavori in corso è pari a zero;
- l'utile di commessa (complessivamente pari a € 100.000) viene distribuito fra tutti e tre gli esercizi coinvolti nella lavorazione in misura proporzionale al SAL: infatti, al I esercizio viene attribuito un utile pari al 25% dell'utile complessivo (€ 25.000); al II esercizio un utile pari al 30% dell'utile complessivo (€ 30.000) e al III esercizio un utile pari al 45%, dell'utile complessivo (€ 45.000).

Relativamente alla rappresentazione in bilancio, nei tre esercizi in cui si svolge la lavorazione, avremo la seguente situazione.

I esercizio *(commessa in corso)*

CE		**SP**	
A) Valore della produzione:		**C) Attivo circolante**	
1) Ricavi	0	**I) Rimanenze**	
3) Variazione lavori in corso (RF – EI)	125.000	3) Lavori in corso	125.000
B) Costi della produzione	**(100.000)**		
Utile di commessa	*25.000*		

II esercizio *(commessa in corso)*

CE		**SP**	
A) Valore della produzione:		**C) Attivo circolante**	
1) Ricavi	0	**I) Rimanenze**	
3) Variazione lavori in corso (RF – EI)	150.000	3) Lavori in corso	275.000
B) Costi della produzione	**(120.000)**		
Utile di commessa	*30.000*		

III esercizio *(commessa ultimata)*

CE		**SP**	
A) Valore della produzione:		**C) Attivo circolante**	
1) Ricavi	500.000	**I) Rimanenze**	
3) Variazione lavori in corso (RF – EI)	(275.000)	3) Lavori in corso	0
B) Costi della produzione	**(180.000)**		
Utile di commessa	*450.000*		

3.4. Altre problematiche relative ai lavori in corso su ordinazione

Anticipi e acconti

Nei contratti con durata ultrannuale, la gestione finanziaria della commessa può essere estremamente gravosa per l'impresa produttrice, posto che i costi, spesso ingenti, sono sostenuti per più anni, mentre i ricavi sono conseguiti soltanto al termine della lavorazione.

La gestione di una produzione su commessa genera pertanto un fabbisogno finanziario che spesso viene coperto ricorrendo a capitali presi in prestito, i quali generano interessi passivi che vanno a ridurre i margini di commessa. Per ridurre il fabbisogno finanziario prodotto dalla gestione della commessa è prassi abbastanza diffusa che i contratti prevedano il diritto dell'appaltatore di ricevere anticipi e acconti durante il periodo di produzione dell'opera.

Gli anticipi sono importi corrisposti dal committente generalmente prima dell'inizio dei lavori, a fronte dei quali nessuna lavorazione è stata eseguita dell'impresa appaltatrice, ma con il solo scopo di finanziare l'avanzamento dei lavori; essi, pertanto, vengono rilevati nel passivo di stato patrimoniale alla voce D) 6) Acconti.

Gli acconti, invece, sono importi corrisposti dal committente durante la lavorazione della commessa a fronte di lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice; spesso la loro corresponsione è legata al raggiungimento di determinati Stadi di Avanzamento del Lavoro (SAL). Prima della fatturazione definitiva essi si contabilizzano nel passivo di stato patrimoniale alla voce D) 6) *Acconti*; quando vi è la certezza che l'acconto viene liquidato dal committente

a titolo definitivo quale corrispettivo per la parte di opera svolta, esso assume la natura di ricavo e viene stornato dal passivo dello stato patrimoniale e rilevato in conto economico nella voce A) 1) *Ricavi delle vendite e delle prestazioni*.

Oneri finanziari

Nel caso in cui anticipi e acconti non riuscissero a coprire il fabbisogno finanziario generato dalla commessa potrebbe rendersi necessario ricorrere all'indebitamento, con il conseguente sostenimento di oneri finanziari.

In tale circostanza la prassi contabile nazionale suggerisce di spesare gli oneri finanziari nel conto economico dell'esercizio in cui questi sono sostenuti; ciò in quanto normalmente il finanziamento dei lavori in corso su ordinazione è garantito dall'erogazione di anticipi e acconti da parte dei committenti e non dovrebbe generare sbilanci tali da giustificare il ricorso ad ulteriori finanziamenti con conseguente sostenimento di oneri finanziari.

Come per altre voci di bilancio, anche per i lavori in corso su ordinazione, la capitalizzazione degli interessi passivi è ammessa con molte cautele dalla prassi contabile nazionale. Infatti, secondo l'OIC 23, è possibile capitalizzare gli interessi passivi (ovvero comprenderli tra i costi delle rimanenze e quindi rinviarli agli esercizi futuri) solo qualora ricorrano le condizioni previste dall'OIC 16 "Immobilizzazioni materiali", unitamente alle ulteriori condizioni stabilite ai paragrafi 59 e 84 dell'OIC 23.

Commesse in perdita

Indipendentemente dal criterio di valutazione adottato e dallo stato di avanzamento dei lavori, la previsione di un'eventuale perdita di commessa (costi totali stimati maggiori dei ricavi totali stimati), obbliga l'immediato riconoscimento della stessa, in ossequio al principio della prudenza, per l'intero ammontare nel conto economico dell'esercizio in cui risulta prevedibile sulla base di una obiettiva e ragionevole valutazione delle circostanze di fatto esistenti, attraverso la riduzione del valore delle rimanenze finali di lavori in corso su ordinazione, fino al loro eventuale azzeramento. Qualora la perdita attesa fosse superiore al valore delle rimanenze accumulate, l'eccedenza deve essere rilevata mediante l'accantonamento ad un apposito fondo rischi.

Qualora la perdita fosse certa, ossia già maturata sulla produzione posta in essere, si deve procedere al riconoscimento in bilancio della stessa nell'esercizio in cui viene accertata (sempre indipendentemente dal criterio di valutazione adottato).

4. L'ottica dei principi contabili internazionali

La disciplina di riferimento per il trattamento contabile dei lavori in corso su ordinazione nella prassi contabile internazionale è contenuta nello IAS 11 (*Commesse a lungo termine*).

Lo IAS 11, al paragrafo 3, definisce la commessa a lungo termine come "un contratto stipulato specificamente per la costruzione di un bene o di una combinazione di beni strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale". Tra esse vanno ricomprese, inoltre:

a) le commesse per la prestazione di servizi che sono direttamente connessi alla costruzione del bene, quali quelle per i servizi di capoprogetto e di architetti;
b) le commesse per la distruzione o il rifacimento di beni, e la bonifica dell'ambiente conseguente alla demolizione di beni.

A differenza di quanto avviene nella prassi contabile nazionale, in quella internazionale le commesse non vengono distinte in infrannuali e ultrannuali, in quanto lo IAS 11 considera unicamente i lavori a lungo termine, cioè quelli che iniziano in un esercizio e trovano compimento in esercizi successivi, e rinvia allo IAS 2 (*Rimanenze*) per il trattamento contabile dei lavori a breve.

Con riferimento ai criteri seguiti per la determinazione del prezzo di commessa, lo IAS 11 distingue invece tra:

a) *commesse a prezzo fisso*, in cui è stabilito un prezzo unico per l'intera opera o per unità di prodotto;
b) *commesse a margine garantito*, in cui una percentuale di margine o un compenso fisso sono aggiunti ai costi concordati o definiti.

Relativamente alla corretta identificazione dei costi e dei ricavi di commessa, non si rilevano sostanziali differenze tra la prassi nazionale e quella internazionale[4].

Diversamente, in ambito valutativo, ovvero per ciò che concerne il metodo usato per la rilevazione dei costi e ricavi di commessa, si riscontrano maggiori e più significative differenze rispetto alla prassi contabile nazionale.

[4] Secondo lo IAS 11, i ricavi di commessa devono includere il valore iniziale dei ricavi stabiliti nel contratto, le eventuali varianti nel lavoro di commessa, le revisioni di prezzi e gli incentivi, sempre che tali componenti positivi di reddito rappresentino ricavi probabili e siano valutabili con attendibilità. La valutazione dei ricavi viene effettuata sulla base del *fair value* del provento complessivo spettante e fissato nel contratto di commessa. I costi di commessa comprendono i costi direttamente afferenti alla specifica attività prevista dal contratto (costi di cantiere, materiali, personale, ammortamento impianti e attrezzature, progettazione, ecc.), i costi generali attribuibili funzionalmente alla specifica commessa (spese generali amministrative, assicurazione del cantiere, ecc.), e infine qualunque altro costo suscettibile di essere addebitato al committente sulla base delle clausole contrattuali.

Infatti, lo IAS 11, al paragrafo 22, prevede quale unico metodo di valutazione delle commesse, il *metodo della percentuale di completamento*, ignorando completamente il *metodo della commessa completata.* In particolare, lo IAS 11 prevede che quando il risultato di un lavoro in corso su ordinazione può essere stimato con attendibilità[5], i ricavi e i costi di commessa attesi devono essere rilevati in relazione allo stato di avanzamento della commessa alla data di riferimento del bilancio. Ciò comporta che vengano imputati a conto economico i ricavi, i costi e la quota di profitti che possono essere ragionevolmente attribuiti alla porzione di lavoro completata. In sostanza, l'applicazione dello IAS 11 comporta la rilevazione in ogni esercizio della quota di ricavo di commessa maturata, e non la variazione delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione, come avviene nella prassi contabile nazionale; di conseguenza, nell'esercizio in cui si conclude la lavorazione della commessa, il ricavo imputato a conto economico sarà esclusivamente quello maturato nell'ultimo esercizio, e non l'intero ricavo di commessa come avviene nella prassi contabile nazionale. Inoltre, ai sensi dello IAS 11, la commessa non viene rilevata fra le rimanenze di magazzino nell'attivo dello stato patrimoniale, bensì attraverso l'iscrizione di un credito verso il committente per la parte di lavori realizzata dal loro avvio e fino alla data del bilancio, al netto degli eventuali acconti riscossi. Infine, ai sensi dello IAS 11, gli anticipi/acconti, iscritti nel passivo fra i debiti al momento della riscossione, al termine di ciascun esercizio vengono stralciati ed iscritti come ricavi nel conto economico, limitatamente alla quota degli stessi che riflette il ricavo realizzato.

Per la determinazione dello stato di avanzamento dei lavori di commessa, lo IAS 11 fa riferimento alla proporzione tra costi totali di commessa stimati e costi sostenuti per i lavori svolti fino alla data di riferimento della valutazione; in alternativa consente di adottare valutazioni basate su ispezioni circa il lavoro svolto, oppure di fare riferimento al completamento di una quantità fisica del prodotto di commessa (se la tipologia e la natura del bene oggetto del contratto lo consente); non consente invece di considerare il metodo delle

[5] Le condizioni che devono essere soddisfatte affinché il risultato di una commessa possa essere stimato con attendibilità sono:

- per le *commesse a prezzo fisso*: i ricavi sono determinabili con attendibilità; esiste la probabilità che i benefici economici della commessa affluiscano all'azienda titolare del contratto; è possibile determinare attendibilmente sia i costi necessari al completamento della commessa, sia lo stato di avanzamento alla data del bilancio; è possibile identificare e determinare attendibilmente i costi totali della commessa, per poter comparare costi effettivi e costi stimati della commessa;
- per le *commesse a margine garantito*: esiste la probabilità che i benefici economici della commessa affluiscano all'azienda titolare del contratto; i costi di commessa, sia rimborsabili che non rimborsabili, possono essere univocamente identificati e determinati con attendibilità.

ore lavorate, diversamente da quanto previsto dalla prassi contabile nazionale.

Infine, una eventuale perdita attesa dalla commessa deve essere immediatamente rilevata a conto economico come costo quando è sostenuta.

Nel caso in cui non sia possibile una stima attendibile del risultato della commessa, lo IAS 11, paragrafi 32 e 35, stabilisce che i ricavi devono essere rilevati nei limiti dei costi di commessa sostenuti che è probabile che saranno recuperati, e i costi di commessa devono essere rilevati come costi nell'esercizio in cui sono sostenuti (*metodo della commessa completata*).

Infine, lo IAS 11 prevede che nel momento in cui vengono eliminate le condizioni che rendevano impossibile la determinazione attendibile del risultato di commessa, l'azienda deve abbandonare il metodo del costo e adottare il metodo della percentuale di completamento nella valutazione della commessa stessa.

5. Considerazioni conclusive

Sebbene sotto il profilo aziendale i lavori in corso su ordinazione e le giacenze di magazzino (materie prime, semilavorati, prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti) si configurino entrambi quali "valori in rimanenza", il processo valutativo degli uni e delle altre presenta caratteri differenti. Infatti, mentre nel caso delle commesse il ricavo assume caratteri di maggiore certezza in quanto risulta definito contrattualmente, nel caso delle rimanenze di beni destinati al mercato, il presunto valore di realizzazione alla chiusura dell'esercizio può essere soltanto il risultato di una stima. A ciò si aggiunga che per le giacenze di magazzino in sede di predisposizione del bilancio risultano definiti con sufficiente grado di approssimazione i costi sostenuti per la loro produzione, mentre per i lavori in corso su ordinazione i costi relativi al completamento dell'opera sono preventivati *ex ante*, sulla base di determinate ipotesi di andamento dei costi delle materie prime, del lavoro, ecc. Pertanto, alla data di chiusura dell'esercizio, per le giacenze di magazzino è possibile quantificare con sufficiente attendibilità i costi sostenuti, mentre è incerto il ricavo realizzabile; al contrario, per i lavori in corso su ordinazione può considerarsi abbastanza certo il ricavo, in quanto definito in base ad un contratto, mentre è necessario stimare i costi necessari al completamento dei lavori.

Tali circostanze hanno evidenti implicazioni sul processo valutativo, per cui i criteri di valutazione predisposti per le giacenze di magazzino non risultano applicabili in modo soddisfacente alla valutazione delle commesse.

Il legislatore civilistico dispone infatti all'art. 2426, punto 11, del Codice Civile che i lavori in corso su ordinazione possono iscriversi in base ai corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza. Ci si chiede:

l'espressione "*possono*" usata dal legislatore è da intendersi come un obbligo, oppure solo come una facoltà concessa al redattore del bilancio?

Alcuni Autori[6] sottolineano come sia più conforme ai principi di bilancio ritenere che l'adozione del criterio valutativo indicato al punto 11 dell'art. 2426 non costituisca oggetto di libera scelta del redattore del bilancio, bensì sia oggetto di un obbligo, in quanto il rispetto del principio di competenza impone che non vengano rinviati a futuri esercizi i ricavi (intesi come incremento delle rimanenze) dell'esecuzione compiuta nell'esercizio. L'unico margine di discrezionalità tecnica lasciato ai redattori di bilancio riguarderebbe l'accertamento dei requisiti di adozione della regola, e la possibilità di quantificare, con ragionevole certezza, i ricavi maturati proporzionalmente alla realizzazione dell'opera.

Anche la Relazione ministeriale accompagnatoria al D.Lgs. 127/1991[7] lascia intuire che l'espressione "possono" usata dal legislatore non riguarda la facoltà di utilizzare il criterio della percentuale di completamento, bensì si riferisce alla possibilità di usare quest'ultimo per superare il principio del costo senza violare il principio della "realizzazione".

Un orientamento a favore di tale interpretazione si ravvisa anche nell'ambito della prassi contabile nazionale (OIC 23) e internazionale (IAS 11).

L'OIC 23 sottolinea come, in presenza di determinate condizioni, per la valutazione delle commesse a lungo termine sia preferibile adottare il metodo della percentuale di completamento, che consente di fornire una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico dell'esercizio.

A livello internazionale, lo IAS 11 è fortemente orientato verso l'applicazione esclusiva del metodo della percentuale di completamento, in quanto gli riconosce il merito di correlare i costi ai ricavi maturati e di attribuire ad ogni esercizio in cui si svolge la lavorazione la porzione di utile stimato maturato con l'avanzamento del lavoro in corso di esecuzione.

Se è pacifico che il metodo della percentuale di completamento sia opportunamente applicabile alle commesse di lunga durata (ultrannuali), rimane da accertare se lo stesso sia estensibile anche alle commesse a breve termine (infrannuali).

Considerando il disposto letterale dell'art. 2426 del Codice civile, non sembrano esservi ostacoli ad una valutazione secondo il metodo della percentuale di completamento anche per le commesse a breve termine. Tuttavia, la dottrina che si è occupata del problema[8] propende per l'applicazione del minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, non tanto per la maggiore correttezza metodologica della soluzione proposta, quanto per la circostanza che per le commesse a breve gli effetti

[6] Si veda PALMA (2016) e COLOMBO (2007).

[7] Il D.Lgs. n. 127/199,1 recependo in Italia la IV Direttiva UE, ha rappresentato la prima integrale riforma legislativa in materia di bilancio.

[8] Si veda COLOMBO *op. cit.*; MELIS (1988); MARASCA S. (1999).

distorsivi prodotti sul risultato economico e sulla situazione patrimoniale da una valutazione al costo sono tutto sommato modesti.

Pertanto, seppure per le commesse a breve fosse possibile identificare un prezzo di riferimento contrattualmente negoziato per il quale il committente si è impegnato al pagamento, è ritenuta corretta una valutazione basata sui principi che presiedono all'iscrizione in bilancio delle rimanenze di magazzino, maggiormente ispirata a principi prudenziali, ovvero rispettosa dei postulati della prudenza e del costo.

Bibliografia

ANTONELLI V., D'ALESSIO R. (2009), *Lezioni di economia aziendale,* FrancoAngeli, Milano.

ANTONELLI V., LIBERATORE G. (a cura di) (2012), *Il bilancio d'esercizio*, FrancoAngeli, Milano.

AZZALI S. (a cura di), (2017), *Financial reporting and accounting standard*, Seconda edizione, Giappichelli, Torino.

BALDUCCI D. (2007), *Il bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS*, Edizioni FAG, Milano.

CERBIONI F., CINQUINI L., SÒSTERO U. (2016), *Contabilità e bilancio,* Mc Graw Hill, Milano.

COLOMBO G.E (2007), "I principi in tema di redazione del bilancio", in ABBADESSA P. e PORTALE G.B. (a cura di) *Il nuovo diritto delle società*, Utet , Torino.

FABBRINI G., MUSAIO A. (a cura di), (2005), *La contabilità generale. Fondamenti e disciplina*, FrancoAngeli, Milano.

GIUNTA F., PISANI M. (2017), *Il bilancio,* Terza edizione, Maggioli, Sant'Arcangelo di Romagna (RN).

IASB – INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD (1993), *IAS 11 – Commesse a lungo termine (Construction contracts),* disponibile on line su http://www.iasplus.com.

LOMBARDI STOCCHETTI G. (a cura di), (2016), *Valutazioni di bilancio*, Pearson Italia, Milano-Torino.

MARASCA S. (1999), *Le valutazioni nel bilancio d'esercizio*, Giappichelli, Torino.

MELIS G. (1988), *Le rimanenze nel bilancio d'esercizio delle imprese che operano su commessa,* Cedam, Padova.

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (2016), *OIC 23 - Lavori incorso su ordinazione.*

PALMA A. (a cura di), (2016), *Il bilancio d'esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili,* Giuffrè, Milano.

QUAGLI A. (2017), *Bilancio d'esercizio e principi contabili,* Giappichelli, Torino.

SAVIOLI G., (2017), *Il bilancio d'esercizio secondo i principi nazionali,* Giuffrè, Milano.

TERZANI S. (2003), *Il sistema dei bilanci,* FrancoAngeli, Milano.

CAPITOLO DECIMO

I CREDITI

di *Romilda Mazzotta*

1. Significato economico-aziendale

Il credito, in termini giuridici, rappresenta il diritto ad esigere ad una scadenza, individuata o individuabile, un ammontare, fisso o determinabile, di disponibilità liquide da clienti o da altri soggetti[1].

In prima approssimazione è possibile distinguere tra crediti di:

1. funzionamento (o regolamento);
2. finanziamento.

I crediti di funzionamento sorgono ogni qual volta l'azienda concede ad un proprio cliente una dilazione di pagamento consentendogli, così, di differire gli effetti finanziari del proprio acquisto, ovvero di regolare in un momento successivo l'acquisto effettuato. Tale categoria di crediti si caratterizza per il sottostante commerciale, poiché il diritto di ottenere una determinata somma da un debitore si riferisce alla cessione di beni e servizi; sono definiti a tal ragione "crediti commerciali" (denaro conto beni/servizi)[2].

La ratio che sottende l'esistenza dei crediti di finanziamento ha natura diversa rispetto ai crediti di funzionamento. Nei crediti di finanziamento l'azienda concede risorse finanziarie, con l'obbligo di rimborso a scadenza, a terze imprese[3]. Il credito di finanziamento ha l'obiettivo di finanziare le unità del gruppo. I crediti di finanziamento, tipicamente, si presentano sotto forma di mutui attivi o di prestiti per brevi periodi concessi a imprese di cui si possiedono partecipazioni. Nei crediti di finanziamento la natura delle prestazioni tra le parti coincide (denaro contro denaro).

[1] Si veda OIC 14, par. 4 e cfr. SAVIOLI (2017).

[2] Attraverso i crediti di funzionamento l'azienda creditrice, seppure indirettamente, sostiene il ciclo finanziario del debitore permettendogli di svolgere la propria attività economica posticipando le uscite finanziare legate alla fase della provvista.

[3] Si veda PEZZOLI (1994), pag. 179.

I crediti di funzionamento e di finanziamento, a ben vedere, si differenziano tra loro anche in termini di durata, dinamica temporale del rimborso, natura della controparte debitrice e remunerazione.

Con riguardo alla *durata*, in genere, i crediti di funzionamento sono a breve scadenza, ossia entro un anno solare, mentre i crediti di finanziamento sono a media/lunga scadenza.

Per quel che concerne la *dinamica finanziaria*, il credito di regolamento prevede il rimborso a scadenza, comunemente in un'unica soluzione, del valore nominale pattuito nella fase di compravendita e non già riscossioni intermedie[4]. I crediti di finanziamento, invece, possono presentare condizioni di rimborso più eterogenee (a scadenza per l'intero importo, rimborsi periodici o con un piano di ammortamento come nel caso del mutuo).

Per quanto riguarda la *controparte debitrice*, nel caso dei crediti di funzionamento essa può essere, a seconda della tipologia di beni/servizi prodotti, un'altra azienda o un consumatore finale mentre con riferimento ai crediti di finanziamento, questi possono essere verso le imprese controllate, collegate, controllanti e le altre imprese.

Infine, ulteriore elemento di differenza tra le due tipologie di crediti è rappresentata dalla *remunerazione,* che non si riferisce al versamento del capitale, nel caso di prestito, o al prezzo pattuito per la vendita, quanto alla remunerazione richiesta per l'aver accordato il differimento del pagamento o della restituzione del capitale. Per i crediti di finanziamento la remunerazione è elemento imprescindibile nelle relazioni intercorrenti, rappresentando l'ovvio profitto, generalmente esplicitato, del creditore. Differentemente, nei crediti di funzionamento la remunerazione può essere esplicita, implicita o assente, Nel primo caso, il "ricavo" è misurato attraverso l'applicazione di un tasso di interesse, quale interesse legale o liberamente pattuito tra le parti; nel secondo caso, il tasso non è evidenziato, ma se ne può supporre l'implicita presenza qualora le condizioni economiche sarebbero state differenti in caso di pagamento immediato.

Accanto ai crediti di funzionamento e di finanziamento devono essere considerati altri crediti particolari dell'azienda, che sorgono per motivi differenti rispetto al finanziamento o al ricavo conseguito per le operazioni della gestione operativa, come:

1. crediti tributari;
2. "crediti" per imposte anticipate;
3. crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

In particolare, i *crediti tributari* si formano come conseguenza di posizioni creditorie dell'impresa nei confronti dell'Erario relativamente alle imposte dirette (IRES, IRAP) e indirette (IVA) pagate[5].

[4] Seppure possano esserci degli anticipi a conferma dell'ordine da parte dell'azienda cliente o pagamenti parziali.

[5] Cfr. GIUNTA, PISANI (2017).

I "*crediti" per imposte anticipate* nascono, invece, dal peculiare meccanismo di tassazione di alcune componenti di reddito, che, nel rispetto delle norme fiscali, sono deducibili oppure spostate all'imposizione in periodi di imposta diversi rispetto a quello nel quale esse concorrono a formare l'utile di periodo[6]. Il risultato civilistico e l'imponibile fiscale finiscono per differire temporaneamente, differenze che però saranno riassorbite egli esercizi successivi a quelli di formazione. L'impresa, in tal modo, si trova a dover anticipare allo Stato delle imposte nell'esercizio corrente e, quindi, a pagare più imposte perché non è consentito dedurre fiscalmente alcuni costi, in futuro, quando detti costi diventeranno deducibili, pagherà meno imposte. Sorge, quindi, per queste imposte pagate anticipatamente una sorta di credito verso l'erario[7].

Infine, i *crediti verso i soci* si riferiscono ai capitali sottoscritti e non ancora versati e rappresentano una ideale rettifica della consistenza del capitale sociale presente fra le passività dello Stato Patrimoniale quale fonte di finanziamento. Tale posta, di fatto, permette di quantificare la consistenza del capitale di rischio effettivamente versato sottraendo l'importo di tale credito dal valore nominale del capitale sociale.

2. Rappresentazione in bilancio

La rappresentazione in bilancio dei crediti è disciplinata dal Codice Civile e dai principi contabili. A livello nazionale, il principio contabile specificamente dedicato ai crediti è l'OIC 15.

L'OIC 15 identifica, innanzitutto, i requisiti che permettono di procedere ad una iscrizione iniziale dei crediti. Al paragrafo 29, l'OIC 15, specifica che i crediti originati da cessioni di beni sono rilevati in base al principio della

[6] Si veda VILLA (2016), in PALMA (a cura di) e cfr. GIUNTA, PISANI (2017), pag. 178.

[7] Come precisato dalla relazione interministeriale che ha accompagnato l'inserimento della voce "crediti per imposte anticipate" la loro natura non "è esattamente quella di un credito riscuotibile, quanto piuttosto di minori imposte da pagare in futuro". Da qui la scelta del legislatore di non far precedere nello schema di bilancio la voce crediti nell'indicazione delle imposte anticipate. Si veda GIUNTA, PISANI (2017). Tuttavia, le imposte anticipate non sono "veri e propri crediti (come la loro collocazione nel bilancio civilistico potrebbe far credere), bensì costi differiti al futuro cui fa da contropartita lo storno di costi per pari ammontare dal carico fiscale di pertinenza dell'esercizio. Risulta, quindi, singolare la scelta del legislatore che, da un lato, colloca questa voce in attivo circolante impropriamente nel sottogruppo dei crediti e, dall'altro, si astiene, giustamente, dall'appellarla con la denominazione "Crediti per imposte anticipate". Pertanto, per riclassificare correttamente tale voce occorre tener conto della sua natura economica e inserirla nelle immobilizzazioni immateriali o, in alternativa, nelle rimanenze in dipendenza del prevedibile tempo di riassorbimento delle imposte anticipate rispettivamente oltre o entro il successivo periodo amministrativo" (MONTRONE (2016), pag. 100).

competenza economica quando il processo produttivo dei beni è stato completato e il passaggio sostanziale del titolo di proprietà è avvenuto. I crediti connessi a prestazioni i servizi sono, invece, rilevati quando il servizio è stato reso ovvero la prestazione è stata effettuata. Per quanto riguarda gli tutti gli altri crediti, sorti per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi (come crediti finanziari e gli altri crediti), sono iscrivibili in bilancio solo se sussiste titolo al credito, cioè se essi rappresentano effettivamente una obbligazione di terzi verso l'impresa.

La rappresentazione quantitativa dei crediti in bilancio investe lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico.

2.1. I crediti nello schema di Stato Patrimoniale

L'attuale rappresentazione dei crediti nello Stato patrimoniale ha subito, a seguito del recepimento della direttiva 2013/34/UE, attraverso il D.Lgs. n. 139/2015, delle modifiche in talune voci così come l'introduzione di nuove[8]. Il Codice Civile propone uno schema di Stato Patrimoniale all'art. 2424. Nello schema i crediti possono trovarsi in diverse parti dell'attivo dello Stato Patrimoniale e nello specifico:

- nella macroclasse A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti;
- nella macroclasse B) Immobilizzazioni;
- nella macroclasse C) Attivo circolante.

A seguire si riepilogano delle voci contabili relative alla rappresentazione dei crediti nel bilancio d'esercizio, come previsto dall'art. 2424 del Codice Civile:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte richiamata

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria

III Immobilizzazioni finanziarie *(con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)*
2. Crediti
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso altri

C) Attivo circolante

II Crediti
1) verso clienti
2) verso imprese controllate

[8] In particolare, con riferimento ai crediti, è stato introdotto il punto 5 "crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti", anche definite imprese sorelle.

3) verso imprese collegate
4) verso controllanti
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5-bis) crediti tributari
5- ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri

La classificazione dei crediti, così come emerge dalle disposizioni del Codice Civile e dall'OIC 15, è operata seguendo il criterio della destinazione (o dell'origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria[9]. In particolare, nelle immobilizzazioni sono iscritti i crediti di origine finanziaria, ovvero i crediti che sorgono a fronte di operazioni di natura finanziaria (quali concessioni di prestiti e altri finanziamenti), e nell'attivo circolante i crediti commerciali, che hanno origine da ricavi derivanti da operazioni di gestione caratteristica e che comunque sorgono per motivi di natura differente da quella finanziaria[10]. In tal senso i crediti di finanziamento per prestiti concessi devono essere iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, evidenziando la quota esigibile entro l'esercizio, tenuto conto che generalmente sono a media-lunga scadenza, mentre i crediti commerciali, indipendentemente dalla loro scadenza, devono essere iscritti nell'attivo circolante, con evidenziazione della quota esigibile oltre l'esercizio[11]. Ai fini dell'indicazione degli importi esigibili entro ed oltre si deve far riferimento alla scadenza contrattuale o legale e ai fatti ed eventi che possono modificare la scadenza originaria nonché alla capacità del debitore ad adempiere all'obbligazione nei tempi previsti[12].

Scendendo nel dettaglio del contenuto delle singole poste di bilancio[13], nella macro-classe A) sono evidenziati i "*Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti*", valore che si origina quando ad una sottoscrizione di capitale sociale non segue immediatamente il versamento. Il collocamento di tale voce nella macro-classe A, come già accennato, rappresenta una ideale rettifica della consistenza del capitale sociale posta nella macro-classe A delle passività dello Stato Patrimoniale. La differenza tra il capitale di rischio sottoscritto e i crediti verso soci per versamento ancora dovuti dà contezza, infatti, del capitale di rischio effettivamente versato. I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti devono essere esposti con separata indicazione della parte richiamata dagli amministratori per procedere al versamento.

La macro-classe B, Classe III, *Immobilizzazioni Finanziarie*, accoglie, invece, i crediti che in virtù dell'art. 2424-bis, comma 1, "sono destinati ad essere utilizzati durevolmente". La loro natura è di immobilizzazione; infatti,

[9] Si veda SANTESSO, SÒSTERO (2016).
[10] Si veda FERRAMOSCA S. (2016).
[11] Si veda GIUNTA, PISANI (2017) e cfr. OIC 15, par. 21.
[12] Si veda QUAGLI (2017) e cfr. OIC 15, par. 22.
[13] Si veda anche SAVIOLI G. (2016), pag. 250 e ss., cfr. FERRAMOSCA (2016), pag. 159 e ss.

in questa voce si trovano i crediti destinati a creare un rapporto durevole con il debitore[14]. Questa voce è articolata in crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti poiché è nell'ambito dei rapporti di gruppo che si formano generalmente crediti destinati a finanziare durevolmente alcune unità del gruppo. Tali crediti sono simili a quelli inseriti nella macro-classe C.II ai punti C.II.2, C.II.3, C.II.4 e C.II.5 e la loro collocazione in B)III) piuttosto che in C.II) è fatta in ragione della loro rilevanza[15], per cui in B)III) sono collocati i crediti di natura finanziaria (crediti di finanziamento) anche se con scadenza entro i 12 mesi.

I crediti rilevati nella macro-classe C, *Attivo circolante* sono costituiti dai crediti di funzionamento e nello specifico da crediti commerciali (derivanti dalle operazioni di scambio attuate dall'impresa) e da crediti di altra natura (per imposte, verso i dipendenti, …). Questi crediti si caratterizzano per una scadenza a breve (se hanno una durata superiore ai 12 mesi è necessario indicare la parte con scadenza oltre i 12 mesi)[16].

La classe dei Crediti si articola in otto voci, secondo la natura del debitore[17].

La voce C.II.1 *Crediti verso clienti* accoglie tipicamente i crediti sorti in seguito ad attività di vendita di beni e servizi. Si tratta in altre parole dei crediti commerciali. I crediti in esame sono sicuramente i crediti più significativi per l'attività caratteristica dell'azienda poiché sorgono nella fase di cessione dei prodotti/servizi sul mercato.

Nelle voci C.II.2, C.II.3, C.II.4 e C.II.5 sono, invece, collocati i *Crediti verso le imprese controllate, verso imprese collegate, verso controllanti, verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti*. Sono questi crediti che sorgono con riferimento a rapporti (di natura commerciale o di altra natura ma non finanziaria) con le imprese appartenenti al gruppo. In Nota Integrativa comunque è necessario indicare in che misura tali crediti siano commerciali o di altra natura e quindi come tali rilevabili fra i crediti verso clienti o fra gli altri crediti[18].

Alle voci C.II.5 bis e C.II.5ter trovano, invece, iscrizione rispettivamente i *Crediti tributari* e le *Imposte anticipate*. I crediti tributari si formano con riferimento alle posizioni creditori dell'impresa verso l'erario relativamente alle imposte dirette (IRES, IRAP) e indirette (IVA) pagate. Le imposte anticipate, invece, si ricollegano al fenomeno della fiscalità differita, che a sua

[14] Si veda GIUNTA, PISANI (2016).
[15] Si veda QUAGLI (2017).
[16] Si veda GIUNTA, PISANI (2016).
[17] Cfr. SANTESSO, SÒSTERO (2016).
[18] Ciò in applicazione anche di quanto stabilito all'art. 2424 comma 2 del C.C. che stabilisce "Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto".

volta è legata ai rapporti tra normativa civilistica e normativa fiscale[19]. Le imposte anticipate sorgono nei casi in cui l'impresa, nel rispetto delle norme fiscali, si trova costretta ad anticipare allo Stato delle imposte, per cui nell'esercizio corrente paga più imposte perché non è consentito dedurre fiscalmente alcuni costi, in futuro pagherà meno imposte, quando tali costi diventano deducibili dal reddito fiscale[20].

Al punto C.II.5 quater *Crediti verso altri* trovano, invece, collocazione i crediti di varia natura, come ad esempio i crediti verso enti previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL), crediti per cauzioni prestate a terzi e crediti verso il personale per anticipi corrisposti sulle retribuzioni.

2.2. Le voci connesse ai crediti nel Conto Economico

Anche le voci del Conto Economico collegabili ai crediti sono diverse[21].

Ripercorrendo lo schema civilistico, la prima voce è, nell'ambito del valore della produzione, la A5) *Altri ricavi e proventi*. Tale voce che accoglie gli storni di precedenti svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante (ripristini), quando le cause che le hanno generate vengono meno.

Nell'area dei costi, aspetti collegati ai crediti si ritrovano nella voce B.10.d e B.14. La voce B.10.d) *Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide*, accoglie gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali e diversi relativi all'attivo circolante, mentre la voce B.14 *Oneri diversi di gestione* accoglie le perdite realizzate su crediti iscritti nell'attivo circolante per la parte non coperta dal fondo.

L'area finanziaria è potenzialmente interessata dalla dinamica dei crediti in tre diverse voci, ossia:

- C.16.a) *Altri proventi finanziari – a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni*, nella cui voce si classificano gli altri proventi finanziari rappresentati da interessi attivi e altri proventi maturati sui crediti immobilizzati;
- C.16.d) *Altri proventi finanziari – d) diversi dai precedenti*, che accoglie gli altri proventi finanziari sui crediti iscritti nell'attivo circolante;
- C.17) *Interessi e altri oneri finanziari*, che accoglie le perdite relative a crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie.

[19] La normativa fiscale prevede che alcuni componenti di reddito, in genere costi, non possono essere dedotti nell'esercizio di competenza economica ma in esercizi successivi.

[20] Ipotizziamo che una impresa abbia un reddito di euro 100 formato da ricavi per 400 e costi per 300 e tra questi 50 sono relativi a compensi per amministratori non pagati alla fine dell'esercizio. Per la normativa fiscale i 50 non sono deducibili e lo diventeranno nell'esercizio in cui vi sarà l'esborso finanziario. La base imponibile sulla quale calcolare le imposte è di euro 150 (100 aumentato delle 50 non deducibili). Sulle 50 non dedotte l'impresa deve anticipare le imposte che potrà recuperare nell'esercizio in cui verranno pagati i compensi agli amministratori.

[21] Cfr. OIC 15, par. 25 e 26.

Infine, potenzialmente interessate dalla dinamica dei crediti sono le voci relative alle rivalutazioni e alle svalutazioni. Nello specifico alla voce D.18.b) *Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni*, poiché in essa si ritrovano gli eventuali storni di precedenti svalutazioni di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, quando le cause che le hanno generate vengono meno; e alla voce D.19.b) *Svalutazioni di immobilizzazioni finanziaria che non costituiscono partecipazioni*, nella quale si classificano gli accantonamenti e le svalutazioni di crediti finanziari iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie e le eventuali perdite su crediti non coperte dal fondo.

3. Criteri di valutazione e principi contabili nazionali

3.1. La valutazione dei crediti: le novità del D.Lgs. n. 139/2015

In precedenza i crediti venivano valutati in base al criterio del presumibile valore di realizzo oggi, a seguito dell'approvazione del D.Lgs. n. 139/2015, tale criterio di valutazione ha perso di rilevanza a beneficio del nuovo criterio valutativo del costo ammortizzato, di chiara ispirazione internazionale. Il novellato art. 2426, comma1, punto 8, dispone, infatti, che: "i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo".

Le nuove disposizioni introducono, pertanto, per i crediti due nuovi concetti: il costo ammortizzato e il fattore temporale.

Per la definizione del concetto di costo ammortizzato, così come previsto all'art. 2426 comma 2 del Codice Civile, si deve fare riferimento ai principi contabili internazionali. In particolare, lo IAS 39 prevede che: "il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità".

In altre parole, il costo ammortizzato è dato dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

a) il valore iniziale (in genere rappresentato dal *fair value*)[22] dell'attività o passività finanziaria;
b) meno i rimborsi di capitale;

[22] L'IFRS13 al par. 9 definisce il fair value come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività in una regolare operazioni tra operatori di mercato alla data di valutazione.

c) più l'ammortamento della differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, che viene calcolato con il criterio dell'interesse effettivo.

Il criterio dell'interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di una attività finanziaria e di ripartizione degli interessi attivi lungo il relativo periodo[23] utilizzando il tasso di interesse effettivo (TIE), ossia il tasso che rende la somma dei pagamenti o incassi annui attualizzati uguale all'importo iniziale[24]. Il TIE, da applicare al valore contabile del credito, rimane costante lungo la durata di tutto il credito. Nel calcolo sono inclusi tutti gli oneri pagati o ricevuti tra le parti, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. I costi di transazione sono costi marginali[25] direttamente attribuibili all'acquisizione, emissione o dismissione di una attività o di una passività finanziaria.

Con il criterio del costo ammortizzato i crediti sono inizialmente contabilizzati per l'importo effettivamente erogato, successivamente, ad ogni fine esercizio il loro valore tenderà a crescere fino a giungere al valore nominale alla data di rimborso in una misura definita dal TIE[26].

Da un punto di vista pratico, il costo ammortizzato è il criterio attraverso il quale la rilevazione inziale dell'attività (o della passività) finanziaria si modifica nel tempo per tenere in considerazione l'adeguato ammortamento degli oneri e proventi iniziali sostenuti (maturati). In altre parole il metodo del costo ammortizzato consente di spalmare nel tempo la differenza tra il costo iniziale e il valore di rimborso finale del credito (attraverso il tasso di interesse effettivo).

Il metodo del costo ammortizzato differisce dal presumibile valore di realizzo se esiste una differenza tra importo del capitale prestato inizialmente e valore da rimborsare, come ad esempio per la presenza di costi di transazione rilevanti.

La richiesta di tener conto del "fattore temporale" comporta che in bilancio si rappresenti l'effetto economico sul valore di iscrizione dei crediti causato dal trascorrere del tempo, secondo la regola elementare per la quale un euro oggi vale più di un euro domani. La considerazione dell'effetto temporale, e quindi il criterio dell'attualizzazione, incide in particolare in due

[23] OIC 15, par. 17.

[24] Per calcolare il TIE si devono valutare i flussi finanziari considerando tutti i termini contrattuali (per esempio pagamento anticipato) e non deve considerare perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri pagati o ricevuti tra le parti del contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si veda BAUER, SERGIACOMO (2017).

[25] Un costo marginale è un costo che non sarebbe sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario. Nei costi di transazione rientrano ad esempio gli onorari e le commissioni pagate a terzi, mentre non vi rientrano i premi o sconti sul valore nominale del credito. Si veda OIC 15, par. 19.

[26] Cfr. QUAGLI (2017).

casi[27]:

- quando la società effettua prestiti (crediti di finanziamento) senza interessi o a tassi di interesse fuori di mercato;
- quando la società effettua vendite (e conseguenti crediti di funzionamento) con dilazione significativa inclusivi di interessi impliciti.

In altri termini, i crediti che al momento della loro rilevazione iniziale non sono produttivi di interessi oppure producono interessi a un tasso notevolmente inferiore a quelli di mercato, vanno "attualizzati".

Come indicato nella figura 1, le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria devono, in linea generale, valutare i crediti con il criterio del costo ammortizzato (con o senza attualizzazione) e in alcuni casi possono optare per la valutazione al presumibile valore di realizzo.

Sono esonerate dall'applicazione del costo ammortizzato (anche se possono scegliere di utilizzarlo) le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis) e le micro-imprese (art. 2435-ter)[28].

Nei casi elencati la valutazione dei crediti potrà essere effettuata al valore di presumibile realizzo. Ciò consente, quindi, di non tenere conto del fattore temporale (con l'attualizzazione dei crediti) e di non applicare il criterio del costo ammortizzato. In tali casi il credito è valutato al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni. Gli eventuali costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi e sono ripartiti a quote costanti lungo la durata del credito a rettifica degli interessi attivi nominale (OIC 15 par. 48 e 58). Negli esercizi successivi occorre eventualmente svalutare il credito adeguandolo al presumibile valore di realizzo e ripristinare laddove vengano meno i motivi della precedente svalutazione.

In tali casi il credito è rilevato inizialmente al valore nominale diminuito delle svalutazioni per inesigibilità, al fine di adeguarlo al valore di realizzo, come in passato. La scelta di non applicare il costo ammortizzato e l'attualizzazione deve essere fatta al momento della rilevazione iniziale.

Sono, infine, esonerate tutte le imprese se gli effetti dell'utilizzo di tale criterio sono irrilevanti in bilancio, come ad esempio dinanzi a crediti commerciali a breve scadenza per i quali la componente finanziaria (interessi espliciti o impliciti)[29] può assumere un rilievo nullo o scarso, oppure per i crediti commerciali a breve senza significativi costi di transizione o se le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza

[27] Cfr. QUAGLI (2017), pag. 222.

[28] Le micro-imprese sono state introdotte dal D.Lgs 139/2015 e disciplinate dall'articolo 2435-ter del codice civile, che definisce micro-imprese le società non quotate che "nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità".

[29] Si veda ONESTI, ROMANO, TALIENTO (2016).

sono di scarso rilievo[30]. In tali casi il criterio di valutazione di riferimento è quello del presumibile valore di realizzo, poiché si presume che non vi siano sostanziali differenze tra valore iniziale (fair value) e valore a scadenza[31].

Fig. 1 - Applicazione dei criteri valutativi in relazione al regime contabile adottato[32]

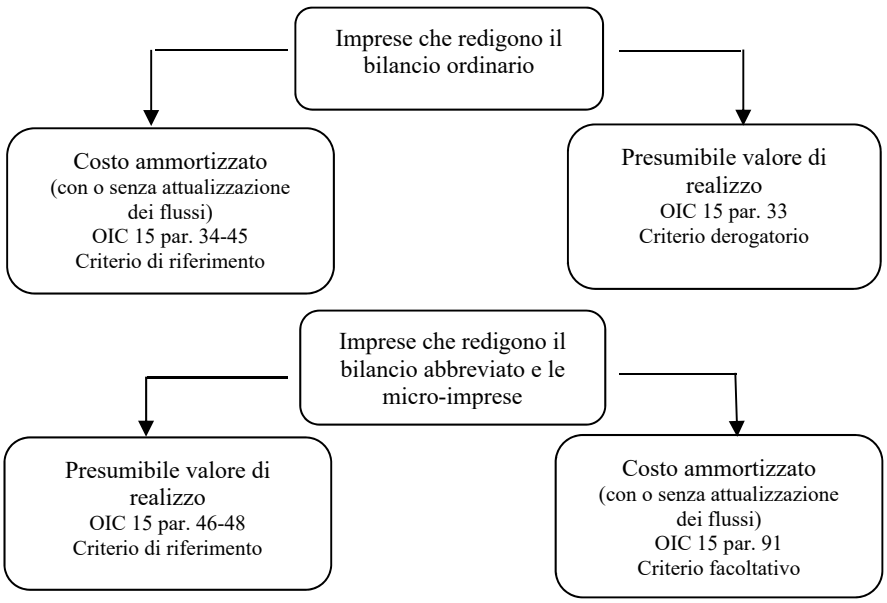

La problematica del costo ammortizzato interessa pertanto:

- i crediti finanziari a medio-lungo periodo con costi di transazione rilevanti oppure senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato;
- i crediti commerciali con scadenza superiore ai 12 mesi senza o con previsione di interessi espliciti o tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

[30] Cfr. CERBIONI, CINQUINI, SÒSTERO (2016).
[31] Cfr. LOMBARDI STOCCHETTI (2016).
[32] Nello specifico le regole sono diverse a seconda della tipologia di bilancio e il Dlgs 139/2015 distingue tra bilancio ordinario (formato da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla gestione); Bilancio abbreviato (formato da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa con esonero del Rendiconto Finanziario e la possibilità di non redigere la Relazione sulla Gestione) e Bilancio delle Micro-Imprese (in conformità al bilancio abbreviato ma con la possibilità di non redigere la Nota Integrativa).

Il procedimento di rilevazione e valutazione dei crediti con il criterio del costo ammortizzato si sviluppa in tre diverse fasi:
- valutazione iniziale (*fair value*)[33] ed eventuale attualizzazione;
- valutazione successiva al costo ammortizzato;
- svalutazione dei crediti.

3.2. La rilevazione iniziale

Il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito, salvo la necessità di tener conto del fattore temporale, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che lo ha generato. Ciò, di fatto, porta all'identificazione di due possibili percorsi: costo ammortizzato con attualizzazione e costo ammortizzato senza attualizzazione.

Il criterio del costo ammortizzato con attualizzazione

Il criterio del costo ammortizzato con attualizzazione si utilizza quando i costi di transazione e l'effetto temporale sono rilevanti. In tali casi, sempre al momento della rilevazione iniziale, occorre tenere conto del fattore temporale ed è necessario, pertanto, procedere alla attualizzazione dei crediti. Tale necessità si ricollega a quanto richiesto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice Civile che prescrive di tenere conto del fattore temporale nella valutazione dei crediti L'OIC 15, a tal proposito dispone sull'attualizzazione del credito nei casi in cui sia l'effetto temporale sia i costi di transazione siano rilevanti. Con questo metodo il valore di iscrizione iniziale del credito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione[34].

Per tenere conto del fattore temporale si deve confrontare il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (TIC) con il tasso di interesse di mercato (TIM).

Il TIC è quel tasso di interesse che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti ma non considera i costi di transazione[35]. Se le commissioni contrattuali tra le parti e la differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significative il TIC può essere approssimato tal tasso di interesse nominale (TIN), con il quale sono calcolati gli interessi attivi nominali durante la durata del credito.

Il TIM è, invece, il tasso che sarebbe stato applicato se le due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame che ha generato il credito.

[33] Cfr. BAUER, SERGIACOMO (2017).
[34] Si veda OIC 15, par. 42.
[35] Si veda OIC 15, par. 9.

Se il TIC è significativamente diverso dal TIM, il TIM deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito.

Per meglio comprendere il funzionamento del criterio si propongono due esemplificazioni.

Nel gennaio 2016 la società vende merci per euro 1.000, concedendo alla società acquirente un regolamento dilazionato a 24 mesi con incassi semestrali di euro 250 a titolo di capitale e l'applicazione di un interesse al tasso nominale (TIN) esplicito semestrale dell'1%. Il tasso di interesse di mercato (TIM) è del 3%[36].

In tale caso, il TIN, coincidente nel nostro caso con il TIC, è significativamente diverso dal TIM. In sede di rilevazione iniziale occorre: 1) calcolare il valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando il TIM e 2) al valore attuale così ottenuto aggiungere i costi di transazione.

Il valore attuale del credito è di euro 952,85, così calcolato:

$$VI = \sum_{t=1}^{n} FC_t/(1+1)^t = 260/(1,03)^1+257,5/(1,03)^2+255/(1,03)^3+252/(1,03)^4 = 952,85$$

Al valore attuale di euro 952,85 occorre aggiungere i costi di transazione sostenuti, nel nostro esempio pari a zero. Il valore di iscrizione iniziale è quindi pari a euro 952,85.

In sede di rilevazione iniziale si procede con il calcolo del TIE, che sarà poi utilizzato per le valutazioni successive del credito. Nel caso in esame il TIE risulta pari al TIM, non essendovi costi di transazione da aggiungere al valore nominale.

La metodologia di calcolo non cambia se si fa, invece, riferimento ad un credito di finanziamento. Ipotizziamo che il primo gennaio 2016 la società concede un finanziamento di euro 1.000 sostenendo costi di transazione per euro 15. Il TIN è del 2% annuo e gli interessi sono incassati posticipatamente al 31/12 per i successivi cinque anni. Il rimborso del capitale avviene alla fine del quinto anno[37]. Si ipotizza che il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali si discosti significantemente dal tasso di mercato, pari al 4%.

In questo caso, poiché il TIN (coincidente con il TIC) è significativamente diverso dal TIM in sede di rilevazione iniziale occorre attualizzare e aggiungere poi i costi di transazione.

Il valore attuale del credito è di euro 910,97, così calcolato[38]:

$$VI = \sum_{t=1}^{n} FC_t/(1+1)^t = 20/(1,04)^1+20/(1,03)^2+20/(1,03)^3+20/(1,03)^4+1.020/(1,03)^5 = 910,97$$

[36] Esempio tratto con modifiche dall'OIC 15, pag. 30

[37] Esempio tratto con modifiche dall'OIC 15, pag. 33

[38] I flussi in entrata derivano dagli interessi calcolati in misura del 2% sul capitale di euro 1.000 per i primi quattro anni e al rimborso del finanziamento aumentato degli interessi per il quinto anno.

Al valore attuale di euro 910,97 occorre aggiungere i costi di transazione sostenuti, nel nostro esempio pari a 15.

Il valore di iscrizione iniziale è quindi pari a 925,97.

Come nel caso precedente in sede di rilevazione iniziale si calcola il TIE che sarà poi utilizzato per le valutazioni successive; il TIE sarà pari a 3,6464%[39].

L'applicazione del criterio del costo ammortizzato con attualizzazione determina, pertanto, una differenza tra l'importo erogato e il valore attuale dei flussi futuri determinato utilizzando il TIM. Tale differenza nel caso dei crediti finanziari è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del Conto Economico al momento della rilevazione iniziale[40].

Nel caso dei crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interessi di mercato si rilevano inizialmente, con i relativi ricavi, al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore iniziale (attualizzato) e il valore a termini è rilevata nel Conto Economico come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo[41].

Il criterio del costo ammortizzato senza attualizzazione

Il criterio del costo ammortizzato senza attualizzazione si utilizza, invece, quando i costi di transazione sono rilevanti ma l'effetto temporale non lo è. In questi casi i crediti sono iscritti al valore nominale, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni e comprensivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito (costi di transazione) [42].

Se l'importo inizialmente prestato e il valore del capitale da rimborsare non differiscono non vi saranno differenze rispetto al precedente metodo di valutazione (presumibile valore di realizzo).

Se, invece, il valore nominale del credito differisce dal valore del capitale da rimborsare la differenza è inclusa nel costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo e ammortizzato lungo la durata attesa del credito[43]. Tale ammortamento, di fatto, integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale[44].

Il TIE, come già evidenziato, è il tasso di interesse che, applicato per attualizzare i flussi dei futuri incassi, per interesse e capitale, a partire dalla data del bilancio e fino alla scadenza dell'operazione permette di determinare

[39] Si utilizza in maniera semplicistica la funzione di excel TIR.COST, flusso in uscita 925,97 e in entrata 20 euro per i primi quattro anni e 1.020 euro per il quinto.
[40] Si veda OIC 15, par. 45
[41] Si veda OIC 15, par. 44.
[42] Si veda OIC 15, par. 34.
[43] Si veda OIC 15, par. 35.
[44] Si veda OIC 15, par. 35.

il valore di rilevazione iniziale dell'attività. La formula del calcolo del valore iniziale dell'attività è la seguente:

$$VI = \sum^{n}_{t=1} FC_t/(1+I)^t \qquad (1)$$

dove:
VI = valore iniziale del credito
FC = Flussi di cassa futuri per interessi e capitale in ogni periodo t
I = tasso di interesse effettivo

Per le caratteristiche del TIE se l'operazione non presenta normalmente commissioni attive, la valutazione al costo ammortizzato non sarà diversa da quella tradizionale (ovvero al presumibile valore di realizzo). Se la concessione del credito comporta anche dei costi di transazione tali costi devono essere portati ad aumento del credito e con la procedura del costo ammortizzato saranno portati a Conto economico come minori interessi attivi maturati sul credito[45]. Con il metodo del TIE l'interesse iscritto in Conto Economico è quello effettivo che evidenzia la redditività effettivamente realizzata da quel credito e non quella nominale[46].

Per meglio comprende il funzionamento del criterio consideriamo i due seguenti esempi.

Ipotizziamo che il primo gennaio 2016 la società venda merci per euro 1.000 ad una azienda cliente alla quale concede un regolamento dilazionato a 24 mesi con incassi semestrali di euro 250 a titolo di capitale e l'applicazione di un interesse al tasso nominale esplicito semestrale dell'1% (valore in linea con il tasso di mercato)[47].

In un caso del genere poiché il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali è allineato al tasso di mercato il valore di iscrizione iniziale del credito è di euro 1.000, pari al suo valore nominale, poiché non vi sono costi di transazione né differenze tra valore inziale e valore a scadenza da ammortizzare lungo la durata del credito. In questo caso il TIE è pari al TIN, essendo il TIE[48] il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente gli incassi futuri nei periodo di durata del credito al valore contabile rilevato in sede di rilevazione iniziale. Applicando la formula (1) si ottiene quale valore iniziale euro 1.000:

[45] L'OIC n. 15 precisa che gli sconti e abbuoni di natura finanziaria che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito sono rilevati al momento dell'incasso come oneri di natura finanziaria.
[46] Cfr. FERRAMOSCA (2016), pag. 164.
[47] Esempio tratto con modifiche dall'OIC 15.
[48] Si può facilmente verificare con Excel con la funzione TIR.COST dove i flussi sono il primo in uscita di 1.000 e successivamente quattro flussi in entrata il primo di 260 (250 a titolo di capitale più 10 di interessi); il secondo di 257.5 (250 a titolo di capitale più7,5 per interessi); il terzo di euro 255 (250 a titolo di capitale più 5 a titolo di interessi) e l'ultimo di euro 252 (250 a titolo di capitale più euro 2 a titolo di interessi). Applicando la funzione si ottiene un TIR pari all'1%.

$$VI = \sum_{t=1}^{n} FC_t/(1+1)^t = 260/(1,01)^1+257,5/(1,01)^2+255/(1,01)^3+252/(1,01)^4= 1.000$$

La determinazione del valore iniziale cambia se le ipotesi di partenza sono diverse. Consideriamo allora il caso di una azienda che il primo gennaio 2016 conceda un finanziamento di euro 1.000 sostenendo costi di transazione per euro 15. Il TIN è del 2% annuo e gli interessi sono incassati posticipatamente al 31/12 per i successivi cinque anni. Il rimborso del capitale avviene alla fine del quinto anno[49]. Si ipotizza che il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali non si discosti significantemente dal tasso di mercato.

Il credito, in questo caso, poiché il TIC non si discosta dal TIM, non richiede attualizzazione. Nel caso in esame, però, vi sono dei costi di transazione per cui il TIC sarà diverso dal TIE che dopo la determinazione del valore iniziale dovrà essere, pertanto, necessariamente calcolato considerando che tale tasso sarà quello da utilizzare le valutazioni successive. Il valore di iscrizione iniziale è, nel caso in esame, pari ad euro 1.015, pari al valore nominale di euro 1.000 aumentato dei costi di transizione di euro 15. Il TIE è pari a 1,6847%[50].

3.3. Le valutazioni successive

Come chiarito in precedenza, i crediti in sede di prima rilevazione possono essere registrati ad un valore diverso rispetto a quello che sarà incassato alla scadenza. Tale differenza, lo ricordiamo, deriva: 1) dall'imputazione dei costi di transazione sul valore originario del credito e 2) dall'attualizzazione del valore iniziale. Per ripartire ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza, il Codice Civile e i principi contabili prevedono, per le rilevazioni successive, l'applicazione del criterio del costo ammortizzato. Come già detto il costo ammortizzato di un credito è l'importo al quale il credito è stato contabilizzato al momento della prima iscrizione in contabilità più o meno i rimborsi in linea capitale più o meno l'ammortamento di qualsiasi differenza tra il valore iniziale e il valore nominale a scadenza. L'ammortamento della differenza deve essere operato impiegando il criterio dell'interesse effettivo.

Successivamente alla rilevazione iniziale, il procedimento per determinare il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente[51]:

- determinare l'importo degli interessi calcolati con il criterio del TIE sul valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio;

[49] Esempio tratto con modifiche dall'OIC 15, pag. 33.

[50] Anche in questo caso utilizzando in Excel la funzione TIR.COST dove i flussi sono il primo in uscita di 1.015 e successivamente cinque flussi in entrata i primi quattro di euro 20 e l'ultimo di euro 1.020 (il rimborso del capitale e gli interessi). Applicando la funzione si ottiene un TIR pari all'1,6847%.

[51] Si veda OIC 15, par. 50.

- aggiungere l'importo degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del credito;
- sottrarre gli incassi per interessi e capitali intervenuti nel periodo;
- sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti.

Per meglio comprendere il funzionamento del criterio del costo ammortizzato si considerino gli esempi 1 e 2 che riepilogano il processo di valutazione considerando l'iscrizione iniziale e le successive valutazioni.

Esempio 1: Valutazione di un credito di finanziamento con il criterio del costo ammortizzato con interessi espliciti

In data 1/1/2016 si concede ad una impresa controllata un finanziamento di euro 100.000 per 4 anni. I costi di transazione, considerati rilevanti, sono pari a euro 200. Le condizioni contrattuali prevedono interessi dal calcolare la tasso di interesse nominale contrattuale (TIC) del 3% annuo. La quota di rimborso annuale è pari ad euro 25.000 (euro 100.000/4) e gli interessi sono incassati posticipatamente alla fine di ciascun esercizio. I flussi generati dall'operazione sono riepilogati nella tabella che segue:

Anno	*Debito residuo a*	*Rimborsi capitale b*	*Interessi* [52] *c = a*TIC*	*Flussi in entrata d = b+c*
31/12/2016	100.000	25.000	3.000	28.000
31/12/2017	75.000	25.000	2.250	27.250
31/12/2018	50.000	25.000	1.500	26.500
31/12/2019	25.000	25.000	750	25.750

Consideriamo due diverse situazioni:

1) il TIM per prestiti simili è del 3%
2) il TIM per prestiti simili è del 7%.

Nel caso 1) l'operazione comporta dei costi di transazione che la società ritiene rilevanti e il TIC è in linea con il TIM. Poiché il TIC è uguale al TIM la valutazione è effettuata con il criterio del costo ammortizzato senza attualizzazione. Il valore di prima iscrizione sarà pari ad euro 100.200 (100.000 più i costi di transazione).

I costi di transazione iniziali abbassano l'effettivo rendimento dell'operazione per cui è importante determinare il TIE dell'operazione. Nel caso in esame il TIE, ovvero quel tasso che rende uguali i flussi finanziari all'inizio dell'operazione, è pari:

$$100.200=25.000/(1+TIE)+25.000/(1+TIE)^2+25.000/(1+TIE)^3+25.000/(1+TIE)^4$$

da cui TIE = 2,92%

Per ripartire gli interessi nominali e i costi di transazione iniziali lungo la durata del credito a un tasso costante da applicarsi al valore contabile del credito

[52] Gli interessi sono calcolati sul debito residuo al tasso di interesse nominale.

all'inizio dell'esercizio, essi devono maturare a un tasso di interesse effettivo del 2,92%.

Il credito rilevato inizialmente è di euro 100.200 e negli esercizi successivi gli interessi saranno imputati al Conto Economico per come indicato nella tavola che segue:

Anno	*Valore contabile all'inizio dell'esercizio*	*Quota capitale*	*Interessi attivi maturati in base al TIE*	*Flussi in entrata interessi al TIN*	*Differenza*	*Valore contabile a fine esercizio*
	a	*b*	*c=a*TIE*	*d*	*e=d-c*	*f=a-b-d+c*
01/01/20X0	100.200					
31/12/20X0	100.200	25.000	2.921	3.000	79	75.121
31/12/20X1	75.121	25.000	2.190	2.250	60	50.061
31/12/20X2	50.061	25.000	1.459	1.500	41	25.021
31/12/20X3	25.021	25.000	729	750	21	0

In bilancio alla fine di ciascun esercizio si ha:

	2016	*2017*	*2018*	*2019*
Stato Patrimoniale				
ATTIVO				
B) Immobilizzazioni				
III. Immobilizzazioni finanziarie				
2) Crediti				
a) verso imprese controllate	75.121	50.061	25.021	0
Conto Economico				
C) Proventi e oneri finanziari				
16) altri proventi finanziari				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	2.921	2.190	1.459	729

È bene evidenziare che gli interessi attivi imputati tra i proventi finanziari non sono quelli incassati al valore nominale ma quelli che corrispondono all'effettivo rendimento dell'operazione, ovvero gli interessi calcolati in base al TIE, anche se le entrate saranno per i valori determinati in base al TIN.

Contabilmente il credito è rilevato inizialmente per euro 100.200 con la scrittura:

			1/1/2016			
		Crediti finanziari	a	Diversi		100.200

		a	Debiti v/fornitori (costi di transazione)	200	
		a	Banca c/c	100.000	

Alla fine di ciascun esercizio si rileva l'incasso degli interessi annuali, il che comporta la rilevazione degli interessi in base al tasso effettivo. La differenza viene portata in riduzione dei crediti finanziari, unitamente alla quota capitale rimborsata. La scrittura, al 31/12/2016 è la seguente:

	31/12/2016				28.000
Banca c/c		a	Diversi		
		a	Interessi attivi	2.921	
		a	Crediti finanziari	25.079	

Se, invece, come nel secondo caso, il TIC è significativamente diverso dal TIM si deve procedere all'attualizzazione del credito, utilizzando a tal fine il TIM. Il Valore attuale del credito (*fair value*) è così determinato:

$$VA= 28.000/(1,07)+27.250/(1,07)^2+26.500/(1,07)^3+25.750/(1,07)^4= 91.246$$

Per determinare il valore di iscrizione iniziale del credito al valore attuale di euro 91.246 si devono aggiungere i costi di transazione, pari ad euro 200, per cui il valore iniziale del credito è di euro 91.446.

La differenza tra l'importo erogato (euro 100.000) e il valore attuale dei flussi finanziari futuri determinato utilizzando il TIM (euro 91.246), pari ad euro 8.754 è rilevata tra gli oneri finanziari del Conto Economico al momento della rilevazione iniziale. In altre parole concedendo un finanziamento ad un tasso inferiore al tasso di mercato l'impresa sostiene un costo di euro 8.754.

Determinato il valore di iscrizione iniziale occorre calcolare il TIE, che come già precisato rimarrà costante lungo la durata del credito. Il TIE è il tasso i che verifica la seguente eguaglianza:

$$91.446=28.000/(1+TIE)+27.250/(1+TIE)^2+26.500/(1+TIE)^3+25.750/(1+TIE)^4$$

da cui TIE = 6,90%.

Le valutazioni successive avvengono con il criterio del costo ammortizzato che prevede di ammortizzare la differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito applicando il criterio del TIE[53]. Applicando il TIE, il costo ammortizzato del credito alla fine di ogni esercizio è determinato come nella tavola che segue:

[53] In sostanza rispetto al passato i costi non sono più capitalizzati nell'attivo patrimoniale ed ammortizzati in quote costanti bensì portati in aumento del valore di iscrizione iniziale del credito e successivamente ammortizzati.

Anno	*Valore contabile all'inizio dell'esercizio*	*Quota capitale*	*Interessi attivi maturati in base al TIE*	*Flussi in entrata interessi al TIN*	*Differenza*	*Valore contabile del credito a fine esercizio*
	A	*b*	*c*	*d*	*e=c-d*	*f=a-b+e*
31/12/2016	91.446	25.000	6.311	3.000	3.311	69.757
31/12/2017	69,757	25.000	4.814	2.250	2.564	47.322
31/12/2018	47,322	25.000	3.266	1.500	1.766	24.088
31/12/2019	24.088	25.000	1.662	750	912	0

In bilancio alla fine di ciascun esercizio si ha:

	2016	*2017*	*2018*	*2019*
Stato Patrimoniale				
ATTIVO				
B) Immobilizzazioni				
III. Immobilizzazioni finanziarie				
2) Crediti				
b) verso imprese controllate	69.757	47.322	24.088	0
Conto Economico				
C) Proventi e oneri finanziari				
16) altri proventi finanziari				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	6.311	4.814	3.266	1.662
17) interessi e altri oneri finanziari	8.754			

Nei quattro esercizi gli interessi nominali (colonna d) sono integrati di una quota pari complessivamente a euro 8.554 (3.311+2.564+1.766+912), ossia il costo di fatto rilevato inizialmente (8.754 non compreso nel valore iniziale) meno i costi di transazione (200 euro compresi nel valore iniziale). Gli interessi inseriti nel Conto Economico sono quelli effettivamente maturati (utilizzando il TIE), pari quindi al valore degli interessi incassati aumentata della parte spalmata nell'esercizio. Contabilmente il credito è rilevato inizialmente per euro 100.200 con la scrittura:

		1/1/2016				
	Diversi	a	Diversi			100.200
	Crediti finanziari				91.446	
	Interessi passivi		Debiti v/fornitori		8.754	
			Banca c/c		200	
					100.000	

Alla fine di ciascun esercizio si rileva l'incasso della quota capitale, l'incasso degli interessi annuali e si adegua il credito al valore del costo ammortizzato. Le scritture, al 31/12/2016, sono rispettivamente:

31/12/2016				
Banca c/c	a	Crediti finanziari		25.000
	d.d			3.000
Banca c/c	a	Interessi attivi su crediti		
	d.d			
Crediti finanziari	a	Interessi attivi su crediti		3.311

Esempio 2: Valutazione di un credito di funzionamento con il criterio del costo ammortizzato con interessi impliciti

All'inizio dell'anno 2016 si vendono prodotti per un importo di euro 5.000+IVA. Non vi sono costi di transazione ma il regolamento è concordato con una dilazione di due anni. Le condizioni contrattuali non prevedono l'applicazione di un tasso di interesse esplicito mentre il tasso di mercato annuale è pari al 5%.

Il credito, da valutare con il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione, ha un valore di iscrizione iniziale al costo ammortizzato di euro 6.100, pari al valore nominale del credito non essendovi costi di transizione né differenza tra valore iniziale e valore a scadenza da ammortizzare lungo la durata del credito.

Il TIC è pari a zero ed è significativamente inferiore al TIM che si assume pari al 5% annuale. Di conseguenza, considerando gli effetti significativi ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del Codice Civile in sede di rilevazione inziale occorre:

1. calcolare il valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando il TIM pari al 5%;
2. aggiungere al valore attuale ottenuto i costi di transazione, che nel caso in esame sono pari a zero;
3. calcolare il TIE e utilizzarlo per le valutazioni successive del credito al costo ammortizzato.

Il valore attuale è determinato applicando la formula:

$$VA = 6.100/(1+0,05)^2 = 5.533$$

Ciò significa che se l'operazione fosse stata conclusa a normali condizioni di mercato il prezzo di vendita sarebbe stato di euro 5.533 e l'interesse attivo implicito di euro 567.

A questo punto si può procedere con il calcolo del valore di iscrizione iniziale. In questo caso, essendo nulli i costi di transazione, il costo di rilevazione iniziale è pari ad euro 5.533.

Il passaggio successivo è il calcolo del TIE. Quando, come nel caso in esame, non sono presenti costi di transazione l'interesse effettivo coincide con il TIM utilizzato per l'attualizzazione.

Le quote di competenza degli interessi da attribuire a ciascun esercizio di durata del credito vanno quindi determinate applicando il tasso di interesse del 5% al credito residuo all'inizio di ciascun periodo.

Quota interessi anno 1 = 5.533*0,05= 277
Quota interessi anno 2 = 5.810*0,05= 290

La tabella che segue fornisce le informazioni sul costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito nei due anni:

Data	*Valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio a*	*Interessi attivi impliciti calcolati al TIM b=a*TIM*	*Flussi finanziari in entrata c*	*Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio d = a+b-c*
31/12/2016	5.533	277	0	5.810
31/12/2017	5.810	290	5.000	0

In bilancio alla fine dei due esercizi si avrà quanto segue:

	2016	*2017*
Stato Patrimoniale		
ATTIVO		
C) Attivo circolante		
II. Crediti		
1) verso clienti	5.810	
Conto Economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.535	
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari	277	290

Nello Stato Patrimoniale il primo anno il credito è espresso al suo valore attuale; infatti, 5.810 è il valore attuale di 6.100 al tasso del 5% per un anno. Nell'anno 2 non è presente nulla perché si ipotizza che il credito sia incassato.

Nel conto economico per il primo anno si ha il ricavo di vendita per euro 4.535. Ciò poiché, di fatto, il valore attuale di euro 5.533 è formato da due componenti:

- la componente di ricavo pari ad euro 4.535 (5.533/1,22) corrispondente alla base imponibile IVA di euro 5.000 attualizzata al tasso del 5%;

- la componente IVA di 998 corrispondente all'IVA addebitata al cliente di euro 1.100 attualizzata al tasso del 5%.

La componente finanziaria implicita, pari ad euro 567, deve essere distribuita negli esercizi di durata del credito con il criterio del costo ammortizzato e dell'interesse effettivo. Ciò comporta un'imputazione pari ad euro 277 nel primo anno e ad euro 290 nel secondo. In tal modo l'interesse implicito di euro 567 è ripartito per competenza nei due esercizi di durata del credito.

Contabilmente le scritture sono:

Diversi	a	Diversi			5.635
Crediti v/clienti			5.533		
Interessi e altri oneri fin.			102		
	a	Ricavi delle vendite	4.535		
		Iva ns debito	1.100		
	a				

Alla fine del primo anno la rilevazione degli interessi attivi impliciti comporta la scrittura:

31/12/2016				
Crediti v/clienti	a	Altri proventi		277

Alla fine del secondo anno la rilevazione degli interessi attivi impliciti e quindi la riscossione dei crediti comporta le seguenti scritture:

31/12/2017				
Crediti v/clienti	a	Altri proventi		290
31/12/2017				
Banca c/c	a	Crediti v/clienti		6.100

3.4.Il presumibile valore di realizzo

Il Codice Civile richiede che la valutazione tenga conto, per i crediti, anche del valore di presumibile realizzo[54]. Ciò significa che il valore al quale i

[54] Per presumibile valore di realizzo si intende il valore determinato tenendo conto delle possibili perdite e nello specifico è dato dal valore nominale del credito aumentato degli interessi nominali meno i rimborsi in linea capitale meno le svalutazioni stimate e meno le perdite su crediti contabilizzate.

crediti sono rilevati in contabilità deve essere rettificato al fine di tenere conto dei possibili rischi di inesigibilità che si possono verificare al momento dell'incasso[55].

Le eventuali perdite per inesigibilità nei limiti in cui esse possono essere ragionevolmente previste, nel rispetto del principio della prudenza, devono gravare sul Conto Economico dell'esercizio in chiusura e non negli esercizi futuri in cui si verificherà finanziariamente la perdita.

Per stimare le perdite per inesigibilità, l'OIC 15 al par. 60, specifica che si deve tener conto:

- di significative difficoltà finanziarie del debitore;
- di violazioni del contratto, quale un adempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;
- se il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a quest'ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
- se sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
- dati osservabili che indichino una diminuzione sensibile dei futuri flussi finanziari stimati per un credito.

Occorre individuare le perdite per inesigibilità di probabile verificazione (e non tutte le possibili situazioni di inesigibilità).

La verifica dell'esistenza delle situazioni in precedenza indicate può essere effettuata in base a due procedure[56]:

a) procedimento sintetico;
b) procedimento analitico.

Con il procedimento analitico si valutano i singoli crediti separatamente e per ciascuno si verifica l'esistenza delle condizioni di perdita di valore. Con il procedimento sintetico, invece, i crediti sono valutati a livello di portafoglio crediti. In altre parole, essi sono raggruppati sulla base di caratteristiche dei crediti simili (per esempio in base ai debitori o all'area geografica). Per ciascun gruppo è determinata la complessiva perdita di valore applicando, in genere, formule predeterminate (come una percentuale dei crediti o delle vendite). Il metodo analitico è preferibile quando il numero dei crediti è limitato. Quando il numero dei crediti è numeroso si propende per il metodo sintetico ma quei crediti che sono ritenuti significativi possono essere valutati con il metodo analitico.

Le due procedure sono alternative: la prima è sicuramente più semplice ma in entrambi i casi è importante tenere una lista di anzianità dei crediti scaduti sulla cui base le aziende poi sono solite graduare il rischio di inesigibilità[57].

[55] Si veda GIUNTA, PISANI (2017).
[56] Cfr. OIC 15, par. 61-62, cfr. SAVIOLI (2017), pag. 262-263, LOMBARDI STOCCHETTI (2017).
[57] Si veda QUAGLI (2017).

Tecnicamente, l'OIC 15 suggerisce di procedere alla svalutazione mediante accantonamento in apposito fondo (fondo svalutazione crediti) che in bilancio sarà portato poi a diretta detrazione del valore dei crediti. Il fondo verrà utilizzato nel momento in cui la perdita si verificherà. Alla fine di ogni anno pertanto, in sede di scritture di assestamento, si deve valutare quale sia la quota dei crediti che si presume di non incassare e imputare tale quota quale costo dell'esercizio, che in questo modo va a correggere i ricavi di vendita dell'esercizio medesimo.

La svalutazione per perdite può riguardare crediti commerciali e finanziari. L'importo della svalutazione è esposta in bilancio nel Conto Economico alla voce B.10.d *Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide* se si riferisce ai crediti compresi nell'attivo circolante o alla voce D.19.b *Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni* se riguarda crediti inclusi nelle immobilizzazioni.

Se in un esercizio successivo vengono meno le ragioni che avevano portato alla svalutazione occorre ripristinare il valore e la svalutazione precedentemente rilevata deve essere stornata. Il ripristino di valore non può condurre ad un valore del credito superiore a quello che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata. La parte eccedente del Fondo svalutazione crediti deve essere stornato e imputato alla voce A5) *Altri ricavi e proventi* per i crediti dell'Attivo Circolante o alla voce D)19 *Rivalutazione di immobilizzazioni finanziarie* per i crediti finanziari.

Problemi particolari si presentano per la determinazione e rilevazione della svalutazione dei crediti per inesigibilità quando gli stessi sono stati valutati al costo ammortizzato[58]. In tali casi l'importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzati al tasso di interesse effettivo originario del credito (ossia al tasso di interesse calcolato in sede di rilevazione iniziale). L'importo così determinato deve essere riportato in Conto Economico (B.10 se relativo a crediti commerciali o D19 o se relativo a svalutazioni che non costituiscono immobilizzazioni). Se le ragioni che avevano portato allo svalutazione vengono meno, come nel caso precedente, sarà necessario ripristinare il valore[59].

Ai fini di una migliore comprensione, riprendendo l'esempio 1, ipotizziamo di avere la situazione di partenza rappresentata in tabella A e che alla fine del secondo anno il cliente presenta una situazione di non solvibilità che induce a ritenere che non saranno incassati gli interessi degli anni 2018 e 2019 e il valore di rimborso per cui, a ciascuna scadenza, gli stessi saranno decurtati del 30%.

Al termine del terzo anno le difficoltà del cliente sono superate e si procede al ripristino di valore.

[58] Si veda GIUNTA, PISANI (2017) e cfr. OIC 15, par.66.
[59] OIC 15, par.68.

Tabella A

Anno	Valore credito inizio anno	rimborsi capitale	Interessi maturati	Interessi incassati	differenza	Valore credito fine anno
	a	b	c	d	e=c-d	f=a-b+e
2016	91.446	25.000	6.311	3.000	3.311	69.757
2017	69.757	25.000	4.814	2.250	2.564	47.322
2018	47.322	25.000	3.266	1.500	1.766	24.088
2019	24.088	25.000	1.662	750	912	0

La dinamica prospettata nell'esempio comporta alla fine dell'anno 2017 la ridefinizione dei nuovi flussi di cassa per gli anni 2018 e 2019 saranno relativi solo ai rimborsi capitale (euro 17.500 il 70% di 25.000). Per determinare l'importo della perdita di valore si deve calcolare il valore attuale del credito attualizzando i nuovi flussi finanziari stimati ridotti degli importi che si stima di non incassare utilizzando il TIE originario (ossia il 6,9% calcolato in sede di rilevazione iniziale):

$$VA = 17.500/(1+0,069)+ 17.500/(1+0,069)^2 = 31.684 \text{ euro}$$

L'importo della svalutazione è pari alla differenza tra il valore che i crediti avrebbero avuto alla fine del secondo anno e il valore attuale dei flussi di cassa stimati attualizzati impiegando il TIE originario pari a euro 15.638 (euro 47.322 - euro 31.684).

Negli schemi di bilancio i crediti verso i clienti sono esposti per il nuovo valore attuale, calcolato a seguito della svalutazione. Nel Conto Economico sarà rilevata la svalutazione di euro 15.638 e gli interessi maturati per il 2017 di euro 4.814.

	2017
Stato Patrimoniale	
ATTIVO	
C) Attivo circolante	
II. Crediti	
1) verso clienti	31.684
Conto Economico	
B) Costi della produzione	
10) ammortamenti e svalutazioni d) svalutazioni dei crediti	15.638
C) Proventi e oneri finanziari	
d) proventi diversi dai precedenti	4.814

Dopo la svalutazione negli anni 3 e 4 la situazione si presenta come segue:

Anno	*Valore credito inizio anno*	*Rimborsi capitale*	*Interessi maturati al TIE*	*Interessi incassati al TIN*	*Svalutazione*	*differenza*	*Valore credito fine anno*
	a	*b*	*c*	*d*	*d'*	*e=c-d*	*a-b+e-d'*
2016	91.446	25.000	6.311	3.000		3.311	69.757
2017	69.757	25.000	4.814	2.250	15.638	2.564	31.684
2018	**31.684**	**17.500**	**2.186**	**0**		**2.186**	**16.370**
2019	**16.370**	**17.500**	**1.130**	**0**		**1.130**	**0**

Al termine dell'anno 3, superata la condizione di crisi, si può procedere al ripristino di valore.

Il valore del credito al costo ammortizzato dopo la svalutazione è pari ad euro 16.370, il valore che avrebbe avuto in assenza di svalutazione è euro 24.088 per cui il ripristino può essere al massimo pari ad euro 7.718.

Nei prospetti di bilancio si ha:

	2018
Stato Patrimoniale	
ATTIVO	
C) Attivo circolante	
II. Crediti	
1) verso clienti	24.088
Conto Economico	
A5) Ripristino valore	7.718
B) Costi della produzione	
C) Proventi e oneri finanziari	
d) proventi diversi dai precedenti	2.186

Dopo il ripristino la dinamica dei valori di costo ammortizzato ritorna come era nella situazione iniziale, e nello specifico:

Anno	*Valore credito inizio anno*	*Rimborsi capitale*	*Interessi maturati al TIE*	*Interessi incassati al TIN*	*Ripristino*	*differenza*	*Valore credito fine anno*
	a	b	c	d	d'	e=c-d	a-b+e+d'
2016	91.446	25.000	6.311	3.000		3.311	69.757
2017	69.757	25.000	4.814	2.250		2.564	47.322
2018	31.684	17.500	2.186	0	7.718	2.186	16.370
2019	**24.088**	**25.000**	**1.130**	750		912	0

3.5. Le informazioni nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione

Il Codice Civile con riferimento ai crediti chiede di indicare varie informazioni in diversi punti della Nota Integrativa (1, 2, 4, 6, 6 ter, 7, 9, 13, 16, 22 bis e 22 quater). Nello specifico bisogna indicare:

- i crediti finanziari senza interessi o con interessi irragionevolmente bassi e la componente finanziaria che sarebbe stato corretto rilevare;
- l'ammontare complessivo degli interessi attivi scorporati dal ricavo derivante dalla vendita di beni o la prestazione di servizi;
- le svalutazioni effettuate nell'esercizio per i crediti registrati nelle immobilizzazioni finanziarie;
- le variazioni intervenute nella consistenza dei crediti da un esercizio all'altro;
- l'ammontare dei crediti (e dei debiti) di durata superiore ai cinque anni;
- il tasso di interesse effettivo e le scadenza;
- l'ammontare dei crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento e il loro effetto sul conto economico;
- l'ammontare dei crediti dati in garanzia di propri debiti o impegni;
- l'ammontare degli interessi di mora compresi nei crediti scaduti;
- il grado di concentrazione dei crediti se è presente un fenomeno di concertazione dei crediti;
- la natura dei creditori e la composizione della voce B.III.2.d.bis e C.II.5-quater crediti verso altri.

Le micro-imprese esonerate dalla redazione della Nota Integrativa seguono le regole delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e quindi devono fornire informazioni sul criterio applicato nella valutazione dei crediti nonché su rivalutazioni e svalutazioni.

4. L'ottica dei principi contabili internazionali

Diversamente da quanto previsto dalle norme del Codice Civile e dai principi contabili nazionali non esiste un principio contabile internazionale che tratti specificatamente dei crediti. I crediti sono considerati strumenti finanziari e in questa prospettiva sono disciplinati unitamente alle altre attività finanziarie dagli IAS 32 e 39 e dall'IFRS 9[60].

I criteri di valutazione applicabili sono indicati dallo IAS 39/IFRS 9 il quale prevede che il valore di iscrizione iniziale del credito debba corrispondere al *fair value* e che le valutazioni successive vengano effettuate applicando il criterio del costo ammortizzato, ossia l'importo al quale il credito è stato contabilizzato al momento della prima valutazione meno i rimborsi in

[60] Si veda QUAGLI (2017), pag. 230.

linea capitale meno le eventuali salutazioni per perdite di valore più o meno l'ammortamento cumulativo, con il metodo dell'interesse effettivo, di qualsiasi differenza tra l'importo iniziale e il valore a scadenza.

Non esistono, pertanto, concrete differenze tra la normativa nazionale e quella internazionale essendo la prima ispirata, di fatto, alla seconda.

Altri richiami ai crediti sono nello IAS 18 (Revenue) che tratta della contabilizzazione dei ricavi di vendita. Lo IAS 18 (sostituito dallo IFRS 15 che sarà applicabile nell'Unione Europea a partire dal 1° gennaio 2018) precisa che i ricavi di vendita possono essere contabilizzati quando:

- l'azienda ha trasferito all'acquirente i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà dei beni;
- l'azienda non esercita l'effettivo controllo sulla merce venduta;
- il valore dei ricavi può essere determinato attendibilmente;
- è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione saranno fruiti dall'azienda;
- i costi sostenuti o da sostenere riguardo all'operazione possono essere attendibilmente determinati.

Lo IAS 18 pone delle condizioni più precise rispetto all'OIC. Per esempio se l'azienda ha trasferito la proprietà del bene ma si è accollata contrattualmente i costi che saranno sostenuti all'arrivo presso il cliente non potrà rilevare il ricavo se non è in grado di stimare tali costi.

5. Considerazioni conclusive

A seguito del processo di armonizzazione contabile la disciplina di bilancio dei crediti ha subito negli ultimi anni profondi cambiamenti, determinando significativi impatti sul piano operativo e culturale.

Nel nostro paese l'attenzione è da sempre stata incentrata sulle problematiche di valutazione periodica, da operare in sede di scritture di assestamento, ai fini della redazione del bilancio mentre di minore interesse sono state l'identificazione degli elementi per il riconoscimento del credito per la sua iscrizione in bilancio e la tempistica di rilevazione vincolate, di fatto, dalla forma giuridica assunta dall'operazione. Tale impostazione si ricollega ai caratteri di certezza, oggettività e verificabilità che si attribuiscono ai valori negoziati, di conseguenza, la rilevazione dei crediti nel sistema dei conti dell'impresa avvenire per gli importi che riflettono gli accordi contrattuali (ricavi fatturati e non incassati).

I principi contabili internazionali segnano un importante momento di discontinuità rispetto al passato ponendo, invece, al centro della fase di riconoscimento contabile ai fini dell'iscrizione in bilancio di un credito la valutazione dei profili di redditività e di rischio ad esso connessi. Si tiene conto,

in altre parole, degli elementi che delineano la sostanza economica dell'operazione, di fatto non sempre allineata con la forma giuridica della stessa. La sostanza viene verificata facendo riferimento ai flussi di cassa che l'operazione è in grado di generare (e non ai diritti traferiti). Per lo IAS 39, infatti, l'iscrizione iniziale del credito deve garantire che la rappresentazione del credito avvenga ad un importo che si avvicini più che possibile al (potenziale) valore di scambio del credito, che non necessariamente coincide con la variazione numeraria che lo ha originariamente misurato.

Tale approccio produce significativi impatti anche nella successiva fase di valutazione dei crediti. Il costo ammortizzato, infatti, considera la presenza di oneri e ricavi accessori all'atto della determinazione del tasso di interesse effettivo, ovvero del tasso di rendimento che guida la rilevazione ed imputazione al conto economico delle componenti economiche generate dal credito. Il tasso di interesse effettivo, privilegiato in presenza di difformità rispetto al tasso di interesse contrattuale per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito (OIC 15, par. 42), riesce ad esprimere con maggiore efficacia la capacità dell'impresa di individuare i rischi associati all'investimento, tenendo conto dei costi e ricavi accessori che ne definiscono il perfezionamento. In conseguenza di ciò il costo ammortizzato dei crediti assume una rilevanza informativa completamente diversa rispetto a quella attribuita al valore di presumibile realizzo. Il valore di realizzo rappresenta, infatti, un valore di realizzo indicativo della somma che l'impresa ha diritto di richiedere alla controparte, dall'altra il costo ammortizzato rappresenta il valore corrente del credito, ovvero l'importo considerato realmente espressivo della capacità del credito di generare flussi di cassa in futuro in base al tasso di interesse effettivo.

Anche il valore della svalutazione che ritroviamo in Conto Economico acquisisce un valore segnaletico diverso. Accanto alla componente che si lega al minor recupero delle somme dovute, l'ammontare imputato a conto economico viene ad includere anche una componente di rettifica esclusivamente riconducibile al differimento temporale degli incassi attesi rispetto alle previsioni iniziali (per effetto dell'attualizzazione).

Infine, si vuole considerare anche la complessità nell'applicazione del costo ammortizzato. Il nuovo criterio di valutazione è facoltativo per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese mentre è obbligatorio per il soggetto che redige il bilancio ordinario riconoscendone l'unica effettiva esclusione nei casi di irrilevanza e per i crediti commerciali. Tuttavia, l'irrilevanza dei valori agisce unicamente nel caso in cui i costi di transazione siano di poco conto, o comunque il valore iniziale e a scadenza non differisca di molto. La definizione di cosa sia irrilevante può prestarsi a

più interpretazioni, non considerando di per sé l'entità degli importi in questione, e ciò può determinare un aggravio nel processo di calcolo a fronte di quantità monetarie che, seppure ridotte, evidenzino delle variazioni dei tassi piuttosto significative (ossia l'applicazione del "fattore temporale" tra tasso effettivo e quello di mercato).

Bibliografia

ALLEGRINI M., GIANNETTI R., LATTANZI N., LAZZINI S. (a cura di) (2016), *Elementi di bilancio e management, Il bilancio di esercizio. Principi, schemi e criteri di valutazione*, volume I, Giappichelli Editore, Torino.

BAUER R., SERGIACOMO A. (2017), *Il nuovo bilancio d'esercizio e consolidato*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN).

CERBIONI F., CINQUINI L., SÒSTERO U. (2016), Contabilità e bilancio, McGraw Hill.

FERRAMOSCA S. (2016), I crediti, in ALLEGRINI M., GIANNETTI R., LATTANZI N., LAZZINI S. (a cura di), *Elementi di bilancio e management, Il bilancio di esercizio. Principi, schemi e criteri di valutazione*, volume I, Giappichelli Editore, Torino.

GIUNTA F., PISANI M. (2017), *Il bilancio,* APOGEO, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna (RN).

LOMBARDI STOCCHETTI G. (2017), *Valutazioni di bilancio*, Pearson, Torino.

MONTRONE A., (2016), *L'analisi del valore e della performance nel ciclo di vita dell'impresa*, FrancoAngeli, Milano.

OIC Organismo Italiano di Contabilità (2016), Principi contabili, OIC 15 *Crediti*, dicembre.

ONESTI T., ROMANO M., TALIENTO M. (2016), *Il bilancio di esercizio nelle imprese. Dal quadro concettuale di riferimento alle nuove regole contabili nazionali e internazionali*, Giappichelli editore, Torino.

PALMA A. (a cura di) (2016), *Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili*, Giuffrè, Milano.

PEZZOLI S. (1994), *Lineamenti di economia aziendale*, Cedam, Padova.

QUAGLI A. (2017), *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Giappichelli Editore, Torino.

SANTESSO E., SÒSTERO U. (2016), *I principi contabili per il bilancio d'esercizio*, Egea, Milano.

SAVIOLI G. (2017), *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali*, Giuffrè editore, Milano.

VILLA, *Gli elementi di struttura: lo stato patrimoniale e il conto economico*, in PALMA (a cura di), *Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili*, Giuffrè, Milano, 2016.

CAPITOLO UNDICESIMO

LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE, I RATEI E I RISCONTI

di *Paolo Tenuta*

1. Significato economico-aziendale

1.1. Il significato economico-aziendale delle disponibilità liquide

Le disponibilità finanziarie dell'azienda sono gli elementi patrimoniali immediatamente utilizzabili[1]. Le disponibilità liquide rappresentano la parte del patrimonio aziendale che ha terminato il processo di riconversione degli impieghi in denaro o mezzi equivalenti immediatamente disponibili per un ulteriore impiego. In genere, considerata la scarsa remunerazione ottenibile dal loro mantenimento in azienda, sono destinate ad essere velocemente reimpiegate in investimenti caratteristici o accessori/finanziari o ad essere distribuite ai conferenti il capitale a titolo di remunerazione dell'investimento attuato[2].

Le disponibilità liquide sono composte dai depositi bancari e postali (depositi in valuta nazionale o estera immediatamente disponibili presso le banche o l'amministrazione postale), dagli assegni (titoli di credito bancari, come assegni di conto corrente, assegni circolari, ecc.), dal denaro (moneta a corso legale nazionale o estera) e dai valori in cassa (valori bollati come francobolli, marche da bollo, ecc.)[3].

Tra le disponibilità liquide si includono, quindi, i valori che sono accettati come mezzo di regolamento degli scambi. La differente valenza giuridica dei titoli utilizzati, la varietà degli strumenti messi a disposizione e le funzioni (monetarie, creditizie, amministrative) svolte dagli istituti finanziari consigliano di tenerne distinte le principali classi di valori[4].

[1] BALDUCCI (2007), pag. 207.
[2] SAVIOLI (2017), pag. 267.
[3] CERBIONI, CINQUINI, SOSTERO (2015), pag. 385.
[4] ANTONELLI, D'ALESSIO (2009), pag. 808.

1.2. Il significato economico-aziendale dei ratei e dei risconti

I ratei e i risconti sono valori patrimoniali attivi o passivi la cui rilevazione deriva dalla determinazione delle quote di competenza di ciascun esercizio di costi e ricavi relativi ad operazioni a cavallo tra due o più periodi amministrativi[5]. I ratei e i risconti sono l'espressione più significativa del principio di competenza economica e dal loro calcolo si determinano "aggiunte o riduzioni" di ricavi e costi[6]. Le rilevazioni dei ratei e dei risconti rappresentano scritture di assestamento da redigere al termine del periodo amministrativo. Lo scopo è quello di ripartire, in base alla rispettiva competenza, quote di oneri e proventi comuni fra l'esercizio in chiusura e quelli successivi. In particolare, i ratei misurano quote di oneri o proventi che avranno manifestazione numeraria nell'esercizio futuro, ma di competenza anche dell'esercizio in chiusura. Di conseguenza, hanno natura di valori finanziari, assimilati a debiti e crediti, poiché si tradurranno in entrate o uscite monetarie. I risconti, invece, rappresentano quote di oneri o proventi la cui manifestazione finanziaria è già avvenuta, ma che sono di competenza anche dell'esercizio o degli esercizi futuri. Di conseguenza, hanno natura di valori economici, ossia di utilità già acquisite dall'impresa ma non ancora utilizzate, al pari delle rimanenze, tanto che sono definiti "rimanenze contabili"[7].

La rilevazione dei risconti rappresenta una operazione di storno con la funzione di rettificare in diminuzione i costi e i ricavi già rilevati nell'esercizio, rinviandone una parte all'esercizio o agli esercizi successivi. Durante l'esercizio vengono rilevati, nel momento in cui si manifestano sotto il profilo finanziario, tutti i costi e i ricavi relativi ai servizi acquisiti e ceduti, senza distinzione rispetto all'esercizio in cui quei servizi vengono utilizzati o erogati. A fine esercizio occorre verificare se i componenti positivi e negativi hanno esaurito la loro capacità di contribuire alla formazione del reddito. Se possono ancora contribuire alla formazione di reddito negli esercizi successivi, la quota del costo o del ricavo già rilevato che non compete all'esercizio va sospesa e rinviata attraverso l'iscrizione di un risconto. I risconti possono essere attivi o passivi a seconda che si tratti rispettivamente di sospendere e rinviare una quota di costo o di ricavo[8].

I risconti attivi sono quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio in chiusura o in esercizi precedenti, ma di competenza di uno o più esercizi successivi. Rappresentano la quota parte di costi rinviata a uno o più esercizi futuri.

[5] CERBIONI, CINQUINI, SOSTERO, *op.cit.*, pag. 367.
[6] GIUNTA, PISANI (2017), pag. 181.
[7] SAVIOLI, *op.cit.*, pag. 270.
[8] CERBIONI, CINQUINI, SOSTERO, *op.cit.*, pag. 367.

Fig. 1 – Risconti attivi

I risconti passivi sono quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio in chiusura o in esercizi precedenti, ma di competenza di uno o più esercizi successivi. Rappresentano la quota parte di proventi rinviata a uno o più esercizi futuri.

Fig. 2 – Risconti passivi

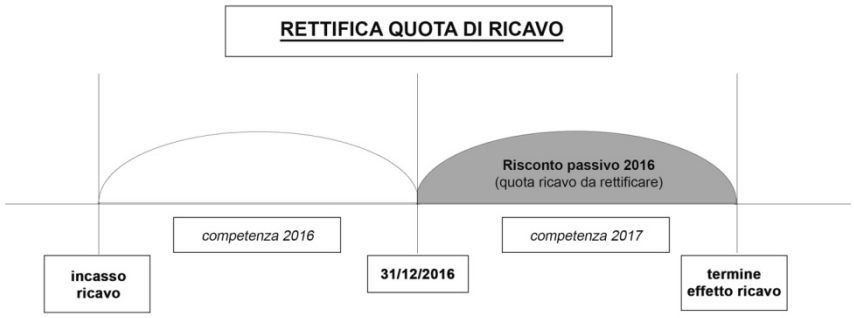

I ratei si formano, come i risconti, dall'esistenza di costi o ricavi comuni a due o più esercizi. Mentre i risconti permettono di stornare la parte del costo o ricavo già rilevato che non è di competenza dell'esercizio, i ratei rappresentano una operazione di integrazione dei valori rilevati durante l'esercizio. Essi servono ad anticipare l'effetto finanziario e, conseguentemente, economico di operazioni che, pur essendo già iniziate nell'esercizio, avranno completata manifestazione finanziaria in un esercizio successivo. Sono variazioni finanziarie presunte che si riferiscono a servizi che riguardano sia l'esercizio in chiusura che i successivi. I ratei sono attivi o passivi a seconda che si tratti di anticipare rispetto all'effettiva manifestazione finanziaria una quota di un credito o di un debito[9].

[9] CERBIONI, CINQUINI, SOSTERO, *op.cit.*, pag. 376.

I ratei attivi sono crediti presunti che misurano quote di ricavi già maturati nell'esercizio e, quindi, di competenza economica dello stesso[10].

Fig. 3 – Ratei attivi

I ratei passivi sono debiti di natura presunta che misurano quote di costi già maturati nell'esercizio e, quindi, di competenza economica dello stesso[11].

Fig. 4 – Ratei passivi

[10] FABBRINI, MONTRONE (2014), pag. 329.
[11] FABBRINI, MONTRONE, *op.cit.*, pag. 329.

2. Rappresentazione in bilancio

2.1 La rappresentazione in bilancio delle disponibilità liquide

Nella classe "C) IV. Disponibilità liquide" dell'Attivo Circolante sono inclusi tutti gli investimenti in liquidità effettuati dall'impresa. Confluiscono in tale classe le consistenze delle diponibilità liquide distinte in depositi bancari e postali (c/c attivi, depositi postali, libretti di risparmio, c/c postali, c/c in valuta, ecc.), assegni giacenti in cassaforte alla data del bilancio (assegni circolari, assegni bancari, ecc.) e denaro e valori in cassa (cassa monete nazionali, cassa valute estere, cassa valori bollati, ecc.). Nello schema di stato patrimoniale civilistico le disponibilità liquide devono essere esposte come segue:

Fig. 5 – Le disponibilità liquide

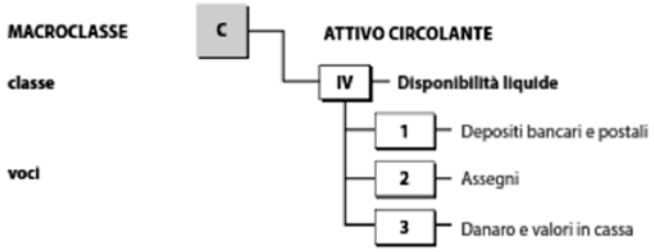

Nei bilanci predisposti in forma abbreviata e nei bilanci delle micro-imprese le singole voci della categoria sono riportate cumulativamente nella voce C) IV. "Disponibilità liquide".

Non costituiscono, invece, disponibilità liquide le cambiali attive in portafoglio (sono crediti), i titoli a breve termine di Stato o di terzi, che anche se immediatamente liquidabili vanno iscritti tra le attività finanziarie[12].

L'Organismo Italiano di Contabilità ha elaborato una nuova versione dell'OIC 14 in seguito alle novità introdotte nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. 139/2015 (attuativo della Direttiva 2013/34/UE). La nuova versione dell'OIC 14, in linea con i documenti emanati dall'International Accounting Standards Board, disciplina oltre alle informazioni da riportare in nota integrativa anche i criteri per la rilevazione, la classificazione e la valutazione delle disponibilità liquide nel bilancio.

L'OIC 14 fornisce la seguente distinzione relativamente alle disponibilità liquide:

[12] QUAGLI (2017), pag. 291.

- depositi bancari e postali: sono rappresentati da disponibilità presso il sistema bancario o l'amministrazione postale aventi il requisito di poter essere incassati a pronti;
- assegni: sono titoli di credito bancari (di conto corrente, circolari e simili) esigibili a vista, nazionali ed esteri;
- denaro e valori in cassa: sono costituiti da moneta a corso legale nazionale e valori bollati (francobolli, marche da bollo, carte bollate, ecc.).
- disponibilità in valuta estera: sono costituite da moneta a corso legale in altri Paesi (assegni o depositi bancari e postali espressi in moneta non di conto);
- disponibilità liquide vincolate: sono costituite da fondi non disponibili per un determinato periodo o utilizzabili esclusivamente per specifici scopi (fondi tenuti a garanzia e i prestiti da utilizzare per scopi specifici[13].

Le disponibilità liquide esposte nello stato patrimoniale comprendono moneta, assegni e depositi bancari e postali in valuta che, in caso di assenza di altre indicazioni, sono da considerarsi di disponibilità immediata per le necessità della società. Le stesse non sono iscritte nell'attivo circolante nei casi in cui la natura del vincolo sia tale da considerarle come immobilizzazioni[14]. Di conseguenza, le disponibilità liquide vincolate dovranno essere iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel caso in cui il vincolo scada oltre l'esercizio successivo a quello di riferimento del bilancio e non consenta il prelievo anticipato del deposito, oppure nell'attivo circolante nel caso in cui il deposito possa essere negoziato o prelevato nonostante il vincolo. I conti accesi alle disponibilità liquide devono comprendere tutti i movimenti di numerario avvenuti entro la data di bilancio.

In base al principio contabile, non è corretto:

- considerare disponibilità liquide (con corrispondente riduzione dei crediti) le rimesse di numerario ricevute in cassa o in banca in data posteriore a quella di chiusura dell'esercizio, anche se il loro giorno di valuta o la disposizione di pagamento da parte del debitore è anteriore alla data di bilancio;
- ridurre i fondi liquidi (con corrispondente riduzione dei debiti) per rimesse di numerario uscite dalla cassa o disposte con assegni o bonifici bancari in data posteriore a quella di bilancio;
- effettuare compensazioni tra conti bancari attivi e passivi, anche se della stessa natura e tenuti presso la stessa banca, in quanto ciò comporterebbe la compensazione di una attività con una passività, fra l'altro derivanti da posizioni di debito e di credito a condizioni di solito non equivalenti[15].

[13] IORI (2017), pag. 447-448.
[14] QUAGLI (2017), pag. 464.
[15] SAVIOLI, *op.cit.*, pag. 268-269.

La rilevazione in bilancio delle disponibilità liquide deve avvenire in presenza di fondi realmente esistenti. Il sistema contabile dell'impresa deve consentire di verificare, tramite rilevazioni elementari o prospetti di conciliazione, la veridicità e rispondenza dei saldi ai valori riscontrati.

Una classificazione più dettagliata di quella prevista dall'art. 2424 del Codice Civile può essere comunque effettuata nella nota integrativa dove, nello specifico e relativamente alle disponibilità liquide espresse in valuta estera, l'articolo 2427, comma 1, punto 1, del Codice Civile richiede di indicare "i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato".

Inoltre, l'OIC 14 chiarisce che ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, numero 9[16] del Codice Civile è necessario indicare in nota integrativa:

- la natura dei fondi liquidi vincolati (ossia non immediatamente utilizzabili o utilizzabili solo per specifici scopi) e la durata del vincolo;
- i conti cassa o conti bancari attivi all'estero che non possono essere trasferiti o utilizzati a causa di restrizioni valutarie del Paese estero o per altre cause;
- l'utilizzo di eventuali sistemi di tesoreria accentrata che non sono regolati a normali condizioni di mercato.

Correlato alla voce disponibilità deve considerarsi anche lo strumento di gestione accentrata della liquidità di gruppo, noto come *cash pooling*. Il nuovo principio contabile OIC 14 ha apportato delle modifiche riguardo la classificazione dei crediti verso la società che amministra la tesoreria di gruppo per l'ottimizzazione delle risorse finanziarie (come ad esempio i contratti di *cash pooling*)[17].

Nei gruppi societari la gestione della tesoreria può essere, infatti, accentrata per ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie. In questi casi, un unico soggetto giuridico (in genere la società capogruppo o una società finanziaria del gruppo) gestisce la liquidità per conto delle altre società del gruppo tramite un conto corrente comune (c.d. *pool account*) sul quale confluiscono le disponibilità di tutte le società che aderiscono al *cash pooling*. In tali circostanze, per le singole società partecipanti la liquidità versata rappresenta un credito verso la società che amministra il *cash pooling*, quella prelevata un debito verso il medesimo soggetto.

Nel bilancio delle singole società partecipanti al *cash pooling* i crediti che si generano, se i termini di esigibilità lo consentono, vengono rilevati in

[16] L'articolo 2427, comma 1, al numero 9, richiede l'indicazione de "l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indicati".

[17] CENTRO STUDI FISCALI (2017), pag. 302.

un'apposita voce, ai sensi dell'articolo 2423-*ter,* comma 3, del Codice Civile, tra le *"Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni",* denominata "*Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria"* con indicazione della controparte (ad esempio controllante, controllata). Ciò può avvenire quando:

- le condizioni contrattuali che regolano la gestione della tesoreria accentrata siano equivalenti a quelli di un deposito bancario;
- il rischio di perdita della controparte sia insignificante.[18]

Se tali requisiti non sono soddisfatti i crediti sono rilevati tra le immobilizzazioni finanziarie.

Le eventuali svalutazioni e rivalutazioni di tali crediti sono iscritte in voci specifiche, della sezione D) del conto economico, denominate rispettivamente "*svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria*" e "*rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria*" con indicazione della controparte.

Nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, i debiti che si generano sono classificati secondo quanto previsto dall'OIC 19 "Debiti".

L'Organismo Italiano di Contabilità, al fine di descrivere le motivazioni alla base della principale modifica apportata alla nuova edizione dell'OIC 14, relativa alla classificazione dei crediti generati nell'ambito del *cash pooling,* ha chiarito che trattandosi di crediti di natura finanziaria non aventi le stesse caratteristiche di liquidità delle disponibilità liquide e vista la rigidità dello schema *ex* art. 2424 Codice Civile, che ammette solo conti correnti bancari e postali, si è esclusa la classificazione di tali crediti nelle disponibilità liquide. Si è anche scartata la possibilità di classificare tali crediti nella voce CII Crediti dell'attivo circolante dove sono espressamente previsti crediti verso società del gruppo, in quanto l'interpretazione consolidata riflessa anche nell'OIC 15 "Crediti" qualifica i crediti verso società del gruppo come commerciali. Pertanto, anche in linea con quanto previsto dalla Comunicazione Consob n° 94001437 del 1994 per le società finanziarie, l'OIC ha ritenuto che l'iscrizione in una voce aggiuntiva tra le "*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazione"* fosse la più appropriata. Viene, inoltre, richiesta l'indicazione della controparte di gruppo, nella denominazione della voce, così da rendere trasparente il rapporto finanziario infragruppo.

2.2 La rappresentazione in bilancio dei ratei e dei risconti

Nello schema di stato patrimoniale disciplinato dall'art. 2424 del Codice Civile, i ratei e i risconti attivi trovano collocazione alla voce D dell'attivo "ratei e risconti", mentre i ratei e i risconti passivi sono rilevati alla voce E del passivo "ratei e risconti".

[18] QUAGLI, *op.cit.*, pag. 465.

L'articolo 6, comma 4, lettera g), del D.Lgs. n. 139/2015 è intervenuto sull'articolo 2424 del Codice Civile prevedendo la ridenominazione delle voci di attivo "ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti" e di passivo "ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti" in "ratei e risconti". I disaggi sui prestiti rappresentano le cosiddette perdite di emissione, ossia le differenze negative fra il valore nominale dell'obbligazione e il valore di emissione (emissione sotto la pari). Gli aggi sui prestiti rappresentano i sovrapprezzi di emissione, ossia le differenze positive fra prezzo nominale dell'obbligazione e valore di emissione (emissione sopra la pari). La nuova struttura della macroclasse D di bilancio contiene i ratei, i risconti attivi e i disaggi su prestiti. Vanno indicati in questa voce i disaggi su prestiti (senza separata indicazione) solo per i soggetti che non utilizzano il criterio del costo ammortizzato. Mentre la nuova struttura della macroclasse E di bilancio contiene i ratei, i risconti passivi e gli aggi su prestiti. Vanno indicati in questa voce gli aggi su prestiti (senza separata indicazione) solo per i soggetti che non utilizzano il criterio del costo ammortizzato[19].

La contropartita contabile dell'iscrizione di un rateo attivo o passivo trova collocazione fra i proventi o oneri da imputare al conto economico dell'esercizio in chiusura. La contropartita contabile dell'iscrizione di un risconto attivo o passivo trova collocazione a rettifica dei correlati proventi e costi già contabilizzati. La rettifica così attuata produce la diretta riduzione dell'onere o del provento originariamente rilevato in modo che, nel conto economico, emerga la sola quota di competenza dell'esercizio.

L'articolo 2424-bis del Codice Civile stabilisce che nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i "proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo".

La rilevazione di un rateo o di un risconto avviene quando ricorrono le seguenti condizioni:

- il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo;
- il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;
- l'entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo.

Non possono essere inclusi tra i ratei e i risconti i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata per intero nell'esercizio cui si riferisce il bilancio

[19] CENTRO STUDI FISCALI, *op.cit.*, pag. 449.

o in quelli successivi (ad esempio le fatture ancora da emettere e ricevere, gli interessi attivi maturati ma non ancora accreditati su conti correnti e gli anticipi ricevuti o pagati nel corso dell'anno a fronte di canoni di locazione che maturano solo nell'esercizio successivo).

L'Organismo Italiano di Contabilità ha apportato nel 2016 modifiche formali e sostanziali alla precedente versione del 2014 dell'OIC 18 Ratei e risconti. Tale principio ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei ratei e risconti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

L'OIC 18 definisce nei parr. 3-6 i ratei e i risconti attivi e passivi:

- i ratei attivi rappresentano quote di proventi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi;
- i ratei passivi rappresentano quote di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi;
- i risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi;
- i risconti passivi rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei proventi rinviata ad uno o più esercizi successivi.

Il principio contabile si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice Civile. Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese, l'OIC 18 rimanda alle previsioni contenute nel Codice Civile in cui è previsto che ai sensi dell'articolo 2435-bis nel bilancio in forma abbreviata, "lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani".

L'articolo 2435-*bis*, comma 2 del Codice Civile prevede, inoltre, che:

- la voce D dell'attivo "*ratei e risconti*" possa essere ricompresa nella voce CII dell'attivo "*Crediti*";
- la voce E del passivo "*ratei e risconti*", possa essere ricompresa nella voce D del passivo "*Debiti*".

Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-*ter* del Codice Civile.

Con riferimento ai ratei e risconti, l'articolo 2427, comma 1 del Codice Civile e il documento OIC 18 richiedono di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:

- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci;
- la composizione delle voci;
- la ripartizione dei ratei e risconti con durata entro e oltre l'esercizio successivo nonché dei ratei e risconti con durata oltre i cinque anni (ove rilevante);
- evidenza dell'utilizzo del metodo del tempo economico per la rilevazione dei ratei e dei risconti e la motivazione della scelta effettuata.

La composizione delle voci ratei e risconti attivi deve essere obbligatoriamente indicata in nota integrativa (articolo 2427, comma 1, punto 7, del Codice Civile). L'articolo 6, comma 9, lettera b), D.lgs. n. 139/2015 è intervenuto infatti sull'articolo 2427 del Codice Civile prevedendo che la composizione delle voci "ratei e risconti attivi/passivi" dello stato patrimoniale sia indicata indipendentemente dal relativo ammontare. A partire dai bilanci degli esercizi aventi inizio dal 2016, quindi, detta composizione va necessariamente indicata in nota integrativa a prescindere dal fatto che l'ammontare dei ratei e risconti sia apprezzabile o meno[20].

Inoltre, l'articolo 2423, comma 4, del Codice Civile prevede che non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

Nei bilanci in forma abbreviata non è obbligatorio indicare in nota integrativa la composizione della voce in esame (art. 2435-bis co. 4 del Codice Civile) mentre le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del Codice Civile. Le micro-imprese che redigono, invece, la nota integrativa sono tenute a fornire le stesse informazioni previste per le aziende che redigono il bilancio in forma abbreviata. Non sono, infine, previsti obblighi specifici di informativa relativamente ai ratei e ai risconti all'interno della relazione sulla gestione[21].

[20] CENTRO STUDI FISCALI, *op.cit.*, pag. 305.
[21] QUAGLI, *op.cit.*, pag. 474.

3. Criteri di valutazione e principi contabili nazionali

3.1 Le disponibilità liquide: criteri di valutazione e principi contabili nazionali

L'OIC 14 definisce i seguenti criteri di valutazione delle disponibilità liquide:

- secondo il principio del presumibile valore di realizzo, per i depositi bancari, i depositi postali, gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati) ed ogni altra disponibilità che costituisce un credito. Tale valore, normalmente, coincide col valore nominale, mentre nelle situazioni di difficile esigibilità è esposto lo stimato valore netto di realizzo;
- al valore nominale, per il denaro ed i valori bollati in cassa;
- al cambio di fine esercizio, per le disponibilità espresse in valuta estera.

Di fatto, le disponibilità liquide in moneta nazionale e valori bollati non sono soggette ad un processo di valutazione, ma di semplice enumerazione, con conseguente esposizione in bilancio al valore nominale. I depositi bancari e postali e gli assegni, invece, costituendo di fatto dei crediti devono essere iscritti al valore di presumibile realizzo che, in genere, coincide con il valore nominale. Le disponibilità espresse in valuta estera, infine, sono valutate al cambio del giorno di chiusura dell'esercizio[22].

3.2 I ratei e i risconti: criteri di valutazione e principi contabili nazionali

L'importo dei ratei e dei risconti è determinato mediante la ripartizione del ricavo o del costo, al fine di attribuire solo la quota parte di competenza all'esercizio in corso e rinviare l'altra quota ai successivi. La ripartizione può essere effettuata, a seconda del contenuto economico delle prestazioni contrattuali, mediante:

- il criterio del tempo fisico;
- il criterio del tempo economico.

Il principio contabile OIC 18 specifica che qualora le prestazioni rese o ricevute abbiano un contenuto economico costante nel tempo, la ripartizione del provento o del costo (e quindi l'attribuzione della quota di competenza dell'esercizio) venga effettuata in proporzione al tempo (c.d. "criterio del tempo fisico"). Tale criterio ricorre tipicamente nei contratti di durata nei quali l'addebito dei relativi corrispettivi avviene per ricorrenti e uguali periodi di tempo (ad esempio con rate trimestrali, semestrali, annuali, ecc.), uno dei quali è a cavallo di due o più esercizi consecutivi. Generalmente, il criterio è applicato per i canoni dei contratti di locazione e per i premi dei contratti assicurativi.

[22] SAVIOLI, *op.cit.*, pag. 269.

Il criterio del tempo fisico non è adeguato nei casi in cui le prestazioni contrattuali rese o ricevute non abbiano contenuto economico costante nel tempo. In questi casi, senza una valutazione strettamente economica delle prestazioni, tale da consentire una corretta ripartizione della componente di reddito da iscrivere per competenza, potrebbe ledersi il principio della correlazione tra costi e ricavi e, quindi, della veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. È necessario, in tali casi, adottare il criterio del tempo economico[23].

Infatti, l'OIC 18 evidenzia che qualora le prestazioni rese o ricevute non abbiano un contenuto economico costante nel tempo, la ripartizione del provento o del costo (e dunque l'attribuzione all'esercizio in corso della quota parte di competenza), deve essere effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione (cd. criterio del tempo economico). Tale criterio ricorre tipicamente nei casi in cui la quota di costo o di provento imputabile all'esercizio non è proporzionale al solo decorrere del tempo, ma riflette anche i contenuti economici dell'operazione effettuata. Ad esempio, un contratto di locazione di un immobile che viene utilizzato solo per una parte dell'anno (come nell'ipotesi di un'attività alberghiera stagionale) ma il pagamento del canone copre un periodo annuale a cavallo di due esercizi. In questi casi, il calcolo dei ratei e risconti non deve essere effettuato in proporzione al tempo fisico, ma correlando, in termini economici, prestazione e controprestazione in base al principio di correlazione tra costi e ricavi.

Alla fine di ciascun esercizio occorre verificare se le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale del rateo o del risconto siano ancora rispettate, procedendo all'aggiornamento dei calcoli ed alla valutazione circa la recuperabilità dell'importo iscritto in bilancio.

Nel caso dei ratei attivi, la parte maturata, è esposta in bilancio al valore nominale, salvo eventuali rettifiche per tenere conto del relativo valore presumibile di realizzazione. Se il valore presumibile di realizzazione è inferiore al valore contabile del rateo attivo, la società effettua una svalutazione nel conto economico. La voce B10d) "Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide" comprende le svalutazioni dei ratei e risconti attivi di natura non finanziaria (ad esempio, derivanti da contratti di affitto), mentre le svalutazioni dei ratei e risconti attivi di natura finanziaria sono incluse nelle voci delle classi C "Proventi e oneri finanziari" o D "Rettifiche di valore di attività finanziarie".

I ratei passivi, in quanto assimilabili ai debiti (a norma dell'OIC 7 "Debiti ed altre passività") non subiscono una vera e propria valutazione a fine esercizio rimanendo esposti in bilancio, come regola generale, al valore nominale. Per quanto riguarda i risconti attivi, è necessaria la valutazione del futuro beneficio economico correlato a questi costi differiti. Se tale beneficio è inferiore alla quota riscontata, occorre procedere ad opportune rettifiche di

[23] QUAGLI, *op.cit.*, pag. 471.

valore. La perdita di valore è rilevata dalla società nella voce B10d) "Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide" del conto economico in contropartita della riduzione del risconto attivo.

I risconti passivi, invece, rappresentano proventi differiti ad uno o più esercizi successivi e, come tali, normalmente, non pongono problemi di valutazione.

Dal punto di vista fiscale i ratei e i risconti devono essere analizzati nell'ambito delle norme generali sui componenti del reddito d'impresa, previste dall'articolo 109, TUIR, disciplinanti il criterio della competenza economica.

4. L'ottica dei principi contabili internazionali

4.1. Le disponibilità liquide: l'ottica dei principi contabili internazionali

Mentre i principi contabili nazionali dedicano un documento (l'OIC 14) alle disponibilità liquide, nei principi internazionali si trovano solo alcuni riferimenti, che permettono comunque di affermare che esiste una sostanziale omogeneità tra la normativa nazionale e quella emanata dall'International Accounting Standards Board.

Lo IAS 7 definisce alcuni termini propedeutici alla costruzione e comprensione del rendiconto finanziario. La finalità di tale principio è quella di richiedere informazioni sulle variazioni nel tempo delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti di un'entità attraverso la predisposizione di un rendiconto finanziario che classifichi i flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, di investimento e di finanziamento durante l'esercizio. Lo IAS 7, par. 6, distingue le disponibilità liquide che comprendono la cassa e i depositi a vista, dalle disponibilità liquide equivalenti che rappresentano investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in un ammontare certo di cassa e che sono soggetti a un irrilevante rischio di variazione del valore. In particolare, un investimento è classificato come disponibilità liquida equivalente solo quando è a breve scadenza (ad esempio a tre mesi o meno dalla data di acquisto). Perché un investimento possa essere considerato come disponibilità liquida equivalente devono sussistere due condizioni, ovvero deve essere prontamente convertibile in un ammontare noto di denaro e deve essere soggetto a un irrilevante rischio di variazione del valore. Perciò, un investimento è classificato come disponibilità liquida equivalente solo quando esso è a breve scadenza (ad esempio, a tre mesi o meno dalla data d'acquisto). Gli investimenti finanziari azionari, in base al par. 7 dello IAS 7, sono esclusi dalla classificazione come disponibilità liquide equivalenti a meno che essi siano, di fatto, equivalenti alle disponibilità liquide (ad esempio, le azioni privilegiate acquistate in un momento

vicino alla loro scadenza e con una data di rimborso determinata). Inoltre, gli scoperti bancari che sono rimborsabili a vista, in alcuni Paesi, formano parte integrante della gestione delle disponibilità liquide di un'impresa. In questi casi, gli scoperti bancari devono essere inclusi come componenti di disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Lo IAS 7 presenta, quindi, in questo caso alcuni elementi di flessibilità relativamente all'inclusione degli scoperti di conto corrente bancario tra le disponibilità liquide oppure tra le disponibilità liquide equivalenti. È possibile affermare che, come regola generale, i prestiti bancari non dovrebbero entrare a far parte di questi fondi di valori, salvo il caso in cui essi costituiscano parte integrante della gestione di tesoreria dell'impresa, evidenziando frequenti fluttuazioni di segno nel corrispondente saldo contabile.[24]

Si riporta di seguito un confronto in tabella tra lo IAS 7 e l'OIC 14[25]:

Tab. 1 - Le disponibilità liquide nello IAS 7 e nell'OIC 14

DEFINIZIONI	
IAS 7, parr. 6 e 7	**OIC 14, parr. 4-7**
disponibilità liquide: comprendono la cassa e i depositi a vista; **disponibilità liquide equivalenti**: rappresentano investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un irrilevante rischio di variazione del loro valore; **flussi finanziari**: sono le entrate e le uscite di disponibilità liquide e mezzi equivalenti; **attività operativa**: rappresenta le principali attività generatrici di ricavi dell'entità e le altre attività di gestione che non sono di investimento o di finanziamento; **attività di investimento**: comprende l'acquisto e la cessione di attività immobilizzate e gli altri investimenti finanziari non rientranti nelle disponibilità liquide equivalenti; **attività finanziaria**: rappresenta l'attività che comporta la modifica della dimensione e della composizione del capitale proprio versato e dei finanziamenti ottenuti dall'impresa.	**depositi bancari e postali**: sono rappresentati da disponibilità presso il sistema bancario o l'amministrazione postale, aventi il requisito di poter essere incassati a pronti o a breve termine; **assegni**: sono rappresentati da titoli di credito bancari esigibili a vista, nazionali ed esteri; **denaro e valori in cassa**: sono rappresentati da moneta e valori bollati; **disponibilità in valuta estera**: le disponibilità liquide possono altresì essere formate da moneta a corso legale in altri Paesi ovvero da assegni o depositi bancari e postali espressi in valuta estera; **disponibilità liquide vincolate**: sono rappresentate da quei fondi non disponibili per un certo tempo o utilizzabili solo per specifici scopi.

[24] AZZALI (2017), pag. 73.
[25] IORI, *op.cit.*, pag. 448.

Rispetto alla classificazione in bilancio, lo IAS 1, par. 77, dispone che l'impresa deve evidenziare, nel prospetto di stato patrimoniale oppure nelle note, ulteriori sotto-classificazioni delle voci esposte, classificate con modalità adeguate alle operazioni dell'entità. In base allo IAS 32, la compensazione tra attività e passività deve avvenire e il saldo netto deve essere esposto nello stato patrimoniale quando l'impresa ha correntemente un diritto legale a compensare gli importi rilevati contabilmente e intende estinguere per il residuo netto, o realizzare l'attività e contemporaneamente estinguere la passività. Mentre per quello che attiene la valutazione, lo IAS 39[26] stabilisce che un'attività finanziaria va rilevata inizialmente al suo fair value (valore equo) più, nel caso di un'attività finanziaria non al fair value rilevato a conto economico, i costi di transazione che sono direttamente attribuibili all'acquisizione di attività finanziarie[27].

4.2 I ratei e i risconti: l'ottica dei principi contabili internazionali

La IV Direttiva Cee aveva previsto due alternative per l'esposizione dei ratei e dei risconti nel bilancio. In una specifica voce dell'attivo o passivo dello stato patrimoniale oppure tra i "crediti" o i "debiti"; in Italia si è optato per la prima alternativa.

Nei paragrafi precedenti abbiamo avuto modo di analizzare il nuovo principio contabile nazionale OIC 18 Ratei e risconti che presenta alcune novità rispetto alla versione precedente[28]. Tale principio ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei ratei e risconti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Esso si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice Civile e non alle società che hanno adottato gli IAS/IFRS. Inoltre, sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative ai ratei e risconti. Gli IAS/IFRS non contemplano i ratei e i risconti attivi e passivi, che devono quindi essere ricondotti e classificati tra i crediti e debiti.

5. Considerazioni conclusive

Con la pubblicazione in G.U. 4.9.2015, n. 205 del D.Lgs. n. 139/2015 può considerarsi conclusa l'attuazione della Direttiva n. 2013/34/UE in materia di bilancio d'esercizio e bilancio consolidato. In sintesi:

- sono state apportate delle modifiche agli schemi del bilancio d'esercizio ordinario e abbreviato ex art. 2424, 2425 e 2435-bis del Codice Civile;

[26] Lo IASB ha emanato l'IFRS 9 con adozione dal 2018 (è permessa l'adozione anticipata). Attualmente, nel nostro ordinamento, è valido lo IAS 39.
[27] IORI, *op.cit.*, pag. 448.
[28] IORI, ROSSI (2017), pag. 38.

- è stato introdotto l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario (nuovo art. 2425-ter del Codice Civile);
- sono stati modificati i criteri di valutazione di alcune voci di bilancio ex art. 2426 del Codice Civile;
- è stata introdotta una nuova struttura "semplificata" del bilancio adottabile dalle "micro-imprese" (nuovo art. 2435-ter del Codice Civile);
- è stato modificato il contenuto della nota integrativa ex art. 2427 del Codice Civile.

Sulla base dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 139/2015 l'Organismo Italiano di Contabilità ha aggiornato i principi contabili nazionali tenendo conto delle nuove disposizioni in materia di bilancio. I nuovi OIC, pubblicati prima in bozza e poi nella versione definitiva a dicembre 2016, vanno applicati ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 2016.

Tra i principi contabili aggiornati nel 2016 ci sono l'OIC 14 "Disponibilità liquide" e l'OIC 18 "Ratei e risconti". La principale modifica apportata al principio contabile OIC 14 riguarda la classificazione dei crediti verso la società che amministra la tesoreria del gruppo per l'ottimizzazione delle risorse finanziarie (come ad esempio i contratti di *cash pooling*).

La nuova edizione dell'OIC 18, oltre ad eliminare i riferimenti agli aggi e disaggi di emissione per le società che applicano il costo ammortizzato nella valutazione dei crediti, debiti e dei titoli, prevede delle novità in merito alle informazioni da riportare in nota integrativa.

Tab. 3 – Le principali novità dei nuovi Oic 14 e 18

La classificazione dei crediti verso la società che amministra la tesoreria del gruppo	**OIC 14**	I crediti che si generano, se le condizioni sono equivalenti ad un deposito ed il rischio di controparte è insignificante, devono essere rilevati in un'apposita voce tra le Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, denominata Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria. In caso contrario devono essere rilevati nell'attivo immobilizzato come previsto per i crediti di natura finanziaria.
Aggio e disaggio su prestiti	**OIC 18**	Nello schema di stato patrimoniale non è più necessario indicare separatamente il disaggio su prestiti nei ratei e risconti attivi e l'aggio su prestiti nei ratei e risconti passivi. Le voci aggio e disaggio su prestiti scompaiono in conseguenza della rilevazione al costo ammortizzato dei prestiti obbligazionari.
Nota integrativa	**OIC 18**	Sono state inserite alcune novità in merito alle informazioni che le società devono inserire in nota integrativa relativamente ai ratei e risconti, a seguito dell'introduzione del principio della rilevanza nella redazione del bilancio di esercizio. La composizione delle voci ratei e risconti attivi deve essere obbligatoriamente indicata in nota integrativa. La composizione delle voci "ratei e risconti attivi/passivi" dello stato patrimoniale va indicata indipendentemente dal fatto che l'ammontare dei ratei e risconti sia apprezzabile o meno.

A conclusione delle analisi svolte nei paragrafi precedenti è possibile affermare che, con la progressiva telematizzazione degli strumenti di pagamento, con il termine cash si intendono ormai gli ordinativi bancari. Ciò implica che si debba porre particolare attenzione alle operazioni di tesoreria e in genere al controllo interno di cassa, inteso come accuratezza dei valori iscritti in bilancio. L'incidenza delle movimentazioni telematiche inerenti le disponibilità liquide, impone di effettuare operazioni di riconciliazione bancaria, attraverso la quale comparare il saldo di cassa alla chiusura delle registrazione dell'impresa con il saldo risultante dall'estratto conto bancario[29]. Qualora i saldi non coincidano si rende necessario verificare se le differenze sono imputabili ai tempi di registrazione delle transazioni o a meri errori materiali.

Per quanto concerne i ratei e i risconti è opportuno ricordare che gli IAS/IFRS non prevedono una distinta iscrizione nello stato patrimoniale. Essi vanno, invece, compresi fra i debiti e crediti, generando la necessità di una riclassificazione del bilancio nel caso in cui si volessero comparare i bilanci di società soggette e non soggette ai principi contabili internazionali.

Bibliografia

ANTONELLI V., D'ALESSIO R. (2009), *Lezioni di economia aziendale*, FrancoAngeli, Milano.

AZZALI S. (a cura di) (2017), *Financial reporting and accounting standards*, Giappichelli, Torino.

BALDUCCI D. (2007), *Il bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS,* Edizioni Fag, Milano.

BOCCHINO U., CHIRICO A., SERINI F. (2009), *Financial Accounting Costruire e leggere il bilancio secondo i principi contabili internazionali e nazionali*, McGraw-Hill, Milano.

CENTRO STUDI FISCALI (a cura di) (2017), *Il Bilancio d'esercizio*, Seac, Trento.

CERBIONI F., CINQUINI L., SÒSTERO U. (2015), *Contabilità e bilancio*, McGraw-Hill, Milano.

FABBRINI G., MONTRONE A. (a cura di) (2014), *Economia Aziendale - Istituzioni*, FrancoAngeli, Milano.

GIUNTA F., PISANI M. (2017), *Il bilancio*, Maggioli, Rimini.

IORI M. (2017), *Principi contabili nazionali ed internazionali*, IlSole24Ore, Milano.

IORI M., ROSSI S. (2017), *Oic 18, Ratei e risconti: novità*, Guida alla Contabilità e bilancio / Il Sole 24 Ore n. 4, Milano.

QUAGLI A. (2017), *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Giappichelli, Torino.

QUAGLI A. (a cura di) (2017), *Bilancio e principi contabili*, Ipsoa, Milano.

SAVIOLI G. (2017), *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili naz*ionali, Giuffrè, Milano.

[29] BOCCHINO, CHIRICO, SERINI (2009), pag. 236.

CAPITOLO DODICESIMO

IL PATRIMONIO NETTO

di *Silvia Tommaso*

1. Significato economico-aziendale

I principi contabili nazionali e internazionali propongono definizioni equivalenti di patrimonio netto:

- *«Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio»* (OIC, par. 4);
- *«Equity is the residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities»* (IASB, Conceptual Framework for Financial Reporting, par. 4.4).

Secondo tali definizioni, il Patrimonio netto è determinabile solo in funzione di attività e passività; costituisce una categoria unitaria e residuale e rappresenta la ricchezza riconducibile ai proprietari dell'azienda[1]. In altri termini, il patrimonio netto è una «grandezza derivata che deriva da un confronto e da una sintesi contabile»[2].

Anche se, quale valore differenziale, il patrimonio netto è unitario, per finalità formali e giuridiche[3] si possono individuare le cosiddette parti ideali che lo costituiscono: capitale sociale, riserve di capitale, mezzi autogenerati dall'impresa nello svolgimento della sua attività e reinvestiti nell'azienda (riserve di utili).

---

[1] Per approfondimenti: QUAGLI (2017), pag. 297; GIUNTA, PISANI (2017), pag. 139; SANNINO (2016), pag.74.
[2] CATTURI (2012), pag. 214.
[3] DI CARLO (2016), pag. 429.

Il capitale sociale rappresenta la garanzia della società a tutela dei creditori: nelle società di capitali, dotate di personalità giuridica, i soci rispondono delle obbligazioni sociali solo nella misura delle quote conferite (la società si caratterizza per avere autonomia patrimoniale perfetta) e i creditori sociali non possono far valere i lori diritti aggredendo il patrimonio personale dei soci.

In quanto elemento di tutela per i creditori, il Legislatore ha previsto un capitale minimo in sede di costituzione della società[4] e misure di tutela dell'integrità del capitale sociale anche successivamente alla costituzione. Sono, infatti, stabilite regole ben precise rispetto: alle misure da adottare in caso di perdite che incidono sul capitale sociale; alla distribuzione degli utili; alle operazioni sulle azioni proprie.

Nei casi in cui, a seguito di perdita di oltre un terzo del capitale, questo dovesse ridursi al di sotto della soglia minima, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono procedere a convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad un ammontare non inferiore al minimo oppure la trasformazione della società stessa.

Per salvaguardare il patrimonio netto, l'art. 2430 del c.c. obbliga la società ad accantonare una parte degli utili e, in particolare, alla riserva legale deve essere destinata almeno la ventesima parte degli utili netti annuali fino a quando la riserva legale stessa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale. La riserva legale va reintegrata nel caso in cui subisca riduzioni, per esempio per la copertura di perdite.

Per quanto riguarda l'acquisto di azioni proprie, poiché di fatto quest'operazione si sostanzia in una riduzione del capitale conferito dai soci, l'art. 2357 del Codice civile impone precise limitazioni. In particolare, una società può acquistare azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Nel caso delle società quotate, il valore nominale delle azioni proprie acquistate non deve superare il 20% del capitale sociale (in tale computo rientrano anche le azioni possedute da società controllate). L'acquisto di azioni proprie deve essere autorizzato dall'assemblea che deve indicare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata per la quale l'autorizzazione è accordata (non superiore ai diciotto mesi), il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

Considerato quanto detto finora, sul capitale sociale occorre dare adeguate informazioni e non solo nei documenti di bilancio. Al riguardo, negli atti e nella corrispondenza delle società di capitali deve essere indicato il capitale distinguendo l'ammontare sottoscritto che risulta dall'ultimo bilancio e la somma effettivamente versata (art. 2250, c.c.): ciò allo scopo di dare evidenza non solo degli aspetti formali ma anche e soprattutto di quelli sostanziali.

[4] Per le società per azioni, la soglia minima di capitale sociale è stabilita in 50.000 euro; nelle società a responsabilità limitata è pari a 10.000 euro.

Anche l'ammontare delle riserve fornisce informazioni utili agli stakeholder ai fini decisionali: elevate riserve di utili, ad esempio, segnalano che i proprietari hanno fiducia nelle prospettive reddituali e finanziarie dell'azienda e, per tale motivo, hanno utilizzato gli utili conseguiti per finanziare l'azienda e realizzare nuovi investimenti piuttosto che per remunerare il capitale proprio.

Riserve di capitale elevate ed in aumento indicano un rafforzamento patrimoniale della società che può, ad esempio, derivare: dalla rinuncia da parte del socio ad un credito che trasforma lo stesso da debito della società verso il socio in una posta di patrimonio netto; dall'emissione di azioni ad un valore superiore a quello nominale che va ad alimentare una riserva di capitale e costituisce una fonte di finanziamento per l'azienda. Di contro, la distribuzione di utili o di riserve, soprattutto in presenza di situazioni di sottocapitalizzazione, segnala una visione di breve periodo da parte di amministratori e soci ed implica un maggiore rischio di credito a carico dei finanziatori esterni.

In definitiva, il limitato apporto di capitale proprio e il basso livello di autofinanziamento da utili netti rappresenta una forte criticità e penalizza il profilo di rischio dell'impresa che avrà maggiori difficoltà a ottenere credito sia dai canali più tradizionali (tipicamente le banche) sia mediante ricorso ai mercati finanziari.

2. Rappresentazione in bilancio

In seguito alle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015 che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE, per la rappresentazione in bilancio del patrimonio netto occorre fare riferimento al novellato art. 2424 del Codice civile ed al nuovo principio contabile italiano OIC 28 rubricato "Patrimonio netto".

Ai sensi dell'articolo 2424 "Contenuto dello stato patrimoniale" del Codice civile, il Patrimonio netto trova rappresentazione nella sezione Avere dello Stato patrimoniale secondo la seguente articolazione:

A) Patrimonio netto:
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate
VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale

Stessa articolazione e dettaglio è previsto sia per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria che per le società che presentano lo stato patrimoniale in forma abbreviata (art. 2435-bis del Codice civile e OIC 12, paragrafo 35). Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non hanno l'obbligo però di indicare separatamente le riserve che compongono le "Altre riserve" (classe VI).

Relativamente alle micro-imprese, poiché ad esse non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del Codice civile (riguardanti l'obbligo di valutazione ed iscrizione degli strumenti finanziari derivati al loro fair value), lo schema di stato patrimoniale non include la "Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi" (classe VII). Inoltre, anche le micro-imprese non indicano separatamente le riserve che compongono le "Altre riserve".

Nello stato patrimoniale, secondo le disposizioni dell'art. 2424 del Codice civile, il patrimonio netto è rappresentato mediante classificazione "per origine" e secondo tale criterio esso si compone del capitale e delle riserve.

Il capitale accoglie l'importo nominale del capitale sociale di costituzione e delle successive sottoscrizioni degli aumenti di capitale da parte dei soci.

Nelle società di capitali, in particolare, il capitale sociale rappresenta un elemento di garanzia e non solo per i terzi ma anche per gli stessi soci. Per questi ultimi rappresenta la quota di partecipazione ai diritti amministrativi (diritto di voto) e patrimoniali (diritto agli utili e alla quota di liquidazione) della società. Nelle società per azioni le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni che sono di uguale valore[5] e conferiscono ai loro possessori[6]:

- il diritto di voto: l'azionista ha diritto a partecipare, mediante il proprio voto, alle delibere delle assemblee dei soci e tale diritto è esercitato proporzionalmente al numero di azioni possedute. Lo statuto della società può prevedere la creazione anche di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a determinati argomenti (ad esempio, l'approvazione del bilancio) oppure con diritto di voto condizionato al verificarsi di particolari eventi[7];

[5] Le azioni possono essere con o senza valore nominale. La possibilità di emettere azioni senza valore nominale consente di semplificare l'attività societaria in quanto non è necessario modificare il valore dei titoli azionari in seguito a variazioni del capitale sociale. Cfr. RICCIARDI (2005), pag. 217.

[6] Lo statuto può prevedere categorie di azioni fornite di diritti diversi ma tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria devono conferire uguali diritti (art. 2348 C.C.).

[7] Le società quotate possono emettere azioni prive di voto o a voto limitato solo se esse sono dotate di privilegi in termini di diritti patrimoniali. Al fine di impedire un'eccessiva concentrazione di potere a fronte di una limitata partecipazione al capitale sociale, la legge stabilisce che la somma di azioni senza voto, a voto limitato o a voto condizionato non possa eccedere la metà del capitale sociale (art. 2351 C.C.).

- il diritto agli utili e alla quota di liquidazione: ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti[8] e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni[9].

Nelle società a responsabilità limitata, le partecipazioni (determinate in misura proporzionale al conferimento e non rappresentate da azioni) conferiscono diritti sociali ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta. L'atto costitutivo può, comunque, prevedere l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili (art. 2468 C.C.).

Nell'ambito delle riserve, si distinguono riserve di utili e riserve di capitale.

Le prime hanno origine dal risparmio di utili d'esercizio: si tratta di riserve costituite in sede di riparto dell'utile netto risultante dal bilancio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva o mediante delibera di non distribuzione (utili a nuovo). Sono riserve di utili la riserva legale e le riserve statutarie.

Le riserve di capitale sono costituite in sede di ulteriori apporti dei soci o di conversione di obbligazioni in azioni, di rivalutazione monetaria, di donazioni da parte dei soci o di rinuncia di crediti da parte dei soci. Riserve di capitale sono la riserva da sovrapprezzo delle azioni e le riserve di rivalutazione.

Passando alla trattazione delle singole riserve previste dal legislatore nell'ordine in cui sono rappresentate in stato patrimoniale, la "Riserva da soprapprezzo delle azioni" (classe II) accoglie l'eccedenza del prezzo di emissione delle azioni o delle quote rispetto al loro valore nominale nonché le eventuali differenze di valore che dovessero emergere a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni.

Nelle "Riserve di rivalutazione" (classe III) si iscrivono le rivalutazioni monetarie di immobilizzazioni materiali e immateriali quando espressamente previste da leggi speciali in materia che consentono o impongono tali rivalutazioni all'impresa. Si tratta di riserve che si creano come contropartita contabile dell'incremento di valore iscritto sui beni rivalutati: accolgono, di fatto, le plusvalenze connesse a rivalutazioni di elementi patrimoniali e, pertanto, incorporano un maggior valore che non è effettivamente realizzato, almeno fino a quando il bene rivalutato non viene venduto e solo se dalla vendita non emergono minusvalenze.

---

[8] La distribuzione degli utili richiede una specifica delibera dell'assemblea che, successivamente all'approvazione del bilancio, può decidere la distribuzione di tutti o di parte degli utili conseguiti.

[9] La società può, ad esempio, emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. In questo caso, lo statuto dovrà stabilire i criteri per l'individuazione dei costi e ricavi relativi al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, oltre che le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria.

La Riserva legale (classe IV del Patrimonio netto) accoglie le quote dell'utile dell'esercizio che l'assemblea ha destinato a tale riserva. L'articolo 2430 del Codice civile obbliga ad accantonare in tale riserva almeno il 5% dell'utile dell'esercizio fino a quando l'importo della riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'importo della riserva legale scenda al di sotto del limite del quinto del capitale sociale occorre provvedere al suo reintegro con il progressivo accantonamento di almeno un ventesimo degli utili netti.

Le riserve statutarie (classe V) sono riserve previste dallo statuto della società che, conseguentemente, ne disciplina condizioni, vincoli, modalità di formazione e movimentazione. Le modalità di funzionamento di tali riserve possono essere variate solo a seguito di una modifica dello statuto deliberata dall'assemblea straordinaria (art. 2365 del Codice civile).

Nella classe VI "Altre riserve, distintamente indicate" trovano collocazione le riserve diverse dalle precedenti. Tra esse, l'OIC 28, precisando che non si tratta di un elenco esaustivo, indica:

- la "Riserva da deroghe ex articolo 2423 del Codice civile": accoglie gli eventuali utili (non distribuibili se non in misura pari al valore recuperato) che l'azienda dovesse realizzare nei casi eccezionali in cui l'applicazione di una disposizione del Codice civile, riguardante le regole di redazione del bilancio, sia incompatibile con il principio di rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423, comma 5, del Codice civile);
- la "Riserva azioni (quote) della società controllante": si tratta di una riserva indisponibile che accoglie l'importo delle azioni o quote della società controllante possedute dalla controllata fin tanto che non sono trasferite (art. 2359-bis, comma 4, del Codice civile);
- la "Riserva da rivalutazione delle partecipazioni": riserva non distribuibile che accoglie le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore delle partecipazioni indicato nel bilancio dell'esercizio precedente (art. 2426, comma 1, numero 4, del Codice civile)[10];
- la "Riserva per utili su cambi non realizzati": accoglie l'utile netto derivante dall'iscrizione al cambio a pronti alla fine dell'esercizio delle attività e passività monetarie in valuta estera e non è distribuibile fin tanto che l'utile netto non è effettivamente realizzato (art. 2426 comma 1, numero 8-bis, del Codice civile)[11].

Anche le "Riserve per versamenti effettuati dai soci" che sorgono in occasione di apporti dei soci effettuati con una destinazione specifica trovano collocazione tra le "Altre riserve". Si tratta, ad esempio, di: importi di capi-

[10] Per l'iscrizione e la movimentazione di tale riserva si veda il principio contabile OIC 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto".
[11] Cfr. OIC 26 "Operazioni, attività e passività in valuta estera".

tale sottoscritti dai soci quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio ("Versamenti in conto aumento di capitale"); versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale ("Versamenti in conto futuro aumento di capitale"); versamenti effettuati in seguito al manifestarsi di una perdita ("Versamenti a copertura perdite").

Tra le Altre riserve si collocano anche le riserve derivanti da operazioni straordinarie come la "Riserva avanzo di fusione". L'avanzo può essere da concambio o da annullamento. L'avanzo da concambio emerge nel caso in cui il valore dell'aumento del capitale dell'incorporante è minore rispetto alla corrispondente quota di terzi del patrimonio netto contabile dell'incorporata. L'avanzo da annullamento può aversi nella fusione fra soggetti legati fra loro da legami di partecipazione ed è determinato dalla differenza fra il valore della partecipazione nella società incorporata iscritto nel bilancio della società incorporante e la quota di patrimonio netto contabile della incorporata di competenza dell'incorporante. In particolare, se il valore contabile della partecipazione annullata è inferiore alla quota di pertinenza nel patrimonio netto contabile dell'incorporata, la differenza costituisce avanzo da annullamento[12].

La "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" (classe VII) accoglie le variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati generatesi nell'ambito di coperture di flussi finanziari attesi, al netto degli eventuali effetti fiscali differiti. Tali riserve non sono considerate nel computo del patrimonio netto ai fini del calcolo dei limiti all'emissione di obbligazioni e non possono essere utilizzate per aumenti gratuiti di capitale sociale[13].

Infine, nella macroclasse intitolata al Patrimonio netto, sono rappresentati:

- gli "Utili (perdite) portati a nuovo" (classe VIII): sono i risultati netti di esercizi precedenti che non siano stati distribuiti o accantonati ad altre riserve e le perdite non ripianate[14];
- l'"Utile (perdita) dell'esercizio" (classe IX) dove si iscrive il risultato dell'esercizio che scaturisce dal conto economico[15].

La "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" (classe X) viene introdotta a seguito delle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 in attuazione

---

[12] Cfr. OIC 4 "Fusione e scissione".

[13] Per l'iscrizione e la movimentazione di tale riserva si rinvia all'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati".

[14] Gli "Utili a nuovo" costituiscono, pertanto, a tutti gli effetti una riserva di utili.
Tale voce accoglie anche le rettifiche derivanti dalle correzioni di errori commessi in esercizi precedenti e le rettifiche derivanti da cambiamenti di principi contabili (qualora l'imputazione ad un'altra voce di patrimonio netto non sia più appropriata). Per la rilevazione di tali rettifiche si rinvia all'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime, correzioni di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio".

[15] Se durante l'esercizio è stata ripianata la perdita dell'esercizio, si può aggiungere una voce di patrimonio netto "Perdita ripianata nell'esercizio".

della Direttiva 2013/34/UE. In particolare, ai sensi del novellato articolo 2357-ter del Codice civile, le azioni proprie non possono più essere iscritte nell'attivo patrimoniale della società con contropartita una riserva indisponibile di patrimonio netto, ma esse vanno portate direttamente a riduzione del patrimonio netto attraverso l'iscrizione di una riserva negativa. La ragione di tale modifica nel trattamento contabile delle azioni proprie va ricercata nella considerazione che, di fatto, l'acquisto (e la vendita) di azioni proprie è da considerarsi come un decremento (o un incremento) di patrimonio netto.

Per quanto riguarda l'origine, occorre notare che la "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" non costituisce né una riserva di utili né una riserva di capitale avendo essa la funzione di rettificare il patrimonio netto[16].

Rispetto al patrimonio netto, ulteriori informazioni sono fornite in nota integrativa. Se nello schema di stato patrimoniale le poste di patrimonio netto sono classificate secondo il criterio dell'origine, in nota integrativa occorre indicare anche la classificazione per "destinazione" e, pertanto, occorre specificare, per ciascuna posta, la sua disponibilità e distribuibilità[17]. La richiesta di indicare sia la disponibilità sia la distribuibilità deriva dalla circostanza che le due caratteristiche non sempre coesistono: ad esempio, la riserva da sovrapprezzo delle azioni è una riserva disponibile per un eventuale aumento di capitale sociale e distribuibile nel caso in cui la riserva legale sia pari ad almeno un quinto del capitale sociale; la stessa riserva è disponibile per un eventuale aumento di capitale sociale ma non distribuibile nel caso in cui la riserva legale non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale.

In nota integrativa, inoltre, occorre indicare le variazioni intervenute nella composizione del patrimonio netto con riferimento almeno agli ultimi tre esercizi.

Sempre in nota integrativa, vanno indicati i movimenti della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi[18].

Ulteriori informazioni da fornire in nota integrativa riguardano:

- il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e delle nuove azioni sottoscritte durante l'esercizio[19];

---

[16] GIUNTA, PISANI, *op. cit.*.

[17] I concetti di disponibilità e distribuibilità risultano ben chiari nella precedente versione dell'OIC 28 (agosto 2014). La disponibilità fa riferimento alla possibilità di utilizzazione della riserva, ad esempio per aumenti gratuiti di capitale sociale o per la copertura di perdite d'esercizio. La distribuibilità si riferisce alla possibilità di erogazione ai soci di somme prelevabili dalla relativa riserva.

[18] L'OIC 28 fornisce tre esempi rispetto al: 1) prospetto relativo alla composizione del patrimonio netto; 2) prospetto relativo all'origine, possibilità di utilizzazione e disponibilità/distribuibilità delle poste di patrimonio netto; 3) al prospetto dei movimenti della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi. Cfr. OIC 28 "Patrimonio netto".

[19] Con lo statuto e con successive modificazioni dello stesso, la società può creare categorie di azioni fornite di diritti diversi anche rispetto all'incidenza delle perdite. Nei limiti imposti

- le azioni di godimento[20] e le obbligazioni convertibili in azioni;
- il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che attribuiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative.

Anche la relazione sulla gestione deve fornire informazioni sul Patrimonio netto. Secondo l'art. 2428 del Codice civile, la relazione sulla gestione deve fornire informazioni relative alla parte di capitale sociale corrispondente sia alle azioni proprie sia alle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e/o acquistate/alienate dalla società nel corso dell'esercizio.

Infine, occorre precisare che le operazioni che riguardano il patrimonio netto interessano anche gli altri due documenti di bilancio: conto economico e rendiconto finanziario.

Il conto economico viene interessato nel caso di sostenimento di costi per operazioni sul capitale: tali costi sono generalmente considerati oneri pluriennali e capitalizzati come spese di impianto e ampliamento tra le immobilizzazioni immateriali e, conseguentemente, ammortizzati entro cinque anni[21].

Nel rendiconto finanziario nell'ambito dei flussi finanziari dell'attività di finanziamento, il patrimonio netto ha impatto in termini di flussi che derivano dall'ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio. In particolare, le operazioni sul patrimonio netto potranno determinare: incassi derivanti dall'emissione di azioni o di quote rappresentative del capitale di rischio; pagamento dei dividendi e degli acconti su dividendi; pagamenti per il rimborso del capitale di rischio, anche sotto forma di acquisto di azioni proprie; cessione di azioni proprie (OIC 10).

Nonostante per il patrimonio netto sia previsto un principio contabile dedicato, per una sua esaustiva trattazione occorre fare riferimento, oltre che all'OIC 28 (intitolato al patrimonio netto) ed alle norme del Codice civile, anche ad altri principi contabili. Alcune specifiche voci del patrimonio netto, infatti, sono disciplinate da altri principi contabili ai quali si è fatto e si farà riferimento in questo capitolo. Appare utile, pertanto, proporre uno schema riepilogativo con indicazione dei principi contabili e del tema specificatamente trattato (Tab. 1).

---

dalla legge, la società può determinare liberamente il contenuto delle azioni delle diverse categorie ferma restando la disposizione per cui le azioni di una stessa categoria conferiscono uguali diritti (art. 2348 C.C.).

[20] Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell'assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.

[21] OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali".

Tab. 1 - La disciplina del patrimonio netto nei principi contabili nazionali

Principio contabile nazionale	
OIC 28 "Patrimonio netto"	Il principio disciplina i criteri per la classificazione delle voci di patrimonio netto e la rilevazione e movimentazione delle voci di patrimonio netto in occasione di operazioni tra società e soci in qualità di soci, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
OIC 16 "Immobilizzazioni materiali"	Riserve di rivalutazione di immobilizzazioni materiali
OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali"	Riserve di rivalutazione di immobilizzazioni immateriali
OIC 4 "Fusione e scissione"	Riserva avanzo di fusione
OIC 26 "Operazioni, attività e passività in valuta estera"	Riserva per utili su cambi
OIC 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto"	Riserva da rivalutazione delle partecipazioni
OIC 32 "Strumenti finanziari derivati"	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio"	Rettifiche derivanti dalle correzioni di errori commessi in esercizi precedenti e rettifiche derivanti da cambiamenti di principi contabili: imputati ad Utili (perdite) portati a nuovo o ad altra voce di patrimonio netto

Fonte: Ns. elaborazione

3. Criteri di valutazione e principi contabili nazionali

Anche se, come visto in precedenza, secondo la definizione che ne dà l'OIC 28, il patrimonio netto (nella sua unitarietà) è quantificabile solo in funzione delle attività e delle passività, per una corretta rappresentazione in bilancio è necessario che siano distintamente valutate le poste che lo compongono.

Come già evidenziato, la macro-classe intitolata al patrimonio netto risulta strutturata in dieci classi che ne evidenziano le "parti ideali" e la sua rappresentazione richiede una specifica valutazione per ciascuna posta.

Il capitale sociale: conferimenti dei soci, aumento e riduzione

Il capitale sociale accoglie il valore nominale dei conferimenti sottoscritti dai soci (al momento della costituzione della società o in epoche successive) e delle riserve imputate a capitale nel corso del tempo.

I conferimenti possono essere monetari o non monetari (beni, crediti, strumenti finanziari). Nel caso delle società di capitali, se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro.

In tale circostanza (conferimenti di denaro) nessun problema si crea per la sua valutazione. Per i conferimenti in denaro il Codice civile stabilisce che, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo (o alla sottoscrizione di successivi aumenti di capitale) deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro[22]. Si badi che, nello stato patrimoniale, il capitale sociale è evidenziato per l'ammontare sottoscritto anche quando i conferimenti non siano stati interamente versati. Secondo la disciplina nazionale, nel caso in cui il capitale sociale non venga interamente versato, di ciò si avrà notizia nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti"[23].

A titolo esemplificativo, si supponga che due soci costituiscano una società sottoscrivendo capitale sociale per complessivi 100.000 euro e versando 75.000 euro su conto corrente bancario intestato alla società; lo stato patrimoniale si presenterà come segue:

Sato patrimoniale			
Attivo		***Passivo***	
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	25.000	A) Patrimonio netto I - Capitale	100.000
C) Attivo circolante			
IV Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali	75.000		
Totale Attivo	100.000	Totale Passivo	100.000

Quando i conferimenti riguardano beni in natura, crediti o strumenti finanziari[24] si pone il problema della loro valutazione: in questo caso, la legge stabilisce regole precise per le Spa e per le Srl. Chi conferisce beni in natura

[22] Nel caso di costituzione della società con atto unilaterale, occorre versare l'intero ammontare del denaro conferito.

[23] Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

[24] Nelle S.r.l. possono formare oggetto di conferimento anche le prestazioni di opera o di servizi. In tal caso, nell'attivo dello stato patrimoniale (macroclasse A "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti") si iscriverà un valore pari alle quote di capitale attribuite al socio; in conto economico sarà iscritto il costo relativo alle quote di prestazione oggetto del conferimento che ha contribuito alla produzione dei ricavi nel corso dell'esercizio e, come contropartita, ridurrà i crediti verso soci per un ammontare uguale fino a completa estinzione della prestazione stessa. Cfr. IORI (2017), pag. 468 e ss..

o crediti deve produrre una perizia di stima (redatta da un esperto nominato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società nel caso delle Spa; da un revisore legale o una società di revisione iscritti nell'apposito registro nel caso di Srl) contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti[25].

Nel caso di conferimento di strumenti finanziari (titoli di Stato e titoli obbligazionari) non è richiesta la perizia di stima se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.

Il capitale sociale può aumentare non solo a seguito di conferimenti da parte dei soci ma anche a titolo gratuito (o nominale) con delibera di assemblea: imputando a capitale riserve disponibili o per effetto della conversione di obbligazioni in azioni (quest'ultimo caso si applica solo alle società per azioni).

Nel caso di imputazione a capitale di riserve, il patrimonio netto non subisce variazioni di valore ma si configura semplicemente una nuova distribuzione delle poste di patrimonio netto. Le principali riserve utilizzabili per l'aumento gratuito di capitale sociale sono: la riserva legale per la parte eccedente il limite minimo fissato dalla legge; le riserve statutarie e facoltative che sono liberamente disponibili; la riserva da sovrapprezzo azioni utilizzabile solo dopo che la riserva legale ha raggiunto il limite stabilito dalle disposizioni di legge.

L'aumento gratuito di capitale sociale può avvenire mediante: emissione di nuove azioni con le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da assegnare gratuitamente agli azionisti in proporzione a quelle già possedute; aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.

Nel caso di società a responsabilità limitata, la quota di partecipazione di ciascun socio resta invariata a seguito dell'aumento gratuito del capitale. Nel caso delle società per azioni che abbiano emesso obbligazioni convertibili in azioni, al momento della conversione si dovrà deliberare l'aumento di capitale sociale per un valore pari alle azioni da attribuire in conversione.

---

[25] Cfr. art. 2343 C.C. per le Spa e art. 2465 C.C. per le Srl. Gli amministratori delle società per azioni devono, entro centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella perizia di stima e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Il socio conferente ha comunque la facoltà di versare la differenza in denaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.

Al pari dell'aumento di capitale, anche la sua riduzione può assumere carattere reale o nominale a seconda che determini il rimborso ai soci del valore dei conferimenti operati oppure si esaurisca in un'operazione contabile[26]. In particolare, il capitale può subire delle riduzioni a seguito di liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti; di rimborso del capitale ai soci; di conseguimento di perdite.

La società possono esentare i soci dall'obbligo di versare le eventuali somme residue ancora dovute a liberazione delle azioni o delle quote sottoscritte (rinunciando quindi alla riscossione dei crediti verso soci) quando esse dispongano già dei mezzi necessari per lo svolgimento della loro attività[27].

Il rimborso del capitale ai soci produce una riduzione di capitale sociale ed una fuoriuscita di risorse dall'azienda. Il rimborso può riguardare tutti i soci (rimborso proporzionale) o una parte di essi (rimborso casuale con estrazione a sorte delle azioni da rimborsare); può avvenire mediante annullamento di azioni o diminuzione del valore nominale delle azioni in circolazione[28].

Il capitale sociale, infine, può diminuire a seguito del conseguimento di perdite: il valore del patrimonio netto risulta inferiore al capitale sottoscritto. Se il capitale dovesse diminuire di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto della soglia minima, gli amministratori devono convocare l'assemblea e deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo stabilito dalla legge. In alternativa, l'assemblea può deliberare la trasformazione della società.

Le riserve

Passando alla trattazione delle riserve che richiedono degli approfondimenti rispetto a quanto già detto nel precedente paragrafo, di seguito si analizzano: la riserva da sovrapprezzo delle azioni, le riserve di rivalutazione (monetaria ed economica), la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio, la riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

---

[26] ANTONELLI, D'ALESSIO (2013), pag. 935 e ss.

[27] ANTONELLI, D'ALESSIO, *op. cit.*, pag. 937.

[28] La riduzione di capitale può avvenire anche mediante l'acquisto da parte della società di proprie azioni e il loro successivo annullamento. L'acquisto di azioni proprie rappresenta, infatti, dal punto di vista sostanziale un rimborso di capitale ai soci.

La riserva da sovrapprezzo delle azioni

Come già detto, questa riserva accoglie l'eccedenza del prezzo di emissione delle azioni rispetto al loro valore nominale o le eventuali differenze di valore che dovessero emergere al momento della conversione di obbligazioni in azioni.

La società Alfa realizza un aumento di capitale emettendo un numero di nuove azioni pari a 10.000 con valore nominale di 100 euro ciascuna. Il prezzo di ciascuna azione è fissato a 120 euro, con un soprapprezzo di 20 euro per azione. A seguito di questa operazione, il patrimonio netto della società si presenterà come segue:

Patrimonio netto	
Capitale sociale	+1.000.000
Riserva da soprapprezzo azioni	200.000

Un approfondimento richiede il regime di distribuibilità e disponibilità di questa riserva che dipende dall'ammontare della riserva legale. In dettaglio:

- se la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale, la riserva soprapprezzo azioni è distribuibile ai soci e pienamente disponibile per qualsiasi destinazione;
- quando la riserva legale non ha raggiunto il quinto del capitale sociale, la riserva soprapprezzo azioni non è distribuibile ai soci ed è disponibile soltanto per l'aumento gratuito di capitale sociale, la copertura delle perdite d'esercizio, l'incremento della riserva legale.

Le riserve di rivalutazione

Ai fini della classificazione in bilancio, sono riserve di rivalutazione monetaria tutte le riserve create a seguito di una specifica legge di rivalutazione (classe A.III - Riserve di rivalutazione), mentre si qualificano come riserve di rivalutazione economica quelle che hanno origine dalla deroga eccezionale ai principi generali di valutazione del bilancio (classe A.VI - Altre riserve: Riserva da deroghe ex articolo 2423 del Codice civile).

Le riserve di rivalutazione accolgono l'ammontare delle rivalutazioni monetarie delle immobilizzazioni e sono previste da provvedimenti di legge allo scopo di adeguare i valori contabili tenendo conto degli effetti inflazionistici[29]. A seconda che la specifica legge imponga la rivalutazione o lasci al redattore del bilancio la facoltà di decidere, si parla di rivalutazione obbligatoria o facoltativa. Tali riserve, salvo diversa disposizione di legge, sono ali-

[29] Così come previsto dall'OIC 16 ("Immobilizzazioni materiali") e dall'OIC 24 ("Immobilizzazioni immateriali), la rivalutazione può avvenire solo nei casi in cui la legge lo preveda e lo consenta. Non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni immateriali ovvero rivalutazioni che non derivino dall'applicazione della legge.

mentate negli esercizi in cui le rivalutazioni sono effettuate e accolgono l'effetto netto (cioè al netto degli effetti fiscali) della rivalutazione. I criteri seguiti per procedere alla rivalutazione, le metodologie adottate per la sua applicazione ed i limiti entro cui la rivalutazione viene effettuata devono conformarsi a quanto stabilito dalla legge in base alla quale la rivalutazione è effettuata[30]. Se la legge non stabilisce criteri, metodologie e limiti da adottare per effettuare la rivalutazione, tutti questi elementi devono comunque essere determinati in conformità al principio generale di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. La rivalutazione di un'immobilizzazione può avvenire nel limite massimo del valore recuperabile dell'immobilizzazione stessa e non modifica la vita utile residua del bene rivalutato. Le riserve di rivalutazione non sono distribuibili se non in misura corrispondente al valore recuperato, cioè solo se il maggior valore iscritto viene realizzato (in caso di alienazione del bene) o coperto da ammortamento.

La riserva da deroghe ex articolo 2423 del Codice civile (A.VI) accoglie le rivalutazioni, non previste da leggi, ma comunque effettuate dagli amministratori per fornire una rappresentazione veritiera e corretta dei valori esposti in bilancio.

Si supponga, ad esempio, che una società possieda un terreno agricolo del valore netto contabile di 100.000 euro.

Stato patrimoniale

Attivo		***Passivo***	
Immobilizzazioni	700.000	Patrimonio netto	600.000
di cui:		Capitale	*500.000*
terreni	*100.000*	Riserve di utili	*100.000*
Attivo circolante	800.000	Debiti	900.000
Totale Attivo	**1.500.000**	**Totale Passivo**	**1.500.000**

A seguito di una modifica del piano regolatore, il terreno diventa edificabile e gli amministratori decidono di effettuare una rivalutazione economica di 200.000 euro. A seguito della rivalutazione, nell'attivo dello stato patrimoniale si avranno terreni per un valore di 300.000 e nel patrimonio netto si iscriverà una riserva da deroghe ex articolo 2423 pari a 200.000.

[30] Se la legge stabilisce che la rivalutazione di un bene materiale o immateriale debba essere effettuata in base a parametri prestabiliti, e l'adozione di tali parametri comporta l'iscrizione di un valore rivalutato che negli esercizi successivi risulta eccedente il valore recuperabile, il valore rivalutato è conseguentemente svalutato con rilevazione della perdita durevole a conto economico. È opportuno precisare che il ripristino di valore delle immobilizzazioni disposto in seguito al venir meno delle ragioni di una precedente svalutazione costituisce componente del conto economico (A5 "altri ricavi e proventi"). Cfr. OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

Stato patrimoniale			
Attivo		***Passivo***	
Immobilizzazioni	900.000	Patrimonio netto	800.000
di cui:		Capitale	*500.000*
terreni	*300.000*	Riserve di utili	*100.000*
		Riserva da deroghe	*200.000*
Attivo circolante	800.000		
		Debiti	900.000
Totale Attivo	**1.700.000**	**Totale Passivo**	**1.700.000**

L'esempio è stato adattato da: ANTONELLI, D'ALESSIO (2013), pag. 956.

La riserva da deroghe ex articolo 2423 del Codice civile non è distribuibile se non in misura pari al valore recuperato tramite l'ammortamento o il realizzo del bene rivalutato[31].

La riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

L'acquisto di azioni proprie può avere diverse finalità. La società potrebbe decidere di acquistare azioni proprie per ridurre il capitale sociale: in questo caso si procederà al successivo annullamento delle azioni. Altre motivazioni sono riconducibili alla volontà di sostenere i corsi azionari nel caso di società quotate o di difendere la società da scalate ostili. In questi casi, le azioni proprie saranno detenute per un periodo di tempo limitato e successivamente ricollocate sul mercato.

In tutti i casi, però, ciò che si realizza è un rimborso di capitale ad azionisti attuali e, quindi, una riduzione del capitale sociale. Per tale ragione, il Legislatore ha eliminato la possibilità di iscrivere le azioni proprie tra gli elementi dell'attivo (come prevedeva la precedente disciplina) ma ha previsto una riserva negativa per azioni proprie in portafoglio che accoglie il costo di acquisto delle azioni proprie e rettifica in diminuzione il valore del patrimonio netto.

L'acquisto di azioni proprie: trattamento contabile prima e dopo l'introduzione del D. Lgs. 139/2015

La riserva negativa per azioni proprie in portafoglio rappresenta una delle principali novità introdotte dalla riforma del bilancio. Per meglio spiegare come è cambiato il trattamento contabile dell'acquisto di azioni proprie, appare utile, mediante un esempio, evidenziare il diverso trattamento prima e dopo l'introduzione del D. Lgs. 139/2015.
Si supponga che un'azienda presenti il seguente stato patrimoniale:

[31] Parte della dottrina ritiene che tale riserva sia utilizzabile anche per l'aumento gratuito di capitale sociale nonché per la copertura delle perdite. Al riguardo, si veda BUSANI (2016).

Stato patrimoniale			
Attivo		***Passivo***	
Immobilizzazioni	500.000	Patrimonio netto	500.000
		Capitale	*400.000*
Attivo circolante	300.000	Riserva legale	*80.000*
di cui:		Riserve disponibili	*20.000*
disponibilità liquide	*100.000*		
		Debiti	300.000
Totale Attivo	**800.000**	**Totale Passivo**	**800.000**

Con la suddetta situazione patrimoniale, decide di acquistare azioni proprie per 20.000 euro. L'acquisto comporterà una diminuzione delle disponibilità liquide per 20.000 euro e l'iscrizione nel patrimonio netto di una riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. In seguito all'acquisto, e in applicazione dell'attuale disciplina, lo stato patrimoniale si modificherà come segue evidenziando una riduzione del patrimonio netto che passa da 500.000 euro a 480.000 euro:

Stato patrimoniale			
Attivo		***Passivo***	
Immobilizzazioni	500.000	Patrimonio netto	480.000
		Capitale	*400.000*
Attivo circolante	280.000	Riserva legale	*80.000*
di cui:		Riserve disponibili	*20.000*
disponibilità liquide	*80.000*	Riserva negat. azioni proprie	*(20.000)*
		Debiti	300.000
Totale Attivo	**780.000**	**Totale Passivo**	**780.000**

Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015, la stessa società, con la stessa situazione patrimoniale di partenza e in seguito all'acquisto di azioni proprie per 20.000 euro, avrebbe iscritto le azioni proprie nell'attivo e inserito in patrimonio netto una riserva per azioni proprie in portafoglio. Lo stato patrimoniale si sarebbe modificato senza produrre alcuna variazione nell'ammontare complessivo del patrimonio netto:

Stato patrimoniale			
Attivo		***Passivo***	
Immobilizzazioni	520.000	Patrimonio netto	500.000
di cui:		Capitale	*400.000*
azioni proprie	*20.000*	Riserva legale	*80.000*
		Riserve disponibili	-
Attivo circolante	280.000	Riserva per azioni proprie	*20.000*
di cui:			
disponibilità liquide	*80.000*	D) Debiti	300.000
Totale Attivo	**800.000**	**Totale Passivo**	**800.000**

Al momento della vendita delle azioni proprie, l'eventuale differenza tra il valore di realizzo delle azioni vendute e il valore contabile della "Riserva per azioni proprie in portafoglio" sarà imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.

Nel caso di annullamento delle azioni proprie, la riserva si annullerà e contestualmente si ridurrà il capitale sociale. L'eventuale differenza tra valore nominale delle azioni annullate e costo di acquisto delle azioni proprie andrà, anche in questo caso, ad incremento o decremento del patrimonio netto.

Infine, è opportuno segnalare che fintanto che le azioni restano in possesso della società, il diritto agli utili è attribuito proporzionalmente alle altre azioni mentre il diritto di voto è sospeso.

La riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Il ricorso ai derivati di copertura di flussi finanziari ha l'obiettivo di stabilizzare i flussi finanziari attesi dell'elemento coperto, ad esempio gli interessi variabili pagati periodicamente su un debito. Tali strumenti di copertura sono rilevati nello stato patrimoniale al fair value[32] e in contropartita viene alimentata la "Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi".

Si supponga che la società Beta abbia ottenuto, nell'anno 20X0, un finanziamento di 1.000.000 di euro su cui dovrà pagare interessi variabili semestrali (Euribor 6 mesi). Al fine di coprirsi dal rischio di variazione dei tassi di interesse, sottoscrive un interest rate swap con nozionale di 1.000.000 di euro, diritto a incassare interessi variabili semestrali (Euribor 6 mesi) e obbligo a pagare interessi fissi al 5%. Ipotizzando che al 31 dicembre dello stesso anno il fair value del derivato sia pari a 1.500 euro, in stato patrimoniale si presenterà la seguente situazione[33]:

Stato patrimoniale			
Attivo		***Passivo***	
Strumenti finanziari derivati attivi	1.500	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	1.500

La riserva e il derivato si chiudono al momento dell'estinzione dell'elemento coperto (in questo caso il debito).

4. L'ottica dei principi contabili internazionali

Nell'ambito dei principi contabili internazionali, non è stato redatto uno specifico documento intitolato al patrimonio netto ma le regole che si occupano del suo trattamento contabile sono rinvenibili in diversi documenti[34].

[32] Sui criteri di valutazione degli strumenti finanziari derivati, cfr. OIC 32.

[33] L'esempio è stato ripreso, con semplificazioni e adattamenti, da: QUAGLI, *op. cit.*, pag. 434 e ss.

[34] In particolare, si fa riferimento a: *The Conceptual Framework for Financial Reporting*; IAS 32 *Financial Instruments: Presentation*; IAS 16 *Property, Plant and Equipment*; IAS 38 *Intangible Assets*; IAS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement*; IFRS 9 *Financial Instruments*; IAS 8 *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*; IAS 21

Rispetto all'informativa da inserire nello stato patrimoniale, i principi contabili internazionali non indicano un contenuto dettagliato; al contrario, al fine di facilitare, per le società obbligate alla loro applicazione, l'adattamento alla disciplina della nazione di appartenenza, è stato previsto un contenuto minimo assai poco articolato[35]:

- capitale emesso;
- riserve;
- utili (perdite) accumulati

Per quanto attiene al capitale sociale, innanzitutto i principi contabili internazionali (IAS 32) richiedono di distinguere ciò che nella sostanza può qualificarsi come patrimonio netto e ciò che, al contrario, deve essere considerato debito: nel patrimonio netto vanno inseriti i titoli che rappresentano una quota ideale di partecipazione residua nelle attività di un'azienda dopo aver estinto tutte le passività. In altri termini, la classificazione di uno strumento finanziario va determinata sulla base del suo contenuto sostanziale e non della sua forma legale. Ad esempio, le azioni privilegiate con diritto del possessore al rimborso obbligatorio sono titoli di debito nonostante la denominazione di "azioni"[36].

Per quanto riguarda il valore del capitale sociale, esso figura in stato patrimoniale al suo valore nominale e al netto del capitale non versato; del valore delle azioni proprie acquistate; di eventuali costi di emissione.

Nel caso in cui i soci non abbiano versato l'intero ammontare del capitale sottoscritto, il capitale è rappresentato al netto dell'ammontare dei crediti verso soci per i decimi da versare. Riproponendo lo stesso esempio del paragrafo precedente, si supponga che due soci costituiscano una società sottoscrivendo capitale sociale per complessivi 100.000 euro e versando 75.000 euro su conto corrente bancario intestato alla società; lo stato patrimoniale IAS/IFRS si presenterà come segue:

Stato patrimoniale	
Attività correnti	
Disponibilità liquide	75.000
Totale attività	**75.000**
Patrimonio netto	
Capitale	75.000
Totale Patrimonio netto e passività	**75.000**

The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates; IFRS 1 *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*; IFRS 2 *Share-based Payment*. In questo paragrafo si farà riferimento ad alcuni di essi, mentre non saranno trattati alcuni aspetti specifici come ad esempio il trattamento contabile delle stock options per il quale si rinvia, oltre che al principio IFRS 2 *Share-based Payment,* a CORBELLA (2004); DI CARLO, *op. cit.*; QUAGLI, *op. cit.*

[35] DI CARLO, *op cit.,* pag. 432.

[36] QUAGLI, *op. cit.*, pag. 308.

Nelle note al bilancio, sarà indicato il valore globale del capitale sociale e la rettifica effettuata.

Note al bilancio	
Capitale sociale	100.000
A dedurre: capitale sottoscritto e non versato	-25.000
Capitale sociale versato	75.000

Il capitale sociale va rappresentato anche al netto del valore nominale delle azioni proprie acquistate dal momento che l'acquisto di azioni proprie si configura, nella sostanza, come un rimborso di capitale sociale. Anche gli utili e le perdite derivanti dalle operazioni sulle azioni proprie (così come l'eventuale premio o sconto di acquisto rispetto al valore nominale) fanno variare il valore del patrimonio netto e non influenzano il risultato d'esercizio.

Anche in questo caso, un esempio può essere utile a chiarire quanto appena esposto. Un'ipotetica società Alfa presenta Attività pari a 1.000.000 di euro (di cui 100.000 euro di disponibilità liquide), Patrimonio netto di 600.000 euro (di cui 300.000 euro di Capitale sociale pari a 3.000 azioni del valore nominale di 100 euro ciascuna) e Passività pari a 400.000 euro; la società decide di acquistare n. 200 azioni proprie al prezzo di 102 euro ciascuna. L'operazione determinerà una riduzione del capitale pari a 20.000 euro (valore nominale delle 200 azioni acquistate) ed una riduzione delle altre componenti del patrimonio netto (le riserve) per la differenza tra prezzo di acquisto (102 euro) e valore nominale (100 euro) pari complessivamente a 400 euro. Di seguito si riportano lo stato patrimoniale prima e dopo l'acquisto delle azioni proprie da parte della società Alfa.

Stato patrimoniale iniziale (prima dell'acquisto di azioni proprie)	
Disponibilità liquide	100.000
Altre attività	900.000
Totale attività	**1.000.000**
Patrimonio netto	
Capitale sociale	300.000
Riserve	300.000
Totale Patrimonio netto	***600.000***
Passività	***400.000***
Totale PN e Passività	**1.000.000**

Stato patrimoniale finale (dopo l'acquisto di azioni proprie)	
Disponibilità liquide	79.600
Altre attività	900.000
Totale attività	**979.600**
Patrimonio netto	
Capitale sociale	280.000
Riserve	299.600
Totale Patrimonio netto	***579.600***
Passività	***400.000***
Totale PN e Passività	**979.600**

Infine, se relativamente ad un'operazione sul capitale, l'azienda sostiene costi di transazione (spese per consulenze legali o contabili, imposte di registro e di bollo, ecc.), questi vanno contabilizzati come diminuzione di patrimonio netto e non spesati e inclusi in conto economico[37].

[37] Costi di esercizio e, quindi, da imputare a conto economico sono i costi relativi ad operazioni sul capitale non concluse. Cfr. IAS 32, par. 7.

Nell'ambito delle riserve, trovano collocazione quelle previste dagli ordinamenti dei singoli paesi[38] e quelle che derivano dall'applicazione dei principi IAS/IFRS relativi alla valutazione al fair value delle poste dell'attivo dello stato patrimoniale. Su queste ultime è opportuno fare alcune precisazioni: esse accolgono le plusvalenze da valutazione non realizzate, contabilizzate nel conto economico complessivo tra le "Altre componenti di conto economico complessivo" e imputate a riserve del patrimonio netto. In tali riserve confluiscono, ad esempio:

- le plusvalenze derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari disponibili per la vendita ("Available-For-Sale" - AFS; IAS 39) e dalla valutazione al fair value delle partecipazioni in società controllate, in società collegate e in joint venture (IAS 27, 28, 31 e 39);
- gli utili e le perdite non realizzate che derivano dalla rivalutazione di strumenti finanziari designati come "strumenti a copertura dei flussi finanziari" (cash flow hedge): tali utili e perdite sono differiti in una "riserva di copertura" nell'ambito del patrimonio netto (IAS 39);
- le plusvalenze connesse alla valutazione delle attività materiali ed immateriali (IAS 16 e IAS 38) secondo il metodo del costo rivalutato, ossia il valore corrente alla data di bilancio.

Inoltre, in tema di patrimonio netto, i principi contabili internazionali prevedono:

- uno specifico documento per le variazioni di patrimonio netto;
- che sia determinato e indicato l'utile per azione.

Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto (Statement of changes in equity, IAS 1) è un documento di bilancio a sé stante e non uno schema da inserire nelle note al bilancio. Lo IAS 1 ne indica il contenuto senza tuttavia prevedere uno schema specifico. In particolare, esso deve comprendere:

- il reddito complessivo prodotto nell'esercizio, con indicazione degli importi attribuibili agli azionisti di maggioranza e agli azionisti di minoranza;
- per ciascuna voce del patrimonio netto, gli effetti dell'applicazione retroattiva e della rideterminazione retrospettiva di valori del patrimonio netto a seguito di cambiamenti nei principi contabili (IAS 8);

[38] Nel caso delle aziende italiane, tra le riserve saranno presenti: la riserva legale, la riserva statutaria (se prevista dallo statuto), la riserva da sovrapprezzo delle azioni, le riserve di rivalutazione. La riserva da sovrapprezzo delle azioni accoglie anche i costi connessi all'emissione di nuove azioni che, secondo i principi contabili internazionali, devono essere rilevati a decremento del patrimonio netto. La riserva di rivalutazione accoglie unicamente le rivalutazioni monetarie previste da leggi speciali dal momento che le rivalutazioni effettuate sulla base dell'applicazione del metodo del costo rivalutato trovano collocazione nel conto economico complessivo tra le "Altre componenti di conto economico complessivo". Al riguardo, è opportuno sottolineare che lo IASB non ammette rivalutazioni monetarie degli elementi patrimoniali dell'attivo, ma consente di mantenere questa posta di patrimonio netto se già presente in bilancio in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS. Cfr. INCOLLINGO (2016); DI CARLO, *op. cit.*

- per ciascuna componente del patrimonio netto, una riconciliazione tra il valore contabile all'inizio e alla fine del periodo, con indicazione delle cause delle variazioni: profitti o perdite; altri componenti di conto economico complessivo; operazioni effettuate con i soci di maggioranza e di minoranza (con separata indicazione dei contributi da parte dei soci e della distribuzione agli stessi).

Nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto (o, in alternativa, nelle note al bilancio), secondo le disposizioni dello IAS 33 (Earnings per share) occorre presentare (solo con riferimento ai dati consolidati nel caso di gruppo) due differenti rapporti:

- l'utile base per azione;
- l'utile per azione diluito.

L'utile base per azione è dato dal rapporto tra l'utile netto attribuibile alle azioni ordinarie e il numero medio di azioni ordinarie in circolazione nell'esercizio. Il numero medio di azioni è calcolato per tenere conto degli avvenimenti che nel corso dell'esercizio ne hanno modificato la quantità (emissione di nuove azioni, conversione di obbligazioni, acquisto di azioni proprie, ecc.) e del tempo (numero di giorni) in cui un dato numero di azioni è stato in circolazione.

L'utile per azione diluito è calcolato quando l'azienda ha concesso strumenti finanziari che danno al titolare la possibilità di ottenere azioni ordinarie. In questo caso, occorre determinare il numero di azioni ordinarie potenzialmente in circolazione ipotizzando l'esercizio di tutti i diritti che consentono di ottenere azioni ordinarie. Se, ad esempio, l'azienda ha emesso obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, bisogna ipotizzare la completa conversione delle obbligazioni e incrementare il numero di azioni ordinarie di un numero pari a quelle derivanti dall'esercizio del diritto di conversione.

4. Considerazioni conclusive

Patrimonio netto e debiti costituiscono le fonti di finanziamento dell'azienda. Il primo identifica il capitale stabile e di pieno rischio in quanto non caratterizzato dall'obbligo di restituzione e remunerazione: la sua remunerazione, infatti, è eventuale in quanto dipendente dal conseguimento di utili e dalla delibera di distribuzione di tali utili; il suo rimborso è subordinato rispetto alla restituzione dei mezzi di terzi. L'incidenza del patrimonio netto rispetto al totale delle fonti di finanziamento indica il grado di patrimonializzazione dell'impresa e influenza il suo profilo di rischio. In particolare, un'azienda sottocapitalizzata è maggiormente esposta al rischio di tensioni

se dovesse venire a mancare o a ridursi l'apporto di terzi finanziatori e, conseguentemente, gode di minore fiducia da parte dei fornitori sia di merci che di risorse finanziarie[39].

Una dettagliata rappresentazione del patrimonio netto (con l'evidenziazione degli elementi che lo compongono) nonché delle sue variazioni nel corso degli esercizi all'interno dei documenti di bilancio è fondamentale per consentire ai soggetti interessati di valutare il grado di solidità dell'azienda.

Con specifico riferimento alla rappresentazione in bilancio, la disciplina contabile e giuridica italiana (così come rivista recentemente per tenere conto delle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 in attuazione della Direttiva 2013/34/UE) ha introdotto novità formali e sostanziali rispetto al patrimonio netto. Considerando la nuova disciplina, emergono alcune analogie con i principi contabili internazionali.

Dal confronto tra i principi contabili nazionali ed internazionali, si nota, innanzitutto la convergenza nella definizione del patrimonio netto. Sia per i principi contabili nazionali che per quelli internazionali il patrimonio netto rappresenta una categoria residuale: è la differenza tra le attività e le passività di bilancio e tale definizione ha origine dall'esigenza di bilanciamento tra le sezioni *Attivo* e *Passivo* dello stato patrimoniale[40].

Simile è il trattamento dell'operazione di acquisto di azioni proprie che, adesso, anche nel bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali, è rappresentata a decremento del patrimonio netto e mette in evidenza il rimborso di capitale sociale connesso all'operazione stessa.

Diverso è il grado di dettaglio richiesto: mentre i principi contabili nazionali prevedono un contenuto obbligatorio dettagliato e disciplinato dal Codice civile e dai principi contabili OIC, gli IAS/IFRS lasciano più ampia libertà ai redattori del bilancio prevedendo solo un contenuto minimo molto poco articolato. Ciò potrebbe limitare la fruibilità delle informazioni trasmesse dalle imprese che adottano i principi contabili internazionali e rendere più difficile la comparazione spaziale.

Non può sfuggire come i principi contabili internazionali diano maggiore rilevanza alla sostanza piuttosto che alla forma degli elementi del patrimonio. Ciò emerge, in particolare:

- nei criteri che guidano la classificazione degli strumenti di finanziamento nella categoria dei debiti piuttosto che in quella dei mezzi propri;
- nel trattamento e rappresentazione del capitale sottoscritto e non versato dai soci;

---

[39] Cfr. TEODORI (2017), pag. 152 e ss.

[40] A proposito delle sezioni dello stato patrimoniale, la denominazione della sezione destra "Passivo" contenuta nell'articolo 2424 del Codice civile appare impropria dal momento che essa accoglie non solo le fonti di finanziamento esterne (il Passivo) ma anche le fonti di finanziamento interne (il Patrimonio netto). CERBIONI (2016), pag. 453.

- nel trattamento e rappresentazione delle spese connesse alle operazioni di aumento di capitale sociale.

Infine, sempre nell'ottica di un confronto tra principi nazionali e internazionali, nel bilancio IAS/IFRS è previsto l'obbligo di elaborare e presentare quale documento a sé stante il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e l'obbligo di indicare l'utile per azione.

Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto (che le società italiane non quotate inseriscono in nota integrativa e per le quali assume, pertanto, minore enfasi) fornisce informazioni sulla struttura finanziaria dell'azienda evidenziando le cause che hanno condotto ad un aumento o ad una riduzione dei mezzi propri consentendo agli azionisti (attuali e potenziali) ed ai finanziatori esterni di apprezzare il grado di solidità dell'azienda.

L'obbligo di determinare e indicare l'utile per azione (base e diluito) deriva dalla volontà di fornire agli operatori dei mercati finanziari un indicatore assai utilizzato per le comparazioni spaziali e temporali e ciò è dovuto, evidentemente, al particolare riguardo che i principi contabili internazionali mostrano rispetto all'informativa da fornire ad investitori attuali e potenziali per il reperimento di risorse sui mercati azionari.

Bibliografia

AA.VV. (2016), *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore, Torino.

ANTONELLI V., D'ALESSIO R. (2013), *Summa contabile*, Il Sole 24 Ore, Milano.

BUSANI A. (2016), *Massimario delle operazioni societarie*, Ipsoa, Milano.

CATTURI G. (2012), *Principi di economia aziendale*, Cedam, Padova.

CERBIONI F. (2016), "La struttura del bilancio di esercizio", in CERBIONI F., CINQUINI L., SOSTERO U., *Contabilità e bilancio*, McGraw-Hill, Milano.

CERBIONI F., CINQUINI L., SOSTERO U. (2016), *Contabilità e bilancio*, McGraw-Hill, Milano.

CORBELLA S. (2004), *I Piani di stock grant e di stock option destinati al personale. Profili di misurazione del reddito di esercizio*, FrancoAngeli, Milano.

DI CARLO F. (2016), "Patrimonio netto", in AA.VV., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore, Torino.

FABBRINI G. - MONTRONE A. (a cura di) (2014), *Economia Aziendale. Istituzioni*, FrancoAngeli, Milano.

GIUNTA F., PISANI M. (2017), *Il bilancio*, Maggioli Editore, Rimini.

INCOLLINGO A. (2016), "Schemi di bilancio", in AA.VV., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore, Torino.

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *The Conceptual Framework for Financial Reporting*.

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *IAS 32* "*Financial Instruments: Presentation*".

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *IAS 16* "*Property, Plant and Equipment*".

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *IAS 38 "Intangible Assets*".

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *IAS 39* "*Financial Instruments: Recognition and Measurement*".

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *IFRS 9* "*Financial Instruments*".

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *IAS 8* "*Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*".

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *IAS 21* "*The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*".

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *IFRS 1* "*First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*".

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *IFRS 2* "*Share-based Payment"*.

IORI M. (2017), *Principi contabili nazionali e internazionali*, Il Sole 24 Ore, Milano.

MONTRONE A., RICCIARDI A., RUBINO F. (2016) *La lettura economico-aziendale della gestione d'azienda*, Franco Angeli, Milano.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *OIC 4 "Fusione e scissione"*.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali"*.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *OIC 10 "Rendiconto finanziario"*.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *OIC 16 "Immobilizzazioni materiali"*.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *OIC 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto"*.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali"*.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *OIC 26 "Operazioni, attività e passività in valuta estera"*.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *OIC 28 "Patrimonio netto"*.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio"*.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *OIC 32 "Strumenti finanziari derivati"*.

QUAGLI A. (2017), *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Giappichelli Editore, Torino.

RICCIARDI A. (2005), "La disciplina dei conferimenti e delle forme di finanziamento", in MUSAIO A., *La riforma del diritto societario*, Franco Angeli, Milano.

SANNINO G. (2016), "Il Framework nel modello IAS/IFRS", in AA.VV., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore, Torino.

TEODORI C. (2017), *Analisi di bilancio. Lettura e interpretazione*, Giappichelli Editore, Torino.

TERZANI S. (2002), *Il sistema dei bilanci*, FrancoAngeli, Milano.

CAPITOLO TREDICESIMO

I FONDI PER RISCHI E ONERI

di *Pina Puntillo e Vittorio Palermo*[1]

1. Significato economico-aziendale

I fondi rischi ed oneri sono poste del passivo patrimoniale costituite per far fronte a futuri deflussi finanziari la cui valutazione risulta problematica in quanto caratterizzata da incertezza con riferimento: alla manifestazione dell'evento che originerà il deflusso finanziario; alla data di manifestazione; alla quantificazione del deflusso. Tali caratteri di indeterminatezza li distinguono dai debiti che sono invece certi nell'esistenza, nell'ammontare e nella data di estinzione.

I fondi per rischi ed oneri rappresentano passività potenziali la cui determinazione è largamente basata su stime (e pertanto facilmente oggetto di politiche di bilancio[2]), la cui rilevazione rispetta il principio di prudenza, che vuole riflesso nel bilancio ogni componente negativo di reddito, anche se incerto, e il principio della competenza, che impone l'attribuzione al periodo amministrativo di tutti i costi maturati, anche se di futura manifestazione monetaria. Si tratta pertanto di stimare il probabile onere dell'impresa nel momento in cui sorge, per evitare che esso vada ingiustamente a detrimento del reddito degli esercizi successivi, nei quali avrà manifestazione finanziaria[3].

I valori stimati consistono in determinazioni approssimative di quantità economiche caratterizzate da un probabile evento negoziale; essi sono

[1] Per quanto il capitolo sia frutto di un lavoro congiunto i paragrafi 1, 2 5 sono attribuibili a Pina Puntillo e i paragrafi 3 e 4 a Vittorio Palermo.
[2] GIUNTA, PISANI (2017), pag. 202.
[3] CERBIONI ET AL. (2016), pag. 387.

espressione di apprezzamenti con la connotazione dell'incertezza per insufficienza di conoscenze o per indeterminazione di condizioni[4].

Essi sono alimentati mediante accantonamenti da utili lordi iscritti in Conto economico, rilevati alla fine del periodo amministrativo per la corretta determinazione del reddito di esercizio, destinati a costituire delle vere e proprie riserve di provvisione: si tratta di ricchezza lorda trattenuta all'interno dell'impresa per fronteggiare oneri di futura manifestazione finanziaria, ma già abbattuti sul patrimonio aziendale[5].

Pertanto un accantonamento è un valore economico presunto rappresentativo di un costo stimato e il fondo è un valore finanziario presunto rappresentativo del debito correlato al costo stimato[6].

L'utilizzo dei fondi così costituiti consente di compensare l'impatto reddituale dell'onere nell'esercizio in cui esso si manifesta finanziariamente.

I fondi rischi ed oneri si qualificano in base alle seguenti coordinate: la natura dell'onere futuro (origine); il grado di probabilità dell'esistenza dell'onere futuro (*an*); l'ammontare dell'onere futuro (*quantum*).

La natura dell'onere esprime la causale, cioè il fenomeno che originerà, o potrà originare il sostenimento del costo a fronte del quale l'accantonamento viene operato. È questo il presupposto per verificare le condizioni di competenza economica: l'accantonamento deve essere operato se e nella misura in cui gli oneri di futura manifestazione sono la conseguenza di un certo evento relativo all'esercizio. Tale natura è specifica allorquando risulta essere connessa ad operazioni di gestione o a processi aziendali particolari; è generica quando non può ricondursi a determinate operazioni o processi. I fondi per rischi ed oneri sono costituiti per coprire oneri di natura specifica.

Il grado di probabilità dell'esistenza dell'onere futuro (l'*an*), ovvero il grado di certezza con cui l'evento può concretamente manifestarsi, è condizione fondamentale affinché si possa iscrivere il fondo nel passivo: l'onere deve essere certo o almeno probabile.

L'ammontare dell'onere futuro (*quantum*), che rappresenta l'aspetto quantitativo dell'evento, può essere certo o incerto; affinché ricorrano le condizioni per un accantonamento ai fondi del passivo, tuttavia, l'importo del futuro onere deve essere ragionevolmente stimabile almeno nella sua misura minima.

[4] PALMA (2016), pag. 382.
[5] GIUNTA, PISANI (2017), pag. 202.
[6] LIBERATORE (2010), pag. 276.

Rispetto ai tre elementi individuati, pertanto, i fondi per rischi ed oneri si caratterizzano perché hanno natura specifica determinata, esistenza certa o comunque probabile e ammontare indeterminato e/o scadenza incerta[7].

Da un punto di vista economico-aziendale nell'ambito della categoria fondi per rischi ed oneri si possono individuare due sottoinsiemi:

- i fondi oneri futuri (o fondi spese, oppure fondi costi futuri);
- i fondi rischi.

I fondi oneri futuri sono accantonamenti appostati per passività certe, hanno pertanto natura specifica, esistenza certa, ammontare e data di sopravvenienza indeterminati. Si tratta pertanto di passività vere e proprie, incerte nel quantum, ma che sicuramente avranno manifestazione finanziaria futura. Sono passività presunte sotto l'aspetto quantitativo, che hanno lo scopo di coprire costi o spese o perdite che si manifesteranno finanziariamente in futuro ma che competono e che prudenzialmente sono imputate all'esercizio in chiusura.

I fondi rischi sono invece caratterizzati dall'incertezza sia nel *quantum* che, soprattutto, nell'*an*, cioè sia nell'ammontare che nell'esistenza; per tale motivo essi sono definiti passività potenziali e, in quanto tali, sono accantonamenti la cui esistenza è solo probabile poiché correlati a situazioni o condizioni esistenti alla data di chiusura dell'esercizio, ma il cui esito potrà o meno verificarsi.

Specificamente l'espressione "passività potenziali" si riferisce a situazioni già esistenti ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro. Si tratta di fattispecie esistenti alla data del bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, che, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi per l'impresa in una perdita od in un costo, confermando il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di un'attività.

Per le "passività potenziali" occorre poi indicare:

- rischio di ulteriori perdite;
- descrizione della situazione d'incertezza;
- nel caso di evento possibile, le informazioni utili a comprendere la situazione d'incertezza che potrebbe procurare la perdita, l'ammontare stimato della perdita o l'indicazione che la stessa non può essere stimata;
- l'esistenza e l'ammontare di garanzie;
- indisponibilità di assicurazione.

In particolare, si parla di "passività potenziale" idonea ad originare l'accantonamento ad un fondo rischi o oneri quando:

- la situazione originatrice dell'evento futuro è esistente alla data di bilancio;
- è probabile l'esito dannoso dell'evento futuro;

[7] La definizione riportata è sostanzialmente analoga a quella individuata dai principi contabili internazionali e, in particolare, nello IAS 37 - *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.*

- l'importo dell'evento dannoso è ragionevolmente stimabile.

Se le tre condizioni non sussistono, la passività potenziale non originerà accantonamenti, ma di essa occorrerà dare notizia nella Nota integrativa.

I fondi per rischi ed oneri presentano elementi comuni sia ai debiti veri e propri sia alle riserve.

I debiti, tuttavia, sono passività di natura determinata, di esistenza certa e di ammontare e scadenza determinati. Si tratta infatti di obbligazioni pecuniarie certe, determinate nell'aspetto quantitativo e, pertanto, prive di quegli elementi di indeterminatezza che caratterizzano i fondi. Ne deriva che gli elementi che differenziano i fondi dai debiti attengono ai requisiti dell'esistenza e dell'ammontare: l'esattezza dell'ammontare differenzia i debiti dai fondi spese, la certezza dell'esistenza li differenzia dai fondi rischi.

Le riserve "proprie", invece, non rappresentano vere e proprie passività di bilancio ma sono parti ideali del patrimonio netto. Esse vengono costituite (in via principale) con accantonamenti di utili netti, ed hanno lo scopo di fronteggiare oneri futuri aventi natura indeterminata, esistenza possibile e il cui ammontare non è suscettibile di stima ragionevole. Pertanto sono la *natura* e l'*an* che distinguono i fondi per rischi ed oneri dalle riserve. Infatti, contrariamente a quanto accade per i fondi per rischi ed oneri, la natura dell'onere da coprire con le riserve non è specifica ma generica (il cosiddetto rischio d'impresa)[8]; in relazione al grado di probabilità, inoltre, se l'evento è solo possibile, allora si costituisce una riserva, se l'evento può manifestarsi con un certo grado di probabilità, si costituisce un fondo.

Dai fondi per rischi ed oneri, infine, vanno tenuti distinti anche i "fondi rettificativi", e cioè quelli correlati a specifiche voci dell'attivo e che esprimono una perdita di valore. Gli accantonamenti dai quali derivano tali fondi, per quanto spesso largamente basati su stime e congetture, corrispondono ad oneri che si sono già abbattuti sul capitale d'impresa. In bilancio, i fondi rettificativi non vengono rilevati nel passivo ma portati a diretta deduzione delle specifiche poste alle quali si riferiscono. Sono tipici esempi di fondi rettificativi i fondi ammortamento e il fondo svalutazione crediti.

2. Rappresentazione in bilancio

Il Codice Civile, al 3° comma dell'art. 2424–*bis* definisce il contenuto dei fondi per rischi e oneri prevedendo che "gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata,

[8] Il rischio d'impresa sorge in relazione alla possibilità che sfavorevoli andamenti gestionali possano determinare perdite di capitale o ridurre la remunerazione dello stesso. ONIDA (1974), pag. 472.

di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminabili o l'ammontare o la data di sopravvenienza"[9].

La natura determinata impone di ricercare la causa originaria specifica dell'insorgenza di un rischio o di un onere futuro e di individuare gli esercizi sui quali imputare l'accantonamento da effettuare a copertura dell'evento. L'esistenza certa o probabile misura la probabilità con cui il rischio può trasformarsi in evento concreto destinato a generare un esborso. L'indeterminatezza dell'ammontare del costo è peculiare di questa posta contabile in mancanza del quale si tratterebbe di un valore oggettivo ossia di un debito.

L'uso nella norma del termine "soltanto" riferito al contenuto dei fondi per rischi ed oneri, nonché l'espressione di "natura determinata" come qualificazione delle passività iscrivibili nei fondi stessi chiarisce che:

- i fondi del passivo non possono essere utilizzati per rettificare valori dell'attivo;
- gli oneri da fronteggiare devono essere iscritti a fronte di una causa, un evento specifico o di un'obbligazione giuridica determinata, il cui presupposto si verifica nell'esercizio in corso; non è pertanto ammissibile la costituzione di generici fondi generici privi di giustificazione economica. In quest'ultimo caso lo strumento contabile più opportuno è la destinazione di utili a riserva.

La normativa civilistica non distingue tra fondi spese future e fondi rischi in quanto, evidentemente, non sempre è possibile appurare se incerto sia solo l'ammontare o anche l'esistenza della perdita o dell'onere.

In concreto nel passivo dello Stato patrimoniale trova collocazione l'aggregato B) "Fondi per rischi ed oneri", articolato secondo l'art. 2424 c.c in:

- Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili (voce B.1);
- Fondi per imposte, anche differite (voce B.2);
- Strumenti finanziari derivati passivi (voce B.3)
- Altri fondi (voce B.4), che rappresenta la categoria residuale in quanto accoglie fondi per rischi e oneri diversi da quelli precedenti.

Nel Conto economico gli accantonamenti, quale contropartita contabile dei fondi per rischi e oneri, devono essere iscritti fra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria) in ossequio al criterio della classificazione "per natura". Pertanto gli accantonamenti generati da eventi collocabili nella gestione caratteristica e accessoria sono iscritti fra le voci della classe B del conto economico. Specificamente nella voce B.12 devono essere collocati i costi dovuti ad "accantonamenti per rischi" se stanziati a fronte di passività potenziali la cui esistenza è solo probabile; nella voce B.13 i costi per "altri

[9] Per data di sopravvenienza non si intende la data di scadenza del debito scaturente dall'accantonamento, bensì la data in cui si verifica l'evento in conseguenza del quale l'esistenza del debito diviene definitivo.

accantonamenti", qualora stanziati a fronte di costi certi nell'esistenza ma stimati nell'ammontare e nella data di sopravvenienza. Nel caso in cui gli accantonamenti per rischi e oneri siano relativi all'area finanziaria (ad esempio perdite stimate si strumenti finanziari), essi devono essere collocati nella classe C (voce c 17 o c 17 bis). Per la categoria dei rischi assicurati il diritto al rimborso è invece rilevato tra i crediti nella voce C.II.5 "verso altri" e in conto economico segue sempre la natura dell'operazione.

Le informazioni sui fondi per rischi ed oneri da dare in Nota integrativa riguardano i seguenti aspetti:

- i criteri applicati nella valutazione (incluse le rettifiche di valore) e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427 c.c., comma 1 n. 1; OIC 31);
- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci e, in particolare, indicazioni sulla formazione e sulle utilizzazioni dei fondi (art. 2427 c.c., comma 1 n. 4; OIC 31);
- la composizione della voce quando il suo ammontare è apprezzabile (art. 2427 c.c., comma 1 n. 7; OIC 31).
- l'importo complessivo delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, (art. 2427 c.c., comma 1 n. 9; OIC 31)

Nell'illustrazione della composizione della voce "*altri fondi*" la nota integrativa fornisce (OIC 31):

- la descrizione della situazione d'incertezza e l'indicazione della misura dello stanziamento, relativo alla perdita connessa da considerarsi probabile;
- l'evidenza del rischio di ulteriori perdite, se vi è la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari degli accantonamenti iscritti;
- nel caso di passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario, l'indicazione che l'evento è probabile e le stesse informazioni da fornire nel caso di passività potenziali ritenute possibili;
- l'evidenza della possibilità di sostenere perdite connesse alla mancata assicurazione di rischi solitamente assicurati (ad esempio, quando la società decide di auto assicurarsi), ovvero nel caso di indisponibilità di assicurazione;
- l'evidenza delle variazioni dei fondi relative ad accantonamenti che hanno trovato contropartita in voci del conto economico diverse dalle voci B12 e B13.

Nel caso di passività potenziali ritenute possibili, sono indicate in nota integrativa le seguenti informazioni:

- la situazione d'incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita;
- l'importo stimato o l'indicazione che lo stesso non può essere determinato;

- altri possibili effetti se non evidenti;
- l'indicazione del parere della direzione della società e dei suoi consulenti legali ed altri esperti, ove disponibili.

Tale informativa non è richiesta per le passività potenziali ritenute remote.

Per quanto riguarda le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, con riferimento ai fondi sia il principio contabile nazionale che il codice civile all'articolo 2427 prevedono che vengano forniti: i criteri di valutazione di rettifica e di conversione dei valori espressi moneta estera; l'importo complessivo delle passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili.

Non si prevede invece alcun obbligo diretto di trattazione di aspetti inerenti ai fondi per rischi e oneri nella Relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.). La relazione tuttavia deve dare conto: dei principali rischi a cui la società è esposta; in relazione all'utilizzo di strumenti finanziari, dell'esposizione al rischio delle politiche adottate per fronteggiarlo.

La formazione dei fondi per rischi ed oneri avviene in sede di scritture di assestamento mediante accantonamento al fondo che occorre costituire; in Dare, quindi, si rileva il costo per l'accantonamento, in Avere il fondo correlativo:

Il conto "Accantonamento al fondo" è un conto acceso ai costi d'esercizio e, come tale, confluirà nel conto riepilogativo del reddito. Il conto "Fondo X" è un conto acceso a valori numerari presunti e, come tale, confluirà nello Stato patrimoniale.

Una volta costituiti, i fondi per rischi ed oneri vengono "utilizzati" negli esercizi successivi, nel momento in cui si verificano i costi a fronte dei quali sono stati accantonati.

Per l'utilizzo, in particolare, sono possibili due modalità di rilevazione:
- il metodo diretto;
- il metodo indiretto.

Mediante il metodo diretto, quando, durante l'esercizio, si manifestano i costi o perdite previsti dai fondi accantonati in precedenza:
- se i fondi sono di importo sufficiente a coprire i costi o le perdite, si riducono direttamente detti fondi e non si rileva perciò nessun componente di reddito dell'esercizio;
- se i fondi sono di importo insufficiente, si annullano detti fondi a parziale copertura dei costi e delle perdite, che, per la differenza, gravano sull'esercizio.

Lo storno del fondo consente di evitare che l'evento produca riflessi sulla determinazione del reddito dell'esercizio in cui si manifesta (avendo già inciso negativamente sull'esercizio in cui è stato rilevato l'accantonamento).

Da un punto di vista teorico e di correttezza contabile, i fondi spese e rischi dovrebbero essere usati solo per coprire costi e spese di competenza

degli esercizi passati, ad esempio le perdite su crediti sorti in esercizi precedenti. Nella prassi, tuttavia, i fondi vengono utilizzati senza distinguere le quote di competenza del passato da quelle gravanti sull'esercizio fino al loro completo utilizzo.

Con il metodo indiretto, i fondi non vengono imputati a rettifica dei conti destinati ad accogliere i costi, bensì sono attribuiti a specifici conti, denominati "Utilizzo fondo X" accesi a componenti positivi di reddito e volti a rettificare, in via indiretta, i costi cui si riferiscono.

In questo modo, nel Conto economico, a fine esercizio, affluiscono:
- in dare le spese e le perdite sostenute;
- in avere gli utilizzi dei vari fondi spese e rischi.

Indipendentemente dal metodo adottato, se il rischio o l'onere per il quale il fondo è stato costituito viene meno ovvero se questo si verifica per un importo inferiore a quello previsto, il fondo deve essere attribuito, per l'importo corrispondente, ad un componente positivo di reddito.

In particolare l'eccedenza del fondo oneri o del fondo rischi, dopo che è venuto meno il motivo che ne aveva determinato lo stanziamento, rappresenta una sopravvenienza attiva (per l'insussistenza di un elemento del passivo) da iscrivere, nel Conto economico, tra i ricavi, a seconda del caso, nella voce A.5 oppure nell'area straordinaria (E.20).

Come si è visto, nello schema di Stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del c.c., la macro classe B dei fondi per rischi ed oneri è articolata nelle seguenti voci:
1. per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2. per imposte, anche differite;
3. strumenti finanziari derivati passivi;
4. altri fondi.

I fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Non riguardano il trattamento di fine rapporto ma accolgono accantonamenti che l'azienda effettua per corrispondere in futuro pensioni integrative a propri collaboratori.

Tali fondi consistono in:
- fondi a favore di dipendenti (fondi pensione o fondi per indennità di fine rapporto) integrativi di quelli obbligatori per legge;
- fondi indennità a collaboratori non legati da rapporto di lavoro dipendente (collaboratori coordinati e continuativi, agenti e rappresentanti).

Nei confronti dei rappresentanti può essere costituito anche il fondo di indennità suppletiva di clientela, da corrispondere agli agenti commerciali quando il contratto di agenzia (con o senza rappresentanza) si scioglie per fatto non imputabile all'agente.

Tali fondi sono di natura ed esistenza certa ma indeterminati nell'ammontare, in quanto basati su calcoli matematico-attuariali o condizionati da eventi futuri come il raggiungimento di una determinata anzianità di servizio e la vita utile lavorativa, ma sono tuttavia stimabili con ragionevolezza[10].

Il fondo per imposte

Il fondo per imposte non accoglie le imposte sul reddito dell'esercizio che vanno invece nella voce D.12 "Debiti Tributari", piuttosto si provvede alla sua costituzione in presenza del rischio di dover sostenere un onere tributario futuro a seguito di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il fondo per imposte accoglie pertanto passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminati e fronteggia il rischio di esborso dovuto a decisioni sfavorevoli delle commissioni tributarie quando l'impresa ha in corso un contenzioso da parte degli uffici fiscali per accertamenti, che devono essere valutati in base al presumibile esito dello stesso[11].

Gli amministratori possono effettuare accantonamenti a tale fondo se sussistono due condizioni al momento della redazione del bilancio:

- la disponibilità di informazioni che facciano ritenere probabile il verificarsi degli eventi che generano la perdita;
- la possibilità di stimare con ragionevolezza l'entità della perdita.

Il fondo per imposte accoglie anche le passività per imposte differite, che emergono come differenze temporanee tra le imposte di competenza dell'esercizio e le imposte esigibili.

La valutazione del fondo imposte (non differite) deve essere effettuata stimando l'esito degli accertamenti e dei contenziosi.

Il fondo per imposte differite, invece, deve essere costituito quando la norma fiscale, differendo la tassazione di un provento o anticipando la deducibilità di un onere rispetto al periodo di competenza, consente di pagare oggi meno imposte a fronte di un maggior pagamento futuro. Ossia quando si verificano differenze temporanee tra le imposte di competenza dell'esercizio e quelle che vengono determinate attraverso la dichiarazione dei redditi relativa al medesimo esercizio, cioè le imposte esigibili[12].

---

[10] L'importo da accantonare deve essere quantificato in base ad una ragionevole stima dei costi basata sull'esperienza passata e su dati statistici. Tali parametri devono essere periodicamente rivisti o aggiornati.

[11] Nelle imprese individuali, nel fondo per imposte non entrano i rischi legati a contestazioni sulle imposte sul reddito, in quanto queste non riguardano l'impresa ma direttamente l'imprenditore.

[12] Le differenze temporanee imponibili generano imposte differite, ossia imposte che pur essendo di competenza dell'esercizio sono dovute in esercizi futuri. Infatti, le imposte dovute nell'esercizio risultano inferiori alle imposte di competenza rilevate in bilancio e dunque

L'accantonamento a detto fondo consente di imputare all'esercizio il costo delle imposte di competenza del medesimo, prescindendo, quindi, dall'aspetto finanziario.[13] Nella nota integrativa in un apposito prospetto si deve fornire la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a Conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni (art. 2427 c.c. n. 14).

Gli strumenti finanziari derivati passivi

Tra i fondi per rischi e oneri si collocano anche gli strumenti finanziari derivati passivi, cioè connotati da un *fair value* negativo alla data di chiusura del bilancio. Si tratta di poste tipicamente incerte sia per quanto riguarda la loro effettiva manifestazione che per l'ammontare. La previsione degli strumenti derivati passivi fra i fondi del passivo è stata introdotta dal decreto legislativo n. 139/2015 e si applica dal 1° gennaio 2016.

Gli altri fondi

I principali fondi per oneri previsti dalla prassi contabile sono quelli di seguito indicati:

- *Fondo garanzia prodotti: a*lcuni prodotti sono ceduti con l'impegno, espresso o tacito, da parte del venditore di effettuare, gratuitamente, sostituzioni o riparazioni, entro un certo periodo di tempo dalla consegna, nel caso di mancato funzionamento dei prodotti venduti. Lo scopo della costituzione di questo fondo è, quindi, quello di coprire le spese che sorgeranno a seguito delle riparazioni o sostituzioni dovute nel periodo di garanzia su prodotti venduti dall'azienda. L'accantonamento al fondo va effettuato nell'esercizio in cui viene riconosciuto il ricavo del prodotto venduto e in misura tale, secondo il principio contabile di riferimento, da riflettere gli analoghi costi sostenuti nel passato, secondo le opportune elaborazioni statistiche che tengano conto di altri elementi di pertinenza. Proprio perché l'entità del fondo dipende da elementi gravati da incertezza (l'intervento in garanzia potrebbe non verificarsi del tutto) il principio contabile in questione precisa che periodicamente si devono riesaminare i fondi stanziati alla luce dei fatti recenti, apportando modifiche se necessario;
- *Fondo manutenzione ciclica: g*li stanziamenti a tale fondo hanno l'obiettivo di ripartire secondo competenza economica le spese per la

l'impresa iscrive una passività per imposte differite, per le imposte che saranno pagate negli esercizi successivi.

[13] Per una trattazione completa del fondo imposte differite si rinvia al capitolo sulla fiscalità differita.

manutenzione a carattere reintegrativo relative alle immobilizzazioni tecniche. Secondo la prassi contabile per costituire tale fondo sono necessari: la certezza dell'intervento di manutenzione (e pertanto una pianificazione di tali interventi); la ragionevole certezza che il fattore produttivo in questione venga utilizzato fino al prossimo ciclo di manutenzione; l'insostituibilità della manutenzione ciclica con manutenzioni saltuarie, anche annuali, che invece originano costi che vanno addebitati all'esercizio di sostenimento. Il costo totale stimato dei lavori di manutenzione ciclica sarà pari a quello che si sosterrebbe se detta manutenzione fosse interamente effettuata alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo però conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per svolgere la manutenzione. La congruità del fondo, stimato per categorie omogenee di beni, deve essere riesaminata periodicamente alla luce delle informazioni disponibili;

- *Fondo per operazioni e concorsi a premio: a*lcune imprese utilizzano spesso, come strumento di marketing, il sistema dei buoni sconto o dei concorsi a premio, attraverso i quali si impegnano a riconoscere un certo sconto sull'acquisto di determinati prodotti oppure ad erogare un premio ai consumatori che dimostrano di avere effettuato un certo numero di acquisti, o che sono stati estratti a sorte in un concorso al quale hanno potuto partecipare grazie all'acquisto del bene. A fronte del costo che si prevede di sostenere per adempiere l'impegno contrattuale di concedere sconti o premi può essere costituito un fondo per buoni sconto e concorsi a premio. Tale fondo può ritenersi congruo quando copre tutti i costi, connessi all'impegno contrattuale, incluse le spese dirette di natura accessoria collegate all'operazione, che si prevede verranno effettivamente sostenuti.
- *Fondi per resi di prodotti:* in alcuni settori merceologici (ad esempio il settore farmaceutico, dell'editoria, ecc.) le società hanno un obbligo contrattuale o in base agli usi del settore, di provvedere al ritiro dei prodotti rimasti invenduti ed a sostenerne il relativo costo. In dette situazioni, la società iscrive un fondo oneri per resi alla voce B4 del passivo tenuto conto che l'adempimento dell'obbligazione assunta sia sostanzialmente certa e che di conseguenza si manifesteranno dei resi di prodotti, già venduti alla data di chiusura dell'esercizio. Ai fini della stima del fondo si applica un procedimento di calcolo similare a quanto indicato con riferimento all'accantonamento al fondo per operazioni e concorsi a premio, per determinare la percentuale di reso dei prodotti. L'entità del relativo accantonamento dipenderà anche da altri fattori, quali il tipo di prodotto, le quantità di cui si prevede il reso, parametrata alle vendite già rilevate di detto prodotto, ed il relativo costo di sostituzione.

- *Fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni di azienda ricevuta in affitto:* le imprese che allo scadere di concessioni devono restituire i beni al concedente, gratuitamente ed in perfette condizioni di funzionamento, devono addebitare al Conto economico gli accantonamenti necessari per assicurare la costituzione di un fondo che consenta di ripristinare gli impianti allo stato in cui devono essere restituiti. Tali stanziamenti vanno effettuati sulla base di elementi oggettivi e dell'opportuna documentazione (perizie tecniche, ecc.). Il rispetto del principio della competenza richiede, poi, che i relativi accantonamenti al fondo siano effettuati e ripartiti sistematicamente lungo la durata della concessione per riflettere il progressivo e graduale utilizzo del bene ed il conseguente deperimento;
- *Fondo per copertura perdite di società partecipate: q*ualora un'impresa, possedendo delle partecipazioni immobilizzate in altra società, si sia impegnata a reintegrare le perdite di valore non durevole da questa subita, può costituire un fondo per la relativa copertura per la quota di pertinenza, di entità commisurata all'importo di dette perdite. Qualora la rilevazione delle perdite nella partecipata avesse già comportato la svalutazione della partecipazione, la costituzione del fondo non avrebbe senso;
- *Fondo recupero ambientale:* il fondo in oggetto si rende necessario quando l'azienda, a seguito di danni provocati all'ambiente ed al territorio, è tenuta al sostenimento di oneri per il disinquinamento o il ripristino. Esso ha la natura di fondo rischi qualora il danno ambientale derivante dallo svolgimento della propria attività è solo temuto, ma pur sempre quantificabile. È, invece, un fondo spese quando l'azienda si assume l'obbligo di ripristinare la situazione ambientale. Il principio contabile OIC 31 annovera tra tali fondi anche il fondo di recupero ambientale per le discariche;
- *Fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali:* i fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali riguardano i costi conseguenti a processi, appunto, di ristrutturazione, che comportano, di norma, numerosi oneri, connessi alla dismissione dei fattori pluriennali, al prepensionamento o all'esodo del personale e alla risoluzione di accordi contrattuali. Il relativo accantonamento è un costo di competenza dell'esercizio in cui si approva il piano. Il principio contabile relativo dispone che, per lo stanziamento del suddetto fondo, oltre alla delibera di approvazione del piano di ristrutturazione o riorganizzazione è necessario che i costi che ne derivano possano essere attendibilmente stimati (le motivazioni della stima effettuata ai fini della costituzione del fondo e i successivi utilizzi del fondo medesimo devono essere riportati in Nota integrativa);

- *Fondi per contratti onerosi:* per contratto oneroso si intende quel contratto in cui la società si impegna a soddisfare un'obbligazione, i cui costi attesi sono superiori ai benefici che si suppone saranno conseguiti. I costi necessari per adempiere l'obbligazione contrattuale sono rappresentati dal minore tra il costo necessario per l'adempimento del contratto e il risarcimento del danno o la penale derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento. In presenza di un contratto oneroso, la società deve rilevare in bilancio al momento dell'assunzione dell'impegno un accantonamento a fronte dell'obbligazione assunta;
- *Fondi rischi per cause in corso:* in caso di controversie giudiziarie e/o in situazioni di contenzioso, qualora un esito sfavorevole del contenzioso sia ritenuto probabile, è ragionevole prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri per risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso. Nella stima delle relative spese legali e processuali occorre, inoltre, tener conto della circostanza che i tempi per la definizione del contenzioso possono essere lunghi;
- *Fondi rischi per eventuali contestazioni da parte di terzi:* nel caso in cui si ritenga probabile che un prodotto possa aver causato danni significativi ai suoi utilizzatori, anche e che i relativi danneggiati attiverebbero un contenzioso con richieste di risarcimento, occorre stimare i potenziali costi e effettuare il relativo accantonamento;
- *Fondi rischi per garanzie prestate:* qualora il rischio di potenziale escussione di garanzie prestate (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali, ed altre obbligazioni similari) sia probabile, non è sufficiente la sola informativa in nota integrativa, ma occorre valutare lo stanziamento di un apposito accantonamento a fondo rischi, ove ne ricorrano i presupposti;
- *Fondo rischi su crediti ceduti:* qualora a seguito della cessione dei crediti siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali, la società cedente rileva un apposito fondo alla voce B4 del passivo. L'iscrizione dell'accantonamento nel conto economico è effettuata alla voce B12) "Accantonamenti per rischi".

3. Criteri di valutazione e principi contabili nazionali

La prassi contabile definisce i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei fondi per rischi ed oneri al principio OIC 31 ("Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto").

Il principio nazionale chiarisce innanzitutto a livello definitorio i confini delle poste contabili oggetto di analisi. Indica come *fondi per rischi e oneri* quelle passività di natura determinata, certe o probabili, con data di

sopravvenienza o ammontare indeterminati. I *fondi per rischi* sono definite come passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro. I *fondi per oneri* sono invece passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

Per quanto concerne l'aspetto valutativo il codice civile non detta specifici criteri di valutazione per gli accantonamenti a fondi per rischi e oneri, salvo il rispetto dei principi generali della competenza e della prudenza. Il principio contabile OIC 31 offre invece maggiori indicazioni definendo delle regole generali da seguire e declinandole in funzione della tipologia di fondi e dei momenti in cui si effettua l'accantonamento. Lo standard nazionale distingue tre "momenti di vita di un fondo":

- prima iscrizione;
- momenti successivi;
- insorgere della passività.

La stima iniziale deve basarsi sulle informazioni disponibili alla data del bilancio e determinare la migliore stima dei costi necessari per fronteggiare la sottostante passività. Nell'effettuare tale stima sarebbe necessario: conseguire specifiche conoscenze della situazione di rischio e incertezza in essere; elaborare statistiche per operazioni simili; acquisire pareri di esperti esterni; disporre di tutti quegli elementi pertinenti che consentono di effettuare una stima attendibile.

La stima degli accantonamenti deve in ogni caso essere informata ai postulati del bilancio della imparzialità, oggettività e verificabilità.

Nei momenti successivi alla costituzione dei fondi è necessaria una valutazione sulla congruità degli stessi da effettuare alla fine di ciascun esercizio successivo alla rilevazione iniziale. I valori potranno pertanto essere aggiornati alla luce di maggiori informazioni o di una maggiore esperienza in merito agli eventi che hanno condotto alla stima iniziale. Le eventuali rettifiche non sono da considerare errori in quanto rientrano nel normale processo valutativo soprattutto quando basate su informazioni non disponibili al momento della stima iniziale[14]. Tale approccio risulta coerente anche con quanto previsto dal principio contabile 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio", ossia gli aggiornamenti dei

[14] QUAGLI (2017), pag. 560.

valori contabili costituiscono in questi casi semplici revisioni di stime i cui effetti sono rilevati nel conto economico (se occorre integrare si registrerà un componente negativo di reddito, se invece la stima portasse ad un valore del fondo eccedente l'adeguamento darà origine ad un componente positivo di reddito[15].

Nel momento in cui insorge la passività l'utilizzo del fondo deve essere diretto e specifico, ossia esclusivamente per le passività per le quali è costituito. Del resto è la stessa costituzione del fondo che non può essere effettuata per rischi generici ossia privi di una precisa motivazione economica: l'accantonamento deve cioè essere correlabile ad un evento specifico.

In definitiva alla luce degli elementi delle passività necessari per rilevare un fondo per rischi e oneri (natura determinata, esistenza certa o probabile, ammontare determinabile in modo attendibile) non è corretto utilizzare un fondo rischi e oneri per: rettificare i valori dell'attivo; coprire rischi generici; fronteggiare oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; rilevare passività potenziali ritenute probabili ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio e arbitrario; rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote.

4. L'ottica dei principi contabili internazionali

Il documento dei principi contabili internazionali che disciplina i fondi per rischi e oneri è lo IAS 37 denominato *Accantonamenti, passività e attività potenziali*, che definisce le modalità e le condizioni di rilevazione e valutazione degli accantonamenti per rischi e passività potenziali. Si può immediatamente osservare che lo IAS non utilizza il termine "fondi" ma "accantonamenti", e non distingue tra oneri e rischi ma distingue le passività in probabili e potenziali, stabilendo che soltanto per le prime è necessario procedere all'accantonamento in bilancio. Ai fini della rappresentazione in bilancio i fondi così stanziati si collocano tra le passività correnti, ad eccezione di quelli la cui data di estinzione è prevista oltre 12 mesi che vengono invece collocati fra le passività non correnti.

Le passività potenziali sono quelle possibili e non probabili, oppure non quantificabili, e non generano alcun accantonamento.

Lo IAS 37 distingue tre categorie di passività:

- *Accantonamenti o passività probabili*: sono ricollegabili a obbligazioni attuali che genereranno uscite finanziarie probabili a fronte delle quali si deve rilevare un accantonamento cioè un fondo in bilancio e se ne

[15] LOMBARDI STOCCHETTI (2016), pag. 159.

deve dare adeguato commento nelle note informative allegate al bilancio;
- *Passività possibili*: sono configurabili nell'ipotesi in cui esiste la possibilità che l'azienda debba sostenere un esborso finanziario connesso ad un'obbligazione attuale; di tale situazione se ne deve dare adeguata informativa nelle note allegate al bilancio ma non si deve effettuare alcuna rilevazione contabile;
- *Passività remote*: sono collegate a condizioni che determinano una possibilità eventuale, remota che l'esborso finanziario si verifichi; in questo caso non si deve procedere ad alcuna rilevazione contabile né a fornirne illustrazione nelle note allegate al bilancio.

Lo IAS 37 al paragrafo 2 prevede l'iscrizione in bilancio, ossia l'accantonamento ad un fondo del passivo, nei seguenti casi:
- esiste un'obbligazione attuale, legale o implicita, come conseguenza di un evento passato[16];
- l'adempimento dell'obbligazione genererà un esborso di risorse;
- l'esborso di risorse può essere attendibilmente stimato.

Secondo lo IAS 37 è necessario inoltre identificare la controparte dell'obbligazione per poterla rilevare in bilancio come fondo del passivo[17]. A tal proposito è bene ricordare che, come nell'impostazione nazionale, è possibile rilevare accantonamenti specifici e non generici.

Figura n. 1 - Rilevazione delle passività potenziali secondo lo IAS 37

	Misurabili	***Non misurabili***
Probabili	Fondo in bilancio	Informazione nelle note
Possibili	Informazione nelle note	Informazione nelle note
Remoti	Nessuna informazione	Nessuna informazione

Fonte: Quagli (2013), pag. 364

Per quanto concerne la quantificazione della stima, il principio internazionale, in linea con quello nazionale, dispone che l'accantonamento debba rappresentare la migliore stima effettuabile con riferimento all'esborso di risorse necessario per adempiere all'obbligazione. Gli elementi da considerare nella quantificazione della stima, oltre all'esperienza del management eventualmente suffragata dal parere di qualificati esperti (ad es. legali in caso di liti giudiziarie), sono i seguenti: i rischi e le incertezze che influenzano la gestione; i valori attualizzati degli

[16] Sono di tipo "legale" le obbligazioni generate da contratti, norme e altre disposizioni aventi forza di legge. Sono di tipo "implicito" quelle che derivano da operazioni poste in essere in cui: risulta tramite un consolidato modello di prassi, politiche aziendali pubbliche o un annuncio corrente sufficientemente specifico, che accetta determinate responsabilità e genera nei terzi valide aspettative che onorerà i propri impegni. IAS 37 paragrafo 10.
[17] PALMA (2016), pag. 645.

accantonamenti; i possibili accadimenti futuri; le dismissioni di attività. Valutare rischi e incertezze adeguatamente ha lo scopo di evitare sopravvalutazioni di elementi positivi e sottostime di elementi negativi. La logica valutativa del processo di attualizzazione degli accantonamenti, peculiare dei principi internazionali, risiede nella distanza temporale fra il momento in cui si effettua lo stanziamento al fondo e il momento in cui si prevede l'esborso; se tale distanza è significativa è opportuno attualizzare l'importo previsto, ad un tasso che tiene conto del tasso di mercato del valore del denaro e dei rischi specifici della passività oggetto di rilevazione.

L'importo accantonato non deve essere pari all'esborso massimo possibile, piuttosto laddove la stima porti ad intervallo di valori lo standard internazionale consiglia di accantonare un importo pari al valore centrale[18]. Tale valore può essere oggetto di una revisione se si modificano i presupposti dell'accantonamento in sé o del valore della stima. In tal caso il valore oggetto della revisione deve essere stornato.

Nel caso di passività non probabili ma potenziali, ossia quelle in riferimento alle quali la probabilità che l'evento che genererà un esborso futuro si verifichi è minore della probabilità che lo stesso non si verifichi, il comportamento contabile da tenere è simile a quello indicato per le passività possibili, ossia non effettuare alcun accantonamento ma fornire adeguata informativa negli allegati al bilancio.

Con riferimento all'informativa integrativa, lo IAS 37 consente di omettere specifici dettagli relativi ad accantonamenti effettuati a fronte di cause in corso, in quanto ciò potrebbe in qualche modo condizionare l'esito della disputa legale e danneggiare l'impresa. In tal caso lo standard ritiene bastevole menzionare in nota integrativa di essersi avvalsi di tale possibilità.

5. Considerazioni conclusive

In sede di considerazioni conclusive si vuole richiamare l'attenzione sulle differenze e similitudini fra la prassi nazionale e quella internazionale.

La disciplina degli IAS/IFRS sull'argomento oggetto di questo capitolo è sostanzialmente diversa da quella italiana in quanto, innanzitutto non distingue fra fondi per oneri e fondi per rischi, ma considera complessivamente i fondi del passivo da rilevare in caso di obbligazioni certe oppure probabili, e prevede di iscrivere le passività a fronte di obbligazioni effettivamente esistenti alla data di chiusura dell'esercizio. Essa inoltre si basa su un sistema valutativo ancorato a tecniche attuariali[19].

[18] QUAGLI (2013), pag. 370.
[19] PALMA (2016), pag.642.

Il principio contabile nazionale, l'OIC 31, prevede la rilevazione degli accantonamenti in considerazione di oneri di futura manifestazione non collegando necessariamente l'esistenza e l'importo della passività all'esistenza di un'obbligazione alla data di chiusura del bilancio. Non devono pertanto essere prese in considerazione, e quindi non producono riflessi contabili, obblighi derivanti da comportamenti futuri. Tale impostazione genera differenze con riferimento al riconoscimento e alla stima dei fondi per rischi e oneri. In assenza dell'obbligazione attuale non viene riconosciuta a livello internazionale la corrispondente passività patrimoniale[20].

Per quanto concerne la procedura di attualizzazione delle stime in sede di aggiornamento dell'OIC 31 è stata eliminata la disposizione che precludeva l'attualizzazione dei fondi rischi e oneri. La necessità di un simile divieto è apparsa superflua considerato che il legislatore ha espressamente previsto il modello dell'attualizzazione esclusivamente per i crediti e debiti iscritti in bilancio. Tuttavia si è ritenuto opportuno chiarire che l'orizzonte temporale è uno degli elementi di cui si può tener conto nella stima di quei fondi oneri che hanno le caratteristiche di previsione di un esborso nel lungo periodo e che derivano da un'obbligazione legale certa. Ciò nei limiti in cui la stima dell'ammontare e della data dell'esborso siano attendibilmente stimabili. Per tali fondi oneri il valore del denaro connesso all'orizzonte temporale di lungo periodo può costituire un elemento rilevante della stima. Tale previsione, applicabile ai soli fondi oneri, è stata prevista come facoltativa, proprio perché non in tutti i casi la stima del valore del denaro legato ad un lungo orizzonte temporale è un elemento rilevante.

Bibliografia

ALLEGRINI M. - AVALLONE F.G. - AZZALI S. - CARINI C. - FORNACIARI L. - GAETANO A. - MARCHINI P.L. - MOSCARIELLO N. - PIZZO M. - QUAGLI A. - TEODORI C. - TIBILETTI V. (2013), *I Principi contabili internazionali: caratteristiche, struttura, contenuto,* Giappichelli, Torino.

AMADUZZI A. (1978), *L'azienda nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni*, Utet, Torino.

AMODEO D. (1970), *Ragioneria generale delle imprese*, Giannini, Napoli.

ANTONELLI V. - D'ALESSIO A., "I fondi per rischi e oneri", in ANTONELLI V. - D'ALESSIO A. (2009), *Lezioni di Economia Aziendale. Teoria dell'azienda, contabilità, bilancio*, FrancoAngeli, Milano.

CARAMEL R. (1996), *Il bilancio delle imprese*, Il Sole 24 Ore, Milano.

[20] Tipico esempio è il fondo manutenzione ciclica la cui costituzione è possibile secondo i principi nazionali e invece non è ammissibile secondo quelli internazionali. Cfr CERBIONI ET AL. (2016), pag. 395.

CARAMIELLO C., (a cura di MUSAIO A.) (1996), *Ragioneria Generale ed Applicata*, Mursia, Milano.

CERBIONI F. – CINQUINI L. – SOSTERO U., "La valutazione dei fondi per rischi e oneri", in CERBIONI F. – CINQUINI L. – SOSTERO U. (2016), *Contabilità e bilancio*, V edizione, McGraw-Hill, Milano.

CORNO F. - LOMBARDI STOCCHETTI G. (a cura di) (2002), *Le valutazioni di bilancio*, Guerini studio, Milano.

FABBRINI G. - MONTRONE A. (a cura di) (2002), *Economia Aziendale Fondamenti ed evoluzione della disciplina,* FrancoAngeli, Milano.

FERRERO G. - DEZZANI F. - PISONI P. - PUDDU L. (2000), *Contabilità e bilancio d'esercizio*, Giuffrè, Milano.

GIUNTA F. - PISANI M. (2017), *Il bilancio*, terza edizione, Maggioli editore, Sant'Arcangelo di Romagna.

IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, (2005).

MATACENA A. (1993), *Strutture formali, logiche sostanziali e principi generali*, Clueb, Bologna.

MERLOTTI, E., "I fondi per rischi e oneri, i debiti commerciali e il TFR", in LOMBARDI STOCCHETTI G. (a cura di) (2016), *Valutazioni di bilancio*, Pearson Italia, Milano-Torino.

MUSAIO A., "La rilevazione", in FABBRINI G., MONTRONE A. (a cura di) (2002), *Economia Aziendale. Fondamenti ed evoluzione della disciplina*, FrancoAngeli, Milano.

OIC 31 (Dicembre 2016), *Fondi per rischi e oneri e TFR*.

ONIDA P. (1974), *Il Bilancio d'esercizio nelle imprese,* Giuffrè, Milano.

PALMA A., "Le valutazioni", in PALMA, A. (a cura di) (2016), *Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili*, V Edizione, Giuffrè, Milano.

PANNO A., "La valutazione delle principali classi di valore", in PALMA, A. (a cura di) (2016), *Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili*, V Edizione, Giuffrè, Milano.

PUNTILLO P., (2004), " I fondi per rischi ed oneri" in G. Fabbrini, A. Musaio (a cura di), "*Contabilità e bilancio. Fondamenti e disciplina*", Franco Angeli, Milano.

QUAGLI A. (2017), *Bilancio d'esercizio e principi contabili*, Giappichelli, Torino.

SAVIOLI G., "I fondi rischi" in SAVIOLI G. (2017), *Il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili nazionali*, Giuffrè editore, Milano.

SORCI A., Accantonamenti a fondi rischi e oneri in LIBERATORE G., (a cura di) (2010), *La contabilità generale per il bilancio di esercizio. Profili teorici e applicativi,* Franco Angeli, Milano.

TERZANI S. (2003), *Il sistema dei bilanci*, FrancoAngeli, Milano.

TIBILETTI V., I crediti, i debiti e i fondi per rischi e oneri in AZZALI S., (a cura di) (2009), *Il bilancio d'esercizio tra armonizzazione e difformità dei principi contabili,* Giappichelli, Torino.

TIEGHI M. (1992), *Il bilancio di esercizio. Teoria e prassi*, Clueb, Bologna.

VILLA G., "Gli elementi di struttura: Lo stato patrimoniale e il conto economico", in PALMA, A. (a cura di) (2016), *Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili*, V Edizione, Giuffrè, Milano.

ZAPPULLA A. (1996), "I fondi per rischi ed oneri", in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, Luglio – Agosto.

ZARONE V. *I fondi per rischi e oneri* In ALLEGRINI, M., GIANNETTI R., LATTANZI N., LAZZINI S., (a cura di) (2016), *Elementi di bilancio e di management: Il bilancio di esercizio. Principi, schemi e criteri di valutazione. Volume I*. Giappichelli, Torino.

CAPITOLO QUATTORDICESIMO

IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

di *Franco E. Rubino e Elena Cristiano*[1]

1. Significato economico-aziendale

Un importante fattore di produzione dell'azienda è il lavoro che si rende disponibile attraverso rapporti di lavoro subordinato che comporta per il datore di lavoro un insieme di obblighi di tipo sia economico che sociale regolati da norme di legge, da contratti collettivi di lavoro e da accordi aziendali. Per l'azienda l'obbligo si sostanzia nel sostenimento di costi come la retribuzione, i contributi previdenziali e assicurativi e l'accantonamento per il trattamento di fine rapporto.

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), istituito dalla legge 297 del 1982, rappresenta la parte di remunerazione, che matura progressivamente durante il periodo in cui si volge il rapporto di lavoro, a cui il lavoratore dipendente o subordinato ha diritto al momento della cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda.

Tale quota, pertanto, viene corrisposta (liquidata) al termine del rapporto di lavoro subordinato, come in caso di licenziamento o pensionamento. Per questo motivo alla fine di ogni esercizio l'impresa deve determinare l'importo maturato nell'esercizio stesso che costituisce un componente negativo di reddito e il relativo debito nei confronti del dipendente, che sarà pagato

[1] Per quanto il capitolo sia frutto di un lavoro congiunto i paragrafi 1, 2 e 5 sono attribuibili a Franco E. Rubino e i paragrafi 3 e 4 a Elena Cristiano.

negli esercizi successivi[2]. Il TFR è un istituto retributivo tipico dell'ordinamento italiano e rappresenta una forma di autofinanziamento improprio a disposizione dell'azienda.

A disciplinare tale posta di bilancio è il Codice Civile che all'art. 2424 bis, comma 4 stabilisce che "nella voce trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120".

L'art. 2120 c.c. prevede che l'importo spettante al dipendente al termine del suo rapporto di lavoro con l'impresa sia una remunerazione formata da due componenti:

- una frazione dei salari e degli stipendi di competenza dell'esercizio, ossia totale salari e stipendi diviso per 13,5;
- la rivalutazione del fondo esistente all'inizio dell'esercizio nella misura del 1,5% fisso, maggiorato dello 0,75 della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

La normativa del Codice Civile è integrata dal documento contabile OIC 19 il quale chiarisce che alla data di chiusura del bilancio il Debito per TFR deve essere pari a quanto si sarebbe dovuto erogare ai lavoratori in caso di cessazione di tutti i rapporti di lavoro subordinato.

Fig. 1 – Il TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c.

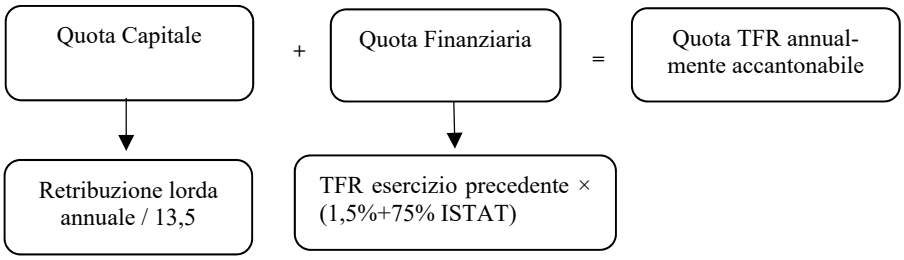

2. Rappresentazione in bilancio

La rappresentazione in bilancio del TFR è nella sezione Avere dello Stato patrimoniale (passività) nella macroclasse C), come voce distinta sia dai debiti che dai fondi per rischi e oneri. Tale collocazione è coerente con la sua natura poiché il TFR non è un debito in quanto il diritto alla percezione della quota spettante al lavoratore non è ancora maturata alla data di chiusura dell'esercizio e quindi la scadenza non è determinata; non è, tuttavia, nemmeno un fondo oneri futuri, in quanto l'importo è certo sia nell'ammontare

[2] La scrittura contabile necessaria a rilevare tale operazione rientra nelle scritture di assestamento e in particolare tra quelle di integrazione. Si veda a tal proposito MONTRONE, RUBINO, RICCIARDI (2016), pagg. 165-168.

che nell'esistenza. La scelta del legislatore, dunque, è dettata dalla volontà di rispettare la peculiarità della posta in esame e di darne rilievo ai fini informativi.

L'Indennità di Fine Rapporto, indicante l'accantonamento effettuato ogni anno in sede di assestamento, è collocata nel Conto Economico tra i Costi del Personale *B 9)* voce *c) "trattamento di fine rapporto"* quale contropartita del debito per TFR collocato nella macroclasse C del passivo dello Stato Patrimoniale. A differenza degli accantonamenti inseriti nella classe *B.1 Fondi per quiescenza e obblighi simili*, quelli inseriti nella *macroclasse C* riguardano solo il rapporto di lavoro subordinato e, quindi, sono relativi al solo personale dipendente[3].

Per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 50, oggetto di approfondimento del successivo paragrafo, non occorrerà rilevare contabilmente in sede di accantonamento la quota maturata nell'esercizio. In questo caso, non vi sarà il conseguente incremento del debito per TFR che non apparirà più in bilancio; sarà necessario, piuttosto, in ogni mese rilevare il costo ad esborso immediato.[4]

In bilancio, dunque, comparirà il costo nel Conto Economico tra i Costi del Personale *B 9)* voce *c) "trattamento di fine rapporto"*; il debito relativo solo all'eventuale quota non ancora versata alla data di bilancio nella voce *D.14) Altri Debiti* del passivo dello Stato Patrimoniale.

3. Criteri di valutazione e principi contabili nazionali

Dall'entrata in vigore della legge 27 dicembre del 2006, n. 296 il trattamento di fine rapporto che matura a partire dal 1° gennaio 2007 è regolato da nuove disposizione che richiedono la distinzione tra imprese con meno di 50 dipendenti e imprese con più di 50 dipendenti.

Per le imprese con meno di 50 dipendenti resta valida la vecchia normativa e il costo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato costituisce un costo che matura in ogni esercizio, quindi di competenza economica dell'esercizio di cui concorrerà a formare il reddito, ma la cui manifestazione finanziaria si avrà nell'esercizio in cui cesserà definitivamente la prestazione lavorativa del dipendente nell'azienda.

Per le imprese con più di 50 dipendenti la situazione è diversa per effetto delle nuove disposizioni normative che prevedono il mantenimento in azienda del TFR maturato fino a dicembre 2006 e per le quote maturande a partire da gennaio 2007, a scelta del dipendente, o il trasferimento verso

[3] Per approfondimenti riguardo al contenuto della voce *B1) Fondi per quiescenza e obblighi simili* si veda il capitolo XIII del presente volume

[4] Si veda a tal proposito MONTRONE, RUBINO, RICCIARDI (2016), pagg. 165-168.

fondi di previdenza complementare o il mantenimento in azienda che, tuttavia, ne opererà il trasferimento verso il Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS. Tale fondo sarà utilizzato per la realizzazione di nuove infrastrutture, in questo caso, dunque, l'impresa perde le future quote che devono essere versate dal datore di lavoro mensilmente insieme agli altri contributi obbligatori, a partire dal mese successivo a quello a cui il dipendente ha espresso la sua scelta.

L'obbligo di corrispondere la liquidazione resta, tuttavia, a carico dell'azienda che recupera l'ammontare anticipato per conto dell'INPS conguagliandolo con i contributi dovuti complessivamente al fondo o, in caso di non capienza, con i contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nel mese di erogazione.

Fig. 2 – La destinazione del TFR

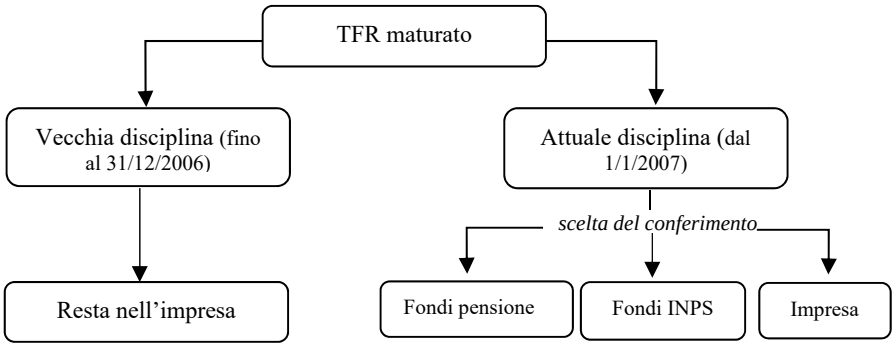

Le nuove disposizioni introdotte per riformare il sistema previdenziale italiano hanno imposto, dunque, alle imprese una seri di adempimenti aggiuntivi, talvolta obbligatori talvolta facoltativi.

In sede di introduzione della riforma il datore di lavoro si è ritrovato innanzitutto a dare informazione al lavoratore dei nuovi adempimenti da effettuare, mettendo a disposizione anche una adeguata modulistica tramite quale esprimere preferenza verso le alternative proposte.

La scelta del lavoratore in merito alla destinazione del TFR ha, inoltre, avuto delle conseguenze per l'azienda coinvolta proprio per l'importanza delle quote come fonte di autofinanziamento. Esse, infatti, rappresentavano importanti risorse finanziarie erogate indirettamente dai dipendenti ad un tasso inferiore a quello praticato dagli intermediari finanziari. La scelta del lavoratore non impone all'azienda alcun obbligo di contribuzione al fondo pensione prescelto se non nella misura e nelle modalità stabilite negli accordi. Capita, tuttavia, che l'azienda decida di contribuire al fondo prescelto dal dipendente al fine di incentivare quella degli altri dipendenti verso lo stesso fondo e semplificare, così, i propri adempimenti.

Da quanto finora espresso si deduce, dunque, che la riforma ha comportato per i datori di lavoro un considerevole sacrificio legato alla perdita di un prestito vantaggioso, in misura diversa a seconda del numero dei lavoratori. È indubbio che, considerato quanto vigente relativamente alle alternative di scelta del lavoratore, le imprese con più di 50 dipendenti sopportano un sacrificio maggiore in quanto hanno perso tutto il TFR, compreso quello che sarebbe dovuto restare in azienda.

Per compensare la perdita di tale fonte di autofinanziamento e il conseguente aumento del costo del lavoro, sono state previste alcune misure di compensazione per le aziende consistenti nella possibilità di dedurre dal reddito d'impresa un importo pari al 4% o al 6% per le imprese con meno di 50 dipendenti dell'ammontare del TFR trasferito alle forme di previdenza complementare o all'INPS; nell'esonero dal versamento del contributo dello 0,20% (o del 0,40% per i dirigenti delle aziende del settore industriale) destinato al fondo di garanzia del TFR[5]; nella facilitazione di accesso al credito con caratteristiche e modalità da concordare con il sistema bancario.

Il pagamento del TFR può dare luogo a problemi di liquidità in quanto il denaro destinato alla liquidazione non viene accantonato in un fondo ma costantemente reinvestito nei processi produttivi aziendali. Al momento di pagare al dipendente le somme dovute per la fine del rapporto di lavoro, quindi, l'azienda potrebbe trovarsi in una situazione di difficoltà non avendo a disposizione la liquidità necessaria a tale scopo.

Al fine di contrastare questa eventualità l'azienda può ricorrere al cosiddetto "TFR assicurato" costituendo una provvista di denaro, stipulando ad esempio una polizza assicurativa, da movimentare al momento di versare la liquidazione al dipendente.

Questa operazione, chiaramente, implica una riduzione del flusso di autofinanziamento disponibile, considerato che il denaro necessario non è reinvestito in azienda. D'altra parte tale strategia aziendale tutela in ampia misura il dipendente in quanto, ai sensi dell'art.1932 c.c., gli importi versati a tale scopo non possono essere né pignorati né sequestrati in caso di problemi aziendali.

[5] La riduzione contributiva varia in base all'ammontare del TFR conferito alla previdenza complementare o all'INPS. Nelle aziende con più di 49 dipendenti, obbligate a trasferire tutto il TFR, l'esonero al versamento del contributo sarà totale; nelle altre aziende, invece, la situazione è più complessa poiché possono esserci dipendenti che decidono o di lasciare il TFR in azienda o di versarlo ai fondi pensione.

Fig. 3 – La scelta del dipendente per la destinazione del TFR

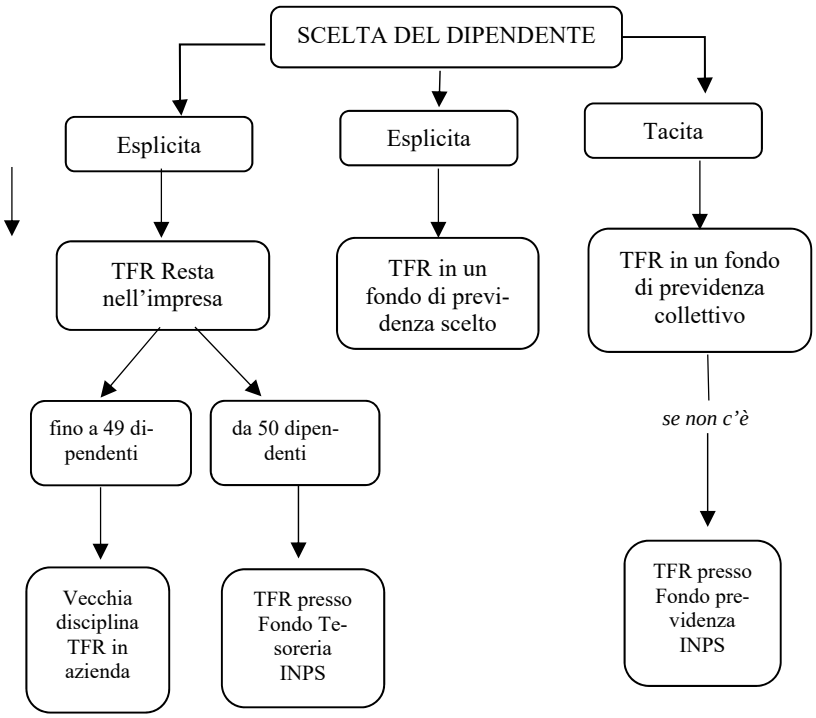

4. L'ottica dei principi contabili internazionali

Il Trattamento di Fine Rapporto è un istituto retributivo che non trova equivalenti in altri Paesi per cui risulta complicato riuscire a collocarlo all'interno delle norme stabilite nei principi contabili internazionali. A tale proposito l'OIC, dopo aver interpellato l'International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC), considera il TFR assimilabile a un beneficio successivo al rapporto di lavoro rientrante nei piani a benefici definiti disciplinati dallo IAS 19.

Lo IAS 19 individua cinque diverse categorie di benefici[6]:

1) *benefici a breve termine* cioè entro i 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio (salari, stipendi e contributi per oneri sociali, indennità sostitutive delle ferie annuali e delle assenze per malattia, compartecipazioni agli utili e incentivi) e benefici in natura (quali assistenza medica, abitazione, auto

[6] Cfr OIC (2005), pag. 95.

aziendali e beni o servizi gratuiti o forniti a costo ridotto) per il personale in servizio;

2) *benefici successivi al rapporto di lavoro (post employment benefits)* quali le pensioni, i benefici previdenziali, le assicurazioni sulla vita e l'assistenza medica. Nell'ambito di essi si individuano programmi a contribuzione definita *(defined contribution plans)* e programmi definiti o a prestazioni definite *(defined benefits plans)*. Nei piani a contribuzione definita l'impresa deve versare dei contributi fissi ad un fondo esterno sulla base di un accordo. La peculiarità di tali programmi è l'assenza di obblighi legali o impliciti di pagare ulteriori contribuiti anche in presenza di un fondo non sufficiente per corrispondere ai dipendenti le somme dovute per l'attività svolta nell'esercizio correnti in quelli precedenti. In altre parole sul dipendente ricadono i rischi che i benefici siano inferiori a quelli attesi e che le attività investite tramite il fondo siano insufficienti a soddisfare i benefici attesi;
3) *altri benefici a lungo termine (other long term benefists)* ossia benefici che non sono dovuti necessariamente nei dodici mesi successivi al termine dell'esercizio in cui i dipendenti hanno svolto la propria attività. In questi servizi sono compresi, ad esempio, i permessi legati all'anzianità di servizio, le disponibilità di periodi sabbatici, i premi in occasione di anniversari, i benefici legati all'anzianità di servizio, le indennità per invalidità e, se dovuti almeno dopo dodici mesi dal termine dell'esercizio, le compartecipazioni agli utili, gli incentivi e le retribuzioni differite;
4) *benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro (termination benefits*, fattispecie che si differenzia dalle precedenti in quanto l'obbligazione ad erogare i benefici è originata dalla interruzione anticipata del rapporto di lavoro (licenziamento, dimissione volontarie del dipendente, ecc.);
5) *benefici retributivi sotto forma di partecipazione al capitale stock options)* che riconoscono ai dipendenti il diritto di ricevere strumenti finanziari rappresentativi del capitale emesso dall'impresa o dalla sua controllante, oppure possono prevedere che l'obbligazione dell'impresa nei confronti dei dipendenti dipenda dal prezzo futuro dei detti strumenti finanziari

Il nuovo sistema di rendicontazione contabile introduce criteri di valutazione innovativi rispetto al passato. Infatti la IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Committee) il 24 aprile 2002 ha dichiarato che è inaccettabile la contabilizzazione della passività relativa al TFR secondo i principi di bilancio italiani che valutano la passività pari al valore del TFR che l'impresa dovrebbe pagare ai propri dipendenti nell'ipotesi che il rapporto di lavoro cessi alla data di valutazione. Secondo i criteri dello IAS 19 il TFR dei dipendenti delle aziende rientra tra "i benefici successivi" al rap-

porto di lavoro (post-employment benefit) e sono del tipo a prestazione definita (defined benefit plan). Per la valutazione di questo tipo di passività patrimoniale è dunque necessario effettuare il calcolo mediante l'attualizzazione dell'importo da liquidare ai dipendenti ad una data successiva rispetto a quella in cui viene riferita la valutazione. In particolare è lo stesso principio internazionale a stabilire che il metodo da adottare per la valutazione è il metodo attuariale della "proiezione unitaria del credito" (projected unit credit method - PUCM). Nell'applicazione dei principi contabili internazionali, pertanto, per determinare l'importo del TFR è necessario effettuare un calcolo attuariale del TFR già maturato per l'attività lavorativa effettuata nell'esercizio in corso e in quelli passati, considerando anche gli incrementi salariali futuri. Tale stima deve essere basata sulla prevista durata dei rapporti di lavoro. Il calcolo attuariale così effettuato, che ha lo scopo di stimare l'ammontare da pagare al momento di cessazione dell'attività lavorativa, deve essere attualizzato alla data di riferimento del bilancio.

Nella nuova modalità di calcolo del fondo TFR si dovrà procedere mediante un calcolo analitico in cui entrano in gioco fattori demografici-attuariali come la mortalità e l'invalidità dei dipendenti, i tassi di turnover tipico dell'azienda, nonché l'esperienza aziendale nella concessione della anticipazione del TFR. Importantissima è poi l'ipotesi che riguarda la dinamica retributiva futura dei dipendenti.

Inoltre sono fondamentali le ipotesi che riguardano fattori di tipo economico e finanziario quali quelli che determinano il livello futuro dell'inflazione e quelli che riguardano i tassi d'interesse per l'attualizzazione del TFR futuro.

Il calcolo del debito del TFR secondo lo IAS 19 può essere sintetizzato nelle seguenti fasi:

1) *calcolo del TFR maturato per servizi lavorativi già prestati* che si effettua applicando le stesse regole prescritte dalla normativa italiana presupponendo, quindi, che i dipendenti lascino l'azienda alla data di bilancio. Da tali importi si deducono eventuali anticipazioni corrisposte ed eventuali contribuzioni a fondi pensione esterni;
2) *stima della durata residua dei rapporti di lavoro per persona o per gruppi omogenei* il cui calcolo riguarda solo la quota già maturata in relazioni a prestazioni lavorative effettuate, tenendo conto anche dei futuri aumenti delle retribuzioni. Per determinare la parte finale del debito, quindi, è necessario effettuare delle stime attuariali per le quali occorreranno informazioni riguardo la mortalità dei dipendenti, il turnover aziendale o di settore del personale, l'età e il sesso dei dipendenti, la data di assunzione, il tasso di incremento dei salari futuri, la retribuzione annua;

3) *rivalutazione del TFR maturato* da effettuare, dopo aver reperito tutte le informazioni necessarie alle stime attuariali, considerando i futuri incrementi retributivi necessari per determinare il valore finale dell'obbligazione nei confronti del dipendente. In questa fase è necessario tenere conto sia dei futuri aumenti salariali dovuti per legge, con riguardo all'inflazione, sia di quelli previsti in funzione dell'anzianità, delle promozioni e di altri fattori rilevanti, come l'offerta e la domanda di lavoro sul mercato, indicati esplicitamente nello IAS 19;
4) *attualizzazione del TFR rivalutato* da effettuarsi mediante il *metodo della proiezione unitaria del credito (projected unit credit method o PUCM)* in base al quale ogni periodo di lavoro origina una unità aggiuntiva di diritto di beneficio ai lavoratori e, per il calcolo dell'obbligazione finale, richiede la valorizzazione separata di ciascuna unità.

La valutazione del Fondo TFR viene eseguita, per ciascun dipendente, in base al valore attualizzato del TFR futuro che l'impresa dovrà corrispondere al momento (aleatorio) della cessazione del rapporto di lavoro con un opportuno riproporzionamento rispetto alla anzianità lavorativa. Il valore attualizzato del Fondo è detto comunemente Defined Benefits of Obligation (DBO). Oltre al valore del DBO da iscrivere nello Stato Patrimoniale e che idealmente sostituisce il valore contabile del TFR sono da considerare nel conto economico le seguenti voci primarie:

- il *service cost* che rappresenta il costo annuo, al netto della componente finanziaria, corrispondente all'aumento dell'anzianità di servizio dei dipendenti nell'anno contabile considerato;
- l'i*nterest cost* cioè il costo annuo che riflette l'interesse maturato sul TFR;
- il *past service cost* cioè l'importo che deriva da variazioni contrattuali retroattive che modificano la struttura del piano e quindi il valore della passività.

Gli actuarial gains and losses sono rappresentati dall'importo che emerge ogni anno e che deriva dalle differenze tra le ipotesi adottate per il calcolo del Fondo e quanto effettivamente accaduto nel corso dell'anno. La contabilizzazione, a partire dall'anno 2013 (per effetto dell'entrata in vigore dello IAS19 Revised 2011) deve avvenire necessariamente nel Patrimonio Netto (OCI - Other Comprehensive Income)[7]. La revisione dello IAS 19, Benefici per i dipendenti, pubblicata dall'International Accounting Standards Board (IASB), infatti, richiede il riconoscimento immediato di tutte le variazioni intervenute nel livello di finanziamento dei fondi pensione e degli altri benefici definiti istituiti dai datori di lavoro. La revisione dello IAS 19 del 2011

[7] Lo IAS 19, dopo la revisione del 2011, è entrato in vigore per gli esercizi con inizio a partire dall'1 gennaio 2013, con applicazione retroattiva (è richiesta la riformulazione del bilancio e delle informazioni finanziarie dei periodi precedenti a fini comparativi).

introduce, inoltre, una nuova misura di costo/ricavo netto da interessi. Gli effetti derivanti dalle novità introdotte risultano differenti a seconda della politica contabile applicata, ai sensi dello IAS 19, dalle aziende interessate. Le maggiori implicazioni da considerare sono:

1. tutti i cambiamenti non di cassa del livello di finanziamento del fondo (utili e perdite attuariali derivanti da scostamenti inattesi rispetto alle ipotesi formulate, variazioni delle ipotesi, utili e perdite derivanti dagli scostamenti tra il rendimento effettivo e quello previsto delle attività a servizio del piano, nonché l'effetto di modifiche del piano) devono essere rilevati immediatamente nel bilancio e nel conto Other Comprehensive Income (OCI). Questo implica che il bilancio riflette il livello di finanziamento del fondo (un'attività per i fondi sovra-finanziati e una passività per i fondi sotto-finanziati e non finanziati), rettificato per eventuali limiti relativi a surplus recuperabili;
2. il costo degli interessi ed il rendimento atteso delle attività a servizio del piano vengono sostituiti con il costo/ricavo netto da interessi dell'attività o della passività iscritta in bilancio. Questo costo/ricavo d'interesse è determinato sulla base del tasso di sconto relativo al fondo. Nella maggioranza dei casi, gli utili sono ridotti ponendo il tasso di rendimento atteso delle attività del fondo pari al tasso di sconto. I rendimenti superiori o inferiori al tasso di sconto devono essere riconosciuti come un effetto di rimisurazione nel conto OCI;
3. cambiamenti attesi nelle attività o nelle passività riconosciute in bilancio (costo del servizio e costo/ricavo netto da interessi) confluiscono attraverso P&L, mentre le variazioni inattese (effetti di rimisurazione) confluiranno attraverso il conto OCI. In particolare, le tre componenti di costo comprendono il costo del servizio – costo del servizio corrente, costo/credito relativo a prestazioni di lavoro passate, effetti derivanti da riduzioni, liquidazioni ed estinzioni; il costo/ricavo netto da interessi; gli effetti di rimisurazione – utili/perdite, tra cui i rendimenti delle attività a servizio del piano diversi dal tasso di sconto e i cambiamenti nell'asset ceiling. Per le aziende che attualmente stanno ammortizzando utili e perdite, il conto economico sarà meno volatile in quanto gli utili e le perdite dovranno essere riconosciute nel conto OCI[8]. A differenza di US GAAP, questi utili e perdite non potranno mai essere recuperati attraverso il conto economico. Tuttavia, questo potrebbe essere più volatile a causa di un immediato riconoscimento di effetti derivanti da eventuali modifiche del piano, comprese quelle relative a benefici non maturati;
4. sono state chiarite alcune problematiche di valutazione, come il trattamento dei costi di amministrazione e le imposte pagate dal fondo, nonché

[8] Utili e perdite sugli altri benefici a lungo termine ai dipendenti continuano ad essere riconosciuti attraverso P&L.

le modalità di ripartizione dei rischi. Anche se lo IASB aveva proposto un'ipotesi esplicita riguardo al costo atteso della gestione del fondo, si è optato per consentire l'imputazione di tali costi a conto economico nel momento in cui vengono sostenuti. Tuttavia, le imposte da pagare sui pagamenti attesi delle prestazioni e sui contributi, nonché le caratteristiche di ripartizione del rischio devono essere considerate nella valutazione del costo del servizio corrente e del valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti. Il costo di gestione delle attività finanziarie del fondo e le tasse pagate sui rendimenti riducono il rendimento effettivo delle attività a servizio del piano. Il costo di gestione delle attività a servizio del piano e le imposte dovute sui rendimenti delle attività sono effettivamente rilevati nel conto OCI. Il chiarimento delle caratteristiche dell'effetto di ripartizione dei rischi, compresa la definizione dei fondi a contribuzione definita, possono modificare sensibilmente il valore attuale dell'obbligazione a benefici ed il costo di determinati programmi;

5. le informazioni integrative da fornire sono state ampliate per includere un quadro più chiaro riguardo ai rischi che ricadono sui datori di lavoro legati ai fondi pensione, compresi i tempi, l'importo e l'incertezza dei flussi finanziari futuri e le implicazioni derivanti dal contesto normativo in cui operano i fondi. Questo comporta obblighi di divulgazione più onerosi, che potrebbero portare ad ulteriori dubbi da parte dei soggetti interessati.

5. Considerazioni conclusive

A seguito della riforma della disciplina sul TFR si è assistito ad una *rivoluzione* del TFR che ha comportato per le aziende sia uno sforzo in termini di cambiamento nei metodi di valutazione sia una trasformazione dello stesso da importante fonte di autofinanziamento a possibile fonte di finanziamento della previdenza complementare. In realtà i principi contabili internazionali hanno stravolto la modalità di calcolo del TFR; le disposizioni nazionali, invece, hanno avuto effetti soprattutto sul piano contabile e in particolare per le imprese con più di 50 dipendenti.

I principi contabili internazionali non prevedono un trattamento contabile da riservare al TFR, essendo un istituto giuridico tipico dell'ordinamento italiano. Il considerare il TFR un *beneficio successivo al rapporto di lavoro*, del tipo *piano a benefici definiti*, modificando i criteri di valutazione adottati fino alla data della riforma, ha portato ad iscrivere in bilancio, nello Stato Patrimoniale, un valore che esprime l'obbligazione relativa al TFR ma che non necessariamente corrisponde ad una passività.

Bibliografia

ANTONELLI V., LIBERATORE G. (a cura di) (2012), *Il bilancio d'esercizio*, FrancoAngeli, Milano.

BIANCHI M.T.. (2016), *Le rilevazioni contabili: Principi, Metodi ed Esemplificazioni*, Esculapio Economia, Bologna.

CAMPRA M. (a cura di) (2007), *La contabilità aziendale*, Il Sole 24 Ore, Milano.

CERBIONI F., CINQUINI L., SÒSTERO U. (2016), *Contabilità e bilancio*, McGraw-Hill, Milano.

FABBRINI G., MONTRONE A. (a cura di) (2014), *Economia Aziendale - Istituzioni*, FrancoAngeli, Milano.

FRATTINI G. (2011), *Contabilità & Bilancio. La contabilità*, Giuffrè Editore, Milano.

MARCHI L. (a cura di) (2011), *Dalla contabilità al bilancio*, IPSOA, Milano.

MONTRONE A. (2010), *Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali*, FrancoAngeli, Milano.

MONTRONE A., RUBINO F., RICCIARDI A., (A CURA DI) (2016), *La lettura economico aziendale della gestione d'azienda. Le rilevazioni in contabilità generale,* FrancoAngeli, Milano.

OIC (2005), *Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS),* IlSole24Ore, Milano.

PAOLONE G., DE LUCA F. (2011), IL BILANCIO D'ESERCIZIO, FRANCOANGELI, MILANO.

PISANI M. (2006), *Le rilevazioni contabili per il bilancio di esercizio*, FrancoAngeli, Milano.

CAPITOLO TREDICESIMO

I DEBITI

di *Antares D'Achille*

1. Significato economico-aziendale

Il debito, in termini giuridici, si riferisce a un'obbligazione (rapporto giuridico) tra due parti: il creditore e il debitore, per cui quest'ultimo si obbliga ad una prestazione verso il primo. Il concetto stesso di debito prevede l'esistenza di due o più attori che, nell'ambito aziendalistico, è possibile ricondurre alle relazioni intercorrenti tra le aziende, in massima parte, ovvero aziende e consumatori finali in casi marginali.

Il debito è, in genere, suscettibile di valutazione economica ed espresso come misura monetaria[1], evidenziando quindi l'obbligatorietà in capo al debitore di trasferire al creditore una somma di denaro pattuita in un momento antecedente rispetto a quello di esecuzione da parte dell'obbligato.

Da parte quindi di quest'ultimo si realizza la liberazione dall'obbligo al momento del pagamento.

Di là dall'aspetto propriamente giuridico, il debito sorge in capo all'azienda nel momento dell'approvvigionamento delle risorse necessarie al

[1] Il debito si distingue dalla permuta proprio in virtù dello scambio tra le parti di beni e servizi contro denaro, poiché il legislatore afferma che "la permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro" e non denaro (art. 1552 C.C.).

ciclo produttivo posto in essere e in relazione alla dinamica degli investimenti e/o per momentanee necessità finanziarie[2].

Tale affermazione, permette di distinguere, in prima approssimazione, i debiti quali:

- di funzionamento (o regolamento);
- di finanziamento[3].

Nella prima categoria si annoverano i debiti che sorgono nella fase di provvista delle materie prime e di tutti quei beni e servizi oggetto di trasformazione produttiva, ossia l'input del ciclo produttivo.

Ogni qual volta l'azienda ottiene il diritto di poter regolare in un momento successivo l'acquisto effettuato, ossia differendo gli effetti finanziari, sorge un debito di questo tipo.

Tale categoria, si caratterizza per un sottostante commerciale, poiché il differimento del pagamento accordato dal venditore si riferisce alla cessione di beni e servizi. In tal modo, seppure indirettamente, quest'ultimo, fornitore dell'azienda acquirente, ne sostiene il ciclo finanziario permettendo al debitore di poter svolgere la propria attività economica posticipando le uscite finanziare legate alla fase della provvista[4].

La ratio che sottende l'esistenza dei debiti di finanziamento ha diversa natura rispetto ai debiti "commerciali" in quanto l'azienda effettua provvista di risorse "liquide" al fine del loro impiego in investimenti specifici ovvero quale garanzia e presidio delle fisiologiche tensioni di liquidità.

[2] "Le operazioni relative al finanziamento, in fase di costituzione dell'azienda, rappresentano le prime operazioni necessarie per il reperimento dei mezzi finanziari che saranno successivamente impiegati nella acquisizione dei fattori produttivi e durante la vita dell'azienda si affiancano a quelle del circuito della produzione. Infatti, anche la conclusione di quest'ultimo circuito (mediante gli incassi dei ricavi) alimenta da un lato il processo di investimento nel tempo, dall'altro la restituzione dei finanziamenti ricevuti", CERBIONI, CINQUINI, SÒSTERO (2006), pag. 165.

[3] Per approfondimenti in merito al fabbisogno finanziario cfr.: FABBRINI, MONTRONE (2014), pagg. 367 e ss.

[4] "Dal punto di vista operativo e amministrativo le attività del ciclo in acquisti-debiti coinvolgono diverse funzioni aziendali e riguardano:

1) l'emissione dell'ordine di acquisto inseguito al manifestarsi di un fabbisogno di beni/servizi;
2) la conferma dell'ordine dal fornitore e il ricevimento dei materiali/servizi;
3) il controllo qualitativo e quantitativo, la conservazione e predisposizione per l'impiego dei processi produttivi;
4) il ricevimento della fattura del fornitore;
5) la contabilizzazione del costo di acquisto, del debito e delle poste eventuali rettificative e fiscali".

MARCHI (2011), pag. 147.

A ben vedere, l'azienda ottiene risorse finanziarie con l'obbligo di rimborso a scadenza, per cui la natura delle prestazioni tra le parti coincide, e ciò è un elemento di differenza rispetto ai debiti di funzionamento. Gli altri caratteri di distinzione, tra i debiti di funzionamento e di finanziamento, sono: la durata, la dinamica temporale del rimborso e la natura della controparte creditrice.

Con riguardo alla durata, in genere, i debiti di funzionamento sono a breve scadenza ossia entro un anno solare (più comunemente tra i 30 e i 90 giorni e non oltre i 180)[5]. La ridotta durata è comprensibile considerando il rapporto sottostante: il differimento nel pagamento concesso dal venditore si traduce per lo stesso nel posticipare le entrate finanziarie derivanti dalla cessione sul mercato del proprio prodotto; inevitabilmente, tale dinamica, che ha una notevole rilevanza in termini di fidelizzazione della clientela, è legata al processo produttivo delle parti, ovvero alla capacità di mantenere la propria produzione in continuità, senza arresti o pregiudizi economici nello svolgimento.

Per quel che concerne la dinamica finanziaria, il debito di regolamento prevede il rimborso a scadenza, comunemente in un'unica soluzione, del valore nominale pattuito nella fase di compravendita e non già pagamenti intermedi[6].

Infine, la controparte creditrice è solitamente un'azienda che opera nel medesimo settore e/o si muove lungo la filiera produttiva, essendo per l'appunto un'azienda fornitrice.

Differentemente, per quel che riguarda i debiti di finanziamento, possiamo distinguerne la durata a breve e a medio-lunga scadenza, in relazione alle esigenze dell'azienda.

Il debito può avere una durata anche piuttosto estesa ovvero pluriennale, soprattutto in funzione della necessità di investimento in fattori produttivi durevoli quando le risorse proprie (di apporto e di autofinanziamento) non sono sufficienti. In tal senso, il ricorso al capitale di terzi è necessario e risulta positivo qualora il rendimento ritraibile dall'investimento permetta almeno il rimborso dello stesso.

I debiti di finanziamento a breve scadenza sono contratti per lo più con lo scopo di "smobilizzo" della carta commerciale, ossia rendendo immediatamente liquide posizioni creditorie che manifesterebbero finanziariamente i

[5] L'entità dei giorni di differimento concessi dipende, in parte, da condizioni oggettive, quali le caratteristiche dell'attività economica svolta, la prassi che nel tempo si è consolidata negli specifici settori, ecc., e dall'altra parte, in relazione a condizioni di natura soggettiva, quale, in primis, la rispettiva forza contrattuale del fornitore e dell'azienda cliente.

[6] Seppure possano esserci degli anticipi a conferma dell'ordine da parte dell'azienda cliente, così come pagamenti parziali a pronti che rendono la dinamica finanziaria anche di una singola negoziazione più complessa di quanto fin qui delineato, in genere, per la parte differita il regolamento riguarda l'intero importo.

loro effetti in futuro, oppure con la necessità di dotarsi di liquidità aggiuntiva a copertura di eventuali deficit a breve e brevissimo termine, in genere non prevedibili ma naturali per la differente dinamica economica rispetto a quella finanziaria.

In relazione alle condizioni di rimborso, risulta certamente più eterogeneo tale aspetto per i debiti di finanziamento poiché le diverse forme tecniche adottabili sono numerose e possono prevedere sia rimborsi a scadenza per l'intero importo (si pensi allo sconto di cambiali oppure all'anticipo su fatture) sia rimborsi parziali periodicamente nel tempo, attraverso un piano di ammortamento (come nel caso del mutuo), o anche di una non prevedibile e chiara scadenza (nel caso di apertura di credito in c/c la quale viene rinnovata tacitamente senza alcuna soluzione di continuità, oppure nel caso delle somme messe a disposizione nello sconto con castelletto sbf, che si rinnova nel tempo)[7].

Le forme di finanziamento esterno di un'azienda sono molteplici; tuttavia, nel contesto nazionale e, in genere, per le PMI, il canale prediletto, se non l'unico, è quello bancario[8].

Infine, oltre ai debiti di funzionamento e finanziamento, devono essere considerati tutta una serie di obblighi che non rientrano nel finanziamento dell'attività d'impresa ma che ugualmente si annoverano tra i "debiti" dell'azienda, quali:

- debiti tributari;
- debiti verso gli amministratori e i sindaci per emolumenti da versare;
- debiti verso soci per dividendi da distribuire;
- debiti verso istituti di previdenza e assistenziali.

Tali debiti sorgono per motivi differenti rispetto al finanziamento o al costo sostenuto per le operazioni della gestione operativa.

In particolare, i debiti tributari e verso gli istituti previdenziali sono previsti dalla normativa e quindi obbligatori. Il legislatore tributario prevede il

[7] "Di solito si pensa a queste operazioni in termini di ciclo, dato che all'interno delle aziende esse ricorrono senza soluzione di continuità. Le suddette fasi determinano inizialmente un flusso monetario in entrata (…) a cui si contrappone un flusso finanziario in uscita coincidente con il momento del rimborso del finanziamento. Un ulteriore flusso in uscita si collega al riconoscimento di una remunerazione per il finanziamento ottenuto, generalmente in forma di interessi o di altro onere ad essi assimilabile", MARCHI (a cura di), *op.cit.*, pag. 791.

[8] Il settore bancario offre una pluralità di strumenti tecnici che rispondono in varia misura alle esigenze di finanziamento delle aziende, tuttavia, esistono altre forme di finanziamento (e quindi di converso di indebitamento), quali a titolo di esempio non certo esaustivo: l'emissione obbligazionaria, che fa perno sulla raccolta di risorse sul mercato, sia pubblico risparmio che sottoscrizione da parte di investitori professionali; finanziamenti ricevuti dai soci, ossia risorse finanziarie apportate dagli stessi proprietari alla società, che tuttavia non intendono esporsi ulteriormente al capitale di rischio; finanziamenti ricevuti da altre aziende, che non rientrano tra gli intermediari del credito, quali controllanti, controllate, collegate, ecc., aspetto quest'ultimo piuttosto comune tra in gruppi aziendali.

pagamento delle imposte sul reddito, in relazione alla capacità contributiva, che alla fine dell'esercizio devono essere ancora liquidate (ciò avviene quando l'IVA a debito è maggiore di quella a credito oppure nel caso di acconti inferiori rispetto al dovuto per l'IRAP e l'IRES).

I debiti verso istituti previdenziali e assistenziali (quali l'INPS e l'INAIL) svolgono l'importante funzione sociale di prevedere il sostenimento del reddito alla cessazione del rapporto lavorativo del dipendente[9] e nel caso di infortunio e malattia che ne limiti le possibilità lavorative.

I debiti che sorgono verso gli amministratori e i sindaci si riferiscono ai compensi maturati, secondo la previsione delle norme statutarie ovvero delle delibere assembleari, ma non ancora liquidati. Infine, i debiti verso i soci si riferiscono ai dividendi da distribuire al fine di riconoscere una congrua remunerazione del capitale apportato dagli stessi a fronte dell'esposizione al rischio d'impresa[10].

Una ulteriore considerazione si rende opportuna in relazione ai debiti che generano o meno interessi. L'aspetto considerato si riferisce non al rimborso del capitale, nel caso di prestito, o il prezzo pattuito per la fornitura, quanto alla remunerazione richiesta per l'aver accordato il differimento del pagamento o della restituzione del capitale[11].

L'onerosità del debito misura la dimensione economica e, quindi, il costo da sostenersi in capo al debitore per il differimento accordatogli (e, implicitamente, per i rischi di credito a cui è esposto il creditore). Ancora, in termini di costo sostenuto si può effettuare una distinzione tra i debiti di funzionamento e di finanziamento. Per questi ultimi, il costo del finanziamento assume un carattere distintivo poiché, a ben vedere, risulta essere l'ovvio profitto del creditore e quindi elemento imprescindibile nelle relazioni intercorrenti tra le parti, talché l'onerosità del finanziamento è un aspetto sempre esplicitato[12].

Differentemente, nei debiti di funzionamento il costo può essere sia esplicito che implicito o assente; nel primo caso, il "costo" è misurato attraverso l'applicazione di un tasso di interesse, quale interesse legale o liberamente

[9] Con riguardo al lavoratore dipendente possono sorgere dei debiti, quali: le retribuzioni liquidate ma da corrispondere, le ferie maturate e le mensilità aggiuntive.

[10] Si noti che la distribuzione dei dividendi non è legata necessariamente all'ottenimento di un risultato d'esercizio positivo ma può farsi ricorso anche a riserve di utili non già distribuite, ossia ricorrendo a quelle risorse ritenute attraverso una virtuosa politica di accantonamento.

[11] "Nel sistema del capitale e del risultato economico i finanziamenti, concessi o ottenuti, sono considerati quali valori finanziari, rispettivamente attivi e passivi. Al momento dell'erogazione e del rimborso, pertanto, si rileva una permutazione finanziaria, che qualora non sia corrispondete negli importi dà origine alla formazione di componenti reddituali positivi o negativi, nelle forme di interessi attivi e passivi", CAVAZZONI, MARI (1996), pag. 253.

[12] L'onerosità del finanziamento si basa essenzialmente sul tasso d'interesse applicato sul capitale prestato e, in via residuale, da altri costi quali commissioni, spese di gestione, ecc.

pattuito tra le parti purché non *contra legem*, quali tassi di usura; nel secondo caso, il tasso non è evidenziato, ma se ne può supporre l'implicita presenza qualora le condizioni economiche sarebbero state differenti in caso di pagamento immediato[13].

Infine, l'assenza di una remunerazione per il differimento accordato determina un beneficio economico in capo al debitore poiché il valore nominale del debito risulterà necessariamente superiore al valore attuale dello stesso (il valore economico del debito determinato attraverso l'attualizzazione a un tasso congruo, ovvero di mercato).

2. Rappresentazione in bilancio

La rappresentazione in bilancio dei debiti investe la sezione Avere dello Stato patrimoniale, quale raggruppamento più significativo delle passività (macroclasse D); tuttavia, come precedentemente evidenziato, l'indebitamento si riflette sulla dinamica economica dell'azienda e ciò determina una influenza nel conto economico a causa degli oneri finanziari che l'azienda è chiamata a sostenere.

A seguito del recepimento della direttiva 2013/34/UE, attraverso il D.Lgs. n. 139/2015, si evidenziano delle modifiche nella rappresentazione in bilancio di talune voci così come l'introduzione di nuove. In particolare, è stato introdotto il punto 11-bis "debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti", anche definite imprese sorelle, e l'eliminazione della separata indicazione, tra i ratei e i risconti passivi, dell'aggio sui prestiti (così come del disaggio sui prestiti dal lato dell'attivo patrimoniale) che investe in particolare modo l'emissione di obbligazioni da parte dell'azienda[14].

A seguire si riporta una tabella riepilogativa delle voci contabili più significative per la rappresentazione dei debiti nel bilancio d'esercizio, come previsto dall'art. 2424 del Codice Civile (Tab. 1).

[13] Quest'ultimo aspetto è rilevante per una ulteriore riflessione, poiché risulta fortemente differente l'applicazione di condizioni differenti rispetto una vendita regolata immediatamente e l'applicazione di costi superiori rispetto a quelli medi di mercato. Nel primo caso, quale ad esempio il mancato sconto, questo risulta un costo implicito, ma di difficile identificazione poiché attiene alla prassi e alle scelte del singolo fornitore, mentre l'applicazione di un costo superiore permetterebbe, in linea teorica e con un certo grado di approssimazione, di ottenere per differenza con il costo medio di mercato il costo stesso del differimento accordato.

[14] L'emittente può collocare le obbligazioni a un valore di sottoscrizione diverso rispetto a quello di rimborso, definito sopra la pari quando quest'ultimo è inferiore di quello di sottoscrizione e determina l'aggio di emissione o, al contrario, se il valore di sottoscrizione è inferiore si ha il disaggio di emissione.

Tab. 1 – Voci comprese nella macrovoce D del passivo di Stato patrimoniale ai sensi art. 2424 C.C.

Macrovoce D - Debiti	
1	Obbligazioni
2	Obbligazioni convertibili
3	Debiti verso soci per finanziamenti
4	Debiti verso banche
5	Debiti verso altri finanziatori
6	Acconti
7	Debiti verso fornitori
8	Debiti rappresentati da titoli di credito
9	Debiti verso imprese controllate
10	Debiti verso imprese collegate
11	Debiti verso controllanti
11-bis	Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
12	Debiti tributari
13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14	Altri debiti

Nello Stato patrimoniale civilistico si richiede altresì che per ogni voce sia data separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo; ciò al fine di evidenziare la separazione tra le passività correnti e quelle permanenti e dare evidenza così alla quota parte di un debito a medio-lungo termine scadente entro l'esercizio successivo.

Nel punto D1 rientrano tutte le *obbligazioni*[15], tranne quelle convertibili[16] che sono accolte nel punto D2, e che si riferiscono all'operazione di emissione obbligazionaria riconosciuta dal Legislatore a favore dell'azienda. Le obbligazioni sono titoli di credito il cui sottoscrittore assume lo status di obbligazionista ovvero di creditore dell'emittente. L'emissione di obbligazioni è permessa unicamente per le società a base azionaria (Spa e Sapa) e per le

[15] "Le obbligazioni sono emesse allo scopo di reperire, direttamente tra i risparmiatori e a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle dei prestiti bancari, capitali da investire. Il vantaggio per la società emittente deriva da tassi di interesse solitamente inferiori rispetto a quelli che sarebbe costretta a pagare rivolgendosi ad un finanziamento bancario di eguale scadenza, mentre l'investitore beneficia di un tasso maggiore rispetto a quello di un investimento in liquidità e ha la possibilità di smobilizzare il proprio investimento sul mercato secondario". Per approfondimenti cfr.: *www.borsaitaliana.it* sito ufficiale di *Borsa Italiana*.

[16] Le obbligazioni convertibili "possono essere convertite in azioni della società emittente, o di una società appartenente allo stesso gruppo. A seguito della conversione si cessa di essere obbligazionista diventando azionista ed acquistando, quindi, tutti i diritti relativi", *ibidem.*

società a responsabilità limitata, seppure in quest'ultimo caso con delle restrizioni di natura prudenziale[17]. Salvo che la legge o lo statuto non dispongano diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori, come previsto dall'art. 2410 C.C., e limitatamente all'ammontare complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (art. 2412 C.C.).

Tale limite può essere superato unicamente nel caso che l'eccedenza sia sottoscritta da soggetti professionali assoggettati a controlli prudenziali, oppure nessun limite si applica per la quota parte garantita da ipoteca su beni per un valore massimo dei due terzi degli stessi. Infine, si deroga a tale limite, nel caso di emissione su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e qualora l'obbligazione dia il diritto di acquisto o conversione in azioni (quali le obbligazioni cum warrant e le obbligazioni convertibili).

Nel punto D3 rientrano i *debiti verso soci per finanziamenti*, ossia i prestiti in denaro effettuati dai soci al fine di finanziare l'attività d'impresa senza il vincolo derivante dall'apporto del capitale di rischio. Tale fattispecie, permette il finanziamento con patto di restituzione a una determinata scadenza prevista contrattualmente tra il socio e la società. In tali finanziamenti non rileva l'esistenza di interessi (fruttuosità o infruttuosità del prestito) quanto invece l'obbligatorietà alla restituzione della somma apportata che determina, per il socio finanziatore, lo status di creditore.

Nel punto D4 sono accolti tutti i debiti sorti verso gli istituti di credito. Tali debiti sono legati al reperimento delle risorse finanziarie da parte dell'azienda e accolgono una pluralità di forme tecniche di finanziamento, quali ad esempio:

- i mutui ipotecari;
- le anticipazioni bancarie garantite;
- gli anticipi su fatture e ricevute bancarie s.b.f.;
- i rapporti di conto corrente passivi;
- i riporti passivi[18];
- qualsiasi forma di finanziamento bancario a diverso titolo[19].

[17] Per l'emissione di titoli di debito da parte delle società a responsabilità limitata, l'art. 2483, comma 2 C.C., prevede che "i titoli emessi (…) possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima".

[18] Art. 1548 C.C., Nozione di riporto: "Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta".

[19] OIC 19, paragrafo 27.

Talune forme tecniche sono prettamente di breve periodo (ossia con scadenza entro l'esercizio successivo) mentre altre, quali i mutui, sono di medio-lungo periodo (ossia con scadenza oltre l'esercizio successivo).

Nel punto D5 sono accolti tutti i debiti di finanziamento con controparti non rappresentate da istituti di credito e ad esclusione dei finanziamenti da parte dei soci (D3) e da altre società appartenenti a un gruppo aziendale o con medesima controllante (D9 e seguenti).

Si tratta, pertanto, di una collocazione residuale che accoglie quei debiti sorti, ad esempio, verso:

- soggetti che esercitano direzione e coordinamento nell'azienda;
- acquirenti con obbligo di riacquisto a termine;
- acquirenti di polizze di credito commerciale;
- soggetti terzi, non banche, per prestiti fruttiferi e infruttiferi;
- società finanziarie (es. società di factoring).

Nel primo caso rientrano i soggetti diversi dalla controllante, che ricadrebbe quest'ultima nel punto D11, e esplicitamente previsto dall'art. 2497 quinquies[20]. Il secondo caso si riferisce all'acquisto di pronti contro termine; l'operazione può avere un duplice motivo: finanziare l'azienda che cede un bene con patto di riacquisto a termine, in genere, a un costo superiore rispetto al prezzo di cessione e trasferire la proprietà e i diritti ad essi associati momentaneamente all'acquirente. Risulta, nell'ambito della collocazione tra i debiti, rilevante la prima motivazione che di fatto si esaurisce in un finanziamento vero e proprio.

La polizza di credito commerciale (o *commercial paper*) è uno strumento di finanziamento a breve termine in cui l'azienda acquirente della polizza (o il successivo cessionario) risulta creditrice dell'azienda emittente, la quale riceve una somma di denaro a pronti inferiore a quella che si obbliga a pagare a termine. Tale strumento è assistito da fideiussione di un istituto di credito che inquadra lo stesso, nella sostanza, a un credito assistito da garanzia bancaria[21]; è in genere rivolto ad altre aziende oppure banche, raramente è sottoscritto da persona fisica che non esercita attività d'impresa.

Il punto D6 accoglie gli acconti ricevuti dall'azienda ovverosia tutte le somme di denaro anticipate da un soggetto terzo prima dell'esecuzione o termine dei lavori oppure della consegna di forniture o prestazione dei servizi. In questo caso il cliente (o il committente in caso di lavori su ordinazione)

[20] Il succitato articolo richiama l'art. 2467, ossia il finanziatore è sottoposto alla medesima disciplina dei soci finanziatori dell'azienda.

[21] La struttura dell'operazione è assimilabile a quella del rilascio di un pagherò cambiario al finanziatore, con la differenza che non si tratta di una cambiale e, quindi, non è un titolo esecutivo (da qui la presenza della fideiussione bancaria a favore del creditore).

risulta essere creditore dell'azienda ricevente l'anticipo, seppure, tale situazione debitoria al momento della regolazione della prestazione verrà compensata[22].

I debiti sorti verso i fornitori[23] sono accolti al punto D7 e risultano essere certamente i più significativi per l'attività caratteristica dell'azienda, poiché sorgono nella fase di approvvigionamento ovvero di acquisizione dei fattori della produzione da altre aziende. Tali debiti sono la manifestazione finanziaria di una parte dei costi operativi sostenuti per l'avvio della fase di produzione/trasformazione aziendale[24].

Nel punto D8 sono collocati i debiti rappresentati da titoli di credito, ad esclusione delle obbligazioni; in particolare, ci si riferisce ai titoli cambiari, quali le cambiali commerciali e quelle finanziarie. Queste ultime sono state introdotte dal Legislatore con la L. 43/1994; tali cambiali presentano caratteristiche di elevata standardizzazione del titolo stesso e dell'operazione di emissione, ovvero si tratta di uno strumento finanziario sottoposto alla disciplina della raccolta di risparmio[25] rivolgendosi a un pubblico di sottoscrittori indistinto. Il Legislatore non prevede una distinzione nella natura di tali debiti; tuttavia, è opportuno considerare che le cambiali commerciali (per loro stessa definizione) si riferiscono ad un rapporto di compravendita avvenuto tra le parti mentre, le cambiali finanziarie, sono strumenti di effettivo finanziamento per l'azienda.

Nei punti D9, D10 e D11 sono collocati i debiti, senza distinzione della loro natura commerciale o finanziaria, verso le imprese controllate, collegate e controllanti[26]. A tale esposizione, con il D.Lgs. n. 139/2015, recentemente, il Legislatore ha aggiunto il punto D11-bis, relativo ai debiti sorti verso le imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. imprese sorelle). Con tale recente intervento si è voluta offrire una esposizione più completa dei

[22] Gli anticipi ricevuti dall'azienda possono rientrare nell'ordinaria gestione operativa, per cui riferirsi a una quota parte del prezzo pattuito: per la fornitura di beni, per la prestazione di servizi, o per i lavori in corso su ordinazione; oppure, quale acconto ricevuto per l'alienazione di un asset aziendale (ad esempio, un impianto non più utile per l'attività produttiva, la cessione di un brevetto o un marchio, ecc., tuttavia, riferibile all'aggregato delle immobilizzazioni).

[23] "Tra i fornitori, vengono a rientrare categorie di creditori ad ampio raggio, inglobandosi tutti i debiti sorti per operazioni maturate nel corso della gestione caratteristica dell'azienda e contabilizzate con contropartita in conto economico, ma anche operazioni che hanno dato luogo ad acquisizioni di immobilizzazioni, immateriali e materiali", Balducci (2007), pag. 275.

[24] Si consideri che nei debiti verso i fornitori, ossia debiti di funzionamento, è sottinteso il legame economico: il debito sorge a causa di un costo sostenuto, mentre nei debiti di finanziamento tale aspetto non sussiste poiché l'obbligazione è legata all'ottenimento di maggiore liquidità (fatto salvo che, un'operazione di finanziamento, ha certamente un costo il quale è espresso dagli interessi passivi da sostenersi).

[25] Tali emissioni sono soggette alla disciplina dell'art. 11 del D.Lgs. n. 385/93 (Testo Unico Bancario).

[26] Per le nozioni di controllo e collegamento cfr. l'art. 2359 C.C.

rapporti infragruppo (sia di fornitura che di prestito) più estesa nella sostanza economica delle operazioni tra imprese tra loro legate economicamente o finanziariamente, seppure non esclusivamente in termini partecipativi.

Il punto D12 espone i debiti tributari, tale allocazione riguarda le poste del segmento fiscale dell'azienda, cioè i debiti sorti verso l'Amministrazione Finanziaria, certi nell'importo e nella scadenza[27], quali: quelli per le imposte dirette e indirette, quelli da versare come sostituto d'imposta, le sanzioni definitive non più impugnabili, ecc. Gli importi sono esposti al valore nominale al netto degli acconti e compensazioni (ove la normativa lo prevede) ad esclusione di quanto richiesto a rimborso, che è accolto nella voce crediti tributari dell'attivo patrimoniale.

Al punto D13 sono esposti i debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, certi e determinati, che sono maturati in proprio o in veste giuridica, quali contributi da versare relativi alle retribuzioni di lavoro dipendente.

In particolare, tali debiti sorgono dagli obblighi normativi o da contrattazione collettiva ed hanno natura diversa, quale: quella previdenziale (ad es. verso l'INPS), assicurativa (ad es. verso l'INAIL), ecc.

Infine, al punto D14, sono esposti nella voce altri debiti tutti quelli che non rientrano nelle classificazioni precedenti. Si tratta, pertanto, di un punto residuale che accoglie debiti di diversa natura, non specificatamente previsti dal Legislatore ma indicati nel principio OIC 19 - *Debiti*, ossia nei confronti:

- degli amministratori e dei sindaci per emolumenti;
- dei soci per dividendi deliberati ma non ancora distribuiti, per restituzioni di capitale sociale e per distribuzioni di altre riserve deliberate ma non ancora eseguite;
- di obbligazionisti per obbligazioni estratte;
- dei dipendenti per retribuzioni di lavoro subordinato maturate ma non ancora corrisposte incluse le mensilità aggiuntive maturate e i debiti per ferie, permessi e altri istituti contrattuali o legali maturati e non goduti.

3. Criteri di valutazione civilistici e principi contabili nazionali

L'esposizione in bilancio dei debiti non segue alcun criterio finanziario, limitandosi la normativa a richiedere che siano specificati gli importi esigibili oltre l'esercizio successivo (art. 2424 C.C.).

A ben vedere, la loro esposizione segue una distinzione principalmente per natura del creditore (banche, fornitori, consociate, ecc.).

[27] L'imposizione non certa o soggetta a un qualche grado di probabilità, quali le imposte differite e gli accantonamenti per contenziosi tributari, sono iscritti in apposite voci tra i fondi rischi e oneri futuri.

Sempre il Codice Civile, all'art. 2423-ter, prevede altresì il divieto di compenso di partite, che ridurrebbe la chiarezza espositiva degli accadimenti aziendali avvenuti nell'esercizio (cioè situazioni debitore e creditorie verso un medesimo soggetto non regolate al momento della redazione del bilancio)[28].

Per quanto riguarda, invece, gli importi da esporre, ovvero i criteri valutativi adottati, questi facevano perno, in precedenza, sul valore nominale nella stragrande maggioranza dei casi, e quindi all'importo negoziato tra le parti. Il valore nominale risultava così essere il criterio di riferimento per i debiti di finanziamento mentre, per quelli di funzionamento, o regolamento, l'OIC 19[29] richiedeva, ove fosse stato necessario, di procedere all'attualizzazione del debito stesso.

Il principio in esame, in più occasioni, ricorda che la componente finanziaria non doveva essere oggetto di scorporo qualora non si riferisse all'acquisto di beni e servizi, escludendo quindi l'applicazione dello scorporo finanziario a tutti i debiti di finanziamento.

Di converso, tale scorporo, ovvero l'attualizzazione del debito, si rendeva necessario unicamente per i debiti di natura commerciale che evidenziavano le seguenti condizioni:

- il valore nominale dei debiti fosse stato eccedente significativamente il prezzo di mercato del bene con pagamento a breve termine (cioè quando il debito non ha un interesse passivo esplicito oppure ha un interesse irragionevolmente basso);
- la dilazione concessa fosse stata superiore ai dodici mesi.

Lo scorporo della componente finanziaria aveva dunque rilevanza principalmente per i debiti di natura commerciale (che potevano trovare collocazione nelle voci D.7, D.8, D.9, D.10, D.11 e D.14)[30].

[28] La compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (ad es. la compensazione legale ex art. 1243, co. 1, C.C.).

[29] Tale principio è stato oggetto di revisione rispetto alla versione del 2014, precedentemente con una bozza per le consultazioni (con scadenza aprile 2016) e in seguito con l'emanazione del nuovo principio a dicembre 2016. L'OIC, attraverso la revisione, ha proceduto all'introduzione delle novità apportate dal D.Lgs. n. 139/2015 e, quindi, dall'aggiornamento dell'art. 2426, in cui il legislatore ha novellato il punto 8 che regola ora specificatamente la valutazione dei debiti (così come dei crediti) da iscriversi in bilancio con decorrenza dal primo gennaio 2016.

[30] Il principio contabile al paragrafo 50 prevedeva l'esplicita esclusione per i debiti di finanziamento anche in condizione di dilazione oltre l'esercizio successivo e con oneri nulli o inferiori a quelli di mercato: "i debiti finanziari esigibili oltre l'esercizio successivo (a medio e lungo termine), che non comportano il pagamento di interessi o che comportano il pagamento di interessi sensibilmente bassi sono rilevati al loro valore nominale. Tali debiti, non derivando da operazioni di scambio di beni o servizi, non richiedono al momento della rilevazione iniziale la scissione tra il costo relativo all'acquisto del bene/servizio e gli interessi passivi impliciti". Salvo considerare, nel successivo paragrafo, che "ove rilevante, l'ammontare degli interessi passivi impliciti è indicato nella nota integrativa".

Tuttavia, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 139/2015, l'OIC ha proceduto alla revisione del principio contabile nazionale, fornendo nuove indicazioni al fine di esporre correttamente in bilancio i debiti secondo i nuovi criteri valutativi adottati. In particolare, le novità introdotte hanno ingenerato un profondo cambiamento nella valutazione delle poste passive, sia in riferimento alla loro prima iscrizione e sia per le valutazioni successive. Tale cambiamento ha ridotto la rilevanza del valore nominale a beneficio del nuovo criterio valutativo del costo ammortizzato, di chiara ispirazione internazionale.

Nel Codice Civile all'art. 2426, co.1, punto 8, il testo recita che: "i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo".

Tale novità introduce una valutazione di natura maggiormente finanziaria tendente a rilevare fin da subito, in termini di attualizzazione, l'insieme effettivo dei flussi di cassa che si manifesteranno.

Per la definizione di costo ammortizzato, così come previsto all'art. 2426 co. 2 C.C., si deve fare riferimento ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) adottati dall'UE. In particolare, lo IAS 39 prevede che: "il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità".

Al di là della complessità lessicale del principio internazionale, il costo ammortizzato, applicato a un debito, prevede che questo sia rappresentato al netto dei costi sostenuti anticipatamente e aumentato della differenza tra gli interessi effettivi e quelli nominali, ripartendo in questo modo il costo sostenuto lungo tutta la vita del debito stesso (senza ricorrere alle scritture di assestamento quale, ad esempio, il risconto).

Per procedere alla rilevazione è necessaria anche la definizione del tasso di interesse effettivo, ovvero quel tasso, come previsto dallo IAS 39, che "attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria"; in altri termini, è il tasso interno di rendimento (TIR).

Si consideri l'esempio seguente, per cui l'azienda effettua una emissione di obbligazioni, con le seguenti caratteristiche:

- valore nominale 100.000;
- tasso d'interesse nominale 5%;
- pagamento cedole annuali;
- emissione sotto la pari a 98.000.

Nel caso non si adottasse il costo ammortizzato, tra i debiti sarebbe iscritto il valore nominale, pari a 100.000, mentre la differenza (2.000) verrebbe imputata come disaggio di emissione tra i risconti attivi (e ammortizzata lungo tutto il periodo dell'operazione).

Diversamente, con il criterio del costo ammortizzato, si procede all'iscrizione del debito al netto dei costi sostenuti anticipatamente, si rilevano in conto economico gli interessi passivi e la differenza con le uscite finanziarie per il pagamento delle cedole è imputata al valore del debito a fine esercizio (Tab. 2)

Tab. 2 – Esemplificazione valutazione al costo ammortizzato

Esercizio	**Valore del debito a inizio esercizio**	**Interessi passivi effettivi**	**Flussi finanziari negativi per pagamento interessi nominali e rimborso capitale**	**Valore del debito a fine esercizio**
	a	***b = a x tasso int. effettivo***	***c***	***d = a + b + c***
20x0	98.000	5.630	-5.000	98.630
20x1	98.630	5.666	-5.000	99.296
20x2	99.296	5.704	-105.000	0

Infine, si deve anche considerare l'impiego di tassi di sconto in linea con quelli di mercato, ovvero applicati per operazioni analoghe tra parti consapevoli e pienamente informate, qualora ciò sia rilevante per una rappresentazione veritiera e corretta.

Nel caso, ad esempio, di tasso di interesse nominale particolarmente inferiore a quello di mercato, seppure non in presenza di costi sostenuti anticipatamente e perfetta corrispondenza tra il valore iniziale e quello da rimborsare[31], si dovrà procedere all'attualizzazione del debito al tasso di mercato e l'utilizzo dello stesso per il calcolo degli interessi passivi[32].

In generale, qualora il tasso effettivo sia inferiore a quello di mercato, si utilizza quest'ultimo per procedere alla rilevazione del debito e al calcolo degli interessi passivi mentre se il tasso effettivo è in linea con quello di mercato tale previsione non è logicamente necessaria[33].

[31] Ciò a ben vedere, implica che il tasso nominale e quello effettivo coincidono.

[32] Anche in questo caso verrà applicato lo stesso criterio di valutazione e rilevazione del costo ammortizzato, ossia la differenza tra gli interessi nominali pagati e gli interessi calcolati al valore di mercato sarà imputato, nel periodo di competenza, al debito residuo a fine esercizio.

[33] Si tenga in considerazione che nel caso in cui il tasso di mercato differisca in futuro da quello effettivo non è richiesta alcuna rettifica dei valori contabili, per cui si continuerà la rilevazione utilizzando il tasso di interesse effettivo come calcolato nella fase di rilevazione iniziale. Il nuovo OIC 19, par. 63, prevede che "il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non è successivamente ricalcolato ed è applicato fino all'estinzione del debito, ad eccezione del caso descritto al paragrafo 64". Salvo, appunto, quanto previsto

All'applicazione del criterio del costo ammortizzato o al processo di attualizzazione è prevista la deroga qualora gli effetti sono irrilevanti rispetto alla rilevazione del debito al valore nominale ovvero al valore non attualizzato.

Oltre alla previsione del Codice Civile (art. 2423, comma 4), si presume l'irrilevanza in caso:

- di debiti esigibili entro l'esercizio successivo;
- di costi accessori che hanno scarso rilievo rispetto al valore nominale del debito.

Altresì, il Legislatore ha previsto unicamente la facoltà ma non l'obbligo, di utilizzo del costo ammortizzato e dell'attualizzazione per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis C.C.) e per la nuova categoria delle microimprese (art. 2435 ter C.C.). In tali fattispecie, si utilizza il criterio del valore nominale del debito come scelta privilegiata, riconoscendone una semplificazione nella rilevazione e valutazione in virtù delle più ridotte dimensioni aziendali e della minore complessità del business model.

Fig. 1 - Applicazione dei criteri valutativi in relazione al regime contabile adottato

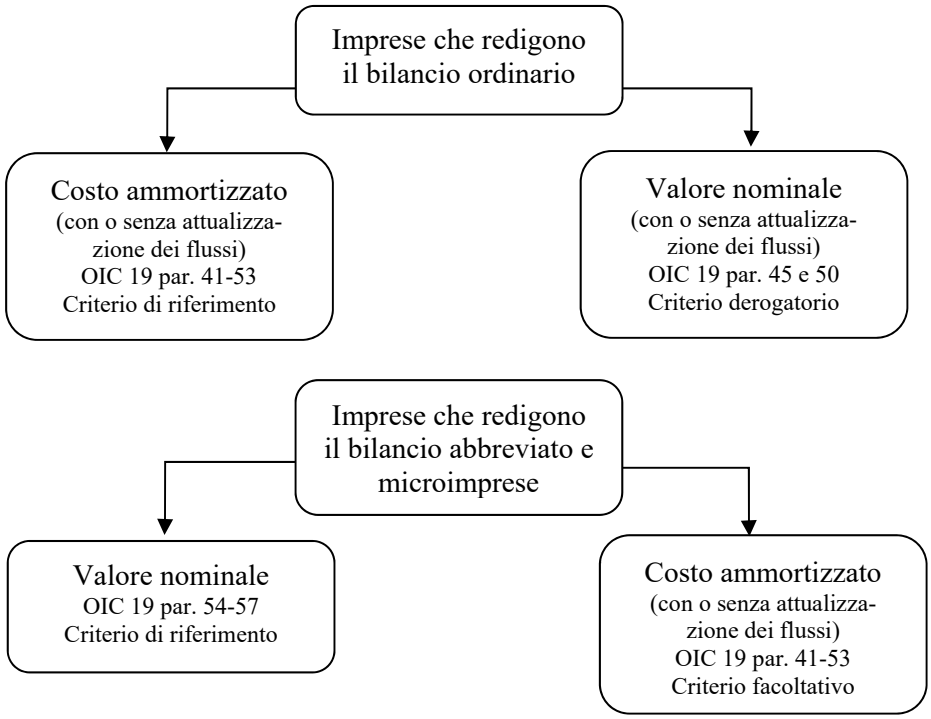

dal paragrafo successivo, ossia nel caso in cui il tasso nominale è variabile (indicizzazione ai parametri di mercato) e quindi richiede il periodico ricalcolo dell'interesse effettivo (in genere al momento della rilevazione dell'indice finanziario sottostante previsto contrattualmente).

4. L'ottica dei principi contabili internazionali

Lo IAS 1 - *Presentazione del bilancio* prevede una classe più ampia in cui far confluire i debiti ossia la voce delle passività, richiedendone l'allocazione nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell'esercizio (ossia lo stato patrimoniale). Come previsto dalla nostra normativa, anche per lo *IAS adopter* è fatto divieto di compenso tra partite contabili (salvo casi marginali), la rilevazione avviene secondo il principio della contabilizzazione per competenza e le voci devono essere esposte distintamente per ogni classe rilevante di voci simili, presentando invece distintamente le voci di natura o destinazione dissimile a meno che queste non siano irrilevanti.

Tuttavia, a differenza di quanto è stato previsto dal Legislatore nazionale, lo IAS 1 non prevede una elencazione tassativa di voci ma unicamente un contenuto minimo che può essere integrato a seconda delle necessità informative della specifica azienda. Per quanto riguarda i debiti questi possono rientrare tra:

- debiti commerciali e altri debiti;
- passività finanziarie;
- passività per imposte correnti e imposte differite (come previsto dallo IAS 12 - *Imposte sul reddito*);
- passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita (in conformità all'IFRS 5 - *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*).

Le fattispecie di debito articolate dall'art. 2424 del Codice Civile possono essere fatte rientrare tra le diverse passività previste dal principio contabile internazionale, e in particolar modo tra i debiti commerciali e le passività finanziarie.

Una differenza sostanziale nell'esposizione in bilancio riguarda invece la distinzione tra passività correnti e non correnti (analogamente alle attività).

Lo IAS 1 prevede che un'entità deve classificare una passività come corrente quando:

- è previsto che estingua la passività nel suo normale ciclo operativo;
- la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;
- la passività deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio;
- o non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio[34].

[34] "Le passività onerose scadenti entro dodici mesi dalla data del bilancio devono essere considerate non correnti se la loro scadenza originaria era superiore ai dodici mesi, se vi è l'in-

Dal tenore del principio possiamo identificare due criteri per identificare la posizione corrente o non corrente, ossia: il ciclo operativo dell'impresa e il periodo amministrativo di dodici mesi. Una passività che rientra nel normale ciclo operativo[35], come ad esempio un debito commerciale, sarà iscritto tra le passività correnti, indipendentemente se l'esigibilità ricada entro o oltre l'esercizio successivo, mentre tutte le passività, o meglio, i debiti non legati al ciclo operativo, come in genere i debiti di finanziamento, rientreranno tra le passività correnti[36] se saranno regolati entro l'esercizio successivo mentre, al contrario, rientreranno tra le passività non correnti se da regolarsi oltre l'esercizio successivo.

Il concetto di passività finanziaria è particolarmente ampio e abbraccia non solamente i debiti di finanziamento ma anche strumenti finanziari dalle caratteristiche più diverse. Comunque sia, la puntuale definizione di passività finanziaria è fornita dallo IAS 32 - *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio*, che stabilisce i criteri di identificazione, ossia sono passività finanziarie:

- obbligazioni contrattuali a consegnare disponibilità liquide (ad esempio, debiti verso fornitori, effetti passivi, debiti per prestiti, rimborsi per l'emissione di titoli obbligazionari, ecc.);
- obbligazioni contrattuali a consegnare una attività finanziaria;
- obbligazioni contrattuali a scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente sfavorevoli.

Lo IAS 32 prevede altresì che il redattore debba scorporare l'eventuale componente riferibile alla passività dalla componente di capitale che caratterizza gli strumenti finanziari ibridi o composti. Ciò avviene quando l'azienda emette strumenti finanziari, quali ad esempio obbligazioni convertibili in un determinato quantitativo di azioni ordinarie entro una certa scadenza, per cui si hanno entrambe le componenti nella sostanza di passività e vi è l'obbligazione contrattuale ad effettuare pagamenti (ossia gli interessi per il sottoscrittore) e una componente di capitale che deriva dalla facoltà di conversione in titoli di capitale. In tali situazioni, privilegiando il principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica dell'operazione si deve procedere allo scorporo delle due componenti presentandole distintamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

tenzione documentata di rinnovarle ed il relativo contratto viene concluso prima della pubblicazione del bilancio. In ogni caso devono essere evidenziati i valori che si attende siano recuperati o pagati oltre 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio", BAUER (2004), pag. 31.

[35] Quando il normale ciclo operativo di un'entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di dodici mesi.

[36] Tra le passività correnti non legate al ciclo operativo, possono rientrarvi: le passività finanziarie classificate come possedute per la negoziazione (secondo quanto previsto dallo IAS 39), gli scoperti bancari, la quota corrente di passività finanziarie non correnti, i dividendi da pagare, le passività per imposte sul reddito e gli altri debiti non commerciali

Per quel che concerne la valutazione dei debiti, il riferimento principale è lo IAS 39 - *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*. Tale principio è stato soggetto a diverse revisioni[37] a causa anche delle critiche sollevate per la sua complessa applicazione e per l'utilizzo esteso del fair value quale criterio valutativo di riferimento. Il processo di revisione ha portato alla statuizione di un nuovo principio: l'IFRS 9 - *Strumenti finanziari*.

Rispetto al predecessore, il nuovo principio ha snellito la procedura di classificazione degli strumenti finanziari che ora fanno perno sulla distinzione tra titoli rappresentativi di capitale e *debt instrument*, nonché in relazione al business model dell'azienda[38].

In merito ai debiti, nello IAS 39 è applicabile principalmente il costo ammortizzato ovvero il fair value rilevato a conto economico al verificarsi di talune condizioni[39] e per scelta esplicita del redattore (*fair value option*), diversamente dalle attività che prevedono quattro categorie di valutazione che fanno perno principalmente sul valore equo.

Tuttavia, non vi è alcun dubbio che in sede di prima rilevazione il principio identifichi il fair value quale valore di iscrizione mentre la differenza si ha perlopiù in sede di valutazione successiva, per la quale si applica il costo ammortizzato salvo l'esercizio della *fair value option*, precedentemente accennato[40]. Ne consegue che nel caso della *fair value option*, si avrà diretta rilevazione degli utili e perdite in conto economico in relazione alle variazioni subite nel tempo, mentre l'utilizzo del costo ammortizzato rileverà ugualmente in conto economico ma in caso di eliminazione, riduzione di valore e per il processo di ammortamento.

Altro principio rilevante è l'IFRS 7 - *Strumenti finanziari: informazioni integrative*, il cui scopo è fornire informazioni integrative agli utilizzatori del bilancio. In particolare, prevede la distinta rilevazione contabile nello stato patrimoniale o nelle note: delle passività finanziarie al fair value rilevate a conto economico, suddivise per opzione e per quelle detenute per la successiva negoziazione, e le passività finanziarie valutate al costo ammortizzato. Altresì, per la prima categoria si deve indicare: l'ammontare della variazione, sia nel corso dell'esercizio che cumulativamente, del fair value attribuibile alle variazioni del rischio di credito.

In relazione ai finanziamenti passivi, rilevati alla data di riferimento del bilancio, l'entità deve indicare (IFRS 7, par. 18):

[37] "La revisione dello IAS 39 avviata dallo IASB già nella prima fase evidenzia notevoli semplificazioni, atte a ridurre la complessità di tale principio e si constata anche la fiducia dello standard setter verso il criterio del fair value", MONTRONE (2010), pag. 408.

[38] Lo IASB ha emanato l'IFRS 9 con adozione dal 2018 (o in via facoltativa, anticipatamente). Per cui, nel nostro ordinamento, è valido tuttora lo IAS 39.

[39] Cfr.: IAS 39, par. 9.

[40] Tale aspetto valutativo, di marginale trattamento dei debiti, prevede una più estesa casistica in relazione al più ampio aggregato delle passività, le cui eccezioni sono maggiormente numerose (cfr.: IAS 39, par. 47).

- i dettagli di qualsiasi inadempienza nel corso dell'esercizio di clausole riguardanti il capitale nominale, gli interessi, il piano di ammortamento o i rimborsi relativi ai finanziamenti passivi;
- il valore contabile dei finanziamenti passivi oggetto dell'inadempienza alla data di riferimento del bilancio;
- se l'inadempienza sia stata sanata o se le condizioni dei finanziamenti passivi siano state rinegoziate prima della data in cui il bilancio è stato autorizzato per la pubblicazione.

Il principio richiede che nel prospetto di conto economico complessivo siano rilevati: gli utili o le perdite netti generati dalle passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico e gli interessi passivi complessivi (calcolati utilizzando il metodo dell'interesse effettivo) per le le passività finanziarie che non sono designate al fair value rilevato a conto economico. Per un migliore confronto è richiesto di indicare il fair value della classe di passività in modo che sia possibile confrontarlo con il suo valore contabile, salvo il caso in cui il valore contabile è un'approssimazione già ragionevole del fair value (per esempio, strumenti finanziari quali debiti commerciali a breve termine).

5. Considerazioni conclusive

Le scelte del legislatore, in ossequio al processo di armonizzazione contabile internazionale, permetteranno una migliore capacità di confrontare quantità rilevate con criteri valutativi omogenei; tuttavia, la comparabilità non sempre è assecondata in un processo che prevede processi complessi per la stessa rilevazione.

Per certi versi l'utilizzo del costo ammortizzato seppure evidenzia un cambiamento radicale e *IAS compliant* permette ugualmente opzioni diverse al redattore inficiando la comparabilità dei dati aziendali non tanto nel tempo quanto nello spazio, ossia tra realtà economiche differenti. Questo perché è di particolare rilevanza quanto l'OIC 19 prevede (par. 48 e 50.) in relazione alla difformità tra il tasso contrattuale e quello di mercato, richiedendo l'utilizzo di quest'ultimo.

Seppure la volontà di evidenziare il debito al suo valore attualizzato in considerazione anche dei possibili oneri e benefici che si possono realizzare (ad esempio, si pensi ai debiti contratti dalla società verso soci finanziatori che apportano denaro a tassi di interesse contenuto oppure a debiti di natura

commerciale di media-lunga scadenza e non onerosi) è di per sé utile a definire la sostanza economica del rapporto sottostante tra le parti[41], risulta maggiormente critica la scelta del tasso di mercato di riferimento da utilizzare.[42]

In realtà, non si evidenzia la scelta di un indice rispetto ad un altro né dei riferimenti puntuali in tal senso se non la previsione di quello che, teoricamente, le parti avrebbero concordato (par. 49).

Ciò può determinare situazioni difformi tra diverse aziende in uno stesso momento di rilevazione e per un debito con medesime caratteristiche ma anche una riduzione di significatività nel tempo atteso che, in situazioni di "turbolenza" dei mercati, le variazioni possono essere piuttosto rilevanti.

In ultima analisi, l'applicazione dei tassi di mercato in caso di differenze notevoli con quelli effettivi potrebbe permettere la rilevazione, da parte del redattore, di risultati economici favorevoli (proventi finanziari) non tanto con la funzione di esprimere al meglio l'operazione quanto di fornire un miglioramento delle performance economiche dell'azienda rientrando di buon grado tra quelle che sono le politiche di bilancio adottabili dal redattore.[43]

Infine, si vuole considerare anche la complessità nell'applicazione del costo ammortizzato, il quale è saggiamente esentato per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese, ma comunque obbligatorio per il soggetto che redige il bilancio ordinario riconoscendone l'unica effettiva esclusione nei casi di irrilevanza e per i debiti commerciali.

Tuttavia, l'irrilevanza dei valori agisce unicamente nel caso in cui i costi di transazione siano di poco conto, o comunque il valore iniziale e a scadenza non differisca di molto; ferma restando la difficile definizione di irrilevanza[44]

[41] In aggiunta, si dovrebbero anche considerare le peculiarità del nostro Paese poiché in "Italia, il sistema economico è caratterizzato prevalentemente da imprese a carattere familiare o piccole e medie imprese nelle quali il finanziamento avviene in gran parte con il ricorso al mercato del credito e non con l'incremento del capitale di rischio. Ne consegue che i principali fruitori dell'informazione di bilancio sono gli imprenditori stessi e i creditori aziendali. Questi ultimi vengono tutelati attraverso l'utilizzo del costo storico, quale parametro oggettivo per la valutazione dei fatti aziendali e il rispetto del principio della prudenza", DI MEOLA (2005), pag. 127.

[42] "La dottrina ha mosso numerose critiche all'impiego di questa logica valutativa nell'informazione di bilancio: si pensi alle difficoltà tecniche e, talvolta, all'impossibilità logica di solare i flussi finanziari legati ad una singola attività o passività e alle incertezze insite nella stima dei parametri (i flussi futuri e i tassi di attualizzazione)", LIONZO (2005), pag. 128.

[43] "Il problema che appare centrale nei sistemi capitalistici è quello di trovare un corretto equilibrio tra governo, ossia l'insieme di norme giuridiche, di principi contabili, di principi di *corporate governance*, e mercato: il mercato può incentivare la creazione di ricchezza, ma non può eliminare pratiche non corrette, se non abusi o frodi, che non solo non si conciliano con la tutela dei terzi in generale, ma non si conciliano neppure con gli interessi degli azionisti", DE CICCO (2006), pag. 16.

[44] Tra l'altro il concetto di irrilevanza deve essere circoscritto in presenza di molteplici posizioni simili, di per sé irrilevanti, ma che nel complesso possono intaccare la coerente rappresentazione dei valori con i nuovi criteri adottati.

che può prestarsi a più interpretazioni, non considerando di per sé l'entità degli importi in questione, si può determinare un aggravio nel processo di calcolo a fronte di quantità monetarie che seppure ridotte evidenzino delle variazioni dei tassi piuttosto rilevanti (ossia l'applicazione del "fattore temporale" tra tasso effettivo e quello di mercato).

Bibliografia

BALDUCCI D. (2007), *Il bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS*, Edizioni FAG, Milano.

BAUER R. (2004), *Gli IAS in bilancio*, IPSOA, Milano.

CAVAZZONI G., MARI L.M. (1996), *La contabilità di impresa*, Giappichelli Editore, Torino.

CERBIONI F., CINQUINI L., SÒSTERO U. (2006), *Contabilità e bilancio*, McGraw-Hill, Milano.

DE CICCO R. (2006), *Mercati dei capitali e informativa dei bilanci d'impresa e consolidati*, Giappichelli Editore, Torino.

DI MEOLA M. (2005), *L'informazione economica e finanziaria nelle aziende e il ruolo dei principi contabili internazionali*, FrancoAngeli, Milano.

FABBRINI G., MONTRONE A. (a cura di) (2014), *Economia Aziendale - Istituzioni*, FrancoAngeli, Milano.

LIONZO A. (2005), *Il sistema dei valori di bilancio nella prospettiva dei principi contabili internazionali*, FrancoAngeli, Milano.

MARCHI L. (a cura di) (2011), *Dalla contabilità al bilancio*, IPSOA, Milano.

MONTRONE A. (2010), *Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali*, FrancoAngeli, Milano.

CAPITOLO SEDICESIMO

I BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI

di *Maurizio Rija*

1. Significato economico-aziendale

La tematica della privatizzazione delle attività economiche esercitate dallo Stato o da Enti Pubblici ha assunto, negli ultimi anni, una crescente importanza. L'esigenza di attuare politiche dirette a realizzare finalità sociali, attraverso la rimozione di ostacoli allo sviluppo economico e, nel contempo, a fornire servizi e beni pubblici di adeguato valore, giustifica l'intervento del settore Pubblico nell'economia[1].

La motivazione principale che ha spinto gli organi governativi della maggior parte dei paesi europei ad intervenire nel campo dell'iniziativa individuale, ed in particolare nel campo dei servizi di pubblica utilità, è stata quella di ridurre i disavanzi dello Stato e la contemporanea esigenza di erogare servizi pubblici più efficienti rispetto al passato. In Italia, ad una iniziale convinzione che la Pubblica Amministrazione dovesse ritirarsi completamente dalla produzione dei servizi di pubblica utilità e, contemporaneamente, assumere un ruolo forte nel governo e nella regolazione degli stessi, è seguita una variegata e complessa articolazione

[1] Il termine bene pubblico, nella sua accezione più ampia, si riferisce ad un bene di cui può disporre l'intera collettività senza che nessuno ne rimanga escluso. Ai fini della comprensione del significato dei suddetti beni, ci viene in aiuto anche il Codice Civile che individua all'art. 822 la categoria dei beni demaniali (demanio pubblico), all'art. 826 il patrimonio dello Stato, delle Province e dei Comuni ed all'art. 828 la condizione giuridica patrimoniale. Per ulteriori approfondimenti sull'argomento si veda: CASSESE (1996), PINTO (1996), FOLDVARY (2010).

delle forme di intervento del settore pubblico. Tra gli obiettivi principali della politica di privatizzazione si ricorda quello fondamentale della ricerca di una più elevata efficienza produttiva e di una gestione dinamica ed innovativa destinata a migliorare, nel medio-lungo termine, la capacità di reddito dell'impresa[2].

Un istituto attraverso il quale viene affidata in concessione la progettazione, la realizzazione e la gestione economica-funzionale di opere di interesse pubblico o di pubblica utilità, per un periodo temporale di medio lungo termine, è quello del project financing (o finanza di progetto). Da un punto di vista tecnico si configura come uno strumento di finanziamento privato di opere pubbliche che è alternativo alle tradizionali forme di finanziamento delle imprese. Infatti, in cambio della possibilità di poter sfruttare i proventi per un determinato periodo temporale, il soggetto privato si assume, totalmente o parzialmente, il carico dei costi di gestione e di costruzione delle opere pubbliche.

La relativa disciplina era contenuta nella legge 109 del 1994, poi abrogata e sostituita dal decreto legislativo 163 del 2006 (Testo Unico degli appalti) il quale, recentemente, è stato sostituito dal decreto legislativo n. 50 del 2016. Quest'ultima normativa dedica al project financing molti articoli (dal 183 in poi) e prevede numerose differenze rispetto al previgente art. 153 del D.Lgs. 163/2006.

In questo quadro, l'istituto della concessione amministrativa è uno strumento che permette ai privati di partecipare alla gestione dei servizi, di realizzare opere pubbliche e, nello stesso tempo, garantisce all'ente governativo la possibilità di mantenere il controllo delle modalità di offerta[3].

Attraverso le concessioni amministrative, è possibile favorire le iniziative di soggetti che si assumono, integralmente o parzialmente, l'onere della costruzione di un'opera pubblica a fronte della possibilità di esercitare le attività gestionali. In tal modo, la Pubblica Amministrazione, oltre a ridurre il costo di realizzazione delle opere in oggetto (acquedotti, ospedali, parcheggi, autostrade, ecc.), assegna al privato, totalmente o parzialmente, il problema del reperimento delle risorse finanziarie necessarie per realizzare l'investimento. In sostanza, con tale strumento, pur mantenendo la titolarità del servizio ed un elevato controllo sull'attività gestionale del soggetto concessionario, la Pubblica Amministrazione riduce notevolmente gli oneri relativi sia alla realizzazione ed alla gestione di opere pubbliche, sia all'erogazione di servizi. È proprio sulla base di quanto appena detto che nascono le aziende concessionarie di beni e servizi pubblici, le quali possono avere il diritto di utilizzare in esclusiva e/o gestire in condizioni regolamentate servizi pubblici.

[2] Per ulteriori approfondimenti si veda: DE ROBERTIS (1992), DELL'ATTI (2001).
[3] Si veda BIANCO – SESTITO (2010).

2. Criteri di valutazione e principi contabili nazionali

Gli stati patrimoniali delle imprese concessionarie di pubblici servizi sono frequentemente caratterizzati dall'iscrizione, tra le immobilizzazioni, dei beni gratuitamente devolvibili.

L'attività economica di queste imprese viene regolata da un atto di concessione[4] alla scadenza del quale le opere immobilizzate, precedentemente utilizzate dal concessionario e mantenute in perfetto stato di efficienza, possono:

1. restare di proprietà dell'impresa concessionaria (proprietà industriale), senza sostenere costi eccessivi, o essere ceduti all'ente concedente dietro pagamento, da parte di quest'ultimo, di un prezzo;
2. essere devoluti all'ente concedente (proprietà di concessione) in maniera gratuita ed in condizioni di normale funzionamento.

Fanno parte della proprietà industriale tutti quei beni mobili facilmente trasferibili e, soprattutto, agevolmente sostituibili ai fini della gestione del servizio come le attrezzature, i macchinari, nonché tutte le opere leggere che possono essere agevolmente spostate da un luogo ad un altro. Il contributo economico di questi beni alla formazione del reddito della società concessionaria non presenta peculiarità particolari: essi concorrono alla determinazione del reddito mediante imputazione a conto economico delle relative quote di ammortamento per tutto il periodo in cui il bene offre servizi utili alla produzione dei ricavi.

Rientrano nella proprietà di concessione tutti gli altri fattori produttivi che, oltre ad essere indispensabili per la gestione del servizio, sono difficilmente asportabili come i beni non di proprietà utilizzati in concessione ed i beni di proprietà gratuitamente devolvibili. In particolare, questi ultimi, devono essere devoluti in maniera gratuita all'ente concedente, in perfetto stato di efficienza, ogni qual volta il rapporto concessorio non

[4] Il costo sostenuto per l'acquisizione della concessione e del diritto di sfruttamento dei beni non di proprietà, utilizzati nella gestione dell'attività, viene registrato, secondo quanto disposto dal legislatore civilistico, nella classe B) Immobilizzazioni (con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria), sottoclasse I) Immobilizzazioni immateriali, voce 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili ed è misurato dal debito connesso all'obbligo di gratuita devoluzione che deve essere inserito, a parere dello scrivente, nel passivo dello stato patrimoniale nella classe D) Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo), voce 15) debiti verso ente concedente. L'aggiunta di tale voce nella classe "Debiti", in applicazione del comma 3 dell'art. 2423-ter del Codice Civile, potrebbe essere giustificata dall'importanza che riveste la gratuita devoluzione per l'economia delle aziende concessionarie. Tuttavia, sarebbe possibile iscrivere tale valore, sempre nella classe D), nella voce 14) altri debiti. Inoltre, l'onere sostenuto per l'acquisto della concessione deve essere ammortizzato nel tempo tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione del fattore produttivo.

comprende alcun corrispettivo. Sono esempi di beni gratuitamente devolvibili le stazioni ferroviarie, le condutture, i caselli autostradali, i terreni pubblici da adibire a cave, gli acquedotti e così via.

Il contributo dei beni gratuitamente devolvibili alla formazione del reddito della società concessionaria viene determinato attraverso l'imputazione a conto economico delle relative quote di ammortamento la cui determinazione, spesso, non è agevole a causa di diverse difficoltà che, di volta in volta, si presentano e che si collegano principalmente a due ordini di problemi. Il primo è dato dal fatto che siccome alla scadenza della concessione i beni devono essere devoluti gratuitamente, vi è per l'impresa concessionaria la necessità di recuperare il costo originariamente sostenuto in un intervallo di tempo dipendente non solo dalle caratteristiche economiche e tecniche del bene, ma anche dalla stessa durata della concessione; infatti, per l'impresa concessionaria l'utilità economica del bene si azzera allo scadere del rapporto concessorio. Il secondo è che poiché alla scadenza della concessione è necessario restituire i beni in perfetto stato di funzionamento, sorge l'obbligo per l'impresa concessionaria di sostenere le spese di manutenzione e riparazione necessarie. Ciò comporta conseguenze diverse che vanno analizzate in virtù della vita utile del bene ottenuto in concessione, che può essere superiore, uguale o inferiore rispetto alla durata del rapporto concessorio. Tutto questo implica, di solito negli ultimi periodi di vigenza della concessione, il sostenimento di oneri, spesso molto rilevanti. Il rispetto del principio della competenza e della correlazione tra i ricavi ed i costi impone all'impresa concessionaria di prevedere accantonamenti sistematici per tutta la durata della concessione, calcolati mediante l'utilizzo di idonee relazioni tecniche volte a calcolare i costi che si prevedono di sostenere durante tutti gli esercizi di utilizzo dei beni. A causa delle problematiche appena esposte, e ai fini di una maggiore chiarezza nel bilancio dell'azienda concessionaria, la proprietà industriale e la proprietà di concessione devono essere indicate in maniera separata.

Pur inserendosi in un quadro di programmazione pubblica, i principi contabili nazionali non disciplinano in modo esaustivo la tematica dei beni gratuitamente devolvibili e, quindi, per sapere quale trattamento contabile deve applicare il concessionario occorre fare riferimento, soprattutto, alle indicazioni fornite dalla dottrina. Tuttavia, anche in dottrina non esiste un trattamento contabile comunemente accettato ma esistono diverse posizioni che possono ritenersi tutte legittime e valide.

Nonostante l'OIC 16 ne sostenga la classificazione nella voce B.II.4, sembra che i beni gratuitamente devolvibili possano essere iscritti, alternativamente[5]:

[5] Per ulteriori approfondimenti si veda ROSSI RAGAZZI (2011).

- nella voce B.II.4 "Altri beni" (mobili, macchine d'ufficio, automezzi, imballaggi durevoli, beni gratuitamente devolvibili, migliorie a beni di terzi);
- in un'apposita voce creata ad hoc;
- nelle singole voci (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) in base alla natura dei beni, con separata indicazione nella nota integrativa.

Oltre a quanto appena riportato, in dottrina[6] è stata proposta una diversa impostazione contabile, peraltro coerente con quanto previsto dal OIC 24 (Immobilizzazioni immateriali)[7], in base alla quale:

- qualora vi fosse la devoluzione immediata, pur rimanendo i beni, per tutta la durata della concessione, nella disponibilità del concessionario, il quale ne assume i rischi e i benefici, il concessionario iscrive i costi tra le immobilizzazioni immateriali (voce "B.I.4 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili")[8];
- qualora, invece, vi fosse la devoluzione al termine del contratto, il relativo costo è iscritto tra le immobilizzazioni materiali (voce "B.II.4 - Altri beni").

La soluzione descritta è anche supportata dalla nota n. 34486 del 2010 dell'Agenzia delle Entrate secondo il quale, atteso che i costi sostenuti dal concessionario per la costruzione dell'opera sono funzionali all'acquisizione del diritto di concessione, di cui costituiscono il controvalore, è da ritenersi consentita la loro iscrizione nell'attivo dello Stato patrimoniale, nel corso della realizzazione, tra le immobilizzazioni in corso, e successivamente, una volta realizzata l'opera, alla voce "B.I.4 - Concessioni, licenze e marchi e diritti simili".

Comunque, indipendentemente dall'impostazione contabile adottata, le opere realizzate dal concessionario rilevate tra le immobilizzazioni sono, in ogni caso, valutate ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile al costo di

6 MORO VISCONTI (2009).

7 Secondo l'OIC 24: 1) i beni immateriali hanno una propria identificabilità ed individualità e sono, di norma, rappresentati da diritti giuridicamente tutelati. In virtù di tali diritti, l'impresa ha il potere esclusivo di sfruttare, per un periodo determinato, i benefici futuri attesi da tali beni; essi sono suscettibili di valutazione e qualificazione autonome e indipendenti dal complesso dei beni dell'impresa. Inoltre, le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo patrimoniale solo se si riferiscono a costi effettivamente sostenuti che non esauriscono la propria utilità nell'esercizio di sostenimento, manifestano una capacità di produrre benefici economici futuri e devono riferirsi a costi che possono essere distintamente identificati ed attendibilmente quantificati; 2) le concessioni iscrivibili nella voce B.I.4 riguardano esclusivamente le concessioni di beni e servizi pubblici il cui oggetto può riguardare: diritti su beni di proprietà degli enti concedenti (sfruttamento in esclusiva di beni pubblici quali ad esempio il suolo demaniale) e diritto di esercizio di attività proprie degli enti concedenti (gestione regolamentata di alcuni servizi pubblici quali ad esempio autostrade, trasporti, parcheggi, ecc.).

8 MATTESI (2011).

acquisto (compresi i costi accessori come le spese di registrazione, l'IVA indetraibile, le consulenze tecniche specifiche) o di produzione[9]. Qualora, alla data di chiusura dell'esercizio, le immobilizzazioni non siano ancora state ultimate, i costi sostenuti per la loro acquisizione o produzione interna devono essere capitalizzati e iscritti tra le immobilizzazioni in corso[10].

Inoltre, è necessario far presente che la rilevazione delle opere realizzate in concessione tra le immobilizzazioni immateriali risulta prevista anche dall'IFRIC 12 seppur con riferimento ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali[11].

Nel quadro del presente lavoro, si procederà ad illustrare le soluzioni prospettate dalla dottrina in merito alle diverse conseguenze che possono scaturire dall'obbligo di devolvere gratuitamente ed in perfetta efficienza, all'ente concedente, i beni acquisiti o ottenuti in concessione. Infatti, considerate le peculiarità che detti beni presentano, è necessario soffermarsi sugli effetti che si possono produrre nel bilancio dell'impresa concessionaria nel caso in cui la vita utile dei beni in concessione sia maggiore, uguale o minore rispetto alla durata del rapporto concessorio.

3. Rappresentazione in bilancio

Gli attuali schemi di bilancio non prevedono una specifica classificazione dei beni gratuitamente devolvibili. In particolare, per i beni che hanno una vita economica maggiore della durata della concessione, è appropriato aggiungere una voce specifica, per come previsto dal terzo comma dell'articolo 2423-ter del Codice Civile, che fornisca al lettore un'informazione chiara sull'esistenza di una particolare sottovoce della classe immobilizzazioni materiali; invece, per i beni che hanno una durata utile inferiore alla durata della concessione, è prevista la loro classificazione nello stato patrimoniale nella voce della categoria di appartenenza, indipendentemente dal fatto di essere edificati sul terreno in concessione[12].

La gestione delle aziende concessionarie presenta, quindi, aspetti diversi rispetto alla maggior parte delle altre imprese, in quanto è caratterizzata dalla

[9] Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili alla formazione dell'immobilizzazione. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile all'immobilizzazione, relativi al periodo di formazione e fino al momento dal quale la stessa può essere utilizzata; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della realizzazione, interna o presso terzi.

[10] BONFANTI, GABROVEC, MACARIO (2002); MATTESI, *op.cit.*

[11] LATORRACA (2014).

[12] Per ulteriori informazioni si veda: GIUSSANI, NAVA, PORTALUPI, PRICEWATERHOUSECOOPERS (2010).

devoluzione gratuita dei beni alla scadenza[13], procedura che impone alle aziende concessionarie di attuare una procedura diretta a recuperare le risorse finanziarie precedentemente investite per acquistare, realizzare e/o gestire il servizio ottenuto in concessione.

La procedura che permette di realizzare quanto esplicitato è l'ammortamento finanziario che si affianca all'ammortamento tecnico[14].

In sostanza, l'ammortamento finanziario del costo di costruzione, o di acquisizione, dei beni ha la funzione di ricostruire il capitale originariamente impiegato e presenta le seguenti caratteristiche:

- la quota annuale dell'ammortamento viene determinata dividendo il costo dei beni, diminuito di eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di durata della concessione, considerando tali anche le frazioni;
- le quote annue sono costanti;
- in caso di modifica della durata della concessione, le quote di ammortamento sono proporzionalmente ridotte, o aumentate, a partire dall'esercizio in cui la modifica è stata convenuta;
- in caso di decremento o aumento del valore dei beni gratuitamente devolvibili, dovuto quest'ultimo ad ampliamenti o ammodernamenti, la quota di ammortamento finanziario viene modificata a partire dall'esercizio in cui si è verificata la variazione, in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero di anni residui di durata della concessione.

Un problema di non poco conto è dato dal fatto che, come detto in precedenza, alla scadenza della concessione è necessario restituire i beni in perfetto stato di funzionamento; ciò fa sorgere per l'impresa concessionaria l'obbligo di sostenere le spese di manutenzione e riparazione necessarie alla realizzazione delle condizioni appena citate. La ripartizione del costo dei beni in concessione da devolvere gratuitamente richiede di delimitare il periodo di tempo entro il quale l'impresa concessionaria è tenuta a recuperare il costo originariamente sostenuto. A questo riguardo, si possono verificare le seguenti ipotesi:

[13] A tal proposito, alla scadenza del rapporto, l'Ente concedente può decidere di svolgere direttamente l'attività e/o erogare il servizio fino a quel momento dato in concessione oppure può decidere che sia un'altra azienda concessionaria a gestire l'attività e/o erogare il servizio. In entrambi i casi vi è l'obbligo da parte del concessionario di devolvere gratuitamente al concedente i beni acquistati o ottenuti in concessione. Si veda BIANCHI (2008).

[14] La denominazione ammortamento finanziario è nata per identificare un procedimento amministrativo-contabile utilizzato per dare soluzione a due problemi distinti: il primo riguarda l'ammortamento dei beni da devolvere gratuitamente all'ente concedente e il secondo concerne il graduale rimborso del capitale investito necessario per finanziare l'acquisto o la costruzione dei beni essenziali per tutta la durata della concessione. L'ammortamento finanziario ripartisce l'originale valore del bene lungo la durata del rapporto concessorio allo scopo di ricostituire il capitale investito dall'impresa concessionaria. L'ammortamento tecnico, invece, è diretto a fronteggiare l'esigenza di rinnovare gli impianti per poi devolverli in buono stato di funzionamento. Per ulteriori approfondimenti si veda: CAMINITI (1990), FIORI (1990).

a. i beni da devolvere gratuitamente hanno una vita utile uguale o superiore alla durata della concessione;
b. i beni da devolvere gratuitamente hanno una vita utile inferiore alla durata della concessione.

a. Beni gratuitamente devolvibili con vita utile uguale o superiore alla durata della concessione

Fanno parte di questa categoria di beni i fabbricati e tutte le opere fisse difficilmente asportabili o sostituibili senza compromettere il regolare svolgimento dell'attività aziendale. Il processo di ripartizione del costo originario di tali beni tralascia, quando è superiore, l'effettiva vita utile e viene ripartito nel periodo di durata della concessione.[15] Il valore da ammortizzare corrisponde al costo storico ed il periodo di ammortamento coincide, invece, con la durata del rapporto concessorio che indica l'intervallo di tempo entro il quale il bene può essere utilizzato.

Il criterio di ripartizione delle quote di ammortamento, che assicura una sistematica imputazione del costo del bene gratuitamente devolvibile in ogni esercizio di durata della concessione, è quello a quote costanti.

Affinché i beni vengano restituiti al concedente in buono stato di funzionamento, l'impresa concessionaria, durante la concessione o alla scadenza della stessa, potrà sostenere ulteriori oneri per realizzare i lavori di riparazione e manutenzione necessari. In sostanza, il contratto di concessione può imporre alle imprese concessionarie di ripristinare le regolari condizioni di funzionalità del bene e, nel contempo, di porre riparo al naturale deperimento fisico ed economico che i beni sono soggetti subire.[16] Perciò, nell'ammortizzare i beni gratuitamente devolvibili con vita utile superiore alla durata della concessione, è necessario considerare anche queste circostanze, atteso che solo così è possibile distribuire, tra i diversi esercizi di durata del rapporto concessorio, il totale dei costi effettivamente sostenuti. In altri termini, si arriva ad attuare un doppio accantonamento che contribuisce alla formazione di due fondi ben diversi tra loro: a) uno destinato alla ripartizione del costo originariamente sostenuto in un intervallo di tempo corrispondente alla durata del rapporto concessorio; b) un altro

[15] La vita utile è il periodo di tempo nel quale il bene sarà suscettibile di fornire utilità economica all'azienda. La vita utile dei beni gratuitamente devolvibili trova un limite nella durata della concessione stabilita attraverso apposito accordo contrattuale. Entro questa scadenza l'immobilizzazione deve essere completamente ammortizzata; infatti, l'impresa dopo questa data, indipendentemente dalle condizioni di efficienza che i fattori presentano, non potrà più servirsene. Si veda: ORSI (2008); GIORDANO (2009).

[16] Man mano che si avvicina la data di scadenza della concessione, i beni, anche se risultano in ottimo stato di funzionalità economica, perdono di valore. Per tale motivo, a prescindere dall'usura fisica o dall'eventuale obsolescenza del bene, per l'impresa concessionaria il decorso del tempo può costituire una causa di deprezzamento dei beni gratuitamente devolvibili. Per ulteriori approfondimenti si veda: BORIA (2008), ZAMBON, ROTONDARO (2009).

diretto a costituire le risorse necessarie per fronteggiare gli oneri di futura manifestazione, per effetto dei lavori di riparazione e manutenzione necessari per restituire i beni in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità economica.

Il primo fondo, definito come fondo ammortamento finanziario, rappresenta una posta correttiva e accoglie la ricchezza necessaria per fronteggiare un onere che si è già abbattuto sul capitale di impresa; in quanto tale, esso viene rilevato in contropartita della quota di ammortamento che è iscritta nella classe B) Costi della produzione, alla voce 10) Ammortamenti e svalutazioni, nella sottovoce b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e, pertanto, deve essere rappresentato a diretta rettifica del valore dei beni[17]. L'ammortamento finanziario, operato per fronteggiare la perdita derivante dalla devoluzione gratuita dei beni all'ente concedente, sostituisce, di fatto, l'ammortamento industriale.

Il secondo fondo alimenta, invece, una riserva di provvisione destinata a fronteggiare costi di futura ed incerta manifestazione. Tale riserva va iscritta nel passivo dello stato patrimoniale nella classe B) Fondi Rischi e Oneri, nella voce 4) Altri accantonamenti e viene rilevata in contropartita della quota di accantonamento che è iscritta nella classe B) Costi della produzione, alla voce 12) Accantonamenti per rischi[18].

Supponiamo, a titolo esemplificativo, che un'impresa stipuli una convenzione settennale per la gestione di un servizio di trasporto pubblico e, a questo scopo, acquisti un mezzo di trasporto (bene gratuitamente devolvibile) che è in grado di erogare servizi per 14 anni (vita utile), sostenendo un costo pari a 1.400.000,00 €. Quindi, la vita utile del bene è di 14 anni e la durata della concessione è di 7 anni. Inoltre, il capitolato di concessione prevede che, alla scadenza, il mezzo di trasporto dovrà essere ceduto gratuitamente ed in perfetto stato di funzionamento; ipotizzando che alla fine dei sette anni la vita utile del bene si sarà ridotta della metà, si prevede che le spese inerenti tali lavori di ripristino ammontino a 700.000,00 €. Per recuperare il capitale investito nel bene gratuitamente devolvibile, l'impresa deve ripartire il costo pluriennale sopportato nel periodo di durata della concessione amministrativa. Inoltre, per fronteggiare le spese future collegate alla cessione gratuita del bene in condizioni di perfetta efficienza, durante il periodo di vita utile del bene, deve anche accantonare le risorse a ciò necessarie. In sostanza, nel primo esercizio, calcolando per semplicità quote di accantonamento costanti, l'impresa effettuerà le seguenti scritture contabili:

[17] OIC 12 (2016).

[18] Ai sensi dell'art. 2424 bis del Codice Civile, gli accantonamenti per oneri sono destinati a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa, ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla data di chiusura dell'esercizio. Per ulteriori approfondimenti si veda: AMODEO (1964), FRATTINI (2000), ALLEGRINI, MARTINI (2005); OIC 31 (2016).

Ammortamento finanziario b.g.d.	d	200.000,00	
Fondo ammortamento finanziario b.g.d.	a		200.000,00

Accantonamento fondo ripristino b.g.d.	d	100.000,00	
Fondo ripristino b.g.d.	a		100.000,00

Lo stato patrimoniale ed il conto economico, sempre nel primo esercizio, presenteranno il seguente contenuto:

STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO			PASSIVO	
.....	…….		.....	.....
B) Immobilizzazioni ….			B) Fondi Rischi e Oneri	
II) Immobilizzaz.. mater.			4) altri	
Bene Grat. Devolv.	1.400.000		Fondo riprist. b.g.d.	100.000
(- f/do Ammo. b.g.d.)	200.000			
Valore contabile	1.200.000		……	
……..	……			……

CONTO ECONOMICO	
.....	.....
B) Costi della produzione	.....
.....	
Ammortamento finanziario b.g.d.	200.000
Accantonamento fondo ripristino b.g.d.	100.000
.....	.....

Al termine del sesto esercizio, tenendo conto dei due processi di accantonamento e del vincolo della gratuita devoluzione, si avrà la seguente situazione di bilancio:

STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO			PASSIVO	
.....			.....	.....
B) Immobilizzazioni			B) Fondi Rischi e Oneri	
II) Immobilizz. mater.			4) altri	
Bene Grat. Devolv.	1.400.000		Fondo riprist. b.g.d.	600.000
(- f/do Ammo. b.g.d.)	1.200.000			
Valore contabile	200.000		.....	
.....	.....			.....

CONTO ECONOMICO	
.....	.....
B) Costi della produzione	.....
.....	
Ammortamento finanziario b.g.d.	200.000
Accantonamento fondo ripristino b.g.d.	100.000
.....	….....

Al termine della concessione, cioè nel corso del settimo anno, l'ente concedente, qualora lo riterrà opportuno, imporrà all'azienda concessionaria l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria necessari per riportare il mezzo di trasporto in perfetto stato di funzionamento. Considerato che il periodo temporale della vita utile del bene si sarà ridotto della metà e considerando esatte le previsioni formulate in precedenza circa il totale delle spese inerenti tali lavori di ripristino (700.000,00 €), la loro copertura sarà effettuata grazie all'utilizzo del fondo di ripristino b.g.d. (opportunamente costituito per 600.000,00 €) e la restante parte (pari a 100.000,00 €) sarà imputata, insieme alla residua quota di ammortamento finanziario (pari a 200.000,00 €), fra costi di competenza dell'esercizio. Quindi, si avrà la seguente situazione di bilancio:

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO		PASSIVO	
.....	.....	.....	.....
B) Immobilizzioni	.....	.....	.....
II) Immobilizz. mater.		.....	.....
Bene Grat. Devolv.	1.200.000		
(- f/do Ammo. b.g.d.)	1.200.000		
Valore contabile	0		
.....	….....	.....	.....

CONTO ECONOMICO	
.....	.....
B) Costi della produzione	.....
.....	
Ammortamento finanziario b.g.d.	200.000
Accanton. fondo ripristino b.g.d.	100.000
.....	.....

Nell'ipotesi in cui l'importo del Fondo di ripristino beni gratuitamente devolvibili dovesse essere maggiore rispetto alle spese di ripristino

sostenute, si registrerà, per la parte eccedente, una sopravvenienza attiva da inserirsi a Conto Economico[19].

b. Beni gratuitamente devolvibili con vita utile inferiore alla durata della concessione

Rispetto al caso esaminato in precedenza (beni gratuitamente devolvibili con vita utile superiore o uguale alla durata della concessione), se i beni hanno una vita utile inferiore alla durata della concessione emergono problemi più complessi riguardo l'ammortamento ed il recupero del capitale investito. Infatti, detti beni, nel momento in cui esauriscono la capacità di offrire servizi utili all'impresa, devono essere rinnovati una o più volte durante la concessione al fine di permettere al concessionario di continuare a svolgere la propria attività e, alla scadenza, di rispettare i vincoli della devoluzione gratuita. Affinché tali costi siano equamente ripartiti, si rende necessario adottare una soluzione generale, ossia effettuare parallelamente due tipi di operazioni contabili: a) l'ammortamento industriale, calcolato in funzione dell'usura tecnico-economica del bene, che è operato per reintegrare i capitali investiti e per mantenere i beni nelle condizioni in cui devono essere restituiti; b) l'ammortamento finanziario, considerando l'esaurimento giuridico del rapporto, che ripartisce il costo originariamente sostenuto per il bene in un arco di tempo corrispondente alla durata della concessione; esso fronteggia la perdita di devoluzione conseguente alla cessione gratuita dei beni alla scadenza del rapporto concessorio. Questo procedimento, implicando la ripartizione di oneri già sostenuti e di costi presunti da sostenere in futuro, a causa degli inevitabili rinnovamenti della proprietà di concessione, è qualcosa di più di un mero calcolo di quote di ammortamento[20]. Per superare i problemi pratici derivanti dall'applicazione della soluzione generale (la presunta conoscenza, sin dall'inizio della concessione, dell'ammontare e della data dei rinnovi, le condizioni future di svolgimento dell'attività gestionale, ecc.), alcuni Autori hanno proposto una soluzione semplificata che è tuttora avallata dalla maggior parte della dottrina[21]. Tale procedura prescinde dalla durata della concessione e richiede che il costo originariamente sostenuto, nonché i successivi costi di rinnovo,

[19] L'interpretazione contabile del fatto gestionale precedentemente analizzato si contrappone ad un altro metodo che consente di rilevare correttamente il costo del diritto di concessione, sostenuto per l'acquisto del diritto di erogare il servizio, che è misurato dal debito contratto con l'ente concedente. Secondo tale modalità, la ripartizione dei costi pluriennali avviene in funzione dell'evolversi della vita utile del bene materiale ed immateriale: il processo d'ammortamento del mezzo di trasporto sarebbe liberato dal vincolo giuridico della convenzione. Seguendo questa impostazione, la devoluzione gratuita del bene, in perfetto stato di funzionamento, permetterebbe l'estinzione del debito in natura. Per eventuali approfondimenti si rinvia a: KUNZ (1997), PISANI (2002).

[20] Cfr. ALLEGRINI, MARTINI, *op. cit.*

[21] Per ulteriori dettagli si veda KUNZ, *op. cit.*

siano ripartiti tra gli esercizi di durata utile del bene[22]. In pratica, prevede un ordinario processo di ammortamento che è tipico dei fattori produttivi ad utilità pluriennale.

In questo modo, tuttavia, il costo di acquisto degli ultimi impianti rinnovati non risulta completamente ammortizzato; il valore residuo che ne scaturisce rappresenta la perdita di devoluzione che, oltre a essere stimata all'inizio della concessione, può essere ripartita a rate costanti, ai fini civilistici, tra tutti gli esercizi di durata della concessione. Perciò, la soluzione in oggetto prevede, accanto all'ammortamento industriale anche un accantonamento ad un fondo rischi. In particolare:

- l'ammortamento industriale, iscritto in conto economico nella classe B) Costi della produzione, alla voce 10) Ammortamenti e svalutazioni, nella sottovoce b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali, ha la funzione di ripartire il costo originario lungo il periodo di vita utile del bene[23]. Esso alimenta un fondo ammortamento industriale da rappresentare in bilancio come posta correttiva a diretta diminuzione del valore del bene;
- l'accantonamento, operato per tutta la durata della concessione, è iscritto, invece, nel conto economico nella classe B) Costi della produzione, nella voce 13) Altri accantonamenti con un'unica finalità: trattenere ulteriore ricchezza per fronteggiare la futura perdita di devoluzione corrispondente al presunto valore residuo che i beni gratuitamente devolvibili presentano al momento della loro cessione senza corrispettivo. Tale accantonamento rappresenta una riserva di provvisione che alimenta un fondo perdita di devoluzione da iscrivere nel passivo dello stato patrimoniale nella classe B) Fondi Rischi e Oneri, nella voce 4) altri[24].

Naturalmente, la soluzione semplificata presenta delle difficoltà tanto più evidenti quanto maggiore risulta la durata della concessione; tali ostacoli si collegano principalmente all'attendibile stima relativa della perdita di devoluzione. Supponiamo, a titolo esemplificativo, che un'impresa stipuli una convenzione decennale per la gestione di un servizio di trasporto pubblico e, a questo scopo, acquisti un mezzo di trasporto (bene gratuitamente devolvibile) che è in grado di erogare servizi per 4 anni (vita utile), sostenendo un costo pari a 400.000,00 €. Quindi, la vita utile del bene è di 4 anni e la durata della concessione è di 10 anni. Inoltre, il capitolato di concessione prevede che, alla scadenza, il mezzo di trasporto dovrà essere ceduto gratuitamente ed in perfetto stato di funzionamento. All'inizio del penultimo anno della concessione l'impresa acquista un mezzo di trasporto per la terza volta (vita utile 4 anni costo 400.000,00 €). Se questo, al termine

[22] La soluzione semplificata viene suggerita anche da altri studiosi della materia. Si veda FIORI, *op. cit*; ALLEGRINI, MARTINI, *op. cit.*
[23] OIC 12, *op. cit*; LATORRACA (2016).
[24] OIC 12, *op. cit*; OIC 31, *op. cit.*

della concessione, risulta ammortizzato in ragione del 25% all'anno, il suo valore residuo al termine del decimo anno è di 200.000,00 € (costo 400.000,00 € – Fondo ammortamento 200.000,00 €). Tale valore rappresenta la perdita di devoluzione che l'impresa subisce a causa della cessione gratuita del bene, la quale può essere ripartita per tutta la durata della concessione attraverso opportuni accantonamenti ad un fondo del passivo. In sostanza, in ogni esercizio di durata della concessione, occorre effettuare due tipologie di accantonamenti. Il primo, che alimenta un Fondo ammortamento industriale, è destinato a ripartire il costo sostenuto per l'acquisto del mezzo di trasporto (400.000,00 €) nel periodo della sua vita utile (4 anni):

Ammortamento industriale b.g.d.	d	100.000,00	
Fondo ammortamento industriale b.g.d.	a		100.000,00

Il secondo accantonamento, alimentando un fondo perdita di devoluzione beni gratuitamente devolvibili, consente la ripartizione della perdita di devoluzione nel periodo di durata della concessione. La quota annua di accantonamento, considerando una ripartizione costante, è data dal rapporto tra il valore netto contabile dei beni gratuitamente devolvibili al momento della loro cessione all'ente concedente (200.000,00 €) ed il periodo della concessione (10 anni):

Accanton. fondo perdita devoluzione b.g.d.	d	20.000,00	
Fondo perdita devoluzione b.g.d.	a		20.000,00

Lo stato patrimoniale ed il conto economico, nel primo esercizio, presenteranno il seguente contenuto:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		PASSIVO	
.....	.....	.....	.....
B) Immobilizzazioni		B) Fondi Rischi e Oneri	
II) Immobilizz. mater.		4) altri	
Bene Grat. Devolv.	400.000	Fondo perd. devol. b.g.d.	20.000
(- f/do Ammo. Indust.)	100.000		
Valore contabile	300.000	.....	
.....	.....		.....

CONTO ECONOMICO

.....	.....
B) Costi della produzione	.....
.....	
Ammortamento industriale b.g.d.	100.000
Accanton. fondo perdita di devoluzione b.g.d.	20.000
.....	.....

Siccome il bene ha una vita utile pari a quattro anni, all'inizio del quinto e del nono esercizio l'impresa concessionaria dovrà eliminare dal processo produttivo questo bene che è ormai obsoleto e acquistarne uno nuovo sostenendo un costo (supponendo invariato) pari a 400.000,00 €. In questo periodo, si devono sempre imputare al conto economico le quote di accantonamento finanziario al fine di fronteggiare la prevista perdita di devoluzione e si deve effettuare l'ammortamento industriale allo scopo di ripartire il costo sospeso nel periodo di vita utile economica del cespite.

Al termine del decimo anno (ultimo anno della concessione), l'azienda concessionaria potrà recuperare, attraverso l'ammortamento industriale, solo la metà del costo dell'ultima immobilizzazione rinnovata incorrendo, così, in una perdita di devoluzione pari a 200.000,00 € che troverà copertura nel fondo costituito attraverso gli accantonamenti effettuati durante il periodo della concessione. Quindi, si avrà la seguente situazione di bilancio:

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO		PASSIVO	
.....			
B) Immobilizzazioni	.....	.....	.....
II) Immobilizzaz. mater.		B) Fondi Rischi e Oneri	
Bene Grat. Devolv.	400.000	4) altri	200.000
(- f/do Ammo. Indust.)	200.000	Fondo perd. devol. b.g.d.	
Valore contabile	200.000		
.....	.....	.....	.....

CONTO ECONOMICO	
.....	.....
B) Costi della produzione	.....
.....	
Ammortamento industriale b.g.d.	100.000
Accantonamento fondo perdita di devoluzione b.g.d.	20.000
.....	.....

Infine, al termine della concessione, all'atto della devoluzione gratuita e dopo aver determinato il valore contabile del bene gratuitamente devolvibile mediante storno del fondo ammortamento, l'impresa effettuerà la seguente scrittura contabile:

Fondo perdita devoluzione b.g.d.	d	200.000,00	
Beni gratuitamente devolvibili	a		200.000,00

4. L'ottica dei principi contabili internazionali

Per quanto riguarda i principi contabili internazionali, è bene ricordare che essi non trattano né l'argomento dei contratti di concessione né il trattamento contabile dei beni in concessione. Solo l'interpretazione SIC 29 si era occupata, in passato, dell'argomento imponendo di inserire nelle note al bilancio alcune informazioni sui contratti di concessione in essere. Verso la fine del 2006 l'IFRIC ha emesso un'interpretazione sui contratti di concessione (IFRIC 12)[25] che stravolge la tradizionale impostazione contabile italiana. In sostanza, i beni gratuitamente devolvibili non rientrano più tra le attività materiali del concessionario; in queste ultime possono esserci solo attività finanziarie o attività immateriali. L'IFRIC ha escluso l'esistenza di attività materiali perché il concessionario, indipendentemente dal fatto che si tratta di beni da esso costruiti, o acquistati, o di beni che ha ricevuto dal concedente, non ha il controllo sui beni che sono oggetto della concessione.

La principale caratteristica che differenzia le due attività appena citate è la seguente: se il concessionario ha il diritto di ottenere pagamenti direttamente dagli utenti del servizio, il contratto di concessione costituisce un'attività immateriale, mentre se il corrispettivo dei servizi resi è pagato direttamente dall'ente concedente si è di fronte ad un'attività finanziaria[26].

Nel modello dell'attività finanziaria, la contabilizzazione dei ricavi si fonda su alcune caratteristiche fondamentali. Innanzitutto, se esiste la probabilità che i costi totali del contratto siano superiori ai ricavi totali previsti, la perdita attesa dovrà essere contabilizzata immediatamente; inoltre, non si devono contabilizzare obbligazioni né diritti per le prestazioni non ancora eseguite da entrambe le parti ma si devono rilevare solo se il corrispettivo è incassato prima di rendere il servizio. Infine, si deve contabilizzare un'attività finanziaria se la prestazione di servizi precede l'incasso del corrispettivo. La somma totale dovuta dall'ente concedente può essere contabilizzata come credito, o prestito, o attività finanziaria disponibile per la vendita, o attività finanziaria al fair value imputato al conto economico[27]. Le attività del concedente, alle quali il concessionario ha accesso, non possono essere contabilizzate come attività materiali, mentre le

[25] L'IFRIC 12 (Service Concession Arrangements) è stata omologata dall'Unione Europea con il regolamento n. 254 del 25 marzo del 2009 con applicazione obbligatoria partire dagli esercizi aventi inizio il 30 marzo del 2009.

[26] Quando il contratto dà il diritto al concessionario di addebitare agli utilizzatori il corrispettivo a fronte di futuri utilizzi, e non di ricevere pagamenti, non è più soddisfatta la definizione di attività finanziaria ma si è di fronte a quella delle attività immateriali. Si veda GIUSSANI, NAVA, PORTALUPI, PRICEWATERHOUSECOOPERS, *op.cit.*

[27] Se l'attività è contabilizzata come prestito o come attività disponibile per la vendita, gli interessi attivi devono essere calcolati con il metodo dell'interesse effettivo ed imputati al conto economico. GIUSSANI, NAVA, PORTALUPI, PRICEWATERHOUSECOOPERS, *op. cit.*

attività trasferite in modo definitivo al concessionario non sono considerate contributi governativi ma devono essere rilevate al fair value insieme alle eventuali passività assunte a fronte di tali attività.[28] Siccome l'immobile non è rilevato come attività materiale, il concessionario non deve rilevare alcuna passività connessa all'impegno di trasferire o di restituire il bene; la sua obbligazione contrattuale, riguardante la consegna del bene alla fine della concessione in un determinato stato, fa parte dei costi di cui deve tenere conto quando contabilizza i ricavi.

Nell'altro modello, l'attività immateriale deve essere contabilizzata inizialmente al costo. Quando il concessionario provvede alla costruzione, o fornisce altri servizi, deve rilevare quale corrispettivo il ricavo e l'utile o perdita. Inoltre, i ricavi e i costi della costruzione degli altri servizi sono rilevati e valutati applicando lo IAS 18 e lo IAS 11[29]. Le obbligazioni di costruire una nuova infrastruttura, o di apportare miglioramenti a quelle esistenti, fanno parte del corrispettivo dell'attività immateriale mentre tutte gli altri oneri stabiliti dal contratto, compresi quelli relativi alla manutenzione dell'infrastruttura, devono essere rilevati e valutati come previsto dall'IAS 37. Il concessionario non deve rilevare alcuna passività connessa all'impegno di trasferire o restituire il bene in quanto l'infrastruttura non è rilevata come attività materiale. Se il concessionario ha il diritto di recuperare gli oneri finanziari dal concedente o da un terzo, questi saranno imputati come costi al conto economico rilevando, contemporaneamente, un provento a fronte del diritto al recupero. Se il diritto del concessionario a recuperare gli oneri finanziari è subordinato al fatto che i ricavi non siano sufficienti a coprire tali costi, si è fronte ad un accordo che ha lo scopo di limitare l'esposizione al rischio di variabilità della domanda, e non ad un diritto al recupero dei costi. Tali accordi, che limitano l'esposizione del concessionario ai rischi di variabilità della domanda, si contabilizzano nel seguente modo:

- nella valutazione dell'attività immateriale sarà considerato il premio pagato o incassato;
- la contabilizzazione del diritto di recuperare i costi dal concedente o da altri avviene per come previsto dall'IAS 37 per le attività potenziali;
- la contabilizzazione di eventuali obbligazioni assunte viene attuata secondo quanto previsto dall'IAS 37.

[28] Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici, nonché all'informativa riguardante gli altri tipi di assistenza pubblica. Importante novità del principio contabile internazionale è l'introduzione del termine pubblico inteso come il governo, gli enti governativi e gli analoghi enti locali, nazionali ed internazionali. Per ulteriori dettagli si veda MORETTI (2006).

[29] In particolare, il ricavo sarà valutato a fair value dell'attività immateriale ricevuta rettificato dal conguaglio in denaro.

Le infrastrutture di proprietà del concedente, che vengono utilizzate dal concessionario, non sono rilevate come immobilizzazioni materiali. Se le attività trasferite definitivamente al concessionario fanno parte del corrispettivo pagato dal concedente, esse devono essere rilevate al fair value insieme alle eventuali passività assunte a fronte della loro acquisizione e non sono considerate, quindi, contributi governativi come quelli trattati dall'IAS 20[30].

5. La disciplina fiscale

Come più volte ricordato in precedenza, le imprese concessionarie di un servizio pubblico hanno spesso l'obbligo di cedere gratuitamente al concedente, alla scadenza della concessione, gli impianti realizzati per l'esercizio delle loro attività in perfetto stato di efficienza e di funzionamento.

L'art. 104 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR) permette alle imprese concessionarie di calcolare, sui beni gratuitamente devolvibili al termine della concessione, delle quote di ammortamento finanziario, anziché le consuete quote di ammortamento tecnico previste dagli art. 102 e 103[31]. La condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 104 del TUIR, secondo la dottrina prevalente, è costituita dall'esistenza di una concessione; per questo motivo, l'ammortamento finanziario non sarebbe suscettibile di estensione a rapporti di altra natura, i quali saranno soggetti alle regole ordinarie dell'ammortamento tecnico di cui all'art. 102[32].

Dal punto di vista civilistico, l'ammortamento, in un sistema contabile a valori storici, è la ripartizione del costo di un'immobilizzazione (materiale e immateriale) tra gli esercizi della sua stimata vita utile. Ai fini fiscali, le quote di ammortamento dei richiamati beni sono deducibili in misura non superiore all'entità massima definita dal legislatore. Particolari regole sono previste, oltre che per i beni materiali utilizzati per le attività regolate di distribuzione e trasporto di gas ed energia elettrica, anche per i beni gratuitamente devolvibili. Per questi ultimi è prevista, alla scadenza di una concessione, in alternativa all'effettuazione degli ammortamenti secondo quanto riportato precedentemente, la deducibilità di quote costanti di ammortamento finanziario[33]. II beni realizzati dal concedente e dati in uso al

[30] GIUSSANI, NAVA, PORTALUPI, PRICEWATERHOUSECOOPERS, *op. cit.*

[31] In pratica l'impresa può scegliere tra ammortamento finanziario o ammortamento tecnico. La scelta riguarda i soli beni gratuitamente devolvibili, mentre per i restanti beni si applicano le consuete regole relative all'ammortamento.

[32] LATORRACA, *op. cit*; LEO (2016).

[33] In caso di esercizio di durata superiore o inferiore a 12 mesi, le quote di ammortamento sono ragguagliate alla durata dell'esercizio (art. 110 comma 5 del TUIR).

concessionario possono essere equiparati ai contributi concessi dall'ente concedente[34]. Le quote di ammortamento sono determinate dividendo il costo del bene per la durata della concessione. Si considerano anni interi anche le frazioni di anno (art. 104 comma 1 del TUIR).

Il costo del bene deve essere assunto al netto dei contributi concessi dall'ente concedente (art. 104 comma 2 del TUIR). Ad esempio, se il costo degli beni gratuitamente devolvibili è pari a 20.000 €, i contributi ricevuti dal concedente 2.000 €, la durata della concessione 5 anni e 7 mesi, allora la quota di ammortamento finanziario sarà pari a 3.000 € [(20.000 € - 2.000 €)/6]. In caso di sopravvenuta variazione della durata della concessione, occorre riformulare il piano di ammortamento finanziario, aumentando o diminuendo la quota annua deducibile, a partire dall'esercizio in cui si è verificato l'incremento o il decremento del costo, in misura pari al rapporto tra l'ammontare dell'incremento (o del decremento) e gli anni residui di durata della concessione. Ad esempio, se il costo degli beni gratuitamente devolvibili è pari a 20.000 €, la durata della concessione 10 anni, l'incremento del costo degli impianti è avvenuti nel settimo esercizio 2.400 €, allora la quota di ammortamento finanziario dal primo al quinto esercizio sarà pari a 2.000 € (20.000 € /10) e quella dal settimo anno in poi sarà uguale a 2.600 € [2.000 € + (2.400 € /4)].

Il comma 4 dell'art. 104 del TUIR stabilisce che, per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche, è consentita la deduzione di quote di ammortamento finanziario differenziate, anziché costanti, da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. La norma stabiliva che le quote di ammortamento dovevano essere determinate, nei singoli casi, con decreto del MEF (poi sostituito da un provvedimento di autorizzazione emanato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate) in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione. Peraltro, in base a una circolare dell'Agenzia delle Entrate (n. 31 del 2014) l'autorizzazione doveva essere richiesta per ogni modifica del piano economico-finanziario. Il D.Lgs. 175/2014 ha modificato tale disposizione, eliminando l'obbligo di richiedere la predetta autorizzazione. La disposizione in commento ha trovato applicazione a decorrere dal 2014 per i soggetti solari. Per effetto della predetta modifica, è consentita la deduzione di quote di ammortamento secondo lo stesso criterio di proporzionalità adottato nel piano economico-finanziario della concessione senza necessità di richiedere alcuna autorizzazione, fermo restando il rispetto del principio di previa imputazione di cui al comma 4 dell'art. 109 del TUIR.

[34] Per maggiori approfondimenti si veda la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 05/01/2011.

Al fine di verificare se i beni rientrino o meno nell'ambito applicativo dei super-ammortamenti[35] occorre fare riferimento, in base al comma 93 dell'art. 1 della L. 208/2015, ai coefficienti tabellari previsti dal DM 31.12.1988 e non a quelli effettivamente adottati dall'impresa risultanti dall'applicazione degli artt. 102-bis e 104 del TUIR. Pertanto, ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione dei beni materiali strumentali all'esercizio di alcune attività regolate e dei beni gratuitamente devolvibili, occorre verificare se è previsto un coefficiente tabellare superiore al 6,5%.
La risoluzione stabilisce che, coerentemente con quanto sopra esposto, per i beni in questione la maggiorazione del 40%, ove spettante, non dovrà essere fruita in base ai coefficienti determinati in applicazione dei citati artt. 102-bis e 104 del TUIR, ma dovrà essere agganciata ai coefficienti stabiliti dal DM 31.12.1988.

L'art. 107 del TUIR definisce, tra le altre cose, le condizioni ed i limiti in base ai quali risultano deducibili dal reddito d'impresa gli accantonamenti operati a fronte del ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili. Fino al periodo d'imposta 2007 (2007/2008, in caso di soggetti non solari), gli accantonamenti in esame potevano essere dedotti anche in via extra-contabile, indicando nel quadro EC del modello UNICO la differenza tra quanto portato in deduzione e l'ammontare stanziato a conto economico[36]. Tale impostazione non è più ammessa dall'esercizio 2008 (2008/2009).

In estrema sintesi, per effetto delle modifiche apportate al comma 2 dell'art. 107 TUIR dall'art. 1, comma 71 della Legge 296/2006[37], gli accantonamenti[38], a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione e delle altre spese di manutenzione ordinaria dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione, sono deducibili nel limite massimo del 5% del costo e fino a che il fondo non abbia eguagliato l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. L'eccedenza (rispetto agli accantonamenti dedotti) delle spese di ripristino o di sostituzione e delle altre spese di manutenzione ordinaria dei beni gratuitamente devolvibili diviene deducibile in 6 quote costanti, ossia nell'esercizio in cui si verifica l'eccedenza e nei 5 successivi[39].

L'ammontare del fondo non utilizzato concorre a formare il reddito d'impresa dell'esercizio in cui avviene la devoluzione. Infatti, gli importi del fondo spese di ripristino e sostituzione di beni gratuitamente devolvibili (art. 107 comma 2 del TUIR), rilevatisi esuberanti rispetto agli accantonamenti

35 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 74 del 14 settembre 2016.
36 Circolare Agenzia delle Entrate 27/E/2005.
37 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (legge finanziaria 2007).
38 Gli accantonamenti sono ragguagliati alla durata dell'esercizio, se questa è superiore o inferiore a 12 mesi (art. 110 comma 5 del TUIR).
39 Si veda FORNERO (2007).

operati in precedenti esercizi, generano una sopravvenienza attiva che concorre alla formazione del reddito se e nella misura in cui siano originate dall'insussistenza di fondi dedotti nei precedenti esercizi[40]. Per contro, qualora il fondo sia tassato (vale a dire, costituito a fronte di costi fiscalmente non dedotti), una sua eventuale esuberanza produce una sopravvenienza attiva fiscalmente irrilevante.

Per quanto concerne i criteri di imputazione della perdita di devoluzione, che si determina a causa dell'impossibilità di ammortizzare completamente un cespite durante la concessione, è bene ricordare che a seguito di recenti provvedimenti essa non può essere ripartita lungo l'arco temporale di ammortamento tecnico dello stesso[41]. In altri termini, se i criteri di valutazione utilizzati ai fini civilistici per la ripartizione del costo divergono da quelli fiscali, occorrerà effettuare le relative rettifiche in sede di dichiarazione dei redditi. Pertanto, qualora si fosse proceduto, sul piano contabile, ad imputare la perdita di devoluzione in ciascun esercizio in proporzione alle quote di ammortamento fiscalmente riconosciute, sarà necessario rideterminare, ai fini fiscali, il reddito di ciascun periodo d'imposta mediante una variazione in aumento della base imponibile per un importo corrispondente all'ammontare della quota di costo relativo alla perdita di devoluzione transitata a conto economico. Tali costi, ripresi a tassazione, saranno comunque deducibili nell'esercizio di devoluzione del cespite ai sensi dell'art. 109 comma 4 lett. a) del TUIR[42].

6. Considerazioni conclusive

Nel presente lavoro è stato illustrato il trattamento dei beni gratuitamente devolvibili dal punto di vista contabile e fiscale. La tematica rientra in un ambito molto più complesso, ossia quello del project financing, che spesso si configura come uno strumento di finanziamento privato di opere pubbliche da parte delle imprese le quali, queste ultime, si assumono, totalmente o parzialmente, gli oneri gestionali e di costruzione di opere pubbliche in cambio della possibilità di poter sfruttare i proventi per un determinato periodo di tempo. La Pubblica Amministrazione, in questo modo, cerca di erogare servizi pubblici più efficienti rispetto al passato riducendo,

[40] Così avviene anche per il fondo rischi su crediti e svalutazione crediti (art. 106 del TUIR), fondo lavori ciclici di manutenzione e revisione di navi e aeromobili (art. 107 comma 1 del TUIR), fondo per operazioni e concorsi a premio (art. 107 comma 3 del TUIR).
[41] Risoluzione Agenzia delle Entrate del 18 ottobre 2007 n. 301/E.
[42] Per ulteriori approfondimenti sul trattamento fiscale della perdita di devoluzione si veda: A.A.V.V. (2009), A.A.V.V. (2008).

contemporaneamente, i suoi disavanzi dovuti, nella maggior parte dei casi, ai costi di realizzazione delle opere pubbliche.

Purtroppo, come si è già detto in precedenza, pur inserendosi in un quadro di programmazione pubblica, i beni gratuitamente devolvibili non sono trattati in modo esaustivo né dai principi contabili internazionali né da quelli internazionali. Per conoscere il trattamento contabile da applicare occorre fare riferimento alle soluzioni proposte dalla dottrina le quali, anche se diverse, hanno il vantaggio di essere ritenute tutte valide e legittime.

Bibliografia

A.A.V.V. (2008), *Imposte sul reddito delle società*, Ipsoa, Milano.

A.A.V.V. (2009), *Fisco 2009. Guida operativa*, VI edizione, Ipsoa, Milano

ALLEGRINI M., MARTINI P.A. (2005), *Bilancio civilistico e imponibile fiscale*, Sistemi Editoriali, Pozzuoli.

AMODEO D. (1964), *Ragioneria generale delle imprese*, Giannini, Napoli.

ANDREI P., FELLEGARA M., (a cura di), (2014), *Contabilità generale e bilancio d'impresa*, Giappichelli, Torino.

BAUER R. (2007), *Gli IAS/IFRS in bilancio*, Ipsoa, Milano.

BIANCHI G. (2008), *Il bilancio delle società. Principi di redazione e guida alla lettura*, Utet, Torino.

BIANCO M., SESTITO P. (2010), *I servizi pubblici locali. Liberalizzazione, regolazione e sviluppo industriale*, Il Mulino, Bologna.

BONFANTI R., GABROVEC S., MACARIO E. (2002), *La competenza economica dei costi e dei ricavi connessi alle concessioni demaniali, con particolare riferimento alle aree portuali*, Il fisco n. 34.

BORIA P. (2008), *Il sistema tributario*, Utet, Torino.

CAMINITI M. (1990), *L'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili*, in Il Fisco, n. 44.

CARAMIELLO C. (1996), (a cura di Musaio A.), *Ragioneria generale ed applicata*, Mursia, Milano.

CASSESE S. (1996), *La nuova costituzione economica*, Laterza, Bari.

CIAMBOTTI M., (2015), *Temi e ricerche di economia aziendale. Imprese, imprenditorialità, capitale umano*, FrancoAngeli, Milano.

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 27/E/2005.

DE ROBERTIS A. (1992), *Privatizzazioni ed efficienza economica: aspetti teorici ed evidenze empiriche*, in RIREA, n, 1 e 2, Roma.

DELL'ATTI A. (2001), *La concessione amministrativa quale strumento di privatizzazione funzionale. L'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili*, Cacucci, Bari.

DELL'ATTI V., (2007), *Reddito e capitale nel processo di armonizzazione dell'informazione contabile*, ESI, Napoli.

DISCLOSURE, *Service Concession Arrangements (SIC-29). An Interpretation of IAS 1*, Presentation of Financial Statements.

FIORI G. (1990), *L'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili*, Giuffrè, Milano.

FOLDVARY F. (2010), *Beni pubblici e comunità private. Come il mercato può gestire i servizi pubblici*, IBL Libri, Torino.

FORNERO L. (2007), *Le altre novità in materia di reddito di impresa*, in Azienda & Fisco, Gruppo di Studio Eutekne, Ipsoa, n. 3, febbraio.

FRATTINI G. (2000), *Contabilità e bilancio. Principi economici, disciplina giuridica, normativa fiscale*, Egea, Milano.

GIORDANO S. (2009), *Il nuovo manuale delle scritture contabili*, Maggioli, Rimini.

GIUSSANI A., NAVA P., PORTALUPI A., PRICEWATERHOUSECOOPERS (2010), *Memento Pratico Contabile 2010*, Ipsoa - Francis Lefebvre, Milano.

KUNZ A. (1997), *L'iscrizione dei beni gratuitamente devolvibili nei conti e nei bilanci d'impresa*, Cedam, Padova.

LATORRACA S., *Immateriali per il concessionario i beni gratuitamente devolvibili. Il caso del giorno*, Eutekne, 02/06/2014.

LATORRACA, *Beni gratuitamente devolvibili. Contabilità e Bilancio*, Eutekne, 16/07/2016.

LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*.

LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 102, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali*.

LEO M. (2016), *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Giuffrè, Milano.

LIBERATORE G., (2010), *La valutazione delle PMI*, FrancoAngeli, Milano.

MATTESI E. (2011), *Il project financing: profili tributari*, Il fisco n. 43.

MONTRONE A., (2016), *L'analisi del valore e della performance nel ciclo di vita dell'impresa*, FrancoAngeli, Milano.

MORETTI P. (2016), *I contributi pubblici nello IAS 20*, Corriere Tributario n. 17, Ipsoa, Milano.

MORO VISCONTI R. (2009), *Profili fiscali delle società veicolo nel project financing*, Il fisco n. 30.

OIC 12 (2016), *Composizione e schemi del bilancio di esercizio*, Organismo Italiano di Contabilità.

OIC 31 (2016), *Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto*, Organismo Italiano di Contabilità.

ORSI C. (2008), *Diritto tributario*, Maggioli, Rimini.

PINTO E. (1996), *L'economia delle imprese in regime di concessione*, Giuffré, Milano

PISANI M. (2002), *Un principio contabile per i beni in concessione*, FrancoAngeli, Milano.

PIZZO, M., (2010), *La dimensione d'azienda e la comunicazione economico-finanziaria: analisi teorica ed empirica nel contesto delle PMI*, Giappichelli, Torino.

ROSSI RAGAZZI F. (2011), *Spese di manutenzione su beni realizzati in concessione*, *Corriere Tributario*, n. 8.

SANTINI R., ROSSI A., ROI P. (2008), *Manuale pratico del bilancio d'esercizio e della nota integrativa*, Maggioli, Rimini.

ZAMBON P., ROTONDARO W. (2009), *Bilancio 2009*, Maggioli, Rimini.

CAPITOLO DICIASSETTESIMO

CONTI D'ORDINE
DALLO STATO PATRIMONIALE ALLA NOTA INTEGRATIVA

di *Graziella Sicoli*

1. Premessa

L'azienda è definita come sistema "aperto" poiché interagisce e sviluppa in modo continuativo una serie di interrelazioni con il contesto di riferimento: l'ambiente esterno[1]. Essa rappresenta una componente fondamentale dell'ambiente; con il suo agire ne influenza le dinamiche ed è a sua volta influenzata nelle strutture, nei comportamenti e nelle condizioni di sopravvivenza e sviluppo dai vincoli ed opportunità che caratterizzano l'ambiente[2].

Le interrelazioni con il contesto esterno determinano un forte interessamento nei confronti dell'operato aziendale da parte degli stakeholder, ossia da parte di coloro che a vario titolo partecipano alla vita aziendale: azionisti, manager, dipendenti, clienti, fornitori, amministrazione pubblica e collettività in generale.

Spesso l'azienda si trova a comunicare con soggetti che non rivestono nessun ruolo nel contesto della vita aziendale, tuttavia essi nel tempo potreb-

[1] FERRARIS FRANCESCHI (1984), pag. 231.

[2] L'impresa deve adoperarsi per venire influenzata soltanto da quei condizionamenti ambientali positivi o affrontabili in modo selettivo, ne consegue che l'impresa è un sistema selettivamente aperto in quanto esso tende ad aprirsi al contesto esterno in modo relativo e non assoluto. LACCHINI (1988); MIOLO VITALI (2000).

bero diventare potenziali interlocutori. A ragione di ciò, le discipline economico-aziendali valorizzano il processo comunicativo nei confronti dell'esterno considerando gli stakeholder a prescindere dal loro ruolo come un sistema rilevante per la gestione dell'impresa[3].

Gli strumenti della comunicazione in relazione alla tipologia di destinatari nonché al loro diverso ruolo informativo si distinguono in strumenti di comunicazione interna e strumenti di comunicazione esterna; tra questi ultimi il bilancio d'esercizio, in quanto strumento di trasmissione del più ampio sistema informativo aziendale indirizzato all'esterno, ricopre un ruolo particolarmente interessante.

Dal bilancio d'esercizio ci si aspetta trasparenza e chiarezza con riferimento sia ai risultati di natura monetaria sia a quelli di natura non monetaria.

Nell'ottica del lettore del bilancio è necessario favorire l'intellegibilità e l'affidabilità dell'informativa societaria. È noto però che alla formazione del bilancio concorrono le transazioni intercorse tra l'impresa e le terze economie; restano esclusi, pertanto, dalla registrazione nel sistema di scritture principale, tutti i fatti aziendali che, pur non incidendo direttamente sul reddito del periodo in cui giuridicamente si manifestano, possono influenzare la formazione e la composizione del capitale di funzionamento, in virtù di impegni e rischi che fanno sorgere in capo al soggetto economico. Al riguardo è significativo annotare quanto rimarcato da Onida il quale sostiene che qualsiasi studio che abbia ad oggetto le rilevazioni quantitative di azienda richiede, prima di soffermarsi sul "come" rilevare i fenomeni economici, un'attenta valutazione del "perché" essi vengono rilevati; è necessario perciò esplicitare le ragioni logiche in base alle quali le rilevazioni sono attuate[4]. Per questo motivo, e allo scopo di soddisfare esigenze conoscitive che non trovano adeguate risposte nel sistema contabile principale, si è ritenuto opportuno approfondire lo strumento contabile dei conti d'ordine. Essi, infatti, accolgono, nell'ambito del sistema informativo, tutte le poste che non costituiscono costo, ricavo, attività e passività. I più diffusi evidenziano e tengono memoria di rischi, di impegni, del possesso di beni di terzi, delle riprese fiscali. Ad esempio assume particolare importanza sapere se sono state rilasciate garanzie a terzi e, nell'eventualità, per quale ammontare. Quest'ultimo dato appare importante soprattutto nel momento in cui si deve valutare il rischio cui si va incontro nel caso in cui si faccia credito all'impresa in esame[5].

Tuttavia, il decreto legislativo 139/2015, nel modificare gli schemi di bilancio, ha abrogato il comma 3 dell'art. 2424 c.c. che prevedeva l'obbligo di far risultare in calce allo Stato Patrimoniale le garanzie prestate direttamente

[3] QUAGLI (2004), pag. 2.
[4] ONIDA (1960), pag. 40.
[5] RICHETTI (2017), pag 80.

o indirettamente, distinguendosi tra fidejussione, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte a controllo di queste ultime. Inoltre, dovevano comunque risultare gli altri conti d'ordine. Parallelamente a ciò, però, con una modifica all'art. 2427, punto 9, il ricordato decreto ha imposto l'obbligo di dare informazione in nota integrativa dell'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; sono distintamente indicati gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime (c.d. sorelle).

È da notare, perciò, come l'esigenza dei conti d'ordine sia rimasta poiché, in base alla disposizione appena citata, viene ora prevista per leloro risultanze una specifica indicazione in nota integrativa[6].

2. Significato storico-dottrinale dei conti d'ordine

Nello scenario dottrinale si evidenzia la mancanza di una definizione generalmente condivisa e accettata, in grado di sintetizzare i caratteri, la funzione e l'oggetto di rilevazione dei conti d'ordine. La terminologia utilizzata fino a qualche tempo fa, sia dalla prassi contabile che dalla normativa, era alquanto varia. Si parlava dei conti d'ordine come sistemi impropri, pseudosistemi, sistemi minori e così via[7].

La difficoltà di individuare una chiara definizione della materia era da attribuire alla vasta categoria dei fatti aziendali che, pur non influenzando quantitativamente né la formazione del risultato economico, né la composizione del capitale di funzionamento, assumevano rilevanza per il lettore del bilancio.

Come osservava il Tessitore "i conti d'ordine rispondevano all'esigenza di mettere in luce aspetti particolari della gestione d'impresa che non rientravano, convenzionalmente, nell'area delle rilevazioni contabili del sistema

[6] VILLA - CORNAGGIA (2015), pag. 77.

[7] Nonostante il ruolo riconosciuto ai conti d'ordine, ancora oggi non vi è una definizione esatta, accolta da tutti senza contrasto. In generale, molti accennano all'esistenza di questi conti, ma solo per riferirli ad oggetti d'indole diversa; altri, invece, che hanno provato a definirli in modo certo, hanno finito poi per adattarli a rappresentare tutti quegli oggetti che non saprebbero altrimenti come denominare o classificare. Per ulteriori approfondimenti si veda: D'ANGELO (1963), pag.128.

principale; a queste, però, dovevano integrarsi così da formare un unico sistema informativo".[8]

In passato i conti d'ordine hanno rappresentato un argomento poco sviluppato negli studi economici-aziendali e, soprattutto, secondario e marginale nell'ambito dell'informazione economico-societaria[9]. Ad essi, infatti, veniva attribuita prevalentemente una funzione di pura *memoria contabile*; cosicché la contabilizzazione di un impegno serviva soltanto a ricordarne l'esistenza, trascurando l'intenzione di valutare gli effetti reddituali o finanziari cui poteva dar luogo[10]. Rispetto a tali posizioni, si è assistito ad una evoluzione; infatti, si era concordi nel considerare i conti d'ordine uno strumento utile, complementare ed integrato al sistema di scritture principale, con il comune obiettivo di allargare la capacità informativa del bilancio.

In prima approssimazione si può asserire che i conti d'ordine evidenziano gli accadimenti gestionali che producono o possono produrre effetti sul patrimonio in tempi successivi; la funzione economica cui assolvono è quella di dare adeguata rappresentazione a tutti quei fenomeni che, sebbene privi di incidenza reddituale, già qualificano il capitale e sono destinati, con certezza

[8] La rilevazione nei conti d'ordine, rispetto al sistema di scritture principale, svolge una funzione integrativa diretta ad evidenziare la dinamica dei valori d'azienda dal momento della loro formazione (momento giuridico degli scambi) al momento in cui essi vengono definitivamente inseriti nel sistema contabile principale. Cfr. TESSITORE (1987).

[9] Come osserva lo stesso AMODEO, fino agli anni '70, in assenza di una specifica disciplina in materia, agli amministratori veniva lasciata ampia discrezionalità in merito all'estensione ed al grado di analisi delle informazioni da rappresentare nei conti d'ordine. Inoltre, detti conti potevano essere iscritti alternativamente:

- nell'attivo e nel passivo dello stato patrimoniale inseriti per valori identici, tra le voci proprie del bilancio. Da un punto di vista informativo questa modalità di esposizione poteva indurre il lettore del bilancio in errore, atteso che gonfiava inevitabilmente i totali delle attività e delle passività, generando false opinioni presso coloro i quali attribuivano importanza agli importi globali;
- nell'attivo e nel passivo, ma al di fuori delle voci di bilancio, dopo le totalizzazioni di attività, passività e netto. Si trattava della forma espositiva più diffusa e preferibile, in considerazione della netta distinzione che veniva ad operarsi fra conti dello stato patrimoniale e conti d'ordine;
- a corredo della situazione patrimoniale, ma al di fuori di questa una sola volta per il loro comune valore. Questa forma espositiva che apparentemente sembrava preferibile in assoluto, forniva al lettore del bilancio ogni utile informazione, ed evitava così i difetti presenti nelle modalità precedenti. Nella realtà, però, risultò la meno diffusa, probabilmente perché i contabili, intuita l'importanza che il lettore attribuiva alle grosse cifre, preferivano gonfiare i totali di bilancio.

Si veda: AMODEO (2002), pag. 645

[10] "L'antica idea che vedeva in essi dei surrogati di annotazione "di memoria" dovrebbe evolvere nel senso di riconoscere a quei conti il compito di informare su tutti gli eventi suscettibili di determinare influenze sulla situazione di impresa e, tuttavia, non accoglibili nel sistema di scritture principale." Cfr. AMODEO (1971), pag. 255.

o con probabilità, a modificare i risultati economici dei futuri esercizi[11]. Possono essere concepiti, inoltre, anche come una classe di conti aperta, ossia una serie di conti diretti a rappresentare qualunque tipo di informazione ritenuta utile se comunicata agli stakeholder.

Secondo un'autorevole posizione i conti d'ordine assolvono alla funzione di fornire una rappresentazione completa ed analitica dei rapporti giuridici che tradizionalmente non danno luogo ad iscrizione nel corpo del bilancio, al fine di fornire ai terzi un'informazione corretta della composizione del patrimonio sociale[12].

I valori che i conti d'ordine rilevano traggono origine da una vasta categoria di fatti aziendali quali, per esempio, il detenere beni altrui, il depositare propri beni presso terzi, l'assumersi un impegno, il farsi carico di un rischio e così via. Si tratta, generalmente, di informazioni che hanno ad oggetto accadimenti aziendali in corso, relativamente ai quali non sono ancora "maturate" le condizioni per la loro iscrizione nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.

3. I conti d'ordine alla luce del recepimento del D.Lgs. n. 139/2015

Si è sottolineato che i conti d'ordine accolgono rilevazioni che hanno ad oggetto accadimenti gestionali intercorsi tra il soggetto economico ed i terzi, giuridicamente rilevanti, che non influiscono quantitativamente sul patrimonio e sul risultato economico di periodo, dai quali però possono scaturire, in tempi successivi, vantaggi o svantaggi per l'impresa.

Considerato che, in passato, l'art. 2424 al comma 3 recitava: "…in calce allo Stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussione, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte a controllo di queste ultime ... devono risultare gli altri conti d'ordine", il legislatore, pur non fornendo una definizione vera e propria dei conti d'ordine, indicava il loro posizionamento in bilancio ed il grado di dettaglio relativo alle garanzie.

[11] Cfr. PIZZO (1996), pag. 22.

[12] Secondo un'impostazione, che si ritiene corretta, l'espressione "conti d'ordine" designa una vasta categoria contabile nella quale vengono rilevate variazioni di conto di segno opposto e di ammontare equivalente. Tali variazioni sono attinenti ad aspetti di fenomeni aziendali che, pur non modificando la dimensione quantitativa del capitale di funzionamento e del reddito di esercizio, offrono tuttavia notevole contributo di conoscenza dei riflessi delle scelte gestionali ed organizzative delle imprese sul sistema dei valori parziali elaborati al di fuori delle sintesi dei valori di esercizio. (Cfr. NICOLÒ, 1999).

Nel contempo, l'art. 2427 al punto 9 prescriveva che nella Nota integrativa occorreva indicare "gli impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale, le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte a controllo di queste ultime".

Da quanto sopra risulta chiaro che la normativa prevedeva la rappresentazione dei conti d'ordine in calce allo Stato Patrimoniale e l'illustrazione della loro natura e composizione nella Nota integrativa; allo stesso tempo prescriveva che nella Nota integrativa si indicassero gli impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale la cui conoscenza fosse utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società[13].

Il ruolo dei conti d'ordine, ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali, era altresì è confermata dal documento n. 22 della Commissione per la statuizione dei principi contabili. In base a questo documento, i conti d'ordine costituivano delle semplici annotazioni di corredo della situazione patrimoniale e finanziaria esposta dallo Stato patrimoniale; perciò non rappresentavano attività e passività in senso stretto.

Tale documento è stato, tuttavia, abrogato in seguito al processo di revisione dei principi contabili ad opera dell'OIC, per mezzo del quale l'organismo ha inteso migliorare la struttura dei principi contabili nazionali al fine di renderne più semplice la lettura e facilitarne nel contempo aggiornamenti ed integrazioni[14].

Nei principi contabili internazionali, invece, non esisteva un riferimento specifico ai conti d'ordine, né era prevista la possibilità di indicare voci

[13] La richiesta di indicare nella Nota integrativa gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale non poteva giudicarsi positiva, in quanto poteva legittimare la pratica, sicuramente non strumentale al miglioramento del contenuto informativo del bilancio, di indicare notizie nella Nota integrativa in sostituzione, e non ad integrazione, della necessaria rappresentazione contabile in calce allo stato patrimoniale. Cfr. NICOLÒ (1999).

[14] Nel documento 22 si enunciava una regola generale di valutazione in base alla quale il valore esposto nei conti d'ordine doveva essere identificato con oculatezza e ragionevole certezza, in modo da trasmettere al lettore del bilancio un messaggio immediato, che doveva essere il più corretto possibile. Affinché le informazioni fornite si potessero ritenere corrette era necessario:

- evitare l'adozione di valori simbolici;
- evitare i valori nominali quando possono risultare fuorvianti
- commentare, in Nota integrativa, gli impegni non quantificabili.

Per favorire utili comparazioni, era opportuno indicare per ciascuna voce il valore dell'esercizio precedente; allo scopo di evitare duplicazioni che potevano nuocere al principio della chiarezza del bilancio, era necessario non rappresentare nei conti d'ordine accadimenti aziendali che fossero stati già oggetto di rilevazione nell'ambito del sistema di scritture principale (si pensi, a titolo di esempio, a beni propri già rilevati tra le rimanenze che si trovano presso terzi). Cfr. CNDC, Documento n. 22 (1997).

"sotto la riga". Ciò nonostante, essi prevedevano che i bilanci dovevano contenere note, prospetti supplementari e qualsiasi altra informazione dalla quale si potessero evincere utili chiarimenti relativamente ai rischi, alle incertezze e ad ogni altra risorsa o obbligazione che non trovava adeguata rappresentazione in bilancio.

Con l'approvazione del decreto 139/2015, noto come "decreto bilanci", è stato abrogato l'art. 2424 comma 3 c.c. e, parallelamente, è stato sostituito l'art. 2427 comma 1 n. 9 c.c. e per contro è stato recepito l'art. 16 comma 1 lett. d) della direttiva 2013/34/UE, il quale stabilisce che la Nota Integrativa deve indicare:

- l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate";
- sono distintamente indicati gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime.

Non sono riportati gli impegni il cui importo è di limitata entità e quelli per i quali si evince in via ordinaria l'attività principale dell'impresa oppure gli impegni riconducibili all'esistenza di contratti di lavoro subordinati o consulenze aventi durata pluriennale. Vale il principio in base al quale le informazioni devono essere fornite solo se utili a descrivere una situazione reale; informazioni in eccesso potrebbero provocare l'effetto opposto rendendo difficile cogliere gli aspetti e le conseguenze patrimoniali sostanziali delle situazioni in essere.

Con riferimento ai beni di terzi gli stessi devono essere indicati in nota integrativa nel momento in cui se ne assume la custodia e quindi su di essa gravano non solo gli oneri relativi alla custodia ed i rischi connessi al perimento del bene, bensì anche alla responsabilità di custodia. Tuttavia, qualora il rischio di risarcimento danni nell'ipotesi di perimento del bene e di responsabilità di custodia è da considerarsi probabile allora la società dovrà iscriverli fin da subito in un fondo rischi. Tenendo conto delle indicazioni fornite dall'OIC 22, ancora valide per individuare alcune locuzioni legislative e coniugandole con le nuove regole, possiamo dire che non è necessario indicare in nota integrativa:

1. i fatti aziendali già oggetto di rilevazioni nello stato patrimoniale e/o nel conto economico[15];
2. le garanzie ricevute poiché si riferiscono a posizioni attive o passive o ad impegni che già sono rappresentati in bilancio.

[15] Ad esempio i depositi cauzionali ricevuti in denaro dalla società poiché considerata la particolare fungibilità del denaro la società ne acquisisce automaticamente la proprietà e, quindi, iscrive l'importo ricevuto a tale titolo nella voce "denaro e valori in cassa".

È chiaro che qualsiasi informazione aggiuntiva rispetto a quelle tradizionali offre al lettore del bilancio un quadro esaustivo ed intellegibili della situazione reale della società.

4. Il sistema degli impegni

Come si è detto, l'art. 2427, comma 1, punto 9, del c.c. ha imposto l'obbligo di indicare in nota integrativa l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati.

Gli impegni sono obbligazioni assunte dall'impresa verso terzi che prendono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi, ma non ancora eseguiti dalle parti. Più specificatamente i rapporti commerciali che intercorrono tra l'impresa ed i terzi, determinano il sorgere di fatti giuridicamente rilevanti, la cui contabilizzazione nel sistema principale di scritture spesso non può essere effettuata a causa della temporanea mancanza della manifestazione finanziaria. Si parla di contratti ad esecuzione differita che, all'atto della stipulazione, comportano solamente il sorgere di impegni relativamente alla cessione di beni o alle prestazioni di servizi che, finché non verranno eseguiti, non influiranno né sul reddito né sul patrimonio. La rilevazione di questi impegni deve essere effettuata nei conti d'ordine in virtù delle future incidenze, positive o negative, che potranno riflettersi sulla composizione del capitale di funzionamento e sulla formazione del risultato economico di periodo. In particolare, se l'esecuzione dell'obbligazione è certa, l'impresa deve utilizzare il sistema degli *impegni*, mentre qualora l'esecuzione fosse solamente eventuale, si renderebbe opportuno utilizzare il sistema dei *rischi*. Infatti, il rischio, a differenza dell'impegno, racchiude un grado di semplice possibilità circa l'esecuzione del rapporto giuridico.

Per capire perché questi valori trovano rappresentazione in nota integrativa occorre richiamare le modalità di rilevazione della contabilità generale basate sul principio della competenza economica. Nelle operazioni di scambio sul mercato, sia di materie prime che di prodotti finiti nonché di servizi, il momento della formazione dei valori non sempre coincide con il momento in cui questi stessi valori vengono rilevati contabilmente. Infatti, la formazione dei valori si ha nel momento in cui le parti contrenti manifestano il loro accordo di volontà. La rilevazione contabile, invece, di questi valori si ha solo nel momento dell'esecuzione dell'accordo, ossia, quando c'è la consegna o la spedizione del bene o la prestazione del servizio. Solo in questo

momento è possibile procedere in contabilità generale a rilevare il valore finanziario (entrata o uscita certa o assimilata) ed il correlativo valore economico acceso a costi di acquisto o a ricavi di vendita.

Se alla fine dell'esercizio sono stati stipulati contratti ad esecuzione differita il formarsi dei valori ad essi relativi non è stato rilevato contabilmente a causa della mancata esecuzione in tutto o in parte del contratto stesso. In questo caso, la contabilità non fornisce alcuna informazione sugli impegni assunti i quali non risultando dallo stato patrimoniale pongono in rilievo una lacuna informativa che verrà colmata nella nota integrativa.

Gli impegni che possono derivare dalle operazioni di acquisto e vendita sono generalmente tanti, il legislatore non pone l'obbligo di indicarli tutti, ma soltanto di indicarne l'importo complessivo. Invece, per quanto riguarda gli impegni assunti dalla società nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte a controllo di queste ultime, nonché gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, è fatto obbligo di indicare distintamente tali impegni poiché giudicati più importanti.

Qualora sia difficile, se non impossibile, quantificare impegni derivanti da accordi preliminari conclusi dalla società e inerenti acquisti, vendite o altro che soltanto in futuro potranno essere determinati in modo attendibile, ma il cui ammontare può incidere in modo significativo sulla situazione finanziaria e patrimoniale della società, è necessario fornire adeguate informazioni sempre in nota integrativa. Questa disposizione pone in evidenza l'attenzione del legislatore nei confronti dell'informativa da fornire al lettore del bilancio attraverso elementi conoscitivi utili al fine di un compiuto apprezzamento della posizione patrimoniale-finanziaria dell'impresa.

Alla luce di quanto fin ora esposto si può affermare che gli impegni sono riconducibili agli eventi che, pur non generando costi e ricavi attuali, in futuro daranno sicuramente luogo a costi ed a ricavi misurati da variazioni finanziarie.

Il sistema dei conti d'ordine accesi agli impegni accoglie:

- nei conti all'oggetto, la natura delle caratteristiche principali dell'impegno assunto;
- nei conti al soggetto, la persona in relazione alla quale l'impegno è sorto.

5. Le garanzie e le passività potenziali

Per individuare garanzie e passività potenziali è necessario fare riferimento alle regole che disciplinano la rilevazione dei fondi per rischi e oneri presenti nel passivo dello stato patrimoniale. Essi si costituiscono mediante accantonamenti di utili lordi effettuati per ottemperare a perdite o debiti di esistenza certa, natura determinata e ammontare e scadenza indeterminata.

In base a tali condizioni, è possibile distinguere le *passività effettivamente esistenti* alla data del bilancio, per le quali si costituisce un fondo in quanto obbligazioni certe o probabili il cui ammontare può essere stimato in modo attendibile, dalle *passività potenziali* le quali, invece, si riferiscono a perdite o debiti di natura determinata, con esistenza solo possibile e per le quali non si riesce a stimare l'importo in modo attendibile. Esse sono connesse a situazioni esistenti alla data del bilancio caratterizzate da uno stato di incertezza al verificarsi del quale in futuro potranno generarsi possibili perdite. In virtù di tale incertezze, le passività potenziali non trovano iscrizione in stato patrimoniale e, per esse, è necessario fornire adeguata informazione in nota integrativa[16].

Una particolare passività potenziale è rappresentata dalle garanzie prestate dalla società a favore di terzi, con riferimento ad un'obbligazione propria o altrui, dalle quale possono discendere in futuro esborsi monetari. Infatti, la garanzia prestata a favore di terzi rappresenta un onere possibile e quantitativamente determinato che graverà sull'impresa nel momento in cui il soggetto garantito non assolve alle obbligazioni per le quali la garanzia è stata prestata[17].

Le garanzie non risultanti dalla Stato patrimoniale comprendono le garanzie prestate dalla società, cioè quelle rilasciate con riferimento ad un'obbligazione propria o altrui; il loro valore corrisponde al valore della garanzia prestata o, se non determinata, alla migliore stima del rischio assunto alla luce della situazione esistente in quel momento (OIC 12, par. 125).

Nelle garanzie prestate dalla società si comprendono:

- le garanzie personali (fideiussioni, avalli lettere di patronage), cioè le obbligazioni di garanzia prestate con riferimento ad un certo rapporto, che prevedono che il garante risponda indistintamente con il proprio patrimonio;
- le garanzie reali, cioè le obbligazioni di garanzia prestate con riferimento ad un certo rapporto, che prevedono che il garante risponda specificatamente con i beni dati in garanzia (es. pegni e ipoteche).

Nel caso di fideiussione prestata dalla società insieme con altri garanti (co-fideiussione), deve essere riportato in nota integrativa l'intero ammontare della garanzia prestata o, se inferiore, l'importo complessivo del debito garantito alla data di riferimento del bilancio. Qualora sia stato pattuito il "beneficium divisionis", in Nota integrativa si precisa sia l'ammontare complessivo del debito esistente alla data di riferimento del bilancio, che quello

[16] Il principio contabile IAS 27 distingue tre categorie di passività:

1. passività probabili o accantonamenti;
2. passività possibili;
3. passività remote.

Per approfondimento si rinvia a: PALMA (2016).

[17] GIUNTA - PISANI (2017).

pro quota garantito (OIC 12, par. 126). L'informativa in esame deve essere riportata anche nel bilancio abbreviato (art. 2435-bis co. 4 c.c.).

Le lettere di *patronage* prevedono un rapporto trilaterale che può così esemplificarsi: c'è una società Alfa che controlla la società Beta la quale Alfa è disposta a fungere da garante nei confronti dell'istituto di credito per un finanziamento concesso da quest'ultimo nei confronti di Beta. La garanzia è per l'appunto la lettera di patronage la cui finalità non è quella di garantire l'adempimento della prestazione bensì quella di fornire al soggetto che deve concedere il credito adeguate rassicurazioni in merito al positivo svolgimento dell'operazione. Le lettere di patronage sono definite *deboli o forti* a seconda della funzione cui assolvono. Nell'ipotesi in cui la lettera di patronage assolve alla funzione di avere contenuto cognitivo dell'operazione che la società intende intraprendere, ossia consiste in una semplice dichiarazione con la quale il dichiarante conferma di essere a conoscenza di una determinata situazione, allora siamo di fronte ad una lettera di patronage debole che non ha alcuna influenza sui dati da indicare nel bilancio d'esercizio. Al contrario, la lettera di patronage contenente l'assunzione di un impegno comporta l'onere di farsi carico di obblighi di vario tipo che, a seconda dei casi possono comportare l'assunzione di una garanzia. La dichiarazione resa a seconda dell'impegno promesso può essere fonte di responsabilità e, perciò, la prassi la identifica come lettera di patronage forte da indicare tra i conti d'ordine in nota integrativa tra le altre garanzie prestate.

6. Il funzionamento dei conti d'ordine

In relazione al presupposto oggettivo delle rilevazioni, sappiamo che la contabilità generale accoglie gli accadimenti aziendali in funzione degli scambi, prescindendo dal profilo giuridico degli stessi. Nei sistemi contabili minori, invece, è il perfezionamento del negozio giuridico che acquisisce rilevanza (momento dal quale scaturiscono le obbligazioni dei contraenti), piuttosto che il momento commerciale delle singole transazioni[18]. Perciò, per una più completa capacità informativa del bilancio di esercizio, devono essere individuate le azioni, i rapporti e gli atti ad esecuzione differita che fanno sorgere, in capo alle parti coinvolte nella stipula dei contratti, obblighi e doveri reciproci.

La rilevazione mediante il metodo partiduplistico applicato al sistema dei conti d'ordine non è destinata ad evidenziare, come nel sistema principale, due aspetti della gestione (finanziario ed economico) entrambi rilevanti,

[18] Per negozio giuridico si intendono le manifestazioni di volontà, rivolte ad uno scopo pratico, che consistono nella costituzione, modificazione o estinzione di una situazione giuridicamente rilevante. Sull'argomento si rinvia a trattazioni più specifiche in materia.

bensì a ripetere lo stesso concetto sotto una diversa angolazione.[19] In particolare, a causa della mancata manifestazione finanziaria ed economica delle operazioni rilevate, i conti d'ordine non hanno natura né finanziaria né economica, bensì quella di conti accesi all'*oggetto***,** per individuare l'aspetto originario dell'operazione, e di conti accesi al *soggetto,* per individuarne l'aspetto derivato. Questi ultimi, vengono intestati alle persone, ai fornitori ed ai clienti con i quali sorgono determinati negozi giuridici ad esecuzione differita. Da un punto di vista operativo si intuisce che le regole di registrazione sono molto semplici. Infatti, si movimenta in dare il conto intestato all'oggetto (bene, rischio o impegno) che viene acquisito, ed in avere quello intestato all'oggetto (bene, rischio o impegno) che viene trasferito. Il punto di partenza dell'osservazione è, perciò, l'oggetto del negozio giuridico, definito anche come aspetto originario dell'operazione. Di conseguenza, il conto acceso al soggetto, che rappresenta l'aspetto derivato dell'operazione, viene movimentato in avere se il bene, il rischio o l'impegno vengono acquisiti, in dare in caso contrario. Sintetizzando si può dire che[20]:

- i conti accesi all'oggetto accolgono in dare le variazioni che si originano da operazioni che determinano un accrescimento delle condizioni di produzione o che possono originare in futuro un incremento patrimoniale, in avere quelle che esprimono una diminuzione delle condizioni di produzione o che possono originare in futuro una diminuzione del patrimonio;
- i conti accesi al soggetto non esprimono alcuna variazione delle condizioni di produzione e, pertanto, vengono movimentati al solo scopo di consentire la doppia scrittura.

La chiusura dei conti d'ordine ha luogo, invece, al venir meno del presupposto che ne ha determinato l'accensione, attraverso l'analoga scrittura di segno opposto.

La rilevazione dei conti d'ordine secondo le regole appena descritte è utile ai fini dell'integrazione delle due tabelle che il decreto legislativo 139/2015 prevede di utilizzare per fornire l'informativa sui conti d'ordine. Tutti i conti d'ordine saranno raccordati alle nuove tabelle di seguito indicate. La prima tabella si concentra sugli impegni assunti dall'impresa, per conto degli amministratori. La seconda tabella, più estesa, invece riporta impegni, garanzie e passività potenziali dell'impresa, con una particolare attenzione sugli impegni inerenti il trattamento di quiescenza ed impegni infragruppo.

[19] MONTRONE A, "La capacità informativa dei sistemi impropri nel bilancio di esercizio delle imprese industriali", in *Note Economiche per l'operatore*, trimestrale Cassa di Risparmio di Foligno, 1988.
[20] Cfr. NICOLÒ, *I conti d'ordine, inquadramento teorico e contributo informativo*, op. cit..

Tabella n. 1 - Conti d'ordine all'oggetto

	Conto	Descrizione	Raccordo CEED	Raccordo CEEA	oggetto/soggetto	saldo
90		**Cauzioni amministratori**				
	90000	Cauzioni amministratori	Z0004Z		Conto dell'oggetto	DARE
	90900	Amministratori conto cauzioni			Conto del soggetto	AVERE
91		**Beni della società verso terzi**				
	91000	Terzi per titoli		Z0001A	Conto dell'oggetto	AVERE
	91100	Terzi per merci		Z0001B	Conto dell'oggetto	AVERE
	91200	Terzi per imballaggi		Z0001Z	Conto dell'oggetto	AVERE
	91300	Altri beni presso terzi		Z0001Z	Conto dell'oggetto	AVERE
	91900	Beni presso terzi			Conto del soggetto	DARE
92		**Beni di terzi presso la società**				
	92000	Titoli di terzi	Z0001A		Conto dell'oggetto	DARE
	92100	Merci di terzi	Z0001B		Conto dell'oggetto	DARE
	92200	Imballaggi di terzi	Z0001Z		Conto dell'oggetto	DARE
	92300	Beni presso l'impresa a titolo deposito/comodato	Z0001E		Conto dell'oggetto	DARE
	92400	Beni presso l'impresa in pegno/cauzione	Z0001F		Conto dell'oggetto	DARE
	92900	Terzi per beni presso di noi			Conto del soggetto	AVERE
93		**Impegni per beni da ricevere**				
	93000	Titoli da ricevere	Z0002D		Conto dell'oggetto	DARE
	93100	Merci da ricevere	Z0002A		Conto dell'oggetto	DARE
	93200	Cambi da ricevere	Z0002Z		Conto dell'oggetto	DARE
	93900	Terzi per beni da ricevere			Conto del soggetto	AVERE
94		**Impegni per beni da consegnare**				
	94000	Terzi - titoli da consegnare	Z0002D		Conto dell'oggetto	DARE
	94100	Terzi - merci da consegnare	Z0002B		Conto dell'oggetto	DARE
	94900	Beni da consegnare a terzi			Conto del soggetto	AVERE
95		**Rischi per garanzie prestate a terzi**				
	950	***Fidejussioni***				
	95000	A favore di imprese controllate		Z0003E01	Conto all'oggetto	AVERE
	95010	A favore di imprese collegate		Z0003E02	Conto all'oggetto	AVERE
	95020	A favore di imprese controllanti		Z0003E03	Conto all'oggetto	AVERE
	95030	A fav.di impr.sottop.al controllo delle controllan		Z0003E04	Conto all'oggetto	AVERE
	95040	A favore di terzi		Z0003E05	Conto all'oggetto	AVERE
	951	***Avalli***				
	95100	A favore di imprese controllate		Z0003F01	Conto all'oggetto	AVERE
	95110	A favore di imprese collegate		Z0003F02	Conto all'oggetto	AVERE
	95120	A favore di imprese controllanti		Z0003F03	Conto all'oggetto	AVERE
	95130	A fav.di impr.sottop.al controllo delle controllanti		Z0003F04	Conto all'oggetto	AVERE
	95140	A favore di terzi		Z0003F05	Conto all'oggetto	AVERE
	952	***Altre garanzie personali***				
	95200	A favore di imprese controllate		Z0003G01	Conto all'oggetto	AVERE
	95210	A favore di imprese collegate		Z0003G02	Conto all'oggetto	AVERE
	95220	A favore di imprese controllanti		Z0003G03	Conto all'oggetto	AVERE
	95230	A fav.di impr.sottop.al controllo delle controllan		Z0003G04	Conto all'oggetto	AVERE
	95240	A favore di terzi		Z0003G05	Conto all'oggetto	AVERE
	953	***Garanzie reali***				
	95300	A favore di imprese controllate		Z0003H01	Conto all'oggetto	AVERE
	95310	A favore di imprese collegate		Z0003H02	Conto all'oggetto	AVERE
	95320	A favore di imprese controllanti		Z0003H03	Conto all'oggetto	AVERE
	95330	A fav.di impr.sottop.al controllo delle controllan		Z0003H04	Conto all'oggetto	AVERE
	95340	A favore di terzi		Z0003H05	Conto all'oggetto	AVERE
	959	***Terzi per garanzie prestate***				
	95900	Terzi per garanzie prestate			Conto del soggetto	DARE

segue…

	Conto	Descrizione	Raccordo CEED	Raccordo CEEA	oggetto/soggetto	saldo
96		**Garanzie ricevute da terzi**				
	960	***Terzi per fidejussioni ricevute***				
	96000	Terzi per fidejussioni ricevute	Z0003D		Conto all'oggetto	DARE
	961	***Terzi per avalli ricevuti***				
	96100	Terzi per avalli ricevuti	Z0003D		Conto all'oggetto	DARE
	962	***Terzi per altre garanzie***				
	96200	Terzi per altre garanzie	Z0003D		Conto all'oggetto	DARE
	969	***Fidejussioni avalli ecc. ricevuti***				
	96900	Fideyussioni avalli ecc.ricev.			Conto del soggetto	AVERE
97		**Effetti scontati e non scaduti**				
	97000	Cessione effetti allo sconto	Z0003B		Conto all'oggetto	DARE
	97100	Eff.sbf banca ... c/cedenti	Z0003B		Conto all'oggetto	DARE
	97700	Eff.sbf banca .... c/anticipi	Z0003B		Conto all'oggetto	DARE
	97900	Eff.ed altri tit.sconto e inc.			Conto del soggetto	AVERE
98		**Altri rischi**				
	98000	Terzi per rischi	Z0003Z		Conto all'oggetto	DARE
	98100	Crediti ceduti pro-solvendo	Z0003I		Conto all'oggetto	DARE
	98200	Rischi su incendi	Z0003A		Conto all'oggetto	DARE
	98300	Rischi su furti	Z0003C		Conto all'oggetto	DARE
	98800	Beni costo unitario non super.Euro 516,46	Z0004A		Conto all'oggetto	DARE
	98801	Riporto fiscale perdite art.102 DPR 917	Z0004C		Conto all'oggetto	DARE
	98802	Franchigia disponibile	Z0004D		Conto all'oggetto	DARE
	98900	Altri rischi			Conto del soggetto	AVERE
99		**Beni di terzi in leasing/affitto**				
	99000	Beni di leasing	Z0001D		Conto all'oggetto	DARE
	99010	Eccedenza canoni leasing			Conto del soggetto	AVERE
	99100	Fabbricati contr.affitto	Z0001C		Conto all'oggetto	DARE
	99101	Imp.gen.specif.contr.affitto	Z0001C		Conto all'oggetto	DARE
	99102	Attrezzatura contr.affitto	Z0001C		Conto all'oggetto	DARE
	99103	Mezzi trasp.int.contr.aff.	Z0001C		Conto all'oggetto	DARE
	99104	Macch.uff.elettr.contr.aff.	Z0001C		Conto all'oggetto	DARE
	99105	Mobili e arred.contr.aff.	Z0001C		Conto all'oggetto	DARE
	99106	Autoveicoli trasp.contr.aff.	Z0001C		Conto all'oggetto	DARE
	99107	Avviamento contr.affitto	Z0001C		Conto all'oggetto	DARE
	99108	Misurat.fiscale contr.aff.	Z0001C		Conto all'oggetto	DARE
	99109	Beni strum.inf.un mil.c.aff.	Z0001C		Conto all'oggetto	DARE
	99150	F.amm.fabbricati cont.aff.	Z0001C		Conto all'oggetto	DARE
	99151	F.amm.imp.gen.spec.cont.aff.	Z0001C		Conto all'oggetto	DARE
	99152	F.amm.attrezzatura cont.aff.	Z0001C		Conto all'oggetto	DARE
	99153	F.amm.mezzi tr.int.cont.aff.	Z0001C		Conto all'oggetto	DARE
	99154	F.amm.macc.uff.el.cont.aff.	Z0001C		Conto all'oggetto	DARE
	99155	F.amm.mob.arred.contr.aff.	Z0001C		Conto all'oggetto	DARE
	99156	F.amm.autoveic.trasp.contr.aff	Z0001C		Conto all'oggetto	DARE
	99157	F.amm.avviamento contr.aff.	Z0001C		Conto all'oggetto	DARE
	99158	F.amm.misur.fiscale cont.aff.	Z0001C		Conto all'oggetto	DARE
	99159	F.amm.Beni str.inf.unm.c.aff.	Z0001C		Conto all'oggetto	DARE
	99190	Residuo da amm.re beni in aff.			Conto del soggetto	AVERE
	99900	Canoni pagati	Z0001D		Conto all'oggetto	DARE
	99910	Canoni a riscatto da pagare			Conto del soggetto	AVERE

Fonte: nostra elaborazione

7. Considerazioni conclusive

Tra le molte novità contenute nel decreto legislativo 139/2015 emerge anche quella relativa all'eliminazione dei conti d'ordine dallo Stato Patrimoniale. Ciò è dipeso soprattutto dall'introduzione nelle norme di legge del principio di rilevanza. Per evitare di duplicare le informazioni, la direttiva

34/2013 ha imposto maggiore trasparenza di informativa e, contemporaneamente, non ha più previsto l'obbligo di tenere in contabilità un sistema di rilevazione dei conti d'ordine. L'iscrizione di impegni, garanzie e passività potenziali "sotto la riga" è stata sostituita ed integrata dalla richiesta di informazioni più analitiche da riportare in nota integrativa inerenti l'importo complessivo degli impegni, garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Bibliografia

AMODEO D. (2002), *Ragioneria generale delle imprese*, Giannini, Napoli.

AMODEO D. (1971), *Argomenti di ragioneria*, Giannini, Napoli

CNDC (1997), *I Conti d'ordine*, Documento n. 22, Giuffrè, Milano.

CRICCHIO S. (1997), *Il sistema informativo del bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano.

ZAVANI M. (2000), *Il valore della comunicazione aziendale. Rilevanza e caratteri nell'informativa sociale e ambientale*, Giappichelli, Torino.

D'ANGELO P. (1963), *La teoria dei conti d'ordine e i beni dei terzi"*, in *Opere e scritti minori*, Giuffrè, Milano.

FERRARIS FRANCESCHI R. (1984), *Finalità dell'azienda e condizioni di funzionamento*, Seu, Pisa

GIUNTA F. - PISANI M. (2017), *Il bilancio, terza edizione,* Apogeo Education, Milano.

LACCHINI M. (1988), *Strategia Aziendale. Elementi di teoria*, Giappichelli, Torino.

MIOLO VITALI P. (a cura di) (2000), *Corso di Economia Aziendale*, Giappichelli, Torino.

MONTRONE A. (1988), "La capacità informativa dei sistemi impropri nel bilancio di esercizio delle imprese industriali", in *Note Economiche per l'operatore*, trimestrale Cassa di Risparmio di Foligno.

NICOLÒ D. (1999), *I conti d'ordine, inquadramento teorico e contributo informativo*, Giappichelli, Torino.

ONIDA P. (1960), *La logica e il sistema delle rilevazioni quantitative d'azienda*, Giuffrè, Milano.

PALMA A. (2016), *Il bilancio d'esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili*, Giuffrè, Milano.

PIZZO M. (1996), *Natura economica e funzione informativa dei conti d'ordine*, Cedam, Napoli.

QUAGLI A. (2004), *Comunicare il futuro. L'informativa economico –finanziaria di tipo previsionale delle società quotate italiane*, FrancoAngeli, Milano.

RICHETTI G. (2017), *Il dizionario dei bilanci 2017*, Italia Oggi, serie speciale n. 4.

TESSITORE A. (1987), *I conti d'ordine nel sistema delle determinazioni quantitative di azienda*, in *Studi in onore di Lino Azzini*, Giuffrè, Milano.

VILLA N., CORNAGGIA F. (2015), *I conti d'ordine si trasferiscono e lasciano lo stato patrimoniale,* Italia Oggi

VILLA N., CORNAGGIA F. (2015), *I conti d'ordine in nota integrativa,* in *Bilanci cosa cambia*, Italia oggi, guida pratica.

CAPITOLO DICIOTTESIMO

IL FALSO IN BILANCIO

di *Domenico Rocco Cambrea*

1. Premessa

La tematica relativa al falso in bilancio è stata oggetto di una completa rivisitazione da parte del legislatore nazionale, il quale, attraverso la legge n. 69 del 2015, conosciuta anche come legge anticorruzione, ha inteso riformare interamente quanto previsto dalla precedente normativa.

Le modifiche introdotte, ritenute necessarie in seguito all'incremento del numero di reati inerenti le false comunicazioni societarie, hanno determinato la modifica quasi integrale degli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile e la contemporanea nascita di due nuovi articoli, rispettivamente il 2621-*bis* e 2621-*ter* del Codice Civile.

Un forte impulso, verso la predisposizione di una nuova normativa sul tema, è derivato anche dalla consapevolezza che gli interventi normativi del 2002 e del 2005 avevano sostanzialmente depenalizzato il reato di false comunicazioni sociali[1], rendendo le norme del tutto inidonee alla tutela del mercato e dei risparmiatori[2].

La nuova normativa ripropone in buona parte il profilo strutturale delle precedenti disposizioni[3]. Tuttavia, rispetto al passato, sono state introdotte delle considerevoli innovazioni che hanno permesso di classificare il provvedimento in esame come uno dei più importanti degli ultimi anni, in grado di riproporre il ruolo nevralgico della tematica, anche negli studi di

[1] SEMINARA (2014), pag. 139.
[2] ZANNOTTI (2008), pag. 117.
[3] BENUSSI (2016), pag. 8.

ragioneria[4], dopo vari anni in cui non era stato dimostrato interesse per l'argomento.

Il capitolo in oggetto si propone di entrare nel merito della recente riforma, evidenziando le sue principali peculiarità e, allo stesso tempo, di rimarcare le differenze sostanziali con la precedente normativa. La struttura del capitolo prevede, nel secondo paragrafo, un riesame delle varie leggi che si sono succedute nel corso degli anni, mentre dal terzo paragrafo in poi, l'obiettivo si sposta sulla valutazione analitica degli articoli che costituiscono la nuova legge sulle false comunicazioni sociali.

2. Evoluzione normativa

Nel corso degli anni, la tematica relativa alle false comunicazioni sociali è stata oggetto di numerosi interventi legislativi. Dal punto di vista cronologico, i primi provvedimenti finalizzati a sanzionare il reato di falso in bilancio sono rinvenibili nel codice di commercio del 1882. Diversamente, il più recente intervento normativo risale al maggio 2015, con l'emanazione della nuova disciplina sul falso in bilancio. Durante il periodo temporale intercorrente fra la prima e l'ultima disposizione normativa, non sono mancati ulteriori interventi legislativi che hanno contribuito ad adeguare il contenuto dei vari testi normativi ai differenti periodi storici[5].

Codice di commercio 1882

Il codice di commercio del 1882, conosciuto anche come codice Zanardelli (dal nome del ministro guardasigilli dell'epoca), rappresentava il primo codice avente ad oggetto la normazione delle relazioni commerciali dell'Italia unita.

Il reato di false comunicazioni sociali era previsto dall'art. 247 al n. 1, il quale prevedeva, per la prima volta, la possibilità di comminare una sanzione pecuniaria, in aggiunta a quanto previsto dal codice penale, pari ad un importo di cinquemila lire per "*i promotori, amministratori, direttori, sindaci e liquidatori della società che nelle relazioni o nelle comunicazioni d'ogni specie fatte all'assemblea generale, nei bilanci o nelle situazioni delle azioni abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della società, o abbiano scientemente in tutto od in parte nascosti fatti riguardanti le condizioni medesime*". La sanzione, sebbene ad una prima lettura possa sembrare particolarmente onerosa per gli operatori economici, in realtà non lo era. La giustificazione di tale benevolenza era da ricercarsi nella volontà, da

[4] ZIGIOTTI (2000), pag. 8.
[5] COMOLI (2002), pag. 5.

parte delle istituzioni, di non danneggiare eccessivamente la più imponente categoria di soggetti che alimentavano l'attività economica del Paese[6].

R.D.L. n. 1459/1930

Dopo qualche decennio, in seguito alla grande crisi americana del 1929 ed alle gravissime conseguenze che aveva determinato nell'economia mondiale, il legislatore ha reputato opportuno intervenire ulteriormente al fine di ridurre al minimo eventuali comportamenti fraudolenti, da parte dei soggetti manageriali che operavano nelle società per azioni, in grado di cagionare danni economicamente consistenti alla Nazione. Pertanto, attraverso il R.D.L. n. 1459 del 1930, convertito dalla legge n. 660 del 1931 (art. 2, n. 1), si equiparava il reato di falsa comunicazione al delitto e si prevedeva per tale reato e per la distribuzione fittizia di utili la pena della reclusione da un minimo di tre a un massimo dieci anni e la multa da lire diecimila a lire centomila[7]. Tali sanzioni rimasero in vigore fino al 1942, anno in cui è stato pubblicato il Codice Civile italiano.

Codice Civile 1942

A distanza di qualche anno, attraverso il R.D.L. n. 262 del 1942 si istituiva il Codice Civile del 1942, che subentrava al Codice Civile del 1865 e al codice di commercio del 1882. All'interno del Libro Quinto - Del Lavoro, il Titolo XI - artt. 2621-2642 - conteneva la disciplina relativa alle disposizioni penali in materia di società e consorzi.

L'art. 2621 del Codice Civile, che rappresentava l'articolo di riferimento per quanto concerne il falso in bilancio, prevedeva tre differenti fattispecie di reati societari, individuabili nelle false comunicazioni, nell'illegale ripartizione di utili e nell'illegale ripartizione di acconti sui dividendi[8].

Con riferimento all'oggetto di approfondimento del presente capitolo, si focalizza l'attenzione espressamente sul punto n. 1 dell'art. 2621, il quale testualmente prevedeva "*la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da due milioni a venti milioni i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime*".

D.Lgs. n. 61/2002

Decorsi 60 anni dall'introduzione del Codice Civile, la tematica relativa alle false comunicazioni sociali è stata aggiornata con l'emanazione del decreto legislativo n. 61 del 2002. Grazie a tale decreto, secondo quanto

[6] ZANNOTTI (2008), pag. 94.
[7] DELITALA (1931), pag. 183.
[8] CASTIGLIONI (2001).

previsto dalla legge delega sulla riforma del diritto societario n. 366 del 2001, si sostituiva l'intero Titolo XI del libro V del Codice Civile e si introducevano nuove disposizioni sugli illeciti penali ed amministrativi in materia di società e di consorzi.

Il legislatore ha proposto l'introduzione, in luogo dell'art. 2621 Codice Civile, di due differenti articoli:

- False comunicazioni sociali - art. 2621;
- False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori - art. 2622.

Tali articoli si distinguevano l'uno dall'altro a seconda della struttura del reato. L'art. 2621 prevedeva un reato di tipo contravvenzionale, mentre l'art. 2622 presupponeva un'ipotesi di tipo delittuosa, applicabile al verificarsi del danno.

Nello specifico, la nuova versione dell'art. 2621 del Codice Civile prevedeva: "*Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a un anno e sei mesi.*

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta".

Per quanto riguarda l'art. 2622 del Codice Civile, il testo era il seguente: "*Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in*

errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta".

In entrambi gli articoli era possibile individuare i seguenti aspetti in comune: i medesimi soggetti attivi che potevano essere implicati in procedimenti di false comunicazioni di bilancio, gli elementi costitutivi del reato e il fine che si intendeva raggiungere attraverso le false comunicazioni sociali.

Al contrario, fra le principali differenze si riscontravano: la previsione di un danno patrimoniale nei confronti della società, ai soci o ai creditori, dettata solo nell'art. 2622 del Codice Civile, ai commi primo e terzo; le condizioni di procedibilità, prevista d'ufficio nell'art. 2621, a querela della persona offesa nell'art. 2622 nei casi individuati dal comma primo o d'ufficio in quelli stabiliti dal comma terzo del medesimo articolo; il differente trattamento sanzionatorio, per cui era prevista una pena massima di un anno e sei mesi di arresto nei casi stabiliti dall'art. 2621, mentre l'art. 2622, comma primo, prevedeva una reclusione da sei mesi a tre anni, aumentabile da un minimo di uno ad un massimo di quattro anni in caso di reato commesso nelle società quotate. Tuttavia, le novità più importanti, introdotte con la riforma del 2002, riguardavano l'introduzione delle soglie di non punibilità. Infatti, affinché si potesse individuare un reato era

necessario che ci fosse una variazione consistente del risultato economico o del patrimonio netto.

Legge n. 262/2005

Passano pochi anni e il legislatore interviene nuovamente sul tema del falso in bilancio con la legge n. 262/2005 "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari". Le nuove disposizioni previste dall'articolo 30, denominato "False comunicazioni sociali", di cui al primo e secondo comma, modificano rispettivamente gli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile.

Il nuovo art. 2621 recitava: "*Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.*

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".

Nonostante le premesse fossero ben diverse, le innovazioni legislative introdotte dalla legge sul risparmio sono state molto contenute. Una prima integrazione è rappresentata dalla considerazione di una ulteriore categoria

di soggetti attivi del reato, vale a dire quella dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. Tuttavia, a questa prima importante integrazione, non ne sono seguite altre parimenti importanti. Infatti, l'auspicato aumento della pena, fortemente richiesto dagli addetti al settore dopo la riforma del diritto societario, si è tradotto in una marginale estensione del periodo massimo di arresto, portandolo dai precedenti un anno e sei mesi ai due anni. Tale modifica appariva del tutto irrilevante, soprattutto alla luce degli scandali finanziari[9] dell'epoca, che hanno determinato delle ingenti perdite in seno ai singoli risparmiatori.

Anche l'art. 2622 del Codice Civile è stato oggetto di revisione. Il testo, aggiornato alla legge n. 262/2005, rubricava: "*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[9] CANZIO, CERQUA, LUPARIA L. (a cura di) (2014), pag. 81.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".

La nuova normativa, oltre a confermare la nuova figura di soggetti attivi che potevano commettere un reato, introduceva l'elemento del danno alla società e prevedeva due ipotesi delittuose, a seconda del fatto che la società sia quotata o meno. Nel primo caso, si può procedere d'ufficio e la pena applicabile va da un anno a quattro anni. In presenza, invece, di reato in società non quotate, la reclusione varia da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni. Inoltre, grazie alla previsione di un aggravante speciale se il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori, la pena massima applicabile può raggiungere i sei anni di reclusione.

Legge n. 69/2015

L'ultimo atto normativo finalizzato a disciplinare il reato di false comunicazioni sociali è la legge n. 69 del 2015, attraverso la quale il legislatore ha inteso delineare i nuovi confini soggettivi e oggettivi con riguardo a tale tipologia di reato[10].

L'intervento legislativo è stato fortemente richiesto, fra gli altri, anche da alcuni rappresentanti della comunità imprenditoriale italiana[11], i quali ritenevano poco adeguate le previsioni normative all'epoca vigenti, introdotte con il d.lgs. n. 61/2002 "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366" e parzialmente riviste con legge n. 262/2005 "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari".

[10] DI TERLIZZI, GERMANÀ TASCONA (2017), pag. 5.

[11] Legalità, Squinzi e Montante incontrano Cantone: "lavoriamo insieme". Si veda https://goo.gl/BpxdDf

Ai vari solleciti, il legislatore ha risposto attraverso l'emanazione di una nuova disciplina del falso in bilancio che sostituisce integralmente la precedente. Nello specifico, si è provveduto a modificare gli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile, e introdurre i due nuovi articoli 2621-*bis* e 2621-*ter*. L'operato del legislatore si è concretizzato nella previsione di due nuove figure di reato: le "False comunicazioni sociali", disciplinate dall'articolo 2621 Codice Civile, e le "False comunicazioni delle società quotate", disciplinate dall'art 2622 del Codice Civile.

Il nuovo art. 2621 del Codice Civile si configura come fattispecie generale di reato e rappresenta l'articolo cardine per la disciplina del reato del falso in bilancio.

Ad esso si associano l'art. 2621-*bis* e l'art. 2621-*ter*, recanti nuovi disposizioni normative inerenti i "Fatti di lieve entità" e "Non punibilità per particolare tenuità". L'art. 2621-*bis* prevede uno sconto di pena in caso di fatti di lieve entità oppure quando le procedure di falso in bilancio di cui all'art. 2621 del Codice Civile si riferiscono a società non soggette a fallimento. Il nuovo art. 2621-*ter*, invece, delinea un'ipotesi di non punibilità per particolare esiguità del fatto.

Infine, il nuovo art. 2622 del Codice Civile conserva la medesima struttura dell'art. 2621, ma mira a disciplinare i reati commessi esclusivamente nelle società quotate ovvero a quelle ad esse assimilabili. Una delle maggiori differenze, riscontrabili fra le due fattispecie, è quella della gravità della pena che, diversamente da quanto previsto per le società non quotate (da uno a cinque anni), nelle società quotate è prevista da un minimo di tre a un massimo di otto anni.

Molto brevemente, in quanto ci torneremo nel prosieguo del capitolo, i principali elementi innovativi introdotti con la legge n. 69/2015 riguardano: la considerazione delle false comunicazioni come reati di pericolo e l'eliminazione delle tanto criticate soglie di rilevanza. Inoltre, sono state inasprite le sanzioni ed è stata introdotta la possibilità di adottare le intercettazioni telefoniche, quale strumento per provare l'esistenza di comportamenti illeciti volti a porre in essere false comunicazioni di bilancio.

3. Soggetti attivi

La nuova normativa sul falso in bilancio individua con chiarezza i soggetti che possono incorrere in eventuali responsabilità penali nel caso di false comunicazioni sociali. In particolare, secondo entrambi gli artt. 2621 e 2622 i responsabili sono da individuarsi fra le seguenti figure aziendali:

- Amministratori;
- Direttori generali;
- Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili;

- Liquidatori;
- Sindaci.

Ovviamente, affinché una delle sopra menzionate cariche possa essere oggetto di un procedimento penale, è necessario che, oltre alla investitura formale del ruolo, abbia effettivamente commesso il reato durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

Inoltre, ai suddetti soggetti si aggiungono anche quelle persone che, nonostante non ricoprano una delle cariche precedentemente elencate, svolgano la medesima funzione operativa e/o di controllo, in modo continuativo e significativo. A tal proposito, un supporto normativo arriva dall'art. 2639 del Codice Civile, il quale equipara il soggetto aziendale che ricopre in maniera formale il ruolo all'interno dell'azienda a quel soggetto, non obbligatoriamente interno all'azienda, che viene chiamato, ad esempio in qualità di professionista esterno (società di revisione), per svolgere una determinata funzione[12].

3.1. Gli amministratori

Gli amministratori sono i soggetti preposti alla gestione dell'azienda. Alla luce di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2380-*bis* del Codice Civile, infatti, "*la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale*". Pertanto, tali soggetti hanno come obiettivo principale il raggiungimento dello scopo sociale d'azienda, attraverso l'individuazione e l'adozione delle più appropriate strategie aziendali.

La normativa (2380-*bis*, secondo comma) prevede che l'amministrazione della società possa essere affidata anche a soggetti che non posseggono quote societarie, quindi ai non soci. È il caso delle cosiddette *public company*, vale a dire delle società ad azionariato diffuso in cui il capitale sociale è ripartito fra un vasto numero di individui, molte volte anche singoli investitori, che mediante l'acquisto di azioni quotate in borsa diventano co-proprietari di minoranza dell'azienda. È facilmente comprensibile come, in presenza di una così larga base azionaria, caratterizzata da molti soci, l'amministrazione dell'azienda venga assegnata ad un professionista esterno che abbia adeguate competenze manageriali, al fine di gestire l'attività sociale in maniera efficiente.

Fra le molteplici mansioni che è possibile ravvisare in capo agli amministratori, l'esecuzione delle delibere assembleari e la gestione dell'attività sociale rappresentano due funzioni di primaria importanza[13]. Una volta concluso il processo decisionale strategico-aziendale, gli amministratori si dovranno fare carico di attuare e rendere operative le

[12] Cassazione penale, Sez. V, sent., 14 novembre 2013 n. 45671.
[13] DI TERLIZZI, GERMANÀ TASCONA (2017), pag. 21.

delibere emanate dell'organo di governo. Lo svolgimento di tali attività evidenzia il ruolo indispensabile che gli amministratori svolgono in seno all'azienda e la mole di responsabilità che grava su di loro. Infatti, tutte le operazioni, non solo quelle operative, che quotidianamente si svolgono nelle aziende sono, in un certo qual modo, svolte sotto la loro minuziosa supervisione. Fra le loro principali competenze rientra, ovviamente, anche la predisposizione del bilancio di esercizio. Il procedimento che prevede la stesura di tale documento contabile avviene in varie fasi, seguendo le linee guida degli amministratori. Pertanto, è una naturale conseguenza che, in caso di false comunicazioni contabili, i primi soggetti ad essere individuati come potenziali responsabili di aver compiuto un atto illecito siano gli amministratori.

Generalmente l'azienda viene gestita da più amministratori, il cui numero viene indicato dallo statuto. In mancanza di una previsione statutaria, l'art. 2380-*bis*, terzo comma, individua nell'assemblea dei soci l'organo chiamato ad individuare la loro numerosità.

Quando la gestione dell'azienda è in mano a più persone, si è in presenza di un organo decisionale di tipo collegiale (consiglio di amministrazione), in cui siedono tutti i soggetti che hanno il compito di amministrare l'azienda. Nel board è possibile distinguere fra consiglieri con e senza deleghe operative. La differenza principale fra le due differenti tipologie di consiglieri consiste nella possibilità, da parte dei soggetti delegati, di assumere decisioni, ovviamente restando entro alcuni limiti e in particolari ambiti, in maniera unilaterale, sottoponendo le decisioni a ratifica dell'organo di governo collegiale. Un esempio tipico è rappresentato dalla figura dell'amministratore delegato, il quale rappresenta l'azienda nel macro-sistema economico e istituzionale di riferimento[14], assumendo pieni poteri e autonomia decisionale.

In tema di responsabilità, sembrerebbe che tutti i componenti del consiglio di amministrazione, includendo quindi anche i soggetti senza deleghe specifiche, siano posti sullo stesso grado di giudizio. Sulla base di quanto presente in dottrina[15], infatti, anche gli amministratori non operativi "*sono penalmente responsabili, ex articolo 40, comma 2, c.p., per la commissione degli eventi che vengono a conoscere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvedono ad impedire"*. Di conseguenza, tutti gli amministratori sono obbligati ad informarsi sulle varie attività gestionali interne all'azienda e devono agire concretamente in caso di sospetti circa la presenza di comportamenti delittuosi.

---

[14] D'AVIRRO (2015), pag. 39.

[15] Ex multis, Cass. 22.9.2009, Bossio, Mass. Uff. n. 245138 e Cass. 27.4.92, Bertolotti, Mass. Uff. n. 191563.

Tuttavia, tale rigida impostazione risulta difficilmente attuabile, soprattutto nelle grandi aziende, in cui i consigli di amministrazione sono molto numerosi e in cui è possibile individuare un congruo numero di amministratori sia esecutivi sia non esecutivi. In tali circostanze, il rischio di coinvolgere erroneamente anche soggetti privi di colpe è piuttosto elevato[16]. Inoltre, appare poco corretto equiparare le responsabilità in seno agli amministratori esecutivi a quelle dei consiglieri senza deleghe. Di conseguenza, la giurisprudenza mira a valutare singolarmente l'operato degli amministratori, al fine di individuare, in maniera esclusiva, solo coloro che hanno agito consapevolmente e consci di poter beneficiare di un ingiusto profitto.

3.2. I direttori generali

Il Codice Civile italiano non definisce esplicitamente la figura del direttore generale. Ciò nonostante, da una analisi dei più importanti documenti aziendali, si evince che tale ruolo coincide con l'espletamento di una attività di alta gestione d'impresa. Il direttore generale rappresenta il vertice gerarchico dei lavoratori subordinati dell'impresa ed opera in stretto contatto con il consiglio di amministrazione e fra i suoi compiti principali vi sono quello di mettere in atto le decisioni approvate dal massimo organo di governo aziendale e di supervisionare il procedimento che conduce alla loro regolare esecuzione.

La posizione di direttore generale coincide con quella di amministratore sono nel caso di aziende caratterizzate da amministratore unico. Infatti, la giurisprudenza attribuisce alle suddette cariche delle funzioni differenti, prevedendo per il direttore lo svolgimento delle mansioni relative "*all'esecuzione, seppur al più elevato livello, delle disposizioni generali impartite dagli amministratori cui è riservata l'attività di gestione giurisprudenza*"[17], mentre agli amministratori spetta esclusivamente il compito di gestire l'impresa.

Pur avendo dei compiti e delle mansioni differenti, l'art. 2396 del Codice Civile prevede che "*le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società*". Pertanto, non sembrerebbero esserci delle differenze sostanziali in tema di responsabilità fra gli amministratori e il direttore generale, il quale sarà chiamato a rispondere di eventuali danni derivanti dall'esercizio improprio delle proprie funzioni.

[16] FERRARA, ACCORSI (2006), pag. 931.
[17] Cass. 10 novembre 1987, n. 8279; Cass. 16 giugno 1979 n. 3400

Dalla lettura dell'art. 2396 si deducono chiaramente quali siano le condizioni affinché il direttore generale possa incorrere in responsabilità. Tuttavia, non è raro imbattersi in aziende il cui direttore generale sia stato indicato dal consiglio di amministrazione. Ne consegue il dubbio interpretativo su quale sia il regime di responsabilità applicabile in assenza di nomina statutaria o assembleare. Per dirimere tale questione è intervenuta la Cassazione che, attraverso la sentenza n. 28819 del 5 dicembre del 2008, ha chiarito che la nomina assembleare o la previsione statutaria sia condizione necessaria per applicare al direttore generale il regime di responsabilità degli amministratori.

3.3. I dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili

La figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stata introdotta dalla legge n. 262 del 28 dicembre 2005 "*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*", la quale si poneva come obiettivo di fondo quello di assicurare una maggiore tutela dei diritti degli investitori. In seguito, attraverso il successivo d.lgs. n. 303/2006, c.d. "Decreto Pinza", il legislatore ha apportato delle sostanziali modifiche in materia di informazioni societarie, modificando ulteriormente l'articolo 154-*bis* del TUF (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria), introdotto precedentemente dalla legge n. 262/2005.

L'istituzione di questa nuova figura, cui è affidata la redazione della documentazione contabile della società, mira ad ottenere una migliore trasparenza, correttezza e veridicità dei documenti contabili aziendali, al fine di comunicare, agli stakeholders societari, i risultati economico-finanziari nel modo più chiaro possibile[18].

L'art.154-*bis* del TUF prevede che al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari competano principalmente due funzioni. La prima è di tipo organizzativo e consiste, a norma di quanto previsto dal comma terzo dell'art. 154-*bis*, nella predisposizione di "*adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario*". La seconda, invece, è di natura certificativa e consiste nella stesura di due distinte attestazioni. Riguardo la prima, il comma secondo dell'art. 154-*bis* prevede che "*gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infra-annuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili*". Con riferimento alla seconda, il dirigente

[18] RORDORF (2007), pag. 1205; FICO (2006), pag. 822; FORTUNATO (2008), pag. 403; IRRERA (2007), pag. 488; DE ANGELIS (2006), pag. 403.

preposto ha l'obbligo, di concerto con gli organi amministratori delegati, secondo quanto previsto dal comma quinto dell'art. 154-*bis*, di attestare con un'apposita relazione da allegare ai vari bilanci redatti dall'azienda:

a) "*l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;*

b) *che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;*

c) *la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;*

d) *l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;*

e) *per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;*

f) *per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154-ter*".

L'esatta definizione del ruolo che il dirigente preposto è chiamato a svolgere e i compiti a cui lo stesso è tenuto ad adempiere sono di fondamentale importanza per individuare l'ambito delle responsabilità entro cui ricade l'operato del dirigente preposto. Sulla base delle mansioni appena specificate, è possibile individuare due condotte delittuose, che si riferiscono rispettivamente alla prima e alla seconda attestazione che il dirigente preposto deve predisporre.

In entrambi i casi, il dirigente preposto si rende responsabile di attestare il falso, per cui, nonostante egli non partecipi alla redazione materiale del bilancio, commette il reato di false comunicazioni di bilancio e diviene responsabile in via esclusiva nella prima fattispecie e, al fianco dell'organo amministrativo, nel caso previsto dalla seconda circostanza.

3.4. I liquidatori

La liquidazione di una azienda è il processo mediante il quale una società cessa di esistere. In questa particolare fase aziendale, gli amministratori hanno l'unico obiettivo di salvaguardare l'integrità del patrimonio sociale, ridistribuire gli attivi di bilancio e chiudere eventuali posizioni debitorie aperte.

L'intero procedimento è gestito dai liquidatori, vale a dire dei professionisti che possono essere sia esterni che interni all'impresa, a

seconda dei motivi che hanno portato alla fase di liquidazione (volontaria o coatta). Il loro compito è quello di gestire la società nella sua fase conclusiva, indagare sull'esistenza di eventuali illeciti e identificare e vendere beni e asset disponibili, a beneficio dei creditori aziendali. Da un punto di vista pratico, essi vanno a sostituire, in tutto e per tutto, l'operato svolto dagli amministratori. Di conseguenza, in tema di false comunicazioni sociali il loro operato è sovrapponibile a quello degli amministratori. Infatti, ai sensi del comma secondo dell'art. 2489 del Codice Civile, che indica, fra le altre cose, gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori, "*I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori*". Pertanto, per le responsabilità derivanti dal reato di falso in bilancio, si fa riferimento a quanto specificato per gli amministratori.

3.5. I sindaci

Il collegio sindacale rappresenta l'organo di controllo delle società e ha il compito di vigilare sull'attività degli amministratori e controllare che la gestione e l'amministrazione della società si svolgano nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo. Esso si compone da un numero minimo di tre fino ad massimo di cinque membri effettivi, dei quali almeno un membro effettivo deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche (art. 2397 del Codice Civile).

Tali disposizioni si riferiscono al ruolo del collegio sindacale dopo la riforma introdotta con l'emanazione del d.lgs. n. 6/2003 "*Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*". Nello specifico, attraverso la modifica dell'art. 2403 del Codice Civile si è provveduto a separare il controllo relativo all'osservanza della legge da quello di tipo contabile, attribuendo il primo compito al collegio sindacale e, destinando invece, il secondo ad un revisore esterno. Quest'ultima attività di controllo prevede la sola eccezione, peraltro discrezionale, per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato (terzo comma - art. 2409-*bis*).

I compiti del collegio sindacale sono stati ridotti e, conseguentemente, l'ambito della responsabilità cui dovranno far fronte i sindaci risulta meglio definito e sostanzialmente ristretto rispetto a quanto previsto dalla normativa precedente.

In via generale, le responsabilità dei sindaci sono disciplinate dal Codice Civile, all'art. 2407, il quale recita: "*I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395*".

Facendo riferimento, invece, al reato di false comunicazione di bilancio, i membri del collegio sindacale hanno l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione dei princìpi contabili e sulla correttezza e veridicità del bilancio della società. Pertanto, nonostante i sindaci non partecipino materialmente alla redazione del bilancio di esercizio, ad essi compete l'onere di monitorare l'operato degli altri soggetti che intervengono attivamente nel processo di stesura del documento economico-finanziario. Pertanto, una scarsa attenzione verso l'operato degli amministratori, del dirigente preposto e del revisore esterno, può portare ad incorrere in importanti responsabilità, commettendo una condotta illecita.

4. Falso in bilancio nelle società non quotate

La precedente normativa sul falso in bilancio era prevista dagli ex artt. 2621 e 2622 del Codice Civile e si distingueva sulla base della gravità del reato commesso. Nello specifico, l'art. 2621 si riferiva alla contravvenzione di pericolo, mentre l'art. 2622 faceva riferimento all'ipotesi delittuosa di danno[19].

La rivisitazione della normativa si fonda, invece, non più sulla diversa gradazione offensiva della condotta da cui scaturisce il reato, bensì sulla differente tipologia di azienda dove lo stesso può configurarsi, permettendo così di distinguere la disciplina prevista per le società non quotate da quella applicabile alle società quotate nei mercati regolamentati. Di conseguenza, all'art. 2621 "False comunicazioni sociali" rivolto alle società non quotate, si è aggiunto un ulteriore articolo, riguardante le "False comunicazioni sociali delle società quotate" (art. 2622).

Nello specifico, l'art. 2621 recita: "*Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali,*

[19] D'AVIRRO A. (2015), pag. 11.

al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Rispetto alla sua formulazione previgente[20], è possibile evidenziare almeno due sostanziali differenze. La prima è strettamente correlata alla presenza nel corpo del testo della sola locuzione "*fatti materiali*". La seconda, invece, fa riferimento all'inasprimento della sanzione.

Dal confronto con l'articolo previgente, si prende atto dell'intenzione da parte del legislatore di escludere tutto ciò che potrebbe derivare da fatti "*ancorché oggetto di valutazione*". Pertanto, i soggetti potranno essere chiamati a rispondere di false comunicazioni contabili solo se hanno agito in maniera consapevole e concreta su fatti di tipo oggettivo. In tal caso è possibile indicare due tipologie di reato: commissiva e/o omissiva. Nella prima circostanza, si verifica un'esposizione dei fatti, nei vari documenti societari, non rispondenti al vero. I soggetti preposti a predisporre le informazioni contabili societarie certificano il falso. Nella seconda situazione, viceversa, i soggetti chiamati ad attestare la situazione economico-finanziaria della società, attuano comportamenti finalizzati ad omettere dei fatti materiali rilevanti, che se, al contrario, illustrati potrebbero rappresentare la reale situazione d'azienda.

L'esclusione delle valutazioni ha riacceso il dibattito circa la permanenza o meno delle valutazioni di bilancio nell'ambito applicativo delle recenti disposizioni normative[21].

L'acceso confronto, che ha avuto seguito nei mesi post-riforma, ha prodotto la nascita di due visioni conflittuali, definite l'una restrittiva e l'altra estensiva[22].

In base alla prima tesi, la locuzione "fatti materiali" non potrebbe includere le "valutazioni". Appare evidente la volontà del legislatore nel voler porre termine alle costanti polemiche che si presentavano ogni qualvolta si discutesse di valutazioni, a favore dell'attribuzione di irrilevanza penale a qualsivoglia procedimento valutativo[23].

---

[20] Si veda paragrafo 2 - Legge n. 262/2005.
[21] Quaderni Assirevi n. 20/2016, pag. 21.
[22] SCOLETTA (2015), pagg. 1304-1305.
[23] PERINI (2015), pag. 7.

Al contrario, i sostenitori del secondo punto di vista non riscontrano nella nuova legge delle variazioni riguardo alla possibilità di applicare la fattispecie penale in questione anche alle valutazioni. Infatti, in base a tale interpretazione, vi è la convinzione che "*tutte le valutazioni delle poste di bilancio presuppongano l'esistenza di un "fatto materiale" (al quale si riferiscono) e la scorretta rappresentazione del valore corrispondente si traduce sempre in una falsità del fatto materiale sottostante*"[24].

Infine, per quanto concerne l'aggravamento della pena, con tale modifica il legislatore ha voluto rispondere in maniera chiara alle richieste provenienti dalla *business community*, mettendo così la parola fine alle polemiche che erano scaturite in passato, che sottolineavano la presenza di una sanzione fin troppo lieve (due anni) se posta in confronto alle perdite potenzialmente arrecabili ai terzi.

5. Falso in bilancio nelle società quotate

Come precedentemente annunciato, la nuova disciplina sul falso in bilancio si basa sulla distinzione fra lo status di società quotata o meno. Nel precedente paragrafo sono state illustrate le modifiche normative inerenti le aziende non quotate. In via complementare, il presente paragrafo si pone l'obiettivo di commentare le innovazioni previste dalla normativa per le imprese quotate in borsa, consentendo in tal modo di completare l'analisi della normativa sul tema oggetto di approfondimento.

Il nuovo articolo 2622 prevede: "*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

1) *le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*

[24] SCOLETTA (2015), pagg. 1304-1305.

2) *le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
3) *le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
4) *le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

La struttura di base dell'articolo è rimasta invariata rispetto a quanto previsto per le società non quotate. Tuttavia, è possibile riscontrare due principali differenze. La prima la si può notare nell'assenza del termine "*rilevanti*" in riferimento ai fatti materiali non rispondenti al vero. In tal modo, il legislatore ha voluto differenziare le cause di rilevanza penale fra le due tipologie di imprese, determinando una maggiore protezione per i soggetti con interessi nelle società quotate. Infatti, considerato che intorno a quest'ultime gravitano una moltitudine di stakeholder e più in generale, un elevato numero di piccoli investitori, eventuali comportamenti fraudolenti atti ad esporre fatti, anche scarsamente rilevanti, potrebbero provocare, al contrario, delle ingenti perdite in seno a chi orbita attorno al sistema aziendale.

La seconda differenza è rappresentata da un ulteriore inasprimento della pena. Infatti, se il reato di false comunicazioni, nelle società non quotate, è punito con una reclusione massima di cinque anni, nelle società quotate questo limite viene innalzato fino a otto anni. Al contempo, anche la pena minima prevista viene aumentata a tre anni. Similmente a quanto avvenuto per la volontà di considerare come fonte di reato tutti i fatti materiali, quindi non solo quelli rilevanti, il legislatore, tramite questa modifica, desidera prestare maggiore attenzione alle grandi società. In seguito agli scandali societari che si sono susseguiti nel tempo e che hanno comportato gravi conseguenze in seno ai piccoli investitori, l'irrobustimento della sanzione vuole essere un deterrente, ancora più forte, per evitare comportamenti illeciti.

L'articolo in questione si conclude con una completa rivisitazione rispetto alla versione precedente[25], nella quale non sono più presenti le varie soglie di non punibilità, ma sono specificate delle tipologie di società che, sebbene non formalmente quotate nei mercati azionari, hanno rapporti finanziari col pubblico risparmio e con quello di massa. L'equiparazione voluta dal legislatore segue la medesima intenzione di tutelare gli interessi di tutti quegli investitori che intrattengono relazioni con società importanti e che

[25] Si veda paragrafo 2 - Legge n. 262/2005.

potrebbero essere oggetto di comportamenti manageriali poco consoni con quanto previsto dai principi di una corretta gestione d'impresa.

6. Lieve entità e società fallibili

La nuova legge sul falso in bilancio si arricchisce, come già affermato in precedenza, di due nuovi articoli: l'art. 2621-*bis* e l'art. 2621-*ter*, recanti le disposizioni normative relative, rispettivamente, ai "Fatti di lieve entità" e "Non punibilità per particolare tenuità". Nello specifico, l'art. 2621-*bis* del Codice Civile prevede: "*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".

La prima osservazione da fare è che le previsioni dettate dall'articolo si riferiscono solo ed esclusivamente ai fatti indicati dall'art. 2621 del Codice Civile. Pertanto, l'ipotesi di una riduzione della pena è attesa solamente con riferimento ai fatti di lieve entità aventi ad oggetto le società non quotate. Il legislatore conferma, anche in questo articolo, una particolare e superiore attenzione ai fatti che, al contrario, avvengono nelle società quotate nei mercati regolamentati.

Attraverso l'introduzione di questo articolo, il legislatore ha previsto una riduzione della pena ad un minimo di sei mesi ed un massimo di tre anni di reclusione (la fattispecie base, invece, prevista dall'art. 2621 prevede da uno a cinque anni di arresto) per quei fatti che vengono reputati di lieve entità. Al fine di stabilire quali azioni possano essere reputate "lievi", la stessa norma specifica che bisogna tener conto delle dimensioni della società e delle eventuali conseguenze che derivano dall'esposizione nei documenti informativi societari di comunicazioni non rispondenti al vero.

In aggiunta, il comma secondo dello stesso articolo, prevede l'applicazione di pene ridotte anche ai fatti di non lieve entità che si verificano nelle società che non superano i limiti individuati dall'articolo 1, comma secondo, del R.D. n. 267/1942, vale a dire alle imprese che non sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo. Nello specifico, si tratta degli imprenditori che esercitano una attività commerciale e non superano, in maniera congiunta, i seguenti indicatori di bilancio:

- nei tre esercizi antecedenti o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore hanno un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- hanno ricavi lordi annui non superiori ad euro duecentomila;
- hanno un ammontare di debiti anche non scaduti non superiori ad euro cinquecentomila.

7. Tenuità del fatto

Con il termine tenuità del fatto si fa riferimento ad una particolare forma di improcedibilità dell'azione penale quando, dall'analisi della fattispecie, emerge che il fatto commesso è scarsamente offensivo e/o il danno o il pericolo cagionato è lieve. Il d.lgs. n. 28/2015, "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67", ha introdotto l'art. 131-*bis* del Codice Penale che annuncia l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. In linea generale, in base a quanto previsto dal comma primo dell'131-*bis* del Codice Penale: "*Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale*".

L'art. 131-*bis* del Codice Penale è formalmente citato nel nuovo art. 2621-*ter* del Codice Civile, chiamato a disciplinare il caso specifico della non punibilità per particolare tenuità nell'ambito delle false comunicazioni sociali. L'articolo, introdotto dalla legge n. 69 del 2015, specifica chiaramente: "*Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621 bis*".

Una prima precisazione è che il legislatore prevede la possibilità di non punire il reato di false comunicazioni sociali solo nelle società non quotate e in quelle non fallibili. Pertanto, non è prevista l'eventuale non punibilità del reato di falso in bilancio relativo alle società quotate.

In aggiunta, l'articolo esplicita chiaramente che il giudice è tenuto a valutare la particolare tenuità in relazione all'entità dell'eventuale danno derivante dalla commissione dell'illecito. Tuttavia, nell'individuare la potenziale tenuità del fatto o meno, è necessario che si tenga conto anche delle indicazioni previste dal summenzionato art. 131-*bis* del Codice

Penale[26]. Conseguentemente, al procedimento finalizzato a stabilire la gravità del danno si deve associare anche la verifica della non abitualità del comportamento dell'autore[27]. Ne deriva che in presenza di violazioni contabili commessi per più esercizi, non sarà possibile usufruire della non punibilità. Inoltre, qualora le false comunicazioni sociali non abbiano determinato nessun danno, ci si rifà a quanto indicato dall'art. 133 del Codice Penale, consentendo al giudice di tener conto della gravità del reato e di valutare, pertanto, non solo l'aspetto oggettivo del comportamento illecito, bensì anche quello soggettivo, considerato attraverso l'adesione volontaria del soggetto al fatto criminoso.

Bibliografia

BENUSSI C. (2016), "I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni", *Diritto Penale Contemporaneo*.

CANZIO G., CERQUA L. D., LUPARIA L. (a cura di) (2014), *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, Cedam, Padova.

CASTIGLIONI M. (2001), "Il falso in bilancio", *Magistra Banca e Finanza - Tidona.com - ISSN: 2039-7410*.

COMOLI M. (2002), *Il falso in bilancio: principi di ragioneria ed evoluzione del quadro normativo*, Egea, Milano.

D'AVIRRO A. (2015), *Il nuovo falso in bilancio*, Giuffrè Editore, Milano.

DE ANGELIS L. (2006), *Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*, Le Società, Editore Ipsoa, Milano.

DELITALA G. (1931), "I reati concernenti le società di commercio e la legge Rocco del 1930", *Rivista del Diritto Commerciale.*

DI TERLIZZI M., GERMANÀ TASCONA N. (2017), *Il falso in bilancio. Analisi dei soggetti attivi e degli elementi oggettivi costitutivi del reato attraverso la sua evoluzione normativa*, Il Sole 24 Ore, Milano.

IORIO A., (a cura di) (2015), *Nuovi reati societari e falso in bilancio*, Il Sole 24 Ore, Milano.

IRRERA M. (2007), *Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nella legge sul risparmio e nel decreto correttivo*, Giurisprudenza Commerciale, Giuffrè Editore, Milano.

FERRARA F., ACCORSI F. (2006), *Gli imprenditori e le società*, Giuffrè Editore, Milano.

FICO D. (2006), *Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari: competenze e responsabilità*, Le Società, Editore Ipsoa, Milano.

[26] D'AVIRRO A. (2015), pag. 155.
[27] IORIO (a cura di) (2015), pag. 10.

FORTUNATO S. (2008), *Il dirigente preposto ai documenti contabili nel sistema dei controlli societari*, Le Società, Editore Ipsoa, Milano.

PERINI A. (2015), "I fatti materiali non rispondenti al vero: harakiri del futuribile falso in bilancio?", *Diritto Penale Contemporaneo*.

RORDORF R. (2007), *Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*, Le Società, Editore Ipsoa, Milano.

SEMINARA S. (2014), *Riflessioni in tema di riforma dei reati societari*, Diritto Penale e Processo.

SCOLETTA M. (2015), *Tutela dell'informativa societaria e vincoli di legalità nei nuovi delitti di false comunicazioni sociali*, Le Società, Editore Ipsoa, Milano.

ZANNOTTI R. (2008), *Il nuovo diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario*, Giuffrè Editore, Milano.

ZIGIOTTI E. (2000), *Il falso in bilancio nei suoi fondamenti di ragioneria*. Cedam, Padova.

GLI AUTORI

ALESSANDRO MONTRONE, Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Perugia.

ANTONIO RICCIARDI, Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l'Università della Calabria.

FRANCO E. RUBINO, Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l'Università della Calabria.

GIOVANNI BRONZETTI, Professore Associato di Economia Aziendale presso l'Università della Calabria.

MARCO MAINARDI, Professore Associato di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Firenze.

ROMILDA MAZZOTTA, Professore Associato di Economia Aziendale presso l'Università della Calabria.

MAURIZIO RIJA, Professore Associato di Economia Aziendale presso l'Università della Calabria.

ELENA CRISTIANO, Ricercatore di Economia Aziendale presso l'Università della Calabria.

ANTARES D'ACHILLE, Ricercatore di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Perugia.

OLGA FERRARO, Ricercatore di Economia Aziendale presso l'Università della Calabria.

VITTORIO PALERMO, Ricercatore di Economia Aziendale presso l'Università della Calabria.

PATRIZIA PASTORE, Ricercatore di Economia Aziendale presso l'Università della Calabria.

PINA PUNTILLO, Ricercatore di Economia Aziendale presso l'Università della Calabria.

GRAZIELLA SICOLI, Ricercatore di Economia Aziendale presso l'Università della Calabria.

ANTONELLA SILVESTRI, Ricercatore di Economia Aziendale presso l'Università della Calabria.

PAOLO TENUTA, Ricercatore di Economia Aziendale presso l'Università della Calabria.

SILVIA TOMMASO, Ricercatore di Economia Aziendale presso l'Università della Calabria.

STEFANIA VELTRI, Ricercatore di Economia Aziendale presso l'Università della Calabria.

DOMENICO ROCCO CAMBREA, Docente a contratto di Economia Aziendale presso l'Università della Calabria.

MARIA FRANCESCA INGAROZZA, Cultore di Economia Aziendale presso l'Università della Calabria.